



cm

1

2

3

unesp




6

7

8

9







STORIA DEL DIRITTO ROMANO





PICCOLA BIBLIOTECA SCIENTIFICA - 9

PIETRO BONFANTE

Professore ordinario nella R. Università di Pavia

STORIA
DEL
DIRITTO ROMANO

SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA



SOCIETA EDITRICE LIBRARIA

MILANO - Via Kramer, 4 A - Gall. De Crist. 54-55

1939




LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

STORIA

DIRITTO ROMANO

PER LA BIBLIOTECA DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



Alla Memoria
DI
CONTARDO FERRINI



ALL RIGHTS RESERVED
BY
COSTA E CROCI EDITRICE



PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

La storia del diritto rappresenta nel campo delle scienze giuridiche l'indirizzo positivo e sperimentale, che domina il pensiero speculativo moderno. Il carattere organico e vivo degli istituti di diritto, il sentimento delle loro finalità soltanto dalla storia emerge, intesa quale una scienza naturalistica, non una disciplina letteraria. In questa luce la storia del diritto romano sovrasta e s'impone per la sua grandiosa unità e continuità, per l'armonica corrispondenza di tutti gli istituti pubblici e privati, per la lunga catena di secoli, di cui ci è dato ricongiungere le anella col sussidio di fonti ricche e sicure.

Antichi istituti di struttura primitiva del grave popolo latino consociato in molteplici ristretti gruppi perdurano applicati a funzioni diverse nel grande stato mediterraneo; si fondono e si confondono insieme istituzioni dell'èvo agricolo e dell'èvo



mercantile, del mondo romano e del mondo elleno-orientale: è il motivo che domina la storica finale compilazione di Giustiniano. Si fondono e si confondono insieme istituti del mondo mediterraneo e dell'èvo antico con istituti del mondo germanico e della nuova e ricca vita comunale del medio èvo: è il motivo che domina i codici moderni. Quanto si debba a ciascuna civiltà, nella realtà delle cose più che nei nomi, quale sia la zavorra, quale il tesoro, può essere via via dubbio oggetto di discussione nei singoli prodotti di questo movimento storico per lo spirito cui non facciano velo tenerezze sentimentali o scrupoli dottrinali. A ogni modo lo spirito educato a una simile scuola si accorgerà di avere arricchito l'intelletto, più che di cognizioni, di uno strumento nuovo per la cognizione: l'interpretazione naturalistica dei fenomeni giuridici.

Il presente manuale intende offrire un disegno generale della evoluzione del diritto romano, tanto nelle sue fonti, quanto nei suoi istituti pubblici e privati.

Sanremo, settembre 1902

PIETRO BONFANTE.

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa seconda edizione si presenta notevolmente ampliata e munita dei richiami essenziali alle fonti e agli autori. Non ho creduto peraltro di alterare il carattere di libro destinato in primo luogo ai giovani e a tal uopo, per non turbare l'armonia e l'economia dell'esposizione, ho rinviato all'Appendice l'analisi più larga e tecnica de' due monumenti, con cui si apre e si chiude rispettivamente la storia del diritto romano, le XII Tavole e il *Corpus iuris civilis*, nonchè le indicazioni relative alle fonti conservateci dell'antico diritto, fuori del *Corpus iuris civilis*.

Ad ampliare il disegno e disporre in siffatta guisa la materia mi soccorse pure il consiglio di amici e colleghi, cui era



parsa troppo riassuntiva e in qualche parte scarna la precedente esposizione. In un sol punto ho creduto, nonostante qualche amichevole insistenza, di perseverare nel mio sistema, ed è circa l'indicazione delle date. Io considero come una consuetudine errata e dannosa quella degli storici del diritto romano di indicare le date *ab urbe condita* ed esclusivamente queste. Ciò segna anzitutto una separazione tra la storia civile e la storia giuridica, che a prima vista dovrebbe far avvertiti del pericolo; perchè le opere e i compendi di storia romana non segnano mai esclusivamente le date di Roma, anzi in generale non recano se non le date avanti Cristo. Sicchè questa consuetudine oscura le coincidenze così essenziali coi più importanti momenti storici: poichè le date *ab urbe condita* non sono che numeri anche per chi sa la storia di Roma, che nessuno ha imparato mai nella sua giovinezza con questo sistema. Che il magistrato speciale per giudicare le liti tra cittadini e forestieri sia stato istituito nel 242 a. C. parla al mio senso storico, perchè quella data segna la fine della prima guerra punica, cioè la prima espansione di Roma oltre i confini d'Italia unita oramai sotto

la sua tutelare egemonia, il primo sentore della sua missione mondiale e a un tempo stesso la vigilia di un periodo breve di pace quale Roma non ebbe più a godere sino all'impero di Augusto; se io dico l'anno 312 di Roma pronuncio puramente e semplicemente un numero, la cui riduzione in quel computo, che è familiare a chi ha seguito la storia di Roma, non è così pronta e spontanea.

L'uso di esprimere le date *ab urbe condita* fa inoltre perdere totalmente di vista quel sincronismo così utile nella storia dell'autica civiltà mediterranea e specialmente il parallelismo dell'Italia e dell'Ellade, la cui era storica culminante si inizia a paro con la repubblica romana, ed ha già chiuso il suo fulgido ciclo prima che Roma sia uscita dai confini del Lazio. Chi mai, ponendo secondo gli anni di Roma nel 416 la battaglia del Vesuvio ed il sorgere della nuova lega, fulero della potenza romana, potrà immediatamente rappresentarsi allo spirito che quell'anno segna in pari tempo la ruina della libertà greca alla battaglia di Cheronea?

Lo stesso interesse materiale della mnemonica deve suggerire l'abbandono di un



simile sistema: invero, associato all'avvenimento storico e alla data di esso (che ben si può presumer nota ai giovani, freschi degli studi storici, ma secondo il computo avanti Cristo), l'evento giuridico resterà impresso nella loro fantasia, e quindi nella loro memoria; altrimenti noi non avremo il sussidio nè della ragione, che ricongiunge i diversi aspetti della vita civile, nè della fantasia, che li fissa tutti a un momento dato, e lo sforzo di memoria per ricordare alcuni numeri sparsi qua e là, che non rappresentano quindi nemmeno una serie *continua e progressiva*, sarà senza gioia dello spirito e senza pro. Poichè a questo ancora giova per mente: gli eventi della storia civile, così varia e ricca, si seguono di anno in anno, talora per certi periodi, anche relativamente antichi, di mese in mese, come per es. nei 18 anni della guerra annibalica, dal 218 a. C. al 200; il diritto invece conta per decenni e per secoli, come argutamente osservò l'Jhering; ora per le fasi, talvolta così remote l'una dall'altra, del suo movimento, che giova adoperare una cronologia indipendente?

Tanto più strano è l'uso di questo com-



puto *ab urbe condita*, quando, oltrepassata la metà più lunga, ma più malsicura della storia giuridica, cioè a datare dalla costituzione dell'impero, anche gli storici del diritto usano interromperlo, perchè l'assurdità risalta troppo crudamente, mentre, d'altra parte, appunto la distinzione del computo avanti Cristo e dopo Cristo in nessuna storia è così a suo posto come nella storia di Roma, nella quale, per una fatale coincidenza, l'inizio della nuova èra cade quasi in centro della sua parabola e segna il punto, in cui la repubblica di Cicerone ha definitivamente ceduto il posto al principato augusteo e la giurisprudenza classica prende a elaborare il nuovo diritto, che si è svolto dal contatto intimo coi popoli mediterranei.

Anche una ragione particolare mi rende impossibile di seguire l'andazzo comune: ed è il tentativo, che io fo, di ricollegare, entro certi limiti, la storia del diritto romano colla vita del popolo nei suoi vari aspetti. Ma lasciando pure questa considerazione personale, un argomento positivo e perentorio, a mio modo di vedere, contro questo sistema, per sè stesso altrettanto barocco quanto sarebbe quello di adottare le



date nazionali per le singole storie, ad es., la data delle Olimpiadi per la greca o dell'Egira per la mussulmana (anzi più assurdo ancora, giacchè la data della fondazione di Roma è puramente convenzionale e mentre la convenzione stessa oscilla tra il 751 e il 754, nella realtà delle cose dire « alla metà del V secolo di Roma » è pretta finzione, essendo l'errore certamente non d'anni, ma di secoli), è la scissione che per esso si viene a produrre tra l'insegnamento secondario e l'universitario, poichè nelle nostre scuole secondarie (ignoro quale sia l'uso tedesco) non si pratica se non il computo dell'era cristiana. Già per troppe gravi ragioni si deplora il distacco netto tra la scuola secondaria e l'università: non dispero d'insinuare nelle menti più aperte il sospetto che non faccia mestieri di rendere più profonda siffatta scissura e più aspro ai giovani quello tra gli insegnamenti della Facoltà giuridica, che più di ogni altro si ricollega agli studii già fatti, custodendo una consuetudine, che non è nè razionale nè nazionale.

La presente edizione è corredata dall'Autore di un indice alfabetico-analitico.

Milano, settembre 1908.

PIETRO BONFANTE.



INDICE

PARTE I.

Il Comune di Roma e il diritto quiritario (ius quiritium)

Cap.	I. — La storia del diritto romano e le sue divisioni.	1
»	II. — Gli avi	7
»	III. — L'Italia antica	30
»	III. bis. — Le origini di Roma	65
»	IV. — La costituzione sociale preromana. Genti e famiglie	76
»	V. — La costituzione politica della città.	92
»	VI. — La repubblica	102
»	VII. — La plebe, la nuova assemblea delle centurie, il nuovo Senato	116
»	VIII. — Il tribunato della plebe	130
»	IX. — Le XII tavole	135
»	X. — Il pareggiamento dei due ordini e l'apogeo della costituzione re- pubblicana	152
»	XI. — Lo basi, le fonti e gl'interpreti del diritto quiritario	184

PARTE II.

Lo Stato romano-italico e il diritto delle genti (ius gentium)

Cap.	XII. — Il sistema federativo e municipale di Roma e l'ordinamento del- l'Italia	254
»	XIII. — L'Editto del Pretore e il dualismo del diritto civile o onorario	284
»	XIV. — L'antica giurisprudenza e i giu- risti consulti	294
»	XV. — L'espansione provinciale di Roma e la crisi della repubblica	302
»	XVI. — La costituzione dell'impero	352
»	XVII. — Le fonti legislative imperiali	393
»	XVIII. — La giurisprudenza classica	403
»	XIX. — L'Italia e il mondo sotto i Cesari.	440
»	XX. — Il diritto classico	460



PARTE III.

La monarchia elleno-orientale e il diritto romano-ellenico

Cap. XXI. — Crisi dell'impero e della civiltà italica	486
» XXII. — La monarchia assoluta o l'ordinamento diocleziano-costantiniano	495
» XXIII. — Le fonti del diritto romano-ellenico, le antologie, le compilazioni	513
» XXIV. — Gli elementi e le basi del diritto romano-ellenico	528
» XXV. — La compilazione giustiniana	542

APPENDICI

I. L'autenticità legislativa delle XII Tavole	569
II. Il metodo tenuto dai compilatori delle Pandette o le critiche alla teoria del Bluhme	607
III. Il metodo tenuto dai compilatori delle Istituzioni	639
IV. Le interpolazioni	652
V. Manoscritti, edizioni delle varie parti del Corpus Iuris	704
VI. I Papiri	717
VII. Papiri o collezioni principali	723
VIII. Gli autori e le opere compilate o citate nelle Pandette	733
IX. Distribuzione della materia dei Digesti secondo l'ipotesi del Bluhme (Krüger)	746
X. Testi conservati	756
Leges latae	ivi
A) Conservate in iscrizioni	ivi
B) Riferite nelle fonti letterarie o giuridiche	763
Leges datae	765
Leges dictae	771
Foedera	773
Senatusconsulta	774
A) Conservati in iscrizioni	ivi
B) Riferiti nelle fonti letterarie o giuridiche	779
Sentenze e atti pubblici	780
Costituzioni isolate	791
Collezioni di Leges (Costituzioni imperiali)	802
Residui della giurisprudenza romana	809
Collezioni miste di leges e iura	821
Rubriche dell'Editto perpetuo	825
Editto degli edili curuli	837
Indice alfabetico	839

PARTE I.

Il Comune di Roma
e il diritto quiritario (*ius quiritium*)

CAPITOLO I.

LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO
E LE SUE DIVISIONI.

La storia del diritto romano è la più organica tra tutte le storie giuridiche: come strumento di educazione dello spirito essa è pertanto il vero ideale scientifico di una storia del diritto. La evoluzione delle sue fonti e delle sue istituzioni pubbliche e private procede animata da un medesimo spirito: le influenze esteriori sono molteplici o vaste, le trasformazioni interne grandiose, ma tutto il sistema giuridico si muove, nondimeno, sulle antiche basi, sul perno delle tradizioni genuinamente romane, o si svolge per il corso di un millennio (sino al III secolo d. C.) presso lo stesso popolo e nello stesso territorio; il più battuto dalle straniere nell'età moderna; il più immune nell'età romana.

La storia del diritto romano è altresì parte essenziale della storia del diritto moderno, poichè il diritto romano, cedendo apparentemente all'età



pero dei codici, si trasfusse nei codici, conquistando territori nuovi, e nell'avvenire si diffonderà certo oltre i mari in territori stranieri alla tradizione romana, diffondendosi il movimento della codificazione e la civiltà europea. Ma soprattutto in Italia, ove il diritto romano si formò sulle condizioni peculiari della terra, e dove il vigore di esso non si spense mai, come non si oscurò mai totalmente l'antica civiltà, esso è parto così della nostra storia, come della nostra coscienza e la sua lingua è il nostro linguaggio, che nella terminologia comune si accosta non di rado più alle correnti classiche che non alle correnti elleno-orientali, rappresentate dalla codificazione giustiniana.

Il cammino dei nostri studi mostra come naturale unica della libertà sia la storia.

Lo ricerche storiche sul diritto romano, come sulle altre parti dell'antichità classica, s'iniziarono nella libera Italia, con la rinascenza, nel secolo XV, e continuarono sugli albori del XVI: l'impulso venne dagli umanisti, in contrasto e in lotta col metodo scolastico dei commentatori o bartolisti, e va segnalato specialmente per la critica vivace il celebre Lorenzo Valla; principali rappresentanti del nuovo movimento furono Angelo Poliziano, Francesco Filelfo, Pomponio Leto e il giurista Andrea Alciato. Nel secolo XVI (mentre sotto il giogo straniero languiva la nazione italiana) centro principale dell'indirizzo critico e filologico nel campo del diritto diviene la Francia, ove lo spirito della riforma agitava le menti e la corte liberale proteggeva gl'ingegni; onora la Francia il nome di Cuiacio (Cujas, 1522-1590), e intorno a lui una pleiade di grandi e benemeriti: principali il Bu-



daens (Bndé), il Tilius (Du Tillet), il Brissonius (Brisson), il Contius (Lecomte), il celebre Hotmannus (Hotman, di famiglia tedesca), il Balduinus (Baudouin), Dionigi e Jacopo Gothofredus (Godofroy), Pietro Fabro (Du Faur) e Antonio Fabro (Favre). Decaddero gli studii sotto la pressione della controriforma cattolica, e delle tendenze pratiche, e degenerarono in mero diletterantismo archeologico. Nel secolo XVII l'Olanda, il solo Stato libero del Continente, è anche il solo che serbi lo spirito delle ricerche storiche e critiche, e vanti nomi segnalati: il Huber, il Noodt, lo Schulting, il Bynkershoek, il Voet.

L'Italia non ha una vera scuola, ma ricreatori, isolati di grande valore, tra cui primeggia il Sigonio (1524-1585); e nel secolo XVIII diedo agli studii storici il nome sommo di Vico, come più tardi, nel secolo XIX, doveva dare agli studii epigrafici quello non meno grande del Borghesi.

Il nuovo rinascimento storico-giuridico si è compiuto nel secolo scorso e nella Germania, che aveva maturato i germi di questo rinnovamento sin dal tempo della rinascenza italiana e francese (Aloandro, Zasio, Gifanio) o anche nel secolo XVIII diede alla storia del diritto il nome popolarissimo di Eneccio. Fu nell'epoca succeduta alla riscossa di tutta quanta la nazione contro il giogo napoleonico che Savigny e la *scuola storica* (iniziata dal Hugo) da un lato, Niebuhr dall'altro, il più grande giuriconsulto storico e il più grande storico giuriconsulto del secolo, apersero la via; i numerosi discepoli dell'uno e dell'altro proseguirono il movimento nelle fonti, nelle istituzioni pubbliche e private. Il concetto dell'evoluzione, che aveva



fatto la sua comparsa sulla fine del secolo XVIII solo nel campo dell'astronomia, ottenne, entro la sfera del diritto, per opera del Savigny e della scuola, che in antitesi alla dominante scuola filosofica del diritto naturale prese il nome di scuola storica, l'applicazione più completa e filosofica ed una delle più antiche e memorande, innanzi che il concetto stesso fecondasse quasi ogni altro campo, la geologia, la glottologia, la biologia, la sociologia, la psicologia e l'economia sociale, e innanzi che da Spencer fosse elevato a principio e spiegazione generale dell'universo.

L'unità organica di tutte le istituzioni dell'antica Roma e l'unità scientifica di tutte le indagini relative (archeologia, numismatica, epigrafia) si affermò in una schiera numerosa di cultori, tra cui primogì, sino alla sua morte, Teodoro Mommsen, il cervello più multiforme della nostra scienza.

Con la ricostituzione del nostro popolo a Stato libero, l'indirizzo storico-giuridico penetra anche in Italia (dal lato prettamente archeologico l'Italia aveva avuto sompro eccellenti cultori, anzi l'epigrafia vanta in Italia il suo vero fondatore, Bartolomeo Borghesi), e la scuola italiana, se non raggiunge ancora le vaste sintosi della scienza tedesca, noi larghi contributi di ricerche critiche e di nuove scoperte, rivaloggia degnamente con essa.

Oggi la dottrina delle interpolazioni da un lato, la tendenza sociologica ed etnologica dall'altro, che rinvordiscono la critica delle fonti e lo studio organico degli istituti, sono forse, più che altrove, rappresentate con vigore e originalità di vedute tra noi. Una nuova miniera per la storia del diritto romano o de' suoi fattori nell'ultima



epoca s'è aperta nelle numerose raccolte tedesche e inglesi ed ora anche italiano dei papiri egiziani (1).

La tradizione scientifica distingue, e sono spesso oggetto di disparate trattazioni, la storia delle fonti del diritto, *storia esterna* (nei vecchi scrittori *Historia iuris*) e la storia degli istituti giuridici, *storia interna* (*Antiquitates iuris* nelle vecchie trattazioni). Si vuole anche distinguere nella esposizione il *metodo cronologico*, in cui lo svolgimento delle singole parti o istituti è condotto dalle origini al limite finale della storia, ciascuna parte indipendentemente dall'altra, e il *metodo sineronistico*, in cui la storia è divisa in periodi. D'ordinario tre periodi si segnano, regno, repubblica, impero, ovvero il periodo che va dalle origini all'era delle conquiste, il periodo successivo sino agli ultimi grandi giureconsulti sotto l'ultimo Severo, o sino alla riforma dell'antica costituzione sotto Diocleziano, e finalmente il periodo da Alessandro Severo o Diocleziano a Giustiniano.

L'uno e l'altro metodo hanno difetti: lo sviluppo organico di tutto il sistema giuridico, il pregio essenziale dell'evoluzione del diritto romano, riescono nascosti nel metodo cronologico. Ma le stazioni fisse per tutti i rami del diritto sono arbitrarie, e il carattere organico dello sviluppo giuridico, se si afferra meglio nell'insieme, si smarrisce nei singoli istituti, in cui lo svolgimento di una nuova fase si arresta talvolta o troppo presto o troppo tardi. La miglior cosa è di seguire un metodo ideo-

(1) V. Appendice: *I Papiri*,



logico o etiologico, cioè fare la divisione in periodi, tenendo presenti le crisi che segnano i punti di rivoluzione più profondi di tutto il sistema giuridico, ma in pari tempo avvertire che le date con cui si termina ciascun periodo sono poste per rappresentare i momenti in cui la crisi sopravviene in generale, il che non esclude che nei singoli istituti l'effetto possa esser risentito più presto o più tardi. Di ciò vuol essere tenuto conto nel proseguire sino a un punto o sino a un altro lo svolgimento di ciascun istituto, o giova anche avvertire che, sino a qualunque punto si conduca nei vari periodi l'esposizione storica di ciascun istituto (e all'ultimo del resto conviene bene arrestarsi a una data comune per tutti), ne sopravvive sempre qualche *rudimento storico-giuridico*, che giova saper valutare.

Limiti estremi della storia del diritto romano, entro il popolo romano, sono la data convenzionale della fondazione di Roma, 754 (753, 751) a. C. e il regno di Giustiniano, 528-565 d. C. Entro questi limiti due grandi crisi seguono le divisioni fondamentali. La prima, successa alla guerra annibalica, allorchè l'antico popolo agricolo e militare, l'antico comune patrizio-plebeo, è tratto repentinamente dalla lotta con un potente gonio a stendere la sua ala vittoriosa su tutto il mondo mediterraneo, a mutarsi in una società mercantile, in un grande Stato mediatore tra la civiltà ellenico-orientale o la barbarie occidentale (dal 200 a. C., fine della guerra annibalica). L'altra successa alla morte di Alessandro Severo (235 d. C.), allorchè l'esaurimento interno della società fiaccò lo Stato, la pressione esteriore della nuova migrazione di popoli o della risorta potenza persiana ruppe i confini del Reno,



del Danubio, dell' Enfrate, e le necessità della difensiva sciolsero il vincolo tra l'Oriente ellenizzato e l'Occidente romanizzato, in altri termini tra le conquisto vero della civiltà romana e l'eredità di Alessandro il Grande. Queste crisi sono dunque, in generale, i punti di divisione di tre sistemi, di tre fasi nella evoluzione del diritto romano, che possiamo intitolare: 1.º il comune di Roma e il diritto quiritario (*ius quirilium*), 754-200 a. C.; 2.º lo Stato romano-italico e il diritto delle genti (*ius gentium*), 200 a. C. - 235 d. C.; 3.º la monarchia ellenico-orientale e il diritto romano-ellenico, 235-565 d. C.

CAPITOLO II.

GLI ARI (1).

La ricognizione dell'unità originaria degli Ari (indo-germani, indo-europei) o della migrazione preistorica della stirpe, dal cui linguaggio si generano le lingue di quasi tutti i popoli d'Europa o di civiltà europea, è una delle maggiori glorie del

(1) Cfr. principalmente KUHN, *Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker*, 1845, 2.ª ediz., 1850; PICTET, *Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs, Essai de paléontologie linguistique*, Paris, 1858-1862, 2.ª edizione, 1877; HEHN, *Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 1870, opera edita poi ripetutamente; LEIST, *Altarisches ius gentium*, Jena, 1889; *Altarisches ius civile*, Jena, 1892-96; SCHRADER, *Sprachvergleichung und Urge-*



secolo XIX. Essa non si può ricollegare ad un uomo, nemmeno con l'artificio consueto di tutto concentrare nel nome più illustre, ma è l'opera di una generazione di scienziati. L'occasione e l'impulso venne dall'attuarsi di regolari commerci col l'India dopo la conquista inglese, e fu appunto William Jones, il quale nel 1786 svolse in una lettera le sorprendenti affinità del sanscrito, la lingua degli antichi indiani, con le lingue del mondo classico, il greco e il latino; precursori del JONES il fiorentino Filippo Sassetti nel secolo XVI, il gesuita francese Coeurdoux nel secolo XVII, il gesuita tedesco Paolino di San Barthélémy nel secolo XVIII quasi contemporaneamente al JONES Federico Schlegel, in un celebre libro sulla lingua e sulla saggezza degli antichi Indiani (1808), affermò per primo l'unità della vasta famiglia ariana diffusa su tutta l'Europa e parte dell'Asia occiden-

schichte, Jena, 1.^a ediz. 1883, 2.^a ediz. 1890, 3.^a ediz. in corso di stampa; *Real Lexicon der indo-germanischen Altertumskunde*, 1901; D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Les premiers habitants de l'Europe*, Paris, 2.^a ediz. 1889-1894; BRIZIO, *Gli Italici nella valle del Po* (contro Helbig), Nuova Antologia, 1880; *Ancora della stirpe ligure nel Bolognese* (Atti e Mem. della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna) 1883; cfr. anche l'*Introduzione alla storia d'Italia* edita dal Vallardi; SERGI, *Liguri e Celti nella valle del Po*, (Arch. de l'Antrop. e l'Etnol., XIII, 1883); *Origine e diffusione della stirpe mediterranea*, Roma, 1895; *Arii e Italici*, Torino, 1898; *Intorno ai primi abitanti dell'Europa* (Atti delle Società Rom. d'Antropologia VI, 1900); *The Mediterranean Race*, London, 1901; *Gli Arii in Europa ed in Asia*, Torino, 1903; DE MICHELIS, *Le origini degli Ari*, Bologna 1903.



tale; schiere di pazienti scienziati, tra cui primeggiano il Bopp ed il Grimm, ponendo le fondamenta della linguistica comparata, stabilirono i nessi e la propagazione delle lingue arie.

Si era conquistato un nuovo o mirabile strumento per l'etnologia e la preistoria. Le migrazioni, le vicende, il grado di civiltà, la costituzione sociale e giuridica dei popoli nelle epoche oscure in cui non giungono né con documenti la storia, né con monumenti l'archeologia, venivano stabilite con certezza irrefutabile o con l'illusione della certezza mediante il soccorso della glottologia. Come dubitare, ad esempio, che i Protoari conoscessero la pecora e la lana, avessero abitazioni con porte, venerassero la divinità o riconoscessero i rapporti più intimi di parentela, quando le voci significanti la pecora o la lana, la casa o la porta, il concetto della divinità ed i prossimi congiunti o almeno, il che è forse di maggior rilievo, i congiunti paterni hanno lo stesso nome per tutti o quasi tutti i linguaggi ari?

Se non è il prodigio di vedere sciogliersi un mondo ignoto per questa via generò una fiducia illimitata nel metodo. La glottologia parve fornire la chiave di tutti i problemi, dalle origini del linguaggio alle origini della società umana. Uno storico assai popolare, Guglielmo Smith, non si peritava di affermare: « L'unico sicuro mezzo per rintracciare l'origine di un popolo è lo studio della sua lingua » (1). Fu il periodo idillico della lingui-

(1) In modo analogo si esprimeva OTTOFREDO MUELLER nell'opera classica sugli Etruschi, alla quale, dopo un se-



stica comparata. Con la stessa eroica fede si giunse a fissare i canoni ormai classici dell'arianità, che possiamo riassumere nei seguenti articoli:

I. L'origine asiatica degli Ari.

Nell'altipiano della Battriana, ond'erano discesi gli Indi, tra il Mar Caspio e i monti Imalaia, si collocava la patria primitiva degli Ari.

Era non solo il preconeetto generale dell'Asia, culla dei popoli, ma l'occhio fisso agli Indi, che faceva ritrovare in essi i più genuini rappresentanti dello stipite primitivo; e la tendenza naturale aveva forte ricalzo e pareva assorgere a certezza scientifica per l'accordo dei glottologi nel fare del sanscrito il tipo più arcaico del linguaggio ariano, il fratello primogenito, e volgarmente il progenitore.

A questa presunta origine si ricollega anche la denominazione degli Aryas.

II. La superiorità ingenita degli Ari e il grado relativamente elevato di coltura da essi raggiunto.

La paleoetnologia ariana ebbe per suoi primi autori il Kuhn e il Pietet. Il Mommsen nella sua storia (1854) è nella stessa corrente di idee.

Ecco nei suoi vari tratti il disegno degli Aryas primitivi: un popolo dedito a vita pastorale e all'allevamento del bestiame, ma non ignaro forse dei primi rudimenti dell'agricoltura, con sedi fisse intorno alla pastura; che possedeva allo stato domestico il bue ed il cavallo, la pecora e la capra, il

colo di aberrazione ario-etrusca, i dotti ritornano: « Non vi ha certo fonte più importante e più autentica del linguaggio del Lazio nel suo rapporto con le altre lingue europee per la storia primitiva d'Italia ». K. O. MUELLER, *Die Etrusker*, (ed. Deecke), 1, pag. 2.



porco, il cane, nonchè vario specie di animali da cortile, coltivava l'orzo e forse anche altri cereali, di siero conosceva molte leguminose, ma cui precipua ricchezza, peraltro, era il bestiame bovino. All'epoca in cui si accentua la migrazione dalle antichissime sedi, l'aratro è già sostituito ai primitivi strumenti agricoli, il buo è aggiogato, il carro abilmente congegnato in tutte le sue parti, il modo di preparare i cereali per la macinatura noto ed in uso, note o sviluppato del pari le arti o le industrie principali. I Protoari conoscevano l'oro, l'argento, il rame, lo stagno, probabilmente il ferro, praticavano l'arte del filare o del tessere, i fabbri adoperavano martello, tenaglio, incudine, mantico, lima. Abitavano in case comode, con molte camere, cortili o stalle, vivevano in villaggi, borghi, città; si nutrivano di carne, latte, cereali, bevevano vino e idromele, indossavano tuniche, mantelli, portavano calzari, mutavano d'abito colle stagioni.

Guerrieri valorosi, avevano per armi di offesa la lancia e il giavellotto, freccio, spade, mazze, per armi di difesa l'elmo e lo scudo. Un'elevata organizzazione familiare e civile completa il quadro. La famiglia era basata sul matrimonio monogamico: lo sposo era il padrone ed il protettore, la donna era la signora o bene amata, il padre il protettore dei suoi figli, che chiamava la sua gioia e i continuatori della sua prosapia. L'organizzazione era patriarcale. Grande venerazione godevano gli anziani, i morti venivano incenerati ed avevano un culto. Si veneravano il Dio del popolo e gli Dei tutelari della casa e del focolare; miti immuginosi e sentimenti gentili allietavano l'esistenza, un te



soro di utili cognizioni scientifiche elevava gli Aryas al di sopra della condizione di un popolo prettamente barbaro. Fieri di se stessi, gli Ari si ammantavano del titolo di «splendenti, nobili»: tale era il senso della parola che per altro può alludere anche al colore, i bianchi, o anche significare i lavoratori di fronte alle altre razze circonvicine. Così «ritti fra i bianchi armenti, i nobili Aria padri» penetrano nel mondo della poesia.

III. Ma il più pericoloso e ad un tempo il più strano concetto era il modo di intendere la migrazione e l'avanzata degli Ari. Il problema delle lingue si confondeva con quello delle razze. L'insegnamento, che emerge dalla diffusione dei linguaggi in tempi storici, e principalmente dalla graduale propagazione del latino e suoi derivati, non insegnò nulla. La classificazione dei popoli parlanti lingue arie fu fatta come la classificazione delle propaggini di una razza unica, e i nessi linguistici valsero come affinità etnologiche.

In un periodo, che precede di gran lunga i tempi storici, gli Arii abbandonarono in massa la loro patria primitiva, e le diverse tribù presero diverso cammino; mentre una parte popolava nell'Asia, l'altipiano dell'Iran e il bacino del Gange, un'altra parte si diresse verso le contrade dell'Occidente, l'Europa odierna; ciascun popolo recando dalla sede originaria quel patrimonio di idee, di sentimenti, di istituti, che la comparazione linguistica e la comparazione storica tendono a ricostruire. Si distinsero via via, col progredire degli studi, i seguenti gruppi della razza indo-europea, gli uni isolati nell'Asia, gli altri compatti in Europa; gli Indi, parlanti il sanscrito, discesi dalle primitive



sedi nella prossima penisola del sacro Gange, i Medi ed i Persiani parlanti lo zendò, nell'altipiano dell' Iran; sul ponte tra l'Europa o l'Asia, e ai margini dell'Europa, gli Armeni, i Traco-Frigi, i Bitini: in Europa gli Illiri e gli Elloni nella penisola balcanica, i Celti, la razza più migratoria in continuo moto dall'Atlantico al mar Nero, veri Normanni dell'evo antico, il cui centro di origine sembra essere stato nella Germania media (il Reno ed il Danubio hanno nomi celtici), il centro storico nella Francia attuale, i Germani, il cui centro di origine sembra doversi ricercare tra l'Elba e la Vistola, sulle due rive dell'Oder, i Lituani e gli Slavi, ossia il gruppo letto-slavo, che nelle sedi più meridionali compare solo nel medio evo, subentrando nel territorio dell'antica stirpe traco-illirica, finalmente uno dei gruppi minori, gli Italici. Le ragioni storiche e la tradizione classica pervennero lungo tempo a far ritenere un gruppo unico i Greci e gli Italici, la razza greco-italica, da taluni identificata col mitico popolo dei Pelasgi. Negli ultimi tempi le ragioni glottologiche furono così forti da separare i Greci e congiungere etnologicamente gli Umbri ed i Latini, piccoli, bruni, cauti e gravi, resistenti di più fermo nelle battaglie e di un eroismo calmo e religioso, coi Galli, grandi e biondi (*mirifica corpora*, ripete ancora Cesare, spirito abbastanza freddo), che irridono ai legionari romani, *homines tantulae staturae*, subitanei, volubili, impetuosi o più che uomini nell'assalto, trepidi e men che femmine nello sforzo virile della resistenza. La fisiologia e la psicologia dei popoli è nulla, tutto è la glottologia!

E avanti al nobile Aryas che si avvanza, tutto scompare: o egli invade un territorio vergine e



rompe primo a suon di scuri i sacri silenzi dei boschi o fa *tabula rasa* degli antichi abitatori, razze del tutto inferiori o selvaggio; e raggiunto le sue storiche sedi, come un viandante pervenuto a destinazione, intende a svolgere lentamente il proprio bagaglio di istituzioni, di ideò, di sentimenti, a perfezionare ed ampliare gli strumenti ed elementi di coltura propria, assicurando alla sua razza l'avvenire della civiltà.

Tale il classico disegno dell'Aryas nelle sue origini, nella sua coltura, nella sua migrazione. Su questa trama più o meno e con questo presupposto lavorarono, per ricostruire le antiche istituzioni giuridiche del mondo ario o del mondo greco-italico, il Sumner Maine da un lato, il Leist ed il Jhering dall'altro (1).

Ma sullo scorcio del secolo XIX questo edificio alquanto artificioso, di una perfezione tutta esteriore, cominció a rivelare le sue crepe. Dovunque un'altra scienza era in grado di controllare i risultati della glottologia, i dubbi o le critiche si facevano strada. L'archeologia, l'etnologia e l'autropologia, dal canto nostro il diritto comparato stesso, maneggiato con minor illusione e maggior riguardo alla struttura degli istituti, messero in guerra contro i risultati della glottologia. La glottologia finalmente rese le armi.

Prima fu vinta la battaglia sulla *sede degli Ari*. La glottologia stessa verificò i suoi dati e non tardò a trovarsi d'accordo con la geografia e la storia, riportando la culla del popolo all'Europa, dove i

(1) Fedele ai donmi dell'arianità è il DE SANCTIS nella sua recente *Storia dei Romani*, vol. I. c. III.



gruppi ari esistono compatti e finitimi e donde la tradizione stessa sembra far derivare i Medo-persiani, sboccati nelle loro sedi dal nord. Si scoporse che per molti aspetti le lingue dell'Europa serbano più intatte del sanscrito le forme originarie e singolarmente arcaico è il dialetto dei Lituani nella Russia occidentale. Ma nell'Europa stessa le peregrinazioni per la ricerca della sede furono varie, mescolandovisi i dati e i pregiudizi antropologici.

I seguaci della cosiddetta teoria germanistica, inneggiatori della razza dolicocefalo-bionda, ricercarono il centro di diffusione nella Scandinavia, su tutte le rive del Baltico o del mare del Nord. Ma più serio fondamento ha la dottrina in cui ormai convergono la linguistica comparata, l'etnologia, la geografia e la storia, che pone questo centro in paesi slavi, o nelle steppe della Russia meridionale (Schrader) o nella zona più ampia tra il medio Danubio ed il Volga (De-Michelis). Suolo atto a vita pastorale e nomade, tre stagioni (inverno, primavera, estate), clima temperato con inverni freddi o nevosi, abbondanza di correnti e grandi fiumi, lingua ed usi arcaici perduranti presso gli Slavo-lituani, relazione antichissima degli Ari coi Finni, comprovata dalla coltura e dalla linguistica, che è ora proclive a costruire il gruppo ario-finnico, discesa dal nord degli Elleni, degli Italici, degli Irani stessi, secondo la ricordata tradizione, tutto sembra riportare a quelle sedi, o i dati antropologici potrebbero far inclinare piuttosto verso la zona assegnata ai Protoari dal De-Michelis. Ad ogni modo la sede asiatica, o almeno la sede nell'Asia interna, sembra definitivamente abbandonata; e con essa la denominazione del



popolo perde la sua base storica e si conserva puramente per tradizione scientifica: gli Ari propriamente sono i progenitori degli Indi, non di tutto il popolo indo-europeo.

In ordine alla *civiltà primitiva* degli Ari una rivoluzione fu portata dall'opera di Vittorio Hehn sulle piante coltivate e gli animali domestici trasportati dall'Asia in Europa.

Il Hehn dimostra quanto sia inverosimile che i singoli popoli nella loro vita storica si presentino in un grado inferiore di civiltà rispetto ai loro remoti progenitori. L'interpretazione paleolinguistica è arbitraria: una stessa parola può indicare fasi diversissime del fenomeno e molte serie etimologiche possono essersi costituite posteriormente alla separazione. L'indagine linguistica deve essere integrata con l'indagine storica, esaminando i popoli ari allo stato barbarico e principalmente gli Slavi. Con questo metodo egli pervenne ad abbassare di molto la condizione degli ari primitivi; e adoperando con le consuete cautele il metodo linguistico, a risultati non troppo disformi giungeva lo Schrader in due opere (1). Il quadro che della condizione primitiva degli Ari si può ricostruire, combinando i dati storici o linguistici, è il seguente: i Protoari erano ancora un popolo all'età della pietra o al più conoscevano il rame allo stato nativo ed in limitata quantità; di pietra e di bronzo erano le armi d'offesa, l'arco, la scure, la lancia, il pugnale; ignota la spada; gli scudi di legno o

(1) L'ultima, *Real Lexicon der indo-germanischen Altertumskunde*, è del 1901 (v. Bibliografia).



vimini intrecciati, gli olmi e gli usberghi, ammesso puro che ne fosse noto l'uso, di cuoio. Dediti alla pastorizia o relativamente sedentari, essi non possedevano altri animali domestici che il buo, la pecora, forse la capra ed il cane a guardia del gregge. Il cavallo errante per lo pianuro dell'Europa e dell'Asia era loro noto soltanto allo stato selvatico, ma non ne usavano nè come cavalcatura, nè come animale da tiro. Allo stato selvaggio erano pure noti loro il porco e gli animali da cortile. Non si può dire che fosse loro assolutamente ignota l'agricoltura, ma in un periodo rudimentale, che oggidì si riconosce coesistere con la stessa epoca della caccia: quanto al buo domestico, s'incontra anche presso popoli esclusivamente pastori, come la maggior parte degli Sciti. Strumento per lavorare la terra era la zappa, non l'aratro, la biada coltivata il miglio. Si nutrivano principalmente di carne del bestiame, arrostita sullo spiedo od anche cruda, di cacciagione, latte, frutti selvatici, e dei pochi cereali, onde mediante frantumazione in mortaio estraevano la farina, che stemperavano in grossolano poltiglia o impastavano in grosse focaccine. Al contrario però di quel che avviene presso i popoli classici dell'antichità, il nutrimento vegetale era per loro secondario, ed è incerto se conoscessero il sale; i nomi di piante hanno più di rado che non quelli degli animali un'etimologia indoeuropea, ed anche quando l'hanno, si riscontrano in un minor numero di dialetti. La foresta non ha un nome indoeuropeo. L'imprecisione del senso e il piccolo numero di piante indoeuropee contrastano in modo sorprendente col valore preciso e l'abbondanza dei termini, che designano gli ani-



mali. Non praticavano la pesca. Sapevano fare col miele delle api selvatiche una bibita inebbricante, che presso gli ario-europei, col progresso dell'agricoltura, fu sostituita dalla birra e nelle regioni mediterranee dal vino, riconosciuto di origine caucasica o armena; presso gli indo-irani invece il *medu* si convertì nel *soma* e nel *sura*. Vestivano di pelli cucite con aghi di osso o anche di rozze stoffe fabbricate con la lana delle pecore, giacchè non era loro ignoto il filare ed il tessere. Gli ario-europei usarono in seguito anche il lino, gli indo-irani la canapa. Nessuna differenza tra l'abito dell'uomo e della donna: un mantello ed un grembiule allacciato ai fianchi. L'abitazione era principalmente il carro, ma vivevano anche in rozze capanne di legno di una sola stanza rotonda, con in mezzo il focolare o in tuguri sotterranei; meschiava la suppellettili. Alla ceramica attendevano senza l'uso della ruota. Non ignota la navigazione, ma i battelli erano semplici tronchi scavati, che andavano a forza di remi: rito funerario la cremazione.

La famiglia aveva base patriarcale, i villaggi erano l'unica agglomerazione sociale al disopra della famiglia, la coltura dello spirito punto elevata; sentimenti o superstizioni da barbari, ad esempio, l'infanticidio, l'uccisione dei vecchi e degli infermi, il ratto del donno, il sacrificio delle vedove.

Il vero pregio delle nuove indagini concerne tuttavia pur sempre il problema della *diffusione degli Ari*. Qui la battaglia è combattuta principalmente dall'antropologia: si è distinto il problema delle razze da quello delle lingue, il popolo nel senso fisico o antropologico, un insieme di in-



dividui aventi gli stessi caratteri anatomici, dal popolo nel senso storico. È impossibile ritenere i popoli parlanti lingue ariane come rami di un unico ceppo. Tenendo prescinti i dati anatomici più costanti, principalmente la forma cranica, si separarono dagli antropologi almeno tre razze in Europa con sedi abbastanza distinte, il che vieta di risolverlo semplicemente il problema, supponendo questa varietà già esistenti negli Ari primitivi: la prima dolicocefala, dal colorito bruno della pelle e dei capelli, scuri gli occhi, con lineamenti fini del viso, statura media: è l'*homo meridionalis*, che occupa le regioni mediterranee, così dell'Europa come dell'Africa: la seconda, brachicefala, di colorito in generale bruno, complessione robusta o piuttosto grave, statura pure media; è l'*homo alpinus*, diffuso nell'Europa media, cioè nel mezzo della Francia, nella Svizzera, nell'Austria e in tutte le terre slave, e fuori di Europa nell'Asia minore, nell'Iran, nell'Afganistan; la terza dolicocefala, ma di pelle bianca e colorito rosso, capelli biondi, occhi azzurri, statura elevata; è l'*homo europaeus*, il cui centro è nelle terre del Baltico e del mare del Nord, ivi comprese le coste orientali e settentrionali della Gran Bretagna o della Francia. Grave specialmente è l'antitesi tra la brachicefalia dei centrali colla dolicocefalia degli abitatori del nord e del sud, poichè gli elementi cranici sono i più persistenti caratteri delle stirpi umane. Ma qui le indagini pazienti dei dotti vennero attraversate da un'ondata di follia. La cosiddetta teoria germanistica identificò la razza ariana con la razza dolico-bionda, e il pregiudizio della superiorità ariana si innestò con un più fau-



tastico o gratuito pregiudizio, la superiorità dei biondi. È incredibile il delirio suscitato da questa chimera in alcuni cervelli di poco sano equilibrio mentale. Gli inni più stravaganti furono intessuti alla cosiddetta razza bionda, ed in modo più stravagante ancora si abbassarono le facoltà intellettuali e le doti morali della razza brachicefala bruna. Il sofisma aristotelico dei nati per comandare o dei nati per essere schiavi fu rinnovato in nome della scienza antropologica.

Tutta la civiltà avrebbe origine dai biondi. I tipi sociali superiori furono sempre biondi. Si adduceva che gli aristocratici sono biondi, e si dimenticava che le vecchie aristocrazie dell'èvo moderno hanno origine germanica e non fu certo merito loro, ma delle plebi, se la civiltà è risorta. Si adducevano, per dimostrare la preferenza del biondo presso gli Elleni (la razza privilegiata della natura), gli eroi biondi della leggenda ellenica, le bionde divinità, si richiamava presso i Romani il nome di *Flavius*; argomenti che hanno evidentemente lo stesso peso che avrebbe la diffusione del cognome Rossi a dimostrare che gli Italiani odierni sono in prevalenza rossi, o che avrebbero le bionde madonne e Maddaleno dei pittori cinquecentisti a dimostrare che lo furono i nostri antenati.

Proseguire questi sogni può essere piacevole, perchè il fantastico affietta o l'*humour* sollova gli spiriti, ma non è serio, e denigra la scienza. Nulla di più faneiulessco dell'esercizio retorico di convertire le alterne vicende della storia in un destino antropologico. Senonchè il punto di partenza, contro il quale, in astratto, nulla vi sarebbe da ridire, sembra errato. La patria dei biondi sulle rive del



Baltico o del mare del Nord, nei paesi germanici e della Scandinavia, non può essere ad un tempo la patria degli Ari. La diffusione di tutti i popoli ari si lega dovunque all'espansione dello stirpi di tipo brachicefalo, che depositarono le necropoli a ustione, secondo l'uso ario, nell'epoca del bronzo. Innanzi che detti popoli comparissero sull'alto Danubio, nell'Illiria, nelle regioni alpino, in Germania, in Francia, lungo la montuosa spina dell'Europa centrale dai Carpazi alle Ardenne non si trova in questi paesi alcun indizio di tombe a ustione e di lingue arie; e poichè anche il centro di origine degli indo-europei per ragioni linguistiche, storico o topografiche va ricercato nell'Europa media e nelle terre slave, tutto sembra convergere a identificare gli Ari e i brachicefali piccoli e bruni.

Una conclusione è pertanto sicura. Gli Ari non si diffusero in territori deserti di uomini nè fecero deserto. Ma qui entra in campo l'archeologia con una serie di preziosi risultati. Tradizioni, scavi, monumenti in gran copia attestano l'esistenza di una florida civiltà su tutte le sponde del mediterraneo, anteriormente alla comparsa degli Ari, comune alle popolazioni prearie dell'Europa meridionale o dell'Africa settentrionale fino ai confini dell'Egitto. Questa civiltà sembra l'opera di una razza uniforme. Anche dal punto di vista antropologico e sociale i Mauri o Berberi dell'Africa settentrionale si accostano tanto alle popolazioni dell'Europa meridionale e della Francia che molti osservatori ne furono colpiti: il Mommsen stesso (1)

(1) MOMMSEN, *Le provincie romane*, cap. XIII, (trad. E. De Ruggero, vol. II, p. 607-609).



da queste analogie fu indotto a riavvicinare i popoli dell'Africa settentrionale agli indo-europei, ma evidentemente la soluzione che si affaccia più naturale non è forse quella di estendere l'arianità ai Berberi, ma di staccare piuttosto dal ceppo ario antropologicamente lo stesso popolazioni dell'Europa meridionale.

Una sorprendente analogia, possiamo aggiungere, mostrano talvolta le istituzioni giuridiche di quei popoli con le norme del diritto primitivo romano-italico.

Donde questa razza e questa civiltà? Essa sembra avere il suo centro di origine appunto nell'Africa; il nome più comune, con cui la si suole oggi designare, è quello di razza euro-africana o mediterranea. Questa razza, caratterizzata dal rito dell'inumazione, si identifica con quella altrimenti detta libica o canitica, e coll'antropologia anche la linguistica tende a stabilire il ceppo comune, canito-semitico del mezzogiorno al quale farebbe riscontro il ceppo ario-finnico del nord, poichè anche al riguardo le sedi e le relazioni antiche o qualche dato linguistico rendono plausibile l'ipotesi (non però così seriamente fondata come quella dell'unità canito-semitica) di una comunanza di origini degli Ari e dei Finni.

Certo questa soluzione non risolve tutte quanto le difficoltà. Ve ne ha una, gravissima, la quale d'altra parte potrebbe anche maggiormente restringere l'elemento ario. Come avviene che il territorio dei brachicefali, piccoli e bruni, è a un di presso il dominio dei Celti, grandi e biondi, parlanti un linguaggio ario, affine all'umbro e al latino? Si è supposto, e la storia è venuta in soccorso dell'an-



tropologia e della glottologia, che quelli che noi chiamiamo Celti non fossero che uno strato superficiale di dominatori, di razza germanica o affine, su di una plebe che ci è rappresentata *paene servorum loco*, o questa plebe sarebbe stata costituita dai Liguri, che hanno preceduto storicamente

Colti, così in Francia come in Italia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e nella penisola iberica. Vari scrittori, e principalmente il D'Arbois de Jubainville, argomentando da una serie di dati linguistici desunti dalla toponomastica, inclinano a ritenere i Liguri di origine arii, e questo popolo, costituente al tempo di Esiodo nel VII secolo prima di Cristo una delle tre grandi razze, che gravitavano intorno al mondo greco (gli Sciti al nord est, gli Etiopi al sud, i Liguri al nord-ovest), avrebbe quindi arianizzato i suoi dominatori, il cui piccolo numero, mietuto via via dalle guerre, spiega agevolmente la scomparsa del tipo dolicocefalo biondo dall'Europa centrale. Se non che l'arianità dei Liguri è appoggiata forse a troppo deboli basi, e incontra particolarmente gravi ostacoli nel rito loro proprio dell'innazione ramicchiata. Se si deve supporre che i Celti siano stati arianizzati, ciò è forse opera di gruppi ignoti, e per l'Italia si potrebbe anche immaginare che essi fossero precisamente gli Umbri o popolazioni affini agli Umbri, che Plinio in un testo singolare dichiara una propaggine celtica. Ciò spiegherebbe in modo acconcio l'affinità peculiare delle lingue celtiche col tipo umbro-latino.

Tutto lo sforzo di una schiera eletta e varia di studiosi non riesce ancora a svelare il mistero che avvolge le primitive popolazioni dell'Europa: ma il risultato, sebbene in gran parte critico e nega



tivo, non è meno prezioso. Il problema dello lingue va distinto da quello delle razze; il popolo nel senso storico, come un insieme di elementi nutriti di una coscienza comune, di istituti comuni e di lingua comune, non è il popolo nel senso antropologico costituito da caratteri anatomici comuni. Gli Ari mossero probabilmente dai confini orientali dell'Europa verso le regioni centrali, e penetrarono come un eneeo tra le popolazioni anteriori, invadendo i territori per conquista, colonizzazione e lenta infiltrazione. Forse i nuovi aggregati ebbero a subire le sorti alterne di dominatori e dominati, e forse, non altrimenti di quel che è avvenuto de latino, il linguaggio ario è stato più largamente diffuso da popolazioni via via arianizzate, che non dagli Ari primitivi, i quali potrebbero essere stati in piccol numero. Le razze anteriori, abitanti l'Europa, si amalgamarono coi nuovi abitatori, mescolando usi e costumi.

Ma soprattutto nell'Italia e nelle terre meridionali il largo contributo che recava la razza mediterranea, sia cogli elementi propri, sia con quelli acquisiti sin d'allora nei contatti con l'Oriente, rende assai dubbio per lo meno se veramente agli Ari si debba attribuire il meraviglioso sbocciare dalla cultura, simboleggiata nei nomi di Grecia e Roma (1).

(1) Il merito principale di questa reazione in pro dello razzo indigene spetta al BRIZIO dal lato archeologico, al SERGI dal lato antropologico.

Il BRIZIO ha lucidamento riassunto l'etnografia italiana su basi archeologico nell'introduzione citata alla *Storia d'Italia*, edita dal Vallardi.

Il SERGI si lasciò trascinare tropp'oltre a svolgimenti, che potrebbero calunniare il nocciolo sano del suo sistema.



È avvenuto in pro degli Ari, molto probabilmente, ciò che con sicurezza era dagli assiriologi si riscontra essere avvenuto in pro dei Semiti, celebrati un tempo come autori della civiltà babilonense, che per ondate si trasmise al Mediterraneo, ed ora detronizzati a favore dell'oscura stirpe sumerica, forse di origine turanica, della quale i selvaggi nomadi del deserto siriano si appropriarono tutto l'immense lavoro e le conquiste civili

Secondo il SERGI, tutta la cultura maturatasi in Europa o nell'Asia anteriore durante i tempi preistorici è opera delle popolazioni preesistenti di origine libica e di linguaggio camitico. Egli identifica queste popolazioni tanto coi dolico-bruni quanto coi dolico-biondi, le quali due razze avrebbero state separate e sopraffatte dalle gravi masse dei brachicefali ari sulla fine dell'epoca neolitica. Sarebbe opera di queste prische razze la civiltà che si riscontra nei sepolcreti ad inumazione rannicciata dell'Italia, della Spagna e della Grecia, nei villaggi di capanne, nelle palafitte terrestri e lacustri della regione alpina e subalpina, nei *dolmens* della Germania, della Scandinavia, dell'Inghilterra, della Francia. L'invasione aria avrebbe segnato un regresso civile e determinato una specie di medio-evo, a cui soltanto l'inesausta vitalità della razza mediterranea potè far seguire il magnifico rinascimento che generò la Grecia o Roma. Unici portati degli Ari il rito della cremazione ed il linguaggio.

La razza brachicefala, come si vede, doveva soffrire tanto dei fanteri quanto degli avversari del panarismo. Ma le idee del SERGI al proposito sono, se non errate, certe eccessive e in parte, nella forma in cui si presentano, inverosimili. Il meno male è che egli noveri tra le popolazioni prearie insieme con gli Iberi non solo i Liguri, ma gli Etruschi, anari è vero, ma certo posteriori all'invasione aria. Più grave è il modo col quale il SERGI si figura le relazioni tra le razze ario e il corso degli eventi.

Ciò posto, la comparazione ariana per l'impresa di ricostruire le primitive istituzioni degli antichi popoli di presunta origine ariana, gli Italici ed i Romani in particolare, sia su base linguistica, sia su base storica, deve essere adoperata con ogni cautela. Spesso uno dei cosiddetti elementi ariani è un dato etnologico avente un carattere universale, almeno in determinate condizioni; spesso è una istituzione di altra scaturigine storica. D'altra parte so ogni scienza nel suo proprio campo ha lavorato negli ultimi tempi a demolire il panarismo, e la linguistica, procedendo più severamente, ha

Gli Ari sopraggiunti in Italia (è questo il centro delle indagini del SERGI) sarebbero stati una popolazione selvaggia, in assai piccolo numero rispetto agli indigeni soggiogati dalla forza irruente dei nuovi invasori, e non si sarebbero mai spinti oltre il Tevere; Roma stessa è la cittadella della reazione anaria o mediterranea. E nondimeno essi non solo avrebbero imposto il linguaggio ai dominati, ma l'avrebbero propagato per via di commerci anche di là dal Tevere dove non dominarono mai. La prima asserzione è poco verosimile: i dominatori Longobardi, Franchi o Burgundi, Visigoti e Vandali hanno tutti piegato al linguaggio dei vinti più numerosi e culti; la seconda enuncia tal fatto, che nessuno ha visto né vedrà mai; una popolazione civile apprende come una foggia nuova il linguaggio di un barbaro popolo straniero che non la domina neppure? Il linguaggio parlato in origine da un piccolo popolo si può diffondere su di una vasta estensione, come è avvenuto del latino, in un solo modo: divenendone via via propagatori coloro che l'hanno appreso. Ma l'ipotesi del SERGI non è che i popoli nuovamente arianizzati siano alla loro volta divenuti dominatori dei loro fratelli anari. Finalmente il SERGI disconosce troppo il valore civile del linguaggio.



aiutato il lavoro, non si può dire che noniti analoghi non siano venuti dal campo del diritto; ricercando le origini di istituti romani, lo *res mancipi*, il testamento, l'eredità, noi dovemmo ripetutamente combattere contro il miraggio ariano, tendenti a forzare le istituzioni romane sul modello delle germaniche e delle greche, con una sconoscenza assoluta della struttura degli istituti. Il vecchio edificio si sgretola, e non saremo noi a querelarcene, che abbiamo tante volte reagito contro il vezzo di immolare tutto sull'altare del panarismo: originalità di sviluppi, influenze avarie e, aggiungiamo ora, reazioni prearie.

Solo in alcuni generalissimi elementi la comparazione storico-linguistica ci può rivelare forse una certa comunanza tra i vari popoli parlanti lingue arie: ma anche al riguardo è sempre dubbio se non si tratti di analogie etnologiche indipendenti dalla stirpe, di istituzioni comuni, per esempio, anche ai mediterranei. Che agli Ari appartenga la parentela paterna, base della cosiddetta famiglia patriarcale, cioè di un aggruppamento sociale, in cui il primo titolo di appartenenza al consorzio è la discendenza da uno stipite maschile, e avarie si debbano invece ritenere le oscure sopravvivenze del matriarcato, par certo, giacchè solo per i singoli parenti paterni (il che è veramente degno di nota) i linguaggi ari possiedono termini precisi: non appena si tratta dei parenti di donna, tutto diviene vago ed incerto, il senso diverge da una lingua all'altra e le forme variano. Agglomerazioni politiche minnscole (il che ha contribuito ad oscurare l'intelligenza della loro natura), come la *familia*, in cui, sotto la soggezione di un capo,



vivouo d'ordiuario tutte le persone legato da uu viuolo di discendenza paterna, gli estranei aggregati e ad ossi parificati o accolti in protoziona (i eliuti) o fatti propri strumenti (gli schiavi), e la gente, il villaggio, il clan, aggruppamenti di famiglie indigone o pur esso aggregato: al di sopra nessun vincolo che abraeci tutto un popolo, salvo cooperazioni militari, in forma di federazioni interuazionali, il più dello volto assai rilassate e passoggere. Il gruppo più ampio dello tribù con a capo il ro non si trova se non irregolarmente: il signore della casa, il cui nome significa anco il padro o lo sposo, e il signore del villaggio hanno denominazioni comuni, ma un comun termino per significare il re esisto solo pel sauscrito *rajan*, per il latino *rex* o pel celtico *rig*, dondo pare derivato il gotico *reiks*. La città uou ha probabiluente origine aria, e alle agglomerazioni politiche su base più vasta lo spirito ario genuiuo sembra opporro una resistenza indomabile, che mal si spioga con le semplici condizioni geografiche, o forse è fatta così di insufferenza al giogo, come di gretto particolarismo, incapace di comprendero più alti fini o una più alta devozione: anche la religiosità dell'elemento ario sembra di gran lunga inferiore a quella della razza semitica.

A questo spirito è forse da riannodaro il carattoro più liberalo della regalità, la tolleranza in ogni campo e il rispetto alla individualità dei singoli popoli, tratti notevoli uegli stessi Medo-persiani, eredi puro del dispotismo assiro-babilonese, nonchè la generale ripugnanza alla poligamia (poliginia, poliandria), sporadica anco nei gruppi etnici più bassi, rara anche nei grandi. Ma se già uelle isti-



tuzioni generali l'eterno contrasto tra l'Occidente e l'Oriente, con cui apre la sua narrazione il padre della storia, solo con grandissima riserva si può ascrivere ad un originario genio delle stirpi, è manifesto che quando si scenda a istituzioni più particolari, ogni probabilità, sia pur relativa, scompare: tutto si riduce a mera congettura, o la comparazione storico-linguistica trascina sovente in una via fallace. Il sistema generale di designazione del successore per opera del predecessore presso il popolo romano, noi lo ritroviamo largamente diffuso o senza ambagi riconosciuto in una larga zona di popoli su tutta la faccia della terra, ma questo sistema sembra precisamente quasi straniero al mondo ario: ogni confronto della successione romana, e in particolare del testamento, con gli altri popoli ari urterà sempre contro questo scoglio.

Si potrebbe serbare ancora un'illusione. Con l'orgoglio dei pretesi discendenti noi ci figuriamo gli Ari come una razza *ab origine* dominatrice, onde sarebbe agevole indurre da questo preconcepito che, siasi pure annegata in progresso di tempo la stirpe dei dominatori nella massa delle popolazioni indigene, le istituzioni giuridiche, indice del dominio, si debbano, non altrimenti che il linguaggio, ritenere essenzialmente arie nelle basi. Se non che è dubbio che gli Ari siano stati veramente *ab origine* il popolo di preferenza eletto a dominare: è dubbio se la propagazione del linguaggio alle zone estreme sia avvenuta per opera di popoli ari o arianizzati, che alla lor volta avrebbero insegnato il linguaggio ai loro dominatori. La diffusione del latino tra popoli, nello cui venticinque secolo forse



una goccia di sangue latino, com'è l'immensa maggioranza di coloro che nell'America meridionale e centrale pariano spagnolo e portoghese, ci ammaestra al riguardo: e se al pari del latino, anzi più del latino, si è diffuso presso i popoli moderni il diritto del Lazio, del resto assai più profondamente alterato che non il linguaggio, giova porre mente che questa diffusione è dovuta a circostanze indipendenti, di civiltà e non di dominio, senza delle quali negli stessi popoli neo-latini i diritti germanici avrebbero avuto il sopravvento. Il valore storico della comparazione ariana è sempre dubbio e per schivare il pericolo di fallaci induzioni e procedere con cautela, giova usarne piuttosto come un campo utile di comparazione etnologica o spingere all'uopo lo sguardo al di là del mondo ario. Ma per nessun territorio forse il miraggio ario è tanto pericoloso quanto per l'Italia.

CAPITOLO III.

L'ITALIA ANTICA (1).

La penisola italiana è, *ab antiquo*, campo di tutti i popoli. Sin dagli albori della storia, il quadro etnografico dei suoi abitatori non ci offre, nem-

(1) BRIZIO e SERGI, *opp. cit.* MODESTOV, *Introduction à l'histoire romaine*, Paris, 1907; DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, 1907, vol. I (con vedute assai divergenti dai citati, ma tutte assai dubbie). Vedi anche per le notizie nella costituzione pre-romana dell'Italia, BELOCH, *Der italische Bund unter Roms Hegemonie*, Leipzig, 1880.



meno come strato superficiale, una razza omogenea che si espande su tutto un vasto territorio, diramandosi o distribendosi, via via che procede l'occupazione, in tribù, distretti o cantoni indipendenti, ma riconoscibili nella loro unità dalle tradizioni e dai caratteri comuni, e più o meno consci della comune origine, come gli Iberi, i Celti, i Germani, gli Elleni, nella Spagna, nella Francia, nella Gran Bretagna, nella Germania, nell'Ellade. Generazioni di popoli profondamente diversi s'incalzano come un fiotto continuo: sboccano da diverse parti, dall'Alpi a Oriente o a Occidente, o dai mari che circondano la penisola o le isole sue: si diffondono su di una gran parte del territorio, per essere poi risospinti da nuovi immigranti in più angusti confini. L'Italia è forse la regione ove principalmente, in tempi preistorici, campeggiarono gli uni contro gli altri, sboccando gli uni dalle Alpi, gli altri dal mare, popoli Ari e popoli Mediterranei. Certo se al linguaggio si vuol attribuire un significato preponderante, il nucleo delle sue stirpi, che prevalse, appartiene alla grande famiglia indo-europea o ariana, la quale ne' secoli che precedettero o seguirono al 1000 a. C. si diffuse su tutta l'Europa e contrastò ai Semiti il dominio dell'Asia occidentale sino ai confini del mondo mongolico; ma le stesse genti ario della penisola non pare si possano riguardare come divisioni affini di un popolo unico, e in nessun territorio forse la migrazione ariana ebbe più contrastata l'espansione dagli abitatori antichi, in nessun territorio certo riflù talo corrente di nuove migrazioni arie e anarie. I gruppi fondamentali sono per lo meno cinque: i Veneto-Illiri sull'Adriatico, i Liguri sulle



coste occidentali; nella penisola vera gli Umbro-Sabelli, gli Etruschi o Tirreni, nella pianura del Po e nelle parti continentali sino all'Appennino i Celti invasori, che hanno ricacciato o soggiogato Etruschi, Liguri, Illiri.² Ma a questi conviene pure aggiungere il variopinto quadro dello stirpi preistoriche nel mezzogiorno e nelle isole, attorno alle quali, su tutte le coste delle isole e della penisola, girano come un ricamo stazioni fonicie e cartaginesi, e le fiorenti colonie elleniche.

Tra le stirpi storiche della penisola nessuna rimonta ad una più alta antichità dei Liguri; o se il vanto della autoctonia potesse essere attribuito ad alcun popolo italico questo sarebbe certo il popolo ligure. Non solo tale antichità è con una certa insistenza rilevata dagli scrittori classici (1), ma da tutte le parti li vediamo respinti dalle diverse popolazioni della penisola. Nei tempi storici essi tengono, e non senza contrasto, la regione tra il Po, l'Arno ed il mare, entro la penisola, e il bacino orientale del Rodano, oltre i suoi confini; ma gli antichi attestano la loro diffusione su tutta la penisola (2); erano Liguri gli *Ilvates*, o abitatori dell'isola d'Elba, e una serie di notizie ci ricordano i Liguri nella valle del Po, nel Lazio, nella Campania, nella Corsica e fianco nella Sicilia, alla quale una tribù ligure, i Siculi, diede il suo nome. Esiodo (3) nel VII secolo a. C. ricorda

(1) LIV., V, 35: *antiqua gens*; PLIN., II, n., 3, 17 (21) 12, 3: *antiqua stirps*.

(2) DION., 1, 10.

(3) In un verso conservatoci in STRABO, 7, 3, 7. V. *Fragm. Hes.* 46, ediz. Kinkel.



i Liguri come la grande stirpe dell'Occidente. Fuori della penisola, secondo le attestazioni di numerosi scrittori, tra le quali notevole valore ha quella dei geografi antichi, essi popolavano la Gallia meridionale (nar ligustico era detto dai Greci e dai Romani il mare che bagna lo costò meridionali della Francia), o parte della penisola dei Pirenei. Uno scrittore anzi li fa abitare anche nel nord della Gallia, donde sarebbero stati ricacciati più a mezzogiorno dall'invasione celtica (1). In base ai dati della tradizione stessa, già appare esatta l'induzione, per i suoi tempi ardata, del Niebuhr, che un tempo la stirpe dei Liguri abbia popolato « lo spazio tra i Pirenei ed il Tevere, avendo per confine a settentrione le Cevenne e le Alpi Elvetiche ». Gli studi recenti hanno permesso per questo lato non solo di confermare la tradizione, ma di ampliare il dominio dei Liguri. In base ai dati della toponomastica, il Muellenhoff e il D'Arbois de Jubainville ritrovano le tracce dei Liguri nella valle del Po sino alla Piave, nell'Etruria, nella Corsica e nell'isola d'Elba, nel bacino del Rodano, nel bacino della Garonna, della Loira, della Senna, della Mosa e del Reno, sulle sponde dell'Oceano, o della Manica, fino ne' paesi Bassi, nelle isole Britanniche, e nel bacino del Weser, dell'Elba e del Danubio in Germania (2).

(1) AVIEMUS, *Ora maritima*, V, 132 o segg.

(2) Tra i dati della toponomastica impressionante è la terminazione in *asca* desunta da una serie di località menzionate nella celebre *Sententia Minuciorum* in una controversia tra i Genovesi o la comunità dei Langenses. Cfr. anche FLECHIA in *Memorie dell'Accademia di Torino*, II, 27,



Dell'origine dei Liguri gli antichi (Dionisio, Catone) dichiarano che non si sa nulla. La simpatia per l'arianità trasse il Muellenhoff dopo qualche esitazione e con più sicurezza il D'Arbois de Jubainville a farne un gruppo etnico ario, una specie di avanguardia di questo popolo, e per questa opinione si è schierato anche il De Michelis. Se non che non è lecito spingere sine a questo segno le induzioni dalla toponomastica (e altre dei Liguri non abbiamo); mentre una serie di altri dati, il rito dell'innalzazione rammicchiata, l'ignoranza originaria dei metalli o la stessa loro antichissima diffusione innanzi alla comparsa dei brachicefali farebbero già inclinare all'opinione contraria.

Maggiore attendibilità ha invece l'opinione avanzata in Italia e sostenuta ora con vigore dal Modestov (1), che i Liguri fossero in origine un po-

p. 275. La stessa terminazione dei nomi liguri si ha pure nella *Tabula Babilanorum*. Su questa traccia i Liguri vennero ritrovati in tutti i luoghi dove la tradizione li colloca (271 località nell'alta Italia, tra cui 90 nella Liguria), o oltre i suoi confini nella Svizzera, nell'Alsazia-Lorena, nell'alta Baviera, nel Tirolo, nella Francia, nella Spagna. Nondimeno questi risultati sono in parte dubbi e vi potrebbero esser mescolati suffissi etnici in *eo* di origine aria.

Più dubbi ancora sono i risultati di altre terminazioni. Notevole peraltro è anche la desinenza in *entia* di molti corsi d'acqua e la diffusione del nome di Alba in tutto il territorio ligure. Secondo il Modestov il nome dell'antica capitale latina, Alba Longa, sarebbe così poco latino come il nome di Mosca è poco russo.

(1) *Introduction*, p. 122. — Il DE SANCTIS (*Storia dei Romani*, I, p. 63) rigetta quest'opinione, astenendosi peraltro dal valutare i dati e solo asserendo che la stretta attinenza tra la civiltà neolitica della Spagna e dell'Italia



polo stesso con gli Iberi, veunto dall'Africa attraverso lo stretto di Gibilterra. Per questa comune origine è non soltanto la comune civiltà che si rivela agli occhi degli etnologi, come il Pigorini ed il Chierici, nelle antiche tombe o negli arredi funebri delle due penisole, ma il comune tipo cranico (mesodolicocefalo) dei Liguri e degli Iberi, secondo l'osservazione dell'Issel e del Sergi, nonchè finalmente i dati della toponomastica italiana ed iberica, che a suo tempo già eccitarono la sorpresa del Humboldt nei suoi studi sulla lingua dei Baschi, inducendolo nella supposizione che gli Iberi avessero un tempo abitato la penisola italiana.

Questa razza dei Liguri, laboriosa, tenace, celebrata sino dagli antichi per l'ardire marinaresco, usata ai travagli ed eroica nel difendere la propria libertà o le ultime sedi sui monti e nelle foreste dell'Appennino settentrionale, in cui era stata risospinta (le tediose lotte coi Liguri riempiono l'epoca dell'espansione mondiale di Roma alla pari delle lotte coi Volsci nella prima fase della sua esistenza), è probabilmente quella cui spetta la costruzione delle terremare nella valle del Po, attribuite via via dai dotti a tutte le popolazioni antiche d'Italia, Umbri o Umbro-Etruschi identificati (Helbig, Pigorini), Celti (Sergi), Sabini (Conway), Latini (Modostov), Etruschi (De Sanctis), poichè

non ha alcun valore. Perché? Altro è stirpe, altro è civiltà, tale è il pensiero del DE SANCTIS. Ciò è vero per la civiltà, come è vero per il linguaggio: ma non si deve, precipitando la soluzione, confondere il dubbio valore col niun valore; ed è perciò che i dati vanno apprezzati nel loro complesso, non omettendone alcuno.



la dimostrazione del Brizio al riguardo è pur sempre la più solida ed attendibile. La civiltà delle palafitte è la civiltà degli antichi Liguri.

Il vero popolo della penisola italiana, che ha il suo centro nel cuore di essa, e nessuna ramificazione oltre i suoi confini, è l'umbro. Posteriori certamente ai Liguri, gli Umbri vantano peraltro anch'essi un'altra antichità (1). Anche il popolo umbro ci appare nell'era preistorica assai più largamente diffuso sulla superficie della penisola. Dionigi d'Alicarnasso lo chiama onfatamente un grandissimo popolo (πάνυ μέγα), che abitava in antico molte regioni (2). Era tradizione unanime presso gli antichi che la Toscana fosse abitata dagli Umbri innanzi del sopraggiungere degli Etruschi, che gli avrebbero soggiogati o cacciati (3); attestazioni speciali si hanno per Cortona o Perugia che sarebbero state per lo innanzi città umbre (4); o a detta di Plinio gli Etruschi avrebbero tolto agli Umbri 300 città.

Ma gli Umbri si stendevano ancora sulle spiagge dell'Adriatico: Butrio, Ravenna, Rimini, tutta la regione marittima dell'*ager gallicus* (cosiddetta dai Romani che la ritolsero ai Galli Senoni) e lo Romagne erano terre umbre (5). Gli Umbri dominarono finalmente nella valle del Po, sino alla

(1) PLIN., III, 14 (19) 112: *gens antiquissima Italiae*: cfr. anche FLOR., 1, 17: DION., 1, 19; PLIN., h. n., III, 5 (8), 50, 51.

(2) DION., 1, 19.

(3) HER., 1, 94; PLIN., III, 14 (19), 113: III, 8, 51: DION., 1, 27.

(4) DION., 1, 26; SERV., *Aen.* 10, 201.

(5) Cfr. STRABO, 1, 214; V, 1; PLIN., III, 115.



chiusa alpina: un passo di Erodoto (1) dice che la Carpis e l'Alpis (la Drava e la Sava odierna) nascono al di sopra del paese degli Umbri. I dati della tradizione sono confermati dalla toponomastica: Spina alle bocche del Po o Atria (la città nera) sul Tartaro (Mommsen), il fiume Ombrone in Toscana (O. Müller), la regione *pars Umbriae* nei pressi dell'Ombrone, *Camars* (antico nome di *Clusium*) (2), o *Castrum Amerinum* serbarono ancora il ricordo dell'antica stanziamento degli Umbri di là dal Tevere a occidente e di là dall'Appennino e dal Po a settentrione.

Ai nostri giorni l'archeologia, massimo per merito del Brizio, ha, si può dire, esumato la civiltà umbra nella regione tra il Panaro e l'Adriatico e di là dal Po. Appar chiaro che l'Emilia o la Toscana costituivano la sfera dell'influenza umbra, il cui centro era Bologna. Gli scavi di Este, la necropoli di Verucchio presso Rimini, e soprattutto la necropoli di Villanova presso Bologna, hanno rivelato un mondo che il Mommsen ignorava completamente (3). Il rito funerario caratteristico degli Umbri è il rito ario della cremazione: il cadavere era bruciato e collocato le ceneri in un'urna. Che fossero di lignaggio ario era evidente dalla toponomastica umbra, ma è rivelato poi dalle *Tabulae Eugubinae*.

(1) HER., 4, 49.

(2) LIV., 10, 25; POL., II, 19, 5.

(3) MOMMSEN. *Rom. Gesch.*, cap. VIII, pag. 111: « È triste parlar di questo popolo, la cui memoria ci giunge come il suono delle campane di una città sprofondata nel mare ».



Nello schema dei popoli italici si distinguono al di sotto degli Umbri i Sabini, aventi per limite il Tevere e per centro la Sabina attuale, poi le numerose propaggini sabelliche in tutto il mezzogiorno, e nell'angolo di terra alle bocche del Tevere il piccolo popolo dei Latini sulla riva sinistra e l'oasi italica dei Falisci sulla riva destra nell'Etruria meridionale, che le iscrizioni scoperte dal 1860 in poi dimostrarono costituita di una stirpe strettamente affine ai Latini, ed era del resto già dagli antichi distinta dagli Etruschi, sebbene assorbita politicamente nell'Etruria (1). Né Sabelli, né Latini, tengono propriamente al vanto dell'autoctonia, anzi le popolazioni sabelliche ad una ad una ricordano nel nome (i Sanniti si chiamano Sabini o Ovidio chiama Sabini i Peligni), ricordano nelle tradizioni di esser venuti nel territorio che occupano dal nord, e precisamente i Sanniti dalla Sabina, dal Sannio i Frentani ed i Lucani, dalla Lucania i Bruzii. La loro origine essi debbono alle cosiddette « primavere sacre », istituto che ha non rari paralleli nell'etnologia; ad ogni grave emergenza si votava alla divinità la prole dell'anno, la quale, cresciuta, doveva a primavera emigrare dalla terra dei padri o conquistarsi nuove sedi. Il lago di Cutilia in quel di Rieti era venerato come la culla dei popoli sabellici e l'ombelico d'Italia. L'ultima migrazione sabellica in Campania cadde in piena epoca storica, ed è probabile che non sarebbe stata l'ultima, se la lotta per l'egemonia tra Roma e il Sannio non si fosse decisa a favore della latinità.

(1) STRABO, V, 2, 2, 6.



Ciascuna di questo stirpi ha subito la più forte miscela con le vecchie popolazioni indigene, come attestano le vestigia archeologiche, il tipo cranico, e forse il rito stesso dell'inumazione, che sopravvive nel mezzogiorno, e per un certo periodo anche nel Lazio, quello dell'incinerazione. Il linguaggio è certamente ario, affine all'umbro, ma soprattutto al latino, come rivelano parecchie iscrizioni e principalmente la *lex osca tabulae Bantinae*: se non che il nome stesso della lingua osca parlata dai Sabelli del mezzogiorno parrebbe desunto dal popolo soggiogato degli Opici, nella stessa guisa forse che la lingua inglese, in cui è poco o punto di britannico, si continuò lungo tempo a chiamarsi *ingna britannica*. Ma il punto più oscuro e disputato è la relazione fra i tre rami ari, Umbri, Sabelli, Latini. Generalmente essi si distinguono, senza stabilire un chiaro rapporto fra i tre: vari paleoetnologi illustri (Melbig, Pigorini, Sergi) ricongiungono i Latini agli Umbri, lasciando incerta la relazione tra Latini o Sabelli. Il Modestov (1) stabilisce la più netta distinzione tra i Latini e gli Umbro-Sabelli, i quali si sarebbero già separati di là dalle Alpi nella valle del Danubio; opinione già ritenuta dal Deecke.

Per lo svolgimento della storia di Roma e delle sue istituzioni è di somma importanza stabilire il nesso fra i tre rami ari, ma specialmente tra i Latini e i Sabelli. Prescindendo per ora dagli elementi specifici della tradizione romana, a me sembra che le gradazioni tra i vari linguaggi e le tradi-

(1) V. MODESTOV, *Introduction*, ecc., specialmente p. 229 e segg.



zioni italiche offrano il modo di fissarla con sufficiente probabilità. Teniamo presente una serie di dati. I Romani sono ritenuti dai Greci di stirpe affine agli Osci; ὀμόφυλοι, dice Polibio dei Mamertini rispetto ai Romani (1), o non solo i Greci più antichi, come Aristotile, ma i Greci stessi dell'epoca di Catone chiamano Opici anche i Latini ed i Romani (2). I Romani comprendevano le Atellane in dialetto osco (3); i dialetti sabellici del nord, per quante si può giudicare dallo epigrafi, sembrano tenere il mezzo tra l'osco e l'umbro, accostandosi più al primo che al secondo (4): la lingua d'ella Sabina, per attestazione degli antichi, è lingua madre dell'osco, ma distinta dall'osco (5), e il Conway ritiene « esservi una base solida in ciò che si conserva della lingua sabina nelle 48 glosse e nei 54 nomi di laghi della Sabina, per mostrare che questo dialetto era più vicino al latino che all'osco » (6): l'istituto del *ver sacrum*

(1) POL., 1, 10, 2.

(2) DION., 1, 72; PLIN., n. h., 29, 1 (7), 14.

(3) È forse eccessiva l'asserzione di OTTOFREDO MUELLER (*Die Etrusker*, 1, 16), che, nonostante la grande analogia dell'osco col latino, ciò non era possibile. Convien tener conto della familiarità del popolo, dell'orecchio fatto, delle varietà dialettali più prossime, ecc.

(4) DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, p. 105. Giustamente forse il DE SANCTIS, per la recente migrazione delle stirpi sabelliche nel mezzogiorno, nota l'uniformità del linguaggio osco in antitesi all'odierna varietà dialettale.

(5) VARRO, *l. lat.*, 7, 28.

(6) *Atti del Congresso internazionale di Scienze storiche*, vol. II, 1905, p. 12. Il DE SANCTIS (*Storia dei Romani*, I, p. 105, n. 2) non contesta questa affinità, ma obietta che essa

è comune a Romani e Sabelli (1): alcune città di confine sono dette dagli antichi ora latino ora sabino, e a volte oscillano i medesimi scrittori, come è per Fidene, Nomontum, Crustumium: i Falisci, il cui linguaggio è così simile al latino, da potersi considerare come una variante dialettale del latino, serbano, ad esempio, nel culto della *Juno quiritis* tracce visibili di carattere sabino (2), o il primo illustratore delle iscrizioni falische, il padre Garucci, ne fu indotto a ritenerli una stirpe sabina che avesse appreso il latino; d'origine sabina o marsica nella tradizione appaiono gli Ernici, i fidi alleati di Roma; gli stessi Volsci, suoi nemici eterni, ma in contatto immediato col territorio latino, parlano, come ci mostra l'iscrizione di Velletri, un linguaggio sabellico, che i dotti giudicano più simile al latino o all'umbro che all'osco e certamente già gli antichi distinguono dall'osco: *osce et volsce fabulantur, nam latine nesciunt*.

Finalmente, a parte la mescolanza dei Sabini nelle leggende sulle origini di Roma, si può richiamare in quest'ordine di idee la precisa tradizione che i

può nascere dalla vicinanza del Lazio e dalla pronta latinizzazione, e soggiunge: « Non è del resto escluso, per quanto non sia dimostrato, che gli Oschi, procedendo verso la Sabina (1), la trovassero già occupata da una popolazione affine alla latina, che si sarebbe potuta mescolare coi vincitori, modificando il loro dialetto ». La prima osservazione è giustissima, ma è piuttosto un argomento favorevole alla tesi del CONWAY; la seconda è una congettura, che per lo meno non vi contraddice.

(1) LIV., 22, 10.

(2) Cfr. O. MUELLER, *Die Etrusker*, ed. Deceke, p. 98

colli romani siane stati popolati da un *ver sacrum* di emigranti discesi da Rieti, che ne avrebbero espulso l'originaria pepelazio no liguro (1), o per quel che concerno il vincolo umbro-sabellico, non soltauto la tradizio no riconosco l'affinità degli Umbri e degli Oschi, ma uuo storico dell'Umbria, Zenodoto da Trezene (2), affermava senz'altro che i Sabini seno Umbri cacciati dalle loro sedi dai Pelasgi (gli Etruschi?) e nello nuovo sedi avrebbero preso il nome particolare di Sabini. Parrebbe dunquo non troppo audace, in baso ai puri dati glottologici, pensaro non solo che i Sabini sieno una propaggino umbra, ma che (indipendentemente per ora dall'esegesi della tradizio no romana) i Latini non sieno alla lor volta che una propaggino sabellica, la più simile ai Sabini, perchè la più pressina, mista, come tutte le propaggini sabelliche, agli elementi indigeni, e anch'essi debbano la loro origine ad un *ver sacrum*. Nell'attribuire al piccelo Lazio una posizio no isolata, quando il latino si innesta abbastanza bene a suo posto negli anelli della varietà dialettale, che diversifica via via più scendendo dall'Umbria alla Sabina, dalla Sabina ai popoli sabellici del nord, da questi ai Sabelli del sud, o quaude le più anticho tradizio ni e lo

(1) FESTUS, *Sacran* (M. 321): *Sacran* appellati sun Reate orti, qui ex Septimontio Ligures Siculosque exegerunt; nam vere sacro nati erant. Cfr. anche SERV., II, 317. DIENIGI D'ALICARNASO (II, 35) parla egli pure di una cacciata doi Siculi per opora d'immigranti scesi da Rieti, che però egli chiama Aborigeni e soggiunge che furono poi detti Latini.

(2) DIEN., II, 49.



designazioni degli stranieri ellenici confermano questa posizione, mi sembra di scorgere un'illusione nascente pure sempre dal miraggio della gloria e della grandezza di Roma.

Un'isola orientale nel mondo occidentale è il popolo etrusco (lat. *Etrusci*, *Tusci* da *Tursci* (umbr. *Turskum numen*, *Tuscom nome*, gr. *Τυρσενόι*, *Τυρσσηνοί*, nella loro lingua *Rasennae*). Tutta una serie di dati concordi, ciascuno dei quali parrebbe da sè solo irresistibile, i caratteri fisici e morali della stirpe, istituzioni e costumi, credenze e riti funerari, arti, industrie, vesti, insegne, i lati splendidi e i lati cupi della sua civiltà, meteora brillante nella barbarie del mondo ario, in un cel sentimento generale dell'antichità, che doveva pur avere una base istintiva e tradizionale, mentre allontanano l'Etruria dall'Umbria o dal Lazio, l'avvicinano all'Oriente ed in particolare alla Lidia e alle stirpi dell'Asia minore.

Figure tezze ed obese, come le descrivono gli antichi e le raffigurano i monumenti nelle immagini dei defunti e nelle scene di simposi; usi tanto strani in Occidente, quante indigeni nella Lidia, come le sopravvivenze dal matriarcato, di cui precipua espressione è l'apposizione regolare e quasi costante del nome materno e il raro apparire del patronimico accanto ad esso, il che Erodoto attestava dei Lidi e le iscrizioni attestano degli Etruschi (1), la partecipazione delle donne ai banchetti coricati accanto all'uomo, contro il costume greco

(1) Esempi: *Vel. Serturus Marias = Velus Sertorius Mariae filius*; *Arnth Achsi Arnthial = Aruns Axius Aruntia matre natus*, ecc.



(i Romani stessi, imitando forse gli Etruschi, le ammettevano bensì, ma assise, non coricate nello stesso letto), la ripugnante costumanza delle fanciulle di farsi la dote con la propria bellezza, che Erodoto di nuovo attesta dei Lidi e Plauto degli Etruschi, il gran numero delle divinità femminili, l'uso di radersi penetrato tra i Greci soltanto nell'era ellenistica, e non solo il viso, ma tutto il corpo; amore tutto orientale dello splendore esterno e della *pompa* (la parola è etrusca); abbandono egualmente orientale ai piaceri della mensa, ai godimenti materiali, ed in genere un tenore di vita mollo o voluttuoso, ed un piacere, che a noi sembra barbarico ed è un tratto orientale, del sangue e dei martiri, dei sacrifici o degli spettacoli cruenti; una cupa e fantastica religione, circondata di riti paurosi e misteriosi, come la divinazione e l'aruspicina, che di nuovo hanno il loro parallelo soltanto nell'Oriente, e particolarmente nella Lidia, nella Caria o nella Misia; concezioni orientali dell'al di là, strane superstizioni sull'avvenire o sulla vita della stirpe, oggetti di culto come il *templum* di fegato suddiviso geometricamente, che hanno il loro riscontro soltanto nel popolo babilonese, col quale già gli antichi paragonavano gli Etruschi (1) e accanto al quale hanno vissuto gli Etei della Lidia; necropoli destinate all'eternità con sontuose tombe a camera (nelle quali il cadavere è inumato, non deposto lo coner) di una ricchezza orientale, identiche nelle varie forme o nell'uso di scavare la roccia a quelle che si osservano nell'antica Lidia ed in

(1) Cic., *de div.*, 1, 41, 42.



tutte le regioni limitrofe e che costituiscono appunto un elemento particolare della civiltà dell'Asia minore; un'arte tutta impregnata di motivi orientali ed elementi decorativi, che nelle tombe etrusche ripetono lo stesse figure che si ritrovano nei monumenti dell'arte orientale, leoni, tigri, leopardi in lotta tra di loro o in atto di slanciarsi sulla preda, animali fantastici e mostruosi, come sfingi, chinere, centauri, buoi o cavalli alati; prodotti industriali di carattere prettamente orientale, come gli oggetti di oreficeria o le mirabili filigrane; nell'arte e nell'industria un senso estetico inferiore a quello dei Greci, ma una tecnica elaborata e superiore, come era precisamente quella degli Orientali; motivi musicali e strumenti, come il flauto e la tromba, che gli antichi affermano essere eguali nella Lidia e di là importati; un'architettura fastosa con impiego dell'arco e della volta contro lo stile greco, la quale di nuovo solo nell'Oriente ha i suoi modelli; templi a pianta quadrata e a scaglioni, forme orientali essenzialmente diverse da quelle del tempio greco; mura di città, porte a volta e torri, come si ritrovano solo nelle città fortificate dell'Oriente; in ogni manifestazione quella tendenza al pratico o a un tempo quella esuberanza, che è la caratteristica dell'Oriente di fronte al senso della misura o del bello, alla parsimonia o alla limitatezza, che è tanto nel greco (*φιλοκαλοῦμεν μετ'ἐπιτέλειας*) quanto nel toscano moderno; opere di risanamento e di canalizzazione che non possono non richiamare i maestri unici del bacino del Tigri e dell'Eufrate. Lidie sono le ampie vesti, tuniche, toghe, clamidi splendidamente ricamate a fiorami in oro e orlate di porpora o d'oro; lidia è la calzatura a



punta rialzata o per lo meno orientale è il berretto a punta; le insegne dei Lucumoni etruschi sono quelle dei re della Lidia; di provenienza lidia sono i ginocchi e gli spettacoli etruschi, o nella potente organizzazione territoriale, in cui gli Etruschi si mostrano così superiori ai coloni greci, nella sapiente costruzione di strade, ponti, acquedotti, di cui trasmisero l'arte ai Romani, essi portano seco probabilmente il rotaggio della civiltà dell'antico impero dei Merinadi, così ammirato e da cui tanto approsero Greci o Persiani.

Difficile è il negare che la celebre iscrizione egizia dei Faraoni Menephtah e Ramsete non si riferisca agli Etruschi, invasori o pirati, fossero essi in cerca di una patria o l'avessero già trovata sulle spiagge del Tirreno, difficile è il non scorgere che l'oscura connessione degli Etruschi coi Pelasgi accenna per lo meno ad un popolo salito dal mare, non disceso dai monti, o il triste primato della pirateria di nuovo li accomuna coi Lidi; impossibile il negare l'immensa superiorità della civiltà etrusca sulle barbaro popolazioni d'Italia, delle quali gli Etruschi furono prima dei Greci gli istitutori, e forse anche la salda alleanza con Cartagine ha una base di analoga civiltà. Finalmente il perdurante mistero della lingua etrusca, nonostante le migliaia di iscrizioni che non possediamo di nessun altro popolo preromano (e due sole, -si noti, le *tabulae Eugubinae* o la *lex osca tabulae Bantinae* bastarono a documentare l'arianità dell'umbro o dell'osco e si traducono senza notevoli discrepanze dai dotti) il non riesciro a trovare un punto d'appoggio in nessuno dei nomi di parentela o numerali, comuni in tutte le lingue



arie (1), devova pur ammenire che siamo dinanzi ad un popolo sicuramente anario. E di fronte a questo numero formidabile di dati e d'indizi, che gli avversari stessi dell'origine orientale non si dissimulano, pare impossibile che si potesse giungere a negar fede alla tradizione unanime degli antichi che fa derivare gli Etruschi precisamente dalla Lidia, tradizione dagli Etruschi stessi ritenuta sulla loro origine (2), pare impossibile che si potesse giungere a sostenere l'arianità, anzi l'italicità degli Etruschi, quando l'unica voce discorde tra gli antichi, Dionigi D'Alicarnasso, il quale per fare il saccento si avvolge in contraddizioni ed errori, confessa pure l'isolamento degli Etruschi di fronte a tutti quanti i popoli che li circondano. Ma nulla mostra tanto l'ossessione del panarismo, quanto lo sforzo esercitato da uomini eminenti in ogni campo per far discendere gli Etruschi dalla chiusa alpina, per accomunarli cogli Umbri e cogli Osci, e ridurre la lingua etrusca entro gli schemi ariani. Il Niebuhr per il primo, rovesciando la narrazione di Livio, converte lo colonio retico nelle prime sedi etrusche. Il Corssen ed il Lattes impiegarono tutto il loro sapere filologico nell'impossibile tesi italo-etrusca, il Deecke stupì con le più strane oscillazioni, Helbig e Pigorini atte-

(1) I pochi che si conoscono sono termini assolutamente irriducibili all'ario: ḫn o ḫnn , ci, $\text{ma}\chi$, zal (esal, esl), hut o $\text{lu}\text{ḫ}$, $\text{sem}\varphi$, cezp ; tnsurthir marito, puia moglie, clan figlio, sexo figlia, ecc.

(2) Tac. Ann., 4, 55: *Sardiani decretum Etruriam recitanera ut consanguinei.*



sero a fondere in un eruginolo unico la civiltà umbro-etrusca, ritrovaudone gli iuennabuli nelle terremare.

Oggi peraltro, dopo la scoperta delle grandi iscrizioni, ignote al Corssen, della mummia di Agrani e di S. Maria di Capua, dopo la verifica delle iscrizioni pseudo-etrusche e dei vocaboli umbri infiltrati nell'etrusco, la tesi dell'arianità etrusca (così mi confessa un antico illustre fautore) è definitivamente caduta (1). In una delle nuove iscrizioni d'altra parte, quella dell'isola di Leuno, che offre, a detta degli etruscologi di setta aria ed anaria, una sorprendente analogia con l'etrusco, e nei recenti scavi eseguiti nell'Asia minore, la tesi dell'origine orientale sembra trovare la sua diretta conferma (2).

Il territorio originario della dominazione etrusca è quello stesso al quale nei tempi storici li troviamo ridotti, l'odierna Toscana; e precisamente le più antiche città etrusche e la prisca metropoli dell'Etruria, Tarquinii, sene in prossimità del mare; dalle rive del mare le città antiche, quando non

(1) Anche in Germania il KOERTE (*Etrusker* in PAULY WISSOWA, *Reallexikon*), dichiara ormai di abbandonare la via segnata dal HELBIG, cui aveva per lo innanzi aderito, e si manifesta reciso fautore dell'origine orientale, pur mostrando ben poco riguardo agli Italiani o al BRIZIO, di cui segue le tracce.

(2) La dimostrazione più completa dell'origine orientale degli Etruschi è stata fornita dal nostro compianto BRIZIO e dal MODESTOV.

Singolare la resistenza del DE-SANCTIS (*Storia dei Romani*, cap. IV, XIX), il quale, pur ricredendosi sul carattere ario, fa discendere tuttavia gli Etruschi dalla



avessero forti baluardi, preferivano tenersi lontano per evitare gli improvvisi assalti dei pirati. Dalla Toscana si distesero oltre gli Appennini nell'Emilia, fiaccando così nei suoi centri la potenza umbra: Felsina divenne quivi la loro capitale. Oltre gli Umbri, i Liguri ebbero a soffrire dall'invasione etrusca, soggiogati o espulsi. Gli Etruschi conquistarono a nord la valle del Po; a mezzogiorno si estesero dal Lazio alla Campania; Tuscolo (O. Müller, Meyer, Pais) serba nel nome la traccia della sua origine tosca, Roma fu tenuta dagli Etruschi, il paese dei Volsci dominato dagli Etruschi (Catone), Capua, Nola, Ereolano, Pompei, erano città etrusche; o di nuovo contro lo scetticismo di alcuni moderni, le vestigia archeologiche hanno confermato l'occupazione della Campania. Dall'Alpi al Silaro, dal Tirreno all'Adriatico (i due mari etruschi), nella Corsica o nell'arcipelago del Tirreno si distese la potenza etrusca: come dichiara Catone, essi avevano ridotto sotto il loro giogo

chiusa alpina, e non fa gli autori delle terre-mare, sopravvivenza ormai illogica della tesi del NIEBUHR e del PIGORINI, che avvolge l'autore in una rete di inverosimiglianze o di contraddizioni, per spiegarsi con le influenze commerciali il carattere orientale spiccato dei singoli elementi della civiltà etrusca, senza d'altra parte voler abbassare nello stesso tempo le altre popolazioni italiche, le quali, trovandosi a vivere nello stesso territorio, non furono capaci di apprendere tanto dai negozianti fenici o greci. *Tuscos Asia sibi vindicato*: la questione degli Etruschi è forse la più grave sconfitta dell'ipocritica moderna e del suo contegno sprezzante di fronte alla tradizione. Contro il DE SANCTIS v. P. DUCATI, *Atene e Roma*, luglio o agosto 1907, p. 244.

Storia del dir. rom.

4



quasi tutta l'Italia, e Livio afferma che essi costituivano per mare o per terra la potenza maggiore prima dell'avvento dei Romani (1). I Greci significano spesso l'Italia non soggetta ad essi col nome di Tirronia. Nel sesto secolo a. C. pareva che la nazione etrusca fosse chiamata a riunire tutta l'Italia sotto il suo scettro.

Una nuova grande invasione, discesa in tempi storici dalle Alpi occidentali, scosso la potenza degli Etruschi, o diede la fisionomia definitiva all'antica Italia, i Celti.

Dopo la caduta della ricca città di Melpo nell'anno 396, di cui la *Mediolanum* degli Insubri, la più fortunata delle numerose *Mediolanum* celtiche, fu l'erede, gli Etruschi non si poterono più sostenere. I Galli Boi passarono anche il Po, e presero agli Etruschi Felsina, mutando il nome in quello di Bouonia, l'odierna Bologna. Solo Mantova nell'alta Italia, favorita dalla sua posizione, mantenne fin nell'età imperiale il carattere etrusco; ma nei coloni stanziati, o meglio, secondo la tradizione, rifugiatisi sulle Alpi della Rezia, dinanzi all'impeto dei Galli o quivi imbarbariti, si riconosceva ancora ai tempi di Livio il suono della lingua etrusca (2). Contemporaneamente i Liguri rialzavano il capo nel territorio di là dall'Arno, i Greci fiaccavano la marina etrusca, lo stirpi sabelliche cacciavano gli Etruschi dalla Campania, o forse dietro la stessa pressione dei Sabelli sparisce il nome etrusco dal Lazio. Roma si stacca probabil-

(1) CATO in SERV., 11, 567; fr. 62 in PETER, *Vet. Hist. Rel.*; LIV., V, 33 e segg.

(2) LIV., V, 33.



mento dalla federazione ed entra in lizza con gli Etrusehi: Veio sarebbe caduta nello stesso anno di Melpo. Da tutte le parti, spettacolo unico nella storia, per mare e per terra, Galli, Liguri, Latini, Sabelli, Greci, sembrano, a una data istessa, congiurati ai danni degli Etrusehi.

Alla stirpe illirica, diffusa sulle coste orientali dell'Adriatico, appartengono in Italia i Veneti, i quali forse hanno ricacciato o soggiogato nell'angolo orientale della penisola, Liguri ed Umbri, o pare si siano spinti più a mezzogiorno con ramificazioni affini. Veneti ed Illiri si ritengono dai glottologi, in base alle iscrizioni, di lingua indoeuropea: il ramo superstite degli antichi Illiri (da non confondere con gli odierni Slavi, che ne hanno occupato il territorio) sembrano gli Albanesi.

Ma gli è soprattutto nel mezzogiorno della penisola o nelle isole che il caos della civiltà o delle stirpi turba l'archeologia o sfida l'etnologia. È un inalzare di popoli che si accavalcano e tra cui s'ineunea la migrazione sabellica, popoli che si dileguano o si confondono al lume della storia: Ausoni o Aurunci, Opici sul versante Tirreno; Enotrii, Morgeti, Coni, Itali sul versante ionio-tirreno sino all'estrema punta della Calabria; le tribù iapigio, Messapi, Calabri e Sallentini, Dauni, Peucezi o Podiculi sul versante adriatico; Siculi nella Sicilia orientale; Sicani ed Elimi nel lembo occidentale; Sardi e Corsi nelle isole omonime. Molto di questo stirpi hanno anch'esse nell'epoca preistorica una vasta irradiazione. La leggenda narra della potenza degli Enotrii, degli Ausoni, degli Itali, fa peregrinare i Siculi nelle terre della Sabina, del Lazio, nel paese del Falisci, fin nell'Etruria



e nel Piceno; per questi ultimi la toponomastica, nonchè gli scarsi residui del siculo o più del greco siculo, in ispecie negli elementi onomastici, sembrano confermare i dati della leggenda. Ma è forse ardito dedurne, come i filologi propendono a fare, l'originaria unità di stirpe dei Siculi e dei Latini, almeno per quel che riguarda l'elemento etnico e linguistico ario; gli etnologi inclinano piuttosto a riconnettere i Siculi ai Liguri, coi quali sembrano accomunarli, oltre la testimonianza degli antichi, anche la civiltà, il tipo cranico, le tombe o i riti funerari. Egualmente in contrasto sembrano ora i dotti nel fissare la relazione tra Siculi e Sicani: i filologi più recenti inclinano ad identificar lo due stirpi, mentre archeologi ed etnologi lo separano e i dati archeologici anche in questa parte si riscontrano con la tradizione antica, la quale non solo distingue i due popoli, ma fa dei Sicani i più antichi abitatori, i veri aborigeni dell'isola, ricacciati dai Siculi.

Ridurre questa selva di popoli o farne non solo una stirpe ariana, ma un ramo italico, affino più al latino che all'umbro-sabellico (1), quando della maggior parte di essa non possediamo una sola iscrizione, o non possediamo, come avviene dei Messapi, in una lingua incomprensibile, quando i dati etnologici ed archeologici richiamano al tipo ed alla civiltà mediterranea, quando la tradizione parla costantemente di migrazioni dal mare, come per i Messapi, che sarebbero venuti, a detta di Erodoto, da Creta (e gli oggetti di stile miceneo

(1) Cfr. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, vol. I, p. 109.



del territorio messapico corroborano questa tradizione), è per lo meno un ardimento. Molto probabilmente l'etnologia dell'Italia, almeno per quel che riguarda la parte peninsulare, via via che si scende più a sud, è stata più costituita di popolazioni venute da mezzogiorno o dal mare che non di popoli discesi dalle Alpi. Il mito dei Pelasgi e delle loro peregrinazioni racchiude un gran fondo di verità storica.

Entro i confini della penisola tanto e sì diverse stirpi si muovono o si premono, che la regione tutta poteva ben ricovere un nome locale, ma non nazionale mai: è la terra dell'Occidente (*Hesperia*) presso i Greci, come forse l'Europa per gli Orientali. *Enotria*, *Ausonia*, *Italia*, nomi desunti da popoli con tutta probabilità d'origine mediterranea, si richiamano a tribù storicamente insignificanti, per quanto le leggende dell'epoca preistorica ci conservino la tradizione, anche al riguardo forse non in tutto fallace, dell'antica potenza loro e dell'estensione del loro dominio sulla penisola. *Italia*, il nome storico che prevalso, ci riporta ad una piccola tribù dell'estrema punta della penisola, e si applica nelle origini sino al V o IV secolo a. C. ad un piccolo territorio corrispondente alla Calabria di Reggio sino all'istmo tra i golfi di Squillace e S. Eufemia, ovvero, almeno in seguito, a tutta la Calabria odierna di Reggio, Cosenza o Catanzaro, la regione antica tra Lao, Metaponto e lo stretto di Messina; il nome si estese in progresso di tempo (IV secolo) a tutta la regione sud-ovest sino a Taranto e Pesto, confine il Silaro, oggi Sele; sulla fine del IV secolo abbraccia la Campania, sul principio del terzo il territorio di Roma e del



Lazio (1). Ed ora il nome, già propagato dai Greci, segno la fortuna di Roma. Col nome di Ἰταλιῶται chiamavano i Greci i loro connazionali delle colonie, il nome di Italici danno i Romani ai loro alleati, Oschi, Etruschi, Greci, e Italia finalmente chiamano il paese geograficamente sino alle Alpi, amministrativamente sino all'Arno e all'Esio, poi sino alla Magra o al Rubicone, e soltanto nell'impero sino ai confini geografici della chiusa alpina. Un altro nome solo ebbe destino tanto singolare: quello del piccolo territorio slavo della Prussia, che per opera dei marchesi germanici del Brandeburgo si estese ai più puri domini del germanesimo, riabbracciando tutta quanta l'antica Sassonia.

Il nucleo delle stirpi italiche, così chiamando, come è d'uopo, quello che prevalsero o diffusero il linguaggio ario e il nome d'Italia, è dunque costituito dai Latini e dalle stirpi sorelle umbrosabelliche. Ma nell'epoca in cui s'apre la storia di Roma i primi invasori arii, i padri Umbri, appaiono ridotti ad annidarsi sullo vetto dell'Appennino, fuggendo davanti all'ondata dei nuovi invasori: dalle loro sedi più agiate e fertili nella valle del Po, nel versante adriatico da Bologna insino ad Ancona, ove ridenti piani della Toscana li hanno respinti Etruschi, Illiri e più tardi i Galli.

(1) Il PAIS nella sua *Storia della Sicilia e della Magna Grecia*, 1894, p. 42, stima veramente che Italia sia denominazione schivata dagli antichi storici greci per i territori in cui accampano le tribù sabelliche; e così, dopo aver abbracciato Capua o Cuma, avvengono che si ritirano indietro, seguita la conquista sannitica.



Il fiume Tevere, il maggiore della regione peninsulare, seguava in tutto il suo corso il confine tra gli Etruschi o gli Umbro-Sabelli, i quali occupavano tutta la regione appenninica sulla sinistra del fiume, ma non si estendevano al di là, spingendo invece le loro vigorose propaggini nel mezzogiorno d'Italia. L'angusta pianura del basso Tevere, popolata dai Latini, « gli uomini del piano », (salvo un'isola etnografica, fosse di stirpe mediterranea, i Rutuli di Ardea) appare contrastata tra gli Etruschi, che ostendevano la loro potenza sino alla Campania, o le propaggini sabelliehe.

In tanto cozzo violento di stirpi diverse, l'assidua ragione di offesa e difesa, eterno motivo dell'aggregazione politica, era esaltata da un motivo sovrastante alle ordinarie cupidigie di terre, schiavi, bestiame, o alle ambizioni di dominio, che muovono le guerre tra i barbari; l'odio di razza o la necessità di parare la distruzione. Sia per la distribuzione etnografica, sia per la configurazione immensamente varia del suolo, sia fors'anco pel genio delle stirpi ario o il carattere della conquista, le unità politiche non potevano essere che piccole: erano borgate o città murate sulle alture, possibilmente difese a basso dal fiume, costituenti il centro ed il rifugio di un comune rustico, conglomerati di genti e di famiglie con carattere politico e proprie sedi ciascuna e geloso della propria autonomia. L'estensione ristretta dell'agglomerazione politica era poco favorevole al sorgere di monarchie vere con carattere dinastico o dispotico. Ma i borghi e le città di uno stesso popolo erano collegati in confederazioni per la comune difesa; e così v'era una lega etrusca, una lega latina, leghe



di borgate dei vari popoli sabellici e di città delle varie stirpi elleniche. Città e legho di città; non uno Stato nazionale, non uno Stato federale. Ma ben v'erano quà e là città più potenti o città forti in mezzo a borgate disperse e talora qualche principe (massime nelle città greehe, senzaio dei tiranni di genio), che tendevano a conquistare l'egemonia sulla confederazione per i proprii fini ambiziosi, o a convertire benanco il rapporto dei confederati in sudditanza.

Nell'epoca in eni Roma lotta ancora per l'esistenza politica, cioè fino alla metà del IV secolo, le confederazioni dei vari popoli erano così distribuite:

Il territorio della confederazione etrusca tra il Tevere e l'Arno, cioè nell'odierna Toscana, nell'Umbria occidentale o nella provincia di Roma, sulla sinistra del Tevere, comprendeva, secondo la tradizione, dodici città, i *duodecim populi Etruriae*. Se questo numero, il quale torna di prammatica nelle federazioni delle città otrusco in Campania e nella valle del Po e si mantiene dopo la distruzione di Veio e l'incorporazione di Cere nel territorio romano, abbia piuttosto carattere sacro e simbolico, è per noi questione di non grande rilievo. Ne' tempi più tardi, allorchè la confederazione, disciolta dall'egemonia romana o dall'incorporazione diretta nel territorio della dominante, è conservata nei rapporti sacri, si ricordano quindici popoli. A capo dello dodici città l'antica tradizione colloca *duodecim lucumones idest reges* e a capo di tutto un sol lucumone o ro; ma nell'epoca storica il presidente della confederazione è nelle fonti romane designato col nome di dittatore o pretore



dei popoli dell'Etruria (*dictator* o *praetor Etruriae XV populorum*). Ogni anno a primavera i delegati dei singoli Stati si adunano nel tempio di Voltunna in territorio di Volsini per trattare gli affari della lega e celebrare le feste comuni (1). La costituzione monarchica sembra avere più a lungo resistito nell'Etruria che non negli altri Stati dell'Ellado o dell'Italia; non solo le leggende di Mezenzio e di Porsenna serbano vivo questo ricordo dai tempi preistorici, ma Veio si regge a monarchia fino all'ora tragica della sua lotta suprema con Roma sul principio del IV secolo avanti Cristo. Il processo più lento di questo svolgimento politico, nonostante l'alta civiltà degli Etruschi, è pure attestato dal rigido ordinamento aristocratico successo alla monarchia, che non si svelse mai dal suolo dell'Etruria fino alla sua definitiva incorporazione con Roma all'epoca della guerra italiana o dello scoppio della guerra civile. La plebe è in condizione di clientela o di servaggio; Dionigi paragona appunto i plebei ai Penesti (2), e il movimento democratico di Volsini nel 258 a. C. ci è dipinto come una sollevazione di schiavi. Il popolo non ha parte al governo nè gode del connubio con la nobiltà; uno stato di cose analogo a quello della plebe romana innanzi al plebiscito Canuleio in epoca preistorica. Questo tratto aristocratico, profondamente radicato nell'essenza del popolo etrusco, non è impossibile che derivi dalla singolare condizione etnologica della nazione e dalla sua dominazione su Liguri ed Umbri, che costituivano probabilmente le plebi etrusche.

(1) Liv., 4, 25, 7.

(2) Dion., 9, 5.



Il sistema della collegialità è straniero all'Etruria. La magistratura è unica o tale si conserva nelle comunità che ottennero con l'assunzione alla cittadinanza romana il grado di municipi prima della guerra sociale e serbano un dittatore unico, un unico edile, un unico censore.

Le confederazioni etrusche nella valle del Po e nella Campania sono scomparse.

Sulla sinistra del Tevere, tra l'Aniene e la Nera, è il territorio dei Sabini (Umbria meridionale o provincia di Roma di là dall'Aniene). Anche i borghi sabini erano uniti in una lega. Gli sforzi dei Sabini appaiono di regola collettivi, o dalla leggenda sembra persino emergere l'egemonia del regno di Cures. Questa federazione peraltro scomparire al limite della storia, perchè, siano stati i Sabini conquistatori o conquistati, certo essi furono ad ogni modo il primo popolo della penisola aggregato in massa alla cittadinanza romana.

Tra i paesi propriamente italici, l'Umbria, al nord della Sabina, è la regione forse di cui più ci difettano notizie circa la costituzione politica preromana. L'unità territoriale della regione appare sfasciata. Gli Umbri giungono ancora sino a Ravenna, ma dalla riva destra del Tevere o dalla valle del Po li hanno ricacciati gli Etruschi, dalla costa del mare tra Ravenna ed Ancona i Galli, o da ultimo i Romani ebbero isolato con lo loro conquisto le comunità più importanti, come Camerino. Non è improbabile che alla fiacca o nulla costituzione federale degli Umbri si debba se, nonostante l'energia del popolo e le numerose comunità, esso si ridusse a vivere lungo la montuosa spina dorsale dell'Italia centrale. Le comu-



nità umbre sono denominate dagli scrittori latini *tribus o plagae*; il nome umbre è *toro*.

In un vincolo abbastanza saldo appaiono strette le comunità dei singoli popoli sabellici. Lo stirpi sabelliche hanno ancora nel loro insieme una sebbetta unità nazionale, lingua, religione e simboli comuni, che le riportano a propaggini di un unico popolo e all'istituzione del *ver sacrum*. La costituzione democratica dei borghi sabellici costituisce l'antitesi più rocciosa con gli ordini aristocratici dell'Etruria, e so Capua sola tra tutte le città sabelliche ha custodite una potente aristocrazia, ciò potrebbe derivare tanto dalla fatale eredità della dominazione etrusca in Campania, quanto dalle analoghe condizioni di pochi dominatori e molti dominati.

Le propaggini sabelliche sono assai numerose. Sabellica probabilmente (non possediamo peraltro iscrizioni di sicura autenticità) è la fiera popolazione degli Equi sulla cresta appenninica dominante il Lazio; nelle lotte con Roma, in cui spesso questo popolo mise a dure cimento le forze della giovane città o a serio pericolo la sua stessa esistenza politica, esse appaiono sempre come un'unità costituita senza dubbio dal vincolo federale dei borghi. Una federazione ad ogni modo costituisce gli Aequicoli più a nord nell'Abruzzo imminente a Tivoli, cioè gli avanzi degli Equi, in tempi storici collegati con Roma.

Tra il Tronto ed il Gran Sasso sino al Mare Adriatico, nell'odierna provincia di Teramo, era la federazione dei Pretuziani, e di là dal Tronto, al nord sino al territorio greco di Ancona, l'odierna regione dello Marche corrisponde ad un dipresso



all'antico Piceno. Pretuziaui e Picentini furono quasi ad un tempo stesso coi Sabini assorbiti nel territorio di Roma, la quale così raggiunse il Mare Adriatico e pervenne a separare il nord ed il sud dell'Italia. Non si può dubitare che prima dell'aggregazione i borghi fossero organizzati in leghe; Ascoli, che serbò sino alla guerra italiana, come una delle tante isole entro il territorio romano, la propria indipendenza, è ricordata come la metropoli dei popoli del Piceno.

Ben nette appaiono anche in epoca storica le federazioni dei Vestini, dei Marrucini, dei Marsi, dei Peligni o dei Frentani nelle regioni dell'odierno Abruzzo. Le comunità dei singoli popoli hanno ciascuna a capo un *medix* o *meddix*, o le varie federazioni hanno ciascuna un capo generale, il *medix tuticus* (1). Che anzi queste confederazioni non furono nemmeno disfatte da Roma, la quale entrò in lega alla sua volta con tutto il popolo, come già, secondo i patti del *foedus cassianum*, essa appare in lega con tutta la confederazione latina: le federazioni del Marrucini o dei Vestini sopravvissero persino all'aggregazione nella cittadinanza per effetto della guerra italiana. È stato osservato

(1) Questa significazione del *meddix tuticus*, ammessa dal BELOCH, è negata da P. F. GAROFALO in *Rendic. Acc. Lincei*, 1903, p. 68: *tuticus* è da *torto* città e il termine non designerebbe se non il capo della cittadinanza: il capo della confederazione assumeva una denominazione che i Romani traducono con *praetor* o *dictator*. Ciò è giusto: ma i Romani traducono con *praetor* o *dictator* anche il *medix* della città singola e chiamano *civitas* qualunque organizzazione politica, dal più piccolo borgo alla più vasta federazione.



dal Beloch che lo monete dei Frontani recano l'iscrizione *Frontrei*, la quale non corrisponde ad alcuna comunità cittadina.

La più potente federazione sabellica, la sola che abbia lottato con Roma non per l'indipendenza, ma per l'egemonia sulla penisola, che fu a un punto di conquistare, riuscendo nella prima gran guerra superiore politicamente o militarmente (ne è prova evidente, a nostro avviso, oltre l'andamento strano della guerra, il fatto che i Sidicini, occasione di essa, vennero abbandonati al loro destino e i Latini coi Campani gridarono al tradimento) è il Sannio. La forza espansiva della confederazione sannitica è resa manifesta pure dalla circostanza che essa non abbraccia la comunità di un unico popolo, ma pervenne a riunire in un fascio per lo meno tre stirpi, i Pentri o i veri Sanniti, gli Hirpini, i Caudini, raggiungendo al nord la valle del Liri, a sud il golfo di Salerno: e se la federazione, che a un tempo stesso procedeva nello suo acquisto nell'Apulia, fosse riuscita nel suo disegno di aprirsi il varco ai due mari nell'Apulia o nella Campania, erano poste le basi di un grande Stato federale o forse apparecchiato uno svolgimento, non diremo più felice, ma più naturale nell'ordinamento politico della penisola. Ma il nuovo assalto mosso da loro contro Roma venne respinto, e la seconda guerra sannitica ruppe il vincolo generale o separò con l'aggregazione di territori alla dominante i vari popoli del Sannio. Le singole federazioni peraltro, benché smiute di territorio, non vennero disciolte: non solo gli Irpini e i Caudini, ma lo stesso popolo sannite comparso come un'unità nella lega con



Roma, o i suoi contingenti non sono i contingenti delle singole città, ma di tutta la lega.

I capi delle singole comunità sannitiche hanno, come i capi di ogni comunità sabellica, il nome osco di *medix*. *Medix tuticus* è il capo generale della confederazione, la capitale della confederazione è Boviano, capoluogo dei Pentri.

La Campania era stata colonizzata dagli immigranti sabellici, ricacciando o soggiogando Liguri ed Etruschi e minacciando le città greche della costa. Due leghe appaiono distinte in questa regione: una di città propriamente campane, Calatia, Atella, Casilino, Puteoli, intorno a Capua, a nord o a sud del Volturno, l'altra sul golfo di Napoli e di Salerno, che sembra far centro intorno a Nocera, e abbraccia Nocera, Nola o le comunità celebri nella poesia più che nella storia, di Pompei, Ercolano, Stabia, Sorrento. E anche nella Campania abbiamo il *medix* a capo delle singole città, il *medix tuticus* a capo della confederazione.

Una vigorosa confederazione di Stati costituiva la Lucania, a un dipresso nei termini dell'odierna Basilicata, sempre a base democratica con a capo *medices* e alla direzione generale della lega un *medix tuticus*. In tempo di guerra, secondo una oscura notizia di Strabono (1), si eleggeva un re, il che vuol dire probabilmente che vigeva presso di loro un'istituzione analoga al dittatore romano. Capitale della confederazione sembra fosse *Gru-mentum*.

(1) STRABO, VI, 1, 3.



Ordinato federalmente era il *Brutium*, l'odierna Calabria. Dodici città o popoli (1) facevano parte della lega. Capitale *Consentia*, l'odierna Cosenza; simbolo non ispregevole dell'unità federale, che si leva al disopra della mera alleanza internazionale per la cooperazione militare, è questo che soltanto il conio delle monete di taglio inferiore spetta alle comunità singole, mentre la monetazione d'oro e d'argento è assunta dal potere centrale.

Dal Gargano al capo Santa Maria di Leuca la migrazione sabellica non aveva raggiunto il mare Adriatico. Questa regione, l'Apulia o la Calabria vera degli antichi (la Calabria odierna è, com'è noto, un'invenzione bizantina), era tenuta dalla razza iapigia, e il vincolo federale stringeva le città di ciascuna stirpe. Secondo quanto ci viene riferito, il numero delle città componenti la lega dei Messapi o dei Pedienli era di dodici. La monarchia sembra aver durato presso la razza iapigia più a lungo che non nella razza sabellica; un secolo circa dopo la data tradizionale della caduta dei re di Roma si ricordano re dei Pedienli e dei Danni: ma come in Roma e nell'Etruria, per quanto emerge dalla leggenda della battaglia del lago di Regillo e della guerra di Veio, la crisi del passaggio dalla monarchia alla repubblica sembra aver segnato la crisi o piuttosto la dissoluzione del vincolo federale.

Dalla parte del Tirreno e nei suoi pressi immediati, Roma ed il Lazio sono in contatto ed in lotta perenne con gli indomabili Volsci nelle bas-

(1) Liv., 25, 1.



sure da Velletri ad Anzio e a Terracina, la volsca Anxnr. In questa lotta il popolo dei Volsci appare come un'unità, ma certamente il vincolo tra i borghi o le città si vuol riguardare come federale: la lotta di Roma con essi sembra essere stata lotta di sterminio, e, salvo le notizie ripetute del concilio, che si soleva tenere ad Ecetra, la più potente città volsca e probabilmente il centro federale, nessuna traccia della costituzione anteriore è sopravvissuta. Una federazione costituiva pure nelle sue tre città di Minturne, Aurunca e Vescia il piccolo popolo degli Ausoni più a mezzogiorno, che subì analoga sorte. Invece le più cordiali relazioni si strinsero tra il Lazio ed il popolo probabilmente affine ed egualmente in lotta coi Volsci sulla catena appenninica, che domina la valle del Sacco e le paludi Pontine: gli Ernici.

Noi conosciamo il nome delle seguenti città erniche congiunte in federazione: *Anagnia, Alatrium, Verulae, Capitulum Hernicorum, Affile, Trebia, Ferentinum*. Il centro della federazione era Anagni e il luogo delle adunanze il *circus maritimus* in questa città.

Le città elleniche, nate come colonie indipendenti, non si collegano mai stabilmente in un vincolo federale; onde, fallito il tentativo di Dicuigi e il vasto disegno di Pirro di congiungere in una grande unità la Magna Grecia e la Sicilia, le singole comunità affermarono bensì una vita indipendente, ma disgiunte e discordi si resero, nonostante il fiorire della loro civiltà, meri satelliti della politica romana o cartaginese. Fuori dei confini dell'Italia ufficiale degli antichi Romani, cioè in generale di là dall'Arno e dall'Appennino, per le



meno le tribù dei Galli erano probabilmente ordinate con vincolo federale. Scarse notizie per vero abbiamo di queste popolazioni, che Roma considera come le più straniere ed ostili. Ma nelle guerre di Cesare, nel breve regno di Civile, durante la crisi che seguì la caduta di Nerone, i concili ed i centri delle singole popolazioni galliche e il *concilium* generale dei Galli, esercitano una parte troppo viva, perchè si possa dubitare delle radici antiche del sistema federale entro la nazione.

Tutto questo spontaneo movimento federativo è arrestato o disfatto dalla conquista romana: la città sopraffà la nazione: e nondimeno esso costituì la forma o il motivo dell'espansione politica di Roma o influì sull'assetto originale della penisola unificata, e da ultimo accomunata nei diritti alla dominante.

CAPITOLO III.

LE ORIGINI DI ROMA.

Il piano avvallato, accidentato, vulcanico, chiuso tra il Tevere, l'Auiene sino alla montuosa regione appenninica, i monti Albani o il mare, era il territorio della confederazione latina, costituita, secondo la leggenda, di trenta città (1). Le più potenti

(1) Il numero effettivo delle antichissime città del Lazio e della lega è gravemente controverso. I testi fondamentali al riguardo sono: la lista delle città che hanno parte alle ferie latine (*i populi carnem accipere soliti in monte Albano*) in PLIN., n. h., 3,69, la lista delle città che presero parte



città della lega s'afforzavano sui monti al confine della regione, o sullo scosceso pendio dell'Appennino, come Preneste o Tivoli a guardia dell'Aniene, o sull'isolato gruppo dei monti Albani, ove sorgevano, dominanti tutto il piano, Tuscolo, Aricia, Lannvio. Albalonga, sulla venerata delle città del Lazio, è, nella leggenda, alla testa della federazione; vera o falsa che sia la tradizione della sua caduta, simbolo della egemonia di Roma sull'antica lega, certo in epoca storica il centro o capo-luogo della federazione è Aricia. Sul monte Albano si venerava il dio tutelare del paese, Giove Laziale, nel più eccelso tempio della regione, si tenevano le adunanze religiose o si celebravano le ferie latine: alle falde del monte era il sacro bosco e il tempio di Diana e quivi, presso la sorgente dell'acqua Ferentina (non lungi da Marino o da Nemi, in territorio di Aricia) si adunava l'assemblea centrale della lega.

alla battaglia del lago Regillo in DION., 5 o 61 o il catalogo di CATONE nello *Origines* riportato due volte in PRISCIANO (4, 2, 21 o 7, 12, 12), che ha schietto carattere di autenticità, ma comprendo soltanto otto popoli o città maggiori (Tuscolo, Aricia, Lannvio, Laurento, Cora, Tibur, Pomestia, Ardea dei Rutuli) e suscita dubbi sulla sua completezza, giacchè entrambi le volte è citato a ragione del termine *Ardeatis*, l'ultimo popolo. Cfr. sul tema BELOCH, *Der Italische Bund*, pag. 177. SEECK, in *Rhein. Museum*, vol. 37 (1882), p. 1 o segg.; MOMMSEN, in *Hermes*, vol. 17 (1882), p. 42, ed ora DE SANCTIS, in *Storia dei Romani*, vol. I, p. 379, nota 1. Nel primo trattato di Roma con Cartagine, qualunque sia il valore è l'epoca di esso, a ogni modo, fuor delle città marittime, tutti gli altri membri della federazione si riassumono nella designazione generica di Latini.



Circa la composizione dell'assemblea, la ripugnanza generale ad ammettere ordini rappresentativi nell'antichità fa inclinare all'idea che i cittadini delle singole comunità si adunassero tutti a convegno nel territorio centrale di Aricia. È quella stessa ripugnanza, la quale, a nostro avviso, ha indotto ad abbuiare e falsare il carattere della grande federazione italiana, che nell'anno 89 a. C. si volse ai danni di Roma. Noi reputiamo che si adunassero o delegati e rappresentanti della lega, o i magistrati delle singole città in funzione di delegati: dei popoli dell'Etruria è detto espressamente che al cuspide di Volturna convenivano i *principes Etruriae*, e, data l'estensione della grande lega sannitica, l'assemblea federale del Sannio, nonostante il carattere democratico dei popoli sabellici, non poteva esser costituita che da un convegno di *medices* o altrimenti delegati: certo al tempo della grande guerra italiana il congresso federale è appunto un senato di 500 membri, e, poichè Corfinio Italica non ha alcuna preponderanza sulle città della grande federazione, essi erano certamente delegati eletti ed inviati dai vari popoli italici. D'altra parte non è che la tradizione, come si suol dire, non è istruisce punto: sono per sempre i *principes* che si dicono convocati *ab (longo exciti)*, che prendono la parola, e la mora o la presenza di Roma si calcola dall'indugio o dal sopraggiungere del suo re (1).

Il vincolo federale è abbastanza intimo. Entro i confini della lega latina esiste piena comunanza di diritto privato, ossia i cittadini di una comunità

(1) Cfr. ad es. Liv., 1. 50.



godono, secondo il linguaggio romano, *connubium* e *commercium* in qualunque altra comunità. Anzi con la semplice dimora si può acquistare la cittadinanza in una comunità diversa, il quale diritto nella tradizione romana porta il nome di *ius migrandi* o diritto di emigrazione. La lega ha il *ius belli et pacis*, si aggrega nuovi membri, conchiude anche alleanze con leghe e città straniere, decide la fondazione di colonie. Le singole comunità scambiano intatta l'amministrazione, la giurisdizione e la leva delle milizie, poichè il contingente della federazione non è che la somma dei contingenti dello singolo comunità sotto i capi da esso nominati. Questa costituzione federale corrisponde al disegno che Roma attuò su più vasta scala o sotto la propria egemonia: peraltro so è da ritenere che il potere arbitrario della lega, come più tardi quello di Roma, impedisse i conflitti tra città o città federale, eliminando con le sue decisioni gli argomenti di discordia, non pare che alle singole comunità fosse abrogato il diritto di pace e di guerra di fronte all'estero vero, cioè ai paesi non collegati. La storia delle più potenti comunità della lega, e non solo di Roma, reclama una simile libertà nei singoli membri. Il vincolo federale doveva essere adunque un'alleanza puramente difensiva, cioè costituita sul tipo di quei *foedera aequa* dell'antica storia di Roma, che la crescente potenza della città pervenne, in progresso di tempo, ad abolire o ridurre a una finzione.

Nell'epoca storica, in tutto il Lazio, il re ha ceduto il posto al dittatore o al pretore. Questo rivolgimento introdusse bensì la temporaneità delle magistrature, ma non la collegialità: lo testimo-



nianze che hanno carattere più autentico parlano di un solo protore o di un solo dittatore nelle varie città latine (1). A capo della lega è un dittatore del Lazio, anch'esso dunque magistratura unica. L'ufficio di dittatore supremo può essere rivestito da qualunque cittadino dello varie comunità della lega, e così noi troviamo a capo della federazione e del congresso cittadini di Tuscolo, di Cora, di Lavinio, nonchè delle colonie di Sezze o di Circei (2).

Dalla parto dei Volsci o degli Equi, a mezzogiorno ed oriente, il confine della federazione è aperto ed oscillante, e lo vicende della storia non sono sempre a favore della lega. Lungo tutto il V secolo una città appresso all'altra sembra cedere all'impeto di quelle indomite popolazioni e sparire, come Pometia, o staccarsi dalla federazione nazionale, come Tivoli, Preneste o forse anche Tuscolo. La ripresa è segnata dalle aggregazioni o colonizzazioni, specio nel territorio volseo. Meglio il confine si difende al nord contro i Sabini, ove la lega riesco anche a passar l'Aniene con *Nomentum* e contro gli Etruschi, da cui la separa il corso del Tevere, se puro non è cho i Sabini abbiano essi invaso il Lazio e ricacciati gli Etruschi di là dal Tevere.

Ma sul Tevere stesso, a poco più di venti chilometri da quei monti e dal mare, seguendo il corso del fiume, non lungi dal confluente del Tevere e dell'Aniene, il piano s'innalzava in un gruppo di

(1) Cfr. per es. LIV., 8, 11.

(2) PRISC. l. c.; DION., 3, 34; LIV., 8, 5.



colli abbastanza elevati e scoscesi, quasi a picco sul fiume e sulle paludi circostanti. Quivi, ai confini del Lazio, di fronte al potente, civile e straniero popolo degli Etruschi, quasi in contatto coi Sabini, al fuoco etnico, insemma, delle grandi stirpi della penisola, si cestivu e crebbe il popolo destinato a fondere le diverse genti in un solo sangue, in una sola favella, in una sola coscienza.

Le origini della città sono illuminate dai falsi bagliori della leggenda, e la critica pena ancora a dissiparne il miraggio e cercar d'intravedere la realtà. Una cosa si deve ora ritenere come certa: la fondazione a data fissa dell'*Urbs* è un racconto mitico. I colli tiberini furono sede antichissima, anche in epoca preistorica, di popolazioni diverse, ivi attratte dalle eccellenti condizioni di difesa, e senza dubbio dalle ragioni commerciali per la prossimità del mare e la comodità del fiume, assai più vasto o profondo che non ora e navigabile fin nel cuore dell'Umbria. Il luogo stesso - un insieme complicato di alture e di bassure quali non ve n'ha forse l'uguale tra le sedi di grandi città - le tradizioni più attendibili, le vestigia archeologiche parlano di stanziamenti varii, di mescolanze di popoli, di assedi e di conquiste. Il lavoro degli elementi naturali o l'opera secolare dell'uomo, che si esercitò sul suolo di Roma con isforzo grandioso e costante come su nessun altro, per fondare e demolire, hanno abbassato e intieramente adeguato al piano colli, le cui vette erano rocche o posizioni temibili ancora al principio della repubblica, occupate dalle case potenti; hanno addolcito gli inaccessibili pendii, smussato le varie punte in altipiani, innalzato le valli, respinte il Tevere più lontano dal Campi-



doglio e dal Palatino, incanalati prima, poi totalmente essiccati numerosi corsi d'acqua, colmato o prosciugato con opere sapienti le paludi; non più cade la neve sull'erte cime, non più si tragitta in barca tra il Campidoglio o il Palatino. Ma nel tempo in cui tra le alture minacciose s'insinuava una gola, correva un torrento, stagnava una palude, allora ogni collo o gruppo di colli era sede di una borgata a sé con la sua rocca e il suo tempio sulla vetta o ancora sulla fine della repubblica ciascun colle aveva proprie feste, proprie ferie, propri altari.

Le vestigia di sedi etrusche sui colli romani, messe in luce sulla fine del secolo scorso, il dominio degli Etruschi su tutto il paese intorno a Roma da Fidenò a Tuscolo, che serba anche nel nome tracce della sua origine toscana, o da Tuscolo a Capua, che certamente fu tenuta dagli Etruschi, la leggenda dei Tarquinii e la prisca civiltà romana, tutta piena di elementi etruschi, il dominio attestato da Catone nel paese dei Volsci, conducono a ritenere plausibile l'idea di una conquista etrusca, che avrebbe forse costituito la prima seria unità politica sui colli tiberini. Una ipotesi ben colorita con molteplici dati, che emergono dalle leggende romane, è che il torrento delle migrazioni sabelliche sulla fine del V secolo a. C., al quale è da ritruere si debba l'arianizzazione del mezzogiorno d'Italia, come tolse agli Etruschi Capua e la lieta corona delle città campane, così probabilmente abbia riconquistato su di loro Tuscolo, Roma e tutto il Lazio, e allora soltanto, alla metà del V secolo a. C., ha principio la vita storica o l'ascensione politica di quella città, difesa avanzata ed emporio del Lazio,



di cui la leggenda si compiace di riportare le origini sino all'VIII secolo a. C. (1).

Certamente il far di Roma, in antitesi alle altre comunità del Lazio, una città trimembro (sabino-latino-etrusca) è un pretto errore e sotto questo aspetto la leggenda ci trae in abbaglio, nella stessa guisa e per le stesse tendenze, onde anche politicamente sin dalle origini Roma è posta come città isolata e in posizione dominante di fronte alla confederazione latina; certamente, come ammoniva il Mommsen, Roma comparso alla luce della storia come città latina: il suo linguaggio è quello del Lazio, al Lazio la ricongiungono i suoi costumi, le sue fogge, lo suo divinità, d'uno stesso stampo con quello del Lazio sono le sue istituzioni pubbliche o private; ma per l'appunto tutto si concilia, leggendo e dati dell'archeologia o della storia, riconoscendo che le stesse migrazioni o le stesse influenze si siano propagate su tutta la regione. E poichè una serie di dati, come vedemmo, contrastano altresì all'isolamento etnografico o glottologico dei Latini

(1) PAIS, *Storia di Roma*, Torino 1893-1899. Il nome stesso di Roma «la città del fiume» potrebbe esser di origine sabina (da *rumon* affine con ῥῆω, *rius*, il fiume). Cfr. anche DE SANCTIS, *Storia de' Romani*, I, pag. 195, il quale raccoglie altri indizi per questo significato del nome. Un filologo recente (SCHULZ, in *Abh. Gött. Ges. d. Wiss.*, N. F., V, 5, 1904) sostiene l'origine etrusca del nome. Roma sarebbe lo stanziamento della *ruma* etrusca: etruschi sarebbero pure i nomi delle porte *Ratumenna* e *Capena*, delle tribù dei *Titius*, *Ramnes* e *Luceres*, del Tevere stesso dall'etrusco ῥερε.



e portano a inserirli nella serie delle tribù sabelliche, tutto convergo verso l'ipotesi del Pais.

Par chiaro altresì che Roma è in origine città della lega a pari diritti colle altre comunità latine. La tradizione romana dissimula questa posizione, avvolgendosi, per celare il vero, in una serie di contraddizioni. Roma afferma, come crede di Albalonga, la propria egemonia, e nel *foedus cassianum*, che rinnova la lega col Lazio, la città, secondo i suoi storiografi, compare in una posizione isolata di fronte a tutta la lega latina, come un'alleata straniera. I suoi contrasti con le città del Lazio, per rifiuto di contingenti alle sue guerre o reazione alle sue pretese, sono rappresentati come ribellioni del Lazio. Nondimeno la tradizione stessa fa intervenire i re di Roma alle assemblee e alle feste latine, conserva sin nell'età imperiale vestigia dell'intervento dei suoi consoli alle ferie latine (1), confessa che il *foedus cassianum* era un *foedus aequum*, che nel comando supremo si osservava il turno o Roma inviava i suoi generali *iussu nominis latinis* (2) o alla vigilia della seconda guerra sannitica ai Sanniti reclamanti contro le aggressioni dei Latini il senato risponde (per dissimulare, dice Livio, che i Latini avevano scosso temporaneamente il giogo di Roma) *in foedere latino nihil esse, quo bellare cum quibus ipsi velint prohibeantur* (3). Non è improbabile nemmeno (la leggenda potrebbe fornire qualche non insignificante argomento) che la cele-

(1) Cfr. POMPEI, I, 2 § 33 D. 1, 2, e TAG. ANN., 6, 11: *praeficitur qui consulare munus usurpet*.

(2) Cfr. CICILIO, *de consuetum potestate*, in FESTUS, 241.

(3) LIV., 8, 2.



nizzazione ultima dei colli Tiberini si debba precisamente all'atto sovrano della lega; è in questa guisa che molto città volsche o etrusche, come Velletri e Sutri, vennero a far parte della confederazione latina. Certo i Romani riconoscevano se come figli di Alba, la loro comunità come una delle più giovani e, al suo apparire, delle più sprogiate del territorio. Noi possiamo ricostruire la derivazione etnologica o la posizione politica di Roma di fronte alle popolazioni circonvicine, o in questo senso rappresentarci la formazione delle città; la memoria reale degli eventi storici si è perduta per sempre.

Nelle linee generali ci è dato seguire, col sussidio dell'archeologia e della topografia, le fasi di questa lenta formazione della città. La collina di Roma, cioè il luogo, donde uscì il nome della città e dei suoi cittadini, è il Palatino, lambito un tempo alle sue falde dal fiume; l'unico dei colli antichi non ripopolato dalla Roma moderna. Leggende e vestigia d'istituzioni, tutto accenna al Palatino: ivi la casa di Romolo coperta di paglia, la capanna di Faustolo, il sacro fico ruminato, il sacro soudo di Marte, il covile della lupa o *lupercal*, l'abitazione del sacerdote di Giove, le *curiae veteres*, le *curiae saliorum*; le porte e le mura della città palatina (più tardi chiamata col nome di Roma quadrata) erano visibili ancora nell'età imperiale, e Tacito ne descrive per propria visione il circuito, almeno nelle parti volte al Celio e all'Aventino: e delle tre porte, due, la *Romana* o *Romanula*, presso San Giorgio in Velabro, in direzione della *Flumentana* delle posteriori mura serviane, e la porta *Mugionis* all'arco di Tito, sono note anche oggi, almeno quanto alla



loro posizione. Quando e come i vari borghi esistenti sui vari colli sieno stati indotti via via o costretti a stringersi in un unico centro politico, non è dato indagare o congetturare; par certo nondimeno che la Roma quadrata con le borgate dell'Esquilino formò il nucleo chiamato dalle sette cime il *septimontium* (le tre del Palatino, *Palatium*, *Germalus*, *Velia*, le tre dell'Esquilino, *Fagutal*, *Cispus*, *Oppius*, e la *Subura*). Nell'ultima fusione tre città o borgate (*tribus*) si congiunsero: i *Ramnes* del Palatino, i *Tities*, i *Lucrees*. Il nome di *Ramnes*, forma arcaica di Romani, ebbe la stessa fortuna storica del nome di Schwitz nella lega dei tre primi cantoni elvetici.

Da ultimo, cioè forse alla metà del V secolo, si fusero gli abitatori dei monti e dei colli (il Quirinale, così detto più tardi dal tempio ivi eretto di Quirino, o il Viminale) in un popolo solo: la rocca del colle, il monte Tarpeo, diventò l'*arx* o il *capitolium* (appellativo comune in origine dell'*arx* presso le città latine, nome proprio in seguito dell'antico Tarpeo), il tempio augusto del Giove Capitolino a mano a mano si avviò a prendere il posto del Giove Laziale (1). Questa l'origine del-

(1) TAC., *Ann.* 12, 24: «*forumque et Capitolium non a Romulo, sed a Tito Tatius additum urbi*». Le denominazioni *montes* e *montani* provengono certo dall'estensione dell'Esquilino e non dall'altitudine, giacché il *collis* è più elevato: gli abitanti del *Septimontium* (salvo il Palatino non più ripopolato) serbarono sino ai nostri giorni il nome di *monticiani*. Contro lo schema oramai tradizionale tra gli storici e i topografi di Roma, circa il successivo progresso d'integrazione (I. *Roma quadrata*, II. *Septimontium*, III.



l'Urbs; non altrimenti dall'unione di più *κώμαι*, *pagi* o *vici*, si formarono le potenti comunità cittadine naturali (non le colonie) del mondo classico: e nelle valli svizzere, come nelle dune dei Paesi Bassi, meglio ancora nelle lagune venete, ove l'autonomia delle isole o financo il nome di tribuni scomparso col sorgere della città o del suo doge, questa istoria si è ripetuta.

CAPITOLO IV.

LA COSTITUZIONE SOCIALE PREROMANA.

GENTI E FAMIGLIE (1).

La costituzione sociale preromana emerge con sicurezza assai maggiore che non l'origine della città, dalle istituzioni prestatuali, che si continuano nella *civitas*; o il risultato della deduzione è ribadito dall'induzione etnologica. Entro

Città delle quattro regioni colla fusione dei montani e dei collini v. ora DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, p. 185 o autori ivi citati. Forse in questo schema v'è un poco di arbitrario: a noi sembra peraltro eccessivo il dichiarare assurda « una Roma più estesa del Palatino, ma senza il Campidoglio » e scandolezzarsi per l'ampiezza del *Septimontium*.

(1) DE RUGGIERO ETTORE, *La gens in Roma avanti la formazione del Comune*; BONFANTE, nel *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, I, 1889, p. 235 e segg.



i confini angusti dell'*urbs* e del suo territorio, la *civitas* primitiva doveva offrire l'immagine di una federazione a più strati. Delle tribù o città collegate, i *Ramnes*, *Tities*, *Luceres*, i *montani* e *collini*, si conservarono anche nei tempi storici tracce significanti per la origine dell'*urbs*, nel nome dei *tribuni militum* ricollegato dagli archeologi romani colle antichissime tribù (1), nelle centurie dei cavalieri, *Ramnes*, *Tities*, *Luceres*, *Ramnes primi et secundi*, ecc., nel numero normale di 300 senatori sino all'età sillana, ricollegato pure alle tribù (2), nel culto (*salii palatini* e *collini*), nel numero trimembre dei collegi sacerdotali (3) nelle feste, nei quartieri in cui la città si divise, ma nessun residuo di un'organizzazione corporativa. Ma sin nell'epoca storica avanzata, sopravvivono al disotto della *civitas* due strati di vigorose organizzazioni, che costituirono i nuclei politici anteriori alla *civitas*, e sono la *gens* e la *familia*.

Di questi nuclei politici anteriori alla *civitas* dalla organizzazione loro perdurante anche nei secoli più tardi e dalle sparse memorie del tempo più antico noi possiamo ricostruire anche la fisionomia primitiva.

La gens. — La *gens* è l'organismo nazionale e politico primigenio presso i popoli italici, vale a dire un'aggregazione naturale e territoriale di famiglie, ordinata a comune autonomo e sovrano

(1) VARRO, *de l. l.*, 5, 81.

(2) LIV. 1, 8; 1, 35; DION. 2, 12, 13.

(3) Per gli auguri e le vestali la relazione è pure espressamente affermata: LIV., 10, 6; FEST., p. 344; PAUL. DIAC., p. 349.

innanzi alla formazione della città (1). Cho fosse anteriore alla *civitas*, basterebbe a dimostrarlo il fatto che neppure il prammatismo dei cronisti e degli storici romani pensò mai di attribuire a un croe dolla *civitas* la creazione della *gens*.

Quanto al grado della agglomerazione, essa corrisponde al *vieus* dei popoli germanici, secondo la denominazione di Tacito (nelle denominazioni nazionali il *kin* o *cyn clan*, il (*thorpe*) (*dorf*), la *fara* dei Longobardi, la *mark*), al *clan* celtico, perdu-

(1) Questo concetto, svolto dal DE RUGGERO, s'innesta nella nostra concezione generale della società primitiva (famiglio, genti, tribù, ecc.), desunta, come abbiamo osservato, più dagli elementi giuridici immanenti nelle istituzioni classiche, che non dall'induzione storica ed etnologica. Le due fondamentali dottrine in contrasto circa l'origine o la natura della *gens* sono quello del NIEBUHR, accolta dai vecchi storici del diritto romano, e quella svolta principalmente dal IHERING e dal SUMNER MAINE, generale tra i moderni. Secondo la prima la *gens* è una istituzione artificiale croata dallo Stato: si richiamava all' uopo il testo di DIONIGI D'ALICARNASSO (II, 7), secondo cui lo curio sarebbero state divise in dieci decadi, e le due definizioni classiche della *gens* (CINCIUS ALIM. in PAUL DIAC., p. 94; CIC., *Top.*, 6, 29), in cui emerge il nome comune ed esula invece il vincolo naturale di sangue. Ma si osservò in contrario che, a parte l'identificazione un poco arbitraria collo genti, dello decadi, nessun altro scrittore fa motto (cfr. ad es. POMP., L. 2 § 2 D. 1, 2.), che il rapporto di consanguinità è troppo impresso nella parola, nello scambio frequente di *gens* con *familia* (cfr. ad os. L. 195, § 4 D. 50, 16; CIC., *De leg.*, II, 22; in *Pis.*, 23, 53; LIV., 2, 48, 49; 3, 25; SUET. *Cal.* 35; PLIN. 7, 54; 19, 1, 2; 33, 1, 6; 24, 13, 137; SERV., 5, 117, 704, etc.) ed è attestato dagli scrittori VARRO, *l. l.*, VIII, 12; PAUL. DIAC., *v. gentilis*:



rante negli *Highlanders* scozzesi, al vic iranico (γένος nel linguaggio erodoteo; per esempio appartiene al γένος dei Pasargadi la famiglia degli Achemenidi), al villaggio indiano (*grama, janmana*), e slavo (*gmind*, — è la *gemeinde*, o comunità tedesca — *rodu*; il *mir* in Russia). Organizzazioni di simil genere costituenti, come la *gens*, il più minuseolo organismo politico-nazionale presso le rispettive stirpi, si riscontrano del resto presso i popoli barbari in tutta la faccia della terra, o col nome di ordinamento gentilizio gli etnologi designano oramai non

ISID., 9, 2, 1; 9, 5, 11; L. 195 § 4 cit.). Di qui la tesi moderna, che fa della *gens* un'aggregazione naturale di famiglie, discendenti da un unico capostipite. Al IHERING per vero non isfuggono i tratti politici delle funzioni gentilizie, ma li dissimula con antitesi poetiche (*Esprit du dr. rom.*, I § 17, p. 185): « La *gens* è l'identità della famiglia e dello Stato; una famiglia con carattere politico, una società politica con carattere familiare. Deriva dalla famiglia e ne conserva l'intimità: ma diviene istituzione politica, e il carattere politico reagisce sull'elemento familiare, come questo alla sua volta scolorisce l'elemento politico. I due caratteri s'incrociano e si confondono, in guisa che è malagevole distinguerli con esattezza ». Anche in altri scrittori emerge il concetto che la *gens* è un qualche cosa d'intermedio tra la famiglia e lo Stato. Come sarà chiaro, la nostra opinione spiega gli ondeggiamenti, e la relazione colla *familia* romana non contrasta alla tesi, perchè essa è un organismo della stessa natura: non è la miscela dell'elemento familiare, che decolora la *gens*, ma la pressione dello Stato, come d'altra parte il colore politico della *gens* nello Stato non deriva dall'essere assunta come organo politico o istituzione di Stato, bensì dalle sopravvivenze dell'antica autonomia. In questo divergiamo forse anche dal DE RUGGERO.

soltanto la primitiva costituzione degli Aarii, ma una fase generale dell'umanità; il che par giusto, purchè l'antitesi colla costituzione posteriore non si riponga, come si suole, nel vincolo parentale in antitesi al vincolo politico e non si dissimuli colla insignificante denominazione di gruppo sociale il carattere *politico* (1).

Il vocabolo *gens* o *genus*, com'è noto, non significa in latino se non popolo, nazione, comunità politica, o si scambia con *civitas*, che i Romani in senso astratto applicano anche alle aggregazioni politiche che non hanno base sulla città (cfr. *civitas* o *gens Aeduorum*, *civitas* o *gens Suevorum*, ecc.), o similito con *nomen*, usato puro a significare la gente (cfr. *nomen Latinum*, *Caeninum*, *nomen Aetolorum*, *nomen Tuscum* in umbro nelle Tavole Eugubine, ecc.). Si diventa gentile o membro della gente come si diventa membro dello Stato, di una comunità politica in generale, cioè per nascita da padre gentile (2), per aggregazione diretta nella gente, il che avviene col voto di tutti i gentili

(1) L'unico dubbio che può sorgere è se il termine *politico* per la sua derivazione da *πόλις* sia proprio felice: io non trovo però di meglio o, d'altra parte, anche il nostro Stato non è una *πόλις* o tra lo Stato-città e lo Stato-nazione v'ha forse una più profonda differenza che non tra la *gens* e la *civitas*.

(2) È questo un carattere, si vuol dire, della cosiddetta organizzazione patriarcale a base di parentela paterna: ma è un carattere, che fuori si riscontra anche nello Stato moderno. Nelle organizzazioni matriarcali, in cui l'appartenenza naturale al gruppo è determinata dalla parentela materna, essa doveva pur valere egualmente per vari gruppi, in cui si distribuisce la società primitiva.



(*cooptatio*), o finalmente per aggregazione indiretta entrando a far parte di un organismo politico subordinato alla gente, la *familia*, o il gentile può anche cessare di esser tale, o uscir dalla gente, entrando a far parte, negli stessi modi, di un'altra gente. Gentile è quindi un termine parallelo, non antitetico di cittadino. I membri della gente si reputano, in genere, consanguinei, e lo sono infatti nel senso e nella misura in cui i membri di una comunità politico-nazionale si stimano e sono dello stesso sangue, in quanto il titolo normale e fondamentale è la nascita entro la gente, e del resto il connubio era nei tempi antichi esclusivo entro la gente, com'è esclusivo entro lo Stato antico. Ancora nell'anno 186 a. C. la *gentis enuptio*, cioè il maritarsi fuor della propria gente, non era altrimenti concessa ai membri della gente, o per lo meno alla libertà, se non per via di speciale privilegio. I membri della gente figurano bensì di discendere da un unico capostipite, da cui derivano il nome, ma questo capostipite è sempre leggendario e immemorabile (*cuius memoria non extat*), l'eroe eponimo, il capo vetusto della gente; tutte le nazioni antiche si rappresentano ingenuamente al modo stesso, nè la discendenza o la derivazione del nome della *Gens Julia* da un Aescanio soprannominato *Julo*, ha significato diverso della discendenza e derivazione nominale da un Elleno, da un Doro, da un Acheo, da un Giacobbe, soprannominato Israele. Siechè questa rappresentazione sarebbe una nuova prova, se ve ne fosse bisogno, della natura politico-nazionale della gente.

Ma non ve n'è bisogno: tutta l'organizzazione della *gens*, tutte le sue funzioni ce la rivelano



come un organismo politico. Abbiamo detto come si diventa membri della gente, e come se ne esce. Ma la gente ha nelle origini, e ancor nei primordi della repubblica, allorchè Atta Clausus (« Pater Clandius ») si aggrega coi suoi gentili alla città, un capo suo, *pater* o *magister* (entrambe le parole significano signore o sovrano) (1), ha consuetudini e istituti suoi (*mores, statuta gentis*) — nelle *gens Cornelia* era escluso il rito ario della cremazione, nella *gens Quinctia* anche le donne non usavano monili d'oro — tiene assemblee (*conciones*), fa leggi (*lex gentis*), emana ordinanze (*decreta gentilitia*), esercita giurisdizione e censura (*nota gen-*

(1) *Magister* non è che il termine concreto di *magistratus*, in cui vece del resto l'antica età usava anche *magister* a significare l'investito della potestà pubblica (cfr. *magister populi, magister equitum*), o rimase più tardi nell'uso a significare il capo delle corporazioni, donde il senso odierno, pel riflesso dei capi o maestri delle corporazioni d'arti e mestieri. Sopravvive per avventura il senso originario della parola nell'inglese *mister*.

Ma anche *pater* nel suo genuino significato (conforme all'uso etimologico che racchiude la radice stessa di potestà) non vuol dire se non signore o sovrano, e come tale è titolo dei Numi (*pater Neptunus, pater hominum Deorumque*), attributo di Giove, che non è figurato mai qual padre degli uomini e degli Dei, dei principi antichi (*pater Aeneas*, ecc.), dell'assemblea dei signori, i senatori, e della nobiltà patrizia rispetto alla plebe. D'altra parte i *principes* della tradizione vetusta, come, ad esempio, i *principes*, tra cui Romolo avrebbe distribuito la plebe in istato di clientela, non possono esser di nuovo se non i capi delle genti, e i *principes* si scambiano spesso coi *patres*, come ad es., i *principes Albanorum* o lo stesso Appio. *principes Claudiae familiae*.



tilicia) sui propri membri, ha un territorio suo, che è probabilmente il *pagus*.

Regna tra i *gentiles* uno spirito di solidarietà e di assistenza mutua, che in epoca storica e sotto l'impero della *civitas* si estrinseca nel venire in soccorso al gentile, cui venga inflitta una multa, o che non regga al peso di una grave o straordinaria contribuzione o che non possa dai suoi congiunti esser riscattato dalla prigionia; regna comunanza di sentimenti, di gloria, d'insegne. Ne' momenti più sacri o ne' cimenti più gravi, al tempio come sul campo di battaglia, i *gentiles* si tengono uniti.

Non basta; precisamente come ogni comunità politica dell'èvo antico, anche la *gens* è in pari tempo un'organizzazione religiosa, ha il suo culto, la sua propria divinità tutelaro (per es. il Sol nella gente Aurelia, Minerva nella Nautia, Apollo nella Julia, Giunone e Giano nella Horatia), i suoi altari e i suoi sacrari (*arae*, *sacella*), le sue cerimonie e le sue feste (*sacrificia stata*, *anniversaria*, *feriae gentilium*) (1), tombe comuni, ha infine le sue classi, i membri di pieno diritto, i *gentiles*, e i dipendenti, *gentilicii*, *clientes*.

I clienti. — La clientela (*cliens* da *colere* nel senso etico o anche economico, o da *cluere*, obbedire)

(1) Che il culto delle genti (come in genere ogni altra funzione), si dica privato, non pubblico, come è invece quello delle curie, non prova che la *gens* non sia un organismo politico autonomo, anzi è una riprova ch'essa è tale, vale a dire ch'essa non è un organo dello Stato, che quella funzione non gli è stata attribuita dalla *civitas*, come alle curie, e quindi rispetto alla *civitas*, al *populus* la funzione non può esser che privata nel senso originario e meramente estrinseco dell'antitesi di privato e pubblico.



è un'istituzione primitiva, che si richiama alle origini preromane e, come tutte le istituzioni che appaiono al sorgere di Roma, è riferita al mitico fondatore della città. Gli antichi stessi non ne fanno un'istituzione particolare al popolo romano, sicchè al riguardo la comparazione moderna si innesta sulla comparazione già fatta dagli scrittori classici. La clientela è menzionata non solo presso le razze propriamente italiche, latine, sabine e sabelliche, ma anche presso gli Etruschi, gli Elleni, i Celti. Istituzioni per lo meno analoghe si riscontrano presso i Germani e gli Slavi. Oggi l'etnologia comparata allarga il campo di osservazione; anche fuori del mondo ariano la clientela appare istituzione diffusa su tutta la faccia della terra come forma subordinata di quella aggregazione degli stranieri, alla quale i gruppi primitivi ricorrono sovente per rinforzarsi. D'ordinario in questa guisa vengono aggregati nelle popolazioni barbare attuali i prigionieri di guerra, persone espulse da altri gruppi, schiavi, ospiti, poveri (1). Con questo e con l'esser la clientela un'istituzione preromana è già detto che essa si richiama non propriamente alla *civitas*, bensì ai nuclei che hanno preceduto la *civitas*, cioè le genti. Ma il rapporto della clientela con la *gens* appare anche nei tempi storici troppo evidente e stretto per dover ricorrere ad induzioni. La protezione sul cliente è esercitata dal *pater gentis*, che in tempi storici è designato, rispetto ai clienti, col nome di *patronus*;

(1) POST, *Giur. etnologica*, trad. it., Società Editrice Libreria, 1907-1908. vol. I, p. 309 segg.



e persino, ciò che è più caratteristico, allorchè la clientela venne trasportata nell'ordinamento statale o si ebbe la forma della clientela pubblica, non è lo Stato che l'assume, bensì un personaggio singolo per lo Stato. Le genti primitive di Roma ci appaiono con uno stuolo di clienti che si fa ascendere nella leggenda alla cifra enorme di 4 o 5000 uomini armati. Qualo fosse di fronte ai clienti il rapporto numerico dei gentili, può esserne indizio la tradizione quasi incredibile che di fronte ai 4000 o 5000, secondo le versioni, clienti armati della *gens Fabia* si noverano dagli storici solo 306 gentili.

Non vi ha dubbio pertanto che i clienti debbono essere semplicemente definiti come dipendenti, vassalli della gente o del suo capo; una classe di persone costituita in parte di soggiogati (dediti — *deditio*), in parte di stranieri postisi volontariamente sotto la protezione della gente (applicati — *jus applicationis*). Anche nella primitiva epoca cittadina la dedizione, quando i vinti non siano ridotti in istato di servi, fa che essi siono aggregati in qualità di clienti alle singole *gentes*; e quanto all'*applicatio* o *ius applicationis*, sino all'epoca ciceroniana, prima dell'ammissione generale degli Italiani alla cittadinanza, essa era il modo col quale si soleva esercitare il *ius migrandi*, che dava il diritto di acquisto della cittadinanza mediante il trasporto del domicilio in Roma (1).

A questo due fonti conviene aggiungere la manomissione degli schiavi; questa è nell'epoca più

(1) Cic., *de or.*, 1, 39, 167.



tarda l'unica che sopravviva, ma la denominazione di cliente fu al riguardo soffocata da quella di liberto. Se non che in base allo esoso detto è tanto erroneo identificare i clienti cogli schiavi manomessi, quanto l'insistero esclusivamente sul momento economico, l'emigrazione in cerca di lavoro: frutto di una confusione, la cui radice è nel non scorgere la natura politica della *gens*, è il confondere i clienti coi plebei.

Non è facile ricostruire la primitiva figura della clientela, che ci appare, naturalmente, alquanto modificata o in parte degenerata nella vita cittadina. Il rapporto di soggezione e di protezione dei clienti rispetto alla *gens* ha sua base nella norma etica primitiva della *fides* e l'espressione caratteristica e quasi tecnica è precisamente *in fide esse*; o rispostivamente per significare l'asseggettarsi o il ricevere in qualità di cliente si usano le espressioni *in fidem se dedere* o *in fidem accipere* (1). Il patrono deve al cliente protezione, appoggio, consiglio; e principalmente lo assiste nei giudizi, anzi probabilmente nelle origini, allorchè la cittadinanza comprendeva soltanto i gentili, cioè i patrizi, il patrono rappresentava senz'altre il cliente, ossia gli garantiva la difesa. Da questo speciale rapporto derivò quindi il significato ancor vivo delle voci patrono o cliente. Il cliente porta il nome della gente e partecipa al culto gentilizio; lavora le terre del patrono e il patrono gli assegna, di solito, degli appez-

(1) Quest'espressione ci si offre anche nella *lex repetundarum* dell'epoca dei Gracchi, lin. 11: *quia in fide is erit maioreve in maiorum fide fuerint.*



zamenti da coltivare, revocabili a suo arbitrio (1); è l'istituto del *precarium*, che ebbe probabilmente origine dai rapporti tra patrono e cliente. Il cliente alla sua volta ha numerosi doveri: presta obbedienza, deve reverenza al patrono, è tenuto al servizio militare verso la gento, è tenuto a prestar opere *officiales* e *fabriles* (ciò si può desumere dall'obbligo posteriore del liberto), e nella comunità cittadina si vede il cliente obbligato a contribuire per il patrono al suo riscatto, s'egli è fatto prigioniero, al pagamento di multa o condanne pecuniarie, alla dote delle figlie. Il rapporto tra patrono e cliente è sacro, e va innanzi al vincolo che stringe i parenti, i consanguinei veri e proprii (*cognati*), nonché a quello che lega gli amici: vien dopo solo all'obbligo di protezione verso il pupillo e gli ospiti. Il patrono si espone quindi alla sanzione religiosa della *sacertas*, se tradisce il cliente. *Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*, pronuncia una vetusta prescrizione romulea, cioè religiosa o primitiva, rinnovata dalle dodici Tavole (2).

Il patrono esercita la giurisdizione sui clienti, la quale ancora nell'epoca di Cesare può giungere sino

(1) FESTUS, 247: « Patres... agrorum partes attribuerant tenuioribus ac si liberis suis ». — Della sabina *gens Claudia*, ammessa nella comunità romana, secondo la leggenda, sul principio della repubblica, si narra che il suo capo, Atta (=pater) Claudius, assegnò ai clienti due iugeri (mezzo ettaro circa) per ciascuno sull'*ager publicus* ricevuto.

(2) Il senso originario del *fraudem facere* è probabilmente (Bréal) frustrare, mancare al debito di protezione, e principalmente alla difesa giudiziale verso il cliente.



al *ius vitae et necis*, e, probabilmente per la prima volta con la *lex Aelia Sentia* dell'anno 4 dopo Cristo fu ristretta al diritto di esiliare il cliente a 100 miglia dalla capitale: *ultra centesimum lapidem*. Il patrònno ha diritto di successione rispetto al cliente ed esercita la tutela sù i suoi figliuoli.

Un dovere reciproco, che nella vita cittadina corre tra patrònno e cliente, è quello di non farsi l'un l'altro oggetto di persecuzione giudiziaria e non prestar testimonianza l'uno contro l'altro, mentre è pur lecito prestar testimonianza contro il proprio congiunto (*cognatus*). In antico, prima dell'assorgero della plobe, anche nel voto politico il cliente appare vinecolato al patrònno e alla sua gente; ma già i clienti del gran capitano Mareo Furio Camillo gli dichiarano eh'essi ben possono aiutarlo a pagar la multa, ma non possono assolverlo.

La famiglia. — Quella che dicesi famiglia, organismo ben distinto dalla società domestica, cui ha finito con dare il nome, è il più ristretto dei gruppi politici, cioè dei consorzi d'ordine e di difesa nell'età primitiva. Nel periodo storico, la famiglia romana è un insieme di persone che pretendono tutte discendere da una persona vivente, che ne è il capo, il *paterfamilias*; in realtà, peraltro, a questo gruppo si appartiene per gli stessi titoli, onde si appartiene a una qualunque comunità politica: cioè nascita da padre, che sia membro del gruppo (il *paterfamilias* o un *filiusfamilias*), ammissione, assoggettamento al gruppo (*adoptio, arrogatio*), o matrimonio col *paterfamilias* o con un *filiusfamilias* accompagnato da un assoggettamento (*conventio in manum*). Alla morte del *paterfamilias*, sempre nel periodo storico, la famiglia si scinde



In tante famiglie, quanti sono i *fili familias* immediati del *paterfamilias*. Sarobbe strano tuttavia che questa scissione si avverassé così regolarmente nell'ora primitiva cui ci riferiamo, quando, per i fini d'ordine cui doveva intendero, ciascun corpo mirava possibilmente a crescere, o per lo meno a serbarsi unito; ma possiamo esser corti che, regolarmente almeno, ciò non si avverava. Abbiamo memoria che nell'antica età gli *agnati*, cioè tutti coloro che sarebbero stati soggetti a una stessa podestà, se il comune *paterfamilias* non fosse morto, si mantonévano anche dopo la sua morte uniti: una legge attribuita a Numa sauciva, in caso di omicidio colposo, l'obbligo di offrire un ariete agli agnati dell'ucciso (1); e nella legge delle XII Tavole vige tuttavia il taglione a favore dell'agnato (2). Ancora nel II secolo a. C. la giurisdizione sulle donne libero dalla podestà patria o maritale era competenza degli agnati; l'anno 186, in occasione dello scandalo dei Baccanali e del celebre senatoconsulto, gli uomini furono giustiziati, ma le donne vennero consegnate a coloro, *quorum in manu essent*, ovvero agli agnati, *ut in privato animadvertenterent* (3): e fino ai tempi dell'imporatore Claudio

(1) SERV. in *Verg. Ecl.*, 4, 43: « In Numae legibus cautum erat, ut si quis imprudens occidisset hominon, in concione *agnatis* offerret arietom » (BRUNS-MOMMSEN, p. 10, n. 13). L'inciso « *agnatis eius in concione* » fu restituito dal HUSCHKE invece di « *et natis eius in cautione* ».

(2) Cfr. PRISC., *Gramm.*, 6, 13, 69 (dubbia è la relazione di questo testo colle XII Tavole: v. l'Appendice sul Codice deconvirale).

(3) LIV., 39, 18. Cfr. anche LIV., *Ep.* 48 (*cognatorum decreto*) e VAL. MAX., 6, 3, 8, per lo due avvelenatrici dell'anno 152 a. C.



la tutela degli agnati sullo donno perdura, ed è la più grave delle tutele.

Un argomento indiretto, ma irresistibile, di questa esistenza originaria del gruppo agnatizio, ci è poi fornito dalla struttura del diritto ereditario romano, che nelle origini rappresentava la designazione non di un successore nel patrimonio, bensì di un successore nella potestà, nominato dal *paterfamilias* defunto. Un gruppo analogo di persone, che pretendono discendere da un unico capostipite, *cuius memoria extat*, e vivono generalmente unite sotto un capo, che suol essere il primogenito, l'anziano, l'eletto dai membri del consorzio, si scopre in tutto il mondo primitivo: è nel mondo ario la *siupe* germanica, il *sept* celtico, la comunità slava (*zadrugna Kuca* sotto il *gospodar*) e indiana, descritta dal MAINE e da lui chiamata col nome di *joint individed family*, o anche fuori del mondo ariano, ovunque vige la costituzione gentilizia, il consorzio familiare è costituito di tutti i parenti e non si confonde col gruppo gentilizio (1). La famiglia classica, di cui diremo in seguito, è probabilmente successa nella *civitas* al primitivo gruppo agnatizio.

La costituzione esaminata della *gens* e della *familia*, nonché le fasi stesse della formazione del-

(1) Oltre le opere del MAINE, del FREEMANN (*Comparative politics*, London, 1873, e dell' HEARN, *Aryan Household*, London, 1879), cfr. ora POST, *Giurispr. etnologica*, Milano, 1907-1908, vol. I, p. 111 e segg., il quale pone le sue ricerche sopra una base etnologica generale o considera inoltre anche i gruppi matriarcali, giusta l'indirizzo indipendente del BACHOFEN, proseguito principalmente dal MORGAN e dal MAC LENNAN.

l'*urbs*, rendono manifesto che la organizzazione della *civitas* si è sovrapposta ad altre organizzazioni, che avevano la stessa struttura e le stesse finalità d'ordine o di difesa, che erano insomma, in senso lato, organismi politici anch'essi. La opposizione tra la società primitiva o gentilizia e la società civile non può adunque risiedere in questo, che l'una abbia sua base nel vincolo di sangue e nella parentela, l'altra nel vincolo politico: l'Unione per l'offesa e la difesa è anteriore a qualunque altra unità sociale. Se tra l'una e l'altra, tra l'organizzazione politica primitiva e lo Stato nel suo vero senso, si vuole stabilire una differenza, essa non è d'ordine essenziale, ché l'essenza è la stessa, ma secondaria. Ciò che manca nella società primitiva (e l'esposizione che precede lo dimostra per la società romana primordiale) è il centro unico di vita politica con le sue parti coordinate e subordinate. Gli Stati barbari non sono costituiti di una sola e compatta organizzazione politica, bensì di aggregazioni varie, le une al disopra delle altre, costituite ciascuna degli organismi sottostanti, sono tutti Stati composti, a doppio, a triplo grado composti; di qui i nomi singolari dell'autorità suprema: capo dei capi, re dei re, gran re, gran *Khan*, *sat pati* (India). Famiglie e *vici*, genti e *pagi* o *κώμαι*, città e federazioni di città nel mondo classico: casali, *clans* e borghi, fare o *baronio*, castelli e conventi, valvassini, valvassori e vassalli, comuni, cantoni, leghe, e al disopra il re o il sacro romano impero nel mondo medioevale; e simile all'ordinamento delle grandi monarchie storiche d'Oriente e dell'antica America è quello dei regni barbari e semicivili dell'Africa, dell'Asia e della Polinesia ai dì nostri. Lo Stato nella sua



forma più perfetta, quale esso raggiunge nella società civile, tonde ad affermarsi non come il più vasto nolla sorio dei gruppi politici, bensì come l'unico: esso mira quindi a disgregare, a consunmare i gruppi subordinati, ad alterarne la fisionomia e la natura, trasformando gli organismi politici un tempo sovrani in organi suoi, in istituti destinati ad altre finalità otioo-sociali, tonde infino a concepire come termine della sua sovranità, dell'azione sua, non i gruppi immediatamente subordinati, ma l'individuo.

CAPITOLO V.

LA COSTITUZIONE POLITICA DELLA CITTÀ (1).

Il processo organico d'integrazione politica dell'antico comune di Roma si chiude con la federazione dei colli tiberini e la formazione dell'*Urbs*. Secondo la leggenda, Roma si amplia e si avvanza, cinge di una cerchia di mura i suoi monti e i suoi colli, ricompreso anche il *pagus* dell'Aventino (con la sua aggregazione si formano i sette colli dei tempi assai più tardi), trae noi suoi territorii, come i ro assiri, i popoli vinti, si ag-

(1) RUBINO, *Untersuchungen über röm., Verfassung u Geschichte*, parte 1; MOMMSEN, *Droit public rom.* (trad GIRARD), vol. II, p. 2.



giunge altre genti, tiene in pugno la federazione latina: vero o false che siano queste narrazioni (per lo meno la costruzione della cosiddetta cinta serviana o l'egemonia sul Lazio nell'epoca regia non sono che superbe anticipazioni di secoli), certo è che in niun modo si forma un'unità politica superiore alla città. E intanto la città mira a esaurire, nei rapporti più essenziali, la sovranità dei gruppi sottostanti, assodando o ramificando come una pianta assorbente o invadente la sua costituzione.

La costituzione politica della città ha le sue basi per tutto il periodo schiettamente romano della evoluzione storico-giuridica in tre capisaldi: assemblea popolare, assemblea senatoria, magistratura. La struttura politica elementare, che ci presenta costantemente, in tutte le società primitive, la *massa*, che ascolta, o nei popoli più liberi, assente o dissenziente, il nucleo dei *pochi*, che parlano e consigliano, l'*uno*, che presiede e risolve, quasi come una necessità organica della costituzione sociale (è del resto una elementare divisione che si può osservare in qualunque riunione di persone, anche per gli scopi di un *meeting*), non fu mai rinnegata fino all'epoca romano-ellenica, anzi nei bei tempi dello Stato i tre elementi si mantennero, secondo la lode degli antichi, in giusto equilibrio (1).

(1) È manifesto che questa normale struttura politica, in cui il prepotere dell'uno o dell'altro elemento fa inclinare alle forme della democrazia, della oligarchia, della monarchia in senso proprio, cioè della monarchia assoluta, non viene essenzialmente alterata per il fatto che la repubblica presenta tre o quattro comizi (curiati, centuriati,



Questi tre elementi s'incarnano nella prima epoca di Roma, nei tre termini seguenti: popolo o comizii, senato, re. Data la prevalenza nella costituzione originaria del rex, essa va col nome di regno o costituzione regia o monarchia, nomi che per vero possono trarre in abbaglio, dato il carattere fuor di misura indeterminato del concetto di monarchia, e i momenti che per tradizione si reputano essenziali ad essa.

Il re, gli ufficiali regi, i sacerdoti. — Il re (*rex, magister populi*) è magistratura unica, in quanto rappresenta l'unico depositario della potestà pubblica, l'unico sovrano, ed è magistratura vitalizia. Ciò e non altro significa l'ordinamento regio. Che tale ordinamento abbia preceduto la magistratura annuale della repubblica, più che dalla tradizione e dai monumenti (non insignificante è però il documento della stele arcaica che ora per comun consenso si riferisce all'epoca regia e al re politico), si rileva dai rudimenti delle istituzioni regie nella repubblica: l'*interregnum*, il *rex sacrificulus* con la sua *regia*, il *regifugium*, la formula *q. r. c. f.* (*quando rex comitiavit fas*).

Ma quanto all'essenza della regalità, in primo luogo è dubbio che il regno significasse rigorosamente un ordine monarchico in senso stretto. Nella leggenda regia sono numerosissimo le tracce di una diarchia (Latino ed Enea secondo un'antica versione della leggenda, Romolo o Remo, Romolo e

tributi e concilii della plebe), probabilmente due senati (l'uno patrizio per l'*auctoritas*, l'altro patrizio-plebeo per il *consilium* e più tardi il governo), e la magistratura si scinde in una serie di titolari.



Tazio, i due pretendenti figli di Anco, Arnute e Tarquinio), e poichè il sistema non è affatto straniero all'antichità classica, poichè la fusione delle due città dei monti e dei colli, di cui fanno fede, più che la leggenda, la topografia, le vestigia archeologiche e religiose nella costituzione storica, non è impossibile che portasse per qualche tempo un simile compromesso, poichè infine è tutt'altro che irrazionale il supporre che la collegialità sistematica della repubblica abbia avuto dei germi e dei precedenti nell'epoca regia; tenendo pur fermo che la sovranità si accentra tutta nel re, non si deve peraltro necessariamente ritenere che l'investito della potestà regia dovesse essere sempre uno solo, ed è forse eccessivo attribuire quelle leggende al mero prammatismo costituzionale dei Romani.

In secondo luogo il regno non è nè ereditario nè elettivo. Il sistema romano è la designazione da parte del predecessore; è *il re stesso* che nomina (*creat*) il suo successore. E anche se il re non l'ha nominato, non per questo si procede alla elezione da parte dei senatori e del popolo; l'impero torna ai senatori, ai *patres* (cioè in origine ai capi delle genti costituenti la *civitas*), i quali lo esercitano per turno, cinque giorni ciascuno (1), ma col titolo di *interrex*. E allora solo l'*interrex* può creare il re (2). Questa nomina da parte del re o del-

(1) Cfr. Liv., 1, 17, 5; Dion., 2, 57.

(2) È a credere peraltro che l'*interrex* comparisse, come accade sotto la repubblica, in caso di vacanza repentina (il re è stato assassinato o colpito dal fulmine), appunto per tener sempre fermo il principio che il magistrato crea il magistrato; non che il re, come opina il MOMMSEN, non



l'interdè è essenziale; l'intervento del popolo si deve reputare, col Rubino e col Mommsen, una mera invenzione; ma dato pure che il popolo intervenga, a stento si può chiamare elezione la proposta di una sola candidatura, come durò anche nei primi tempi del regimo repubblicano, e come durò sempre nei casi in cui ritorna l'interdè anche nel periodo repubblicano (1). È una invenzione probabilmente anche la *inauguratio*, ossia l'interrogazione degli Dei mediante gli auspicj presi

avesse personalmente la facoltà di nominare il successore, salvo il caso di abdicazione. I dati della leggenda conviene in questo senso interpretarli: o del resto più giova a interpretar le istituzioni regie l'induzione storica dalle istituzioni repubblicane.

(1) V. anche P. BONFANTE, *L'origine dell'hereditas dalla successione sovrana*, nel *Filangieri*, 1905, e autori ivi citati. Speciale importanza ha ora il POST, *Giurisprudenza etnologica* (cfr. ispecie p. § 65 trad. it. p. 190), il quale distingue sistematicamente i vari sistemi elezione, eredità (nel senso moderno), designazione, precisamente come io faceva in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.* (1891), p. 104. Contrasta sempre alla designazione il COSTA (v. da ultimo l'elegantissimo trattatello di *Diritto pubblico romano*, ed. Barbera, 1906, p. 59-60): ma par sempre ch'egli ritenga l'idea repugnante allo spirito liberale della latinità e suggerita al MOMMSEN dallo spirito delle istituzioni germaniche (v. op. cit., p. 39 e il discorso su *Teodoro Mommsen*, Bologna 1905, p. 25): se non che per avventura, lasciando da parte le idee generali, mentre di una simile istituzione concreta, più che le sopravvivenze e il ricordo, abbiamo la viva storia nel diritto romano — e si narra di chi ebbe la petulanza di designare se stesso — non ve n'ha tracce sicuro nel diritto germanico, almeno sino alla resurrezione del sacro romano impero.

dall'angure, di cui si parla relativamente alla proclamazione di Numa. Nominato il re, il popolo viene convocato per vincolarsi all'obbedienza verso di esso (*lex curiata de imperio*). Il re è insieme capo civile e religioso, ha sui suoi sudditi diritto di vita e di morte (la *provocatio*, se pure è da riportare all'epoca regia, è accordata solo dietro consenso del re), dispone liberamente dell'*ager publicus*, è forse arbitro (salvo il parere dei senatori) della guerra, della pace e delle alleanze, e, dato il carattere vitalizio della sua potestà, è irresponsabile.

Tutti gli ufficiali dello Stato e i sacerdoti non sono che rappresentanti del re davanti agli uomini e davanti agli Dei, nominati quindi da lui: il *praefectus urbi*, che esercita l'autorità regia in assenza del re, i *tribuni militum*, che comandano i contingenti delle singole tribù, il *tribunus* o i *tribuni celerum* (1), comandanti della cavalleria, cui spetta la vigilanza delle mura, dello *corvées* relative e il comando anche di tutto l'esercito in assenza del re, i *duoviri perduellionis*, giudici straordinari per i delitti di alto tradimento, forse i *quaestores paricidii* per gli omicidi, e quanto alla religione i *pontefici* per la vigilanza generale sui *sacra* e la cura del calendario, gli *auguri* per l'interrogazione degli Dei mediante gli *anspici*, i *feziali* per la intimazione di guerra e le cerimonie internazionali,

(1) Se uno o più, cioè uno per ogni tribù, si disputa: cfr. BERTOLINI, *I celeres e il tribunus celerum*, Roma 1888, p. 33 e segg.



le *vestali* per le conservazione del fuoco sacro e il culto della Dea Vosta, il *flamen dialis*, *martialis* e *quirinalis* pel culto di Giove, di Marte, e di Quirino.

Il re ha l'abito tutto di porpora, la scarpa rossa detta *mulleus*, casa pubblica (*regia*) sul foro, dodici littori coi fasci, simbolo del *jus vitae et necis* sui cittadini, siede in trono o procede in carrozza: insegne e cerimonie prettamente etrusche.

Il Senato. — Il Senato è l'assemblea dei signori (*patres*) o degli anziani (*senatores*). Il nome di *patres*, o signori, e più ancora l'appellativo completo, signori delle anticho e delle nuovo genti, *patres majorum, minorum gentium*, il numero che cresce da 100 a 300 nella fusione delle duo città, i *principes Albanorum* e il *princeps* della *gens Claudia*, *lecti in patres* coll'assunzione della massa dei gentili alla cittadinanza, l'ordine del voto, che ancor nella repubblica è quello delle genti secondo l'ordine dello curio e con preferenza delle genti maggiori, il riscontro generale con tutte quante le assemblee consultive, che negli Stati composti di più *clans*, di più tribù, di più signorio feudali, sono intorno al signore supremo, può far presumere che i senatori fossero in origine non altro che i capi delle genti, come suona appunto il nome. L'abito col lembo di porpora è analogo a quello del re, e ogni senatore è interrè, cioè titolare dell'impero e degli auspici in caso di vacanza. L'elogio enfatico di Cinea nell'epoca di Pirro « un consesso di re » dovette essero nelle origini una realtà storica. Però nella tradizione regia, come nella storia repubblicana, il Senato è scelto liberamente dal supremo magistrato; vi



si può vedere una delle primo vittoria della *civitas*.

Il Sénato è il Consiglio del re. Dalle consuetudini il re è tenuto a chiedere l'avviso del Senato in ogni gravo decisione. Ma il Senato ha puranco un'altra funzione, la ratifica delle deliberazioni comiziali, le quali non sono valide, qualora non segua l'*auctoritas patrum*, che il Mommsen paragona all'*auctoritas tutorum* rispetto al pupillo.

Popolo e comizii. — La massa organizzata dei facenti parte della *civitas* prende il nome di *populus*. Le divisioni in cui la *civitas* ha ordinato il popolo, le *partes populi*, sono le curie (da *curare*? da *co-viria*, insieme d'nomini?), organi politico-amministrativi o di culto. A capo di ogni curia è un curione, a capo di tutto un *curio maximus*. I sacra delle curie sono *sacra publica* (non *privata*, come quelli delle genti), appunto perchè la curia è un organo creato e ordinato dalla *civitas*, e sostenuti mediante denaro dello Stato (*curionium aes*.)

Dalle curie è desunto probabilmente il nome di *Quirites*. Il nullo rapporto di questo nome con la città dei colli (il nome di Quirinale è, come si è detto, posteriore), la convenienza etimologica con curia, il carattere civile di questo nome, che designa nelle allocuzioni il popolo nelle sue funzioni civili (*Velitis, iubeatis, Quirites; vos rogo, Quirites, populus Romanus Quirites*, cfr. anche *Quirites* nella celebre allocuzione di Cesare ai soldati ribelli), ed è in tal uso sempre un sinonimo vetusto di cittadino (*jus quiritorium* equivale a *jus civile*), rende verosimile questa derivazione dall'antichissima assemblea delle curie. Ognuna delle primitivo tribù dei *Ramnes, Tities, Luceres*, in cui si incorporano



ancho lo nuovo genti della città dei colli (*Ramnes primi et secundi*, ecc.), ha dicci curie: in tutto adunque 30.

Il popolo si aduna solo se convocato dal magistrato, o alla rinfusa, per ricevere comunicazioni, o editti, o per altri scopi per cui piaccia al re di convocarlo, e tali adunanzo diconsi *contiones*: diviso nelle curie se deve votare, e tali adunanze costituiscono l'assemblea legale, i *comitia curiata*. Ogni curia ha un voto, ma sebbene entro lo curie i votanti si distribuiscano per genti, non si raccolgono i voti delle genti, ma dei singoli.

L'ordine delle tribù e dello curie è altresì l'ordine dell'esercito: secondo la tradizione ogni curia fornisce 100 fanti (*pedites*) o 10 cavalieri (*celerēs*, più tardi *equites*): cioè 1000 fanti e 100 cavalieri per ogni tribù (1).

La competenza dei comizii curiati è la più spinosa questione dell'ordinamento regio. Par certo che ogni mutamento fondamentale nella costituzione debba essere consentito dalle curie: così le curio decidono circa l'ammissione di nuove genti, che debbono essere aggregato col consenso delle vecchie genti (*cooptatio*), e inoltre davanti alle curie i capi di famiglia designano i loro successori (*testamentum*; se le curie votassero o meno, è questione aperta), davanti alle curio un *paterfamilias* con la sua famiglia si assoggettava alla potestà di altro *paterfamilias* (*arrogatio*). Ma è dubbio se lo curie dessero il loro consenso alle guerre, alle paci, alle alleanze, giacchè le testimonianze degli antichi scrit-

(1) VARRO, *De l. l.*, 5,89; FESTUS, v. *Celeres*,



tori in proposito, ispirate alla costituzione posteriore, sono poco attendibili. Di potestà elettorale non si può parlare; il re è nominato dal re precedente o dall'interrè, e le curie al più non fanno che sanzionare la nomina e dar la solenne investitura dell'impero con la *lex curiata de imperio*. Nemmeno si può parlare di una vera e propria potestà legislativa: le famose *leges regiae* votate dai comizi curiati sono una tarda invenzione. Dubbio è infine se vi fosse appello alle curie (*provocatio*) nelle condanne capitali pronunciate dal re o dai suoi ufficiali; forse v'era col consenso del re.

Ad ogni modo non sono i comizii un vero corpo deliberante: non hanno iniziativa di veruna sorta; il popolo risponde sì o no alle proposte avanzate in forma interrogatoria (onde il nome di *rogationes*) dal re. Le formule tramandate per la proposta sono: *Velitis iubeatis, Quirites? Rogo vos, Quirites*. La risposta affermativa è *Uti rogas*, la negativa *antiquo* o *antiqua probo*. La preminenza del re risalta anche nei termini. *Imperium, imperare*, vocabolo per vero d'oscure etimologia, significa la manifestazione della potestà regia, *jubere, jussum* (il cui senso genuino è consentire), quella dei comizii. Infine le deliberazioni dei comizi debbono esser ratificate dal Senato: *auctoritas patrum*.



CAPITOLO VI.

LA REPUBBLICA.

Abolizione del regno e fondazione della repubblica. — Seguendo la tradizione, con l'ultimo Tarquinio il regno parve consolidarsi in vera e propria monarchia. Al suo predecessore immediato, Servio Tullio, si attribuisce uno spirito liberale e popolare, il nuovo ordine della cittadinanza e la nuova assemblea ceniziale, la elezione o conferma del sovrano davanti ai nuovi comizi, finalmente il disegno di surrogare il re unico con la magistratura collegiale, la diarchia consolare: in breve il re Servio sembra incarnare lo spirito e le istituzioni della repubblica. L'ultimo re invece si avvanza con pretese dinastiche; con atroci delitti si libera del predecessore e del fratello e collega; senza nè designazione nè altre forme legali occupa il regno e governa in modo assoluto, conculcando i diritti dei *patres* e le prerogative del popolo. Il vero è che nell'ordinamento cittadino del mondo classico la monarchia non aveva nè base nè forza; per quanto grande fosse la sua potestà, nell'ambiente cittadino il capo supremo della città non era che il primo tra gli altri capi, vigilato dai *patres*, dagli *εὐγενεῖς*, dagli *ἐπατριῶδες*. So nel mondo orientale e nelle società germaniche o romano-germaniche del medio evo a base nazionale il regno divenne regolarmente monarchia assoluta ed ereditaria, nel



mondo classico a base cittadina il regno con la stessa regolarità decade e scompare; si deve anche por mente che tra popoli finitimi lo spirito di imitazione e il mutuo appoggio degli stessi ordini sono sentimenti irresistibili.

La caduta del regno in Roma fu, secondo la tradizione, violenta, e indotta dall'arbitrario procedero dell'ultimo re; e se i dati desunti dalle posteriori istituzioni sono il miglior argomento per la preesistenza effettiva del regno, v'ha pure un dato psicologico che spinge a ritenere anche sotto questo aspetto verace la tradizione: l'odio fanatico che rimase contro il regno e il nome di re, che non ha nella storia paragone più vivace che l'esecrazione egualmente fanatica del papismo, la quale seguì pure, colla cacciata degli Stuart, la crisi definitiva della costituzione inglese. E se non è l'incompletezza della tradizione, gli è forse dal carattere violento della rivoluzione che si potrebbe per avventura spiegare come il primo stabilirsi del nuovo regime non siasi fatto con quelle fasi graduali che ci presenta, ad esempio, la storia parallela di Atene: l'arcontato vitalizio, l'arcontato decennale, l'arcontato annuale, la divisione degli arcontati annuali.

Il nuovo regime fondò, nelle origini, la prevalenza dei pochi, cioè dei *patres*, sullo Stato. Il nome che esso riceve in opposizione al regno non lo designa in modo proprio e specifico. Come il greco *πολιτεία*, che non significa se non la costituzione, come il nostro stesso termine costituzione, *res publica* è un termine generico, che non significa se non lo Stato, o più precisamente la sfera dei compiti o degli interessi pubblici; una mera antitesi parallela di *res privata* o *familiaris*, che nel-



l'uso posteriore si restrinse al patrimonio, cioè alla sfera degli interessi più essenzialmente privati nella più tarda evoluzione giuridica.

Il consolato, la collegialità e l'annuità. — La repubblica offre gli stessi elementi fondamentali della costituzione regia: magistratura, senato, popolo. La sua caratteristica fondamentale è data dalla limitazione della magistratura, cui fa riscontro l'ingrandimento degli altri due poteri dello Stato. I limiti fondamentali e, secondo la tradizione, primordiali della magistratura sono direttamente la *collegialità* e la *temporaneità* della carica: indirettamente poi, dalla temporaneità derivò l'abolizione della irresponsabilità regia. Il nuovo magistrato è moralmente o legalmente *responsabile* dopo l'anno d'esercizio, il che importa, com'è ovvio, un grave freno psicologico al trasmodare e un'intrinseca tendenza involutiva, anzichè evolutiva.

Il nome di *rex* fu abolito; i nuovi magistrati si dissero, secondo le funzioni, o generali (*praetores*: il nome si conservò anche nei tempi più tardi in *cohors praetoria*, la guardia del generale, *praetorium*, la tenda del generale, *porta praetoria*) o giudici (*judices*): coll'avvento del classico *praetor*, semplicemente *consules*, che è quanto dire colleghi (cfr. *exsul*, *praesul*) (1). I consoli sono in numero di

(1) Da *cum* e *salio*; è l'etimologia del MOMMSEN. Secondo il WALDE, *Etym. Wört. der lat. Spr.*, 1907, la derivazione della parola sarebbe da *cum* e *sedeo*, donde anche *consilium* (da *considium*), onde il significato della parola sarebbe all'incirca assessori o consiglieri: il che richiama la vecchia etimologia da *consulere*. Del resto « coloro che siedono insieme » potrebbe esprimere lo stesso concetto significato in « coloro che saltano insieme ».



due, la durata della carica è annale e per lungo tempo si computò in singolar guisa non a data fissa d'ingresso e di uscita, bensì variabile, perchè ogni anno doveva essere intorno o cominciava allo scadere d'ufficio del predecessore. Solo a principio della prima guerra punica si fissò la data dell'ingresso nella magistratura al 15 marzo, e dobbiamo giungere sino al 153 a. C. per vedere stabilita la data, da quel tempo normale, del primo genuaio.

Questi due momenti, l'*annalità* o la *collegialità*, restano per tutta la durata della repubblica l'espressione costituzionale del nuovo regime, il palladio della *libertas*, come il nuovo regime venne ad essere concepito appresso in antitesi alla *dominatio* del re. La collegialità è il sistema più originale. Abbiamo espresso il dubbio che essa, come istituzione sistematica, non sia nata a un tempo colla repubblica: e il dubbio può essere avvalorato dal raffronto colle costituzioni delle antiche città latine e italiche, le quali ci mostrano a capo un unico *praetor* o *dictator* o un *medix*: non sarebbe soverchiamente audace, crediamo, il ritenere che solo l'avvento della plebe alle cariche pubbliche, come ha, si narra, duplicato i questori, gli edili, i membri dei collegi sacerdotali, così abbia duplicato il numero dei magistrati supremi.

Ma nell'epoca storica la repubblica è incardinata su questa divisione personale, che fa quasi riscontro, nel suo motivo costituzionale, al nostro principio della divisione reale dei poteri, sistema opposto in apparenza, ma pur cospirante allo stesso fine.

La collegialità non significa già che la sovranità sia gerita corporativamente dal collegio



ma in quella vece tutta la somma dei poteri pubblici è attribuita a ciascun collega, ed esercitata indipendentemente sotto tutti i rapporti, salvo che, in caso di dissenso, prevale il divieto, il parere del collega che si oppone. Tal divieto, il lato negativo della collegialità, prende il nome di *intercessio*. L'*intercessio* è dell'essenza della collegialità romana, costituisce il suo elemento caratteristico o saliente; appunto perchè la collegialità non è un ordinamento corporativo o collegiale nel senso moderno, bensì un regime in cui ciascuno dei colleghi ha la sovranità integrale, il conflitto non si può risolvere a maggioranza, ma ferma l'azione del potere esecutivo, e l'opposizione di uno solo la spunta contro tutti. D'altra parte la prova decisiva che l'*intercessio*, il voto, il *ius prohibendi* è un elemento organico dell'istituzione, nato con essa, non aggiunto *ex post*, l'abbiamo in questo, che essa ritorna regolarmente nelle istituzioni correlative del diritto privato, vale a dire, in quelle figure civili, nelle quali il diritto è attribuito a più persone. Il *ius prohibendi* vige nella proprietà, il più esatto termine di confronto della sovranità, ed ha ivi la sua espressione nella massima *potiorem causam esse prohibentis*; vige nella tutela, vige nella cura collettiva, ove pure uno solo dei tutori o curatori può agire, *quia intelligitur alter consentire*; ma se un solo *praesens sit et vetet*, l'atto non si può compiere (1). Secondo la naturale espressione della collegialità non è il numero di

(1) Cfr. ad os. L. 28 D. 10. 3; L. 7 § 3 D. 27. 10; D. 26. 8. Cic., *pro Flac.*, 34, 84, dico dei tutori legittimi: *omnes consentire debent; nihil potest... sine omnium auctoritate*



tre, o in genere il numero dispari, affine di rendere possibili le deliberazioni a maggioranza, bensì il numero pari, e di regola il numero di due, come anche nel diritto privato: i *duo rei*, cioè i *correi*, i condebitori solidali, i *duo soci*, i condomini, ecc. A rendere possibile il governo collegiale interveniva in antico negli affari ordinari il turno — governa un mese ciascuno a cominciare dal più anziano — o in tempi posteriori, l'azione concor-

deminui, Sono queste forse espressioni enfatiche nel senso che si chiama consenso il non dissentire apertamente. Ad ogni modo esse sono un argomento nuovo, quanto alla *intercessio*, della saldezza del principio.

Il DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, p. 417, reputa quasi assurda l'originarietà della *intercessio*: il principio, a suo avviso, si formò a poco a poco per la forza delle cose: e per la loro scarsa iniziativa e la mancanza di originalità i Romani lo applicarono poi rigidamente anche ad altri collegi di magistrati diversi di numero o sorti in diverse condizioni, pei quali non giovava punto in generale a salvaguardare gli interessi dello Stato, ma serviva soltanto a incagliarne l'azione. È manifesto, per me, che egli non intende l'istituzione. Una collegialità senza *intercessio* non è collegialità, ma un regime corporativo; ora noi non abbiamo memoria che un regime siffatto sia stato applicato mai nel diritto romano, nè dall'uno all'altro è agevole il passaggio. D'altra parte, giova insistere, le profonde radici dell'istituto nel diritto pubblico e più i paralleli costanti nel diritto privato mostrano che siamo dinanzi ad un tratto insito, per così dire, nella logica del diritto e nella psiche romana. Il ripetersi di conflitti ha rivolato il principio, ne ha svolto le applicazioni pratiche, non ha condotto a stabilirlo, anzi piuttosto a limitarlo. La scarsa iniziativa e la mancanza di originalità dei Romani non sono per vero invocate male a proposito, ma esse ci spiegano perchè i Romani non abbiano mai mutato sistema; costituiscono



data dei colleghi; negli affari straordinari, quali la presidenza dei comizii, la consacrazione di un tempio, la nomina in grave pericolo di un dittatore, non v'è che l'accordo o la sorte. Fuor di città, al campo, il turno accade giorno per giorno, salvo accordo tra i duo; ma di regola tra i due consoli si dividono le competenze, cioè i campi d'operazione (*provinciae*), sia per accordo, sia per sor-

quasi il *pendant* della loro logica flora. Pratico il sistema della *intercessio* non è troppo. Siamo in presenza di un istituto che è forse la più splendida confutazione dei creatori astratti di costituzioni, e la più magnifica prova che la storia, come la natura, so obbedisce a leggi fatali nel suo svolgimento, consacra sovente nelle sue creazioni l'assurdo. Se si volesse infatti costruire *a priori* un sistema inverosimile di governo, non si riuscirebbe a idearne uno così sorprendente come la collegialità romana, non tanto per la pluralità dei sovrani, il che non appare certo un'ideale forma del potere esecutivo, quanto pel modo con cui è intesa questa pluralità, che riesce ad un vero nichilismo di Stato; il dissenso dei pareri sull'agire in un modo o nell'altro non si risolve nemmeno col criterio della maggioranza, non si risolve in nessun modo, bensì arresta l'azione o può arrestare tutta la macchina dello Stato. In campo e in giudizio, i termini ostreni ed opposti o ad un tempo i termini fondamentali del potere sovrano (il che nel diritto pubblico romano è espresso dalla stessa denominazione duplice degli antichi magistrati *supromi, praetores, iudices*), la collegialità così intesa non si riesce nemmeno a concepire in funzione, e l'unico esempio forse che l'antica storia ne adduce, la battaglia di Canne, pare quasi una tremenda allegoria critica. Ma tanto più è ammirabile il senso politico dei Romani nella ideazione degli espedienti per rendere possibile nel governo la collegialità e nel trarre profitto con prudenza del lato nichilistico di questa organizzazione.



teggio. L'idea della collegialità non è probabilmente straniera all'epoca regia, come il pensiero che la ispira non è straniero anche al diritto privato romano. Ciò che v'ha di nuovo nella storica repubblica è che tale ordine diventa *stabile, legale, sistematico*, che il suo spirito pervade tutta la costituzione repubblicana, via via che si svolge nelle nuove magistrature, che insomma la collegialità costituisce il pernio della nuova costituzione e del diritto pubblico fino all'epoca imperiale.

Oltre queste limitazioni gravi, ma estrinseche, l'autorità suprema del magistrato ebbe a subire una vera diminuzione intrinseca nel diritto coercitivo e punitivo, con l'istituto della *provocatio ad populum* o appello al popolo. Insieme con la collegialità, la provocazione è forse l'istituto più romano della costituzione repubblicana; senonché le sue fasi, il rapporto tra le varie leggi di provocazione, il contenuto di ciascuna costituiscono, tra le oscure, discordanti dichiarazioni delle fonti, tra le fallacie della leggenda o le invenzioni del prammatismo costituzionale e annalistico, uno dei problemi più complicati o insolubili della storia del diritto romano. Già si disputa, come si vide, se la provocazione non esistesse nell'epoca regia. Secondo la tradizione, la prima legge, la *lex Valeria de provocatione*, dell'anno di fondazione della repubblica, 509 a. C., imponeva al magistrato di concedere l'appello al popolo nelle condanne capitali e nelle condanne alla flagellazione (secondo altri per questa seconda parte la provocazione è posteriore), altrimenti sarebbe stato, da parte del magistrato, *improbe factum*; il che di nuovo si di-



sputa se esprima una sanziono morale, o significhi la *sacertas*. In seguito, per effetto della *lex Aternia Tarpeia* del 454 a. C., o della *lex Menenia Sextia* del 452, tale obbligo si sarebbe esteso alle multe oltrepassanti una data legale misura (oltre due pecore o trenta buoi).

Questo istituto della provocazione, di cui le prime fasi rimontano all'epoca veramente preistorica del diritto pubblico romano, ebbe poi uno svolgimento sempre più largo, e costituì la più essenziale e superba garanzia politica del cittadino romano. Dal lato giuridico, l'effetto più grave fu che in sostanza con essa l'alta giurisdizione criminale venne ad essere sottratta al magistrato, il quale dinanzi al popolo diventa accusatore. La provocazione è accordata solo in città; in campo, o più precisamente a mille passi dalla città, cessa tale diritto o riacquista il suo pieno vigore l'impero del magistrato; così venne a distinguersi, sin dalle origini remote della repubblica, l'*imperium domi* e l'*imperium militiae*. In segno di questa diminuzione di potestà nell'*imperium domi*, i littori nella cerchia cittadina non recano lo scuri entro i fasci di verghe.

Altre limitazioni: questori, terre pubbliche, insegne e privilegi. — Un'altra diminuzione, che rimonta anch'essa all'epoca primordiale del regime repubblicano, concerno di nuovo l'amministrazione della giustizia criminale o della cassa, e ci offre anch'essa l'inizio di uno svolgimento, che è il carattere più visibile della evoluzione politica repubblicana: intendiamo la progressiva moltiplicazione delle cariche. Venne fatto obbligo al console di scegliersi, nell'amministrazione della cassa pubblica e nella condotta dei processi capitali, un ausiliare



stabile, il questore. È possibile che la novità consista sotto questo rispetto, come in ordine alla collegialità, nell'obbligo regolare e impresciudibile, nella stabilità di questo nuovo organo, e del resto accanto agli ordinarii *quaestores*, che nello loro funzioni criminali hanno il nome di *quaestores paricidii*, tornano no' processi di alto tradimento, organi straordinari, i *duoviri perduellionis*.

Se per tal guisa il console fu legato nella disposizione del patrimonio mobiliare dello Stato, dall'altra parte già sin d'ora anchè in ordine alle terre pubbliche egli non ha lo stesso potero del re, in quanto non può alienarlo a titolo gratuito.

Anche no' privilegi o nello iusegne, la dignità del console non è quella del re. Come il re egli è per vero seguito dai dodici littori, ma i cittadini non sono tenuti verso il console alle *corvées*, come erano verso il re; il console non procedo in carrozza, come il re, non siedo in trono, ma in sedia curule, non ha l'abitazione di Stato (*regia*), ma rimane nella sua casa privata, l'abito è solamente orlato di porpora. In niun rapporto poi si scorgo come la diminuita potestà abbia tolto alla magistratura la rappresentanza sovrana della città, come nel fatto, pregno di conseguenze per lo sviluppo politico dello Stato, che il console non ha, come il re, la protezione dei forestieri domiciliati nella città.

Nomina dei consoli. — Non appare invece a un tempo con la repubblica quel momento che per avventura a noi moderni può parere il più caratteristico e differenziale d'un ordinamento repubblicano rispetto a un ordinamento regio: l'elezione del magistrato. La repubblica serba lungamente intatto il principio fondamentale onde lo Stato ro-



mano ha preso le mosse, principio oscurato nel progressivo invadere della sovranità popolare, di cui sono espressione i comizii, ma non abbandonate giammai, che il magistrato crea il magistrato; in altri termini la *nomina del successore per opera del predecessore*. Il primo inizio di un mutamento in questo ordine è rappresentato dall'obbligo fatto al magistrato d'interrogare i comizii sulla nomina del successore, con che il diritto di nomina si restringe alla facoltà di proporre il nome alla elezione popolare. Ma questo stesso mutamento, che non è vera elezione, perchè non il popolo, ma il magistrato propone, non nasce a paro con la costituzione repubblicana, bensì con la formazione d'un più largo ordine di cittadini e di una nuova assemblea, e più secoli dovranno passare innanzi che l'assidua battaglia tra i due ordini della cittadinanza, i vecchi cittadini (*patres, patricii*) e i nuovi, sotto l'influenza della plebe, abbia ridotto la primitiva facoltà del magistrato di creare il successore a formali residui, trasportando nei comizii e nel popolo la rappresentanza essenziale della sovranità dello Stato.

La nomina del successore segno con anticipazione sull'assunzione dell'ufficio, all'incirca verso la metà dell'anno, nell'antica età dopo la campagna estiva; nell'intervallo tra la nomina o la presa di possesso della magistratura, il magistrato è *designatus*. Se uno dei consoli muore o abdica nell'anno, si nomina in sua vece un altro console, che prende il nome di *consul suffectus*. In caso di vacanza straordinaria di entrambi i posti senza designazione del successore, torna l'interregno, il quale conserva sin nei tempi più tardi la *creatio* piena all'antico diritto pubblico, vale a dire la proposta dei nomi al popolo.



Il culto e i sacerdozii. — Una novità, che molto probabilmente si svolse a grado a grado, ma che ad ogni modo sull'alba dei tempi storici appare già inerente alla costituzione repubblicana, è la separazione degli uffici sacerdotali dai civili. L'importanza costituzionale di questa evoluzione, che tolse ogni impronta teocratica allo Stato romano, non si può adeguatamente apprezzare. Salvo alcune isolate eccezioni, come la cerimonia delle feste latine sul monte Albano, l'offerta sull'ara massima di Ercole, e i giuochi pubblici, l'amministrazione ordinaria del culto viene ad essere sottratta ai consoli. La presidenza del collegio dei pontefici, cui spettava invigilare sul culto o sulle cerimonie pubbliche (gli altri collegi o gli altri sacerdoti hanno speciali mansioni), già tenuta dal re, è ora attribuita a un capo sacerdotale, il *pontifex maximus*. Ma dall'altra parte il sacerdozio appare nei tempi storici in una posizione subordinata rispetto al magistrato e al popolo. Non solo il magistrato ha diritto di compiere da sé le cerimonie sacre che siano inerenti agli atti del suo ufficio, come prendere gli auspici, cioè consultare la divinità nelle imprese da compiere, il che lo emancipa dal sacerdote in tutte le sue operazioni, ma ogni novità nell'ordine sacro, l'introduzione di nuovi Dei, l'ordinamento di nuove cerimonie e di nuovi sacerdozii, la costruzione dei templi, voti pubblici o feste pubbliche, tuttociò è sempre competenza del magistrato, assistito dai *patres* e dai comizii. Ben può dirsi che, nonostante la forma esteriore o l'elevata posizione del *pontifex maximus*, i sacerdoti hanno il carattere di ausiliari o funzionari puramente esecutivi per le cose sacre.



Nel sacerdozio si serba più lungamente intatta l'impronta della costituzione regia. Né il concetto della collegialità in tutta la sua estensione, né la regola della temporaneità hanno applicazione ai collegi sacerdotali: i sacerdoti sono nominati in perpetuo, e l'ordinamento è non di rado unitario e sino a un certo segno centralizzato nel *pontifex maximus*. Anche l'elezione non penetrò nei sacerdozi, se non in tempi assai tardi o imperfettamente. L'antica repubblica serba la nomina da parte del pontefice massimo o la cooptazione, nella quale il collegio si rinnova da sé stesso. Più singolari ancora sono altri vestigi del periodo regio, che rivelano ancora la primitiva fusione degli uffici sacri e civili; il *tribunus celerum*, abolito con la monarchia, si conserva nei rapporti religiosi, e, come in Atene si crede per le funzioni sacre ἄρχων βασιλεύς, come avvenne similmente in altre città (Lanuvio, Velletri, Boville), così a Roma il nome di re fu conservato nel *rex sacrorum* o *suerificulus*, e insieme col nome anche la regia; ma tal era il sospetto pur solo del nome, che a questo *rex sacrorum*, il quale avrebbe dovuto avere la direzione del culto, non resta in epoca storica alcuna seria autorità sacra, sobbene in memoria della sua origine egli preceda in rango il pontefice massimo, l'erede vero del re in ordine al culto.

In conclusione: per quanto dicano i Romani e ripetano i moderni, che la potestà consolare era nelle origini *tempore dumtaxat annua*, *genere ipso ac iure regia*, nella giustizia criminale e nei rapporti sacri, nelle finanze o nella disposizione delle terre pubbliche, nei privilegi e nelle insegne, nella rappresentanza sovrana di fronte ai forestieri e di fronte agli umili, la preminenza regia è perduta sin



dagli albori dell'epoca storica, e la comunità schiettamente repubblicana si afferma. Forse, oltre al *ius aejendi* col senato e col popolo, gli è soltanto l'amministrazione militare e la giurisdizione civile che restano intatte e intere nelle mani del console. Ma più grave è la nuova posizione della magistratura di fronte al senato o al popolo, e la conseguente tendenza involutiva.

Il dittatore. — In momenti straordinarii ed eccezionalmente gravi risorge nella sua pienezza la magistratura regia col *dictator*, chiamato anche *praetor*, come il console (propriamente *praetor maximus*, nella stessa guisa che i consoli divengono *praetores maximi* di fronte al classico *praetor*), ovvero *magister populi*, come il re, di cui probabilmente fu il primo successore, innanzi al definitivo stabilirsi della collegialità e del governo consolare. E come il re aveva il suo comandante speciale per la cavalleria, il *tribunus celerum*, così la magistratura dittatoria, anch'essa militare, è accompagnata dal *magister equitum*. Col dittatore sparisce la collegialità, sparisce la provocazione, la distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae*: anche in città i littori del dittatore recano nei fasci le scuri. Ed è sempre il console che nomina (*dicit*) il dittatore, il quale alla sua volta nomina il suo maestro dei cavalieri; l'introduzione, al tempo delle guerre puniche, della elezione popolare, segnò la sparizione di questo ufficio. Ma il dittatore non dura in carica oltre la durata d'ufficio del console che l'ha nominato, al massimo sei mesi; suole anzi di regola dare le sue dimissioni, esaurita la missione per cui fu nominato.



CAPITOLO VII.

LA PLEBE, LA NUOVA ASSEMBLEA DELLE CENTURIE,
IL NUOVO SENATO.

La plebe. — Un mutamento meno appariscente, ma più profondo, che segnò il passaggio dal comune gentilizio al comune cittadino, si manifesta negli altri due ordiui della *civitas*, il popolo o il Senato.

Tal mutamento è in correlazione con una classe sociale fuori degli ordini gentilizii, la plebe.

L'origine della plebe è assai disputata. Il problema si confonde con quello dei clienti e la plebe, più o meno chiaramente, si identifica coi clienti. La teoria del Niebuhr, che era un tempo la più comunemente adottata, fa dei clienti e dei plebei le popolazioni indigene soggiogate dalle genti. Il Mommsen ne fa dei clienti, che rompono il vincolo con la gente, per esempio, allo estinguersi di essa; ma la plebe sarebbe tutta uscita dalla clientela. E invero dice Cicerone di Romolo: *habuit plebem in clientelas principum descriptam* (1).

Le opinioni enunciate contengono forse un lato di vero, ma non tutto il vero. Quello che ci deve guidare è sempre l'analogia finale della città e della gente, analogia dissimulata e quindi fraintesa per il fatto che, come è naturale, l'organizzazione

(1) Cic. *De rep.* II. 9. 16.



gentilizia è, appunto per questa sua uniforme natura, in lotta con la *civitas*. Quello che erano i clienti entro la gente, tale è la plebe nella città: i vinti, i profughi, gli stranieri immigranti a stuoli per esercitare nella città il piccolo commercio e le arti più umili, in quanto ai bisogni di simil genere non fosse provveduto entro le case dei signori, o per lavorare, come giornalieri, lo terro dei signori.

Certo nelle origini i vinti erano distribuiti tra le genti, e gli stranieri cercavano spontaneamente la protezione di un potente patrono; so non che (la tradizione stessa ci è guida) la protezione gentilizia cede insensibilmente e quasi larvatamente alla protezione statale, in quanto patrono diviene il re, il cui carattere pubblico altera il carattere o piuttosto il rapporto della clientela, trasportandola dalla gente alla *civitas*. A questo nucleo vennero ad aggiungersi coloro che con l'estinguersi o col decadere delle genti, lentamente esaurito dal crescere della città, via via rompono il vincolo con esse. Ma lo stesso pensiero si coglie nel modo più chiaro l'enigma fondamentale della clientela, che ci offre a prima vista nelle fonti storiche una contraddizione in termini: ora i plebei compaiono tutt'una cosa coi clienti, ora sono in opposizione e in lotta sorda con essi. In realtà conviene distinguere per l'antica età la plebe nel senso giuridico e nel senso storico e politico. Plebei e clienti sono fuori della vita cittadina in origine, ma il conferimento graduale dei diritti cittadini alla plebe si doveva estendere e si estese (ne abbiamo attestati espressi) anche ai clienti. So non che nella plebe stessa i clienti costituirono regolarmente, almeno nelle prime fasi della lotta tra i due ceti, un nucleo



devoto alle easate patrizie, di cui portano il nome; il che spiega la forza di resistenza della casta e lo spirito diverso del plebeo vero e del eliente.

Nelle origini priue, la plebe, il cui nome non significa se non moltitudine (cfr. *pleo*, *plenus*, e il greco $\pi\lambda\eta\theta\omicron\varsigma$), vive sotto la protezione del re, ma al di fuori della *civitas*, ordinata in proprie corporazioni operaie (*collegia opifiteum*), al di fuori anche del sacro pomerio dell'*urbs* palatina e della città del celle, che occupa il Quirinale o il Tarpeio. I plebei hanno le loro sedi sui colli adiacenti, l'Esquilino, il Celio (il *Caclius*, le due punte delle *Exquiliae*, l'*Oppius* e il *Cispius*, hanno il nome di genti plebeo), e l'Aventino. Simbolo evidente dell'essere stranieri alla *civitas* primitiva (come per il priue intuiva acutamente il Vico) è, dato il carattere della religione antica, l'essere stranieri al suo culto: i loro Dei sono forestieri, avventizi ed hanno tempio fuori del pomerio; adorano in special modo Diana sull'Aventino e anche *Ceres*, *Liber* o *Libera*. La potente organizzazione delle *gentes* è per ora, cioè nel tempo in cui questa organizzazione costituisce ancora un nucleo politico, straniera alla plebe, ma non v'ha niuna ragione seria per supporre che il ristretto nucleo della famiglia non fosse in guisa analoga organizzato anche presso di loro. Senonchè, dato il carattere di tale organismo, ciò vuol dire che questo minuscolo centro politico è anche una delle istituzioni necessariamente rispettate dalla *civitas*, non già che i plebei fossero *ab origine* cittadini: intanto il connubio legale (*jus connubii*) coi *gentiles* non fu ad essi riconosciuto per lungo tempo, nemmeno divenuti cittadini. Il *commercium* possiamo supporre che fosse *ab origine* intero, tanto



più che in epoca storica i Latini fruiscono del *commercium* romano, offrendo l'immagine della condizione degli antichi plebei.

Come alle famiglie dei clienti il capo della gente distribuisce parte dell'agro gentilizio a titolo di precario, cioè in godimento libero e pieno, ma re-trattabile a piacere, nella stessa guisa parte dell'*ager publicus* è assegnato in piccoli lotti di due jugeri (mezze ettare circa) dal re alle famiglie plebee già stanziate o immigranti, e tali assegnazioni, che nell'epoca storica sono fonte di piena proprietà *ex iure Quiritium*, costituiscono nella plebe un ceto numeroso di agricoltori e piccoli possessori fondiarii indipendenti, il nucleo della plebe storica di fronte ai clienti. Di fronte ai clienti, come di fronte alla plebe, i veri cittadini e *gentiles* costituiscono la classe dominante e vengono denominati *patres* e *patricii*, cioè signori o discendenti dei signori.

La cosiddetta riforma serviana e i comizii centuriati. — Il nuovo regime repubblicano, in cui la comunità non ebbe più una sacra e permanente rappresentanza, dovette rendere più evanescente il vincolo di clientela e quasi clientela dello Stato, basato sulla *fides* e sulla norma religiosa del *fas*, ma d'altra parte più incerta la protezione della plebe. Ma appunto nel nuovo regime ci si mostra in funzione una forma nuova di organizzazione della massa o del popolo, nella quale questa moltitudine di liberi, straniera allo Stato, è congiunta nella partecipazione alla milizia e al voto coi *patres*, il che vuol dire che i plebei, in limitata misura, sono fatti cittadini.



La leggenda attribuisce al pretese re etrusco Tarquinio Prisco una fusione di elementi nuovi nello Stato. Tarquinio avrebbe prima ridiretto il disegno di aggiungere tre nuove tribù ai vecchi *Ramnes, Tities, Lucrees*; oppugnato il progetto per motivi religiosi dagli auguri, egli sarebbe venuto nell'idea d'inserire lo nuovo genti nelle vecchie tribù, e così sarebbero sorti i *Ramnenses primi et secundi, Titienses primi et secundi, Lucrentes primi et secundi*. Lo stesso vecchio Tarquinio avrebbe, proseguendo il suo piano, cresciuto il numero dei senatori con personaggi tratti dalle nuove genti (*patres minorum gentium*), avrebbe infine ampliato il numero delle centurie de' cavalieri: *Ramnenses priores et posteriores*, ecc. Ma la cosiddetta riforma serviana, opera del suo mitico successore, se concede meno alla moltitudine ammessa nella cittadinanza, la rimpia definitivamente con la vecchia organizzazione gentilizia o pone su basi nuove lo Stato.

La divisione delle vecchie tribù, censorzi di genti, è abolita.

Il nome è attribuito a circoscrizioni territoriali, pari organi politico-amministrativi dello Stato. La città venne divisa in quattro tribù, *palatina, collina, suburbana, esquilina*; forse non a un tempo stesso con questa divisione venne pure il contado diviso in 17 tribù con nomi desunti dagli antichi pagi o nomi di *gentes*, e le prime si dissero allora *tribù urbane*, le seconde *tribù rustiche* (1). Nelle nove

(1) Esse erano: *Aemilia, Camilia, Claudia, Clustumina, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Papinia, Romilia, Sergia, Voltina, Veturia*.



tribù sono ammessi, insieme coi membri dello *gentes*, *patres* o *patricii*, anche i plebei; però nelle origini, fino alla celebre censura di Appio Claudio, il ciccio, sono *tribules* solo i proprietari fondiari.

Abolito le vecchio tribù, è rinnovata la base dell'organizzazione militare, che nelle origini, dall'ugual numero di militi per ciascuna tribù, si può supporre che fosse costituita di contingenti presentati dalle tribù, anziché essere un esercito levato dalla *civitas*. L'esercito ha la sua base nelle tribù e nel censo, ossia nella statistica dei cittadini e della proprietà, che si vuol fare ogni quattro anni. I *tribules*, *patresfamilias* o *filifamilias*, secondo l'entità dei beni tenuti e dichiarati dal *paterfamilias*, sono ripartiti in cinque classi: ciò che si considera è la proprietà fondiaria, onde il nome di *locupletes* (possessori) o *adsidui* (aventi una sede). Appartengono alla prima classe i possessori di almeno venti iugeri di terra, alla seconda i possessori di quindici iugeri, alla terza i possessori di dieci, alla quarta i possessori di cinque, alla sesta i possessori di due iugeri, che è la misura minima della assegnazione fondiaria attribuita a Romolo, l'*heredium* (1). Livio o Dionisio fanno il computo in assi, cioè rispettivamente 100,000 (125,000 secondo Gellio, 120,000 secondo Plinio e Festo), 75,000, 50,000, 25,000 assi per le prime quattro classi, e per l'ultima classe 12,500, secondo Dionisio, 11,000, secondo Livio, forse 10,000, in seguito 4000: ma questa riduzione in assi è posteriore. Alle singole classi è attribuito un numero diseguale di centurie,

(1) Il *iugero* equivale ad are 25.082, cioè un quarto di ettaro o poco più



metà di giovani in servizio dai 18 anni ai 46 (*juniores*), metà di vecchi nella riserva, dai 46 anni (*seniores*); 80 centurio la prima classe, cioè 40 di *juniores*, 40 di *seniores*, 20 la seconda, la terza, la quarta ciascuna, 30 la quinta. Precedevano la prima classe 18 centurio di cavalieri: e le sei prima chiamate (*sex suffragia*) mantenevano ancora e il ricordo gentilizio o il privilegio patrizio (*Tities, Ramnes, Luceres primi o priores o secundi o posteriores*). V'era poi un gruppo di centurie, che non apparso costituito di proprietari e residenti, ma tuttavia di cittadini forniti probabilmente di sostanze mobiliari al disopra di 1500 assi e contribuenti (*aerarii*), due centurie di fabbri, il personale del genio, diremmo noi, l'una di *juniores* in campo, i *ferrarii*, l'altra di *seniores* in città, i *tignarii* tra la prima e la seconda classe, a detta di Livio, o tra la seconda e la terza, a detta di Dionisio, due di suonatori di corno o trombettieri (*cornicines e liticines o tubicines*), aggiunte alla quinta classe, secondo Livio, alla quarta, secondo Dionisio, e una di militi complementari non armati (*accensi velati*) alla quinta, uomini di riserva chiamati in via straordinaria; in tutto 193 centurie. I membri della prima classe, la vera *classis* in origine, sono, per autonomasia, i *classici* (nome che ha dato origine a un noto uso letterario), gli altri *infra elassem*. Più tardi venne costituita coi nullatenenti, cioè non proprietari fondiari o non forniti di sostanze mobiliari censite (*capite eensi, proletari*), una centuria fuori classe.

Questa divisione è insieme base del tributo, nonchè delle prestazioui forzose (*operae, munera*), e



dell'ordinamento militare. Il tributo è propriamente un prestito forzoso allo Stato, imposto dal re in origine, poi dai consoli, in base all'impero militare (*pecunia populo imperata*) secondo i bisogni dello Stato, ma divenuto assai frequente dal 348, epoca in cui si prese a retribuire lo *stipendium* ai soldati; onde lo scambio di *tributum* e *stipendium*, che si distinsero nell'amministrazione provinciale in senso diverso. Era di un asse ogni diecimila assi, il che, riportato a jugeri, rappresenta due assi ogni jugero, valutato mille assi librali, o cinquemila assi sestantarii; ma pagano il tributo non solo gli *adsidui* o *locupletes*, costituenti ora esclusivamente i *tribules*, bensì anche i cittadini non *tribules*, a partire da 1500 assi, detti per questo *aerarii*. I membri della prima classe, tenuti a pagare il massimo tributo di guerra, debbono munirsi di tutta l'armatura di difesa, ed hanno per armi offensivo la spada o la lancia; meno armati venivano i membri della seconda, rinunciando via via alle varie armi di difesa prima, d'offesa poi, cioè alla corazza (seconda classe), agli schinieri (terza classe), allo scudo e anche alla spada (quarta classe), che invece della spada aveva il giavellotto. La quinta classe poi non aveva nè armatura, nè spada, nè lancia, ma solo armi da scagliare. I non possessori fondiari, esclusi in antico dallo tribù e dall'ordinamento centuriato, non erano chiamati al servizio militare, ma pagavano le imposte secondo i loro averi, ond'erano detti *aerarii*.

Ma quest'ordine militare delle centurie costituì pure, o *ab origine* o in seguito, la base di una nuova assemblea, i *comitia centuriata*. In essa prevale con la ricchezza, l'età, poichè il voto è per



centurie, come nei comizii enriati era per curie, onde so da un lato i vecchi, individualmente certo in numero minore, pesano alla pari coi giovani nel numero delle centurie, dall'altra parte, com'è chiaro, le centurie della prima classe, 98 coi cavalieri, schiacciano le altre. Pertanto in questa assemblea l'appello nemmeno continua, quando sono d'accordo le centurie dei più doviziosi, giacchè l'ordine del voto è quello delle classi, con la prerogativa del principio, attribuita in origine alle sei centurie, i *sex suffragia*, dei cavalieri patrizii, i *Ramenses priores et posteriores*, unico residuo delle antiche tribù romulee. La composizione militare dell'assemblea si rivela pure nel luogo delle adunanze, che non è il comizio, il consacrato centro di città, bensì il campo di Marte, fuori delle mura o del sacro pomerio.

Con quest'ordine non solo spariscono lo originario tribù collegiate, ma le genti perdono ogni importanza costituzionale, se non politica, e si avviano a diventare istituti di diritto privato. A essere cittadini non occorre più essere gentili, cioè giungervi attraverso la gente, venendo prima cooptati in questa o arrogati in una famiglia gentilizia. E anche l'influenza politica delle vecchie genti è minuita dalle fondamenta per l'ammissione delle famiglie plebee non unite in quei potenti consorzi, per la diminuzione morale e materiale del vincolo di clientela, essendo ora attratti i clienti verso la *civitas* più che verso la gente dal costituirsi di un rapporto diretto con la *civitas* più indipendente e dignitosa. Plebei e clienti, che sotto l'aspetto negativo erano per la città la stessa cosa, hanno fatto il loro ingresso nella *civitas*; sono *quirites*



o *cives* anch'essi, sono parto del *populus*, o probabilmente ora per la prima volta il consorzio agnazio si sfascia, e nello stesso gruppo familiare più ristretto, la famiglia classica di Roma, i *filii-familias* vennero parificati ai *patres* nei rapporti con la *civitas*, cioè nella partecipazione ai poteri pubblici, connessa colla partecipazione alla milizia.

La nuova assemblea, come la sua composizione insegna, o come indica il suo nome (*exercitus*), non è null'altro che l'esercito in armi. La pressione militare ha indotto i signori a dar l'arme alla plebe, o con l'arme il minimo della partecipazione alla cittadinanza, il voto. Il potere legislativo in senso lato, cioè comprese anche le leggi improprie di carattere amministrativo (1), della nuova assemblea probabilmente preso le mosse dall'assenso dell'*exercitus* alla guerra (*lex de bello indicendo*): in progresso di tempo col crescere della potenza dello Stato e lo sfasciarsi dello genti, con l'affermarsi della sovranità popolare di fronte alla potestà del magistrato, si estese via via a ogni mutamento negli ordini pubblici e privati: concessione del diritto di cittadinanza o ammissione di nuove co-

(1) È d'altra parte l'uso romano e ordinario della parola; cfr. però la distinzione tra *rogatio* e *lex* in FESTUS, v. *rogatio* e il rilievo *generale iussum* nella definizione di CAPITONE in GELL., 10, 20, 2. Ma nella stessa definizione comune (GAIL, 1, 3) sembra che sia propriamente legge *quod populus iubet atque constituit*: ora nelle leggi improprie si ha veramente solo un *iussum populi*, non si stabilisce una norma d'ora innanzi obbligatoria per tutti i cittadini.



munità di cittadini, ordinamento dei poteri pubblici (magistrature, sacerdoti, senato, comizi), statuizione di norme giuridiche di diritto privato o esenzione dall'osservanza di norme private o pubbliche, alienazione gratuita di terre pubbliche (*dedicatio, assignatio*), paci o alleanze. Il potere elettorale si svolse dal diritto di consentire alla proposta dei generali annuali; il potere giudiziario si costituì con le leggi di provocazione.

Quanto ai vecchi comizi curiati, essi non furono propriamente aboliti, ma esauriti dalla nuova costituzione del popolo, che scema il valore delle vecchie competenze, ricollegate all'organizzazione gentilizia, e tronca lo svolgersi di nuove competenze, ora che la sovranità del popolo ha trovato un organo più adeguato nell'assemblea delle centurie. È sempre l'assemblea delle curie che promette l'obbedienza al magistrato (*lex curiata de imperio*); ma l'atto ha valore meramente formale, ora che il popolo delle centurie via via conquista il potere di eleggere il magistrato. È sempre l'assemblea delle curie, che, sotto la presidenza del pontefice massimo, l'erede sacro del re, viene convocata per l'inaugurazione del *rex sacrorum* e dei flamine maggiori (di Giove, di Marte, di Quirino), per la *sacrorum detestatio*, l'arrogazione, il testamento (*comitia calata*); ma che valore politico hanno questi atti, ora che il sacerdozio, staccatosi dalla magistratura, cede ad essa il passo, ora che la composizione delle genti e delle famiglie non è più cosa che tocchi l'organizzazione dello Stato, ora che, sciolto il gruppo agnatico, il testamento non è più nemmeno un istituto familiare, ma si avvia a diven-



tare un'istituzione patrimoniale? La ceeptazione gentilizia è poi scomparsa, dacchè l'aggregazione allo Stato non segue più sulla base delle genti, e il patriziato è naturalmente chiuso. Nulla mostra più chiaro l'inaridimento della vecchia assemblea, come l'incapacità di sviluppo negli stessi poteri ad essa riserbati; quando si costituisce in seguito un nuovo magistrato, il censore, la formalità dell'atto di subordinazione del popolo, è compiuta non mediante la *lex curiata de imperio*, bensì mediante la parallela *lex centuriata de potestate censoria*; ai sacerdoti d'origine repubblicana, la *inauguratio curiata* non si applica; in tempe di guerra il testamento è fatto *in procinctu*, cioè davanti all'*exercitus*. Insomma nei tempi storici le cose son ridotte a tale che i cittadini delle curie non si recano più alle adunanze e le 30 curie sono rappresentate per questo uero cerimoniale da 30 littori.

Oscuro problema è se e quando i plebei siano stati ammessi entro le curie. Il Niebuhr li esclude assolutamente: il Mommsen ritiene che vi fossero ammessi, forse prima dell'origine dei comizii centuriati, coi quali non si sarebbe fatto altro che mutare il modo del voto, il Karlowa reputa che vi siano stati ammessi assai tardi, forse dopo la *lex Hortensia* (289-286 a. C.). Certo è che in seguito i *sacra curionia* sono *sacra publica*, e vi prendono parte i plebei, e i comizii curiati sono detti *concilia populi*; inoltre par certo che i primi tribuni della plebe fossero eletti appuato dai plebei ordiuati nelle curie.

Il nuovo senato. — Nella nuova costituzione pare che sin dalle origini anche il senato fosse integrato di elementi plebei. Il titolo di *patres* o



signori, peraltro, non può convenire ai senatori plebei, che vengono chiamati *adlecti* o più spesso *conscripti*; di qui l'allocuzione, originariamente asindetica, *patres conscripti*. E anche qui, come in ordine ai due comizii, le vecchie funzioni dell'*auctoritas* o ratifica delle deliberazioni comiziali, e dell'*interregnum* spettano ancora ai senatori patrizii(1); ma, come accade puro nei comizii, mentre queste vecchie funzioni diventano via via meno significative, l'ufficio di *consilium* del magistrato, che spetta a tutto il senato patrizio-plebeo, si esalta e si svolge.

Se non che nella stessa funzione consiliare i patrizi hanno tuttora la preminenza, in quanto i plebei coscritti hanno diritto di voto, ma non libertà di parola. Ciò si riflette nel modo con cui procedono le sedute senatorie. Il magistrato pre-

(1) Per l'*interregnum* non v'ha dubbio: per l'*auctoritas* la cosa è disputata. L'opinione espressa nel testo è quella del MOMMSEN (cfr. *Römische Forschungen*, I, 218); il NIEBUHR riferiva la *patrum auctoritas* allo curio patrizie, e la vecchia opinione, ritenuta ancora dal COSTA (*Storia del diritto pubblico*, p. 98), identifica la *patrum auctoritas* colla *senatus auctoritas*, espressione usata in altro senso (v. cap. X). Se non che la teoria del NIEBUHR cozza contro l'ostacolo che anche le deliberazioni curiate sono soggette alla *patrum auctoritas* o la dottrina tradizionale contro l'appaiamento all'*interregnum*, la formula o i testi: basterebbero per la tesi del MOMMSEN la testimonianza di LIV., 6, 41, ma soprattutto di CIC., *Pro domo*, 14, 38, donde risulta che con la scomparsa del patriziato si teme la scomparsa del *rex sacrorum*, dei *flamines*, dei *Salii*, della metà patrizia negli altri collegi sacerdotali, dell'*interrex*, reliquo tutte esclusivamente patrizie della vecchia costituzione, e finalmente della *patrum auctoritas*.



sidente fa la sua relazione, indi invita i singoli senatori nell'ordine delle *gentes* (v. cap. V) a esprimere il loro parere (*dicere sententiam*); ciascuno brevemente (i tempi dell'ostruzionismo, *diem dicendo consumere*, appartengono all'agonia della repubblica) espone e svolge il suo avviso e lo concreta in un ordine del giorno ovvero aderisce alla *sententia* formulata da un oratore precedente; il magistrato raccoglie i vari ordini del giorno e li pone ai voti.

Ora, mentre i senatori delle *gentes*, i *patres*, hanno diritto di parola e di voto, e nel voto non son nemmeno vincolati alla *sententia* espressa, i senatori plebei hanno soltanto diritto al voto; e poichè il sistema del voto è quello di uscir dai propri seggi e disporsi a destra e a sinistra del locale, da quest'uso di votare mutando posto (*pedibus ire in sententiam*) i senatori coscritti presero anche il nome di *pedarii*. Che se il magistrato faccia una proposta o nessuno sorga a chiedere che si discuta (*consul, consule!*), allora si passa subito ai voti: simili senato-consulti, in cui patrizi e plebei sono alla pari, diconsi; puro dalla forma del voto, *per discessionem*.

Così, contro le limitazioni della magistratura, impedendo gli abusi e il trasmodare, ne hanno, per così dire, rinserrato lo sviluppo, avviandola a una graduale diminuzione, gli altri due elementi della costituzione hanno acquistato una virtù evolutiva in un ambiente più favorevole. Il senato, assemblea permanente di fronte a magistrati annali, si avvia a diventare un corpo governativo: il magistrato, nonchè tralasciare di chiederne il parere, non si attenterebbe di respingere l'antorevole deliberato di questo consesso.



CAPITOLO VIII.

IL TRIBUNATO DELLA PLEBE

Nonostante l'ammissione de' plebei nella cittadinanza, il dominio dei patrizii, costituiti oramai a casta nobiliare, è assicurato dalla magistratura, chiusa all'ordine dei plebei. E questa chiusura è grave. Già secondo la tradizione, un profondo decadimento politico soguo la cacciata dei re. Il fuoco della guerra d'anno in anno divampa sempre in vista del Campidoglio, o la città, per l'attestazione dei suoi stessi storiografi, pure tanto premurosi di riportare alle origini di Roma la sua fiera coscienza o il suo superbo sentimento di dominatrice, più di una volta dovette la propria salute dall'impeto dei Volsci e degli Equi alla forza e alla fede degli alleati latini, e più d'una volta soggiacque a stranieri invasori. Tra questa guerra senza respiro e senza progresso, il popolo, essenzialmente agricolo, imparava a soffrire terribilmente; ma più sciagura colpiva la plebe, costituita in gran parte di famiglia sparso nei villaggi (*pagi*) e casali, precisamente ai confini del territorio e dell'odierna campagna, che coltivavano in economia domestica il proprio fondo con poco o nullo aiuto di schiavi. Mentre la guerra sottrae le braccia da lavoro troppo a lungo, mentre il fondo, così immediatamente soggetto alle incursioni ostili, è devastato, e per tirare innanzi nelle tristi annate, come per mantenersi in guerra, il plebeo è costretto a indebitarsi, l'amministrazione tenace-



mente egoistica della casta patrizia si riserva il godimento esclusivo del terreno conquistato al nemico, dell'*ager publicus*, tolto in affitto dietro un tenne e non regolarmente corrisposto *vectigal*. o semplicemente occupato dai signori, il creditore patrizio esercita con freddezza inumana il suo diritto di osceuzione privata, il magistrato patrizio non difende, ma rincara talvolta sull'oppressione delle genti patrizie, irritate dal sentimento d'indipendenza che rompe il vassallaggio della clientela, e la casta seppellisce come traditori i suoi membri più generosi, che intendono far partecipi i plebei dell'*ager publicus*. La tempesta scoppiò. Secondo a tradizione classica, il dissidio che parve mirare da parte della plebe alla fondazione di una nuova città sul monte più prossimo all'Esquilino o al Quirinale, il celebre *Mons sacer*, il luogo dell'antica *Crustumerium*, ora quasi raggiunto dalla città moderna, fu in modo singolare composto. La plebe non venne messa più largamente a parte dei diritti e dei vantaggi dello Stato, ma ottenne invece, in guisa conforme al sentimento nutrito nella secessione, di costituire un corpo a sè con propri capi. Tale sarebbe l'origine del tribunato: l'accordo coi *patres* sarebbe stato suggellato con un *foedus* (1). Così nello Stato, o in antitesi ad esso, è sorta ora un'organizzazione nuova, la plebe.

(1) Liv., 2, 33; Dion., 6, 84; 6, 89; 7, 40; 11, 55. Una seconda versione più rivoluzionaria dà per base al tribunato il giuramento dei plebei (Liv., 3, 55, 1; Dion., 6, 84; Festr. (ed. Müller), p. 318). Pare anche a me che le due tradizioni, soverchiamente irrigidite nelle opposte opinioni del LANGE e del MOMMSEN, non sieno tra loro in-



Senonchè l'organizzazione della plebe, e la funzione correlativa degli organi plebei, è essenzialmente di difesa, l'*auxilium plebis*: proteggere l'uomo della plebe e l'ordine plebeo dagli arbitrii della magistratura e dell'ordine patrizio potente nelle sue casate gentilizie e nel senato.

Il lato positivo della sovranità sfugge completamente ai tribuni. Organi fuori del governo, essi non hanno nè impero di magistrati, nè auspici pubblici, nè alcuna competenza amministrativa, nè facoltà di convocare il senato o l'assemblea legale di tutto il popolo, nè infine il titolo stesso e le insegne del magistrato, fasci o littori, toga pretesta, sedia curule. Il lato negativo invece, essenziale alle loro funzioni, è in guisa formidabile esaltato, e sovrasta, come la forza degli Efori a Sparta, alla sovranità stessa del magistrato supremo. Sulla base elastica dell'*auxilium*, esso si svolge con logica naturale, con sicuro progresso, e si può dire appena che il primo storico apparire di una nuova funzione rappresenti una legale conquista. Strumento ed espressione di questo potere negativo è la *intercessio*, il *veto*; questa originatissima estrinsecazione del sistema collegiale romano divenuto in singolar guisa il fondamento di una opposizione legalmente ordinata. Il *veto* tribunizio può fermare o frustrare gli ordini o le leve del console, le deliberazioni del senato, le proposte di legge, in breve ogni atto dei pubblici poteri, o può all'estremo arrestare tutta la macchina

conciabili. Cfr. in questo senso F. STELLA MARANCA, *Il tribunato della plebe dalla Lex Hortensia alla Lex Cornelia*, Lanciano 1901, p. 22 e segg., COSTA, *Storia del diritto romano pubblico*, Firenze, Barbera, 1933, p. 153, n. 55.



dello Stato. Esso si esercita, sia d'iniziativa del tribuno, sia sull'appello (*appellatio*) del singolo cittadino, o può giovare invece della *provocatio ad populum* nei casi in cui questa pure soccorra. La tremenda potenza del tribuno si arroga all'uopo il diritto di arrestare i consoli stessi (*ius prensionis*), di infliggere loro multa e condanne capitali; ed è questa sanzione, questa *coercitio* rivolta contro il magistrato stesso che conferisce al *veto* del tribuno il suo singolarissimo carattere di fronte all'*intercessio* del collega non muovuta di quest'arme e ne fa un istituto a sè. I tribuni sono dichiarati sacrosanti, inviolabili, e la loro inviolabilità è garantita dal giuramento della plebe con la sanzione della rupe Tarpeia per chi la offenda o la minacci: non è la loro una *potestas legitima*, come quella dei magistrati, bensì una *potestas sacrosancta*. Il loro potere tuttavia si esercita solo in città: non una notte passano fuori, e giorno e notte le porte dello loro caso sono aperte al popolo. Così la cinta del pomerio è a un tempo il limite della *provocatio* e della *intercessio* tribunizia, queste due primarie caratteristiche dell'*imperium domi* in opposizione all'*imperium militiae*. Furono dapprima in numero di due, crebbero poi a quattro o cinque (*Lex Publilia*, a. 471 a. C.) o finalmente a dieci (a. 457 a. C., secondo Livio e Dionigi). Essi conseguono ben tosto il diritto, contrastato dai patrizii, di trattare con la plebe convocata nell'ordine delle tribù (*concilia plebis tributa*), e si rinnovano, come i magistrati patrizii, dietro proposta avanzata da loro davanti alla plebe, ordinata forse nelle origini per curie, in seguito per tribù, a fine di evitare, escludendo i non possessori, l'intervento dei clienti.



Qualora il numero non fosse raggiunto, usavano un tempo completarsi da sè stessi per cooptazione; il plebiscito Trebonio dell'anno 348 a. C. impose di continuare la proposta fino a completa elezione di tutto il collegio.

I tribuui hanno, come i magistrati patrizi, propri aiutanti, gli *aediles*, istituziono quindi, nelle erigini, parallela alla questura. Gli *aediles plebis* hanno per ufficio di prestar man forte al tribuno, custodire nel tempio di Cerere i documenti relativi ai diritti della plebe, proteggere l'onore della plebe dalle angosce nelle *operae* pubbliche, portar davanti ai concili le azioni per multe: erano essi pure inviolabili e tutelati dalle stesse sanzioni. Forse neminati in origine dai tribuui, vopnero in seguito eletti nei concili della plebe sotto la presidenza d'un tribuno.

La gagliarda forza del tribunato lo fece oltrepassare nella missione sterica la funzione di difesa della plebe e procedero per vie ben diverse dalle origini sue. Nate dalla secessione, e ordinate quasi per conservarla come un legale e stabile regime, esse divenno il potente organo di agguagliamento dei due ceti; o poichè queste risultato si può dire ottime, poichè con l'abolizione degli ordini gentilizi e delle reliquie teocratiche esso recò la più perfetta formazione dello Stato, poichè d'altra parte la forza del popolo non demato e diretto da capi legali è *multo saevior*, il giudizio sterico sul tribunato dovrebbe essere molto più favorevole di quello che in generale non sia. I suoi benefici effetti sono chiari al lume della storia, i mali che esso recò dubbi e discutibili.



CAPITOLO IX.

LE XII TAVOLE.

Secundo la tradiziene, nella lotta per la partecipazione della plebe all'agro pubblico, il tribuato non la spuntò sul fiero egoismo della casta patrizia. Una figura, forse tutta affatte leggendaria, ma simbolica, emerge: Spurio Cassio, un generoso patrizio, console, trionfatore, autore della lega coi Latini e coi Ernici, scultore con la morte il peccato di aver preposto la prima legge agraria.

Paro che nella questione economica l'opposizione patrizia fosse rinforzata anche dallo ricio delle famiglie plebee, che avevano rappresentanti in senato come cospicui, ed erano fatte partecipi dell'*ager publicus*. Ma il tribuato, dopo un'asprissima lotta decennale, avrebbe ottenuto un'importante vittoria: nel proposito di sottrarre i plebei agli arbitrii della magistratura e della casta patrizia, Terenzio Arsa, nell'anno 462 a. C., propose che si eleggesse una magistratura di cinque membri (*ut quinqueviri creentur*) colla missione di redigere per la plebe un codice di leggi; le leggi da compilare sono dette, nè il nome è inadeguato, *leges de imperio consulari*. Ciò avrebbe significato la completa costituzione di un comune plebeo dentro lo Stato, secondo la tendenza della secessione: ma la saviozza dei due partiti fece che sin da questo momento nell'accordo la tendenza epopea prevalse. Alla rinnovata proposta si *plebicae leges*



displicerent, at illi (i patres) communiter legumlatores, et ex plebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent, quaeque acquandae libertatis essent, sinerent creari (1), i patrizi finalmente acconsentirono e la nomina dei *decemviri legibus scribundis* venne sin d'allora decisa (455 a. C.). Intanto sarebbe stata inviata in Grecia un'ambasceria di tro personaggi a studiare le leggi di Solono, e al ritorno dei triumviri (anno 452 a. C.) creati per la compilazione dello leggi o il governo della città dieci magistrati nuovi, tutti patrizi, avendo su questo punto i plebei ceduto; tolto di mezzo, non si comprende se in via transitoria o come mutamento stabile della costituzione, tanto lo magistrato del comune plebeo, quanto quello civili patrizie, nonchè l'istituto stosso della provocazione. I decemviri nominati composero nell'anno 451 a. C. dieci tavole di leggi, ma il collegio fu rinnovato — e questa volta, si dice, misto di patrizi e plebei per l'ambizioso demagogia di Appio Claudio — e compose nel secondo anno altre due tavole. Qui nel buio della storia splendono popolarissimo leggende, o nei foschi eventi, che la tradizione ci rappresenta, i pretesi legislatori delle dodici tavole non appaiono più fortunati dei propugnatori delle leggi agrarie, nè meno calunniati dell'ultimo Tarquinio. E il risultato è dei più singolari che nella storia dello legislazioni compaia. Portate a cielo questo leggi dalla venerazione unanime degli antichi, i legislatori sono invece rappresentati truceamente, e mentre nel terzo anno senza convocazione di comizi, essi proseguivano illegalmente il

(1) Liv., III, 31.



potero, la rivoluzione del popolo in arme nella forma consueta della secessione, eccitata da un atto di suprema tirannide del loro capo morale, con cui si chiudeva una serie di licenze, crudeltà, atti illegali di loro o dei giovani patrizi, loro accolti, li sbalzò dal potere col consenso del senato. Ristabilite le antiche istituzioni, si ordinò il processo dei colpevoli e parte furono condannati, parte finirono oscuramente nell'oblio, dovendo la vita al generoso veto interposto dall'uno dei tribuni alle ulteriori persecuzioni (449 a. C.). Le leggi stesse sarebbero state portate dinanzi ai comizi centuriati o approvate o sotto i decemviri stessi, secondo Livio, o, per lo meno le ultime due tavole, sotto i consoli popolari dell'anno 449, Valerio e Orazio.

Il testo delle dodici tavole, esposte nel Foro dinanzi ai rostri in tavole di bronzo (1), si disse perito nell'incendio gallico circa 60 anni dopo, secondo la cronologia romana. Il contenuto o il testo nelle ricostruzioni posteriori ci è stato in larga parte conservato, principalmente, dopo i giureconsulti, dai grammatici, studiosi delle forme arcaiche. Dal tempo della rinascenza ai nostri giorni è stato assai vivo il lavoro, alla nostra volta, per ricostruire l'ordine, collocare al loro posto i testi sparsi o le notizie circa il contenuto delle tavole: tra gli antichi il saggio più serio è quello di Giacomo Gotofredo (1653); nel secolo passato le basi per una restituzione più completa

(1) POMPONIO, in opposizione agli storici, dice *eboreae*, che si vuol correggere in *roboreae*; ma se il testo è scorrento, l'emendazione è congetturale.



e sicura furono poste dal Dirksen (1824), sul quale dal lato filologico rappresenta un progresso l'opera e la restituzione dello Schoell (1866); troppo avventuroso nello ipotesi è il VOIGT (1883): uno specchio ben compilato, sulle orme del Dirksen o dello Schoell, è quello del Bruns (ora Bruus-Mommsen) nello suo *Fontes iuris romani antiqui*.

La legge dello dodici tavolo fu ripetutamente commentata dai giureconsulti romani. Si ricordano Sesto Elio Peto Cato, Lucio Acilio, Lucio Elio Stilone Preconino, Servio Sulpicio Rufo, Antistio Labeone, Valerio, Gaio. Il commentario di Gaio, in 6 libri, di cui possediamo numerosi frammenti nei Digesti, fu il miglior sussidio per la distribuzione delle leggi nei singoli libri. Le leggi erano anche sullo boccho dei profani: le allusioni dei poeti, il racconto di Cicerone che da fanciulli si solevano imparare nello scuola (1) lo dimostrano.

Carattere e contenuto delle dodici tavole. — Nel complesso la tradizione è mal fida. L'esame interno del carattere dello dodici tavole, degli elementi giuridici che esse offrono, forniranno elementi meno fallaci che non i dati di una così fantastica tradizione.

E anzitutto la lingua in cui le dodici tavolo sono scritte non ha tipo propriamente arcaico; non è certo il latino, indecifrabile per i Romani dell'epoca di Augusto e più o meno per gli stessi moderni filologi, che ci mostra il carno dei fratelli Arvali, o il latino della stele arcaica, dei monumenti in genere che si possono riportare al quinto secolo;

(1) CIC., *De leg.*, II, 3, 9; 23, 59.



e anche l'epoca immediatamente successiva all'incendio Gallico (390 a. C.) sarebbe forse, per quelle forme di latino, troppo remota. Varianti ed errori nelle citazioni dei singoli frammenti non fanno difetto. Se adunque un testo legislativo originario vi fu, esso dovette assai liberamente venire alterato dalle generazioni successive, o presto cadde in oblio.

Nondimeno pare veramente che il testo posseduto nei secoli più tardi (sin nell'anno 245 p. C. le leggi decemvirali, se crediamo a Cipriano (1), sarebbero state esposte in tavole di bronzo nel foro di Cartagino) non fosse la redazione originaria, nè dobbiamo applicare alle leggi antiche, per cui non era provveduto nè a una pubblicazione nè a una conservazione regolare, i nostri criteri di autenticità ufficiale del testo.

La forma legislativa, nella sua semplicità, è pura, grandiosa, quasi estetica: una brevità epigrafica, comandi o divieti assoluti, imperativi: *partis secanto*; *familiam habento*; *ubi pacunt, orato*; *arecrum ne sternito*, e infine una sanzione soleune nei precetti obbiettivi: *ita ius esto*.

Quanto all'opera legislativa per sè stessa è stata celebrata con lodi veramente enfatiche dagli antichi. Tutto il diritto degli altri popoli, non escluse (le leggi di Sparta e di Atene, esclama Cicerone, è rozzo e quasi risibile, *inconditum ac pacne ridiculum*. Altrove esso protesta, *fremant omnes licet*, che quel piccolo volume supera tutte le biblioteche

(1) *Ad Don.*, 10. L'attestazione peraltro sembra retorica (v. Appendice).



dei filosofi (1); e il giudizio è ripetuto da stranieri, come il greco Dionisio (2). Ma i moderni stessi esprimono l'opinione che le dodici tavole siano una legislazione civile, da non confondersi con le codificazioni veramente primitive, e che la legislazione decemvirale faccia testimonianza del grado relativamente avanzato di coltura, e soprattutto della singolare attitudine giuridica del popolo. Sono i miracoli che si raccontano del fanciullo, quando l'adulto è diventato un grand'uomo. Il vero è che la fortuna del popolo e del suo diritto ingrandì queste leggi primitive: le singole disposizioni, esaminate freddamente, ci rivelano un codice barbarico; e i moderni autori che usarono l'ingegno a stender veli sull'orrenda prescrizione, che abbandona il corpo del debitore in balia del creditore (3) e soggiunge

(1) Cic., *De or.*, 1, 43, 44.

(2) La dichiarazione più incomprensibile resta pur sempre quella di TACITO (*Ann.* III, 27): *duodecim Tabulae finis aequi iuris*, cioè, come si deve interpretare in base al contesto, che disegna la storia di Roma come una continua degenerazione dall'epoca felice, in cui dominavano i *patres*, la fine del diritto giusto, il termine della perfezione, cui segue la decadenza. Lo spirito religiosamente conservativo delle letterature classiche è veramente singolare e meraviglia soprattutto nella latina il rimpianto più o meno velato di Cicerone e degli storici per le conquiste della plebe e degli Italiani, cui essi appartengono: ma la lode di sovrano ed ultimo *aequum ius* attribuita al diritto, che vietava il connubio tra le due classi del popolo, par veramente troppo cieca.

(3) Il punto, del resto, è oggidì messo fuor di discussione dalla scoperta dei frammenti di Autun. (V. in proposito BUONAMICI nel *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 1900, pag. 3).



una sagace prescrizione sfuggita all'Ebreo di Venezia nella nota commedia Shakespeare (*si plus minusve secuerint se fraude esto*), dimenticarono di esaltare l'umanità o il senno civile delle pene del taglione e della mutilazione, che rappresentano uno stadio del diritto penale privato, anteriore alla composizione dei Germani invasori.

Ma la circostanza più grave, che illudendo noi moderni e perpetua quell'antico giudizio, è questa: che la vittoria del diritto romano ha perpetuato nella civiltà europea il tipo generale, o anche semplicemente il nome delle istituzioni decemvirali. Ciò che v'ha nelle antiche leggi romane di originale rispetto agli altri popoli primitivi vien rappresentato come segno magnifico di progresso, tanto più che nei vocaboli si insinua un significato tutto moderno, che sarebbe stato sovente incomprendibile a un intelletto romano. Basti dire che i tre capisaldi di questa concezione e di questo giudizio dei moderni sono: la proprietà privata, il testamento, la distinzione dei diritti reali e delle obbligazioni: *tre idola theatri*, per usare il linguaggio baconiano, giacchè, nella forma in cui ci si offrono nell'antico diritto quiritario, i tre concetti figurano una organizzazione e un complesso d'idee primitive.

Il codice si presenta come generale; esso par che abbracci tutto l'*ius civile* nel senso romano: privato e pubblico, procedura e diritto penale. *Fons omnis publici privatique iuris, corpus omnis privati iuris*, dice Livio delle dodici tavole (1); e Cicerone afferma ch'esse contenevano *totam civilem scientiam* (2).

(1) Liv., 3, 34.

(2) Cic., *De or.*, 1, 43.



Anche tali espressioni sono piuttosto enfatiche. Si è osservato che noi conosciamo il codice quasi nella sua interezza, perchè la scoperta di Gaio nel 1816 non ci apprese nulla di sostanzialmente nuovo: ora, per quanto noi ne sappiamo, il diritto privato, e la procedura soprattutto, hanno un'assoluta prevalenza sul diritto pubblico.

Ciò potrebbe, è vero, derivare dalla natura delle nostre fonti, ma ciò si concilia pure con la genesi tradizionale delle XII Tavole, e par certo che delle magistrature, dei sacerdozi, dell'esclusione dei plebei e del privilegio dei patrizii in ordine ai poteri pubblici, del Senato o dei comizii, nulla fosse sancito nelle XII Tavole, mentre è ben sancita in una delle due tavole ultime, che perciò Cicerone chiama *iniquarum legum*, l'esclusione dei plebei dal connubio coi *patres*. Se non si vuol ritenere già in ordine al diritto pubblico quanto verremo a sostenere per il diritto privato, cioè che i decemviri non hanno inteso di codificare tutto il diritto, ma sancire speciali disposizioni e modificazioni (per es. la competenza dei soli comizi centuriati, il *maximus comitatus*, nella provocazione sulle condanne capitali), conviene pure inferire che questa legge costituisce bene un faro e una stazione, la prima stazione relativamente sicura, nella storia del diritto privato, non nella storia del diritto pubblico.

Ma nel campo stesso del diritto privato le XII Tavole non hanno codificato tutte le consuetudini vigenti, non hanno nemmeno sancito gli istituti fondamentali del popolo romano, se non per recarvi particolari derogazioni. Solo in materia di procedura (tab. I-III) si può ricostruire un complesso abba-



stanza coerente di norme minuziose e tassative che tendevano fors'anche a portare maggior stabilità e certezza nella consuetudine, col proposito di evitare violenze e abusi; e d'altra parte la prima invasione dell'azione veramente legislativa e pubblica è in ordine alla procedura. Ma le istituzioni fondamentali del popolo si richiamano dai giuriconsulti ai *mores* o all'opera mitica dei re, il che val lo stesso; la patria potestà, che Ulpiano dice un *ius moribus constitutum* (1), la *manus*, la proprietà e lo servitù, il matrimonio e lo sue forme, il divorzio, sono istituzioni presupposte, che la legge non ricorda se non per sancire alcune specialissime statuizioni, come la triplice vendita del *filius familias*, che lo libera dalla patria potestà, il *trinoctium*, che interrompe l'acquisto della *manus* sulla donna, la durata precisa (l'anno o il biennio) dell'*usus* e dell'*auctoritas*, gli oggetti sottratti all'usucapione, la larghezza della *via*, ecc.

Del testamento, delle suo forme nemmeno si parla: solo indirettamente e incidentalmente per necessità vi s'accenna; ma la prescrizione « *pater familias uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto* » è a credere che si debba riferire alla libertà, concessa forse ora per la prima volta, di aggiungere elargizioni nell'atto solenne con cui si designa l'erede, e alla facoltà, nuova forse anch'essa, di conferire l'ufficio di tutore ad altri che l'erede. Si preoccupa invece la legge di regolare il destino della famiglia, se il *pater familias* muore intestato ma anche a questo riguardo essa presume la suc-

(1) Cfr. ULP., in L. 8 pr., D. 1., 6.



cessione del *suus*, che rileva pure incidentalmente, e dispone solo circa la devoluzione della famiglia all'*agnatus proximus* e ai *gentiles*. Dello due successioni universali *inter vivos*, per *adrogationem* o in *manum conventionem*, Gaio dice espressamente che la legge delle XII Tavole non ne fa motto ch'esse sono un portato della consuetudine, e certo esse pure ci rappresentano istituzioni primigenie, data l'organizzazione della famiglia romana.

Non espressamente sancita, ma presupposta è puro l'essenza obbiettiva della successione ereditaria. Certamente vi erano compresi, oltre il patrimonio, i *sacra*, i sepoleri, il patronato sui liberti, i debiti e le responsabilità del defunto. Ma non potremmo dire se ancora v'entrasse dell'altro; se per lo meno l'erede istituito fosse necessariamente tutore degli impuberi e delle donne, quando il defunto non avesse chiamato altri a quest'ufficio, come la legge ne dà espressamente facoltà. Ma le dodici tavole si occupano invece di regolare la divisione tra più eredi, stabilendo l'*actio familiae erciscundae*, di sancire tra i coeredi stessi la divisione *ipso iure* dei erediti e anche dei debiti, con un'equità molto disantibile per i ereditori (1), ma con l'intento tanto più chiaro di fornire le armi per la disgregazione dei consorzii agnatzii.

Finalmente le stesse forme giuridiche non hanno nelle dodici tavole alcuna sanzione generale. Il *ne-rum* o il *municipium* paiono menzionati micamente

(1) La soluzione più logica ed equa pei ereditori e certamente la regola originaria è rappresentata dalla obbligatione *in solidum* con diritto di regresso in base al rapporto di coeredità. Cfr. per es. L. 2 D. 14, 1.



per l'efficacia nuova attribuita nell'uno e nell'altro alla *nuncupatio*.

In conclusione le XII Tavole, *fremant omnes licet*, rappresentano una legislazione primitiva, e non completa nè organica, quale era insomma il naturale portato dell'epoca.

Giova infine al proposito fare osservazioni circa le pretese influenze greche. Vera o falsa che sia, con tutto il resto, la pretesa missione in Grecia (ad Ateno pare assurdo che si recassero i commissari, quando nelle città italiote avevano modelli numerosi di legislazioni elleniche e le stesse leggi di Solone), certo è che non solo gli istituti fondamentali del diritto quiritario, dalle basi della famiglia al testamento, che nel concetto romano Greci non conobbero mai, sono prettamente romani nel nome e nell'essenza, ma nelle stesse disposizioni speciali, nonostante le antiche relazioni, a stento è lecito scorgere un caso o due di siera influenza greca. Si citano le distanze delle piantagioni e delle costruzioni dal confine, la libertà delle associazioni *dum ne quid ex publica lege corrumpant*, e s'invoça in proposito la testimonianza di Gaio (1); ma l'attestazione di Gaio è troppo vaga, se pur genuina, e ciascuna di queste disposizioni poteva o doveva nascere sul suolo di Roma: la libertà antica dei collegi è conforme allo spirito delle istituzioni romane ed alla evoluzione delle corporazioni. Altra prescrizione tolta dalle leggi soloniche sarebbe, secondo Cicerone, la limitazione delle spese e delle lamentele nei funerali: prescrizione, che ha

(1) L. 11 D. *Fin. reg.*, 10, 1; L. 4 D. *De coll.*, 47, 22, entrambe forse interpolate.



paralleli nel diritto comparato (1), mentre la pompa funebre par d'origine etrusca. Allo norme di fonte greca si agginugo ora il divieto di seppelliro in città, il principio che della cosa venduta e consegnata non s'acquista dal compratore la proprietà se non pagato il prezzo, il principio che il rischio della cosa venduta passa nel compratore. le *vindictiae secundum libertatem* o il divieto de' privilegi.

Ma i concetti religiosi, vale a dire l'elemento più indigeno della vita nazionale, spiegano abbastanza il primo precetto, e al regime libero della repubblica sono troppo consentanei gli ultimi due, mentre circa le due norme relative alla compravendita l'attribuzione al diritto greco è dubbia, come è dubbio il beneficio, massimo della seconda di queste regole, che costituisco uno dei tanti enigmi della compravendita romana e che probabilmente non ritrova la sua spiegazione se non nell'origine storica dell'istituto (2). Ma questa dubbia o a ogni modo insignificante influenza del diritto greco sulle istituzioni fondamentali del diritto romano, che ad una ad una si possono comparare colle istituzioni di qualunque popolo, dai Berberi ai Giapponesi, meglio che con quello greco, non è merced le indagini speciali sulle XII Tavole che potrà essere messa in chiaro; gli è solo in base ad altri elementi che il giurista e il romanista potranno

(1) V. Post, *Giurispr. etnologica*, vol. II, § 125, trad. it., p. 308, n. 2.

(2) Quanto alla voce *poena* (gr. *ποινή*), su cui s'insiste non mi sembra un grave argomento di greccità dei principi (dovevano i Romani imparar dai Greci la composizione?) e bisognerebbe inoltre esser sicuri di aver dinanzi il testo originario delle singole disposizioni decemvirali.



perveire a risultati attondibili. Anzitutto pel romanista i frammenti delle XII Tavole rappresentano (convien pur dirlo per evitare dannose illusioni ai profani, favorito dalla tenerezza stessa dei romanisti per quel vetusto codice) una curiosità, da cui non si apprendo precisamente nulla, all'infuori del diritto processuale o penale, o da cui non si ritrae la fisonomia piena del diritto quiritario. Lo stesso sussidio delle fonti letterarie, non escluse le opere copiose di Cicerone, è di utilità mediocre. Le vere nostre fonti, anche pel diritto quiritario, sono le ricche fonti giuridiche dell'epoca storica del diritto romano: in primo luogo i testi del diritto antegustiniano o giustiniano, in secondo luogo i documenti epigrafici di natura giuridica. Gaio, un giureconsulto dell'epoca degli Antonini, le Istituzioni di Giustiniano, il Digesto, opere di secoli posteriori a Cicerone, e l'ultima di un millennio circa alle XII Tavole, ci illuminano largamente sopra uno stato di diritto, che all'epoca di Cicerone era già tramontato da un pezzo.

In questo opere, norme di tutto le epoche storiche, si accumulano per costituire gli istituti spesse volte abbastanza irregolari del diritto giustiniano: i nomi stessi, quando il nostro spirito critico o l'intuito naturalistico vacilli, ci sono guida: quiritario o civile e onorario o pretorio; legittimo o giusto (nel senso romano); ordinario ed *extra ordinem*, *in ius* o *in factum*, logico o conforme alla *ratio iuris*, o singolare o *contra rationem*, organico o essenziale (*naturalis*), o derogatorio (*utilitatis causa receptum*). Quando di un istituto è detto ch'esso è civile, è con ciò detto ch'esso



appartieno a un sistema anteriore di più secoli a Cicerone, poichè questo intelligente e colto scrittore ci avverte che a tempo suo base dell'iuscugamento non è più l'antico *ius civile*, bensì l'editto del pretore. Le nostre fonti giuridiche ci rappresentano i vari strati e sedimenti storici del diritto romano. Nello Istituzioni di Gaio, ad es., e in quello stesso di Giustiniano, l'autore espongono nella sua interezza il sistema civile di successione *ab intestato*: ci spiega chi sono i *sui*, chi gli agnati, chi i gentili, al tempo di Gaio scomparsi; ci dice dei *sacra*, ci dichiara l'ordinamento giuridico dell'eredità, la *in iure cessio* dell'eredità legittima, la usucapione dell'eredità, la successione *ipso iure* dell'*heres suus*, e l'adizione dell'*heres extraneus*; indi passa ad esporre come il pretore abbia riformato l'antico diritto (*sed hae iuris iniquitates edicto praetoris emendatae sunt*) mediante derogazioni, che solo un millennio dopo le XII Tavole e per effetto di una crisi che trasporta lo svolgimento del diritto romano in tutt'altro territorio, verranno nelle loro basi e nel loro spirito a costituire un sistema opposto all'antico. Ora che cosa è per noi al confronto (o al confronto non dico soltanto di Gaio, ma di Giustiniano) lo scarso precetto delle XII Tavole: « Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto », se non il suono angusto della parola dell'antichissimo legislatore?

I poco esperti nel diritto potrebbero credere (ed avrebbero un apparente appoggio nella tradizione) che a ogni modo le norme della successione intestata fossero dedotte da quel precetto delle XII Tavole; ma il giurista sa o intendendo che quelle



norme sono ricomposto da tutto il sistema dei rapporti reali; che non si potrebbe assolutamente dedurre da quel precetto, trasportato per avventura in altro ambiente, che cosa debba comprendere l'eredità, se l'onere dei debiti incomba oltre l'attivo o nella misura dell'attivo, chi debba succedere *ipso iure* o chi mediante adizione, se la chiamata all'eredità o delazione si rinnovi, ove il primo chiamato non accetti, e se l'erede del primo chiamato non ancora accettando succeda nella delazione, se l'eredità legittima si possa o non si possa trasmettere, e quali siano gli effetti se trasmessa prima o se trasmessa dopo l'adizione, ecc.

Ma se questo ci dicono le fonti giuridiche un sussidio eguale offre, a nostro avviso, l'analisi interna degli istituti giuridici: il nostro vero strumento d'indagine storica è il carattere organico degli istituti di diritto. Esso ci insegna la struttura fondamentale degli istituti e il parallelismo tra istituti pubblici e privati, nonostante l'opposizione via via crescente delle funzioni cui vengono adibiti. Ed è all'essenza organica che importa guardare, non alle parole e alle apparenze esteriori, che necessariamente traggono in errore. È sistema assai frequente nelle repubbliche, e lo rivelano non soltanto le città greche, ma le città italiane medioevali, quello di dividere il supremo potere tra diversi titolari: ma la collegialità con la indipendenza singolare dei colleghi, ciascuno depositario dell'intera sovranità, col diritto di veto che arresta l'operare del collega e può arrestare la macchina dello Stato, è sistema specificamente romano. Se si vuol dirlo imitato dal diritto greco, converrà altresì ritenere imitato dal diritto greco l'ordina-



mento del condominio privato, che ne è il pretto parallelo, anzi il regime stesso della proprietà individuale, da cui quell'ordinamento dipende.

Disposizioni patrimoniali a causa di morte o adozioni a fin di trasmettere il patrimonio familiare si trovano presso molti popoli; ma il testamento o la sua istituzione di erede, in cui il patrimonio non è trasmesso, a rigor di logica, che in via indiretta, cioè in conseguenza del titolo di erede, è sistema specificamente romano; e a voler ritenere imitato il testamento dal diritto greco, converrebbe ritenere imitato il regime intero del diritto testamentario, originalissimo o armonico nelle sue norme fondamentali, benchè poco adatto a un trasferimento patrimoniale, o converrebbe ritenere imitato il parallelo del testamento nel diritto pubblico, la designazione del magistrato o del collega da parte del predecessore, sistema pur esso nelle origini non straniero ad altri popoli, ma in guisa caratteristica mantenuto e svolto presso il popolo romano. Si può ritenere forse importata da diritti stranieri l'accessione? È un carattere organico della proprietà romana. Si possono reputare propaggini straniere il *ius noxae dandi*, il *ius vitae et necis*? Sono emanazioni della patria potestà romana, o si ritrovano tali e quali nel diritto pubblico romano.

Così, tenendo presente l'organizzazione primitiva di Roma, è poco probabile che nel regime di autonomia dei collegi abbiano avuto parte essenziale i precetti della legislazione solonica. Può ben essere d'origine straniera il divieto delle lamentele nei funerali, che ci appare un precetto isolato ed eccezionale: ma finchè non sia spiegato l'organismo originario della compra-vendita romana, il riferirò al



diritto greco il principio del rischio o il necessario pagamento del prezzo per il passaggio della proprietà, è una frettolosa e inconcludente soluzione. I principii della compra-vendita sono singolarissimi, è vero; non soltanto gli enunciati, ma tra altro anche l'obbligo della trasmissione del solo possesso o non della proprietà e il regime dell'evizione: ma chi ci dice che, come spesso avviene, quei principii singolari, invece di essere un *receptum* aggiunto all'istituto, non siano rudimenti storici di un'antica struttura, che noi ignoriamo? Il concetto organico non ci soccorre per la nostra ignoranza storica, ma per lo meno ci deve far dubitare.

A nostro avviso, spigolare nelle XII Tavole se questa o quella massima sia derivata dal diritto greco, è uno *sport* intellettuale, che potrà anche non essere totalmente inutile, ma la mossa è assai dubbia, nè val mai lo speso e i sudori. Meno infecunda riesce la ricerca nel diritto pubblico, qualora si avverta però che se anche nelle sue funzioni — il che accade in seguito anche di istituti di diritto privato — o nella sua stessa introduzione qualche istituto può richiamarsi alla imitazione greca, esso ha tuttavia assunto nella sua struttura uno stampo romano. Ma ammettere la recezione di istituti fondamentali, di principii coordinati alla struttura fondamentale di un istituto, dato il sistema armonico dell'antico diritto romano che noi conosciamo bene, non certo attraverso le XII Tavole, è un concetto estremamente fallace. Sarebbe più verosimile giuridicamente, benchè storicamente assurdo, ammettere una recezione in massa del diritto pubblico e privato; le parti coordinate di un organismo non si separano, non possono aver fonte diversa.



La confusione dei sistemi e delle epoche illude gli ellenofili delle origini di Roma. L'influenza del diritto greco è stata nel sistema pretorio larghissima e nell'adattamento a nuovi scopi delle viete istituzioni civili: lo spirito e la regola ellenica è poi addirittura invadente dopo lo spirare del diritto classico, e per ciò appunto io mi sono risoluto di intitolare epoca romano-ellenica gli ultimi secoli del diritto romano.

Ma, concesso questo, non ci si vuol negare che le XII Tavole, in cui d'altra parte è una illusione nascente dai nomi il vedere istituzioni civili accanto a istituzioni rozze, perchè tutto è rude e primitivo (salvo che non si voglia trovar modelli di legislazione civile l'Editto di Rotari o lo Specchio Sassone), rappresentino un diritto prettamente romano (1).

CAPITOLO X.

IL PAREGGIAMENTO DEI DUE ORDINI E L'APOGEO DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA.

Carattere generale dello svolgimento della costituzione repubblicana. — Lo svolgimento della costituzione romana si riconnette alla classica lotta tra patrizi e plebei, e motori di questo svolgimento appaiono i tribuni. Dal lato politico, il risultato più appariscente di questa lotta drammatica fu appunto l'agguagliamento dei due ordini, dal lato costitu-

(1) V. nell'appendice relativa la critica sull'autenticità legislativa del Codice decemvirale.



zionale il moltiplicarsi delle magistrature, il crescere della potenza reale del senato di fronte alla magistratura diminuita e divisa, il trapasso definitivo della sovranità dal magistrato nel popolo, che ha sua espressione esteriore nello stabilirsi del principio elettorale, o che conduce la costituzione repubblicana al suo apogeo: fors'anche l'abolizione del carattere teocratico nel diritto pubblico o nel diritto privato.

Il jus connubii e i tribuni militari. — La tradizione dello svolgimento costituzionale suona così. Caduti i decemviri, ristabiliti i consoli, i tribuni o la provocazione, i tribuni diressero i loro sforzi ad abolire la barriera sociale del divieto di connubio tra patrizii e plebei, e il privilegio politico della magistratura, devoluta esclusivamente ai patrizii. Sin dal 445 a. C. il tribuno Canuleio avrebbe avanzato e vinto, e di nuovo col mezzo rivoluzionario della secessione, cui lo Stato romano non trova indecoroso di cedere, la sua proposta del connubio tra i due ceti (*lex Canuleia*). I nove suoi colleghi non riuscirono, per vero, nell'altro intento di aprire ai plebei la via al consolato, ma i patrizii furono indotti a una concessione che di fatto era l'abbandono del loro privilegio. Si stabilì di deferire il potere dei consoli ai tribuni militari, ufficio accessibile così ai plebei, come ai patrizii, per essere meri ausiliari dei consoli, ossia comandanti nominati dai consoli stessi. Così venne a costituirsi la carica del tribunato militare con potestà o impero consolare (*tribuni militum pro consulibus* o *cum potestate* o *cum imperio consulari*).

Tuttavia questa carica ambigua, che aricchia quasi l'istituto posteriore della promagistratura,



non venne intesa legalmente come un mutamento stabile della costituzione, ma figura come una concessione d'anno in anno fatta dal senato, e tale era la forza dei *patres*, sia per mezzo dei loro clienti, sia per l'ascendente morale sulla plebe, che non di rado il collegio riusciva tutto di patrizii. I tribuni consulari venivano però proposti ai comizii, e il loro numero è abbastanza vario: in generale 6, ne appaiono però ora 3, ora 4, ora 5, ora 8: a ogni modo sempre in numero maggiore di 2, e questo portò, secondo la tradizione, alla scomparsa dell'antico *praefectus urbi*, che sostituiva le funzioni del magistrato assente nella giurisdizione.

I tribuni militari esercitano lo stesso impero dei consoli, con alcune diminuzioni di privilegi e di pompa: non hanno, uscendo di carica, il grado di *consulares*, e il diritto di parola o di voto in senato *loco consulari*, non hanno il *ius imaginum*, insegna araldica della *nobilitas*, non il privilegio d'indossare nuovamente in alcune feste la toga di porpora o di essere con questo indumento sepolti: non hanno infine il diritto al trionfo, nè quello sostanziale di designare il successore o il collega (*suffectus*) o nominarsi un rappresentante nel *praefectus urbi*. Questo varie diminuzioni di onori o di diritti derivano senza dubbio dal carattere loro di rappresentanti o sostituti straordinari (*extraordinario iure*) del magistrato, anzichè veri magistrati.

I censori. — Nello stesso tempo che l'esercizio della suprema magistratura veniva affidato agli ufficiali patrizi e plebei col titolo di tribuni militari con impero consolare (a. 443 a. C.) o più probabilmente alcuni anni dopo (a 435 a. C.) ebbe principio quella scissione di competenze che doveva



rompere l'unità della magistratura suprema. Secondo la tradizione, ciò avvenne per effetto riflesso della lotta politica, cioè fu opera dei patrizii, a fine di salvare in parte la loro esclusiva direzione dello Stato. Dalla suprema magistratura consolare si stralcio la funzione di redigere il censo, cioè compilare lo listo dei cittadini o registraró lo loro fortune; da questo ufficio derivò anche il nome dei nuovi magistrati, che si dissero *censori*. Insieme col censo, i nuovi magistrati ebbero anche l'amministrazione dell'agro pubblico, e così la gestione finanziaria venne interamente sottratta ai consoli, o resta affidata per la cassa, debiti e crediti dello Stato, ai questori, per l'amministrazione dello terro e degli immobili in generale ai censori. Con l'amministrazione del patrimonio pubblico va congiunta naturalmente la cura di appaltare lo imposte, lo forniture, la costruzione o la manutenzione dello strada o dello opere pubbliche; poichè gli ordinamenti romani escludono la gestione diretta o non conoscono se non il sistema dei pubblici appalti.

I censori sono due, ordinati collegialmente, come i consoli; però la durata del loro ufficio è superiore e regolata in modo singolare. Essa dipende dagli intervalli del conso, il quale ordinato prima, secondo i bisogni, ad arbitrio del magistrato, probabilmente ora, costituita la nuova magistratura, si tenne con una certa regolarità ogni 5 ovvero ogni 4 anni. E, secondo la tradizione, di 5 anni appunto sarebbe stata la durata primitiva della censura; ridotta però ben tosto dalla legge Emilia del 420 a. C. ai primi 18 mesi del quinquennio; ma è probabile che la legge Emilia sia stata senz'altro la legge che stabiliva la censura con la durata di 18 mesi ab



origine. A ogni modo, con questo regolamento, la censura venne ad essere un ufficio intermitteute, coperto per 18 mesi ogui 5 anni, quando pure il censore non desse le sue dimissioni, compiute le operazioni del censo col sacrificio finale *suovetaurilia*, che chiudeva la cerimonia espiatoria (*lustrum*).

Questa carica, nei suoi inizi abbastanza modesta, (*res parva*, dice Tito Livio (1), anzi considerata come un ufficio minore, diguisachè nell'ordine gerarchico essa viene dopo la carica subordinata di maestro dei cavalieri, e anche in seguito dopo il nuovo ufficio della pretura, s'innalzò straordinariamente per le funzioni connesse al censo, che in progresso di tempo ridussero in balla del nuovo magistrato l'onore, la dignità e l'esistenza civile del cittadino.

Il magistrato romano, nell'esercizio del suo ufficio, ha in generale un certo arbitrio sull'onore del cittadino. Il console getta una macedhia sul nome di colui che si fa innanzi come aspirante agli onori pubblici, rifiutando di ammettere la sua candidatura, e più tardi il pretore venne indirettamente a colpire d'ignominia coloro ch'egli si rifiutava di ammettere al suo tribunale, onde si sviluppò l'istituto dell'*iufamia*, fissato poi dalla giurisprudenza sulla base dei testi editali. Ma il censore, per le funzioni a lui devolute, prese ad esercitare questo sindacato in un modo più vasto e più grave su tutti i cittadini. Essendo incumbenza dei censori la composizione dell'esercito cittadino, essi potevano escludere dalla milizia

(1) Liv., 4, 8.



le persone da loro reputate poco degne, potevano espellere dal corpo dei cavalieri con la nota intimazione: *vende equum*; e poichè l'ordine dei comizii è quello stesso dell'esercito, il cittadino rimetteva o diminuiva il *ius suffragii* o il *ius honorum*, quelli che noi diciamo propriamente diritti politici. Più tardi, quando nelle tribù urbano vennero iscritti i libertini o il popolino più basso o queste divennero, per conseguenza, di minor conto, i censori usarono anche di trasferire dalle tribù rustico nelle tribù urbano, in segno di diminuzione civile. Potevano anche escludere da tutte le tribù, rimanendo però intatti gli obblighi del tributo e dello *operae*, il che dicevansi *inter aerarios referre*. Crebbe finalmente l'importanza di questa funzione civile del censore, allorchè il plebiscito Ovinio nel quarto secolo a. C. (312 a. C.?) deferì la nomina dei senatori ai censori, con che il grado di senatore, stante la revisione delle liste ogni 4 anni (*lectio senatorum*), cessò, almeno legalmente, di essere a vita; e crebbe insieme la dignità o la considerazione di questo magistrato. Non v'ha ordine oramai, che non sia soggetto all'austero sindacato del censore. Questo sindacato prende il nome di *regimen morum*, e rispetto a ciascun cittadino la classica denominazione di *nota*, perchè risulta da una nota aggiunta (*adscripta*) al nome del cittadino. In prima linea sono i mancamenti verso lo Stato che vengono in considerazione: contegno del soldato di fronte al nemico, insubordinazione o altre mancanze ai doveri militari, abuso dell'impero da parte dei capi, mal uso delle funzioni di giudice, mancanza del debito ossequio verso i magistrati; ma si contempla altresì tutta l'onorabilità



del cittadino, condanne infamanti, falsa testimonianza o falso giuramento, mala fede; o non ue restauo esclusi i doveri del *paterfamilias* in quel chiuso ambiente che è la famiglia romana: l'abuso o al contrario il debole uso della potestà domestica, l'alienazione dei beni aviti, la dissipazione o il lusso, l'abuso del divorzio, che, stanto la natura del matrimonio romano, non poteva aver freno nella legge.

Non altri limiti v'erano a questo giudizio che la necessità di addurre i motivi, o il parere concordo dei duo censori, il che è una conseguenza naturale dell'ordinamento collegiale o del diritto d'intercessione; ma l'intercessione tribunizia non ha luogo. Peraltro l'efficacia è transitoria e dura sino al nuovo censo.

En questo *regimen morum*, per cui la composizione e il decoro della cittadinanza, del senato, dell'ordine dei cavalieri, vennero alla mercè di questa nuova magistratura, che fece della censura il più alto grado nella serie delle cariche repubblicane. D'ordinario solo gli ex-consoli (*consulares*) ebbero adito alla censura, o tra tutti i magistrati solo il censore ai suoi funerali ha tutto l'abito di porpora, come il re. Nondimeno, funzioni propriamente politiche non ha affatto il censore; nè impero militare, nè diritto di convocare il popolo o il senato, nè facoltà di nominare il collega e il successore, nè fasci, nè littori.

Divisione della magistratura tra i due ceti. — Il tribunato militare con impero consolare era un compromesso transitorio d'anno in anno contrastato. Il primo risultato stabile conseguito dai plebei fu l'ammissione alla questura. Si narra che nel 421,



quindi pece dopo l'istituzione della censo, il numero dei questori venne portato da 2 a 4, l'uno in città, l'altro in campo per ciascun console (i due questori cittadini si designano d'ora innanzi col titolo di *quaestores urbani*) e i tribuni ottennero l'ammissione dei plebei a questa carica. Non è improbabile, peraltro, che a un mero ufficio di ausiliari, qual era la questura, i plebei fossero eleggibili *ab origine*, come al tribunato militare; forse la novità è consistita nell'essere allora, per la prima volta, reso l'ufficio elettivo. Ma è certo che il divenire l'ufficio elettivo, sia pure nel senso limitato che la proposta fatta dal console debba essere approvata dal popolo, significa che l'ufficio diviene una magistratura, un *honor*, per quanto inferiore. E così indirettamente i plebei vennero ad essere ammessi ad una magistratura.

La lotta per l'eguaglianza dei due ordini, proseguita dopo l'improvvisa catastrofe della presa o dell'incendio di Roma per opera dei Galli, seguì una singolarissima tendenza, che rivela ancora l'antico spirito della secessione, ond'era stata messa e guidata nelle origini. L'aggiugliamento non procede come una progressiva o reale fusione dei due ordini del patriziato e della plebe nel campo politico, in guisa che patrizii o plebei vengano ammessi promiscuamente alle cariche, bensì, profittandosi della collegialità o anche dell'annuità, si riserva l'uno dei posti o l'uno degli anni ai patrizii, l'altro ai plebei. Secondo la tradizione, questa lotta sarebbe stata suggellata con le famose leggi Licinie Sestie. Approvate nel 367, dopo la consueta resistenza decennale, queste leggi sancivano, si dice, che



nessun cittadino potesse possedere più di 500 jugeri di torre pubblico, nè tenere in pubblici pascoli più di 100 capi di grosso bestiame e 500 di bestiame minuto, tentandosi di rimediare così all'accaparramento esclusivo dell'*ager publicus* nelle grandi case, e che l'uno dei due consoli dovesse essere plebeo; se pure l'ordine stabile della collegialità non fu ora stabilito per la prima volta (v. cap. VI), come ora per la prima volta il nome di *consules* o colleghi par che divenga regolare. Che la legge Licinia rappresenti veramente la fine del contrasto può esser dubbio (Pais); i fasti recauo e gli storici uarrano a quando a quando di consoli entrambi patrizi, con violazione della legge, fino al 343, e quanto alla rogazione agraria in quei termini ossa è certo per lo condizioni dell'epoca inattendibile (Niese), A ogni modo la natura del compromesso che restò a base della costituzione romana, fu tale.

La stessa legge Licinia avrebbe aperto ai plebei per la metà dei posti anche il collegio dei custodi degli oracoli sibillini (*decemviri sacris faciundis*), elevato da due a dieci. Nell'anno 300 a. C. la legge Ogulnia elevò da cinque a otto i pontefici, da sei a nove gli auguri, stabilendo che dei pontefici quattro dovessero essere plebei, degli auguri cinque (la maggior metà). Il pontificato massimo si rese accessibile ai plebei nel 254 a. C., il posto di curione massimo nel 209. I sacerdozii minori o più recenti, lo cui funzioni, come quelle degli ausiliari di fronte alle magistrature, non avevano significato politico, sembra che fossero accessibili ai plebei sino *ab antiquo*, e il quarto grau collegio, gli Epuloni, istituito nel 196, pare nell'età repubblicana esclusivamente plebeo.



È a credere che legalmente l'ammissione dei plebei alla magistratura suprema abbia significato, in pari tempo l'ammissione alla censura e alla dittatura; nel fatto il primo censore plebeo sopravviene nel 351, il primo dittatore nel 356: alla carica ambigua di maestro dei cavalieri, aiutante più che magistrato, rimasta pur sempre di nomina dittatoria, nel 368 sarebbe stato nominato un plebeo. Nel 342 a. C., secondo la tradizione, sarebbe stato sancito col plebiscito Genucio, che i plebei potessero anche occupare l'uno dei posti di console riservato finora ai patrizii, e nel 339 a. C. una legge proposta da Publio Filone avrebbe egualmente stabilito per il posto di censore spettante ai patrizii. L'una legge o l'altra avrebbero tuttavia mantenuto il diritto esclusivo dei plebei all'altro posto, come pure la legge Ogulnia, relativa ai sacerdoti, disponeva che il diritto dei plebei alla maggior metà dei posti nel collegio degli auguri e alla metà in quello dei pontefici fosse esclusivo, mentre l'altra metà era egualmente accessibile ai due ordini. Di fatto però non si ebbero due consoli plebei se non nel 172 a. C., e due censori plebei nel 131, quando il patriziato si fu ridotto a poche famiglie, mescolate in una nuova nobiltà, quando le antiche lotte erano una lontana memoria e si era già iniziato un nuovo e più fiero contrasto.

Il pretore e gli edili curuli. — Allorchè la magistratura consolare fu resa accessibile ai plebei, cioè, secondo la data tradizionale, nell'anno 367 a. C., venne stralciata dalla carica suprema l'amministrazione della giustizia e affidata a un magistrato nuovo, che si usò designare *praetor*, cioè col nome dei consoli. Il motivo della creazione di



questo nuovo magistrato sarebbe stato, secondo la tradizione, lo stesso che si disse per la censura: la gelosia del patriziato e il desiderio di riserbarsi una sfera e una carica esclusiva. Nella realtà, giova osservare che il crescere d'importanza dei compiti civili rendeva imprescindibilmente necessaria la costituzione di nuove cariche, e nella repubblica romana lo sviluppo costituzionale si mostrò, per questo lato, piuttosto deficiente che sovrabbondante. La regolare amministrazione della giustizia, come la regolare amministrazione del censo e della finanza, non poteva più essere disimpegnata dai consoli, il più del tempo occupati in guerra e assenti dalla città; ora tanto più che, con l'abolizione del tribunato militare con potestà consolare, la magistratura suprema era stata di nuovo ridotta a due colleghi, e l'antico *praefectus urbi* non era risorto. Il pretore non è che un *collega minor* dei consoli. Nessuna attribuzione del consolato gli manca, salvo il dirigere i comizii elettorali, e in assenza dei consoli, cioè regolarmente fino alla seconda metà dell'anno, egli li rappresenta in città, convoca il senato e i comizii. La competenza giudiziaria rimase attribuita a questo nuovo collega, perchè egli appunto rimaneva in città, e si disse perciò *praetor urbanus*, nome che solo con la più tarda istituzione del *praetor qui inter cives et peregrinos jus dicit* o *praetor peregrinus* potè significare un'antitesi di competenze. Il console rimase competente per la giurisdizione volontaria, adozioni, emancipazioni, manumissioni. È anche presumibile che dal punto di vista legale, con l'ammissione al consolato, anche la carica di pretore sia stata resa accessibile ai plebei; per lo meno, l'iu-



terpretazione e la consuetudine costituzionale dovevano esser favorovoli piuttosto a questa nuova forza espansiva e livellatrice. Nel fatto è indicato il primo pretore plebeo l'anno 337 a. C.

Nello stesso tempo e per gli stessi motivi veniva stabilita l'*edilità curule* come istituzione parallela all'*edilità plebea*. Con manifesta influenza della agoronomia greca, a questo ufficio incombe la polizia della città, dei luoghi pubblici e dei mercati con la giurisdizione relativa circa la vendita di schiavi o bestiame, la vigilanza sulle associazioni, la cura dell'annona e i provvedimenti contro il caro dei viveri, particolarmente del grano, l'allestimento dei pubblici spettacoli. Gli edili hanno facoltà di pignorare, imporre multa sia per manomenti e delitti nell'orbita della loro competenza, come la detenzione di animali feroci senza le debite cantole, inetta di derrate, ingiurie agli edili stessi, sia per delitti deferiti ad essi da leggi speciali, come l'incantesimo a danno dello messi del vicino, l'esazione di usuro oltre la misura legittima, l'occupazione di agro pubblico sempre oltre la misura legittima, ecc., e in conseguenza sono pure muniti del diritto di difendere davanti al popolo la propria sentenza, se la multa oltrepassa il limite legale. La riserva al patriziato, se pure entrò ne' motivi reali dell'istituzione, non ebbe durata; sin dal 365 tale magistratura venne anche aperta alla plebe; soltanto, con nuovo ordinamento, per non turbare la concordia dell'amministrazione, fino al secondo secolo a. C. si osservò la regola di eleggere entrambi gli edili patrizii o plebei, alteruando negli anni. I due collegi, l'*edilità curule* e l'*edilità plebea*, fusero via via con notevole elo-



vazione di questa, le loro attribuzioni, per modo che tutti gli edili si designarono cumulativamente col nome di *curatores urbis, annonae, ludorumque sollemnium*: soltanto la giurisdizione, il rame per la nostra storia più importante, rimase competenza esclusiva degli edili curuli.

Nondimeno il principio dell'esclusiva capacità dei patrizii allo magistrato non venne mai formalmente e genericamente abolito, ma, secondo il solito processo di svolgimento del diritto romano, eliminato da una serie di eccezioni esaurienti la regola. Non ne resta oramai che un qualche residuo insignificante, come la qualifica esclusiva del senatore patrizio per il grado di interregno nella vacanza della magistratura, nonché per il grado di principe del senato, e la qualifica generale del patriziato per l'assunzione ai tre grandi flaminati di Giove, di Marte, di Quirino (i flaminii minori sono esclusivamente plebei), per i sacerdotii dei salii Palatini o Collini e per la carica assolutamente nulla del *rex sacrificulus*. Ma in generale si può dire che la lotta per l'aggiugliamento politico dei due ceti, anziché rimanere indietro negli effetti, oltrepassò lo scopo, giacché il tribunato, nonché l'edilità plebea, per quanto divenute oramai vere e proprie magistrature di Stato, rimasero uffici accessibili soltanto ai plebei, e il patrizio, che ambisse il tribunato, doveva farsi plebeo (*transitio ad plebem*). I tribuni sembrano acquistare a una data incerta, o con la legge Publilia del 339 a. C., o, come parrebbe più probabile, con la legge Ortesia del 286 a. C., il *ius auspiciorum*, cioè il diritto di prendere gli auspici, come i veri ma-



gistrati, il *ius referendi* in senato, cioè il diritto di convocare il senato e provocare un senato-consulto, ottengono quindi un posto in senato e la loro qualità di magistrati appare nel modo più evidente riconosciuta nei dispacci al senato, che vengono indirizzati cumulativamente ai consoli, pretori e tribuni. Il riconoscimento del vigore legislativo, cioè obbligatorio per tutti i cittadini, delle deliberazioni dei concilii tributi della plebe, sancito o reso definitivo per effetto della stessa legge Ortensia (v. in seguito), conferì ai tribuni la facoltà di propor leggi, cioè nelle forme *l'iniziativa*, nella sostanza la *potestà legislativa*, più piena e attiva che non quella dei consoli, data l'indipendenza loro dal senato e il non ingombro di funzioni amministrative e militari. Ma ora veramente, fornita la missione storica, l'azione puramente negativa e rivoluzionaria dei tribuni appare un fuor d'opera nella macchina dello Stato. La gagliardia della potestà tribunizia, in un'assenza di compiti positivi e ordinari, adibì questo magistrato a una funzione non troppo conforme all'origine sua: mantenere i magistrati nell'obbedienza del senato e della oligarchia senatoria, che si va ora costituendo, ed esercitare all'uopo la straordinaria competenza penale, la quale oramai sostituiva l'antico processo di alto tradimento. Ma insieme il prestigio del tribunato scema, o per lo meno questa carica non conquista il decoro e il rango delle alte magistrature, il che appare nel modo più visibile dall'esser posta nell'ordine regolare delle cariche al di sotto dei primitivi ausiliari, gli edili plebei, cui valse invece a sollevare l'accoppiamento con gli edili curuli e l'allestimento



dei ginechi così cari al popolo. Per dare un compito ai tribuni, leggi speciali attribuirono loro la nomina di tutori, e simili funzioni sporadiche ed eterogenee. Ma intanto nella secolare lotta tra i due ordini, il disegno generale della costituzione romana era completo, e l'aunegarsi delle genti patrizie nel popolo patrizio-plebeo diede nuovo sangue, forza e impulso allo Stato, che assienra da questo momento l'egemonia sul Lazio e sull'Italia, mentre la questione sociale, più che dalla dubbia disposizione delle leggi Licinie relativa alla *possessio* dell'*ager publicus*, veniva sopita dalle frequenti assegnazioni di letti in piena proprietà ne' territori aggregati, con cui si costituiscono in genere nuove tribù, o dalla progressiva fondazione di colonie di cittadini poveri poste a guardia delle frontiere sulle terre tolte pur sempre ai vinti (v. cap. XII).

Senonchè l'assergere della plebe e il costituirsi dello Stato repubblicano ha veramente, se non infranto, oscurato l'antico carattere eminente della magistratura sul popolo. L'affermarsi, il crescere del principio elettorale, che a noi sembra il simbolo caratteristico di una repubblica, come l'ereditarietà sembra essere della monarchia, o la diminuzione della magistratura procedono di pari passo con l'assunzione e il crescere della plebe nella vita cittadina. La regola costituzionale che *il magistrato crea il magistrato*, già intaccata probabilmente sin dal primo apparire dei comizii centuriati, facendosi obbligo al magistrato di properre i nomi all'approvazione popolare, mutò radicalmente carattere quando la proposta dei successori non fu più fatta nell'interrogazione dal magistrato, bensì nella ri-



sposta dal popolo. L'antico magistrato faceva al popolo il nome del suo successore, nella stessa guisa che proponeva la legge; e come di fronte alla legge, il popolo non aveva facoltà se non di approvare o rifiutare la proposta. La partecipazione del popolo alla nomina del magistrato divenne vera elezione, allorchè il magistrato fu ridotto a enunciare la vacanza della magistratura, e i cittadini, invece di rispondere a una proposta del magistrato, propongono essi stessi singolarmente i nomi di coloro che dovranno ricoprire la carica. Peraltro, anche ora il magistrato conserva vestigia, in parte onorifiche, in parte sostanziali, dell'antico diritto di nomina. Oltre a enunciare la vacanza, egli presiede l'assemblea e proclama l'eletto, cioè procede alla *renuntiatio*. Il magistrato, inoltre, dirige tutte le operazioni elettorali, o se non fa più l'unica e vera proposta, ora che a qualunque cittadino qualificato è lecito di avanzare la propria candidatura, è sempre il magistrato stesso che accetta o respinge le candidature. Formulamento, anzi, la proposta è sempre una; all'interrogazione: *Velitis jubeatis, Quirites?* seguono in forma di proposta o rogazione (*rogatio*) i nomi dei singoli candidati, indi la chiosa: *Haec ita ut dixi ita vos, Quirites, rogo*; e fuori dei nomi menzionati in questa rogazione, ossia fuori dei candidati, i voti non valgono. Ricevere o respingere la candidatura era in sulle prime in pieno arbitrio del magistrato, ma la consuetudine fissò via via delle norme, ossia delle qualifiche, che vennero anche ridotte in legge. A presentarsi come candidato si esige, naturalmente *ab origine*, la qualità di cittadino, od eventualmente, per le cariche esclusive, la qualità di patrizio o di plebeo. Si



esige inoltre l'ingenuità; esclusi vale a dire non solamente i liberti, ma anche i figli di liberti fino a tempi tardi, per lo meno siuo alla rivoluzione operata in favore di questa classe da Appio Claudio. La cittadinanza dov'essere piena; esclusi quindi i posteriori *cives sine suffragio*, i quali, come non hanno l'elettorato, così non posseggono l'eleggibilità. Non possono egualmente adire le magistrature le donne e i giovinetti sino all'età in cui entrauo a far parte dell'esercito e insieme conseguono il diritto di voto.

La gelosia repubblicana introdusse poi limitazioni varie in ordine al *cumulo*, alla *iterazione* e alla *successione* delle cariche. Il titolo di *rex sacrorum* rendeva incapaci a presentarsi come candidati a una magistratura; non così gli altri sacerdozii, e il pontefice massimo, sebbene la carica sacerdotale più alta, poteva contemporaneamente adire e rivestire qualunque magistratura civile. L'anno 332 fu proibito di rivestire contemporaneamente due magistrature ordinarie: si potevano accoppiare soltanto una magistratura ordinaria ed una straordinaria, per esempio, la dittatura e il consolato, la censura e la pretura, ovvero due magistrature straordinarie. Nello stesso anno o, ad ogni modo, sulla fine del quarto secolo o sul principio del terzo, a fine di rendere più rigorosa e veramente seria l'annualità, si vietò l'iterazione, fissando legalmente l'intervallo nell'assunzione della stessa magistratura; dieci anni dovevano decorrere prima di rivestire la stessa carica, e la censura (265 a. C.) non poteva assolutamente esser ricoperta due volte, la qual prescrizione nell'anno 151 fu estesa aneho al consolato. Mentre in antico la continuazione delle



fosse persona nella carica di tribuni, il *reficere tribunos*, era frequente o usuale, più tardi fu vietato, e forse il plebiscito del 332 si riferiva anche alle magistrature plebee.

L'anno 180 a. C. la *lex Villia* stabilì un intervallo di due anni almeno tra le varie magistrature, e un ordine determinato di carriera (*certus ordo honorum*): si doveva cominciare dalla questura, per indi presentarsi candidati alla pretura, e da ultimo al consolato. Pare che la stessa *lex Villia* abbia stabilito l'obbligo di non presentarsi alle cariche pubbliche prima di aver adempiuto al debito del servizio militare per 10 anni, il che, secondo il Mommsen, si deve interpretare nel senso di aver dato il nome nelle liste di leva per 10 anni. Difficile è stabilire se nell'epoca repubblicana siano stati direttamente ordinati dei termini di età per aspirare alle cariche pubbliche; è più probabile che essi risultino indirettamente dall'obbligo del servizio militare, dalla successione tra le varie cariche, il *certus ordo*, e l'intervallo biennale; gli è solo nell'agenzia della repubblica che l'abolizione del servizio militare cittadino indusse il dittatore Silla a stabilire i limiti di età (v. cap. XV).

L'effetto di queste leggi fu di ridurre in angusti limiti l'arbitrio del magistrato nel ricevere le candidature, residuo dell'antico diritto di nomina. Nondimeno un certo margine rimase pur sempre al magistrato proponente e presidente. Il giudizio sulla qualificazione nei casi dubbi spetta pur sempre al magistrato; è probabilmente rimesso al suo arbitrio di non ricevere le candidature di persone dedite a mestieri manuali, di persone affette da vizii corporali, che le rendessero poco adatte a



gerire la magistratura; ed è certamente in suo arbitrio l'escludere le persone moralmente infamate, o se l'infamia comminata dal pretore a coloro che egli non ammette a postulare innanzi a sè fu ridotta in regole e norme fisse dall'editto o dalla giurisprudenza, l'infamia che il magistrato infligge col non ricevere le candidature non pare sia stata mai ridotta a norme fisse o generali. Solo alcune condanne, come quella per corruzione o brogli elettorali, cioè la condanna in una *quaestio ambitus* o simili, furono contemplate dalla legge negli ultimi tempi della repubblica come cause di esclusione.

Data l'importanza dell'atto, s'intende che la lista dei candidati è concertata dal console d'accordo col senato. L'*interrex*, sopravvenuto sempre nei casi di vacanza straordinaria con difetto di proposizione del successore, ha sempre facoltà di proporre una lista sola di nomi.

A ogni modo il risultato di questo svolgimento è di convertire sempre più la nomina del magistrato in una elezione popolare. Il progresso del sistema elettorale è visibile nella serie dei magistrati che via via si rendono elettivi. L'elezione è applicata a funzioni, che ripugnano a questo metodo di nomina, o quelle che più vi ripugnano cadono: è divenuta elettiva la posizione di aiutanti de' consoli o questori, sono eletti dall'assemblea parte dei tribuni militari dal 362 a. C., ed il numero dei tribuni *a populo* crebbe da 6 a 16 nel 311 a. C., e tra il 291 e il 119 da 16 a 24, cioè in breve, a tutti i tribuni di un esercito consolare ordinario; pure nell'anno 311 alla direzione della flotta, tenuta finora da un *praefectus classis* di nomina consolare, fu poste un collegio di elezione comiziale, i *duoviri*



navales, ed elettivi divengono gli stessi rappresentanti del pretore nella giurisdizione in Campania, i 4 *praefecti Capuam, Cumas*; fu resa elettiva al tempo delle guerre annibaliche la stessa dittatura, il che spense la forza di questa carica, già diminnita per esservi stata estesa la *provocatio* e la *intercessio*, o ne indusse la scomparsa. La carica non elettiva del *praefectus urbi* scomparso nella repubblica, per riapparire con gli inizi dell'impero, e invece le nuove magistrature nascono tutte elettive. Anche uffizi minori, come quello dei *tres viri nocturni* o *capitales*, stabiliti per la vigilanza delle prigioni, la esecuzione delle sentenze di morte, quando vi si debba procedere nel carcere stesso, e la polizia notturna, divengono elettivi tra il 242 e il 224 a. C., ed elettivi i loro ausiliari nelle funzioni di polizia, i *quinqueviri cis Tiberim*; elettivo è il collegio giudicante dei *decenviri stlitibus judicandis*, e forse anche l'altro collegio dei *centumviri*. La vivace e progressiva influenza dell'elezione popolare si manifesta in modo invadente nella costituzione di magistrati straordinari elettivi, sottraendo numerose attribuzioni ai magistrati ordinari o agli ausiliari di loro nomina; cioè, oltre i processi di alto tradimento, per cui erano costituiti i *duoviri perduellionis*, deduzione di colonie, assegnazioni di agro pubblico, dedica di tempi, moneta, prestiti pubblici a cittadini in momenti di crisi, firma dei trattati e simili (*magistrati coloniae deducendae, agris dandis adsignandis, duoviri aedi dedicandae, aedi locandae, tresviri aere argento* (anche *auro*, in seguito, coll'introdotta conio dell'oro) *flando feriundo, quinqueviri* o *tresviri mensarii*, ecc.).



Finalmente anche nel sacerdozio, che più ha resistito ai principii repubblicani, non ammettendo nè la temporaneità della carica, nè la collegialità tipica, penetra il principio elettivo; l'assunzione dei plebei nei collegi sacerdotali significa pure l'abolizione della nomina pontificale e della cooptazione. Fu reso elettivo dapprima tra il 292 o il 219 a. C. il pontificato massimo, nel 209 la carica di curione massimo, indi l'elezione estesa con la legge Domizia del 102 a. C. anche ai membri dei 4 sommi collegi sacerdotali (pontefici, auguri, custodi degli oracoli sibillini, epuloni), con questo solo, che la elezione dei sacerdoti avvieno per opera della parte minore della tribù, estratto a sorte (17 su 35), e sotto la presidenza del pontefice su di una lista di candidati presentata dal collegio stesso.

La costituzione delle assemblee. — Accanto all'assemblea centuriata si è costituita una nuova assemblea di natura più democratica, i *comizii tributi* (*comitia tributa*). Questa nuova assemblea ha per suo base puramente e semplicemente l'ordine delle tribù, in cui si divide il territorio romano, e ne fanno parte nelle singole tribù i possessori territoriali, i quali vengono perciò detti *tributes* e designati anche dalla tribù cui appartengono. I non possessori fondiarii erano detti *aerarii* o contribuenti, poichè questa classe, costituita in massima parte di libertini, veniva contemplata solo nell'assegnazione del tributo.

Quest'antica distinzione, peraltro, cadde allorchè nell'anno 312 il censore Appio Claudio iscrisse anche gli *aerarii*, distribuendoli di suo arbitrio nelle varie tribù. I censori del 304 a. C. restrin-



sero, per vero, i non possessori fondiari alle quattro tribù urbane, ma nondimeno da quest'epoca tutti i cittadini hanno voto o servono nell'esercito. Le tribù crebbero via via con l'assegnazione di terre ai cittadini nei paesi vinti o l'incorporazione di nuove comunità nella cittadinanza romana; ma la costituzione delle tribù Velina e Quirina nell'anno 241 a. C. segnò una specie di serrata e da allora in poi le tribù, che avevamo raggiunto il numero di 35, non vennero più accresciute.

Ai comizi tributi spetta l'elezione dei magistrati inferiori, questori, edili, *tresviri nocturni* o *capitales*, tribuni militari, ecc. La competenza legislativa è pari a quella dei comizi centuriati; ma la competenza giudiziaria è limitata alle multe, mentre la provocazione dalle condanne capitali per espressa disposizione decenvirale è riservata ai comizi centuriati.

Ma anche gli antichi e superiori comizi centuriati vennero circa il 220 a. C. riformati, innestando le centurie nelle tribù. La natura della riforma, per vero, è abbastanza oscura (1). Sembra, secondo la congettura antica del Pantagato, un erudito italiano del secolo XVI, che le centurie fossero elevate a 350 e inserite 10 centurie per ogni tribù, attribuendo un numero uguale di centurie a ognuna delle cinque classi, cioè due, l'una di *iuniores*, l'altra di *seniores*, per ciascuna classe in ciascuna tribù. Alle 350 centurie conviene però aggiungere le 18 dei cavalieri e le 5 centurie dei non armati, per

(1) I testi sono: LIV., 1, 43, 12; DION., 4, 21; CIC., *De rep.*, 2, 22, 39 (quest'ultimo alquanto guasto).



le quali resta in vigore l'ordine antico: le centurie dei non armati sono costituite ora di nullatenenti (*proletarii, capite censi*), poichè Appio Claudio ebbe colla sua riforma incorporato gli *aerarii* in tutte le centurie insieme cogli *adsidui* o *locupletes*, trasformando il computo fondiario della ricchezza in computo monetario (v. cap. VII). I fini della riforma sembrano vari: per certe eh'essa abbia carattere democratico, e l'avrebbe in sommo grado se ad ogni centuria corrispondesse un voto, giacchè il numero delle centurie di ogni classe è ormai parificato: ma pare inoltre che si volesse eliminare l'arbitrio del magistrato nel comporre le centurie in modo singolare con forze numeriche diverse e con elementi tratti da tutte le tribù.

Nelle stesse tempi venne abolita la prerogativa delle centurie dei cavalieri patrizi, i *sex suffragia*, o attribuite invece il privilegio del principio al voto, il cui valore era immenso per l'influenza esercitata sulle centurie che seguivano (1), alle dodici centurie successive e forse fin d'allora a una centuria estratta a sorte nella prima classe.

Finalmente, ed è forse questo il punto più grave e esente nello sviluppo dei comizi, anche i concilii tributi della plebe, convocati e presieduti dai tribuni, divengono vera assemblea di Stato, con potestà legislativa.

Nella tradizione il riconoscimento legale della obbligatorietà generale delle statuizioni dei con-

(1) Per questa singolare psicologia elettorale cfr., *Cic.*, *Pro Pl.*, 20, 49; *Ad Q. Fr.*, 2, 14, 1; *De div.*, 1, 45, 103; *Pro Mur.*, 18, 33; *Phil.*, 2, 33, 82.



cilli tributi è attribuito in termini eguali (*ut quod tributim plebes jussisset populum teneret; ut plebis-scita omnes Quirites tenerent; ut quod plebes iussisset omnes Quirites teneret; ut eo iure, quod plebes statuisset, omnes Quirites tenerentur; ut plebis-scita universum populum tenerent*) a tre leggi, la *Valeria Orazia* del 449 a. C., emanata in seguito alla rivoluzione, che produsse la caduta del decemvirato; la legge *Publilia* di Publio Filone dell'anno 339 a. C., la legge *Ortensia* tra gli anni 289-286.

Gli scrittori moderni hanno voluto conciliare i diversi dati, ammettendo delle fasi nel ricou-scimento; si può supporre e in genere si ritiene che gli annalisti abbiano male inteso o la prima e forse anche la seconda legge si riferissero ai comizi tributi, non ai concili plebei o riconosces-sero la competenza legislativa dei concilli tributi sotto l'approvazione preventiva del senato per le singole deliberazioni o dietro la ratifica della *patrum auctoritas*, e che la legge *Ortensia* abbia sancito l'obbligatorietà assoluta e generale delle delibera-zioni dei concili tributi, senza ratifica dei patrizii (1). Probabilmente, poichè le prime due leggi, e so-vrattutto la *Valeria Orazia*, cadono in un'epoca in cui tutta la tradizione è fallace, l'unica legge veramente storica è la *Ortensia*; e dei tentativi

(1) A parte la tradizione degli antichissimi plebisciti, gli indizi più impressionanti per questa tesi sono GAL., 1, 3 e SALL., *Hist.*, fr. 22 (riferisce il discorso alla plebe di un tribuno dei tempi sillani): « *Ne vos ad virilia illa vocem, quo tribunos plebei modo, patricium magistratum, libera ab auctoribus patriciis suffragia maiores vestri paravere* ».



anteriori, se vo ne furono, noi non possiamo dir nulla (Pais) (1).

Le nuove assemblee, come le antichissime, non si convocano se non d'iniziativa del magistrato e all'aperto, ma sempre entro il territorio cittadino. Una volta sola si convocò l'assemblea in campo, ma nel 357 uo fu fatto espresso divieto per legge. L'antica assemblea delle curie, oramai ridotto a un mero cerimoniale, è sempre limitata al *comitium* entro la cerchia delle mura; l'assemblea delle centurie sempre fuor delle mura entro un miglio dalla cerchia o di regola nel campo di Marte. I comizii tributi e i concili tributi della plebe si convocano più liberamente dentro e fuori delle mura; in tempi più remoti sul Campidoglio, dinanzi al tempio di Giove, più tardi nel foro per le leggi, nel campo di Marte per le elezioni, ed ivi nel cuore della Roma moderna sussistono ancora le costruzioni della *Saepta Julia*, costruita sotto Augusto, e dell'edificio attinente per lo spoglio dei voti (*diribitorium*).

Prima di convocare le assemblee del *populus*, cioè i comizii, e precisamente alla mezzanotte del giorno precedente, si prendono gli auspici, ossia si chiama il favore e l'assenso degli Dei sulla deliberazione da prendere; ma nei concili della *plebs*, come residuo dell'antica esclusione religiosa dei plebei, non hanno luogo auspici. Il magistrato che

(1) Sui concili tributi, la loro distinzione dai comizii tributi e le tre leggi relative alla loro competenza legislativa v. ora F. E. VASSALLI, *La plebe nella funzione legislativa*, negli *Studi senesi*, vol. XXIV (1906).



ha il diritto di convocare il popolo (il *ius agendi cum populo*) o la plebe (il *ius agendi cum plebe*) intima la convocazione (per via di araldo in antico, in seguito per editto) a tre settimane di distanza (*trimundinum*); entro il qual termine il diseguo di legge si può discutere *in contione* e il candidato può far la sua propaganda.

Il magistrato dirige l'assemblea seduto sopra un alto *tribunal* insieme con i colleghi, rivolge la preghiera agli Dei e sorteggia la tribù nella quale i latini domiciliati nella città devono votare (v. capitolo XII): compiute queste cerimonie e questi atti, ordina al popolo di disporsi secondo la distribuzione dei vari comizi, e comincia la votazione. Durante i comizi è collocata una guardia e innalzato un vessillo sul Campidoglio. La votazione serba sempre l'antica forma di risposta alla proposta del magistrato, data oralmente al *rogator*, il quale si colloca sul ponticello all'uscita dei singoli votanti dal recinto: è solo nell'epoca successiva, quando è già iniziata la crisi del comune di Roma, che subentra via via colle *leges tabellariae* il voto scritto (*lex Gabinia*, a. 139 a. C., per le elezioni, *lex Cassia*, a. 137, per i giudizi, ad eccezione della *perduellio*, *lex Papiria*, a. 131, per le leggi, *lex Caecilia*, a. 107, per i giudizi di alto tradimento).

L'assemblea si chiude colla *renuntiatio* o dichiarazione orale del risultato, fatta dal magistrato, la quale, nei comizi centuriati, ha luogo non appena raggiunta la maggioranza, senza che le ultime centurie sieno chiamate a votare.

L'influenza dei comizi, come è cresciuta nel conferimento della sovranità, così è venuta svolgendosi in una maniera meno evidente, ma ugualmente



profonda, nel movimento legislativo. Le gravi trasformazioni costituzionali o civili, che nella prima epoca sono attribuite all'opera di re o magistrati riformatori, come i decemviri, ora avvengono per opera dei comizii; anche nella direzione politica il potere dei comizii si fa sentire, e lo svolgimento delle leggi di provocazione ha finito con deferire ai comizii l'alta giustizia penale. Di queste leggi, le più antiche, la legge *Valeria* del 509 a. C., che avrebbe per la prima volta ammesso l'appello al popolo nelle condanne capitali, e secondo i più anche nelle condanne a pene corporali, la legge *Aternia Tarpea* del 454, la quale avrebbe ammesso la provocazione per le multe oltropassanti una data legale misura (10 pecore o 2 buoi), disposizione che è anche attribuita alla legge *Menenia Sextia* del 452, la legge *Valeria Orazia* del 449, dopo la caduta del decemvirato, che avrebbe proibito la creazione di un magistrato senza provocazione (e sarebbe quella per cui la provocazione si estese alla dittatura) o per lo meno di un magistrato ordinario, escluso quindi il dittatore, rimontano ad epoca assolutamente leggendaria. Le XII Tavole sancivano la competenza esclusiva dei comizi centuriati (il *maximus comitiatus*). Ma anche delle leggi storiche, la terza legge *Valeria* del 300 a. C., le tre leggi *Porcie*, e financo della legge *Sempronia* proposta da Caio Gracco, il contenuto è assai incerto. Sembra che per esse la provocazione venisse estesa anche fuori della città e venissero aggravate le sanzioni e le pene per la trasgressione, che nella prima legge, la *Valeria Orazia*, si discute persino se fossero di natura unicamente morale o venisse comminata la sacertà.



Il senato e il suo nuovo potere. — L'ammissione della plebe alle cariche dello Stato si ripercosse nella composizione del senato. So fin dall'origine della repubblica, con la costituzione del comune patrizio-plebeo, data la libera scelta dei consiglieri da parte del magistrato, accanto al senato patrizio si venne a costituire un più largo senato patrizio-plebeo — nel quale, per vero, i plebei appaiono come membri di minor diritto, senza libertà di parola e si dicono *conscripti* o *pedarii* (v. cap. VII) — ora la conquista delle cariche ha fatto sì che gli ex-magistrati plebei raggiungano la picchezza del grado senatorio e sieno interrogati del loro avviso prima di passare al voto. L'ammissione nel senato in seguito al plebiscito Ovinio, che la deferì ai censori — un magistrato elettissimo, quasi apolitico o almeno sottratto per la natura de' suoi compiti o il punto supremo della carriera e della vita alla tensione della lotta politica quotidiana — con l'obbligo *uti optimum quemque in senatum legerent*, si lega via via all'uscita dalle cariche, e nel senato stesso si osserva la gerarchia delle cariche. L'ordine, in cui si chiede il parere dei singoli senatori dal magistrato presidente, rispecchia questa gerarchia, che acquista ormai la preferenza sull'ordine gentilizio, ed eleva gli ex-magistrati plebei.

Nulla rivela tanto la dignità eminente della censura, quanto il fatto che gli ex-censori (*censorii*) sono interrogati prima degli ex-consoli (*consulares*), e primo interrogato (*princeps senatus*) è il censore patrizio più anziano, poichè il patriziato o l'anzianità sono tra chi ha gerito la stessa carica criteri di preferenza: seguono gli ex-pretori (*pretorii*), ex-edili curuli o plebei (*aedilicii*), ex-tribuni (*tribu-*



nicii), ex-questori (*quaestorii*). Fino alle guerre annibaliche, ossia fino al periodo dell'espansione mondiale di Roma, sono le cariche enruie gerite, come il consolato, la pretura, l'edilità enruie, che conferiscono la legittima aspettativa del seggio senatorio: ma in seguito valso anche l'avè rivestito l'edilità plebea, la legge Atinia ammise gli ex-tribuni, Silla infino gli ex-questori: sull'agonia della repubblica il diritto di libera scelta del censori era quasi svanito. Questa legittima aspettativa del seggio senatorio ha la sua palpabile espressione nel diritto di accesso al senato e nel diritto di esprimere il proprio avviso (*dicere sententiam*) già prima che col nuovo lustro gli ex-magistrati in questione possano essere effettivamente compresi nelle liste senatorie: sicchè il senato viene ora a esser costituito di *senatores quibusve in senatu sententiam dicere licet*; e coloro *quibus in senatu sententiam dicere licet* non sono omessi nelle liste future, se non per le cause stesse, onde un senatore in lista può esser rimosso, quindi con nota d'ignominia (1).

Il nome di *pedarii* si trasferì ora agli ultimi senatori nominati nella lista.

Tutti i magistrati, compresi ora i tribuni, hanno pur essi diritto di accesso al senato o facoltà di parlare sugli ordini del giorno proposti, dando così luogo eventualmente a una discussione: non hanno però nè il *ius sententiae dicendae*, nè il diritto di voto.

Il *senatus consultum* inefficace per vizio di forma o intercessione tribunicia prende il nome di *senatus*

(1) FESTUS, v. *Practeriti* e v. *Senatores* (p. 246 e 339).



auctoritas (da non confondere con *patrum auctoritas*).

Nonostante il passaggio della sovranità di diritto nel popolo, quale apparso, nel progressivo svolgimento della costituzione repubblicana, dall'esaltazione del principio elettorale o dell'onnipotenza formale dei comizii, il governo della repubblica risiede, in effetto, nelle mani del senato. Il frantumarsi della magistratura in cariche molteplici assicura omai quello che era già da principio col sistema dell'annuità un risultato fatale: la direzione di fatto dello Stato nelle mani del senato, in guisa da ridurre i magistrati a ministri ed esecutori della volontà di questo corpo. Delle due funzioni esercitate dal senato, l'*auctoritas*, competenza esclusiva del senato patrizio, in quanto precisamente essa veniva esercitata sul popolo, svanisce a poco a poco. La legge *Publia* del 339 l'ebbe ridotta a precedere le deliberazioni dei comizii centuriati in materia di leggi e la legge *Maenia* del 299 dispose lo stesso in materia di elezioni, onde nel seguito l'*auctoritas* si ridusse a una mera formalità, o con lo smarrirsi dell'*auctoritas* il senato patrizio perdette ogni consistenza. Invece la funzione consiliare di fronte al magistrato si svolge in guisa da costituire del senato patrizio-plebeo un corpo assai diverso dalle origini sue. Chiedere e seguire il parere del senato negli affari di rilievo si è fatto un dovere per il magistrato; si può dire che il magistrato non serba se non gli affari correnti, di mera amministrazione, mentre gli affari involgenti la direzione politica dello Stato, sono decisi dal senato. Nel senato si discutono le proposte di legge, le quali non vengono condotte dinanzi al popolo, se non

previo senato-consulto, nel senato si concordano le liste dei candidati da presentare al popolo, si delibera circa la nomina di magistrati straordinari. Sono in mano del senato le guerre, le paci, le alleanze, la divisione dei campi d'operazione tra i consoli, o in genere la nomina dei comandanti e la proroga dei comandi, i premi o le pene ai soldati, l'ordinamento del culto o del diritto sacro, nonché la vigilanza generale su di esso, l'alta giustizia e polizia, o principalmente l'amministrazione finanziaria o le relazioni estere: non si può disporre dell'erario o tesoro pubblico senza mandato senatorio, ed è il senato che riceve o spedisce le ambascierie, determina il destino dei popoli vinti, stabilisce di incorporare o di vincolare con trattati di alleanza e conferisce persino il titolo regio. Il comandante è coadiuvato da una commissione di 10 senatori (*decem legati*) nel disbrigo delle sue mansioni, deve riferire ad esso, nè senza un senato-consulto può abbandonare il campo.

Con minor fortuna il senato tentò anche di usurpare di fronte al popolo. Se la ratifica, la vetusta *auctoritas* è caduta, il senato non solo esercita una larga influenza nel movimento legislativo con la preventiva discussione delle leggi, ma si arroga il diritto d'interpretare o di ostendere le leggi (fu questo il punto di partenza dei senato-consulti legislativi sotto l'impero), di cassarle per vizi di forma, di dispensare dall'osservanza delle leggi, specialmente dai termini legislativi. Non altrimenti nacque l'istituto, che ebbe così vasta importanza nel successivo governo provinciale, della pro-magistratura, cioè della proroga dell'*imperium militiac*. Questo diritto di dispensa, per vero, fu lungamente



contrastato, e si pretese la conferma da parte dei comizii: l'ultima reazione fu nell'anno 67 a. C. con la *lex Cornelia*, lo quale però non conseguì l'effetto voluto di restituire al popolo questo diritto, giacchè la ratifica popolare non poteva esser negata, od era quindi ridotta a mera formalità.

I senatori hanno per distintivo la tunica laticlavata, la scarpa rossa, posti separati in teatro, e sin dal 219 o 218 a. C. con la *lex Claudia* furono costituiti gli inizi di uno stato senatorio col far divieto non soltanto ai senatori, ma anche ai figli dei senatori di posseder navi, come era loro vietato di assumere l'appalto dei *vectigalia publica*.

La costituzione democratica del popolo, con lo svolgersi della sovranità comiziale, ebbe nel senato il suo contrappeso, e la città il suo strumento di dominazione sulle stirpi italiche. Nell'apogeo della repubblica la formula *Senatus populusque romanus* è veramente la sintesi della costituzione. La caratteristica, dagli antichi non a torto rilevata e lodata, di questa costituzione, nell'età aurea della repubblica, quando la dominazione mondiale non aveva ancora scosso gli ordini antichi e rivelato il difetto della sua base cittadina, è l'equilibrio dei vari elementi politici, i capi, il consiglio, la massa popolare, per cui essa potè suscitare l'ammirazione pensosa o malinconica di Polibio, cui nella sua patria di tanto più culta non veniva fatto di posare la mente sopra lo spettacolo di un così ordinato vivere di liberi cittadini, sopra di uno Stato, di cui, giusta i modelli ellenici, non si sarebbe potuto dire se fosse retto a democrazia, oligarchia, o monarchia, sopra un'espansione conquistatrice così vasta e invincibile. Questa costituzione e questa



espansione furono il portato di una lenta evoluzione storica, e tale è il suo vero pregio, non sfuggito al più culto intelletto romano (1).

CAPITOLO XI.

LE BASI, LE FONTI E GL'INTERPRETI DEL DIRITTO QUIRITARIO.

Il tratto caratteristico dell'antico diritto è il parallelismo del diritto privato e pubblico. La spiegazione è data dalla genesi della società romana. La famiglia, intorno a cui s'incentra il diritto privato, è un organismo identico alla *civitas*. La distinzione dell'*jus populi* o *publicum* o dell'*jus privatum*, della *res publica* o della *res privata* o *familiaris*, non poteva essere nelle origini se non una distinzione di sfera diverse, ma giammai di essenze diverse. Certo, già con la formazione della *civitas*, le istituzioni inerenti alla famiglia vengono ad assumere funzioni diverse dalle istituzioni inerenti alla *civitas*: il momento etico ed economico si fa valere nelle prime, il momento sociale e politico nelle seconde. Nondimeno il vieto *jus quiritium* presenta l'identica struttura e le stesse forme nell'un campo o nell'altro (2).

(1) CIC., *De Sen.*, 2, 2, 1: « *res publica non unius ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus* » (parole messe in bocca a Catone). Lo stesso concetto è espresso da POLIBIO nelle sue *Storie* (6, 9).

(2) Cfr. BONFANTE, *La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato* (*Riv. it. di sociologia*, 1902).



Diritto pubblico. — Il *jus publicum* si divide nei due rami dell' *jus sacrum* o dell' *jus publicum* in stretto senso. Veramente il *jus sacrum* potrebbe opporsi anche al diritto privato in stretto senso, in quanto negozi ed istituti di diritto sacro rientrano anche nella sfera privata. Più esatta parrebbe quindi la tricotomia, ossia la distinzione dei tre termini, *jus sacrum*, *jus publicum*, *jus privatum*, dei quali il primo si presenta, in certo qual modo, come un concetto che può rivestire l'una forma o l'altra. Il vero è che ogni organismo politico nell'età antica è anche un organismo religioso; è tale quindi la famiglia, come è tale lo Stato: è questo uno dei lati fondamentali del su-enunciato parallelismo. Ma è questo pure uno dei lati, in cui lo svolgimento dello Stato romano ha seguito una via tutta propria e un indirizzo progressivo, che lo differenziano così dalla famiglia, come dagli Stati teocratici e semi-teocratici dell'età antica.

La città nelle sue origini presenta veramente una forma semi-teocratica. Il capo del governo civile e militare è anche il capo del culto, e, come gli altri funzionari, così i sacerdoti non sono, per le cerimonie dello Stato, che suoi ministri ed esecutori. Uno spettacolo diverso ci offre la costituzione repubblicana. Il culto con le sue cerimonie è separato dal governo, i sacerdoti o i magistrati sono funzionari distinti, che non si riassumono in nessun organo superiore. Questa divisione avrebbe potuto indurre un antagonismo e una lotta tra i due poteri, ed eventualmente ridurre il governo civile sotto la tutela del sacerdozio e dare allo Stato un'impronta schiettamente teocratica; ma



il pericolo fu schivato con la sfera limitata di potestà accordata al sacerdozio anche negli affari religiosi, e con la indipendenza assoluta della magistratura in ordine alle funzioni religiose inerenti alla carica, il che produsse il risultato che il sacerdozio, rimanendo distinto, fu ridotto sotto la tutela dello Stato o asservito ai suoi fini.

È probabile che questo stato di cose non fosse ab inizio ordinato con la costituzione del governo consolare al posto dell'autorità regia; ma certamente i consoli dovettero perdere il carattere sacro, che rivestivano i re, quando, con l'assorgere dell'elemento plebeo e della sovranità popolare, essi divennero veramente elettivi.

Quale erede del re nei riguardi sacri appare esteriormente il sommo pontefice, capo del collegio pontificale, cui compete la vigilanza del culto, e, fino all'invasione del principio elettorale, anche la nomina dei membri degli altri collegi. Senonchè i sacerdoti non sono se non i custodi delle dottrine sacre e i direttori delle cerimonie ordinarie del culto; e se al collegio dei pontefici spetta una direzione generale, i singoli collegi sacerdotali hanno speciali mansioni: così il culto di Marte è compito dei Salii, il culto di Fauno dei Luperci, il culto della Dea Dia degli Arvali, tre flamini hanno ciascuno il culto di Giove, di Marte, di Quirino, le Vestali conservano il fuoco sacro e il culto della Dea Vesta, finalmente gli Auguri serbano la scienza degli auspici. Ma il magistrato compie da sè le cerimonie sacre inerenti agli atti del suo ufficio, interroga mediante gli auspici la volontà degli Dei (*auspicia impetrativa*) o ne riceve gli ammonimenti (*auspicia oblativa*), nè ricorre all'augure se non



come un perito della materia: anzi l'*auspicium* è sempre inerente all'*imperium*, e si scambia con l'*imperium*, come appare dalle espressioni: *auspicia ad patres redeunt* nel caso d'interregno, *auspicia majora* o *minora* accompagnanti la potestà maggiori o minori, *auspicia aliena* in ordine ai luogotenenti del magistrato. E se lo cerimonio o i ludi ordinarii, come i secolari e gli arvali, sono di competenza dei collegi sacerdotali, l'ordinamento delle cerimonie straordinarie è compito dei magistrati, per il che avvenne che i ludi più fastosi, i quali vi erano congiunti o divennero feste popolari stabili, furono devoluti alla magistratura, e ne costituirono una delle più ambito prerogative nell'età repubblicana per il favore popolare, uno dei pesi più duri nell'età imperiale. Anche alcune ordinarie cerimonie, come la festa latina sul Monte Albano, l'offerta sull'ara massima di Ercole e simili, sono affidate alla magistratura; ma, quel che più importa, il sacerdozio è in sostanza un puro organo della comunità, o se formalmente il pontefice massimo è l'eguale del console, egli però è subordinato alla comunità, rappresentata dal senato, dai comizi, dai magistrati, e può ben illuminarla, ma non dirigerla; esso è, per così dire, un organo, anche in materia di religione, puramente esecutivo, ma non legislativo. Ogni novità nell'ordine sacro, l'introduzione di nuovi Dei, la costruzione di tempi, l'ordinamento di nuove cerimonie e di nuovi sacerdozii, voti pubblici o feste pubbliche, tutto ciò è sempre competenza del magistrato, assistito dai *patres* e dai comizi.

L'estendersi del concetto di magistratura alle antiche funzioni ausiliarie e agli uffici plebei



ebbe per offotto di alterare la tipica figura del magistrato o generaro una serie di distinzioni. Anzitutto il vocabolo *potestas*, secondo il consueto processo della terminologia romana, si restrinse a designare tecnicamente la potestà, scovra d'impero militare, dello auticho funzioni ausiliarie staccate dalla magistratura suprema, montro a designare la potestà più euergica della magistratura suprema con impero militare o pieno diritto di *coercitio* si usa propriamente l'oscuro termino *imperium*. Si distinsero così: i magistrati *eum imperio*, consoli, dittatori, pretori, e i magistrati *eum potestate*, censori, questori, edili. L'antica collegialità è stata anch'essa alterata dalla costituzione di magistrature collegiali inferiori, come è la carica protoria: mentre i colleghi hanuo tra di loro una potestà eguale (*par potestas*) ed esercitano di pien diritto l'un contro l'altro l'intercessione, il pretore ha di fronte ai consoli una *potestas minor*, la quale fa sì che il suo diritto di intercessione sia nullo di fronte ai consoli; eguale è la posizione dei consoli di fronte al dittatore. Si distinsero altresì le magistrature *maggiori* e *minori*: le maggiori, che hanno auspici maggiori e vengono elette nei comizii centuriati, sono le magistrature con impero, e inoltre la censura; le minori sono le altre magistrature con potestà, che vengono elette nei comizii tributi, ed hanno auspici minori. I magistrati maggiori sono irresponsabili durate l'anno della carica, non possono essere chiamati *in jus* contro il loro volero, e solo i magistrati con impero, cioè i magistrati maggiori, all'infuori del censoro, hanno, in generale, diritto di convocare i comizii (*jus agendi cum populo*) e il senato (*jus referendi ad senatum*). Altra distinzione è quella



dei magistrati *curuli* o *non curuli*; i primi muniti di *sella curulis*, che è un seggio portatile di avorio senza appoggio. Sono magistrati curuli i titolari dell'impero, il censore e gli edili curuli. Essi hanno diritto alla toga *praetexta*, cioè alla toga col lembo di porpora. Magistrati *urbani* sono quelli che hanno l'obbligo di rimanere in città, come i magistrati plebei e cogli edili plebei anche gli edili curuli, i questori cittadini, ed altri magistrati inferiori, tra i quali però non va annoverato il pretore urbano, che non ha questo vincolo, poichè la sua sfera di competenza non è esclusivamente cittadina, nè gli è sottratto l'impero militare.

I titolari dell'impero hanno anche diritto ai littori, che recano i fasci, cioè le verghe e le scuri; lo legge di provocazione hanno fatto tuttavia che solo il dittatore può recar lo scuri nei fasci in città; gli altri magistrati non le hanno che in campo, cioè nell'*imperium militiae*. I consoli hanno diritto a dodici littori, come gli antichi re, il pretore ha sei littori in campo, due in città, il dittatore ventiquattro, il maestro dei cavalieri sei. I magistrati con potestà non hanno littori. Ogni magistrato ha nella sfera delle sue attribuzioni il *ius edicendi*, cioè il diritto di pubblicare ordinanze obbligatorie.

Accanto alla magistratura, e in servizio di essa, è disposto un corpo vario di ausiliari, i quali nell'ordinamento repubblicano, essendo in rapporto col magistrato annuo, mutano d'anno in anno, per quanto non sia escluso che il successore mantenga al servizio le stesse persone. Queste mansioni di ausiliari, che si vogliono distinguere dai lavori corporali di natura inferiore, quali sono l'ufficio di



iuserviente, l'attendere a spegnere gli incendi e alla cura degli acquedotti, sono devolte a uomini liberi e cittadini: ufficiali subalterni di tal natura sono, oltre i littori, i messi (*viatores*), gli araldi (*praecones*), i suonatori di flauto (*tibicines*), gli aruspici (*haruspices*) e simili. Il più importante ufficio di ausiliare è quello dei segretari adibiti presso l'erario (*scribae*). Gli uffici di ausiliare sono retribuiti, le magistrature sono invece gratuite. Ma per le spese da sostenere, i magistrati hanno diritto a indennizzi di varia natura, che peraltro si fissarono e degenerarono in abusi inverecondi solo con la più tarda costituzione del governo provinciale.

Nei poteri del magistrato si distinguono i due lati dell'*imperium* o della *potestas* e della *jurisdictio*; anzi nei primi tempi del governo consolare, i magistrati supremi hanno il nome ora di *praetores*, ora di *judices*, secondochè attendono all'una o all'altra funzione; salvo adunque l'amministrazione ordinaria del culto, il governo dello Stato fu lungo tempo tutto concentrato in una sola magistratura. L'amministrazione finanziaria fu il primo ramo che si costituì separatamente, o venne attribuito, sotto la vigilanza del senato, a due diverse magistrature, la questura e la censura, l'una per la cassa, i beni mobili, i debiti e crediti dello Stato, l'altra per l'*ager publicus* e i beni immobili.

Con l'amministrazione del patrimonio immobiliare dello Stato va pure congiunta la cura dei lavori pubblici, e in specie la costruzione delle grandi strade o degli acquedotti, e all'amministrazione finanziaria del censore si ricongiungono finalmente gli appalti delle imposte alle vaste società dei pubblicani e gli affitti del terreno pubblico. Il



ensore è anche, in certo modo, il ministro della guerra, in quanto l'ordinamento dell'esercito dipende da lui; peraltro l'esercito censorio non è adibito immediatamente agli usi della guerra, bensì sulla massa così ordinata si compie una scelta (*delectus*) da parte del magistrato comandante.

Con la fine dello lotto tra i due ordini della cittadinanza, si costituirono pure come funzioni separate, da un lato la bassa polizia dei mercati e dei luoghi pubblici in generale, insieme con la cura degli spettacoli, dall'altro la giurisdizione civile. Alla prima incombenza furono preposti gli edili curuli, cui si ricongiungono ora anche gli antichi edili plebei, alla seconda il pretore, salvo la giurisdizione relativa ai mercati, che è pur sempre devoluta agli edili curuli.

Le relazioni esterne sono principalmente ordinate dal senato. Popoli e cittadini stranieri di regola si considerano fuori del diritto e della protezione pubblica. Le eccezioni, peraltro, annientano di fatto la regola, e costituiscono uno stato di cose che non ha nulla da invidiare ai moderni rapporti internazionali. Queste eccezioni sono stabilite dai trattati, che hanno storicamente una vasta importanza anche per lo successivo sviluppo costituzionale di Roma, nonché per l'espansione del nome e del diritto romano. Si distinguono diverse forme tipiche di relazioni internazionali stabilite dai trattati: due di esse non trascendono in generale il campo del diritto privato e del commercio, l'*amicitia* e l'*hospitium*; ma una ve n'ha che investe i rapporti pubblici, ed è la *societas*. I cittadini appartenenti a un popolo amico sono *nomine publico tuti*, vale a dire protetti nelle persone e nei beni. Le vertenze



tra romani e stranieri sono sottoposte al giudizio di giudici collegiali, che hanno il nome di *recuperatores*, e in questi tribunali internazionali si svolsero le prime norme dell'*jus gentium*, vale a dire di quel diritto, che prescinde dalle forme e dai requisiti particolari dell'uno o dell'altro popolo, del popolo quirito come dello straniero, e riguarda soltanto a quegli elementi generali e sostanziali, che i bisogni o la coscienza comune hanno dettato ai popoli.

Tipi di accordi internazionali sulla base dell'amicizia sono i due trattati con Cartagine. Più intimo accordo è l'*hospitium*. Gli *hospites*, protetti anch'essi nelle persone e nei beni, hanno diritto all'abitazione, cibi, doni da parte dello Stato romano (*locus laetitia munus*); essi partecipano anche al culto romano. Esempio antico di *hospitium* è il trattato co' *Cacrites*, più tardi *municipes*. Ma la più intima unione, che ha carattere politico e donde si svolse lo Stato romano-italico, è la *societas*. Il *foedus*, o trattato, nel quale ha suo fondamento ogni accordo internazionale e quindi anche la *societas* è concluso dal popolo, ma può essere preceduto dalla *sponsio* del generale, che peraltro non vincola il popolo, se non è da esso ratificata. I soci o federati sono naturalmente amici ed hanno il *commercium* coi Romani e difesa davanti ai tribunali romani secondo le norme del *ius gentium*; ma sono inoltre obbligati a soccorrere in guerra i Romani.

Il *foedus* è *aequum* o *iniquum*. Il primo non vincola se non precisamente alla pura o reciproca difesa, è un'alleanza difensiva, vale a dire, ciascuna delle potenze alleate ha diritto al soccorso se le è mossa guerra, non già quando assale, ma



d'altra parte nessuna delle due rinuncia al *ius belli et pacis*; il secondo è un'alleauza offensiva a favore di Roma, e in esso, pertanto, la posizione degli alleati è disegualo (*iniqua*), in quanto essi sono tenuti a prestare il loro contingente a tutte le guerre di Roma, ossia perdono il *ius belli et pacis* e vengono assoggettati all'egemonia romana; il che ha sua espressione nella formula rituale: *maiestatem* (ἀρχὴν καὶ εὐνομίαν in greco) *populi romani comiter servant* (1). Ogni trattato di amicizia, di ospizio, di alleanza è celebrato coll'intervento dei sacerdoti feciali, non altrimenti che la dichiarazione di guerra.

L'autorità di polizia e la giurisdizione criminale spettano in generale a tutti i magistrati nella sfera della loro competenza, e in più larga misura ai magistrati maggiori. All'autorità arbitraria di polizia corrisponde, nei concetti romani, la *coercitio* in stretto senso, con la quale il magistrato impone la sua volontà al cittadino disobbediente. I mezzi adoperati dal magistrato nella potestà disciplinare, rappresentata dalla *coercitio*, sono: il carcere (*in vincula ductio*), la fustigazione (*verberatio*), la multa (*multae dictio*) e la *pignoris capio*, per cui il magistrato s'impadronisce di un oggetto del cittadino disobbediente, e all'uopo lo distrugge. Le più frequenti, peraltro, sono la multa e la *pignoris capio*, che spettano anche ai minori magistrati, specialmente l'ultima, perchè la più mite di tutte. La multa è pronunciata in pecoro e buoi, altrimenti uou è

(1) CIC., *Pro Bulbo* 18, 35: « *Id habet hanc vim ut sit ille in foedere inferior* ».



iusta, e suol essere ripetuta e aumentata ogni giorno (*in dies singulos*) per rompere l'ostinazione del cittadino.

Il vero diritto penale, che ha per iscopo di reprimere, si svolge o si distingue a grado a grado nella potestà coercitiva del magistrato. Propriamente la *civitas* nelle sue origini non conosce altri delitti pubblici, se non l'attacco a se stessa, alla sua esistenza e alla sua organizzazione, e l'uccisione di un *pater* (o fatta da un *pater*?) cioè di persona ad essa subordinata, i due *crimina perduellionis et parricidii* (1). Bentosto, peraltro, anche l'uccisione di qualunque cittadino si ricomprese sotto la sanzione pubblica del *parricidium* (*si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto*); ma pei *filifamilias* la giurisdizione domestica passa innanzi pur sempre alla giurisdizione pubblica.

Nelle XII Tavole abbiamo notizia di altri delitti elevati al grado di delitti pubblici: le conventicole notturne (*coetus nocturnos agitare*), l'incendio delle case e dei covoni dinanzi alle case, la falsa testi-

(1) *Parricidium* o *paricidium* sogliono avere altre spiegazioni: uccisione di un cittadino (*paris caedes*) ovvero uccisione malvagia, intenzionale (*παρὰ, per*) in antitesi all'omicidio colposo (v. in proposito MOMMSEN, *Strafrecht*, p. 612-613). Ciò perchè le leggi antiche e l'uso antico chiamano *parricidium* l'omicidio. Io reputo pur sempre inutile di abbandonare l'etimologia da *pater*, ma intesa la parola nel senso di signore o *paterfamilias*: l'uccisione di un *filiusfamilias* o fatta da un *filiusfamilias* cadeva sotto la sanzione della giurisdizione familiare e della *noxae deditio*.



monianza, il sortilegio (1), il pascere o recidere di notte lo messi altrui od attirarle nel proprio fondo con incantesimi. Le pene sono regolarmente la morte (*supplicium*) o la multa (*damnum*). La morte si infligge con la scure, con le verghe, con la croce, con l'impiccagione, con la sommersione, con le fiamme, col precipitare dalla rupe Tarpea, col seppollir vivi: esclusa come mezzo inquisitorio è la tortura rispetto alle persone libere. Nè il prevalere della pena di morte deve far supporre un sistema draconiano (nel senso odierno), nè l'assenza della tortura è indice di un progresso che si debba richiamare ad una legge speciale, a influenze elleniche, a sentimenti miti penetranti nella società romana: il primo fenomeno significa precisamente che pochi e gravissimi sono i delitti repressi dallo Stato, l'altro che siamo dinanzi ad una comunità libera dell'Occidente, non ad una despotia orientale.

Molte di queste pene riflettono anche il carattere sacro della sanzione primitiva: così il *suspendi infelici arbori* pel reato di *perduellio*, il *suspendi Cereri* pel reato di pascere o recidere le altrui messi, il nome stesso di *supplicium*, che significa la pena di morte, ed è il termine del sacrificio (2). Ma reliquie più chiare di un ordinamento penale primitivo avente sua base nelle norme religiose

(1) È il *malum carmen excantare* delle XII Tavole, interpretato a torto dagli antichi stessi nel senso di libello famoso. Cfr. per la retta interpretazione C. CASATI, *Éléments du droit étrusque*, Paris, 1895, p. XXXIII; HÜVELIN, *Iniuria*, nei *Mélanges Appleton*, p. 369 e segg.

(2) V. FEST. e PAUL. DIAC., *h. v.*



del *fas* ci offre il sistema della consacrazione del capo o del patrimonio (*capitis, capitis familiaeque, capitis cum familia pecuniisque*), espressa dalla formula *sacer esto*, onde il termino odierno di sacerdotà. Per quel che si può indurre dalle specie più sicure, essa non è inflitta propriamente per veri delitti pubblici, assunti cioè dalla *civitas*, dal *populus*, ma per offese d'ordine gentilizio e familiare, come i reati che hanno sanzione nelle celebri leggi regie, il *fraudem facere* al proprio oliente, la vendita della moglie sposata in nozzo confarreato o dei figli cui sia stato permesso di contrarre simili nozze, le vie di fatto contro i propri genitori, ecc., o per offese ai tribuni, o alla comunità plebea sancite dalle *leges sacrae*. Il *sacer esto* è la scomunica o il bando antico. Esso implica l'abbandono alla vendetta degli Dei e degli uomini: nessuno si rende colpevole di omicidio, uccidendo l'uomo sacro. Col progresso della *civitas* questa vieta sanzione, che è al di fuori della *civitas* e talora in contrasto coi suoi poteri e coi suoi giudizi, cade in desuetudine (1).

Ma dove non sia direttamente colpita, d'ordinario la *civitas* abbandona la punizione dei delitti alle norme religiose del *fas*, alla autorità dei gruppi minori ovvero tra famiglia o famiglia disciplina la vendetta privata, nell'interesse della pace, o ingiunge una composizione pecuniaria.

Il ladro, colto in flagrante, (*fur manifestus*) poteva essere ucciso, quando fosse sorpreso di notte

(1) V. sull'argomento e le singole specie F. TRINCHERI, *La consacrazione di uomini in Roma*, Roma, 1889.



o si fosse difeso a mano armata: altrimenti, se libero veniva *addictus* al debitore (il che si disputava tra i *veteres* se importasse la riduzione in istato di servitù o la condizione di *adiudicatus*), se schiavo, era precipitato dalla rupe Tarpea. Al *furtum manifestum* è assimilato il furto *lanx et licio conceptum*, cioè scoperto con una perquisizione assolutamente primitiva (*lex ridicula*, dice Gaio), entrando nella casa altrui, nudo il corpo, con una cintura di lino alle reni ed un piatto in capo (1). Il *furtum conceptum* semplicemente, cioè scoperto alla presenza di testimoni in casa altrui, senza quel cerimoniale, era punito con la pena del triplo, e la stessa pena sancivano pure le XII Tavole per *furtum oblatum* in favore del padrone di casa depositario, presso il quale la cosa era stata scoperta,

(1) GAI, III, 192, 193: « Prohibiti actio quadrupli est ex edicto praetoris introducta: lex autem eo nomine nullam poenam constituit: hoc solum praecipit ut qui quaerere velit, nudus quaerat, luteo (licio) cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit, iubet id lex furtum manifestum esse. Quid sit autem linteum (licium) quaesitum est: sed verius est, aliquod consuti genus esse, quo necessariae partes tegerentur; quare lex tota ridicula est; nam qui vestitus quaerere prohibet, is et nudum quaerere prohibetur ost, eo magis quod ita quaesita re (et) inventa maiori poenae subiciatur, deinde quod lancem sive ideo habere iubeatur, ut manibus occupatis nihil subiciatur, sive ideo, ut quod invenerit, ibi imponat, neutrum eorum procedit, si id, quod (quaeratur), eius magnitudinis aut naturae sit, ut neque subici neque ibi imponi possit, certo non dubitatur, cuiuscumque materiae sit ea lanx, satis logi fieri ».



contro il terzo doponente, ladro o non ladro. Il *furtum nec manifestum* subiva già nel sistema decenvirale la pena del doppio. Il *membrum ruptum*, cou che s'intendeva probabilmente l'asportazione di un membro (1), era punito col taglione, e la composizione rimessa alla volontà delle parti; per l'*os fractum*, la rottura di un osso, era sancita iuvece la *poena* o composizione pecuniaria (300 assi per un libero, 40 per uu servo), per l'*iniuria*, cioè altra qualsiasi lesione, sempre esclusivamente fisica (Huvelin), la pena era di 25 assi; per l'omicidio colposo la composizione era di un ariete ai congiunti. Si contemplavano nel codice decenvirale anche i danni recati alle cose, ma non sappiamo con quale sanzione: soltanto circa il taglio di alberi si ricorda che la pena era costituita di 25 libbre di rame; inoltre per la *pauperies* o i danni recati dai quadrupedi è sancita la consegna dell'animale o il risarcimento, in guisa analoga alle azioni nossali, ed era perseguito cou l'*actio de pastu pecoris* il pascere i propri animali con frutta (*glandes*) cadute dall'altrui fondo. Con la pena del doppio, cioè la stessa pena del ladro non manifesto, erano finalmente puniti il tutore e il depositario infedele, con quella del quadruplo l'usuraio, cioè chi prendesse oltre la misura legittima dell'*unciarium foenus* (l'*unciu* significa $1\frac{1}{2}$ del capitale all'anno, cioè 8 e $1\frac{1}{3}$ %). Per i delitti delle persone soggette, sieno liberi o schiavi, il capo si può sempre liberaro, conforme all'uso guenerale e perpetuato anche dallo Stato romano nei rap-

(1) HUVELIN, op. cit.



porti internazionali, mediante la consegna del colpevole (*noxae deditio*).

Com'è chiaro pertanto, anche il diritto penale, non altrimenti che il diritto sacro, è propriamente un ramo che in quest'epoca appartiene così al diritto pubblico, come al diritto privato, vale a dire il delitto non è per sua essenza un concetto pubblico, bensì un istituto che, a seconda del subietto offeso, a seconda della pena inflitta, appartiene all'un ramo o all'altro. Il concetto di delitto privato non si smarrì mai per intero, nemmeno nella stessa legislazione giustinianea: propriamente in progresso di tempo si disse *crimen* il delitto pubblico, *delictum* il delitto privato. I *crimina perduellionis* e *parricidii* sono devoluti a due funzionari speciali, i *duoviri perduellionis*, eletti in via straordinaria, e i *quaestores parricidii*.

Tutte quante le pene inflitte dai magistrati, sia disciplinari, sia veramente criminali, furono assoggettate in misura via via più larga alla provocazione, ossia all'appello al popolo. Nell'ultimo sviluppo di questo istituto, tutte le sentenze dei magistrati, non esclusa quella del dittatore, sono appellabili, quando il cittadino disobbediente e colpevole sia condannato alla pena di morte, alla fustigazione o alla multa oltre i limiti legali. Le sentenze stesse proferte non in città, ma nell'*imperium militiae*, vennero ad essere assoggettate a provocazione, facendosi obbligo al generale d'inviare il colpevole a Roma, per ivi riprendere un nuovo processo. Negli ultimi tempi della repubblica il governo degli ottimati affermò il diritto di sciogliere i consoli dal vincolo della provocazione, rinnovando a lor favore, nei momenti di pericolo nello Stato, mediante il



cosiddetto *senatusconsultum ultimum*, l'antica potestà dittatoriale con la formula pronunziata per senato-consulto, *videant consules ne quid res publica detrimenti capiat*.

Condizioni economiche e sociali. — La base economica dell'antica società romana è essenzialmente agricola: il fondo ed il bestiame tenuto sull'*ager publicus* costituiscono l'unica ricchezza. Il lignaggio stesso (*locuples, pecunia, detrimentum, emolumentum*, ecc.), il costume, l'etica o la religione riflettono queste condizioni.

L'agricoltura è unicamente a cereali. La flora italiana è oggidì la più ricca e la più varia del mondo, e ha un'impronta, nella parte peninsulare ed insulare almeno, schiettamente meridionale, in alcune plaghe quasi tropicale. L'espansione politica di Roma nell'èvo antico, l'espansione commerciale delle nostre repubbliche nell'èvo medio, la varietà e la felicità del clima e del suolo — felicità unica di fronte alle stesche terre del Mediterraneo nonostante il carattere montuoso della regione peninsulare e la diffusione della malaria, portata o cresciuta dal rapace disboscamento e dall'imbarbarimento medioevale delle sue regioni più celebrate — fecero del bel paese il miglior terreno di acclimatazione. L'olivo, la vite, l'arancio divennero le fonti rappresentative della sua prosperità agricola: il mirto, il cipresso, il mandorlo, le piante simboliche dei suoi paesaggi. Tutto è qui una creazione artificiale dell'uomo e della storia.

Ma nell'età preromana e ne' primi secoli di Roma i popoli italici non conoscono che i cereali più bassi: l'orzo, il miglio, il panico, e tra essi la spelta o il farro, cerciale nordico, tuttora coltivato in



qualche plaga della Sabina, occupa il primo posto; è il frumento dell'antica Roma. Le XII Tavole calcolano in libbre di farro l'alimentazione del prigioniero per debiti, e il cerimoniale religioso della *mola salsa*, usato per la consacrazione delle vittime o nel solenne rito del matrimonio per *confarreatio*, serba in epoca storica il ricordo dell'antica importanza di questo cereale (1).

Vaste parti di terreno e tutte quante le regioni montuose e i pendii erano ancora tenuto a bosco o a prato: la foresta segnava il confine delle singole comunità, o il Dio dei boschi, Silvano, è lo stesso Dio del confine. Il Lazio ed il Bruzio con la Corsica fornivano i più grandi alberi dell'antichità, più grandi che non i cedri del Libano. I Greci si deliziavano della frescura dei boschi d'Italia, la quale appariva ai loro occhi come un paese nordico: i fiumi erano perenni e copiosi d'acqua, il clima assai più freddo (il tempo della mietitura ha indietreggiato di un mese dall'evo storico dell'antichità ai nostri giorni) e le piogge più copiose, soprattutto meno asciutte le estati.

Nel suo insieme l'Italia doveva rassomigliare più alla Germania dei tempi di Tacito che non all'Italia odierna o all'Italia storica. Se non che tra il fitto delle foreste emergono non i casolari isolati, come presso i Germani, bensì villaggi e campi uniti, simbolo di una ristrotta, se vuoi, ma intima coesione sociale. L'alimentazione del popolo è in prevalenza di cereali, e il cibo carneo, preferito dei Germani (2), vi ha una parte secondaria: di rado

(1) Cfr. anche PLIN., *n. h.*, 18. 12.

(2) CAES., *De b. g.*, IV, 1.



il bue si macella, anzi, per quanto i buoi d'Italia andassero famosi e, secondo la tradizione, l'Italia abbia avuto il suo nome dai suoi celebrati vitelli, non usano armenti di grosso bestiame, ma quasi esclusivamente di bestiame minuto, pecore, capre, e soprattutto porci, che costituiscono l'alimentazione carnea preferita. L'Italiano non appare infine che sia stato mai amante della caccia. Lo stesso vitto vegetale era assai più rozzo che frugale: i riti della religione, la *puls* in uso nei sacrifici, e il divieto fatto al *flamen dialis* di toccar farina lievitata rendono testimonianza del tempo in cui non si cuoceva pane, ma si fabbricava un intriso di grano pesto e macinato, nè si conosceva il lievito. Sebbene la vite non fosse ignota allo stato selvatico, e l'uva usata come cibo, ignota era nei tempi più remoti la fabbricazione del vino: nei riti sacri dell'epoca regia e nei riti delle feste latine sul monte Albano usavano libagioni di latte: il latte, non il vino, si spargeva sul rogo, e le città della lega latina recavano ciascuna alla festa comune latte, non vino.

Anche quando dalle colonie greche se ne introdusse la coltura, esso non appare fosse molto abbondante, per lo meno sino al IV secolo a. C., ed era considerato piuttosto come medicina che come bibita usuale, onde si intentava un processo a chi ne facesse uso immoderato, e alle donne era proibito sotto le più severe sanzioni di usarne (1).

Le case romane primitive sono capanne, analoghe ai tuguri dei Celti e dei Germani: tipo le urne al-

(1) PAIS *Gli elementi Italici, Sannitici e Campani nella più antica civiltà romana*. Napoli, 1900, p. 17.



bane e la *casa Romuli*, pietosamente conservata e restaurata sin nella più culta età di Roma accanto alle sontuose dimore imperiali sul Palatino. Costruite di vimini, esse hanno il tetto coperto di paglia o assicelle di legno (*scandula*) e così durarono, come riferisce Cornelio Nepote, sino ai tempi di Pirro (1). I villaggi del Lazio più vetusto non hanno mura, ma son cinti di terrapieni o palizzate.

Su queste condizioni primitive, che rappresentano certo il vecchio fondo italo-sabellico, passò prima la civiltà etrusca, poi la greca: se non che lo strato primordiale e prevalente fino all'invasione dei Romani in Campania, lo strato che si fuse cogli elementi indigeni in guisa da costituire in un certo senso *la civiltà nazionale italica*, appar sempre, nonostante una fiera e quasi orgogliosa reazione, quello depositato dal popolo venuto dall'Oriente e in possesso di una civiltà millennaria. Ovunque siamo in presenza di un elemento civile arcaico, gli antichi ci attestano la provenienza etrusca ed i più gravi elementi sono confermati via via dallo studio diretto dell'archeologia etrusca. E così con maggiore o minor sicurezza nei singoli elementi, ma con sicurezza assoluta nel loro complesso appaiono di origine etrusca: la città con le sue mura, i suoi tempi, le case dei signori, solidamente costruite in muratura, e imperniate attorno all'atrio (2), in sostituzione

(1) CORN. NEP. in PLIN., n. h., 16, 36.

(2) Cfr. PATRONI, *L'origine della domus e un frammento Varroniano mal inteso*, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, 1902, p. 477, e in generale, *Italian Archaeology* dello stesso in *American Encyclopedia*.



del villaggio di capanne cinto da valli e da palizzate; i riti di fondazione della città, la consacrazione del tempio, la limitazione sacra dei campi, la divinazione, l'aruspicina, e la dottrina augurale, cioè l'arte di indovinare la volontà degli Dei dai segni celesti, dalle viscere degli animali e dal volo degli uccelli, tutto il sacro cerimoniale (la parola è di origine etrusca) e il simbolismo che domina la vita romana; le insegne dei suoi re, dei suoi magistrati, dei suoi sacerdoti, il diadema ed il trono, lo scettro di avorio con l'aquila in cima, la sedia curule, i littori, la scarpa rossa detta mulleo, il cappello a punta conica in uso presso i grandi sacerdoti e le dame romane, il carro degli Dei ornato di avorio e di argento, la festa trionfale e la solenne processione detta di nuovo con nome etrusco pompa; etrusco è l'abito stesso del cittadino, la toga romana. Forse anche la venerazione e la maggior libertà, di cui le donne romane fruivano in confronto delle greche, riflessa nel tipo stesso della casa, e il riguardo sociale al vincolo femminile di parentela, nonostante il vigente sistema patriarcale, sono una derivazione etrusca.

Nomi etruschi hanno molte delle più illustri famiglie romane, anzi etrusco è il sistema del duplice nome, che non si ritrova in altri popoli dell'antichità fuori dei Romani e degli Etruschi, e i giovani delle famiglie romane erano educati in antico nella lingua e nella saggezza etrusca: etrusche sono le arti civili e dagli Etruschi appresero i Romani il grandioso e severo tipo architettonico con impiego dell'arco e della volta, l'arte di risanare le paludi e incanalare lo acquo, la costruzione di strade, ponti, acquedotti, e in generale



quel senso poderoso e pratico, che ispira l'edilizia romana. In recisa antitesi coi Greci, che nei loro stabilimenti intessono uno splendido ricamo attorno a tutte le coste del mediterraneo, ma non si curano mai di organizzare il territorio, di amalgamarsi o assoggettare gli indigeni, di aprire strade ed erigere ponti, gli Etruschi fondarono un potente impero, dimostrandosi in tutto le arti maestri e degni predecessori dei Romani; anzi tanto si spinsero entro terra, o in tali relazioni entrarono con gli indigeni e cogli stessi popoli dell'Europa centrale, mediante i commerci e seguatamente per la ricerca dell'ambra, da apparire agli occhi dei moderni come un popolo di terraferma e dello stesso stipite degli Umbro-Latini.

Pur nondimeno delle influenze etrusche sul sistema del diritto romano noi non siamo in grado di nulla asserire: è ben possibile che tutto il cerimoniale religioso, anche nel diritto privato, come nel diritto pubblico, sia di origine etrusca, è ben possibile che la proprietà privata delle famiglie si sia costituita sull'esempio etrusco, a cui si richiama il rito dello *limitatio*, ma nulla più che possibile; e considerando le basi opposte, su cui si imperniano le istituzioni giuridiche, precipuamente il sistema patriarcale in antitesi al matriarcato etrusco, non è a credere che l'influenza possa essere stata in questa parte profonda. La stirpe sabellica ha custodito le proprie istituzioni meglio di quello che abbiano fatto i Germani invasori nel medio evo e schiantato gli ordini etruschi.

Le qualità essenziali dei Romani, gravi e frugali, prodi e sagaci, rozzi, ma tenaci, sono le qualità di un popolo sedentario, indurito dalla lotta



con gli uomini e con la terra, sono le doti della stirpe sabellica. Nondimeno appare da molti indizi che di fronte all'elemento sabino puro, il Romano dimostri un' indole meno severa e più agile, mobile e progressiva; sono appunto i tratti più severi dei costumi romani, che gli antichi riportano alla disciplina dei duri Sabini (1), di cui si favoleggia sinanco l'origine spartana. Ciò può essere un portato di vario cause: la vita cittadina, la miscela di vari elementi etnici, i contatti più frequenti, ma causa non ultima e correlativa è il commercio. Le ragioni commerciali non furono certamente straniere alla fondazione degli stabilimenti sui colli tiberini, nella plaga meno felice e più disamabile del Lazio, ma la più adatta per un complesso di cause (v. cap. III) a divenirne l'emporio naturale. E troppi elementi della storia antica di Roma riflettono questo motivo, avvertito principalmente dal Mommsen, perchè si possa essere indotti a negare ogni influenza commerciale nella vita primitiva della città. Roma tende ad aver libere e sicure le vie al mare, sia pure con un'angusta striscia lungo la riva sinistra del Tevere, fonda Ostia alle bocche del Tevere, s'impadronisce dell'emporio etrusco di Fidenò e delle saline tenute dagli Etruschi sulla riva destra, onde prende in mano l'approvvigionamento dell'Italia centrale per questa materia essenziale, stringe trattati con Cartagine ed ha per sua insegna una galera. Talune caratteristiche inoltre, che completano il tipo romano,

(1) CATO in SERV., *ad Aen.*, 8. 638. Cfr. PETER, *Veter. Hist. rel.*, I, p. 66.



sono di buoni commercianti, ed esse rifulsero nel periodo dell'espansione politica di Roma oltre i mari: talento d'ordine, regolare tenuta di libri, spirito organizzatore, amore del guadagno, senso profondo del diritto e del torto e rettitudine severa, per la quale essi avevano una parola, di cui si è smarrito l'antico valore, il vocabolo *fides*, che significava onestà nelle contrattazioni o severa scrupolosità nell'adempimento dei propri impogui. Ciò che impedì a questo emporio naturale, così ben collocato pel commercio interno della penisola, di svolgersi come un emporio mondiale, come una città commerciale di grande stile, sul tipo di Marsiglia o di Cartagine, ciò che trasse Roma sulla via dell'espansione territoriale nella penisola, fu molto probabilmente l'estrema infelicità della costa del Lazio e dell'Etruria meridionale, la più inportuosa forse di tutto il Tirreno, se non di tutta la penisola: Ostia, sino ai tempi dell'imperatore Claudio, non fu se non una cattiva rada. Il fenomeno si ripete nella storia della nazione più commerciale del medioevo, e quella che sino ad un certo segno rievoca nei motivi storici e nella sapienza politica la grandezza dell'antica Roma; anche Venezia si volse alle conquiste di terraferma — e gli uomini del 400 furono ad un certo momento invasi dal terrore di vederla insignorirsi di tutta la penisola — allorchè i Genovesi l'ebbero superata per mare ed esclusa dai paesi del Ponto, mentre i Turchi alla lor volta di giorno in giorno le restringevano i domini e i mercati in Oriente. Ad ogni modo le tradizioni e le basi agricole sono ben altrimenti impresse nella vita e negli istituti dell'antico popolo romano che non il suo spirito mercantile.



Diritto privato. — L'antico sistema del diritto privato prende il nome di *jus Quiritium* o anche *jus civile*, termine più tardo nel quale, in senso lato, si ricomprende anche il diritto pubblico. L'organizzazione della famiglia e i poteri del *paterfamilias*; il fondo, ove la famiglia siede, e le essenziali pertinenze di esso; le relazioni tra capi di diverse famiglie; il regolamento del vario complesso di funzioni o di rapporti alla morte del *paterfamilias*; ecco le basi, anteriori alla fondazione e all'azione della città, sulle quali si svolsero nell'ambiente cittadino il diritto di famiglia, la proprietà, le obbligazioni, la successione patrimoniale a causa di morte, che serbano, rispettivamente, la schietta impronta per tutta l'evoluzione romana e le ultime vestigia anche nel diritto giustiniano, dopo la fase romano-elleica, di un'organizzazione politica, di un territorio, di relazioni tra capigruppi e capigruppi, di successione sovrana. In breve, il diritto pubblico si svolge intorno alla *civitas*, al *populus*: il diritto privato intorno alla *familia*.

Suoi tratti caratteristici sono il *formalismo solenne*, costituito di cerimonie orali, di gesti simbolici, con intervento di testimoni o del popolo, ma raramente di atti compiuti davanti al magistrato, e quasi straniero è l'uso della scrittura; o la *rigidezza degli atti*, quanto al loro contenuto e quanto ai loro effetti giuridici. È d'ordinario esclusa ogni *determinazione accessoria*, e il carattere chiuso dei vari gruppi familiari l'uno di fronte all'altro, fa che sia pure esclusa assolutamente la *rappresentanza*, cioè l'acquistare direttamente o l'obbligarsi direttamente, per mezzo di persone estranee, cioè d'individui non facenti parte della famiglia.



La famiglia è ancora nella sua struttura e nelle sue funzioni un vero e proprio organismo politico-religioso. Il suo parallelo è la *civitas* nella costituzione regia primitiva. *Paterfamilias* è il capo, *filiifamilias* i soggetti liberi. Capo, fin dove giungono le nostre memorie, è l'antenato più remoto dei membri nati nella famiglia. La potestà del *paterfamilias* ha il nome generale di *manus* o *potestas* come quella dei magistrati: la denominazione *potestas* è più recente e finisce con prevalere. Peraltro, sin dal momento in cui cominciano le nostre memorie, si designano in modo specifico diverse esplicazioni di questa potestà, secondo la natura dei soggetti: la potestà esercitata sulle donne, che venivano a far parte della famiglia, e quindi ad assoggettarsi al suo capo, maritandosi a lui o a un *filiusfamilias*; la potestà esercitata sugli altri *filiifamilias* o sugli schiavi; la potestà esercitata sui cittadini romani ridotti in soggezione servile di fronte ad un altro cittadino romano, di regola nel diritto storico i *filiifamilias* altrui venduti al *paterfamilias* o altrimenti ceduti in espiazione di un delitto da loro commesso (*noxae dediti*). La prima costituisce la *manus maritalis* o *potestas maritalis*, la seconda la *manus paterna* o *patria potestas*; senonché il termine alquanto vieto *manus* designò senza altra aggiunta la potestà sulla donna entrata a far parte della famiglia, mentre a indicare la potestà sugli altri *filiifamilias*, istituto assai più vitale e perdurante, divenne forma tecnica *potestas* o *patria potestas*.

La potestà sugli schiavi non s'indica altrimenti che con la parola *potestas*; infine la potestà sui cittadini romani ridotti in istato servile *mancipium*.



Questa nacque dal principio fondamentale del diritto pubblico romano che il cittadino non poteva divenire schiavo entro i confini dello Stato romano e più tardi degli Stati federati con Roma: onde, verificandosi il caso (e in antico i casi dovevano esser frequenti, dato il sistema penale ed esecutivo, che riduceva in condizione servile come *ad-dicti* i condannati, i debitori insolventi tenuti in base al *nexum*, probabilmente il ladro colto in flagrante, (1) ecc.), il cittadino che non fosse venduto *ultra Tiberim* era in condizione servile (*servi loco*) nel diritto privato, pur rimanendo nei rapporti pubblici libero e cittadino.

Pertanto nel diritto antegustiniano la formula ordinaria e legale per abbracciare tutti i soggetti del *paterfamilias*, le persone *alieni iuris*, è *personae in potestate manu mancipio*. In quest'epoca vetusta peraltro fanno parte della famiglia e sono assoggettati alla potestà familiare con tutte le sue conseguenze clienti e liberti; onde la denominazione di *liberi* in antitesi ai *servi* probabilmente non si doveva restringere, come fu in seguito, ai soli *filiifamilias*.

Il vincolo che stringe fra loro le persone libere della famiglia dicesi *agnazione*.

La posizione di *filiifamilias* in una data famiglia, ossia la costituzione del vincolo familiare o agnatizio, essendo stabilita dall'assoggettamento alla signoria del capo-casa, alla *patria potestas* o

(1) Pel *redemptus ab hostibus*, la cui condizione di mancipio perdura anche nel diritto classico, cfr. PAMPALONI, in *Bull. dell' Ist. di dir. rom.*, 1905, vol. 17, p. 123.

alla *manus*, segue in modi perfettamente analoghi, quanto all'essenza loro, ai modi che regolano in uno Stato l'acquisto della qualità di cittadino. Il primo titolo è la procreazione in nozze legittime (*iustae nuptiae*) da un individuo maschio della famiglia, sia esso il *paterfamilias*, sia un *filiusfamilias*; i discendenti per via di donna non sono membri della famiglia di lei, giacchè appartengono a quella del padre loro.

Ma è titolo affatto equipollente l'essere assunto nella famiglia, e l'estraneo è pienamente parificato ai membri nati nella famiglia. Cotesta ammissione dicesi in generale *adozione*, ma si distinse la vera *adoptio*, che è quella di un *filiusfamilias*, e l'*arrogatio*, che è quella di un *paterfamilias*, il quale trae seco necessariamente i suoi dipendenti. L'*arrogazione* ha riscontro nell'annessione di uno Stato; e certamente per la sua gravità, in quanto essa scema il numero delle *familiae* e dei *paterfamilias* nella *civitas*, questa impose l'assenso della propria assemblea. Doveva farsi davanti alle curie, rappresentate in seguito *pro forma* dai trenta littori, doveva farsi in Roma, e non era possibile arrogare nel vetusto *ius civile* nè le donne, nè gli im-
puberi.

L'assoggettamento della sposa, allorchè si vuole che essa entri a far parte della famiglia del marito, prende il nome generale di *conventio in manum*. Per essa la sposa diventa precisamente *filiusfamilias* e soggetta al nuovo *paterfamilias*, fosse questo appunto il marito ovvero il *paterfamilias*, cui lo stesso marito era soggetto. A titolo d'onore la *uxor in manu* prende il nome di *materfamilias*. La *conventio in manum* si compieva in forme so-

lenni, che accompagnavano il matrimonio; o la *con farreatio*, cerimonia religiosa con dichiarazione sacramentale dinanzi a dieci testimoni, al flamine diale o al pontefice massimo, o la *coemptio*, finta compera nella forma civile della *mancipatio*. Qualora nè l'una nè l'altra di queste cerimonie fosse stata eseguita, la donna, solamente dopo un anno di dimora nella casa maritale, diveniva *filiafamilias* nella nuova famiglia, rompendo ogni vincolo con la propria, il che dicevasi *usus*.

Auchò i modi per cui s'osce dalla famiglia romana e si rompe il vincolo agnatzio sono, quanto al loro carattere generale, perfettamente analoghi ai modi di perdita della cittadinanza. Il vincolo familiare si rompe con l'adozione in un'altra famiglia e con l'emancipazione; per le donne con la *diffarreatio*, cerimonia sacra opposta alla *confarreatio*, o con la *remancipatio*, finta rivendita della donna a se stessa.

Speciale rilievo merita l'emancipazione, che è l'atto mediante il quale il *paterfamilias* rinuncia alla sua potestà sopra un *filiusfamilias* e questi diviene esso stesso *sui iuris* e *paterfamilias*. La forma classica non è primitiva, ma costruita dai giureconsulti sulla base di una prescrizione delle XII Tavole dichiarante che se il *paterfamilias* avesse per tre volte venduto il *filiusfamilias*, questi doveva esser libero dalla patria potestà. Ma non si può dubitare che l'istituto in sè sia primitivo; soltanto, esso doveva rappresentare nelle origini un fenomeno di ben diversa natura, l'espulsione o in qualunque modo la scissione da un gruppo politico, il quale ritira dall'antico suddito la sua mano o la sua tutela. Dello stato primitivo restano vestigia



evidenti nel *jus Quiritium*. Il patrizio emancipato diventa plebeo, cioè, nella comunità primitiva, straniero, uscendo in pari tempo dalla cerchia della famiglia, della gente o della città. Veramente caratteristico è infine che per sciogliere continuazione storica fin nel diritto giustiniano l'uscire da una famiglia, sia per diventare membro soggetto in un'altra famiglia, sia per divenire indipendente e *paterfamilias*, è sempre *capitis deminutio*, non altrimenti che l'uscire dalla *civitas*.

Il *paterfamilias* è, a un tempo stesso, come l'antico re, il sacerdote e il rogitore della famiglia, eustode dei *sacra* od *auspicia privata*, giudice dei *filifamilias*, (e in antico di tutti i membri liberi, anche clienti e liberti), sui quali egli esercita il diritto punitivo in tutti i modi possibili: prigionia, fustigazione, lavori forzati e morte (*jus vitae et necis*). È anche qui è notevole come il potere eriminale del *paterfamilias* richiami piuttosto quello del re, che non quello dei consoli assoggettato alla provocazione. Marco Fulvio Nobilior potè legittimamente *supplicio adficere* il figliuol suo, che avviavasi a raggiungere l'esercito di Catilina, ma l'esecuzione dei congiurati ordinata senza esecuzioni dal console Cicerone fu un delitto, di cui questi pagò il fio. I *mores* non impongono altro limite se non l'audizione di un *consilium*, prima d'infliggere le condanne più gravi, come era imposto al re e al magistrato.

Così radicato è l'errore circa l'essenza della famiglia romana, così irresistibile « quella proprietà della mente umana di stimare le cose lontane e non conosciute dalle conosciute e presenti (Vico) », che anche al giorno d'oggi, in piena fioritura di studi



etnologici e romanistici, si grava il giudizio sulla potestà del *paterfamilias* e si rappresentano i figli e soprattutto le donne in proprietà del padre o in condizione servile. Per il figliuolo, a dire il vero, dovrebbe bastare il fatto che egli può essere senatore e console, esigere come magistrato il rispetto o il saluto del padre, rimanendo tuttavia soggetto alla patria potestà (cosa che parrà mostruosa a Giustiniano, quando pure la patria potestà è un'ombra dell'antico istituto), per dimostrare che trattasi di un rapporto di sudditanza, non di una soggezione servile; ma la condizione stessa della donna romana è talmente elevata da esser presso gli antichi il tema favorito dell'antitesi psicologico-sociale col mondo greco e l'influenza loro nella stessa vita pubblica è immensa. Né questa influenza esse debbono ai vezzi e ai lenocinii del sesso; nulla delle grazie muliebri nella matrona romana, il cui tipo è più la vecchia che la giovane, ma nulla altresì dello spirito prono e tremebondo di una schiava. Le Veturie e le Volunnie, le Virginie e le Cornelle attestano col loro grave o dignitoso contegno che né esse sono schiave, né le loro antenate, di cui hanno ereditato lo spirito, furono schiave. Eppure ciascuna di questo fiero damo e donzelle fu soggetta ad una potestà, il cui simbolo è pur sempre il famigerato *jus vitae et necis!*

Il *paterfamilias* è anche signore assoluto dei mezzi, di cui la famiglia dispone; i *filiifamilias* e gli schiavi acquistano necessariamente a lui. Egli può donare la libertà agli schiavi, mediante l'atto solenne della manomissione, o davanti al magistrato (*manumissio vindicta*) o registrando puramente e semplicemente lo schiavo nelle liste censuali dei



cittadini (*manumissio censu*) o dichiarando libero lo schiavo nell'atto, in cui designa il proprio successore (*manumissio testamento*). E così quello che il magistrato non può fare senza l'assenso dei comizii, cioè conferire la cittadinanza a chi è fuori della comunità, può farlo il *paterfamilias*.

L'ordine domestico si svolge entro l'organismo politico-religioso della famiglia, ed è sotto la tutela religiosa del *fas* e dei *mores*, ma straniero nella massima parte all'azione dello Stato e al vero *jus civile*. Il matrimonio è circondato dai *mores* di gravi cerimonie e grandi solennità, i costumi puri, il divorzio libero — nè poteva essere altrimenti, dato il concetto antico del matrimonio, che esige la convivenza e l'*affectio maritalis* duratura — ma assai raro e approvato dai *mores* per poche cause, come l'adulterio, il ber vino o falsificar le chiavi della *cella vinaria*.

Entro la *gens* vige ancora per i clienti e i liberti, e probabilmente vigeva in origine per tutti i *gentiles*, l'endogamia; entro il gruppo agnatizio vige invece l'esogamia (indizio non lieve dell'antica più vasta comunità familiare: v. cap. IV) e solo a tempo delle guerre puniche, allorchè il *fas*, cioè la norma religiosa, alla quale sono abbandonati i rapporti interni della famiglia, decaldea, divennero leciti i matrimoni oltre il quarto grado; in seguito alla seconda guerra punica appaiono lecite anche le nozze tra cugini. La donna, andando a nozze, è assoggettata, di regola, alla *manus* del marito, e quindi il patrimonio ch'essa reea diviene proprietà del nuovo *paterfamilias* in forza della stessa *conventio in manum*, po'chè, non potendo la persona soggetta posseder nulla in proprio, l'assoggetta-



mento all'altrui potestà, sia mediante arrogazione, sia per *conventio in manum*, sia per riduzione in istato servile, opera una *successio* (*successio per universitatem* nel diritto giustiniano), cioè trae seco *ipso iure* l'acquisto in blocco del suo patrimonio da parte del titolare della potestà (*adquisitio per universitatem*).

Tuttavia, poichè naturalmente vanuo spose d'ordinario le *filiaefamilias* e anche sulle donne *sui iuris* esiste una perpetua e ferrea tutela, è il padre o il tutore che le dà spose e assegna loro la dote. Sicchè, già prima che sul finire di questa epoca iuvalga l'uso dei matrimoni liberi dalla *manus*, la dote nella società, se non nel diritto, ha una figura distinta, è un patrimonio assegnato *ad sustinenda onera matrimonii* al marito o al nuovo *paterfamilias*, che sostiene propriamente i pesi del matrimonio.

Gli *impuberi*, cioè i fanciulli *sui iuris*, sono soggetti a tutela sino al raggiungimento dello sviluppo fisiologico, che è fissato per le donne già in età remota ai dodici anni, per i maschi al giorno in cui abbandonano la *toga praetexta* e assumono la toga virile, nel foro, a una data fissa, il 17 marzo, giorno della festa di Libero, dio della generazione, e non prima dei quattordici anni. La tutela delle donne *sui iuris* continua per tutta la vita. Il potere del tutore ha tuttavia ancora un carattere energico e non veramente protettivo, è una potestà. La persona del tutore suol essere designata dal testamento, e forse prima delle XII Tavole l'erede stesso era necessariamente il tutore. In difetto di tutore testamentario, sono tutori i presunti eredi legittimi, cioè gli agnati in primo luogo, in se-



condo luogo i *gentiles*, secondo l'antico ordine di successione. Il tutore presta la sua *auctoritas* agli atti del pupillo uscito d'infauzia (*infantia maior*), rappresenta il pupillo in giudizio, ha facoltà di alienare o di gorire negozi, ma in nome proprio, onde non può compiere gli atti schiettamente personali, come l'adizione di un'eredità. Analoga alla tutela è la cura, cui sono soggetti i pazzi (*furiosi*). Essa è pure deferita dalle XII Tavole agli agnati ed ai gentili (esclusa invece è la cura testamentaria), e il curatore del furioso ha facoltà di alienare, ma naturalmente non ha il compito, di prestaro la sua *auctoritas*, poichè il furioso è parificato all'infante.

La proprietà è individualo nel senso che si concentra nel *paterfamilias*, il cui diritto cela, almeno di fronte allo Stato e all'*ius civile*, la funzione familiare del patrimonio; ma, dirà Paolo, il patrimonio del *paterfamilias* è in realtà patrimonio comune della famiglia, e se è lecito discredare il figlio, ciò non vuol dir nulla, perchè è anche lecito ucciderlo (1): parallelismo dei più significativi.

Nella proprietà si distinguono gli elementi che hanno pregio essenziale per la famiglia e per la società e protezione rigorosa nel diritto, costituenti forse in origine la proprietà collettiva del gruppo familiare agnaticio, le *res mancipi*, e le cose di minor pregio, tenute quasi in possesso e certo escluse dalla originaria proprietà collettiva, le *res nec mancipi*. Sono *res mancipi* i fondi di

(1) L. 11, D. 28. 2 (da restituire *licebat ju licet*).



proprietà del cittadino, oase e campi (in seguito si disse *praedia in italico solo*, perchè i fondi provinciali non erano oggetto di proprietà (*res mancipii*) (1), gli schiavi, gli animali da tiro e da soma, buoi, cavalli, muli, asini, le servitù rustiche. È l'economia prettamente agricola che in questa categoria di oggetti preminente si rispecchia. Le *res mancipi* erano, probabilmente, le sole cose che si dovevano denunciare nel censo. Esse non venivano legalmente alienate, se uou nella forma del *mancipium* o *mancipatio*, cioè davanti a cinque testimoni, a un *libripens*, che teneva una bilancia, in cui si pesava e in seguito si finse di pesare il brouze dato in pagamento, pronunciando l'acquirente (il *mancipio accipiens*) la dichiarazione formale: *Hunc ego fundum (hominem o simile) meum esse aio ex iure Quiritium isque mihi emptus esto hoc aere aeneaeque libra*. Nella vita cittadina si ammise anche che potessero venire alienate nella forma della *in jure cessio*, cioè davanti al magistrato, ma all'uepo si doveva fingere un processo e tale è appunto la forma dell'atto. L'acquirente rivendica la cosa come sua, e l'alienante non si oppone, onde il processo si termina con una *confessio in iure*. Se la *res mancipi* fosse stata semplicemente rimessa da mano a mano, allora soltanto mediante il possesso durato un certo tempo si acquistava il *dominium ex iure Quiritium*. Tale acquisto mediante il possesso diceasi *usus*, che è precisamente il termine antico della *possessio*, e nel linguaggio classico *usucapio*. La durata dell'*usus*

(1) Il significato originario di questa formula è certamente cose di proprietà (*res mancipi* = *res mancipii*).



richiesta dalle XII Tavole era di due anni per i fondi, di un anno per le altre cose (*ceterae res*). Le *res nec mancipi* sono liberamente alienate con la pura e semplice trasmissione del possesso o tradizione. Quando alle *res nec mancipi* siano state rese applicabili la *in iure cessio* e l'*usucapio*, non sappiamo; dai testi di Cicerone parrebbe che ancora al suo tempo fossero escluse, e le *res nec mancipi* non fossero ancora veri oggetti di proprietà.

Il fondo, che rappresenta la più genuina espressione della proprietà romana, si configura in questa epoca quasi come un territorio politico; tale è l'indipendenza dei singoli fondi, il non riguardo ai criteri di socievolezza e ai reciproci bisogni economici. I singoli fondi hanno *confini sacri*, come sono le mura ed il pomerio della città, con uno spazio pur libero interno; debbono essere *immuni* dall'imposta, immuni da ogni onere fondiario; il fondo assorbe tutto ciò che vi si incorpora, in forza dell'*accessione*, e non riconosce intrusione altrui. L'antico diritto non conosce le *limitazioni della proprietà*, le nostre cosiddette servitù legali. Gli edifici in città, i terreni in campagna sono isolati e lo spazio libero attorno al confine, la cui misura minima è di cinque piedi (*iter limitare* nei campi, *ambitus* attorno agli edifici), assicura il libero accesso a ciascuno. Il regolamento delle acque, stabilito dall'*actio aquae pluviae arcendae*, nella sua forma antica è diretto, come il nome stesso (*aquam arcere*) esprime, non a procurare il godimento dell'acqua, che scaturisce nel fondo vicino, bensì a tutelare il fondo inferiore dall'invasione dell'acqua per opere fatte nel fondo superiore e



garantire, sotto questo aspetto, la libertà dei fondi, conservando il decorso naturale delle acque, che si dove tollerare; tale è anche lo spirito che riflette la prescrizione di tagliare le radici degli alberi, che si spingono sul fondo altrui, e i rami, che si sporgono per lo meno sino all'altezza di 15 piedi. Ma gli stessi diritti reali volontariamente costituiti sul fondo altrui, che assumono il nome significativo di *servitù*, nel regime delle XII Tavole si riducono a due soli: la servitù di passaggio, nelle tre figure ascendenti dell'*iter*, dell'*actus* e della *via*, e la servitù di acquedotto. Sono queste le sole servitù rustiche conosciute dall'antico diritto. Più tardi si svilupparono le servitù urbane, ma i diritti di uso, di usufrutto e simili sono assolutamente sconosciuti.

Nondimeno soltanto una parte delle terre, e non certamente la maggiore, è proprietà privata: ove mancassero altri indizi, l'economia stessa imporrebbe questa conclusione. La montagna, il prato, il bosco non sogliono esser oggetto di proprietà individuale, nemmeno in periodi di schietto regime individualistico, ed ora buona parte delle terre sono a prato o a bosco: la stessa economia agricola a cereali tollera la rotazione delle terre, come tollera meglio di ogni altra le devastazioni portate a quando a quando dall'assidua lotta tra genti finite. La proprietà comune delle *gentes* o di un gruppo più vasto della famiglia sui fondi o sulle *res mancipi*, non emerge per vero dalle memorie storiche, ma se il lotto del plebeo è di due iugeri, il fondo di proprietà del ricco patrizio è di sette o al massimo venti o venticinque iugeri. L'economia antica si



basa in prevalenza sull'*ager publicus*, anzichè sull'*ager privatus*: il regimo della *possessio* soverchia il *dominium ex iure Quiritium*. Di fronte alla modesta misura dei fondi in proprietà, enormi (anche a non credere che già la *lex Licinia* abbia stabilito il limite di 500 jugeri) sono i possessi dei ricchi signori sull'*ager publicus*: e sino all'epoca in cui la legislazione graccana e post-graccana, pur aiutate da uno spirito opposto, non mossero in guerra contro l'*ager publicus*, o assegnandolo in proprietà a cittadini poveri o consolidando in proprietà i vecchi possessi, l'*ager publicus* costituì veramente la base del regime fondiario romano-italico.

L'*ager publicus* cresceva via via (anzi si disse costituito) con le terre dei viuti, cui veniva tolto di regola un terzo, ed era o affittato dai censori (*locatio*) o concesso in libero godimento dietro un tenue *vectigal* (ed è questa la vera *possessio*) a chi volesse dissodarlo o coltivarlo; godimento, in teoria, revocabile ad arbitrio dello Stato. La plebe sembra esclusa dall'*ager publicus*, nè è ben chiaro per qual causa, e la *possessio* si consolida ereditariamente, pur serbando il suo titolo ed il diritto eminente dello Stato, nelle grandi famiglie. Ma le leggi agrarie e la creazione di nuove colouie venivano a compensare i plebei, assegnando loro in piena proprietà piccoli lotti dell'*ager publicus*, specialmente di nuovo acquisto, due jugeri in antico, più tardi sette o anche più. Il rito di queste assegnazioni era quello della *limitatio*, mercè la quale, con un cerimoniale sacro, l'agrimensore (in antico l'augure) divideva il territorio da assegnare in quadrati (*centuriatio*) o in rettangoli (*scamnatio* o *strigatios*), segnando due grandi trade in oroce (il

decumanus maximus da nord a sud, il *cardo maximus* da est a ovest) o una serie di parallele minori a questo grandi strade; le più piccole costituiscono appunto l'*iter limitare*. Se la proprietà fondiaria dei *patres* è un retaggio dell'epoca prestatuale e deriva certamente dagli agri gentilizi, la proprietà fondiaria della *plebs* si è probabilmente costituita nello Stato e per opera dello Stato. Ma poichè il *dominium ex iure Quiritium* è un solo, e la proprietà plebea in tutti i suoi caratteri si è modellata su quella dei *patres*, è bene ritenere che l'applicazione della *limitatio* sia stata per l'appunto l'antico procedimento, con cui l'*ager romanus* o gli agri gentilizi vennero divisi tra le famiglie dei *patres*.

Fonte esclusiva delle obbligazioni nelle origini era il delitto. Il diritto primitivo delle obbligazioni ha funzione penale, non commerciale: è il diritto criminale primitivo. Certamente nei rapporti commerciali tra gruppo e gruppo, la vendita o il baratto non potevano essere assenti, perchè ciò è inconcepibile in qualunque stadio sociale dell'umanità; ma questi rapporti nell'età primitiva si esauriscono immediatamente con lo scambio, non danno luogo a quello stato di tensione che è rappresentato dall'obbligazione, il cui adempimento è rimesso al futuro; abbiamo, come usa dire, permuta reale e vendita reale. Non è dalla vendita che spunta la prima forma di obbligazione volontaria, bensì dal mutuo, in cui la restituzione è necessariamente differita, e la forma nella quale l'obbligazione di restituire veniva conclusa era il *nexum*. Il *nexum*, cerimoniale per *aes et libram* analogo al *mancipium*,



aveva una rigorosa efficacia, producendo la esecuzione diretta sulla persona del debitore, senza bisogno di giudizio: neri dicovansi i debitori insolventi. Questa terribile forza del *nexum*, procedente dal carattere penale ancora impresso nell'obbligazione (nel più antico diritto indiano il ladro e il mutuuario che non paga, il debito e la colpa sono trattati alla pari), è il motivo di tumulti e scene drammatiche nolle lotte tra patrizii creditori e plebei debitori, che fanno così dolente l'antica storia di Roma: e per effetto di queste lotte la *lex Poetelia* dell'anno 326 a. C. abolì l'efficacia esecutiva del *nexum*, o mitigò in pari tempo la stessa esecuzione dei giudizi (1).

Le cosiddette garanzie reali dell'obbligazione erano probabilmente ignote al vieto *ius Quiritium*. Il *pignus* ci si presenta solo in forma penale nel diritto pubblico, ed in forma di procedura esecutiva nel diritto privato. La malleveria personale sogno nella forma solenne della *sponsio* (*spondes? spondeo*). Da questa forma della *sponsio*, adibita in

(1) Il contenuto di questa legge appare riferito con esagerazione nella enfasi liviana. LIV., 8, 28: «*Eo anno plebi romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt: . . . iussique consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti; cautumque in posterum, ne necerentur. Cfr. anche CIC., de rep., 2, 59: sunt propter unius libidinem, omnia nexa civium liberata, nectierque postea desitum. Curioso è il commento e quasi il rimpianto dello storico: victum eo die ob impotentem iniuriam unius nigens vinculum fidei.*»



origine a garantirlo l'obbligazione penale e processuale (obbligo di pagare la somma della composizione, obbligo di comparire a un dato termine, ecc.), si svolse molto probabilmente la forma comune del commercio romano per concludere l'obbligazione che doveva significare in origine il costituirsi mallevatori di se stessi (1), la *stipulatio*. Lo svolgimento della stipulazione ci rappresenta l'ampliarsi dell'antico concetto dell'obbligazione. Soltanto in epoca posteriore dalla regolare tenuta dei libri entro la famiglia romana si sviluppa l'obbligazione letterale, il *nomen transcripticium*, basato sulla trascrizione della somma pesata e data al debitore nei libri del creditore.

Forme solenni e corrispondenti, la *nexi liberatio*, l'*acceptilatio*, si richieggono pure a sciogliere il vincolo obbligatorio, a generare la *solutio*, nè basta il mero pagamento.

Alla morte del *paterfamilias*, forse nell'epoca preistorica l'*heres* da lui designato assumeva il governo della famiglia, subentrava al suo posto; talo è il senso preciso del *succedere* (o *succedere in ius, in locum et in ius*), termine certo antico in quest'uso quanto la lingua latina. Nell'epoca storica la famiglia si scioglie in tante famiglie e l'*heres* non continua i rapporti giuridici inerenti alla per-

(1) MITTEIS, *Ueber die Herkunft der Stipulation in Festschrift für Bekker*, 1907, p. 109. Agli argomenti del MITTEIS (il termine *sponsor* tecnico per la mallevatura, il rapporto coi *praedes* e coi *vades*, ecc.) si potrebbe forse aggiungere il carattere della *sponsio* pubblica, che è in sostanza la garanzia del *foedus*. Cfr. Liv., 9, 5.



sona del defunto, cioè, come usa dire, la personalità del defunto, se non in rapporto al patrimonio, ai debiti, al onlo, i *sacra privata*. L'*heres* è di regola designato dal defunto stesso nell'atto più solenne e più importante della vita privata romana, il testamento, ebe si compie in quest'epoca davanti alle curie (*testamentum calatis comitiis*) o davanti all'esercito schierato in battaglia (*in procinctu*). Qualora il *paterfamilias* non abbia designato l'erede, succedono i *sui* a parti eguali, cioè i *filiifamilias* immediati, che alla sua morte sono divenuti *patresfamilias*, o succedono *ipso jure*, senza bisogno di adizione. In difetto di *sui*, le XII Tavole attribuiscono la *familia* all'*agnatus proximus*: in difetto di agnati ai *gentiles*.

Il carattere politico-religioso dell'eredità primitiva, in cui la famiglia si perpetua, è riflesso in tutta la struttura dell'eredità, la quale è perfettamente consona ad un trapasso di sovranità, ma disadatta ad un trapasso meramente patrimoniale. Gli elementi principali di questa struttura e gli argomenti più intuitivi di quella originaria funzione dell'eredità sono: la necessità dell'istituzione d'erede, onde, anche disponendo di tutto il patrimonio, il testamento è nullo, se non vi ha istituzione d'erede, e il principio *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus succedere potest*, onde, anche istituito in una quota minima del patrimonio, l'erede testamentario ha il tutto, vale a dire, è incompatibile in modo assoluto la delazione contemporanea dell'eredità agli eredi testamentari o legittimi, nel modo stesso che in ordine alla sovranità non è possibile una pluralità di sovrani, i quali derivino il loro titolo da fonti diverse, per esempio, l'uno dalla nascita, l'altro



dalla elezione o dalla designazione del predecessore. Inoltre il concetto del *succeedere*, che non si applica negli acquisti ordinari, è il termine costante per significare l'avvento ad una carica, ad una potestà immanente, che si continua, e l'erede invero, più che acquistare diritti, subentra nei rapporti giuridici ed è tenuto per i debiti anche se oltrepassino la misura dell'attivo ereditato; i *sacra privata* non sono certo un elemento patrimoniale, ma rappresentano uno degli uffici della famiglia, giacchè ogni organismo politico nell'età antica è anche organismo religioso; le successioni *inter vivos*, parallele alla successione *mortis causa*, intervengono in tutti i casi in cui si acquista una potestà su di un altro soggetto o su di un gruppo familiare (riduzione in istato di schiavitù, *conventio in manum, arrogatio, ecc.*); la preminenza del testamento nel diritto privato corrisponde a capello alla preminenza della designazione da parte del predecessore nel diritto pubblico, e tanto il diritto privato, quanto il diritto pubblico romano ignorano la primogenitura. Finalmente la successione primitiva nei gruppi gentilizi, sia sulla base della primogenitura, sia per designazione del predecessore (da non confondere con le donazioni o elargizioni a causa di morte), non è relativa al mero patrimonio, bensì alla dignità di capo e alla continuità del gruppo sotto il nuovo sovrano (1).

(1) Post., *Giur. etnologica*, I, § 63, trad. Ital., p. 186: « Quando l'ordinamento gentilizio vige nel suo pieno vigore, l'eredità gentilizia coincide col passaggio della dignità di capo del gruppo familiare da una persona ad un'altra. Col passare di questa dignità, anche l'amministrazione



Nell'atto del testamento, per lo meno dal tempo delle XII Tavole, si potè congiungere delle elargizioni patrimoniali, a persone diverse, i cosiddetti

del patrimonio gentilizio passa nelle mani del nuovo capo del gruppo familiare.... Allorchè l'ordinamento gentilizio invece va in decadenza ovvero non è fortemente sviluppato, diritto all'eredità o successione nella carica di capo del gruppo familiare si trovano sino ad un certo punto separati. Il diritto all'eredità compete a determinate persone, ed il capo del gruppo familiare non ha che diritti d'ordine amministrativo, i quali limitano più o meno nei singoli la facoltà di disporre della loro quota ereditaria ».

I. § 65, tr. it. pag. 190 : « Nei consorzi familiari di tipo rigorosamente patriarcale, di regola è chiamata alla successione (nella dignità di capo) una sola persona, cioè a dire il nuovo « paterfamilias ». Questa assume a tale carica o per tacito riconoscimento da parte del gruppo, o per elezione o per via di eredità (cioè discendenza naturale, secondo l'uso moderno della parola). Il tacito riconoscimento e l'elezione sembrano le forme più antiche: ambedue si alternano o si confondono senza una netta distinzione.

« Un tipo intermedio tra l'elezione e l'ereditarietà è rappresentato dal sistema della designazione del successore per opera del precedente capo del gruppo familiare.

« Quando la carica di capo famiglia è ereditaria, troviamo due sistemi principali: o è successore il più anziano dei membri dell'intero consorzio familiare (Sistema Tanistry) o è successore il figlio maschio primogenito od anche il più giovane dei maschi. È da notare soprattutto che spesso anche il carattere pubblico della carica di capo del gruppo patriarcale passa al figlio primogenito » (Cfr. la documentazione nelle note: curiosa è la sussistenza di simili istituzioni nel diritto giapponese: v. in proposito: FRIEDRICH, *Zeitschr. für vergl. R. W.*, vol. 10 (1891, pag. 369)



legati; ma l'essenza del testamento è l'istituzione di erede, e i legati sono certamente stranieri all'istituto originario.

Tale è nelle sue linee fondamentali il disegno dell'antichissimo diritto privato romano, quale ci risulta mettendo, per così dire, allo scoperto lo

NOBUSHIGE HOZUMI, *The new japanese civil Code*, Saint Louis, 1904, ove lo scrittore giapponese ci dà notizia anche dell'esistenza di successioni *inter vivos* nell'autorità di capo-casa in caso di perdita della cittadinanza del capo-casa attuale, abdicazione volontaria o penale, adozione, ecc.: v. pag. 59 e segg., 65 e segg.).

I, § 109, trad. it. pag. 342 e segg. (Capi e re ereditari)...
 Possono aversi i seguenti tipi diversi di successione alla dignità di capo:

1.° Il capo o il re è elettivo, ma non può essere eletta se non una persona appartenente ad una famiglia regnante.

2.° Spesso è in facoltà del capo o del re di *designare quale dei membri della sua famiglia debba succedergli nella carica...*

Talvolta la dignità di capo o di re si trasmette a quella persona, che al momento opportuno trovasi ad essere il membro più anziano della famiglia intera....

Talora la dignità passa in base al diritto di primogenitura» (Cfr. anche analoga classificazione in BONFANTE, *Bullettino dell'Ist. di dir. rom.*, vol. II, 1891, p. 104).

II, § 39 trad. it. pag. 126: «Nei consorzi familiari il diritto ereditario è nelle origini semplicemente un elemento della potestà. I diritti e i doveri inerenti alla potestà passano da un capo familiare all'altro. Con questi diritti e doveri il nuovo capo familiare viene anche ad assumere l'amministrazione del patrimonio gentilizio.... Mentre nel diritto attuale la morte di una persona è il presupposto



strato più antico del sistema classico, sulla base principalmente delle Istituzioni di Gaio. D'altra parte gli istituti primitivi sono, si può dire, intatti nel diritto classico e soltanto circondati di difese, di eccezioni: e le nuove costruzioni si sono elevate intorno ad essi, senza distruggerli. Questo disegno ci offre istituzioni, che hanno paralleli numerosi o luminosi nella giurisprudenza etnologica. Quando questo analogo ci si mostrano coi popoli di linguaggio indo-europeo, come avviene in ordine alla patria potestà, che i Romani hanno comune coi Celti, è troppo agevole l'esser tratti a pensare a una comune origine dal ceppo ario; ma quando

per l'apertura della successione, nel diritto gentilizio la successione può verificarsi anche vivendo il capo della famiglia.

II, § 41 trad. it. pag. 133 (Capacità di succedere). « Spesso si riscontra, in connessione col fenomeno che la sovranità familiare e l'eredità nelle origini coincidono, che è incapace di succedere colui, il quale si trova in tale stato corporale o spirituale da non esser in grado di esercitare i diritti o i doveri ricongiunti con la successione. Questa causa di incapacità scompare sempre dove i diritti potestativi ed i doveri correlativi si scindono dall'eredità e si provvede ad una rappresentanza degli eredi fisicamente o spiritualmente incapaci ».

II, § 44 trad. it. pag. 149: « Nella costituzione familiare l'eredità trapassa senz'altro al nuovo capo familiare, il quale con la sua dignità assume in pari tempo anche l'amministrazione del patrimonio familiare ».

II, § 45 trad. it. pag. 151: « Il nuovo capo del consorzio familiare è tenuto senz'altro per i debiti del patrimonio gentilizio, che in lui trapassa, e non si può liberare da quest'onere ».



simili corrispondenze più vaste, più profonde, più evidenti ci si rivelano coi popoli, che non siamo usi o non è assolutamente possibile ricollegare alle stipite, doude sarebbero usciti i Latini, come i Berberi o i Giapponesi (il diritto giapponese perpetua sino al giorno d'oggi le istituzioni della vita gentilizia), allora ci suona un invito a riflettere se la comparazione etnologica non abbia una base più solida che non la comparazione storica, in cui la comune origine non ha per sè che il linguaggio. Finchè peraltro le analogie non sono sforzate, falsando gli istituti per difetto di cognizione, per eccesso di fantasia o per scarsità di senso giuridico, si può ben suggerire e raccomandare la cautela nell'asserzione di una origine comune, ma lieve è il danno, se si rimanda ad un'epoca più remota ciò che per avventura, come avviene del resto nel linguaggio stesso, costituisce formazioni parallele più tarde. Gravissimo invece esso diviene, allorchè la fede nello stipite comune e nelle affinità etniche spinge a riavvicinamenti veramente insensati, ad affermazioni gratuite, a confusioni storiche di epoche diverse, ad un uso della comparazione, che ripugna a chiunque non intenda sacrificare alle convenzioni scientifiche il senso storico e il senso giuridico.

Una somma iattura si deve considerare al riguardo la presunta unità greco-italica. L'unità giuridica greco-italica è diventata un dogma, e coi dogmi non si ragiona più: *credo, quia absurdum est*. Pure, a considerare con freddezza le istituzioni fondamentali del diritto privato greco e romano, non vi ha sistema giuridico che meno del greco si possa paragonare al romano. Straniera al diritto greco è la patria potestà: l'autorità dei genitori



ha carattere di disciplina domestica e cessa con l'età maggiore: straniera alla tutela è la funzione caratteristica del tutore romano, l'*auctoritas*: la dote è proprietà della donna; la proprietà si trasmette per mutuo consenso delle parti; il possesso, il più lussureggiante istituto del diritto romano, si può dire non esista; i caratteristici istituti basati sul possesso, come lo tradizione e l'usucapione, sono in guisa strana ignoti anch'essi; ignote, e il fenomeno sembra ancora più strano, le servitù; il cerimoniale giuridico è basato tutto sulla scrittura e sulle registrazioni pubbliche; straniera finalmente è la base della successione romana, l'istituto più vasto e caratteristico del diritto romano, il testamento (1).

(1) Ciò si può affermare oramai con piena sicurezza, dopo la scoperta dei numerosi testamenti greci nei papiri greco-egizi. Cfr. BONFANTE, *L'origine dell'eredità dalla successione sovrana e le critiche al concetto*, Filangieri, 1905; aggiungi ora ARANGIO RUIZ, *La successione testamentaria nei papiri greco-egizi*, p. 64; *L'origine del testamentum militis*, nel *Bull. dell' Ist. di dir. rom.*, vol. 18 (1906), p. 164 e segg.; DE RUGGIERO nello stesso *Bull.*, vol. 19 (1907), p. 276, e ai testamenti greci richiamati nel mio scritto aggiungi *Elephantine Pap.*, Berlin, 1907, p. 22.

La successione patrimoniale, come ogni altra istituzione giuridica o sociale, può derivare dalle più svariate scaturigini storiche: successione nella sovranità, come nel diritto romano dell'eredità (non dei legati), adozioni o donazioni a causa di morte, donazioni con riserva d'usufrutto: e questo tipo mi par di scorgere ne' papiri greco-egizi, data la costante e monotona formula che il testatore si riserva il godimento dei beni durante la vita o dichiara



Se invece dal carattere delle istituzioni esaminato si vuol desumere una conclusione, essa è, a nostro avviso, abbastanza netta: gli istituti fondamentali del diritto romano sono essenzialmente le istituzioni dei dominatori, i *patres*, esteso alla *plebs*. Ciò che rende questa conclusione irresistibile è il carattere politico di simili istituzioni nelle loro basi: se la *manus* o *potestas* è una sovranità personale, se il *dominium ex iure Quiritium* conserva tutti i caratteri di una sovranità territoriale, se le obbligazioni ci rispecchiano ancora le relazioni tra capi-gruppo e capi-gruppo o il testamento è la designazione del successore sovrano, se i principi cardinali delle singole istituzioni sono ancora coerenti alla loro funzione originaria, è manifesto che noi abbiamo qui la ripetizione di un fenomeno tipico nella storia, l'estensione a tutto il popolo del sistema di diritto peculiare a una organizzazione signorile dominante.

La procedura civile. — Caratteristico per la natura dello Stato primitivo è l'intervento suo nell'amministrazione della giustizia, la *jurisdictio*. Il tratto più sorprendente, e via via che si risale indietro più vivace della procedura civile romana nel suo tipo genuino, è il perdurante carattere volontario o privato dall'inizio all'esecuzione. Cor-

di attribuirne il godimento solo dall'epoca della sua morte. Ciò spiega l'irrevocabilità del testamento greco ovvero le difficoltà e solennità, di cui la revoca è circondata, in perfetta antitesi col diritto romano, nel quale il testamento posteriore revoca *necessariamente* il testamento anteriore, anche se le disposizioni patrimoniali sono compatibili.



sero mille anni o forse più, tutto quanto il periodo evolutivo del diritto romano, innanzi che il processo venisse interamente nelle mani dell'autorità pubblica o del magistrato; o l'invasione si può segnalare passo passo, proseguendo in tutte le sue fasi essenziali l'ordine stesso del processo dall'inizio all'escensione, anzi la crisi che rende il processo interamente pubblico, che inizia la giurisdizione di Stato, come la concepiano ai giorni nostri, è segnata appunto dalla crisi della romanità.

Lo Stato non assume la funzione per un ideale etico, riguardandola come suo compito essenziale, bensì nell'interesse della pace, o quindi entro i limiti di questo fine politico. È insomma il diritto di guerra e di rappresaglia, che la città ritoglie ai gruppi ad essa sottostanti. Lo Stato esige che non si venga alle mani, ma si scenda a patti o prescrive una composizione patrimoniale fissa in luogo della vendetta, un arbitrato sulla giustizia o meno delle pretese patrimoniali invece della reintegrazione a mano armata o della rappresaglia.

Pertanto, in caso di controversia tra privati, cioè tra uno o altro *paterfamilias*, essa impone che si vada dinanzi al magistrato, *in ius*: od è il querelante che deve trarvi, anche a forza (*agere, actor*), l'altra parte, che è tenuta a venire con lui (*convenire, conventus*), salvo che non fornisca un garante, *vindex*, il quale pare si impogni ad assicurare la comparsa del convenuto ad un giorno fissato. Ma con ciò, se non v'ha luogo a contestazione, per esempio o che il reo confessi, o che si abbia una obbligazione contratta solennemente in base al *nexum*, è esaurita la parte del potere pubblico; la coazione è abbandonata al cittadino e ai suoi



elienti e amici, i quali ormai nel farsi giustizia non commettono illegale violenza (*vis iniusta*), nè si può più dire che turbino la pace. Se v'ha luogo a contestazione, il magistrato non giudica, nè emana sentenza; o le parti fanno la pace dinanzi a lui e la controversia si termina con un *pactum*, ovvero sono costrette a scegliersi un giudice e sottostare alla sua sentenza.

Ma il giudice è un privato cittadino, e davanti a lui le parti devono comparire, esporre i fatti, le pretese, le ragioni: la *civitas*, il magistrato non ci hanno più che vedere. Tale è l'ordine della divisione dei giudizi in due stadi, l'uno *in iure* davanti al magistrato, che, in epoca storica almeno, dice il diritto (*ius dicit*), cioè rappresenta la parte propriamente giuridica, l'altro *in iudicio*, davanti al giudice, che applica il diritto, rappresenta, diremo, la parte giudiziaria; ordine attribuito dalla tradizione a Servio Tullio, o in cui non si vuole scorgere, come s'usa, una rinuncia della città a poteri, che essa non ha e non poteva avere nelle origini, per garanzia liberale o altro, bensì il principio di una timida assunzione della giustizia da parte dello Stato.

Nell'evoluzione della procedura romana si distinguono tre sistemi, corrispondenti alle tre fasi di sviluppo, che abbiamo distinto nell'evoluzione generale del diritto romano (v. cap. I): le *legis actiones*, le *formulae*, due sistemi che serbano entrambi il carattere prettamente romano della divisione del giudizio in due stadi, e la *extraordinaria cognitio*. Il sistema primitivo è quello delle *legis actiones*, in cui il magistrato non solo non giudica, ma, secondo quello che a noi sembra risultare dal



silenzio delle fonti o dall'opposizione col sistema susseguente, nemmeno dà istruzioni circa il giudizio. Questo sistema ha il suo nome dalle forme solenni, sacramentali, simboliche, che le parti dovevano seguire nel primo stadio, le quali dicevansi *actiones* o più regolarmente *legis actiones* per essere stabilite dalla legge o ricalcate sulle parole della legge (1).

Esse sono cinque: *legis actio sacramento*, per *iudicis arbitrive postulationem*, per *condictionem*, per *manus iniectioem*, per *pignoris capionem*.

La *manus iniectio* o la *pignoris capio* rappresentano probabilmente gli istituti primitivi, che richiamano ancora il periodo della difesa privata, ma nel periodo civile rimasero soltanto come procedimenti esecutivi.

La *manus iniectio* non è che il regolamento puro e semplice della lotta privata. L'attore che vanta un diritto la proclama solennemente dinanzi al convenuto, concludendo che dal momento che egli non è soddisfatto *ob eam rem ego tibi manum iniicio*, e con questo tocca una parte del suo corpo; *aliquam partem corporis eius prendebat*. L'avversario non può respingere la *manus iniectio* (*manum sibi deplere*), ma o deve trovare un difensore, *vindex*, che assuma lui il giudizio, incorrendo in una responsabilità grave, perchè se il *vindex* perde la lite, è condannato al doppio della somma, o deve rassegnarsi a seguire l'attore, il quale lo porta a casa sua e ha il diritto di metterlo in catene.

Un caso di *manus iniectio* è ancora nel diritto storico quello di chi non soddisfa entro sei mesi

(1) GAII, I, 11.



il mallevadore cho ha prostatico garanzia per lui nella forma solenne della *sponsio*, ipotesi sancita dalla *lex Publilia*; ma il caso tipico è quello del condannato, o perciò, diciamo, in epoca storica la *manus iniectio* è divenuta un procedimento esecutivo.

La *pignoris capio* consiste nel diritto dell'attore di prendere un oggetto dell'avversario, se non è soddisfatto. Anche questo procedimento in epoca storica noi l'abbiamo solo per alcuni casi speciali, che sono, secondo Gaio, di origine consuetudinaria o legislativa ed hanno tutti carattere pubblico o sacro. Essa spettava al soldato contro il distributore dello stipendio, se non lo pagava, cioè per l'*aes militare*; al cavaliere contro il distributore del donario per la compera del cavallo, cioè per l'*aes equestre*, o per l'acquisto dei foraggi, cioè per l'*aes hordearium*; al venditore di una bestia da sacrificio contro chi l'aveva comperata, ma non pagata; a chi avesse dato in fitto un giumento, dichiarando di voler impiegare il denaro del nolo in un sacrificio; finalmente ai publicani o appaltatori delle pubbliche imposte (1).

La *legis actio* generale nel periodo storico è però la *legis actio sacramento*. Essa ci rappresenta la prima forma, in cui veramente lo Stato interviene, sia pur misuratamente, perchè uolla *manus iniectio* e nella *pignoris capio* lo Stato si limita a prescrivere le forme; ma in questa stessa *legis actio* interviene in un modo singolare, che dimostra quanto sia stra-

(1) Per analogie etnologiche cfr. Post., *Giur. etnologica*, II, § 161, trad. it., p. 421, 422.



nica alle idee primitive l'ingerenza dello Stato nella reintegrazione del diritto. Questo intervento è artificialmente provocato mediante una scommessa (1), e il procedimento iniziato sotto l'egida religiosa.

Le parti si recavano avanti al magistrato, cioè l'attore vi conduceva il couvennto, e quivi si provocavano ad una scommessa per una somma determinata, che era di 50 assi o 500 assi (cioè in origine 10 montoni o 10 buoi), secondo che l'oggetto in controversia fosse superiore ai 1000 assi, eccezione fatta per le cause liberali, in cui costantemente, per favore della libertà, si stabiliva la scommessa in 50 assi. Il giudice nominato giudicava solo indirettamente della lite, sentenziando chi aveva vinto la scommessa o chi l'aveva perduta: *utrius sacramentum iustum, utrius iniustum esset*. Il nome di *sacramentum* rivela l'origine sacra di questa procedura o nel periodo più antico la somma della scommessa, pagata dalla parte perdente, era depositata presso i pontefici e impiegata in un sacrificio: è stato con buon fondamento in base ai suoi elementi sacri supposto che essa costituisse in origine la pena dello sperginro. In seguito essa venne devoluta al pubblico erario. Caratteristica è altresì in questa procedura la serie di simboli che ricordano l'epoca in cui lo Stato non interveniva, in cui la lotta tra le parti decideva. Lo stadio del processo-lotta è, insomma, vivacemente rappresentato.

(1) Per analogie etnologiche in ordine alla scommessa nell'antico diritto indù e nell'odierno diritto abissino, v. Post., *Giur. etnologica*, II, § 145, trad. it., p. 385.



Nel processo reale, se si trattava di rivendicare cose mobili o semoventi, l'oggetto doveva presentarsi in *iure* davanti al Pretore; se la cosa era tale che non potesse portarsi senza incomodo, lo parti e il magistrato dovevano in antico recarsi sul posto, per esempio, sul fondo, ma in seguito, esteso il comune cittadino oltre i confini dell'agro romano, si usò prenderne una parte, per esempio, una pecora di un gregge, una tegola di una casa, una gleba di un fondo; l'attore teneva una *festuca* (la *festuca* rappresenta l'asta militare), indi preudeva con le mani la cosa stessa, per esempio lo schiavo, o diceva così: Io dichiaro che questo schiavo è mio, secondo il diritto dei Quiriti, e come ho dichiarato, ecco ho imposto la *vindicta*. Il convenuto non tiene un contegno passivo, ma ripete la formula e compie gli stessi atti dell'attore, cioè alla *vindicatio* oppone una *contravindicatio*. Il Pretore ordina allora che sia portato via l'oggetto della controversia: *mittite ambo hominem*. E qui sopraggiungevano le sfide reciproche: *Quando tu iniuria vindicavisti, quinquaginta aeris sacramento te pro-roco*, e l'avversario: *Similiter et ego te*. Indi le parti simulavano di venire alle mani (*manum conserere*) per ottenere il possesso della cosa; ma l'intervento del magistrato impediva la lotta e veniva assegnato il possesso interinale durante la controversia all'uno di essi, dietro garanzia per la cosa e per i frutti.

Esaurite le cerimonie o l'attribuzione eventuale del possesso interinale, si passava alla nomina del giudice, la quale nell'epoca antica si riallacciava immediatamente agli atti precedenti, finchè la *lex Pinaria* non ebbe fissato il termine di 30 giorni,



spirato il quale, le parti dovevano tornare dinanzi al magistrato per ricevere il giudice. Il procedimento in *iure* si chiudeva con la *litis contestatio*, una formale attestazione (non è ben sicuro se alla presenza di testimoni o meno) delle parti, che giuravano di sottomettersi alla decisione del giudice eletto a decidere. Per conseguenza, in forza della *litis contestatio*, l'antico rapporto giuridico era estinto, e se il processo non si fosse continuato, ad ogni modo l'azione non si sarebbe più potuta nuovamente intentare. Tale è la genesi del principio *bis de eadem re agi non potest*.

Incerta è la ragione o l'ambito della *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*. Probabilmente essa venne introdotta per quelle controversie, nello quali il rapporto giuridico non fosse così determinato da potersi decidere con un sì o con un no, specialmente quelle che richiedevano l'opera di un giudice che dovesse recarsi sul luogo, perchè tale è probabilmente il significato originario di *arbitr* (da *ad e betere* o *bitere*, andare). Noi sappiamo di questa *legis actio* soltanto la formula, con cui si chiede dalle parti il giudice, conservataci dalle note di Valerio Probo: *Te, praetor, iudicem arbitrive postulo, uti des*.

Quanto alla *legis actio per condictionem*, introdotta dalla legge Silia per le obbligazioni a una somma determinata ed estesa dalla Calpurnia a tutte le obbligazioni a una prestazione determinata, essa era quasi scevra di solennità. L'attore intimava semplicemente al convenuto di presentarsi entro il termine consueto, che era di trenta giorni, al magistrato per ricevere il giudice. Il nome derivava appunto dall'intimazione dell'attore, che di-



covasi auticamente *condicere* o *condictio*, e restò anche in seguito a designare una categoria speciale di azioni obbligatorie, la più oscura e travagliata di tutte.

Magistrati sono in quest'epoca, dopo i re, i consoli, ai quali peraltro la procedura contenziosa venne sottratta dal pretore urbano e peregrino o dagli edili curuli. Nello prefetture, cioè nelle città o aggregazioni di città costituite ora dai *cives sine suffragio*, il pretore invia suoi delegati, i *praefecti iure dicundo*, i quali, col prepotere dei comizii, vengono in parte nominati direttamente dal popolo. Il giudice o l'arbitro è originariamente uno solo. In casi eccezionali, quando, a quel che sembra, la controversia si debba esaurire con celerità compaiono i *recuperatores*, imitati probabilmente dal processo tra Romani e peregrini. È l'attore che propone il giudice e il convenuto l'accetta, *sumit* o lo rigetta, *ei rat*, su di che l'attore ne propone uno nuovo, e così si procede, finché le parti non sieno rimaste d'accordo. Circa i *recuperatores* s'introdusse invece un diverso procedimento: essi sono tratti a sorto dal magistrato e via via ridotti dalla *recusatio* delle parti.

Un punto, in cui si annuncia l'invasione dello Stato, è l'introduzione di stabili collegi giudicanti, i *centumviri*, introdotti, a quel che sembra, dopo l'elevazione delle tribù a trentacinque, cioè nel 241 a. C., e i *decemviri stlitibus iudicandis*. Incerta è la competenza dei *centumviri*, ma sembra, nonostante un oscuro testo di Cicerone, che loro fossero deferite dalla legge Glicia soltanto le controversie in materia di eredità: i *decemviri*, collegio elettivo (la designazione dei *centumviri* è in-



certa), giudicano sulla fino della repubblica in controversio di libertà. La rappresentanza non è ammessa *in iure* (*nemo alieno nomine lege agere potest*), salvo in casi eccezionali (*pro populo, pro libertate, pro tutela* e *ex lege Hostilia* in pro degli assenti), ma è probabilmente ammessa *in iudicio* sin d'ora la solenne rappresentanza mediante il *cognitor*, nè, ristretta in questi termini, alla rappresentanza può fare ostacolo il fatto che nondimeno la sentenza si pronuncia direttamente contro il rappresentato.

Se dal potere pubblico è assente la funzione di pronunciare il giudizio, tanto più assente è la funzione coercitiva nell'interesse privato. Di qui l'importanza straordinaria che nell'antico diritto romano, come in generale nel diritto primitivo, hanno le cauzioni giudiziali (il *vindex*, i *vades*, i *subvades*, i *ipraedes*), principalmente per assienrarsi la comparsa del convenuto nelle vario fasi del processo e l'esecuzione della sentenza.

Il procedimento esecutivo della sentenza è tutto privato e si dirige non contro i beni, ma contro la persona. Il condannato, se dentro 30 giorni non soddisfaceva il suo debito, era abbandonato al creditore, il quale procedeva alla *manus iniectio*, cioè col sussidio dei suoi se ne impadroniva e, dopo averlo tenuto 60 giorni in catene ed esposto invano per tre giorni di moreato, senza che nessuno si presentasse a liberarlo, aveva diritto di ucciderlo o venderlo oltre i confini dello Stato, *ultra Tiberim*, perchè nessun cittadino romano può esser ridotto schiavo entro il territorio. Nel caso di più creditori era riconosciuto il diritto (un diritto sancito dalle XII Tavole, di cui non abbiamo memoria che sia stato mai fatto uso) di spartirsi il cadavere dell'ucciso tra i vari creditori.



La *lex Poetelia Papiria* del 326 a. C. (v. sopra) mitigò il trattamento dei debitori iusolventi, con abolire, per quel che sembra, l'uccisione, la vendita *ultra Tiberim* o ogni sevizia personale (1).

Le fonti e gli interpreti del diritto quiritario. — Quanto alle fonti, ai modi di formazione del diritto l'attività legislativa dei comizi non si esercitò probabilmente se non sulla fine di questo periodo, quando la costituzione repubblicana fu abbastanza evoluta. Le basi fondamentali delle istituzioni romane furono, per quel che concerno la costituzione della città, opera della forza oscura delle cose, che trasse i borghi dei colli romani a federarsi, e opera della potestà in quell'epoca più energica, quella del re: la costituzione della repubblica fu verosimilmente (spoglia do' suoi colori, la tradizione è pur credibile) il portato di una rivoluzione dello stesso genti contro il re. Se una forma costituzionale si deve invocare all'uopo, gli è quella del *foedus*; è l'accordo di natura internazionale tra le genti, rappresentate dai loro capi, quello che pone o muta le basi dello Stato.

Nè questa ipotesi è mera congettura, desunta da considerazioni d'ordine generale o analogie storiche: noi crediamo si possano addurre argomenti diretti che il *foedus* è la forma primitiva, con cui si soleva in origine procedere all'aggregazione politica ed alle mutazioni costituzionali. Nella costituzione del comune plebeo colle sue istituzioni

(1) Su questa legge v. PAIS, *Storia di Roma*, vol. I, p. II, p. 282 e segg.



caratteristiche una tradizione attendibile si richiama al *foedus* tra i due ordini della città. L'incorporazione di Gabii, il più antico comune congiunto a Roma con autonomia municipale, ha sua base nel *foedus gabinum*, o *municipia foederata* sono detti i più antichi comuni assunti con autonomia locale nella cittadiuanza romana, come Aricia e Capena (1). Così un'incorporazione ed un ordinamento che nei tempi storici procede per via di *lex* (e la legge anzi estingue il *foedus* esistente in precedenza tra Roma e la comunità assorbita), in tempi preistorici si costituisce, come la tradizione o le iscrizioni ne conservano memoria, sulla base di un accordo internazionale. Se noi consideriamo che i capi e rappresentanti delle genti sono gli antichi senatori, i *patres*, e la libera scelta dei senatori forse non è sopraggiunta che con l'ingresso della plebe in questo corpo, non è ardito ritrovare l'organo di ogni mutamento nel re e nel senato, o nel senato contro il re in via rivoluzionaria o nel senato d'accordo col magistrato. D'altra parte, come vedemmo, la competenza della prisca assemblea, i comizi curiati, per quanto si può arguire dagli oggetti certamente portati dinanzi ad essi, non comprendeva punto una vera e propria attività legislativa, che desse norme allo Stato, ai suoi organi, ai suoi membri; essa non è mai diretta a creare ordini e regole nuove, bensì a sancire atti gravi, se si vuole, ma che si esauriscono in se stessi, sia inerenti al vetusto sistema gentilizio, come l'assoggettamento

(1) BELOCH, *Der italische Bund unter Roms Hegemonie*, pag. 47-47, 117 e segg.: cfr. appresso cap. XII.



d'una famiglia ad un'altra (*arrogatio*), la designazione di un successore nel governo della famiglia (*testamentum*), nel qual atto è un pregiudizio il voler scorgere una legge che dispensi dall'ordine legale della successione, sia di carattere amministrativo e militare, come il conferimento dell'impero (*lex curiata de imperio*) e la dichiarazione di guerra (*lex de bello indicendo*).

Quanto al diritto privato, poichè genti e famiglie sono organizzazioni anteriori alla *civitas*, su cui la città ha esercitata piuttosto influenza disgregatrice e limitatrice, non è lecito ricercare le sue basi se non ne' *mores*, cioè negli ordini e nelle regole anteriori alla formazione della *civitas*. Questi *mores* vetusti hanno un'anreola religiosa, e nei rapporti etici (matrimoni e divorzio, famiglia e culto familiare, delitti e pene, ecc.), essi si riassumono nel concetto del *fas*, nei rapporti economici e commerciali essi sono sotto l'egida della *fides*. Nella vita cittadina il concetto primitivo dei *mores*, del *fas* o della *fides* è oscurato, in quanto la conservazione dell'ordine o in altri termini la giurisdizione tra famiglia e famiglia è stata sottratta alle genti ed assunta dalla *civitas* o dal re, e il nome della norma civile è quello di *ius*; ma le relazioni domestiche nell'interno della famiglia rimasero sempre sotto la sanzione religiosa del *fas*. In un certo senso le notizie degli antichi scrittori, che riferiscono le primitive istituzioni ora ai *mores*, ora alla legislazione dei re, possono contenere un aspetto di vero, secondo che si riguardi alla loro esistenza anteriore o alla loro riassunzione nel *ius*.

Non altro che una pura e tarda invenzione è la protesa raccolta delle leggi regie votate, secondo Pom-



ponio, dai comizii enriati. Questo leggi sarebbero state estratte dai commentarii regi ai tempi di re Anco per opera dei pontefici, esposte sul foro in tavole di legno, o dopo la cacciata dei re di nuovo pubblicate dal pontefico massimo Papirio, ripubblicate per la terza volta le prescrizioni sacre dopo l'incendio gallico. So non che tale raccolta (*ius Papirianum*) compare solo alla fine della repubblica o al principio dell'impero: Granio Flacco, il commentatore, è dell'epoca di Cesare, ma nè Cicerone, nè Varrone fanno parola di questo *ius Papirianum*, il prenome di Papirio è vario (Sesto? Caio? Publio? Manio?): onde tutto porta a credere che la raccolta sia una pubblicazione privata di data assai recente.

Le singole disposizioni o talune di esse possono ben risalire all'epoca regia o anche ad un'epoca preromana, ma la fonte più probabile è la consuetudine primitiva o l'autorità religiosa del re e del collegio pontificale. Lo stesso contenuto religioso delle prescrizioni e il carattere conforme delle sanzioni (la trasgressione è un *nefas*, la pena un *piaculum*, cioè una espiazione religiosa o la sacertà) escludono la rogazione formale di leggi simili nell'epoca regia: ve n'ha bensì di materia privata o penale (divorzio, vie di fatto contro i genitori, violazione della fede tra patrono e cliente, limite alla esposizione dei neonati e alla uccisione dei figli, spostamento dei confini, parricidio, omicidio colposo, sepoltura di donna incinta), ma sempre in una certa misura attinenti al diritto sacro.

Del buon re Servio si narra ch'egli avrebbe proposto ai comizi cinquanta leggi sui contratti e sui delitti, ed introdotto l'istituto fondamentale della separazione della procedura *in iure*, davanti



al magistrato, e *in iudicio*, davanti al giudice privato: le quali leggi sarebbero state abrogate da Tarquinio il Superbo e quindi ristabilite dai primi consoli: una notizia che certo ha carattere ancor più fantastico del *ius Papirianum*.

Ma anche la rogazione delle più antiche leggi repubblicane riposa su leggende o invenzioni degli annalisti. Finalmente, se consideriamo che è assai dubbia, anche a noi voler in tutto accettare i risultati della critica negativa dell'autenticità, la votazione comiziale delle XII Tavole, è forse dissentibile che prima della lenta e grandiosa opera della magistratura pretoria le leggi ordinarie dei comizi abbiano veramente esercitato influenza nella evoluzione del diritto strettamente privato.

Il vero è che nell'epoca di formazione dello Stato è ben poco probabile che esso abbia atteso alla formazione del diritto privato. Nella giurisdizione stessa, come la storia della procedura di nostra, esso interviene timidamente, in via indiretta, quasi nascosto, sotto la veste religiosa, l'assunzione della difesa giuridica, e non è l'interesse della giustizia che l'anima, bensì quello della pace, giacché non sono organi dello Stato i giudici che dettano sentenza, né i magistrati danno norma al giudizio. La vera fonte del diritto è la consuetudine nel senso che i giudici osservano le norme *ab antiquo* riconosciute tra le famiglie e tra le genti. Alcune dichiarazioni degli antichi, come quella di Pomponio che tutto procedeva dalla potestà regia (*omniaque manu a regibus gubernabantur*) o quella di Dionisio che i giudizi dei romani erano leggi, ricongiunte con le idee divenute oggi popolari circa il modo di formazione della consue-



tudine, che avrebbe il suo precedente nei giudicati, potrebbero indurre nell'opinione che per lo meno il re abbia esercitato influenza nella formazione del diritto privato. In massima noi crediamo che ciò si debba negare. Quelle dichiarazioni possono contenere un lato di vero, in quanto si riferiscano al diritto pubblico o al diritto penale, poichè in un periodo di formazione molto risiede nella volontà di chi è investito dal potere; ma quanto al diritto privato, a noi sembra assolutamente inverosimile che alla divisione del giudizio in due stadi abbia preceduto un'epoca in cui esso era per intero devoluto al re: la logica, il corso dell'evoluzione ulteriore, il diritto comparato vi ripugnano, e lo stesso disegno dell'antica procedura, che ci mostra un intervento stentato e larvato nella *legis actio sacramento* e, più indietro ancora, diretto puramente a dar norme stabili all'esecuzione, come nella *manus iniectio* e nella *pignoris capio*, non è certo a favore d'una azione feconda del magistrato e degli organi dello Stato primitivo sulla formazione del diritto per mezzo della giurisdizione.

Invece una influenza rilevante conviene attribuire in quest'epoca al collegio dei pontefici. Essi erano i custodi del calendario, determinavano i giorni, in cui si poteva agire o diedero norme fisse al cerimoniale delle *legis actiones*: essi erano i depositari e gli esclusivi interpreti del diritto, ascoso, come suona la tradizione costante dell'antichità, nei loro penetrali. Essi dovevano certo dettare la norma dei giudizi e probabilmente erano essi stessi chiamati a giudicare. La procedura per *legis actio sacramento* mostra come l'ordine dei giudizi fosse tutto impregnato di elementi religiosi o dipendente



dalla casta sacerdotale. Il collegio dei pontefici rappresenta, in ordine al diritto privato, quella parte che il collegio degli anguri rappresentò in ordine al diritto pubblico, e così gli uni come gli altri tengono salda, finchè è possibile, di fronte alla plebe la rocca della tradizione. E anche dopo la codificazione decemvirale, che secondo la tradizione o forse anche secondo verità, segna la prima conquista della plebe in ordine al diritto, la giurisprudenza vetusta è esclusivamente pontificale e la libera *interpretatio* esercitata dai pontefici sulle leggi decemvirali fu la fonte di molti istituti del *ius civile*.

In conclusione: tutto parla nel senso che l'intervento dei comizi e della legge si debba all'eterno motivo dell'evoluzione politica e delle creazioni più originali di Roma: l'avvento della plebe alla cittadinanza e la vitalità del nuovo elemento. Dovunque la tradizione mette in moto i comizi, siano le leggi per istituire, ampliare, assienrare la provocazione, siano le antichissime leggi agrarie o *de Aventino publicando*, siano le leggi relative alle usure, o la legge del connubio tra plebei e patrizi, o le leggi di pareggiamento dei due ordini, o, in fine, la legge stessa delle XII Tavole, è sempre il conflitto tra i due ceti occasione della legge, è sempre l'accordo il fine. Il carattere contrattuale della legge, che il Rubino e il Ihering illustrarono vivamente sulla base della sua formazione (domanda e risposta in guisa corrispondente al tipico contratto verbale) e della definizione classica *rei publicae sponsio* ha ricalzo da un lato nel motivo e nella finalità delle antiche leggi, dall'altro nel sistema primitivo dei *foedera* tra le genti ed i



comuni assorbiti nella città primitiva, a cui la legge è successiva.

Certo uno spirito diverso animava i primitivi *foedera* o le posteriori *leges*. Coi primi le genti acconsentivano a limitare la propria autonomia in pro dello Stato, con le *leges* è limitata o disciplinata la potestà del magistrato di fronte al popolo, cioè, nella sua tendenza vera, di fronte alla plebe.

Lex (forse da ricongiungero al sanscrito *lag* porre, o al tedesco *legen*) non significa, in generale, se non statuizione, regola, norma (1). Il significato fondamentale della *norma* distingue la legge dalle altre emanazioni dell'assemblea popolare, elezioni, giudizi o anche gli stessi atti amministrativi costituenti nel diritto pubblico odierno le così dette leggi formali e improprie. Gli è perciò che le numerose fonti insistono sulla *generalità* e sulla *stabilità* dei precetti (2). Nel diritto romano storico si distinguono le leggi emananti dal popolo (che dalla proposta del magistrato prendono il

(1) Il senso tecnico, che la parola ha assunto nella nostra lingua (onde, trasportata in altro campo, è d'uso metaforico), sembra propriamente straniero alla lingua latina: *lex* è la denominazione che riceve anche l'accordo e la regola costituita nei rapporti tra singoli (*lex mancipii*, *lex venalium vendendorum*), lo statuto della corporazione (*lex collegii*), o si scambia con *pactum* o *condicio*; d'altra parte le nostre parole, regola, norma, si traducono d'ordinario in latino con *lex*, meglio che con le voci di suono equivalente, che hanno base materiale e senso ed uso più limitato (cfr. *leges metricae*, *leges dicendi*, *sine lege*, ecc.).

(2) CAPITONE, in GELL., 10, 20: « *Lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu* ». GAIO, I, 3: « *Lex est quod populus iubet atque constituit* ». PAPINIANO, I, 1 D. de leg., 1, 3: « *Lex est commune praeceptum, com-*

nome di *leges rogatae* o *latae*) e le *leges datae* dal magistrato. Ciò ha dato motivo di supporre (1) che la legge fosse in origine data dal magistrato o sole in seguito portata dinanzi al popolo, ma è ben poco probabile che il sistema delle *leges datae*, che compaiono in seguito, adibito per la composizione dello statuto dei municipi o delle provincie all'epoca dell'espansione del diritto e dello armi di Roma, rappresenti la sopravvivenza dell'antico sistema. L'origine della *lex* è a un tempo quella della *lex rogata*.

La costituzione repubblicana evoluta, a prescindere dai comizi curiati, ci mostra oramai tre assemblee parallele e indipendenti, non coordinate nella funzione legislativa; singolarità forse unica nella storia universale del diritto: i comizi centuriati, i comizi tributi o i concili tributi della plebe. L'iniziativa della legge spetta al magistrato, il console o anche il pretore per le leggi portate dinanzi ai comizi del popolo, il tribuno per le leggi portate avanti ai concili tributi della plebe, o si distinguono precisamente le *leges consulares, praetoriae* o *tribuniciae*. Il nome di *lex*, nel senso proprio, spetta alle leggi approvate dai comizi; ma la parificazione dei plebisciti alle leggi estese l'appellativo anche alle deliberazioni della plebe, che d'ora innanzi si chiamano indifferentemente leggi o plebisciti. Il nome specifico di ciascuna legge è desunto dal nome del proponente e le leggi consolari recano d'ordinario il nome gentilizio di entrambi i consoli.

munis reipublicae sponsio». Caratteristica è anche la distinzione tra *rogatio* e *lex* su questa base attribuita al giurista CAPITONE in FESTUS v. *Rogatio*.

(1) Cfr. KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 52,



La legge è preventivamente deliberata in senato, indi il progetto pubblicato, la quale pubblicazione è l'atto che nel diritto romano reca il nome di *promulgatio*. Durante le tre settimane (*trinum nundinum*), che corrono tra l'annuncio di convocazione o la data della convocazione, il disegno di legge rimane esposto ed il popolo può essere riunito dal magistrato in adunanze non formali (*contiones*) per discuterlo.

Nella legge stessa si distinguono tre parti essenziali: la *praescriptio*, che contiene indicazioni formali, il nome del proponente, il giorno ed il luogo della votazione, la prima tribù votante o la *centuria praerogativa*. La seconda parte è la *rogatio* vera e propria, cioè il dispositivo della legge, la quale suole esser divisa in capitoli. L'ultima parte è la *sanctio*, la quale stabilisce le conseguenze della violazione. Le antiche leggi recano spesso una *sanctio* d'ordine religioso, la sacertà, e probabilmente equivale al *sacer esto improbe factum* della legge osca della *tabula bantina* e dell'antichissima legge di convocazione (v. p. 178).

Le leggi proibitive si distinguono al riguardo in *leges perfectae, minus quam perfectae* o *imperfectae*: nelle prime la *sanctio* dichiara assolutamente nulli gli atti in contravvenzione con la legge: nelle seconde non li dichiara nulli, ma commina una pena: le ultime sono prive assolutamente di sanzione. Certamente questa distinzione ci presenta uno svolgimento storico, in quanto le leggi *minus quam perfectae* ed *imperfectae* appartengono ad uno stadio anteriore. Ciò può avvalorare l'ipotesi che nei rapporti di diritto pubblico sia penetrata prima l'azione legislativa dello Stato, perchè la legge di



diritto pubblico è compatibile con l'assenza di sanzione; che un siffatto sistema sia continuato per altro anche nelle leggi di puro diritto privato manifesta forse di nuovo l'intervento cauto dello Stato in questa materia (1).

La pubblicazione delle leggi è il lato più imperfetto del sistema legislativo romano. Essa propriamente consiste solo nella *renuntiatio*; le più importanti leggi furono bensì esposte al pubblico in tavole di legno o di bronzo, e il testo soleva esser conservato nell'erario custodito dai quostori o dagli edili; ma Cicerone lamenta uno stato di cose, che non lasciava nessuna sicurezza sull'esistenza e sul tenore delle leggi (2).

Che la validità delle leggi romane debba concernere in principio i soli cittadini romani è cosa intuitiva; quando si distingue, come avviene con la progressiva espansione di Roma, tra Roma e l'Italia, tra Roma e le provincie, s'intendono sempre i cittadini residenti in Italia o nelle provincie. Gli Stati soggetti all'egemonia di Roma non erano vincolati alle sue leggi (3). Tuttavia non si vuol negare che con l'egemonia romana la città abbia talora esteso la propria polizia anche i senatori e i consulti anche oltre i confini del suo vero territorio e l'impero di una qualche sua legge agli al-

(1) V. BAVIERA, *Leges perfectae, minus quam perfectae, imperfectae*, negli *Studi per Fadda*, vol. II, p. 205.

(2) CIC., *de leg.*, III, 20 46: « *Legum custodiam nullam habemus: itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt; a librariis petimus, publicis literis consignatam uemorem nullam habemus* ».

(3) Temo nondimeno non sia esatto al riguardo il parlare di personalità del diritto in antitesi alla moderna territorial-



leati; alcuni principi giuridici (come quelli relativi alle usure per effetto della *lex Sempronia*) vennero applicati anche nei rapporti tra cittadini o peregrini, vale a dire il Pretore peregrino non giudicava in quei rapporti alla mera stregua dell'*ius gentium*, ma tenendo pur conto di alcune disposizioni romane.

lità, la quale sarebbe stata raggiunta solo con l'estensione del diritto romano a tutto l'impero (WLASSAK, KIPP, PACCHIONI, PEROZZI). La legge romana è o fu sempre personale, come è pure la moderna, nel senso che non vincola, di regola, se non i cittadini, e non conferisce diritti se non ad essi. Lo straniero, anche al dì d'oggi, è giudicato, di regola, con la sua legge nazionale, e l'eccezione fondamentale costituita dal principio *locus regit actum*, relativo alle forme, non è suggerita dal concetto dell'efficacia territoriale del diritto, bensì da necessità evidenti e considerazioni eque, alle quali, del resto, il diritto romano provvedeva in modo più radicale, eliminando le forme nel sistema del *ius gentium*. Il fatto che il territorio romano nell'epoca antica è discentrato e sparpagliato in fori, conciliaboli, colonie italiche e transmarine e anche nel suolo propriamente provinciale si costituiscono dei *conventus*, non deve trarre in abbaglio. L'antitesi della territorialità e della personalità delle leggi è un concetto affatto tecnico o singolarissimo, il quale si affaccia nell'alto medio evo, o specialmente nell'epoca dei Carolingi, allorchè i cittadini di uno stesso Stato potevano esser regolati, secondo l'origine nazionale o secondo la loro libera elezione, da un diritto diverso, e si videro in una stessa famiglia fin sette persone regolate da sette diverse leggi. Ma nel diritto romano è perfettamente naturale che il Romano fosse regolato dalle sue leggi anche in terra peregrina, e il *peregrinus* o straniero, sia pur federato o anche suddito di Roma, conservasse le sue.



PARTE II.

Lo Stato romano-italico e il diritto delle genti (ius gentium)

CAPITOLO XII.

IL SISTEMA FEDERATIVO E MUNICIPALE E L'ORDINAMENTO DELL' ITALIA (1).

L'espansione di Roma in Italia. — Mentre si va spegnendo l'eco delle antiche lotte tra patrizii e plebei, donde scaturiva la formazione e la costituzione dello Stato cittadino, che rompe le sfere del comune gentilizio, lentamente maturano i germi di un nuovo contrasto, meno drammatico e popolare, ma più grave e fecondo, che doveva alla sua volta rompere lo Stato cittadino e condurre in ultima analisi a due grandi risultati: dal lato sociale la formazione della nazione italiana, dal lato politico la costituzione dell'impero. Roma, soltanto alla metà del V secolo allargatasi oltre i confini dell'angusto pomerio del Palatino, per la

(1) Cfr. specialmente MOMMSEN, *Droit public* (trad. fr.), vol. VI, 2. BELOCH., *Der Italische Bund unter Roms Hegemonie*, Leipzig, 1880. PAIS, *Storia di Roma*, specialmente vol. I, parte II, pag. 244 e segg.



fusione con la comunità sabina del Quirinale, fu ben lungi dal possedere in origine quella egemonia regionale sulle terre federate del Lazio, vantata dall'orgogliosa leggenda romana, secondo la quale essa comparo *q̄b antiquo* in una posizione analoga a quella, di cui nulla Grecia classica godeva Sparta sulle terre della Laconia e che protese l'ingombramento Tebe sulle città della Beozia, riuscendo a conquistarla solo ai tempi di Epaminonda.

Ma la genuina e vigorosa costituzione di Stato, assodata dalla pressione compatta della plebe sul comune delle genti originarie o patrizie, o insieme la guerra di riscossa nazionale condotta dall'elemento italico contro la forza decadente degli Etruschi o dei Greci Italoti, contro la forza giovanile dei Galli, fanno che Roma cresca sulle altre città della lega. Rocca salda di confine nel territorio latino, collocata nel cuore della penisola, al confluente etnico delle stirpi italiche o della etrusca, su di una vera linea strategica, che separa il nord e il sud, a lei rocano vantaggio immediato le vittorie sui limitrofi Etruschi, e se ha per vero in questa lotta la parte più aspra e pericolosa, cresce pure delle spoglie di Fidone e di Veio. Ma soprattutto quest'assidua ragione di offesa o difesa, oteruo motivo per cui sorge e si rinsalda l'aggregazione politica o l'organizzazione statale, stringe tra loro le città federate del piano in vincoli più forti che non i borghi sabellici o sannitici delle regioni montuose; in questa assidua battaglia è la ragione della supremazia sul Lazio e della fatale avanzata di Roma (Pais).

L'espansione di Roma nella penisola è un fenomeno mirabile ed unico nella storia dell'umanità.



Il senno, politico e la bou calcolata generosità del Senato romano crearono un'opera immortale, la nazione italiana, e trassero il popolo romano al dominio del moudo antico. Nell'aggregazione politica Roma non rinnovò l'assoggettamento servile dei conquistatori tipici; non intese mai di ridurre i vinti o i confederati alla condizione di sudditi o tributari. Questo sistema umiliante ed esoso di sfruttamento, che puro usarono cou gli stessi conazionali Atene e Cartagine, con immenso danno proprio, e che si ripeté con la stossa eccità e con le stesso perniciose conseguenze nelle nostre città medioevali, fu totalmente straniero alla politica di Roma.

L'espansione politica di Roma seguò due vie principali: o la costituzione di un vincolo federale, o l'incorporazione diretta nel vincolo di cittadinanza, serbando l'autonomia locale.

La confederazione latina. — Il sistema più antico e per lunga pezza prevalente è il sistema federativo, o da esso giova prendere lo mosso nel descrivere la graduale formazione dell'edificio politico di Roma.

Come tutte le città italiane, Roma è parte di una confederazione, forse della confederazione etrusca nel periodo più antico della sua storia, della confederazione latina nel periodo storico. Ma le comunità sul confine, come facilmente oscillano nei loro vincoli politici, così più facilmente affermano una politica indipendente. Avviene di Roma ai confini del Lazio verso l'Etruria, quello che a quando a quando avviene di Tivoli o Preneste al confine orientale del Lazio, collegate ora cogli Equi, ora coi Latini, o di Velitrae (Velletri), anch'essa



ora volsca, ora latina: lo stesse cause, per eni è messa a repentaglio l'esistenza del popolo, possono cementarno la grandezza.

Salvo la vantata egemonia, probabilmente la tradizione è una guida più sicura di quel cho si crede: lunghi periodi di accordo col Lazio sono rotti a quando a quando da dissensioni, che nella storiografia romana si colorano come ribellioni del Lazio. Il patto federale, che stringe Roma e il Lazio nei secoli della repubblica, è il celebre trattato conchinsò dal console Spurio Cassio nel 493 a. C. coi Latini e cogli Ernici. Il trattato è riferito da Dionigi (1): « Sarà paco tra i Romani e i Latini, finchè staranno il cielo e la terra. Gli alleati si debbono prestare soccorso reciproco in guerra, e avranno parte eguale nel bottino ». Il trattato disciplinava altresì il procedimento civile, onde il latino in Roma e il romano nella città latina reclamavano difesa dei loro diritti. Dell'autenticità di questo trattato, affisso ancora nel Foro di Roma sotto i rostri sullo spirare della repubblica, poco si può dubitare: qualunque sia la sua data o il suo autore. È chiaro che esso non stabilisce alcuna supremazia di Roma sul Lazio: è il tipo più genuino di un *foedus æquum*, di un'alleanza puramente difensiva, in eni le parti contraenti non perdono il *ius belli et pacis*.

Ciò è confermato dalla leggenda, cho dipinge i Romani indignati contro il console per questo patto. Ciò è confermato pure dalla ricordata dichiarazione del Senato a tempo delle guerre sannitiche, per dissimulare, dice Livio, la momentanea impotenza

(1) DION., 6, 65.



di fronte ai Latini: *in foedere latino nihil esse, quo bellare cum quibus ipsi velint, prohibeantur* (1).

Roma per vero appare nel trattato come un contraente isolato di fronte al Lazio, e nella sua storiografia la partecipazione alle assemblee latine sul monte Albano non è chiara. Tuttavia, per quel che concerne il tenore del trattato, l'illusione è favorita dal fatto che noi contempliamo il rapporto precisamente dall'angolo visuale del Romano, che entra o forse rientra nella lega latina: una nella stessa tradizione regia, in cui la preminenza di Roma è affermata con più vigore, il re frequenta le assemblee latine e ha voto in esse, e allorchè l'antica lega sulla fine del quarto secolo fu politicamente disciolta, rimanendo solo negli ordini religiosi, Roma interviene alle assemblee latine ed è rappresentata sin nell'età imperiale da un *praefectus* (v. cap. III, p. 73). Non è possibile pertanto che in antico si rendesse estranea al culto del Lazio, di cui gerisce anche nei secoli più tardi la pia conservazione.

Dall'altra parte il *foedus Cassianum*, evidentemente, non regola tutte le relazioni intercedenti tra Roma e le città consorelle: esse sono quali l'antica comunanza le ha foggiate: il *ius connubii* e il *ius commercii* quanto al diritto privato, che, data la fondamentale unità delle istituzioni, significa quasi comunanza di diritto, il *ius migrandi* quanto al diritto pubblico, (v. cap. III, p. 68) costituiscono i capisaldi della comunione federale latina; gli alleati residenti in Roma hanno financo,

(1) Liv., 8, 2.



almeno in epoca storica, diritto di voto in una tribù estratta a sorte (v. cap. X, p. 177). Il Latino non è propriamente straniero in Roma, nè il Romano nel Lazio.

La vecchia confederazione scomparve definitivamente con la celebre guerra latina del quarto secolo (338 a. C.). Gli sforzi di Roma per la conquista dell'egemonia vennero coronati da pieno successo. Nel 306 fu sciolta anche la lega ernica. Parte delle comunità latine ed erniche venne aggregata al corpo della cittadinanza: altre, serbatesi fedeli a Roma, come le città erniche, Alatri, Ferentino, Veroli, o venerate per ragioni sacre, come Lavinio, o rispettate forse per la loro potenza, come Tibur, Preneste, mantennero le proprie leggi, cioè la propria indipendenza.

Nella nuova confederazione, che stringo oramai con Roma le città non aggregate allo Stato romano, i magistrati delle assemblee federali sono naturalmente aboliti o abolita è pertanto ogni competenza del corpo della lega circa la guerra e la pace, i contributi, il comando militare, la fondazione di colonie. Tutte queste varie competenze, disciplinate dai patti federali, per effetto naturale dell'egemonia passano ai magistrati, ai comizi, al Senato romano. Salvo nei riguardi religiosi, in cui si perpetuano le vetuste cerimonie sul monte Albano, l'antico ordinamento è scomparso e la direzione politica e militare della lega è assunta, e con più forte braccio tenuta, da Roma. Così venne acquisita alla potente città tutta la forza della nazione latina.

Con questo il *foedus aequum* non è propriamente mutato in *foedus iniquum*. Attestazioni



esplicito degli storici, e tutto il corso degli eventi rendono chiaro, che l'alleanza con le singole comunità del Lazio è pur sempre alleanza teoricamente su piede egualo (1). Ma è certo cosa ben diversa per ciascuna città l'essere, di fronte alla potenza romana, nella stessa posizione, in cui essa era di fronte al potere centrale della lega, costituito dal voto delle singole città o dal magistrato liberamente eletto. Chi giudicherà ora se la guerra è offensiva o difensiva? A qual potere arbitrario si richiameranno gli alleati? Contro chi eserciteranno le libere comunità il *ius belli et pacis*, se ogni città è a sua volta federata con Roma, anzi la crescente potenza della dominante le stringe da tutte le parti, sicchè ogni città latina diventa un'isola in un mare romano? Salvo le forme, il *foedus aequum* equivale in sostanza a un *foedus iniquum*. A quest'epoca probabilmente, in cui Roma fonda il suo predominio sul Lazio, appartengono le mura, che la leggenda attribuisce a Servio, le quali attestano nel loro ampio circuito l'incremento della città. I due simboli storici dell'egemonia romana, il Campidoglio o il culto di Giove Capitolino ottimo massimo, via via s'impongono alla nazione latina, surrogando la vecchia sede delle assemblee federali sul monte Albano o i vetusti culti della lega.

Ma fuori della direzione politica e militare, che importa l'obbligo negli alleati di fornire o mantenere un contingente militare per le guerre di Roma, che, peraltro, sino all'epoca delle conquiste transmarine, sono guerre nazionali e comuni, le città

(1) Cfr. Liv., 8, 11; 9, 43.



della lega scerbauo la piena autonomia interna, con proprii magistrati e propria costituzione, che si va peraltro assimilando alla costituzione romana, proprie leggi, giurisdiziono e amministrazione, moneta, censo, leva indipendente. Gli alleati hanno diritto alla distribuzione dell'*ager publicus* conquistato sui nemici coi Romani, hanno diritto alla partecipazione alle prede di guerra: hanno pur sempre il *commercium* coi Romani, ed esercitano liberamente il *ius migrandi*, cioè il diritto di acquistare in modo abbastanza semplice la piena cittadinanza romana, portando il loro domicilio in Roma, il che si riduce nella pratica alla mera iscrizione nelle liste del censo. Ma già nelle colonie latine fondate dal terzo secolo, pare, dal 268, anno della fondazione della colonia di Ariminum (Rimini), la facoltà di acquisto della cittadinanza venne limitata: possono divenir cittadini romani, trasportando il loro domicilio in Roma, i soli magistrati nsciti di carica nelle comunità federate, purchè lascino prole virile in patria. Così venne provveduto ad arricchire di sangue illustro la città, senza correre il pericolo di spopolare le comunità alleate, cui incombevano i non lievi obblighi militari.

Confederazione italiana. — Nel tempo stesso che la confederazione latina veniva aggiogata alla supremazia romana, aveva principio il più vasto disegno della confederazione italiana. Fu questa opera originale di Roma e della sapienza del suo Senato. Se lo Stato classico ha sua baso nella città, anche la federazione classica non oltrepassò i confini regionali, se non soltanto con Roma.

Napoli è la prima città colla quale Roma entra in lega sin dal 326 a. C. Da indi innanzi è un



progresso continuo. O il pacifico accordo o la *deditio*, regolarmente inducono lo stabilirsi di un vincolo federale: in altri termini, la soggezione alla signoria militare generata dalla *deditio* non è mai perpetuata, come più tardi accade nel regime provinciale. Roma entra d'ordinario in lega con città singole, ignorando o sciogliendo lo antichio leghe, ma talora il patto è stretto con tutta la federazione in corpo, come avviene con le popolazioni sabelliche, Marsi, Marrucini, Peligni, Frentani, o persino i Sanniti: talora la defezione conduce essa allo scioglimento dell'antica federazione o il patto federale è rinnovato con le singole città, come avviene per la Lucania, dopo la guerra anniballica (1). Come nella nuova lega latina il vincolo degli alleati gli accomuna soltanto col centro: anzi, benchè in via eccezionale o transitoria, Roma isola talora i popoli vicini, come fece puro in seguito alla guerra latina con alcune comunità, togliendo i commerci e i connubi reciproci.

Parcechie delle alleanze nuove, sono pure alleanze a piede eguale, *foedera aequa* (2); ma la maggior parte sono *foedera iniqua*, cioè gli alleati dichiarano di rispettare le maestà del popolo romano (3): soccorrerlo in tutte le guerre offensive e difensive, rinunciando per conto proprio al *ius belli et pacis*. Giova però ripetere all'incirca l'osservazione fatta circa il Lazio: col progresso della potenza romana che cosa giovava il suo *foedus*

(1) Liv., 35, 16.

(2) Liv., 9, 36; 29, 45.

(3) Cic., *Pro Balbo*, 16, 35, 36; Proc. L., 7, § 1, D. 49, 15.



asquum alla comunità di Camerino, chiusa oramai tutta in territorio romano, e senza appello a un potere superiore a Roma? D'altra parte, per lo meno finchè si combattè entro i confini della penisola, era difficile il distinguere se Roma fosse la potenza assalita o assalitrice.

Così per virtù di Roma si strinse il fascio dei più disparati gruppi etnici, che popolavano la penisola: Umbri, Etruschi, Sabelli, Veneti, Appuli, Greci. Senza dubbio sotto un certo punto di vista, l'opera di Roma può parere disgregatrice, in quanto le confederazioni regionali finirono con esser disciolte o spezzate o diminuite: ma intanto sotto l'aspetto religioso esse perdurano sempre financo tra le comunità incorporate nella cittadinanza romana, o d'altra parte il vincolo che le accomunava tutte al centro, rinsaldato su tutti i campi di battaglia, era impossibile che non si riverberasse sulle comunità collegate. Commerci, connubii, diritto di emigrazione, salvo i temporanei divieti, vennero a poco a poco a stringersi tra le varie città all'infuori delle vecchie federazioni regionali, e persino tra città italiche o città latine: quando la cittadinanza romana crebbe in pregio, gli Italiani a stuoli migravano nelle città latine, onde era facile il passaggio a quella cittadinanza con l'esercizio del diritto di migrazione.

La designazione comune dei nuovi confederati non appartenenti alla vecchia lega latina è semplicemente quella di colleghi o alleati (*socii, foederati*), ma più tardi prevalse il nome, destinato a diventare simbolo nazionale, di Italiani (*Italici*). Insieme coi latini si usa designarli con la formula *nomen latinum ac socii*



Nelle linee generali il *foedus* coe le singole città italiane è analogo ai patti della lega latina. Le città alleate conservano la piena autonomia interna, e debbono fornire un contingente militare ai Romani; le città greche un contingente navale. Roma lascia integra la sovranità dei singoli Stati, e la sua egemonia non rappresenta se non il potere degli organi centrali in uno Stato federale. Il contingente era, come nelle città latine, fissato una volta per sempre in un *maximum* dal *foedus*, non levato di volta in volta da Roma: altrimenti il censore e il console romano avrebbero usurpato le attribuzioni del censore e del magistrato supremo dello singolo città. Ciò aveva, com'è ovvio, i suoi inconvenienti, dati gli aumenti e le diminuzioni di popolazione, e in modo visibile ciò emerse allorchè col crescere della potenza romana i cittadini delle comunità latine migrarono con troppo ardore nella capitale e i cittadini delle città italiche nelle colonie latine finitime. I contingenti stabiliti dai singoli *foedera* erano raccolti in un elenco generale, che comprendeva soci e *nomen latinum* o costituiva la cosiddetta *formula togatorum*.

Quanto ai diritti, gli alleati italiani hanno commercio coi Romani secondo le norme del *ius gentium*, il che di nuovo, nei rapporti con le comunità sabelliche, data l'affinità delle istituzioni, implica una certa comunanza di diritto, e partecipano alle prede e all'*ager publicus*: non godono peraltro del *ius migrandi*, come le città latine; inoltre, mentre i latini residenti nella città hanno tutti diritto di suffragio in una tribù estratta a sorte, questo *ius municipii* non spetta agli alleati italici.

Quando queste lievi differenze, con l'aggregazione definitiva alla cittadinanza romana, furono dimenticate, il termine di Latini designò talora presso i tardi storici antichi tutti gli alleati italici e l'uso o l'abuso se ne trasmise agli storici moderni. Il numero dei *foedera* stretti da Roma in Italia, ivi comprese le leghe con le sette città latine, ammontava a circa 150.

Incorporazione territoriale. — La tradizione, il culto, i dati della topografia serbano memoria degli angusti confini primitivi dell'*ager romanus*. Da ogni parte, entro un raggio di cinque o sei miglia al massimo dalla città, cessa il dominio di Roma: dalla vetta dei suoi colli l'occhio abbracciava in giro i confini del territorio. Verso il mare, a sei miglia sulla via Laurentina, si celebrava ancora l'offerta annuale al Dio Termine, quando il dominio di Roma raggiungeva l'Eufrato ed il Danubio. Verso il Lazio, a cinque miglia sulla via Latina, si raggiungono le fosse Cluilie: qui sul confine de' due popoli camparono gli eserciti di Alba e di Roma, spettatori del duello degli Orazi e Curiazi: alla quarta pietra miliare, il tempio della Fertuna muliebre segnava il luogo, in cui le pregbiere della madre e della moglie trattennero Cerielano, appena varcati i confini, nella sua uarcia contro la patria. Verso la Sabina il confine stringe Roma quasi alle porte; a due miglia dalla porta Collina è la città di Antenne, al confluente con l'Aniene. Sulla destra del Tevere, infine, a 5 miglia è il bosco della Dea Dia, ove ancora nell'età augustea finiva la sua processione la confraternita degli Arvali. E questi confini rappresentano già un ampliamento sull'era primordiale, in cui Roma era difesa dal fiume o al più dalla testa di ponte sul Gianicolo,



Il territorio delle 17 tribù (o delle 21, ivi compresi i 4 quartieri urbani) rappresenta già un ampio incremento sull'agro romano delle origini. La signoria di Roma si estende dal lago di Albano sulla sinistra del Tevere al lago di Bracciano (Sabatino) sulla destra, dai primi contrafforti della Sabina al mare: una colonia romana, Ostia, è alle bocche del Tevere, congiunta all'agro romano da un'angusta striscia lungo la riva sinistra del fiume, e sulla riva destra già Roma è padrona delle saline. I dati della tradizione e della topografia segnano il luogo di non poche di quelle celebri tribù antiche, designate da nomi gentilizi. Sette tribù, i *septem pagi*, sono sulla riva etrusca; la Romilia segualata, fra tutte, nell'*ager Vaticanus*, in territorio conquistato sui Veienti (Festus), e la Galeria sull'odierno Rio Galera (Nibby); di qua dal Tevere sulla via latina presso la porta Campana è la tribù Lemonia (Festus), presso il monte Albano è la tribù Orazia alla quale venne in seguito annessa la vecchia capitale della lega latina, Aricia; lungo l'Aniene è la Pupinia e a mezzogiorno di essa la Papiria, le due tribù che lottarono, secondo la leggenda, per questioni di confine (Festus): di là dall'Aniene, la Claudia, e la Clustumina.

D'ora innanzi gli ampliamenti del territorio sono documentati dalla storiografia tradizionale. Ora le comunità vengono incorporate con grado di cittadini o semicittadini (*cives sine suffragio*), ora è una parte del territorio, d'ordinario un terzo, che viene tolto alle comunità debellate, e questa parte va ad ingrossare l'*ager publicus*, ma è largamente convertita in proprietà privata mediante assegnazioni a vecchi cittadini trasferiti sul nuovo territorio,



L'aumento delle tribù segue, benchè non di pari, l'aumento del territorio, costituendosi le nuove tribù o della vecchia cittadinanza, che viene trasferita sul territorio assegnato, o anche dei nuovi cittadini: procedimento meno frequente, giacchè le comunità aggregate vengono di regola aggiunte alle vecchie tribù, ovvero, finchè restano col grado di semicittadinanza, non sono ascritte nelle tribù. Le vittorie sugli Etruschi rappresentano il primo ampliamento storico: nel 387 si costituiscono in territorio etrusco quattro nuove tribù: tre in sui confini, la *Stellatina* sul Tevere, la *Sabatina* sul lago di Bracciano, l'*Arniensis* sull'Arnone, insino al mare, la *Tromentina*, più interna, in prossimità di Veio (Festus). Con le assegnazioni in territorio volsco, vennero costituite nel 358 due nuove tribù: la *Pomptina* nell'agro omonimo, o la *Publilia* più a mezzodì, tra la colonia di Setia ed il mare.

La guerra latina aggrega la maggior parte delle vecchie comunità latine, compreso il capoluogo Aricia (Tuscolo era già stata annessa nel 381), e per incorporare i nuovi cittadini o gli elementi della vecchia cittadinanza trasferiti nelle terre assegnate nello stesso anno 338 vennero istituite nel Lazio due nuove tribù: la *Maccia* e la *Scaptia*. Nel 318 è costituita, in territorio della città di Priverno, la tribù *Oufentina*, sino al mar di Gaeta, e in Campania la tribù *Falerina*, di qua e di là dal Volturmo. L'incorporazione degli Equi e degli Ernici (salvo le comunità erniche fedeli, Alatri, Ferentino, Veroli), e le nuove assegnazioni portarono nel 299 alla costituzione di due tribù, l'*Aniensis* nel corso superiore dell'Aniene, e la *Teretina* nella valle del Sacco, l'antico *Trerus*,



Con la costituzione di tribù abbastanza remote — oramai, per lo meno a mezzogiorno, il territorio oltrepassava i confini dell'attuale provincia di Roma — il sistema dello Stato cittadino incomincia a rendersi malagevole. Dopo una sosta notevole di quasi mezzo secolo, nel 241 si procedette alla costituzione della tribù *Quirina* e della *Velina*, la prima nel territorio sabino, incorporato sino nel 268, l'altra nel paese dei Pretuziaui e nel Piceno. In ciascun territorio erano state compinte vaste assegnazioni, o con questa costituzione avviene la gran serrata delle tribù.

Come appare da questo procedimento, le nuove tribù abbracciano via via circoscrizioni più ampie, sinchè le ultime, la *Quirina* e la *Velina*, incorporano vaste regioni, costituenti già il dominio di un territorio federale, o sorpassano da sole il territorio delle antiche 21 tribù. Par certo che il proposito di Roma fosse di assicurare alla vecchia cittadinanza, agglomerata intorno alla capitale, una posizione di fatto privilegiata. Roma raggiunge ora i due mari; il territorio delle 35 tribù va dal Soratto al Volturno, dal Tevere al Tronto. Uno Stato cittadino non si portò mai col suo proprio territorio sovrano, escluse le dipendenze, ad una così vasta estensione: evidentemente, non volendo romperla con la costituzione cittadina, il movimento di aggregazione sembrava non dover procedere oltre.

A Roma però non giovava arrestarsi. Il segreto della sua forza è nella liberalità, con cui essa elargiva il diritto di cittadinanza: sino alla definitiva unificazione d'Italia, essa tenne fermo il principio di non farsi città suddite, ma federate, e di non



crescero territorialmente, so non creando nuovi cittadini o propagando i vecchi. So non cho, ovi-
tando di violaro apertamento il sistema dello Stato-
città, si arresta la creazione di nuovo tribù: i
territori incorporati sono annessi alle vecchie tribù
e, per quanto è possibile, alle più prossime: così
accade, ad esempio, per le *civitates sine suffragio*,
via via promosso alla cittadinanza piena, *optimo
iure*, come lo città campane aggregate alla Falorina,
le comunità dei Vestini alla Quirina.

Nello stesso tempo le assegnazioni dell'*ager pu-
blicus*, conquistato specialmente sui Galli, e la
fondazione di colonie in territori discentrati, ave-
vano costituito in tutta la penisola vasto agglome-
razioni di cittadini, isolato dalle 35 tribù, cui
puro erano ascritti. Tutto il paese dei Senoni sul-
l'Adriatico, anzi tutta quanta la riva destra del
Po (salvo Bononia o Placentia, colonie latine) è
popolata oramai da colonie romane, quasi tutto
fondato in blocco dal 199 al 180, cioè negli anni
che seguirono la guerra annibalica. Alla vigilia
della guerra italica (anno 100) anche sulla riva
sinistra del Po era stata fondata la colonia ro-
mana di Eporedia in valle di Aosta.

È manifesto che per i cittadini di questi territori
la tribù, cui erano ascritti, non poteva costituire se
non il puro e semplice collegio elettorale. L'unità
amministrativa è infranta. Il gran corpo della cit-
tadinanza nel cenno della penisola, la sede dello
35 tribù intorno alla capitale, mantengono ancora
lo Stato cittadino, ma la base di osso diviene via
via più una finzione. Pertanto, sia per non demolire
totalmente le barriere naturali dell'ordinamento cit-
tadino, sia per non abbassare il pregio cresciuto della



cittadinanza romana, sia per la stabilità raggiunta oramai dallo Stato, il movimento di incorporazione si arrestò: non solo il numero delle tribù non fu mai cresciuto, ma, salvo la regolarizzazione dei *cives sine suffragio* trasformati tutti in *cives optimo iure*, dall'epoca dell'unificazione della penisola non è a nostra memoria che sia stata compiuta una sola aggregazione di nuove comunità. Roma scoutò duramente questo abbandono della sua politica antica: e quando gli Italiani con le armi in pugno reclamarono la cittadinanza, non solo essa dovette, con grave iattura, accordarla in massa e repentinamente, ma non le fu dato di serbare, come aveva scupre cautamente provveduto, la prevalenza ai vecchi cittadini.

Sistema municipale. — Già prima che l'estensione territoriale rendesse, sotto l'aspetto politico, malagevole la continuazione dello Stato cittadino, si dovette sentire il disagio sotto l'aspetto amministrativo e giurisdizionale. A questo Roma ha provveduto con una magnifica organizzazione locale, di cui precipua espressione è il municipio; onde questo ordinamento prende il nome di sistema municipale. Il *municipium* rappresenta in generale una comunità, accolta nella cittadinanza e politicamente ascritta alle tribù, ma nei riguardi amministrativi distaccata dalla città e dalla tribù, e sottoposta a organi delegati, ovvero serbante come organizzazione locale e autonoma i suoi vecchi magistrati, i suoi consigli, le sue assemblee (1).

(1) Pel significato originario della parola, e le varie specie dei municipi, cfr. FESTUS, p. 142; PAUL. DIAC., pagine 127 e 131; GELL., 16, 13, 6. L'etimologia pare insegui



Il cittadino di Tuscolo, dopo l'aggregazione della sua patria al territorio di Roma, è *civis romanus*, ed è *municiceps* nel suo luogo di origine. Questo sistema ebbe la sua vasta applicazione all'epoca dell'aggregazione in corpo degli Italiani alla cittadinanza: allora la massa delle vecchie comunità federate (circa 150) venne in brev'ora ordinata in guisa uniforme con leggi romane sul modello della costituzione di Roma e crebbe anche nei vecchi territori delle antiche tribù o dei conciliaboli il numero dei municipi. Ma le origini del sistema si perdono nella notte della preistoria. Non è improbabile, o corrisponde anzi agli ordini primitivi, che la costituzione dei più antichi municipi, non altrimenti che quella della lega, abbia avuto sua origine dal *foedus*, o l'unione di Gabii con Roma ne abbia fornito l'ispirazione e il modello (1). Gabii scompare già nei tempi preistorici dalla lega latina, mentre dall'altra parte le sue famiglie compaiono nei fasti romani sino dal 422 a. C. La tradizione e le monete ricordano il *foedus populi romani cum Gabinis*, il quale avrebbe assicurato ai Gabini l'*ισοπολιτεια* (2), che è il *ius municipii*; l'*ager gabinus* nella scienza augurale non si confonde precisamente con l'*ager romanus*, ma è distinto non solo dall'*ager hosticus*, ma anche dal *peregrinus*, cioè dall'*ager* delle città federate (3). Ma vi ha

che il termine *municipium* sia stato applicato in origine alle *civitates sine suffragio*, vale a dire a quei tipi inferiori, che in progresso di tempo scompaiono.

(1) È la tesi del BELOCH, ricordata nel cap. XI a pag. 248

(2) DION., 4, 52,

(3) VARRO, l. l., 5, 33.



di più: parecchie iscrizioni ricordano ripetutamente Capena come *municipium foederatum* (1) e Cicerone conferisce questo titolo ad Aricia (2), sicchè non sarebbe fuor di luogo il ritenere che i municipi anteriori alla guerra italica, come Lanuvio, Tuscolo, Nomento, o per lo meno i più antichi tra essi abbiano stretto il vincolo sulla base di un *foedus*, vale a dire nell'aggregarsi alla cittadinanza romana, con la rinuncia, dolorosa per quell'epoca vetusta, alla propria, abbiano pattuito espressamente una certa autonomia, analoga a quella di cui fruivano più largamente le comunità federate (3).

(1) *Municipium Capena foederatum*, C. I. L. 11,3936; *municipium Capenatum foederatorum*, 11,3936; *Capenates foederati*, 11,3876 a, 3883.

(2) Cfr. Cic., *Phil.*, III, 6, 15: *Aricinum municipium antiquissimum, iure foederatum*.

(3) Agli argomenti del BELOCH, si potrebbe forse aggiungere il *foedus* richiamato nella *Tabula Heraeleensis* (la cosiddetta *lex Iulia municipalis*, dalla quale ci deriva la terminologia egualmente oscura, ma forse correlativa di *municipium fundanum*) accanto alla *lex* e al *plebiscitum* (cfr. *Tab. Heracl.*, lin. 93 e lin. 103) e nel *Fragm. Atestinum*, lin. 11: « *qui ibei lege foedere senatusve consulto institutove iure dicundo praefuit* ». Come potrebbe questo *foedus* riferirsi ai precedenti *foedera* internazionali di città federali aggregate *ex novo* alla cittadinanza? Come poteva il *foedus* di una città federale occuparsi della costituzione interna? La comune interpretazione, mi sembra, non regge.

Il DE SANCTIS, *Storia di Roma*, II, p. 431-433, combatte la tesi del BELOCH; ma, al solito, non ne ribatte che insufficientemente alcuni argomenti, e non i più gravi. Circa il *municipium Capena foederatum* (o *municipium Capenatum foederatorum*, *Capenates foederati*) accetta una vecchia ipotesi del DE ROSSI, che quel nome indichi forse

Sul finire della repubblica i municipi costituiscono un tipo unico, con organizzazione in generale uniforme: e ciò avviene perchè tutti i *municipes* sono ormai *cives optimo iure* e perchè il loro ordinamento deriva da una legge romana, che modella gli organi municipali sugli organi della capitale, alterando all'uopo le costituzioni locali, le quali del resto via via, per imitazione spontanea, si erano venute foggiano sull'esempio di Roma. Ma nei più antichi tempi nè il tipo del municipio è unico, nè l'organizzazione è uniforme. Si distinguono segnatamente tre tipi: i *municipes* che potremmo dire *optimi iure*, i *municipes caerites*, i *municipes aerarii*: le due ultime categorie riassunte nella denominazione comune di *cives sine suffragio*.

La prima categoria è costituita dai municipi aggregati con partecipazione piena dei diritti del cittadino romano, ivi compreso il *ius suffragii* e il *ius honorum*, e con la più ampia autonomia locale, inferiore appena a quelle delle *civitates foederatae*, cioè amministrazione, giurisdizione propria entro certi limiti, finanze, e anche censo e leva sotto la

risultare il municipio capenate dell'età imperiale dalla fusione di tre città (sarebbe un *municipium foederatum* in sè e con sè?); pel *municipium Aricinum* egli suppone che la frase alluda probabilmente alla lega sacra (inre *foederatum*!) del monte Albano. Trattasi, come si vede, di ipotesi, e a parte la poca attendibilità di ciascuna e la singolarità della seconda, il DE SANCTIS non iscorge quanto sia ragionevole una spiegazione uniforme dei tre *foedera*.

A nostro avviso, è questo un luminoso esempio, come le antiche organizzazioni costituzionali abbiano una radice internazionale.



vigilanza dei censori e dei consoli romani. Solo, in antico, le comunità del Lazio, furono incorporate in questa guisa, e solo esse, che avevano lingua, istituti, costumi comuni con Roma, ed erano da lungo tempo congiunte con essa in intimi legami interuzionali, potevano essere su tal piede di eguaglianza e in una forma così liberale accomunato col centro.

Ma quando l'aggregazione si estese a comunità propriamente straniere, allora si inventò una forma nuova, la quale ha il nome di statuto dei Ceriti, *tabulae Caeritum*, dalla prima comunità etrusca in questa forma incorporata nel 351 a. C., *Caere*. Lo statuto dei Ceriti significa comunanza di diritto privato, cioè *connubium* e *commercium*, e piena autonomia interna nei riguardi amministrativi e finanziari, ma esclusione dai diritti politici, il *ius suffragii* e il *ius honorum*. Un grado maggiore di dipendenza dal governo centrale rappresenta l'istituzione dei *municipes aerarii*. Propriamente le comunità aggregate in questa ultima forma non dovrebbero dirsi *municipia* nel senso che in progresso di tempo venne attribuito a questa parola, perchè non hanno alcuna autonomia comunale; il nome sta a significare che abbiamo una vecchia comunità aggregata alla cittadinanza romana. Tale fu il trattamento di Capua, per lo innanzi aggregata a Roma con le forme dei Ceriti, in pena della sua defezione ad Annibale.

Le città *sine suffragio*, siano esse di *municipes caerites* o *municipes aerarii*, sono distribuite in prefetture, che abbracciano d'ordinario più municipi, e i *praefecti iure dicundo*, in numero di due e di quattro, sono nominati dal pretore: al tempo delle



guerre puniche furono devolnti all'elezione popolare i quattro prefetti dei dieci borghi campani, i *praefecti Capuam, Cumas, ecc.*

Il loro compito varia secondo il carattere del municipio: nei municipi ceriti essi hanno la mera giurisdizione, nei municipi erari essi hanno anche in mano l'amministrazione.

Conciliabula, fora, castella, vici. — Questo varie denominazioni significano diverse forme di agglomerazioni di cittadini romani sparsi per la penisola. Esse indicano la crisi del sistema delle tribù. So le comunità aggregate sono ordinate in municipi, i vecchi cittadini trasportati in terre assegnate, ad esempio nell'*ager Sabinus*, nell'*ager Gallicus*, dovevano puro in guisa analoga venire ordinati per i loro bisogni. Il tipo più importante di queste agglomerazioni, che pullulavano per la penisola, innanzi che l'ordinamento municipale venisse esteso a tutta Italia, come avvenne dopo la guerra sociale, è costituito dai *conciliabula*. Analoghi ai *conciliabula* sono i *fora*, piccole agglomerazioni di cittadini, ordinate dai magistrati lungo le vie consolari per la manutenzione di queste o altrove per altri scopi. Gli uni e gli altri hanno magistrati ed assemblee, e i magistrati dei *conciliabula* sono anche investiti di una bassa giurisdizione. I *vici* sono borghi minori, e i *castella* borghi fortificati, con culto ed assemblee comuni e propri capi. Invece hanno perduto ogni individualità e ogni vestigio dell'organizzazione primitiva i *pagi*, salvo nei rapporti religiosi.

I municipi di qualunque natura, nonchè le colonie, in opposizione a queste minori agglomerazioni, prendono il nome di *oppida*.



Colonie. — Le colonie romane non sono, come le greche (salvo i tentativi, non coronati da successo duraturo, di Corinto e di Ateue), organismi staccati dal centro di origine e indipendenti politicamente, per quanto serbino, in generale, un vincolo pio con la madre patria, bensì agglomerazioni di persone inviate in un determinato territorio dal governo della città e dipendenti sempre dal centro, a cui sono collegate. Tali colonie venivano, secondo il linguaggio tecnico, *dedotte* nei paesi vinti, ai quali erano sottratti, per dividerli tra i coloni, d'ordinario due terzi del territorio. La deduzione di colonie serviva così insieme a scopi sociali ed economici e a scopi politici e militari. *Propugnacula imperii*, chiama Cicerone le colonie (1), e Dionisio adopera termini che significano guardia e presidio.

Secondo la loro natura le colonie appartengono le une all'espansione per incorporazione, le altre al sistema federale. Esse sono comunità di cittadini romani (*coloniae civium romanorum*) o di Latini (*coloniae latinae*). Ma tra le due categorie vi ha precisamente questa profonda differenza: che le prime, costituite di cittadini romani, appartengono territorialmente allo Stato, onde si possono appaiare coi municipi, in quanto l'autonomia locale non distrugge il vincolo costituzionale (i *conciliabula* o i *fora* vennero sovente elevati al grado di colonie), le seconde invece sono comunità indipendenti, che Roma fonda, proseguendo la tradizione della lega latina, e si appaiano insieme con le *civitates foederatae*.

(1) CIC. *De leg. agr.*, 2, 27, 73. Cfr. anche SIC. FLACC., p. 135, e SERV., *Aen.*, 1, 12.



Le più antiche colonie di cittadini romani erano regolarmente costituite solo di 300 cittadini, quanti occorreva a guarnire e difendere la posizione, i quali restavano tali, benchè staccati dal territorio cittadino. Esso solevano essere inviato soltanto nei paesi della costa, onde il nome che ricevevano di *coloniae maritimae*. Il lotto di terreno di ciascun colono era da 5 a 10 iugeri. Pare che le colonie di cittadini romani, qual compenso in certo modo della diminuzione di fatto dei loro diritti politici, che, rimanendo lo Stato incentrato nella città, esse non potevano regolarmente esercitare, e dovendo d'altra parte stare a guardia del paese, fruissero tutte della esenzione dal servizio militare (*vacatio militiae*). Peraltro le colonie marittime dei tempi storici non godevano di questo privilegio *quum in Italia hostis esset*, ad eccezione di Ostia e di Anzio, anzi un senatoconsulto dell'anno 191 a. C. decise che l'esenzione delle colonie marittime non si dovesse riferire al servizio della flotta (*vacationem rei navalis non esse*). Nell'epoca successiva alle guerre annibaliche si prese a stabilire colonie anche nell'interno della penisola e il numero dei coloni per ciascuna crebbe fino a 2000 o 3000. Parma o Modena (*Mutina*) nel 183 furono le prime colonie romane continentali.

Le colonie fruivano della autonomia nei riguardi amministrativi e giurisdizionali, ed avevano propri magistrati (i pretori, che più tardi si dissero *duumviri*) e proprie assemblee, ma nè censo nè monetazione indipendente. In alcune fungo un prefetto.

Le colonie rappresentano probabilmente le più antiche comunità di cittadini staccate dal centro; la colonia di Ostia, secondo la tradizione, è au



teriore non solo al primo municipio e ai primi conciliaboli, ma anche alla costituzione stessa delle tribù rustiche. L'ordinamento comunale di Anzio, o almeno l'ordinamento definitivo, è riferito dalla nostra tradizione al 317 a. C. (1).

Le colonie latine, che Roma deduce con elementi di tutto il Lazio, proseguendo nella nuova federazione il sistema dell'antica lega, sono, come si è detto, ordinate in comuni autonomi o sovrani, collegati con Roma sulla foggia delle città confederate; onde il Romano, che vi si iscrive, perde la cittadinanza. Esse hanno proprio censo, propria leva e, alla pari dei soci, i loro contingenti militari non sono incorporati nelle legioni, bensì hanno anch'essi divisioni proprie in ale o coorti. Le leggi romane non valgono per queste colonie, se non quando esse le abbiano accettate, non altrimenti di quel che avviene circa i confederati. Pare avessero anche, in origine, monetazione indipendente.

La formula *nomen latinum* comprende insieme con le città latine anche le colonie, anzi, poichè gli antichi latini ebbero conseguita la cittadinanza romana assai prima della grande guerra italiana (*bellum Italicum* o *sociale*), ad eccezione di alcune poche comunità, come Tibur e Praeneste, il *nomen latinum* significa prevalentemente le colonie. Quindi il *jus migrandi* o il *jus municipii*, cioè il diritto di acquistare la cittadinanza, spettante ai Latini o il diritto di votare, come i Latini, in una tribù romana estratta a sorte, spetta ai coloni latini.

(1) Liv., 9, 20, 10



La sola differenza essenziale dei coloni rispetto agli alleati è circa la base del loro rapporto con Roma, che non è il trattato, cioè il *foedus aequum*, o *iniquum*, bensì la legge del popolo romano, di regola un plebiscito.

Dal tempo delle guerre puniche comincia a restringersi il diritto autonomo delle colonie latine. Le dodici colonie ribelli della guerra annibalica vennero limitate nella loro sovranità, o principalmente fu soppresso il censo della colonia o sottoposto ai censori romani; furono anche, con esempio nuovo per Roma circa i confederati, assoggettate allo *stipendium* di un asso per mille. Il censo romano venne esteso a poco a poco a tutte le colonie. Dal 268, introdotta la monetazione d'argento in Roma, fu avvocato per questa parte alla città il diritto esclusivo di batter moneta: più tardi soppressa anche la moneta di bronzo delle colonie.

Il numero dei coloni nelle colonie latine era di più migliaia, d'ordinario da 3 a 4000, talvolta 6000 e fino a 20,000. Anche il lotto assegnato a ciascun colono è più abbondante o va dai 30 jugeri ai 50. Se non che la posizione mondiale raggiunta da Roma dopo le guerre puniche pose fine alla ulteriore fondazione di colonie latine. Il titolo di cittadino romano era troppo cresciuto in pregio, perchè si trovassero persone disposte a farlo getto, subendo una *capitis diminutio*, e d'altra parte ormai il territorio romano era abbastanza discentrato e la missione storica delle colonie latine di costituire delle fortezze ai confini esaurita con l'unificazione della penisola.

La colonia veniva in tempi storici deliberata dapprima per senato-consulto, in base al quale un tri-



buno provocava il plebiscito; solo dal tempo dei Gracchi si usò prescindere dalla volontà del senato. I coloni davano il loro nome, *nomen praebere, dare*, e gli ufficiali a ciò adibiti li ricevevano (*colonos scribere, adscribere*). La città era fondata con cerimonie solenni o sacre, traendo l'aratro intorno alle mura, determinando il pomerio, o il territorio diviso, secondo le norme della disciplina augurale, in quadrati o in rettangoli regolari, secondo che trattavasi di colonie romane o latine. La divisione in quadrati della colonia romana dicevasi *centuriatio*, quella in rettangoli della colonia latina *scamnatio* o *strigatio*. Le due strade maggiori in croce, che traversavano il territorio della colonia così diviso, prendevano il nome di *decumanus maximus* da nord a sud e *cardo maximus* da est a ovest. Oltre la divisione del territorio, i magistrati che dirigevano la fondazione della colonia (*coloniae deducendae*) erano anche autorizzati a regolare con una *lex data* la costituzione della colonia.

Roma e l'Italia. — Così all'epoca dell'unificazione della penisola il territorio di Roma comprende un grosso corpo nel centro di essa, costituito a un di presso sul versante Tirreno dalle provincie di Roma e Terra di Lavoro, nel cuore della penisola dalla Sabina e dall'Umbria orientale, sul versante Adriatico dalle Romagne, dalle Marche, dall'Abruzzo di Aquila e di Teramo; ma abbraccia inoltre una serie di circoscrizioni discentrate, segnata-mente sulla riva destra del Po. Entro questo territorio le colonie latine, un tempo disposte a guardia dei confini, costituiscono ora delle isole in un mare romano e anche molte delle città federate, come le comunità latine ancora indipendenti, come



Ascoli nel Piceno, Camerino nell'Umbria antica, seno da ogni parto contornato da domini di Roma. Ma un lato caratteristico di questa espansione è il seguente: l'aggregazione alla cittadinanza non rappresentò nelle origini, od è naturale, un privilegio: nell'epoca in cui la missione mondiale di Roma non era designata, in cui le razze o i popoli si sentivano profondamente diversi, nè erano disposti a perdere la propria individualità, non era facile trovare una comunità, che spontaneamente preferisse l'incorporazione al *foedus*. Così avviene che la cittadinanza è più imposta che elargita a comunità diverse di stirpe o di linguaggio, etrusche, volsche, osche: ben è vero che la forma è quella della *civitas sine suffragio*, con cui si vuole politicamente velare la sudditanza, ma questa via via ha costantemente fatto luogo da per tutto alla cittadinanza piena. Accade pertanto che non di rado le città più affini di stirpe e di linguaggio, inecrollabilmente fedeli a Roma, più prossime al centro, sono escluse dalla cittadinanza: così le latine Tibur, Praeneste, Laurentum, Cora, così le etrusche Alatrium, Ferentinum, Verulanum, in premio della fede un tempo serbata; così Ascoli e Camerino, legate a Roma con *foedus aequum*: e quando, divenuta Roma il grande Stato mediterraneo, nei borghesi di queste minuscole comunità crebbe l'ambizione di esser fatti romani, essi si trovarono di fronte alla chiusura di questa specie di aristocrazia rappresentata dal corpo dei cittadini. Fu questo il fomite della guerra sociale.

Ma intanto noi possiamo ammirare l'edificio politico di Roma. Nessuno Stato ha saputo con tanto così squisito conciliare l'unità e la particolarità; nessun popolo ha saputo, con un'abnegazione così



alta e pur così politicamente calcolata, schivare le forme odiose della sudditanza, riuscendo a fondere in un corpo unico le più disparate nazionalità. Altre città del mediterraneo, nel rigoglio della loro potenza, si trovarono di fronte a un compito simile, Sparta, Atene, Cartagine; ma l'orgogliosa tirannide o il sistematico sfruttamento finanziario e commerciale, la repulsione egoistica ad accomunare col grado di cittadini i propri privilegi, resero odiosa ai conazionali stessi l'egemonia della dominante e depressero un patriottismo vivo o pieno di fede. Non mai si udì nel foro o nel senato di Roma la scellerata voce che risuonò nell'agora di Atene: che agli alleati doveva lasciarsi quel tanto solo che fosse sufficiente a campare la vita; non mai si richiese agli alleati quell'umiliante segno di soggezione, che è il tributo alla dominante, nonchè giungere alla stoltezza di Atene o di Cartagine di convertire le prestazioni militari in tributi; lo Stato crebbe e soverchiò gli alleati solo con l'accoglierne una gran parte nel proprio grembo o rompere i confini angusti della città. E ancora: che quadro diverso offrono le nostre città medioevali, i cui statisti pur si cullavano nell'illusione di seguire e consigliare l'esempio di Roma, che quadro diverso offre persino il più grande degli Stati medioevali, la repubblica di Venezia, per alcuni rispetti degna emula di Roma!

E Roma colse il premio del suo sistema, come le città italiane, o Venezia stessa, pagarono il fio della loro politica gretta o di corta veduta. Nell'ora del pericolo, quando lo Stato romano lottò per la propria esistenza e fu sull'orlo estremo della rovina, come nessun altro Stato al mondo, la fede delle



città alloate, per confossione dei suoi stossi storiografi, salvò la Repubblica. Il più gran tradimento fu consumato da Capua, municipio incorporato, ma le milizie italiane si batterono eroicamente accanto alle romane, le città italiane chiusero le porte ad Annibale, accolsero i Romani fuggitivi da tutti i campi di battaglia, offersero l'oro dei tempi per la riscossa. Quando l'ora del pericolo suonò per Milano, Firenze, Venezia, le città o castella soggette abbandonarono la dominante, i cittadini delle distrutte Lodi e Como si genuflessero davanti all'imperatore barbaro, già invocato salvatore, Pier Capponi fu ridotto a minacciare la levata dei borghesi di Fironze al nemico penetrato senza colpo ferire entro le mura, o la stessa Venezia ritirò le sue guarnigioni, sciolse le città suddite dal vincolo di fedeltà, riducendosi dentro le inespugnabili lagune. Il genio del più gran capitano dell'antichità s'infranse contro la politica di Roma e la campagna di Annibale segnò il principio della sua grandezza e della sua espansione oltre i mari; la flacca lega di Cambrai segnò invece la crisi della repubblica veneta. Atene, la più stolta e scellerata delle città dominanti, riuscì a spegnere il patriottismo ellenico, che pure aveva dato così bei lampi: Roma credè invece col sistema federale e col regime municipale un'opera di supremo valore storico e morale, la nazione italiana e il patriottismo italiano, dilatando il sentimento di affezione al luogo natale in un sentimento più vasto ed elevato, mantenuto da un vincolo di piena comunanza o di colleganza dignitosa.



CAPITOLO XIII.

L'EDITTO DEL PRETORE E IL DUALISMO
DEL DIRITTO CIVILE E ONORARIO.

L'espansione del nome romano, il contatto via via più frequente con popoli stranieri e lo spirito mercantile che s'insinua nella vecchia comunità agricola, insieme con la comunità di commercio garantita ai federati, resero insufficienti nella sfera del diritto privato gli antichi *mores*, il *ius civile*, e disadatta l'opera delle assemblee. Com'era stato provveduto, mediante una organizzazione sapientemente congegnata e varia, a governare un vasto Stato, mantenendo lo basi cittadino, in simil guisa doveva essere provveduto per lo svolgimento del diritto privato: si può dire anzi che ora si fissa e si accentua la separazione del diritto pubblico dal privato, che viene ad essere collocato sopra una base diversa e più larga.

Le assemblee, non adatte al compito non politico di svolgere il diritto privato, disciplinando il movimento commerciale, di fatto non intervengono se non quando interessi politici gravi sono in giuoco, come in materia di usure, di garanzie patrimoniali, di donazioni e nel diritto familiare: e ora con questo intento politico la direzione legislativa è assunta dalla magistratura tribunitia o dai concili tributi della plebe, poichè il tribunno, a differenza delle vero magistrato di Stato, è essenzialmente carica urbana o scevra di compiti militari e amministrativi.



Chi usurpa di fatto la funzione legislativa, in guisa da divenire l'organo classico della evoluzione giuridica romana, è il pretore, magistratura collegiale coi consoli, sebbene di grado inferiore, costituita, come si disse (v. cap. X), allorchè i plebei vennero ammessi al consolato e a un tempo stesso, con l'abolizione definitiva dell'antico tribunato militare con impero consolare di molti membri e del *praefectus urbi*, veniva a mancare un organo permanente per la giurisdizione cittadina in assenza dei consoli. Il pretore è detto ab origine *praetor urbanus*, in quanto, a differenza dei consoli suoi colleghi, i quali ora appunto abbandonano l'antico nome e si chiamano semplicemente consoli, a lui è devoluta la sfera cittadina della giurisdizione, eramai sottratta ai consoli, almeno dal lato contenzioso. L'anno 242 a. C. fu creato un nuovo pretore, il *praetor*, *qui inter cives et peregrinos jus dicit*, o semplicemente *praetor peregrinus*, per giudicare delle controversie con gli stranieri, che ora affluivano a stuoli nella potente città; ed ora il nome di *praetor urbanus*, che significava il carattere della magistratura, assume quasi l'aspetto di un termine antitetico.

Funzione specifica del pretore è quella di dettare il diritto nelle controversie private, *juris dictio*. Ma questa funzione, data l'indifferenza degli organi pubblici per lo svolgimento del diritto privato, divenne uno strumento potente per trasformarne rapidamente la compagine, assecondando via via le esigenze mutevoli della giustizia sociale, della *aequitas*, come in diritto romano si usa dire. L'influenza del magistrato giudicante e l'azione, in generale, dello Stato venne cresciuta in questo



periodo della *lex Aebutia*. Questa legge aboliva la vecchia procedura per *legis actiones* — in cui probabilmente, osegnite *in jure* lo solenni cerimonie verbali, il magistrato non faceva altro che dare alle parti il giudice e ad esso rinviarlo — sostituendo un sistema, secondo il quale il magistrato redige per iscritto un'istruzione, che determina i punti di diritto, cui deve attenersi il giudice nell'emettere la sentenza. Tale istruzione rimessa dal pretore al giudice dicevasi *formula*, e da essa la nuova procedura tolse il suo nome: *per formulas* o *formulare*. Rispettando esteriormente la legge, il pretore si valse di un'invenzione caratteristica per eludere principi e rapporti iniqui, perchè non rispondenti ai nuovi bisogni sociali, l'*eccezione*, con cui si imponeva al giudice di non condannare il convenuto, nonostante la legalità delle pretese, se alcuno circostanza di fatto espresso nella formula si verificavano a suo favore; e d'altra parte ampliava il campo dei rapporti giuridici, anche là dove i requisiti richiesti dalla legge non concorrevano interamente o non concorrevano punto, mediante la creazione di formule utili, fittizie, *in factum*.

Se non che il pretore in molti casi interviene senz'altro in virtù del suo *imperium* a regolare i rapporti tra i cittadini senza dettare la norma al giudice. Ciò avviene mediante l'uso dei seguenti mezzi: le stipulazioni imposte alle parti (*stipulationes honorariae* o *praetoriae* o *cautionales* in senso generico); le immissioni in possesso (*missiones in possessionem*), gli interdetti (*decreta, interdicta*); le restituzioni in intero o nello stato pristino (*restitutiones in integrum*).



Lo stipulazioni pretorie erano accordi solenni conclusi nella forma ordinaria del commercio romano, la stipulazione, a cui costringeva il magistrato affine di imporre un obbligo che il diritto civile non sanciva. Talo è, ad esempio, la cauzione per danno temuto (*cautio damni infecti*): il diritto civile non impone il risarcimento del danno, che deriva da cose inauimato, nè quindi colui, che ha il fondo danneggiato dalla ruina del vicino edificio, può reclamare in giudizio per l'indennizzo; ma se egli, prima che il danno temuto avvenga, si rivolge al pretore, questi può costringere l'avversario a promettere il risarcimento, qualora il danno eventualuente si verifichi. I mezzi coattivi più di frequente usati all'uopo erano la *missio in possessionem*, come nel caso appunto della *cautio damni infecti*, o il rifiuto dell'azione, come nel caso della *cautio fructuaria*, o persino uno dei mezzi consueti della coercizione, pubblica, la *pignoris capio*, come nella *cautio rem pupilli salva fore*.

La *missio in possessionem* è l'autorizzazione data dal magistrato di prender possesso di un determinato oggetto (*missio in rem*) o di un complesso di oggetti (*missio in bona*): essa è accordata spesso per rifiuto di una *cautio*.

Gli interdotti erano comandi condizionali, cioè tali cui la parte doveva obbedire, solo verificandosi le condizioni in essi espresse, analoghi alle formule, ma non rivolti al giudice, bensì direttamente alle parti. Se all'ordiuo pretorio non era prestata obbedienza, l'interdotto dava luogo ad un processo ordinario, affine di giudicare se trattavasi di vera disobbedienza, cioè se esistevano le condizioni dal pretore stabilite. La più vasta appli-



cazione degli interdetti è in ordine alla tutela possessoria, la quale probabilmente prese le mosse dalla tutela del possesso dell'*ager publicus*. Finalmente la *restitutio in integrum* aveva per iscopo di cancellare pienamente con un beneficio radicale lo stato di diritto, che si era costituito sulla base di certi fatti, verificandosi circostanze per cui ciò fosse reputato giusto; era insomma una vasta applicazione della rescissione, anche fuori dei negozi giuridici veri e propri.

Fonte dei nuovi principii giuridici è l'*editto del pretore*. Il magistrato romano, e così anche il pretore, ha il *jus edicendi*, cioè il diritto di far notificazioni al popolo su qualunque argomento. Le notificazioni del pretore erano relative appunto alle regole, secondo cui avrebbe amministrato la giustizia, e il pretore usò farlo per iscritto, in tavole di legno esposte nel foro, a principio dell'anno della carica. A differenza degli editti emessi via via secondo le circostanze (gli *edicta repentina* dei moderni scrittori, espressione peraltro che non trova adeguato appoggio nelle fonti), questo editto pronunciato a principio d'anno veniva chiamato *edictum perpetuum* (1).

Base giuridica delle norme emesse dal pretore non è una attribuzione o una delega della potestà legislativa a questo magistrato, bensì puramente e semplicemente l'*imperium* di esso. Sono ordinanze

(1) I termini *edicta*, *edicere* si spiegano per il fatto che questi proclami, mercè i quali il magistrato dà a conoscere al popolo i principii, che intende eseguire nell'esercizio delle sue funzioni o gli atti che si propone di compiere, in origine erano fatti a voce, *in contione*.



del magistrato, non leggi; ordinanze che hanno un largo ambito, date le lacune del diritto scritto e il bisogno potente di disciplinare nuovi rapporti, ma che a ogni modo non vincolano se non finchè dura l'impero del magistrato. Uscito di carica il pretore, quindi dopo l'anno, cessano di aver vigore i suoi precetti.

La forma stessa delle prescrizioni ne rispecchia il carattere: il pretore non dico con le XII Tavole *ita jus esto*, bensì *judicium dabo*, non dice *familiam habeto*, bensì *bonorum possessionem dabo*: la forma imperativa è assai rara.

Il successore nella carica non era legato all'editto del suo predecessore; poteva respingerlo, mutarlo, o finalmente accettarlo. Ma se l'editto corrispondeva ai bisogni, alla coscienza del popolo, non veniva fatto di abbandonarlo o solo si mutava o si aggiungeva quanto fosse necessario secondo le nuove esigenze; e così venne a formarsi una massa compatta e considerevole di norme perpetue come le leggi, che, passando di pretore in pretore, costituirono il cosiddetto *jus* o *edictum vetus* o *translativum*. In questa guisa si venne a costituire una *fons juris*, il cui carattere ambiguo tra la legge e la consuetudine si riflette anche nelle espressioni degli antichi, che da un lato riassumono gli editti nel concetto della legge o nello fonti del *jus scriptum* (1), dall'altro li annoverano nel diritto consuetudinario. Ma non è detto tutto quando si

(1) CICERONE *Verr.*, 2, 1, 42, 109, dichiara che il nome di *lex annua* è attribuito all'Editto da coloro, *qui plurimum tribuunt Edicto*.



rilova che il pretore come *fons iuris* rinniva in sè i pregi della legge e della consuetudine, la precisione e la riflessione dell'una, l'elasticità e la mobilità dell'altra; perchè simili pregi sono elevati ad un grado superiore di quello che si abbia nella legge o nella consuetudine: la norma giuridica pretoria ha il più alto grado di riflessione, poichè emana da un organo veramente cosciente, ed essa ha non meno il più alto grado di elasticità o di mobilità, poichè non si addormenta, come spesso avviene della consuetudine, in un fatale ed inerte tradizionalismo.

Le regole della buona amministrazione, a fine di evitare gli abusi, imponevano che il pretore seguisse le norme enunciate negli editti emessi a principio, nè li alterasse per comodo nei casi speciali; ma una simil norma non fu ridotta in legge se non in tempi relativamente tardi, cioè l'anno 67 a. C. in forza di una *lex Cornelia*, la quale stabilì « *ne varie praetores jus dicerent* », ma si attenesero agli Editti perpetui pubblicati in principio d'anno. Oltre all'editto del pretore urbano, vi era nella città l'editto del pretore peregrino, che dava regola ai giudizi tra Romani e stranieri o tra stranieri e quindi accoglieva largamente principi o istituti stranieri, creando il cosiddetto *ius gentium*, e l'editto degli edili curuli, interessante per le vendite degli schiavi o bestiame, su cui decidevano appunto gli edili curuli, essendo i mercati devoluti alla loro giurisdizione.

Con la costituzione delle provincie si aggiunsero anche gli editti dei governatori provinciali.

Edicta è anche il nome delle singole sanzioni o disposizioni dell'editto: il nome tipico che ricorre



il regolamento di un determinato rapporto edittale è quello di *clausula edictalis* (per es. la *clausula generalis* nella *restitutio in integrum*, la *clausula de suspectis tutoribus*, la *clausula de bonorum possessione contra tabulas* ecc.). Alle clausole edittali si oppongono le *formulae*, che erano egualmente proposte nell'editto per le singole azioni promesse: con questo peraltro, che mentre l'editto contiene anche formule di azioni civili, non è ammissibile una clausola edittale corrispondente ad un'azione o formula civile, in quanto l'*actio civilis* è promessa dalla legge, non dall'editto (1). Tanto l'editto, quanto la formula o l'interdetto hanno sovente il nome del primo inventore.

La formazione particolare del diritto pretorio, per cui esso non s'incorpora coll'*ius civile*, non ne muta gradualmente lo spirito, ma costituisce con esso un dualismo, che perdura durante tutta la storia del diritto romano, conferisce una impronta caratteristica al sistema del diritto classico romano. Da un lato il *jus civile*, il diritto dello XII Tavole e delle leggi comiziali, dei *mores* e della giurisprudenza, dall'altro il *jus honorarium*, il diritto che emana dall'*honor*, cioè dalla magistratura. L'uno e l'altro costituiscono, in certo modo, un com-

(1) I dubbi generati in proposito dalle *actiones negotiorum gestorum* si possono considerare superati. Cfr. WLASSAK, *Zur Geschichte der Neg. gest.*, Jena 1879, § 2, § 13, e LENEL, *Das Edictum perpetuum*, 2.^a edizione, Leipzig, 1907, p. 101 e segg. Una clausola edittale per un'azione civile sarebbe stata, più che superflua, strana, e la dimostrazione del WLASSAK ha eliminato l'unico esempio, che si adduceva, dalle fonti.

plesso organico indipendente, che può essere preso in considerazione e studiato a parte. Forma, contenuto e spirito, tutto è sostanzialmente diverso ne' due sistemi.

Il diritto onorario rappresenta propriamente la coscienza più moderna, o i suoi istituti provvedono a bisogni nuovi dal diritto civile non considerati; ma il diritto pretorio si può altresì in una posizione di lotta con l'antico *jus civile*, e quindi vi ha nella massa degli istituti pretorii una serie di principii negativi, abboudauo le azioni di rescissione, le eccezioni, le restituzioni in intero, e tutti i cosiddetti rimedi contro lo *iniquitates* del diritto civile, il quale però, come una rocca presa d'assalto o in parte smantellata, ci sta sempre dinanzi nel suo disegno completo, anche là dove il suo vigore è distrutto.

Così avviene che, sin. nell'epoca più avanzata, il corpo dell'*ius civile* ci presenta dinanzi, in parte più come simbolo che come realtà viva, le forme e gli istituti vetri o originalissimi della severa città dei Quiriti. Nulla è tanto prezioso per lo storico del diritto romano, quanto il perdurare, quasi allo stato fossile, degli strati più antichi della costituzione sociale e giuridica del *jus civile*, nulla tanto istruttivo per la evoluzione organica del diritto, quanto la visione complessiva del sistema pretorio, il cui riassunto è un complesso di emendamenti, che logorano le vetri strutture, di adattamenti a nuove funzioni. Lo stato antico e il movimento nuovo ci appaiono dinanzi nella loro posizione reciproca o nella loro diversa natura anche ne' più tardi secoli. Accanto alla proprietà quiritaria il pretore ha costituito un rapporto equivalente, che però non chiama col nome



di proprietà, nel quale prescinde dalle forme civili di trasferimento, esso riconosce in larga misura nuove obbligazioni, crea tutto un nuovo diritto di successione, in cui con le *bonorum possessiones* è attribuito il godimento dei beni secondo i più cari vincoli di sangue, secondo la base della famiglia moderna, abbandonando la vecchia base della famiglia politica. La nuova coscienza romana, affinata dalla speculazione greca o dall'osservazione di tanti popoli e tanti diritti, designa la sostanza di molte riforme fondamentali del diritto pretorio, in quanto corrispondono al suo sentimento o s'ispirano alle idee o agli istituti comuni presso i popoli affini o stranieri di stirpe e di costumi nella penisola o presso i popoli civili del bacino mediterraneo, coi nomi augusti di *jus naturale* e di *jus gentium*, vale a dire il diritto quale appare dettato dalle forze occulte, che si chiamano natura, al nostro spirito, il diritto che si riscontra presso tutti i popoli.

Già all'epoca di Cicerone, il diritto pretorio sovrappone il *ius civile*, e Cicerone appunto dichiara che oramai al suo tempo la disciplina del diritto si desume dall'editto del pretore, mentre i giuristi anteriori la desumevano dalle XII Tavole. La posizione del diritto pretorio di fronte al diritto civile non può essere meglio rappresentata nel suo carattere singolarissimo di organismo complementare o contrastante, che con le parole del grande giurista Papiniano: *Ius pretorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi, supplendi, vel corrigendi iuris civilis gratia.*



CAPITOLO XIV.

L'ANTICA GIURISPRUDENZA E I GIURISTI
CONSULENTI.

Coll'avvento della plebe alle magistrature e ai sacerdozii, con lo svanire dell'antico patriziato, almeno nei riguardi politici, e il sostituirsi ad esso di una nuova aristocrazia degli uffici, la *nobilitas*, legalmente aperta a tutti, come l'odierna borghesia, in quanto le cariche dello Stato sono oramai legalmente accessibili a tutti i cittadini, anche l'interpretazione del diritto si emancipa dal patriziato e dal collegio dei Pontefici, che nei tempi del comune cittadino ne aveva custodito l'esercizio esclusivo e le tradizioni formalistiche.

Due fatti salienti si ricordano: Caio Flavio, liberto del rivoluzionario censore Appio Claudio il cieco, rende pubblico il *liber actionum* dei Pontefici (anno 304 a. C.), e Tiberio Coruncanio, il primo pontefice massimo plebeo, nel 254 a. C. prese a dare responsi in pubblico.

Anche ora la giurisprudenza è sempre ufficio aristocratico (ignorare il diritto *turpe erat patricio et nobili*) e nella gara per gli onori l'esser pronto di consiglio verso il pubblico era elemento di favore e di vittoria. L'aristocratica e semi-feudale protezione, da cui l'ufficio si svolse, rimane ancora impressa nei termini di patrono e cliente. Il giureconsulto, dice Cicerone, è l'oracolo della città intera. I nomi dei giureconsulti di maggior grido a noi pervenuti ci presentano una eletta schiera di pontefici, auguri, consoli, censori: la maggior parte



hanno percorso, grado per grado, tutta la scala degli onori; si nota di alcuno che ha raggiunto solamente la pretura. Appartengono tutti alla vera nobiltà di grado senatorio; appena sul finire della repubblica spunta un giureconsulto di rango equestro. Attestano il favore e la considerazione, nella quale il giureconsulto è tenuto, alcuni aneddoti. Di Scipione Nasica, il console dell'anno 191 a. C., si narra che egli ebbe in dono dal Senato una casa sulla via Sacra, per essere più facilmente consultato; di un certo Caio Figulo, che egli cercò di prepararsi la via al consolato con dar responsi, e poichè non ottenne ciò nonostante l'adito a questa suprema carica dello Stato, reputò che gli fosse stato fatto torto, e a coloro, che lo dimandavano di consiglio, soleva rispodere ch'essi volevano ben consultarlo (*consultere*), ma non far console. Altri meritavano dall'esercizio della giurisprudenza titoli onorifici, quali il sapiente, il prudente, l'accorto. Non senza verità si paragonò il favore, ond'erano coronato in Roma le fatiche del giurisperito, a quello con cui venivano celebrati gli artisti in Atene e nella Rinascenza italiana. Per molti nobili di antico stampo, sazi di onori, la professione di giureconsulto era degno riposo senile.

La missione del giureconsulto romano è ancora in questa epoca una vasta e pratica missione, in cui non vi ha oмпito della vita quotidiana che rimanga fuori. Non era il giurista odierno nel puro senso tecnico o formale della uorma giuridica; non si consultava il giureconsulto unicamente per chiedere il suo parere su di una controversia, o anche per redigere un testamento, un contratto: si ricorreva a lui per l'avviso circa il miglior col-



locamento di una figliuola, il miglior impiego di capitali, circa l'acquisto di un fondo.

I due lati essenzialmente giuridici sono: il suggerire delle cautele (*cautiones*) nei negozi giuridici, il che dicevasi *cavere*, e il dar responsi su casi pratici, il che dicevasi *respondere*. I numerosi clienti, che chiedevano appoggio o consulto, generalmente sulle prime ore del mattino empievano la casa del patrono.

Ma d'altra parte, non è compreso invece nel compito dell'antico giureconsulto l'ufficio dell'*agere*, nel senso almeno del difendere in giudizio, per cui si rinvia volentieri all'oratore o all'avvocato, istituti distinti. Più tardi s'inizia un'attività più propriamente scientifica con la elaborazione delle regole tradizionali o la creazione di regole nuove, le quali regole costituirono la prima base dei principii logici di diritto; infine dal *respondere*, cui assistono giovani *auditores*, si svolge la discussione e l'insegnamento. Collezioni di *cautiones*, di *responsa*, di *regulae*, sono anche le prime scritture.

Così all'attività del giureconsulto si aggiunge, da un lato l'*instituire* in via elementare e l'*instruere*, dall'altro lo *scribere*.

Sul finire della repubblica, la passione per lo studio, al contatto con la filosofia e con la coltura ellenica, cominciò a staccare dalla giurisprudenza i compiti alquanto eterogenei del vetusto comune rustico e a fare che illustri personaggi volentieri rinunciassero alla carriera degli onori, coltivando per sé stessa, senz'altro scopo, la giurisprudenza. Trebazio probabilmente fu solo tribuno militare, Gallo Aquilio, forse il più fertile e pronto intelletto giuridico tra i suoi coetanei, pretore nell'anno 66



a. C., non volle esser fatto console, per consacrarsi intero allo studio della giurisprudenza, vivendo più tempo ritirato a Cercina, un'isola della piccola Sirti.

Sul finire della repubblica, incominciano anche i primi tentativi dell'ordinamento sistematico del diritto.

Senonchè la missione storica della giurisprudenza romana, massime nei suoi primordi, trascende anche la mera interpretazione e l'organizzazione del diritto. Il diritto era allo stato di nebulosa, lo basi fondamentali nelle consuetudini, inerenti allo spirito e praticato nella vita dell'antico popolo sino dall'epoca gentilizia o preromana, una serio slogata di precetti nuovi nelle leggi dello Stato o nell'editto. La crisi economica o psichica dell'antico popolo premeva, le basi agricole e militari erano scalzato dal nuovo spirito mercantile e plutocratico, il rigido popolo quirite si ingentiliva e si ammolliva al contatto della coltura greco-orientale. L'opera d'interpretazione e di organizzazione del diritto doveva e poteva essero in simili condizioni un'opera di creazione, tanto più che la formazione del diritto privato non era stata mai nettamente e pionamente assunta dagli organi in senso proprio legislativi dello Stato. L'opera indiretta della giurisprudenza nel dare impulso o forma alle consuetudini con le *cautiones*, come oggidì le consuetudini commerciali si svolgono dalle clausole costantemente aggiunto ai contratti, l'opera dei giuristi come pretori, come consiglieri dei magistrati, come giudici invocati, è forse la più feconda, e in pari tempo la più oscura. Il principio fondamentale dell'evoluzione, che la vita sociale, come la vita



organica può trovare negli stessi organi esistenti i mezzi per soddisfare a nuove funzioni, fu applicato dalla giurisprudenza con logica precisa e insuperabile maestria. I precetti antichi venivano a volte estensivamente, a volte restrittivamente interpretati, a volte esauriti con eccezioni o principii singolari, a volte invece applicati fuori dell'ambito originario; tutto ciò adoperando nell'interpretazione con tutta libertà lo scopo, la *ratio legis*, più che la parola della legge, e desumendo anche lo scopo dalle funzioni attuali della società, anzichè dallo spirito della legge e della legislazione nel suo complesso.

Così anche circa la funzione legislativa, espressamente riconosciuta dai Romani nell'antico *interpretatio prudentum*, già prima dell'era imperiale, che annovera soltanto la giurisprudenza patentata tra le fonti del diritto e celebra solo alcuni privilegiati giuristi come *juris conditores*, non si abbandonano le basi logiche e i metodi tecnici dell'interpretazione.

I singoli giureconsulti repubblicani (1). La serie leggendaria dei giureconsulti comincia con Appio Claudio il *deceviro* (448 ?), la serie storica con Appio Claudio il *cieco*, censore nel 312 a. C., console nel 307, e nel 296, al quale è attribuito un libro *De usurpationibus*. Pomponio ricorda anche P. Sempronio Sofo (il sapiente), console nel 304, C. Scipione Nasica, Q. Massimo e Tiberio Coruncanio,

(1) Fonte principale di questa esposizione è il testo (assai scorretto) di Pomponio, che costituisce la L. 2 D. *De or. jur.*, 1, 2.



autore di numerosi responsi, *L. Acilio*, interprete delle XII Tavole, detto il sapiente, nel testo di Pomponio chiamato per errore *P. Atilio*, *P. Elio Peto*, console nel 201, censore nel 199, morto nel 174 a. C., e il fratello *Sesto Elio Peto Cato*, console nel 198.

A questo è attribuita un'opera, enfaticamente ricordata da Pomponio col titolo: « *veluti cunabula juris* ». L'opera era in tre parti, onde il nome di *tripertita*. La prima parte era costituita dal commento alle XII Tavole, la seconda parte dalla *interpretatio*, cioè dal *jus civile*, che aveva integrato con le consuetudini e svolto i principi e gli istituti delle XII Tavole, la terza comprendeva le *legis actiones*, cioè le formule delle azioni, che già Cneo Flavio aveva desunto dalla raccolta dei pontefici con l'aggiunta di formule delle nuove azioni. È probabile che il nome di *jus Aelianum* fosse attribuito a quest'ultima parte.

Quest'opera, nel suo organismo alquanto primitivo, rappresenta a ogni modo il primo tentativo d'una esposizione completa dell'*jus civile*, e per lunga tempo continuò nella fama e nell'uso.

Anche il celebre *Marco Porcio Catone*, nato nel 234, console nel 195, censore nel 184, morto nel 149, fu giurista di grido. Ma più ancora va segnalato il figliuolo, *Catone Liciniano*, che nacque nel 192 a. C., fu pretore e morì in giovane età, prima ancora del padre. Di lui si ricordavano dai posterì numerose opere, responsi, e anche commentarii *juris civilis*. Consigliere e giurista di vaglia fu *Caio Livio Druso*, console nel 194, e si ricordano anche come giuristi insigni l'annalista *Fabio Pittore* e *Q. Fabio Labeone*,

Ai Catoni seguono, nella lista pomponiana, tre giureconsulti celebrati come fondatori dell'*jus civile*, *Marco Manilio*, console nel 149, *Marco Giunio Bruto*, che fu solo protore, e *P. Muzio Scevola*, console nel 133, in seguito Pontefice Massimo. Manilio, consulento assai stimato, lasciò setto libri *iuris civilis*, che recavano al tempo di Pomponio l'iscrizione *Manilii Monumenta*, o sono, a quel che sembra, un'opera istessa con quella da Varone intitolata *Manilii actiones* o *Manilianae re-nalium vendendorum leges*, formulo cautelari per le compre-vendite redatte mediante stipulazione (1).

Mareo Giunio Bruto scrisse tro libri *de jure civili*, nella forma greizzante di dialogo col figliuolo. Publio Muzio Scevola compose dieci libri. Di questi tre giureconsulti si ricordano dagli scrittori e giuristi posteriori cautelo, definizioni, sentenze.

Il culto del diritto appare in alcune famiglie ereditario, e più che in tutte, nei Claudi patrizii nell'antica età repubblicana, e nei Muci nobili plebei della nuova epoca. A Publio Mucio Scevola succede il cugino *Quinto Mucio Scevola*, soprannominato l'*augure* per distinguerlo dal celebre giurista dell'età successiva, figlio di Publio. Naequo nel 161, fu console nel 117; vantato come rispondente da Cicerone, il quale nell'89 assistè come *auditor* alle sue consultazioni, morì poco dopo l'89.

Alla stessa famiglia, per origine, appartiene il giurista *P. Licinio Crasso Muciano*, console nel

(1) Cfr. sulle opere di Manilio e sulla rilevante identificazione del *ius civile* e delle *actiones* nell'antica giurisprudenza cautelare BAVIERA I *Monumenta di Manilio* e il *Jus Papirianum*, in *Scritti giuridici*, 1903, II.



131, morto nel 130. Scolari dei tre celebrati fondatori dell'*jus civile*, furono *Publio Rutilio Rufo*, nato circa il 158, console nel 105, ingiustamente condannato nel 92 a. C. all'esilio, nel quale terminò i suoi giorni a Smirno, *Aulo Verginio* o *Quinto Elio Tuberone*, console nel 118. Rutilio è il più celebre. Educato alla filosofia stoica, che era la vera filosofia dei giuristi, sotto la disciplina di Panezio, fu segnalato come generale, come statista, come oratore, come storico, come consulente e scrittore, ma soprattutto come uomo onesto in quell'epoca corrotta, il che gli valse la condanna dal tribunale dei cavalieri per aver tentato di reprimere le loro angherie nella provincia d'Asia. Forse è l'autore della formula Rutiliana.

Stoico e scolaro di Panezio fu anche Tuberone. Contemporanei dei precedenti furono *Sesto Pompeo*, zio del Magno, *Celio Antipatro*, più storiografo che giurista, e *Lucio Licinio Crasso*, console nel 95, denominato nel testo di Pomponio per errore Muciano, e indicato pure erroneamente come fratello di Publio Mucio.

Con l'ultimo secolo della repubblica si chiude l'era della giurisprudenza consulente o cautelare, e nel periodo critico, che prepara la costituzione dell'impero, due sommi giuriconsulti, *Quinto Mucio Scevola* e *Servio Sulpicio Rufo*, posero le basi della giurisprudenza scientifica, e diedero l'impulso a una più vasta organizzazione del diritto, nei due rami classici del *jus civile* o del *jus honorarium*.



CAPITOLO XV.

L'ESPANSIONE PROVINCIALE DI ROMA E LA CRISI
DELLA REPUBBLICA.

La costituzione cittadina sulla base della collegialità, dell'annalità e della gratuità quanto alla magistratura, sciolta per la vittoria della plebe dalle vetuste forme gentilizie e svolta in ordini democratici, in cui peraltro la sovranità legale dei comizi è bilanciata dal governo senatorio, ci rappresenta l'età così detta aurea della repubblica romana. È l'età nella quale gli ordini costituzionali convenivano pienamente alle condizioni sociali e politiche; il popolo semplice di costumi e di vita, rude, agricolo, lo Stato non esteso oltre i confini, in cui la sfera di un'amministrazione cittadina è ancora compatibile, e ampliato ne' territori non incorporati mediante un'organizzazione, nelle forme almeno, internazionale, per quanto il vincolo stretto degli alleati e l'egemonia della città dominante imprimessero a questo sistema di alleanze il carattere di un organismo costituzionale. I principii di un'alterazione politica, che renderà incompatibili i vecchi ordini costituzionali, si scorgono appena, finchè le colonie, i fori, i conciliaboli discentrati di cittadini romani sono pochi e non oltre i confini della penisola.

Ma ora doveva rivelarsi in modo grandioso il vizio fondamentale del classico Stato-città, che ancora dominava nelle teoriche costituzionali dei nostri grandi uomini della Rinascenza, quando pure



Francia e Spagna si erano costituito a nazione. La vittoria sul Sannio aveva dato a Roma l'egemonia sulla penisola, la vittoria su Cartagino doveva dare ad essa l'impero del mondo. Ma in questa seconda fase la forza degli oventi trasse il governo di Roma ben oltre i suoi confini. Roma non aspirava propriamente cho all'indipendenza della penisola, su cui inan mano stende la sua egemonia. Talo è il pensiero cho ispira i due trattati con Cartagine. Ceppi gravi sono imposti al commercio, ma è garantita la libertà del suolo, e sotto questo aspetto Cartagino alla sua volta si impone di rispettare la sfera dell'influenza romana, non offendere alcuna delle città federate del Lazio, rimettero intatte ai Romani anche le città non federate, di cui le sue flotte o le suo milizie si insignoriscano, tenendosi unicamente la preda mobili, non edificare castella nel Lazio (1). Tale è il pensiero, che spira dalle fiere parole di Appio Claudio il cieco, pronunciate di fronte all'ambasciatore di Pirro: non trattare di paco col principe greco, finchè non avesse abbandonato i lidi d'Italia. È la dottrina di Monroe dei Romani antichi, la proclamazione del principio di non tollerare ulteriormente la fondazione di stabilimenti coloniali greci sul suolo d'Italia.

Ma se la colonizzazione della bassa valle del Po aveva allontanato il pericolo celtico e la battaglia di Benevento il pericolo ellenico, una minaccia imminente per la penisola era la crescente potenza cartaginese: la libertà dei mari non venne mai così brutalmente calpestata come fu da questo po-

(1) POL., III, 22, 4; III, 24, 3.



polo, la cui mira costante era di schiacciare ogni concorrenza sul Mediterraneo occidentale e concentrare, anche di fronte ai suoi confederati, tutto il commercio nella capitale. Il secondo trattato stretto con Roma è, sotto questo aspetto, più grave del primo. Nel trattato del 509 a. C. (secondo la data tradizionale) ai Romani non era lecito di navigare e trafficare al di là del promontorio Bello (forse il capo Farina nei pressi di Cartagine), il che vuol dire che è loro preclusa tutta l'Africa occidentale e la Spagna; nella Libia a Oriente di Cartagine e nella Sardegna i Romani potevano commerciare solo con l'intervento di un notaio cartaginese; piena parità di diritti tra Romani e Cartaginesi era sancita soltanto in Sicilia, poichè quest'isola non era ancora interamente soggetta al dominio di Cartagine. Nel secondo trattato (giusta la data tradizionale, del 348 a. C.) il divieto assoluto di commerciare, rinnovato per i paesi al di là del capo Bello, è inoltre espressamente esteso alla Sardegna ed alla Libia fuori di Cartagine: soltanto nella Sicilia è conservata ancora parità di diritti. Ma ben si poteva prevedere il giorno in cui anche dal trafficare in quest'isola i Romani sarebbero stati esclusi, il giorno in cui si sarebbe verificato il motto del generale cartaginese Annone all'aprirsi della prima guerra punica: che i Romani non dovevano nemmeno lavarsi le mani in mare, senza il permesso dei Cartaginesi (1).

(1) DIO. CASS., Fr. 43, 9: "Ἐφη τε γὰρ μηδ' ἄποσι ψασθαι ποτε τὰς χεῖρας ἐν τῇ θαλάσῃ τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιτρέψειν.



La penisola stessa non era sicura; e il tentativo dei Cartaginesi di impadronirsi di Taranto fallì soltanto per la prontezza di Roma. Era impossibile che Roma tollerasse un simile vicino potente e invadente in Sicilia: il possesso della Sicilia era indispensabile per la sicurezza dell'Italia. Ma Roma sarebbe stata paga dei risultati ottenuti con la prima guerra punica: la libertà dei mari, la sicurezza dell'Italia, il possesso della Sicilia e della Sardegna. La seconda guerra punica fu deliberatamente voluta e preparata dal lato di Cartagine, e la guerra annibalica (218-200) trasse il Senato romano contro il suo proposito e il popolo a malincuore oltre i mari italiani, a rompere in Ispagna, in Macedonia, in Grecia, in Oriente la rete politica tessuta dal genio del formidabile nemico.

Le conseguenze di questa lotta son note: Roma, lungamente repugnante, per la forza prepotente del suo vigoroso organismo sociale o politico, per la fatale tendenza della politica antica, si trovò nello spazio di 60 anni signora del bacino mediterraneo, popolato di nazioni barbare all'occidente, di nazioni colte e floride, ma svingorite, in oriente. In questo corpo sparso e vario di regni, di repubbliche cittadine, di tribù barbare, Roma tentò sulle prime di continuare col sistema federativo. Senonchè il vincolo federale non aveva ora nessuna base d'interessi comuni, e serviva soltanto a rendere inevitabile l'intervento di Roma nei conflitti tra i popoli. Giamaì come in quest'epoca l'arbitrato internazionale, esercitato da una potenza dominatrice, ebbe più vasta importanza. Bentosto Roma fu indotta ad abbandonare questo sistema e introdurre la dominazione diretta. La *deditio* del



popolo vinto fu ora non già il motivo di un *foedus*, bensì stabilì la permanente soggezione dei *dediti* e dei loro discendenti, i *deditici*, all'amministrazione militare. Questo distretto militare prese il nome di *provincia*, che non significa se non la sfera di competenza del magistrato o in genere la sfera di competenza territoriale del generale.

Le provincie. — La provincia riceve la sua organizzazione mediante una legge, che però è una *lex-data*, cioè imposta per delegazione dal generale vincitore, coadiuvato dalla solita commissione senatoria. Pel governo delle provincie si cominciò sulle prime a costituire dei pretori speciali: così fu fatto nel 227 a. C. per la Sicilia o la Sardegna, l'una acquistata in seguito alla prima guerra punica nel 241, l'altra ceduta da Cartagino durante le strette della guerra coi mercenari nel 238; così per le due Spagne, ordinato a provincia in seguito alla seconda guerra punica nel 197. Si abbandonò questo sistema per le successive provincie, e si usò invece prorogare il comando ai consoli e pretori scaduti, i quali pertanto, dopo l'anno della carica esercitata in Roma, sono inviati con questa missione nelle provincie. La proroga avviene per voto del popolo, o in seguito per senatoconsulto. Il magistrato con impero prorogato è un promagistrato, quindi il console proconsole, il pretore propretore. I provinciali non hanno obbligo di servizio militare, come gli Italiani, ma sono assoggettati invece all'onere del tributo fondiario, il quale era organizzato in guisa diversa nelle provincie propriamente *rectigales* o nelle provincie *stipendiariae*. Erano *populi stipendiarii* propriamente quelli che avevano fatta in tempo la resa o



deditio, populi vectigales quelli che avevano resistito sino all'ultimo, od erano stati domati dalla forza degli eserciti; le *civitates vi captae*. Formalmente così il territorio degli uni, come quello degli altri, era *ager publicus*, e appartenova al popolo romano, ma le terre dei popoli che si erano arresi venivano lasciate in pieno godimento ai proprietari anteriori o assoggettate a uno *stipendium* fisso *quasi victoriae praemium ac poena belli*, onde nel linguaggio romano anche questo pieno godimento dicevasi possesso o usufrutto, non già proprietà: le terre invece dei *populi vectigales* erano state tolte loro mediante la *occupatio bellica*, indi restituite a titolo di fitto che si soleva dare in appalto dai censori, gli amministratori delle finanze presso il popolo romano; erano insomma *agri vectigales quibus censoria locatio constituta est* (1). Il governatore della provincia, pretore, proconsole, propritore o anche senatore con incarico straordinario (poichè nel periodo delle conquiste l'organizzazione romana si palesa insufficiente anche quanto al numero dei magistrati), è assistito per l'amministrazione della cassa, come il console, che egli rappresenta nella sfera provinciale, da un questore. Così ai due questori urbani, ai due questori dei consoli in campo, ai quattro questori della flotta (*quaestores classici*), costituiti nel 267 a. C. in luogo dei *duoviri navales* con sede a Ostia, a Calce, a Rimini o Ravenna e forse a Lilibeo, si aggiungono via via i questori provinciali, anzi il *quaestur classicus* di Lilibeo divenne questore provinciale.

(1) Cic., *Ver.*, III, 9.



Il *consilium* del governatore era costituito dalla commissione senatoria dei legati, rappresentanti del Senato, generalmente in numero di dieci. Al suo seguito, per coadiuvarlo nell'amministrazione e nei giudizi, erano gli *assessore*s, detti anche *comites*, *contubernales*, impropriamente *cohors praetoria*, giovani nobili che seguivano il generale per iniziare la carriera e far fortuna nella provincia. La vera *cohors praetoria* era la guardia militare del governatore; la vera forza militare era invece scarsa, salvo condizioni speciali della provincia, ed allora soleva inviarsi un console o un proconsole con esercito consolare.

V'era infine una schiera di ufficiali subalterni o *apparitores* di varia specie, *scribae*, *lictors viatores*, *pullarii*, *haruspices*, *interpretes*, *praefrones*, *medici*, e infine la *familia* propria del governatore, cioè i suoi servi e i suoi liberti.

Le spese personali dei governatori erano, in generale, fissate legalmente, e talora le stabiliva un senatoconsulto; esse riguardavano principalmente il trasporto di terra e di mare e tutto il bagaglio di viaggio, ma il governatore aveva diritto di requisire quanto gli occorreva per sè e per il seguito o di comperarlo a spese dello Stato. Della somma fissa passatagli dall'erario egli non aveva da render conto. Analoghi diritti spettavano anche al suo seguito, cioè agli ufficiali, ai legati, al questore e ai *comites*, il lauto mantenimento dei quali aveva il nome di *cibaria*. Ma essi ricevevano anche dal governatore delle gratificazioni intitolate dalle spese pel viuo (*congiarium*) o del sale (*salarium*), forse anche il viatico, che spettava certamente ai legati. Il *viaticum* dei legati diede luogo all'abuso assai grave



per i provinciali della libera *legatio*, favore accordato di sovente a senatori, che, per ragioni meramente private, si recavano nella provincia e frudevano dei diritti di viatico come veri legati.

Nella competenza dei governatori risorge quasi l'antica competenza dei consoli, poichè nel governo provinciale essi non sono limitati dalle magistrature concorrenti, che ridussero nella città il potere dei consoli. Tuttavia se la giurisdizione criminale del governatore si estende ad arbitrio sui provinciali, senza peraltro sopprimere interamente la giurisdizione delle città soggette, i cittadini romani, dopo che la provocazione fu estesa oltre i confini del pomerio, hanno diritto di far richiamo ai comizi delle condanne capitali. La giurisdizione civile spettava ai governatori tra i cittadini romani domiciliati nella stessa città, tra peregrini di diverse città, tra romani o peregrini. Naturalmente era il diritto romano che si applicava nei processi tra cittadini romani; nei processi tra peregrini o tra romani e peregrini l'*ius gentium*, quella specie di diritto comune che si era formato al contatto coi popoli civili del bacino del Mediterraneo, fungeva come diritto internazionale comune. I processi tra peregrini della stessa città venivano di regola esauriti davanti ai magistrati della città.

Per la giurisdizione, o per gli scopi vari dell'amministrazione, ogni provincia era divisa in circoli, detti *conventus* o diocesi, costituiti di un vario numero di città, con un capoluogo. Nel capoluogo, durante le pause della guerra, d'inverno o a primavera, si tenevano assise per la giurisdizione e l'amministrazione, il che dicevasi *forum agere*, o



conventum agere. Le assise erano preannunziate da un editto, e duravano per lo meno un mese. I giudici erano scelti o dalle agglomerazioni di cittadini romani domiciliati nella provincia (*conventus civium romanorum*) o dai provinciali. Nelle grandi provincie divise in molte diocesi, il governatore non poteva recarsi per turno nel capoluogo di molte diocesi, e quindi il *conventus* era tenuto in una sola città per più distretti, o anche demandata la giurisdizione a legati e *comites* del governatore.

Le città provinciali, anche nello stato di sudditanza, mantengono la loro costituzione con assemblee, senati, magistrati, anzi il concetto dell'amministrazione cittadina, così radicato nello spirito antico, fece che i Romani favorissero il sorgere di città, per gli scopi dell'amministrazione, là dove esse non sussistevano e erano in scarso numero. Il governatore esercitava una larga tutela sulle città, e specialmente vigilava le spese straordinarie, curava la revisione dei conti e l'equa distribuzione dei tributi.

Tuttavia i concili di vari popoli, cioè le federazioni o assemblee nazionali, furono disciolte, salvo che non offrissero pericoli per la dominazione romana o non si elevassero oltre il tipo di mere assemblee religiose.

Nei casi di maggior sospetto e gelosia veniva tolto anche il *connubium* e il *commercium* tra città e città, per lo meno in ordine alla proprietà immobiliare; il che sovente produsse l'accumularsi della proprietà fondiaria in mano di pochi, e specialmente a profitto di cittadini romani. Altre città invece furono, pel loro contegno, favorite dall'amministrazione romana.



Città federate e città libere. — Accanto alle provincie propriamente dette, o entro i confini della provincia, sussistono anche delle *civitates foederatae*, che di fronte agli *Italici* costituiscono i *soci exterarum nationum*. Le città federate serbano di diritto la costituzione sovrana. Non sono assoggettate all'autorità del governatore, hanno propria giurisdizione, che si esercita anche sui cittadini romani domiciliati nel loro territorio, o le terre loro sono naturalmente capaci di proprietà privata secondo il diritto indigeno. Il *foedus* era, s'intende, un *foedus iniquum*, almeno per la maggior parte di esso, o toglieva loro il diritto di pace o di guerra, e in base al *foedus* incombevano anche alle città federate prestazioni speciali, navi, soldati o anche forniture di grano, che dovevano esser rimesse a un prezzo stabilito da Roma.

Non diversa ora, in fondo, la condizione delle cosiddette *civitates liberae*, le quali erano pur soggette alle stesse prestazioni, e anche il diritto di pace o di guerra non spettava, nella realtà, più a loro che alle città federate con *foedus iniquum*; talvolta la *libertas* si fondava sopra una legge romana, che la riconosceva o la restituiva a un popolo soggetto. La libertà non significava l'immunità da tributo stabile, sicché le vere *civitates liberae* erano le *civitates liberae et immunes*, non tributarie.

Le stesse forme di assoggettamento vario alla egemonia romana si ritrovano nei regni, l'unica organizzazione che in antico permettesse la costituzione di uno Stato non rigorosamente cittadino; v'erano *reges federati*, e v'erano *reges vinti*, non ammessi al *foedus*, ma cui era stato concesso di regnare *beneficio populi romani*.



L'organizzazione delle provincie, come fu il tarlo della costituzione cittadina, così recava in sé i germi di gravi abusi. L'amministrazione dei governatori divenne ben presto, sotto la rilassata sorveglianza del governo repubblicano, una spogliazione sistematica delle provincie. Il lauto mantenimento dei governatori e del seguito, le libere *legationes*, erano già un peso enorme, ma vi si aggiungevano le esazioni inique, le concussioni. A fine di ovviare al male, incomincia la serie delle leggi contro le concussioni, emesse per reprimere questo delitto e regolare la procedura con cui dovevansi ripetere dai governatori le somme indebitamente percepite di fronte ai sudditi e agli alleati provinciali. La *lex Calpurnia Pisonis* nel 149 a. C. fu la prima, alla quale seguì la *lex Acilia* nel 122, e continua il novero sino alle leggi di Silla e di Cesare. Altrettanto gravi, e spesso più che non le concussioni dei governatori, investiti di autorità pubblica, erano le oppressioni degli speculatori privati, ordinati in vaste società per l'appalto delle imposte, secondo il sistema romano (*publicani*), muniti di privilegio esecutivo (v. p. 236) ed esercenti anche le speculazioni e le usure. La libertà dei popoli e dei regni federati o liberi diventa un'illusione di fronte alla pressione, agli ordini legali o illegali dei governatori mandati a reggere le provincie finitime.

Crisi economica e sociale. — Ma grave e fatale fu il contraccolpo del governo provinciale sulle condizioni dell'Italia. Le dovizie che inondarono la penisola, il tremendo stuolo di schiavi che le guerre trascinavano sul mercato, i vizii, ma insieme pure le arti nuove, le industrie, le nuove colture e i miglioramenti delle antiche, tutte ciò che di



bene e di malo veniva appreso in Grecia o in Oriente o insegnato da schiavi greco-orientali ai rozzi vincitori, l'ingentilimento dei costumi al contatto con la civiltà ellenica ed ellenistica, generano una rivoluzione profonda nell'economia rurale e nella società italiana.

L'Italia mutò in quel periodo la sua coltura, cessò per sempre di essere la *magna parens frugum*, o divenne un paese di pascoli, di vigneti, di oliveti, di alberi da frutta, nuovamente introdotti dalle regioni conquistate.

Se Cinca nell'assaggiare il vino romano esclamava non dispiacergli che la madre di un siffatto vino fosse collocata così in alto (alludendo all'uso di avviticchiare i tralci agli olmi nei campi coltivati a frumento), ora la viticoltura e l'enologia fanno un tale progresso che i vini italiani sino dal tempo del console Opimio (II secolo a. C.) ebbero conquistato il loro posto accanto ai più squisiti vini della Grecia, e sul finire della repubblica la quantità e lo sorta dei vini italiani superano quello degli stessi vini greci. Non più Rodi, ma Roma è oramai la piazza principale del commercio del vino, e l'Oriente ne riceve dall'Italia assai più che non ne importi. Anche nella produzione dell'olio già nel primo secolo a. C. l'Italia conquista il mercato mondiale. L'interesse di queste colture era tale che svolse un regime protezionistico (fu l'unico esempio nella liberale politica di Roma), onde già nel II secolo a. C. si fece divieto di piantare viti ed ulivi nella Gallia romana.

La sicurezza e la pace della penisola rendevano agevole la trasformazione delle colture. L'arboricoltura rende il paese meno facile a difendersi:



l'albero di Pallade esige e simboleggia la pace; se stranieri invasori distruggono le piantagioni, non è il raccolto di un anno che perisce, ma il lavoro e la ricchezza di una generazione. Allorchè le città italiche chindovano le porte in faccia ad Annibale, il paese era ancora povero, i suoi vini non avovano ancora il pregio di vini di lusso, e si era ancora lungi dalla predominante coltura arborea. Ma essa è altresì la coltura più proficua e quella che svolge e consolida la proprietà privata. La collettività delle terre nel senso classico, o almeno l'*arva per annos mutare*, è assurdo in un regimo di coltura, in cui non di rado soltanto i figliuoli vedono i frutti delle piantagioni fatte dai padri, i quali non hanno fatto che impiegarvi sudori e capitali. È in quest'epoca certamente, che la *possessio* dell'*ager publicus* (il regimo ancor prevalente in Italia) si abbarbicò alla terra con un vincolo così tenaco, che i possessori, minacciati in sognito dalla legge di Tiberio Graeco, si ribellarono con lo stesso sentimento che so questi li avesse tocchi nei fondi di cui erano proprietari *ex iure Quiritium*.

Di fronte alle nuove colture il bosco cede via via. Abbondano senza dubbio i pascoli, anzi per un certo tempo durante l'era delle conquiste sembra che non meno dell'arboricoltura la pastorizia abbia conquistato terreno, e certo anch'essa ha usurpato sulla non più remunerativa coltivazione dei cereali: ma se si pon mente alle entusiastiche descrizioni che gli antichi fanno della bellezza delle greggi d'Italia, ad esempio, nelle pianure pugliesi o del Cremonese, se si considera che l'Italia antica forniva le rinomate fabbriche dell'Oriente col vello



delle sue pecore, mentre nel nostro medio evo le grandi fabbriche italiane furono costrette a trarre la materia prima dall'Asia minore, dalla Spagna e dall'Inghilterra, rifiutando assolutamente la produzione indigena, la più rozza o grossolana tra tutte, anche sotto questo aspetto la bilancia dal lato economico piega a favore dell'Italia romana.

Ma se il quadro dell'economia rurale è così lieto, esso si dipinge dei più foschi colori dal lato sociale. Già l'antica razza, semplice e frugale, solida e anstera, diviene via via più per l'effetto corrotto della conquista o il contatto colle mollezze orientali, una gente mercantile, avida di ricchezze e di piaceri. Se non che una più profonda degenerazione era portata dalla vera piaga del mondo antico, la schiavitù: l'uso inumano di vendere i prigionieri di guerra assume un carattere moralmente e socialmente disastroso nell'era dello conquisto romano, quale non rivelò in una misura così fatta in nessun'altra epoca storica: si narra, e sono dati o cifre giunte per avventura sino a noi, di popoli interi ridotti in schiavitù, come i Bruzii dopo la guerra annibalica, di 150,000 epiroti venduti schiavi da Paolo Emilio, di 50,000 Cartaginesi, di un numero sterminato di Sardi, che svilarono sul mercato (*Sardi venales*), o più tardi di 80,000 Tentoni, di 60,000 Cimbri, di 1,000,000 di Galli venduti da Cesare. Nelle terre dell'Oriente, dall'Asia minore alla Siria, sorgente più inumana, e se è possibile, più incivile, era la pirateria con la tratta sistematica, era l'odioso regimo tributario instaurato da Roma e aggravato dall'estorsione dei suoi governatori: sul mercato di Delo si vendevano in un giorno 10,000 schiavi, e un re di Bitunia dichiarava a Mario di non aver



più sudditi adatti alle armi: « quasi tutti essere stati venduti schiavi nelle diverse provincie dagli appaltatori delle imposte » (1).

Questa finanza servile prendeva naturalmente la via dell'Italia, il paese dei signori. Mentre nei primi tempi di Roma si calcola che il numero degli schiavi fosse un sedicesimo di quello dei liberi, ora esso lo oltrepassa, per lo meno in alcune regioni, in una maniera paurosa. E mentre, per le ricchezze cresciute, crescono i prezzi di tutte le cose, scemano quelli degli schiavi. Tutte le condizioni, che in antico avevano mitigato la condizione degli schiavi, la comunanza di razza tra servi o liberi, l'esiguo numero e il conseguente alto valore, l'equilibrio tra Romani e vicini, onde gli scambi dei prigionieri erano o dovevano essere frequenti e il trattamento più umano, la preponderanza dei nati in casa (*vernae*) e l'assenza di un vero commercio di schiavi o di un'industria servile (termini d'altra parte correlativi), si convertono ora precisamente nelle condizioni contrarie: la servitù domestica cede il posto alla servitù industriale, cioè alla vera schiavitù.

Ma la vasta e terribile ripercussione di questo doloroso fenomeno genera un'altra conseguenza non meno dolorosa e per la società romana fatale: la graduale scomparsa del lavoro libero dalle campagne. Non è il lavoro del contadino italico, ma la sapienza o l'ingegnosità degli schiavi orientali e segnatamente dei Siri, la cui passione per l'arte pacifica del giardinaggio e dell'arboricoltura era

(1) V. le fonti in TRINCHESE, *Studi sulla condizione degli schiavi in Roma*, 1888, cap. I.



un retaggio della razza aramea, che operarono la felice trasformazione delle colture e impressero alla flora italica il suo carattere meridionale, mentre gli schiavi più rozzi sono adibiti come mandriani e pastori. Regioni intere divennero deserto di abitatori liberi: Tiberio Gracco, percorrendo l'Etruria in carrozza, di ritorno dalla Spagna, fu atterrito allo scorgere quella vasta regione coltivata non più da lavoratori liberi, ma da servi. E gli storici anch'essi parlano di regioni, già seminate di fiorenti comunità, che avevano sostenuto lotte aspre con Roma, messo in campo eserciti di anno in anno, e ora ridotte a una solitudine popolata di schiavi.

Altre oause, all'infuori della concorrenza servile, cospiravano allo stesso fine. Il nerbo della popolazione libera, trascinato oramai nelle campagne e nelle guarnigioni transmarine, tenuto lunghi anni sotto le bandiere, senza interruzione di stagioni, perdeva la consuetudine dei campi e l'affetto al podere avito, e d'altra parte la coltura dei cereali, con l'intensificarsi dei commerci e il sistema del libero scambio, veniva sebiacciata dalla concorrenza provinciale già prima delle distribuzioni frumentarie dei Gracchi, mentre soltanto i ricchi possedevano capitali per passare alle nuove colture o potevano permotarsi il lusso di tenere il terreno a pascolo o a giardino. La passione abbastanza naturale dei signori dell'aristocrazia, arricchiti dai governi transmarini, di crearsi in patria luoghi di delizie, e precisamente sul mare e al piano (l'antichità classica non ama la montagna), o collocar capitali in acquisto di terreni, aveva un ricalzo nel decoro e nella legge. Senatori e figli di sena-



tori non esercitavano commerci, industrie, affari bancari: era cosa per essi disdicovole; ma le leggi stesse intervennero a limitare l'esercizio del commercio: ai senatori e figli di senatori fu proibito dalla *lex Claudia* nell'anno 224 a. C. di posseder navi, salvo per il trasporto delle derrate dei loro fondi, ed era egualmente vietato di prender parte agli appalti pubblici, *vectigalia publica* e *ultrò tributa*.

L'aristocrazia era quindi trascinata dalla legge stessa, oltre che dai suoi impulsi naturali, a cercare o creare la sua base sociale sul grande possesso fondiario, minando la piccola proprietà e distruggendo il ceto medio rurale, onore e nerbo della repubblica nei suoi bei tempi. Non è dal lato economico, bensì dal lato sociale che il latifondo ruinò l'Italia antica: lo stesso autore, da cui deriva la celebre frase *latifundia Italiam perdidere*, lo attesta con le sue opposte descrizioni di una grande ed intensa coltura o di una grande ruina di popoli.

Il fenomeno si ripete nelle origini della grande coltura inglese. Anch'essa portò col sistema delle *enclosures* alla costituzione del latifondo, alla scomparsa degli *open fields* e dei *common fields*, dei piccoli proprietari e dei lavoratori, di cui la grande coltura può diminuire il numero, dei casali e dei villaggi; con terrore gli statisti e gli storici inglesi videro dileguarsi dalle campagne quella fiera popolazione di piccoli gentiluomini e di forti contadini, vanto dell'antica Inghilterra, che avevano costituito i gloriosi soldati di Fairfax e di Cromwell, mentre con indifferenza contemplavano lo stesso fenomeno gli economisti puri, riguardando



i progressi dell'agricoltura inglese (1). Ma i piccoli proprietari inglesi, cacciati dalla campagna, costituirono il nerbo dei fondatori della grande industria inglese, i liberi coloni fornirono le sue schiere immense di lavoratori, ovvero gli uni o gli altri si riversarono in gran numero sulle colonie: nell'antica Italia invece, mentre la piccola industria ed il commercio al minuto sono arti vili, la grande industria non si svolse in generale nelle proporzioni delle fabbriche orientali, e il commercio in grande, che veramente prese sotto la direzione dei capitalisti romani uno slancio inusato, si esercitò con l'opera di schiavi e di liberti, i quali respingono anche da questo campo di attività i liberi cittadini dell'antica Italia: finalmente il Senato romano, per tema di veder sorgere centri potenti e rivali della madre patria, avversò recisamente la fondazione di stabilimenti coloniali oltre i mari. Le provincie rigurgitavano di capitalisti e di uomini d'affari italici (il Romano non giunse mai all'estremo, cui doveva giungere soltanto la Spagna, di spregiare in blocco agricoltura, commercio, industrie, affari, anche diretti ed esercitati in grande), ma non di agricoltori.

Se non che un fenomeno, che esalta questa fatale evoluzione, è il costituirsi, per cause in parte

(1) Che utile avrebbe in uno Stato moderno l'esistenza di una regione, in cui la terra fosse tutta coltivata, al modo dell'antica Roma, da contadini proprietari?... A che cosa varrebbe se non al fine di generare uomini, il che in sé e per sé è un fine inutilissimo? « for the mere purpose of breeding men, which of itself is a most useless purpose ». A. YOUNG, *Political Arithmetic*, p. 47.



pur sempre dipendenti dagli ordini romani e dalla fortuna repentina del suo popolo, di uno spaventoso capitalismo. Il sistema finanziario romano aveva una ripugnanza assoluta per la gestione diretta. Tutto si appaltava, non soltanto la costruzione dei grandi edifici, degli acquedotti, delle strade, ma i dazi, le gabelle, i tributi provinciali. E poichè i senatori, membri del governo, sono esclusi dalle speculazioni e dagli appalti, tutta questa fonte di lucro, notevole in antico e cresciuta strabocchevolmente con la grandiosa edilizia romana e con l'impero del mondo, ricadeva sul ceto dei ricchi non appartenenti all'ordine senatorio, costituito dall'ordine dei cavalieri, cioè dei cittadini più largamente censiti (v. in seguito). Anche la ricchezza mobiliare, come il possesso fondiario, si accentra in una classe privilegiata, e il console Lucio Marcio Filippo poteva esclamare non esservi in Roma 2000 persone, le quali possedessero beni di fortuna. Fuori della milizia, che si avvia ora a diventare un professione, ogni fonte, non diremo di lucro, ma di vita, è chiusa all'onorato cittadino di Roma.

Così tutte le forze benefiche e malefiche della storia congiurano egualmente a scavare un abisso invalicabile tra le classi superiori e le classi inferiori della società romana. Il governo provinciale e le speculazioni provinciali, lo sfruttamento pubblico e privato delle regioni conquistate, erano per le prime una fonte di ricchezza inesaurita: ma la stessa fortuna del popolo, che accumula patrimoni immensi nelle mani di pochi, piomba in una miseria irrimediabile la massa dei cittadini, spopola le campagne di liberi proprietari e liberi lavoratori,



popola la città di una folla di proletari senza lavoro, senza dignità, mescolati alle torme di schiavi liberati, e tutti pronti a vendere ai grandi il loro voto per averne in cambio pane e spettacoli. Certo nelle comunità italiche il male è in proporzioni minori, ma nei territori aggregati alla dominante esso cresce di giorno in giorno dall'epoca in cui, con la liberazione d'Italia, incominciano le campagne transmarine e la vera politica di conquista.

La nobiltà, i cavalieri e l'incompatibilità degli ordini cittadini. — Non meno varia e complicata fu la crisi negli ordini politici.

L'eco delle antiche lotte tra il patriziato e la plebe è ormai spenta (1) e solo con grave errore alcuni storici ne fanno parola in questo periodo; l'egualianza politica tra gli ordini è ormai raggiunta, la costituzione è ormai nelle sue basi legali essenzialmente democratica. Ma se l'antico patriziato sopravvive più che altro come casta sociale, non è per questo che le cariche dello Stato siano di fatto accessibili a tutti, che il *jus honorum*, la meta delle lotte secolari, abbia cessato, nella realtà di cose, d'essere un privilegio. La costituzione cittadina o l'antica semplicità rustica mantenevano le cariche ancora grate in un tempo, in cui la repentina fortuna del popolo, l'avidità di splendori e di piaceri, il lusso dei grandi e la smania di feste e ginocchi negli umili, non aveva terribilmente accresciuti gli oneri. Ciò fece che le cariche pubbliche si resero accessibili solamente ai ricchi, i quali nel governo provinciale si rifacevano lanta-

(1) Cfr. SALL. *Hist.* 11, 12: « Discordiarum et certaminum utrimque finis fuit secundum bellum punicum ».



mente delle spese sostenute per corrompere gli elettori o allestire i ginocchi, che gravavano sugli edili, la cui magistratura era scala alla pretura e al consolato. Così le cariche vennero ad essere consolidate in una ristretta aristocrazia plutocratica; la nuova classe, che al posto dell'antico patriziato emerge sul popolo, e con la quale si confondono praticamente i resti del patriziato, è la *nobilitas* o nobiltà, costituita dagli uomini noti (*nobiles* da *nosco*), perchè discendenti da famiglie, che avevano esercitato le cariche maggiori o curuli. La nobiltà si distingueva per le immagini degli antenati, effigiate in cera ed esposte nell'atrio. Il *jus imaginum* venne a costituirsi come un diritto speciale, come un simbolo araldico di questa nobiltà di ufficii. Raramente un *homo novus*, cioè un discendente di famiglia non nobile, riesce col suo valore e in circostanze eccezionalmente favorevoli a rompere questa barriera; la storia di Mario, il consolato di Cicerone lo dimostrano. Le dignità dello Stato, di diritto accessibili a tutti, divengono di fatto ereditarie nelle grandi famiglie. Il fenomeno si rivelò sino dal momento in cui l'eguaglianza dei due ordini fu riconosciuta; e certo ne esistevano i germi anteriori, poichè la lotta politica pel *jus honorum* pare sia stata combattuta a tutto profitto delle grandi famiglie plebeo; ma fu acuito e rassodato dalla crisi di Roma nel periodo della sua espansione mondiale. Il corpo politico, in cui la *nobilitas* ha la sua espressione e la sua forza, è quello stesso che aveva costituita la rocca dei *patres* e che nel nome si confondeva coi *patres*: il senato. La potenza del senato è tutta a favore della nobiltà, giacchè esso risulta composto di membri della nobiltà, di ex-



magistrati. Ora precisamente in quest'epoca il governo viene ad essere incentrato in cotesta assemblea. Lo svolgimento della costituzione romana era stato tutto a danno della vigorosa autorità originaria della magistratura, ridotta via via annale, collegiale, elettiva, multipla, limitata nella giurisdizione criminale o nell'amministrazione finanziaria. Ma d'altra parte le assemblee popolari, l'organo eminentemente cittadino della costituzione, erano assolutamente disadatte a reggere il dominio mondiale. Il senato, invece, era a tal missione sommamento adatto per essere costituito di ex-magistrati e aver tenuto sempre in mano le redini della politica estera, per le tradizioni e le virtù politiche di generazione in generazione trasmesse e rinvigorite nelle famiglie nobili.

Sulle fondamenta di una democrazia legalmente costituita e rappresentata dalla sovranità nominale dei comizii si erige un'aristocrazia ereditaria di uffici; contraddizione, che ree in sé i germi dei due celebri partiti della crisi in cui la repubblica soccombe, il partito degli *optimates*, aristocratico, oligarchico, senatorio, e il partito dei *populares* o democratico.

Ma un nuovo ceto, una formazione storica singolarissima, si comincia a disegnare, prodotto anch'esso di questa crisi, ed è il ceto dei cavalieri, l'*ordo equester*.

I germi erano antichi. I cavalieri nell'esercito, che rispecchiava il popolo nell'antica società agricolo-militare e lo rappresentava nei comizii centuriati, costituivano *ab origine* la classe più doviziosa, e gli antichissimi cavalieri, gli *equites equo publico* delle dodici centurie o dei *sex suffragia*



(v. p. 122), erano anche distinti per nascita, membri dell'ordine patrizio o delle più elevate famiglie dell'ordine plebeo.

Essi erano scelti dal censore e potevano dal censore venire esclusi nella revisione lustrale con la formula *vende equum*, ricevevano dallo Stato l'*aes equestre* per l'acquisto del cavallo, garantito da una *legis actio per pignoris capionem* contro l'ufficiale pagatore, il *tribunus aerarius*, o l'*aes hordearium* per il suo mantenimento, garantito da una *legis actio per pignoris capionem* contro la doviziosa *vidua* per tale obbligo vincolata (v. p. 236). Ma ben presto agli antichissimi *equites equo publico* si aggiunsero gli *equites equo privato* (403 a. C. ?); erano costoro persone di censo equestre adibite a rinforzare la cavalleria in tempo di guerra, pagate con solde triplo dei *pedites*, ma senza diritto al cavallo pubblico. In pace essi appartenevano bensì alla prima classe, in ragione del loro patrimonio, ma non all'*equester ordo*. Ora nell'epoca delle conquiste la cavalleria romana via via più è sostituita da contingenti provinciali, il che valse che la funzione militare dei cavalieri, prima ancora della trasformazione dell'esercito cittadino nelle sue basi, scomparve. Non disparve invece l'ordine dei cavalieri, l'*ordo equester*, anzi ora precisamente esso si venne a costituire, o furono precisamente gli *equites equo privato*, quelli che in senso proprio non costituivano tale ordine nei primi tempi della repubblica, che ne vengono a formare le basi.

Esso è ora l'ordine de' capitalisti, rappresentanti del commercio e dell'alta banca; ma perchè gli *equites equo publico* erano membri delle illustri famiglie senatorie, esclusi dai commerci, dalle spe-



culazioni, dagli appalti o almeno dalla diretta partecipazione al mondo degli affari, sono gli *equites equo privato* che costituiscono il nocciolo della classe dei finanziari. Mentre gli *equites equo publico*, i giovani delle famiglie nobili, vanno nelle provincie al seguito del governatore, si gloriano d'esser la sua guardia d'onore, gli *equites equo privato* assumono gli appalti dei *vectigalia* e degli *ultra-tributa*, s'impadroniscono del commercio, che ora si svolge in proporzioni grandiose tra le provincie e l'Italia, esercitano speculazioni o usure su vasta scala. Per l'esercizio di queste vaste operazioni, che abbracciano tutto il bacino mediterraneo, si associano in corporazioni, che, dall'appalto delle imposte pubbliche, prendono il nome di *societates publicanorum*. La potenza finanziaria dei cavalieri si contrappone alla potenza politica del senato; il loro territorio come di sfruttamento, la provincia, acuisce la gelosia dell'ordine anteo o dell'ordine che si va costituendo. I governatori onesti malvolentieri tolleravano il genio avido e le estorsioni dei pubblicani, i meno onesti vedevano in loro dei concorrenti; e con lo stesso occhio geloso, con le stesse interessate tendenze i pubblicani miravano le spoliazioni dei governatori senatori e protestavano contro le concessioni pubbliche. Il giudizio sulle concessioni dei provinciali, il primo giudizio penale ordinato in una commissione speciale, in una *quaestio*, e quindi la funzione di giudice diverrà il campo di battaglia dei due ordini, che il dominio provinciale ha generato e posto in conflitto sul territorio della provincia. Tra gli *optimates* o i *populares*, l'ordine *equester* costituisce una massa compatta incline al partito dei popolari, più che altro per la rivalità coll'ordine senatorio.



Il governo provinciale ricostituisce in sostanza entro i confini della provincia l'unità regia dell'*imperium*, e cela così per qualche tempo i vizi del sistema collegiale, disadatto all'amministrazione di un vasto impero. Con la proroga dei comandi si rimedia in parte ai vizi delle elezioni annali; ma il difetto di regolari ordini amministrativi, nella perpetua vicenda dell'elezione annuale di tutti i magistrati, l'assenza d'una stabile e forte direzione centrale del potere esecutivo, insieme con la corruzione senatoria, rende il governo provinciale essenzialmente arbitrario e scevro di controllo. Anche l'esercito cittadino non si regge più con le campagne transmarino o con lo spirito mercantile, che va mutando l'antica società agricola e militare. A poco a poco l'esercito è integrato degli elementi infimi, che nelle origini n'erano appunto esclusi, operai, liberti, plebe urbana, finchè in un supremo cimento, dietro le primo tremende sconfitte cimbriche, Mario, senza avvertire tutta l'importanza della rivoluzione, sostituì l'arruolamento volontario all'antico esercito cittadino. Separate così le classi dei cittadini e dei soldati, un nuovo elemento entra nei rivolgimenti politici.

L'incompatibilità dell'ordinamento cittadino al governo di un vasto impero, che mise alla luce o acui i contrasti tra ottimati, popolari, cavalieri e gittò il disordine in tutti i rami dell'amministrazione pubblica, date le condizioni sociali e le idee del mondo classico, non poteva risolversi se non con la costituzione di una oligarchia legale sulla foggia della veneziana, ovvero con la restaurazione della monarchia, l'unico concetto politico nel mondo antico atto a dar corpo e unità organica a un vasto



dominio. La tendenza dei due partiti pertava inconsapevolmente, nei risultati estremi, a un rivellimento politico nell'un senso o nell'altro.

La questione italica e proletaria. I Gracchi, Druso, la guerra italica. — Senonchè un diverso contrasto rende più terribide le interne lotte. Il sistema federale, con successo negativo applicato nelle provincie, nella penisola stessa ora vacilla. Gli Italiani che, come fidi alleati, avevano seguito i conseli romani su tutte le terre bagnate dal Mediterraneo, che per sessanta e più anni dopo le guerre annibaliche avevano combattuto oramai non più per difendere il territorio della patria comune, ma per conquistare a profitto di Roma fiorenti e lontani pacsi, intendevano ora alla parità politica con la città vincitrice per virtù loro. Nella borghesia delle città italiane ferveva ora un'ambizione superiore alla cerchia dell'amministrazione cittadina: e in larga misura gli alleati affluivano in Roma e fruivano, potendo, dell'*ius migrandi*, i Latini direttamente, gli Italici aggregandosi prima a una comunità latina: gli uni e gli altri (cioè anche i Latini non magistrati delle nuove colonie o i Latini orbi di figli) financo vendendosi schiavi simulatamente a un Romano, che indi li manometteva (1). Ma d'altra parte era appunto il dominio mondiale cresce l'orgoglio del popolo e dell'aristocrazia senatoria: era incomincia a pesare sugli Italiani lo sfregio superbe della città e dei suoi signori. Esclusi gli Italiani dal terreno pubblico, dalle nuove colonie e in parte anche dalla preda e dai premi militari; violate dalle leggi

(1) Cfr. Liv., 41, 8.



cemiziali o dall'impere dei magistrati le loro auteuemie, mentre non venivano estese loro le buone leggi, che crescevano i privilegi del cittadino romano, come il diritto di provocazione, svolte e ampliate in guisa da costituire il palladio della libertà individuale, la base giuridica del *noli me tangere*; non rispettate dai nobili le loro persone e usurpate dai nobili stessi e dal popolo romano le loro terre. A quando a quando espulsi in massa dalla città, spesso per vere dietro richiamo delle città italiche spopolate da questa tendenza verso Roma, in cui s'incentrava tutta l'autorità politica coi vantaggi economici delle sfruttamento mendiale: cresciuti invece i carichi finanziari, portando sine ai due terzi dell'effettivo i contributi militari. Fra non molto anche il *jus migrandi*, diritto antico delle città della lega, già prima ristrette per le nuove colonie ai soli magistrati uscenti di carica, sarà totalmente abilito (a. 95 a. C.). Ma caratteristica in questi turbidi eventi è l'alleanza dei capiparte democratici cogli Italiani, caratteristica è l'accusa di « favorire gli Italiani », che emerge fuori dalle lette politiche. Sette l'aspetto politico tali rapporti costituirono spesso atti di vera fellonia, come vennero anche riguardati dal partito oligarchico, e furono a un punto di perdere le State: sotto l'aspetto storico e nazionale nei debbiamo giudicarli altrimenti.

Strumento della battaglia tra i due nuovi partiti, che non si vogliono confondere con l'antico patriziato e l'antica plebe, divenne peraltro nuovamente l'organo gagliardo e rivoluzionario del tribunate; la questione sociale con le risorgenti leggi agrarie



s'intreccia con la questione politica interna e con la questione italiana.

La crisi, che da tempo covava nella società, si rivela in guisa drammatica sulla scena politica con l'apparizione di Tiberio Gracco, la quale segna pure la netta separazione dei due partiti (a. 134 o 133 a. C.). Il disegno di distribuire il terreno pubblico ai cittadini ruinati dalla crisi si era affacciato già nella casa degli Scipioni, la famiglia più illustre nel periodo dell'espansione mondiale, ai cui membri non mancò se non l'ambizione per farsi innanzi come signori di Roma, o restarare, sia pure con nome nuovo, dato l'odio fanatico del popolo romano al nome di re, la monarchia; si narra che al primo Scipione venisse offerta dal popolo la dittatura a vita. Lelio, in intimi rapporti con la casa degli Scipioni, si fece autore d'una proposta agraria, ma l'abbandonò di fronte alla opposizione ed agli ostacoli; di che fu biasimato dai senatori più illuminati, come Clandio e Publio Crasso Muciano. Il giovane e generoso Tiberio Gracco, nipote materno del primo Scipione, osò quanto impensieriva i più maturi statisti; eletto tribuno, avanzò la proposta che il terreno pubblico ritirato ai grandi possessori fosse distribuito in lotti di trenta jugeri a cittadini romani ed alleati italiani poveri. I lotti dovevano essere inalienabili (era pensiero di Gracco e degli statisti suoi fantori di ricostituire il ceto medio rurale) e sottoposti ad un *vectigal*. I possessori dell'agro pubblico dovevano tuttavia, secondo la prescrizione attribuita alle antiche leggi di Lucio Sestio e Licinio Stolone, serbare 500 jugeri dell'agro pubblico, ed inoltre 250 per ciascun figlio sino al limite di 1000 jugeri; il che vuol dire che il ritiro delle



torre pubbliche non concerneva se non i grandi possessori, i quali venivano pure indennizzati delle migliorie e degli edifici sul suolo pubblico. Per la incorporazione e distribuzione dell'agro pubblico, per la decisione delle infinite controversie, nascenti dalla difficoltà di ristabilire i titoli di possesso o di proprietà e i confini dei fondi spesso confusi con la proprietà privata dei possessori romani e italiani, era costituita una commissione di tre uomini da ologgersi ogni anno dal popolo, *tresviri agris dandis assignandis*.

L'opposizione al progetto divampò non soltanto nell'aristocrazia romana, ma altresì nella ricca borghesia latina e italiana, il cui possesso dell'*ager publicus* era minacciato oltre la misura dei 500 e 1000 jugeri, con una legalità non dubbia, ma con una assai dubbia opportunità, dato il lungo e pacifico possesso, spesso passato in altre mani e acquistato ai prezzi elevati del vero dominio nella indisturbata sicurezza del godimento, data l'affezione al suolo avito, e data infine la profonda trasformazione delle colture, che allora s'iniziava o che, per la natura delle nuove colture, vigneti, oliveti o frutteti, si rendeva solo dopo lunghi anni remuneratrice. Pare che sin dall'anno del tribunato di Tiberio nei capi del partito popolare, anzi nella mente stessa di Tiberio maturasse il pensiero di romper l'opposizione degli Italiani, accordando loro la cittadinanza romana, pensiero di una portata politica e costituzionale molto più grave.

Senonchè uno dei colleghi di Gracco, il tribuno Marco Ottavio, si rese interprete dell'opposizione aristocratica e mise il suo veto al progetto. Tiberio con atto audacissimo trasse all'ultima couso



guenza la sovranità legale dei comizi e il prepotere della volontà del popolo sull'impero di un magistrato, e fece nell'anno stesso deporlo dal voto popolare il collega. La legge fu votata, furono eletti i commissarii, ma Tiberio fu vittima dell'insurrezione che ne seguì. I commissarii proseguirono alacremente l'opera (in luogo del morto Tiberio, eletto anch'egli commissario, era succeduto il giureconsulto Publio Crasso Muciano), e, nonostante gli inconvenienti rilevati e inevitabili, la legge produsse larghi e benefici effetti, e crebbero notevolmente il numero dei cittadini nei censi successivi. Ma l'opposizione, non più aristocratica, bensì italiana, trovò un interprete in Publio Scipione Emiliano, il più gòntile e pensoso carattere della repubblica romana. Fu questi il primo uomo politico accusato di tradire lo Stato per favorire gli Italiani, il primo che in tono di rampogna proferì il nome d'Italia nel foro; ai degeneri Quiriti, tra cui erano tanti schiavi e figli di schiavi liberati, ch'egli aveva trascinato in ceppi dalle sue guerre, egli rivolse la celebre apostrofo: « Silenzio, figliastri d'Italia ». Dietro iniziativa di Scipione l'autorità giudiziaria circa i titoli delle terre pubbliche da incorporare fu tolta ai commissarii (a. 129 a. C.) e attribuita ai censori, e in loro rappresentanza ai consoli. La divisione delle terre pubbliche cessò, ma Scipione alla sua volta fu vittima del suo zelo per gli Italiani; accompagnato a casa la sera da una folla di Italiani esultanti, dopo un memorando discorso preannunciato in lor favore in Senato, mentre si proponeva di parlare il giorno appresso, non rivede più la luce. Gli uccisori rimasero sempre nell'ombra.



Seguì a questi moti una nuova cacciata degli Italiani, cui si oppose indarno il giovane Caio Gracco, crebbe l'astio tra Italiani e Romani. Ma qui il partito popolare comparò con un uomo veramente grande: il fratello minore dell'ucciso Tiberio. La proposta di concedere la cittadinanza a Latini o Italiani era stata senz'altro avanzata francamente, quattro anni dopo la morte di Scipione e uovo dopo la morte di Tiberio, dal console popolare Fulvio Flacco (a. 125 a. C.). Lasciata cadere dal Senato, essa non ebbe altra conseguenza all'infuori della ribellione e della ruina della sventurata città di Fregellae, irritata dalla delusione. È merito di Caio Gracco di averla riprosa, come parte del suo vasto piano di riforma, o di aver dedicato tutto lo sforzo del suo immenso talento oratorio a tentar di persuadere il popolo di Roma a far causa con gli Italiani, denunciando con passionata eloquenza lo sfregio dell'aristocrazia senatoria sull'Italia, le violenze ai privati, gli oltraggi sanguinosi ai magistrati delle città, per follia boriosa o capricci donneschi.

L'insieme delle riforme graccane presenta d'un colpo quasi tutti i concetti e gli istituti, che poi costituirono la base dell'impero. Egli intese a demolire l'oligarchia senatoria, sia direttamente, sia indirettamente, organizzando contro di essa il ceto dei cavalieri, e, ampliando i piani del fratello, oltre alla legge agraria che rinnovò nei termini stessi, propose la fondazione di colonie in Italia, e, con nuovo pensiero, di colonie transmarine. A diminuire l'autorità del Senato Gracco statò che le due provincie consolari fossero designate avanti le elezioni e i nuovi consoli decidessero poi tra loro



di buon accordo o per sorteggio (*sortitio* o *comparratio*) quale dovesse spettare a ciascuno (*lex Sempronia de provinciis consularibus*). A ingraziarsi il popolo inoltrava la sua celebre *lex frumentaria*, non sempre rettamente apprezzata, per la quale il grano doveva esser distribuito dallo Stato ai cittadini romani a un prezzo di favore (sei assi o un terzo il moggio), o con una *lex militaris* riduceva il servizio militare e poneva l'equipaggiamento del soldato a carico dell'erario: finalmente estendeva il sacro diritto dell'appello al popolo, a quel che sembra, col vietare la costituzione di *quaestiones*, commissioni straordinarie per autorità del Senato senza provocazione (*lex Sempronia de capite civis*). A organizzare il ceto dei cavalieri egli provvide con la sua celebre legge giudiziaria, che tolse le funzioni di giudici ai senatori e le attribuì alle persone che possedevano censo equestre, o esclusi i senatori, o con la fissazione di un limite d'età anche i figli di senatori, prima che le cariche aprissero loro l'accesso al Senato (*lex Sempronia iudiciaria*). L'importanza di questa legge ora precisamente relativa ai giudizi di concussione promossi contro i governatori senatorii delle provincie, in ordine ai quali Gracco fece proporre una nuova legge dal suo collega Marco Acilio Glabrione (*lex Acilia repetundarum*); ma crebbe col crescere delle *quaestiones* o commissioni criminali, ordinate via via per nuovi titoli di reati, con cui si veniva a dar forma al diritto penale, sottraendolo all'arbitrio amministrativo dei magistrati o all'arbitrio politico dei comizii. La funzione giudiziaria, da questo momento insieme all'epoca imperiale, costituì il perno della discordia tra i due ordini: lo stesso Gracco



stabili nuove *quaestiones* per gli omicidii e gli avvelementi (*lex Sempronia de sicariis et veneficiis*). A legarsi vieppiù l'ordine dei cavalieri Gracco fece a loro favore che l'appalto delle imposte asiatiche, da lui riordinato, fosse dato in Roma (*lex Sempronia de provincia Asia*), il che vuol dire a beneficio esclusivo del ricco ceto dei cavalieri romani; e forse per il primo diede l'anello d'oro come distintivo ai cavalieri e attribuì loro, com'era per i senatori, posti separati in teatro.

L'edificio politico era coronato dalla facoltà, restituita al popolo (v. p. 169), di rieleggere ogni anno gli stessi tribuni, facoltà resa assai grave dalla grandiosa potenza, che Gracco aveva attribuita ai concili della plebe o per essi ai tribuni. Se con questo veramente Gracco intendesse mutar le basi della costituzione e restaurare la monarchia è cosa dubbia; è caratteristico che la potestà tribunizia abbia poi costituito la base civile del potere imperiale, ma è probabile che Gracco a questo fine fosse tratto inconsapevolmente dalla necessità delle cose e dal suo carattere di riformatore della costituzione.

Il nuovo assetto politico costituisce nel sistema di Gracco il presupposto necessario delle sue riforme sociali. Oltre alla legge agraria di Tiberio, in cui Caio non fece che restituire i giudizi ai commissari, egli statui di dedurre colonie in Italia, a Capua, Taranto, Squillace, e colonie oltre i mari, scegliendo il luogo così opportuno della distrutta Cartagine. Fu questo un pensiero nuovo o di grande ardimento, perchè i politici dello Stato cittadino erano tutti profondamente repugnanti alle colonie transmarine, temendone, dietro l'esempio delle co-



lonie greche, metropoli rivali di Romain avvenire (1). Il pensiero di una organizzazione superiore allo Stato cittadino non penetrava negli animi di alcuno, e Gracco ebbe per lo meno il merito di non curare i pericoli immaginari derivanti da un ordine di idee e di istituzioni, che stavano per fare il loro tempo. Già in queste leggi si avanzava il pensiero italiano di Gracco. Le sue leggi agrarie, con nuovo esempio, comprendevano Romani o Italiani; Romani o Italiani dovevano comprendere le sue colonie, ed era disegnata ai coloni italiani la cittadinanza romana, o per lo meno ai Latini la cittadinanza, agli Italiani la latinità. Finalmente nel secondo anno, pare, del suo tribunato (122 a. C.), stimando maturo il momento e preparato il campo, avanzò la proposta finale di concedere la cittadinanza agli Italiani (*lex Sempronia de civitate sociis danda*). La proposta, per vero, se preparata dal punto di vista politico, era dal punto di vista costituzionale profondamente rivoluzionaria; fino all'anno 249 a. C. Roma aveva proceduto per lente incorporazioni delle comunità vicine nella vecchia cittadinanza, ed elevato sino a 35 il numero delle tribù. Da quel momento pare cessata ogni vera aggregazione ulteriore (v. pag. 267), e ben a ragione dal punto di vista dello Stato cittadino, che sarebbe diventato una finzione, procedendo all'ag-

(1) Chi richiami la storia della colonizzazione transoceanica presso gli Stati moderni, le guerre e le secessioni, gli atteggiamenti degli statisti e le dichiarazioni degli economisti (« le colonie sono frutti che una volta maturi si staccano dall'albero della madre patria ») non troverà strani questi timori degli antichi statisti di parte senatoria in Roma, ricordati da Velleio Patercolo.



gregazione di comunità via via più remote. Ed ora, a più d'un secolo di distanza, si proponeva repentinamente l'incorporazione non di una comunità, ma di un vasto insieme di popoli, in cui l'antica cittadinanza si sarebbe annegata e la costituzione cittadina non sarebbe divenuta un nonsense. So Gracco aveva in mente sin d'allora di restaurare la monarchia, il progetto era logico, com'era in qualunque caso equo. Ma egli aveva fatto troppo a fidanza sui sentimenti del popolo per lui, sul favore creatosi negli ordini della cittadinanza per le sue leggi, sulla forza della sua eloquenza, che ne fece per tutti i toni il più grande oratore di Roma (1). L'eggeismo del popolo reagì: fu accusato Gracco di muovere a sollevazione gli alleati e tradir per essi lo Stato. « Non comprendete », arringava il console Fannio, cui egli, come suo amico, aveva procurato la elezione, « che gli Italiani vi schiacceranno nelle assemblee, vi cacceranno dai posti nei teatri? ». Nuovamente si minacciò la cacciata degli Italiani da Roma; finalmente si indusse un tribuno della plebe a porre il veto alla legge per la cittadinanza agli Italiani, allargando puro la mano su tutte le altre. Il popolo, sedotto dal Senato, che manteneva e amplificava in ordine alle colonie le proposte graccane, sopprimendo solo le due gran-

(1) GELLIO (*Noct. att.*, 10, 3) s'indigna per vero che possa da taluno esser preferito a Marco Tullio; ma il paragone tra la freddezza tragica, con cui Gracco pone innanzi agli occhi lo sfregio atroco dai nobili inflitto agli Italiani, e l'abbondanza di Cicerone nel colorire un simil delitto di Verre su di un cittadino non è fatto per ispirare una grande fiducia sul criterio e sul gusto eletto del buon podanto.



diose novità delle colonie transmarine e della cittadinanza agli Italiani ingrata a tutti, abbandonò Gracco, che alla terza elezione non fu rieletto o fu rieletto con sì debole maggioranza, che permise agli avversari di frodare o negare il risultato. Gracco si ritirò a vita privata, ma la prima volta che ricomparve in pubblico per difendere la sua legge sulla colonia da dedurre a Cartagine, di cui si proponeva l'abrogazione, fu suscitato un tumulto, nel quale si fece strage di Gracco o dei suoi seguaci. La plebaglia di Roma disse la sua casa; ma lui e il fratello piusero gli Italiani.

Negli anni successivi i grandi possessori ottennero anche di distruggere la legge agraria dei Gracchi. Nel 121 a. C. veniva tolto per legge il divieto di alienare le terre assegnate; nel 119 la commissione agraria fu sciolta, e una nuova legge agraria, con iscopo veramente opposto alle leggi di questo nome, consolidava nei possessori attuali il possesso dell'*ager publicus*, sino alla misura legale, dietro il pagamento di un *vectigal*; nel 111 finalmente l'ultima legge, la quale è pervenuta insino a noi, toglieva anche il *vectigal*, convertendo gli antichi possessori in proprietari e abolendo l'istituto della *occupatio* pubblica o della *possessio* correlativa. Silenzio fu fatto intorno alle colonie, italiche o provinciali, di Gracco o di Druso, e più ancora intorno alla concessione della cittadinanza agli Italiani. Così le più benefiche o ideali riforme graccane perirono: lo più dubbio, come la legge frumentaria, la legge giudiziaria e la costituzione del ceto dei cavalieri, rimasero o impressero una fisionomia particolare agli ordini politici o sociali di Roma.



Nondimeno anche nella proposta estensione della cittadinanza romana Gracco aveva sentito lo necessità politiche e sociali e antiveduto i tempi. Chi riprese trent'anni dopo la morte di Caio (91 a. C.) i disegni italiani dei Gracchi fu un giovane aristocratico, figliuolo precisamente di quel Druso che li aveva avversati, colto, intropido, eloquente, immacolato; natura non così geniale come quella di Caio, ma anche meno oscurato l'animo dalle passioni. D'accordo col partito moderato prodive alle riforme, al quale apparteneva il politico Marco Emilio Scauro e i giureconsulti dell'epoca, egli eletto tribuno propose di nuovo una legge agraria con lo stabilimento di numerose colonie in Italia, s'indusse a un allargamento della legge frumentaria, ma per acquetare anche e trarre dalla sua la maggioranza dell'ordine senatorio, statul contro la riforma giudiziaria di Gracco, non veramente di restituire i giudizi al Senato, ma di costituirli metà di senatori, metà di cavalieri. Finalmente avanzò di nuovo la proposta di concedere la cittadinanza agli Italiani. Questa volta gli animi erano oramai disposti o appassionati in tutta la borghesia italiana; a stormi gli Italiani si riversarono sulla città, e il tribuno divenne tra gli alleati popolare in guisa assai compromettente. L'opposizione si scatenò con violenza: accusati Druso e gli amici suoi di tradire la repubblica per gli Italiani; si buccinava di congiuro ordite da Druso con gli alleati, di congreghe, di giuramenti terribili. Il tribuno, iusidiato, non usciva più di casa, ma una sera un coltello da pellicciaio lo colpiva nei lombi nel dar commiato ai numerosi visitatori, e il generoso uomo spirò, ripetendo, tra il pianto degli amici,



che la repubblica non avrobbe più ritrovate un cittadino simile a lui.

L'oligarchia fece le sue vendette sui « favoreggiatori degli Italiani ». Fu ordinata, nonostante l'opposizione tribuizia, una commissione di alto tradimento. Dichiarati rei di lesa maestà, molti personaggi illustri e consolari furono condannati, molti ne andarono in esilio. Senonchè la penisola era pronta oramai alla sollevazione e la morte di Druso fu la scintilla. La confederazione italiana, costituita da Roma, si volse ora ai suoi danni: emissari italiani, anzi i due stessi della guerra, correvano la penisola. Gli alleati, in guerra con Roma (la guerra ebbe appunto il nome di guerra degli alleati, *bellum sociale*, o guerra italiana, *bellum Italicum*), gittarono le basi di un nuovo Stato, che nelle sue linee appena abbozzate rivela nondimeno il tipo di una federazione costituzionale, superiore alla città. Italia è il nome del nuovo Stato; due consoli, dodici pretori, un Senato di 500 membri ne sono gli organi. I nomi sono desunti dalla organizzazione cittadina di Roma, ma la sostanza è diversa, giacchè il Senato è l'assemblea generale della lega, e i magistrati non sono emanazioni di uno Stato egemonico, ma di tutta la lega. Il nuovo Stato non ha una città dominante, bensì una capitale, la quale, come l'americana Washington, fu scelta di comune accordo dei collegati nel cuore della federazione per essere sede del Senato o congresso federale. Questa capitale fu l'antica *Corfinium* nel cuore degli Abruzzi, ribattezzata in questo anno 90 col nome di Italia. Si conservano ancora oggi monete della federazione con la leggenda Italia, invece di Roma,

sul diritto; sul rovescio è il nome dei popoli collegati e il simbolo dell'antico popolo italo-sabellico, il toro, rappresentato in atto di affondare le sue corna entro la testa della lupa, simbolo di Roma.

La guerra fu terribile e l'unica da cui Roma non uscì vincitrice se non cedendo pienamente ai desiderii degli alleati.

Era, del resto, guerra odiosa tra genti o famiglie affratellate, tra schiere che avevano sinora combattuto le uno accanto alle altre e che durante il colloquio dei duci si videro una volta fraternizzare insieme.

Il partito senatorio moderato, e il sentimento di coloro che erano « di cuore amici, per necessità nemici » degli Italiani, prevalse, e fu presentata dal console Lucio Giulio Cesare, zio del futuro dittatore, una legge che concedeva la cittadinanza a tutti i Latini e Italiani, che non avessero preso le armi o si fossero ritirati dalla guerra; l'anno appresso (89 a. C.) la legge *Plautia Papiria* accordava la cittadinanza senza distinzione ai Latini e agli alleati Italiani, purchè ne facessero dichiarazione entro due mesi al censore, termine prorogato poi da senatusconsulto (1). Così le colonie latine e le poche comu-

(1) Secondo il MOMMSEN (*Hermes*, XVI (1881), p. 24-41, in *Ges. Schr.*, I, p. 180) la *Lex Julia* avrebbe elargito la cittadinanza ai Latini (le vecchie comunità e le colonie, comprese quelle site nella Gallia Cisalpina, di qua e di là dal Po, Bononia, Placentia, Cremona, Aquileia), e la *Lex Plautia Papiria* ai federati italici sino all'Arno e all'Esino. I confini geografici, per quel che concerne gli Italiani, sono esatti: essi sono d'altra parte, i confini delle stirpi italiche, giacchè Ravenna ora oramai da considerarsi come Gallica. Ad ogni modo, la collocazione del confine



nità del Lazio, che non fruiivano ancora della cittadinanza, come Tivoli, Preneste, Cora, Laurento, vennero ad essere incorporate nella cittadinanza romana; ma nello stesso tempo il nome di Latini, e il *jus Latii* risorgeva come titolo giuridico e grado intermedio tra la qualità di cittadino e di peregrino, e veniva esteso dalla *Lex Pompeia* alle comunità galliche di là dal Po. La commissione di alto tradimento fu tolta ai giudici cavalieri e affidata a giudici eletti dalle tribù, e nulla mostra meglio lo spirito che dominava nei popolari, quanto il fatto, per sè stesso bizzarro, che la prima condanna profferita dai nuovi giudici fu quella dell'autore stesso, Quinto Vario. Per la prima volta e per l'ultima il Senato romano abbandonava la sua fiera massina: perdonare ai sottomessi e debellare i superbi. La lega italiana, ridotta da ultimo a due soli popoli, fu debellata (a. 89 a. C.).

orientale dell'Italia all'Esino, anzichè al Rubicone, come fu più tardi, non ha importanza per l'estensione della cittadinanza; tra questi due fiumi infatti non vi ha altro che colonie romano e la colonia latina di Ariminum, alla quale la cittadinanza fu certamente estesa.

Ma non osatta mi sembra la distinzione tra le due leggi. Cicerone non fa questa differenza: la legge Giulia avrebbe dato la cittadinanza *sociis et latinis* (*Pro Balbo*, 8, 21), il che nel modo più naturale si interpreta agli alleati ed ai Latini (in massima parte coloni) e la legge Plautia Papiria ai federati, sotto la condizione del domicilio in Italia (*Pro Archia*, 4, 7). Per vero Gellio (4, 4, 3), o meglio Servio Sulpicio, dico che la cittadinanza è stata concessa a tutto il Lazio dalla *Lex Julia*, ma l'autore non doveva ricordare se non appunto il Lazio e la peculiarità del suo diritto in ordine agli sponsali, durata *ad id tempus, quo ci vitas universo Latio lege Julia data est*.



Senonchè organizzare nella costituzione cittadina la massa degli Italiani era impresa irta di insuperabili difficoltà. Con l'ammissione degli Italiani all'eguaglianza politica, la sovranità legale di tutto un popolo di cittadini, che si sarebbe dovuto adunare nel foro di Roma, divenne un sistema illogico e insostenibile. Ma v'avea pure che gli statisti di Roma non intendevano di costituire un numero corrispondente di nuove tribù, che avrebbero schiacciato le antiche, e lo più sarebbero state rappresentate da pochi votanti, probabilmente delegati con mandato imperativo; o nommeno intendevano distribuire gli Italiani in tutte le 35 vecchie tribù. Pare che i disegni agitati fossero diversi: di costituire 10 nuove tribù, o relegare gli Italiani, come

Ai paesi fino al Po la cittadinanza sarebbe stata estesa, secondo l'opinione più comune, sostenuta dal SAVIGNY (*Verm. Sch.*, 3, 304 e segg.) e ritenuta a principio dallo stesso MOMMSEN, per effetto di una legge ignota, ovvero, secondo l'opinione dell'ESMEIN (*Mélanges d'histoire du droit et de critique*, p. 271), per effetto di *senatus-consulta*: l'ESMEIN si fonda su LIV., *Ep.*, 80, che parla in genere di popoli italici, cui si potrebbe aggiungere Licinianus 15. Ma giustamente in questa parte fa riflettere il MOMMSEN che tra i confini dell'Italia ufficiale e il Po, cioè in tutta la Gallia Cispadana non vi erano quasi altre comunità che di cittadini, colonie o fori, già innanzi alla guerra italiana, ovvero colonie latine, che vennero ricomprese nella concessione. L'unica città federata sarebbe, secondo il MOMMSEN, Ravenna, alla quale peraltro conviene aggiungere per lo meno Genova, che il MOMMSEN per distrazione novera con le città della Transpadana e colloca sulla riva settentrionale del Po (l. o., p. 183), e per queste comunità riteniamo col MOMMSEN che esse siano state ammesse alla cittadinanza coi Trauspadani da Cesare.



si era fatto in ordine ai liberti, in un numero limitato delle vecchie tribù, 8 o 10, e sembra che quest'ultimo partito prevalesse.

Ma l'intento della parte moderata di ammassare i nuovi cittadini in poche tribù per serbare nei comizii la preponderanza ai vecchi romani, trovò di nuovo opposizione nel campo dei popolari, per cui l'annessione degli Italiani divenne un'arma demagogica. Il tribuno Sulpicio l'anno successivo (88 a. C.) propose senz'altro la distribuzione degli Italiani in tutte le tribù. Non fu impedito dall'irruzione violenta di Silla con l'esercito entro le mura della città (cosa inaudita al tempo dell'esercito cittadino), e pagò con la propria testa il fio dell'ardito disegno; Mario stesso, cui la virtù militare e l'ambizione del comando mitridatico avevano fatto strumento di Sulpicio, fu dichiarato nemico della patria, dietro invito di Silla, dal Senato. Si rifiutò energicamente a questo atto il più grande giureconsulto del tempo, Quinto Mucio Scevola, come già suo padre, giureconsulto anch'egli di grande fama, console nel 133, si era rifiutato di ordinare l'eccidio di Tiberio Gracco. Ma partito Silla per l'Asia, i popolari, con l'appoggio degli Italiani, s'insignorirono della capitale o tennero cinque anni il potere in modo rivoluzionario. Il ritorno di Silla (anno 82) accese la prima guerra civile, cioè di nuovo la guerra tra Italiani o Romani; e nulla meglio mostra il sentimento e il carattere della guerra, quanto le minacciose parole di Ponzio Telesino nel momento più terribile della lotta, allorchè con l'esercito egli raggiunse, il 23 agosto dell'anno 82, le mura di Roma presso la porta Collina, non lungi dall'attuale Porta Pia: « Esser l'ora di distruggere dalle



fondamenta la città; chè giammai i lupi rapitori della libertà italiana non verrebbero meno, finchè non fosse interamente abbattuta la selva, ov'erano i loro covili». L'arrivo di Silla deciso in quel momento la salvezza dell'autiche State; ma non senza una lotta estrema, in cui soltanto il sopraggiungere di Crasso all'ultima ora assicurò la vittoria alle armi romane.

La riforma costituzionale di Silla. — La reazione sillana e oligarchica fu terribile. Silla intraprese anche una riforma della costituzione, nella quale tentò di organizzare legalmente l'oligarchia. Eletto supreme ed assoluto reggitore, col titolo di dittatore (*dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae*), senza nè intercessione nè appello al popolo o convocazione, egli anzitutto sgombrò il terreno delle riforme politiche di Gracco, abolì le distribuzioni frumentarie, l'appalto in Roma delle decime e delle altre imposte d'Asia, convertendo le prestazioni asiatiche in tributi stabili, tesse ai cavalieri i giudizi e li restituì interamente ai senatori, soppresso financo i pesti separati in teatro ai cavalieri. Così di nuovo il ceto intermedio dei cavalieri, creato in opposizione al senato, perdette la sua esistenza politica. Ma ogni altra sua riforma, se ne togliesse quelle che erano un portato della nuova condizione creata dall'aggregazione degli Italiani alla cittadinanza, è parimente rivolta a consolidare l'autorità governativa del Senato. La sovranità del popolo fu diminuita: Silla statui che ogni proposta legislativa, anche avanzata dai tribuni, dovesse essere preventivamente discussa in senato come egli aveva già stabilito l'anno 88, all'epoca dell'agitazione di Sulpicio. I comizii tributi vennero



abeliti, o per lo meno (poichè la riforma è oscura) abolito il nuovo sistema più democratico dei comizii centuriati, in cui le centurie inserite nelle tribù erano agguagliate per tutte le classi, o ripristinato il sistema originario; abelita la elezione popolare così per le alte cariche sacerdotali, il supremo pontefice e il supremo curione, come pei singoli uembri (v. p. 172), ripristinando la cooptazione nei collegi sacerdotali; abbassata l'autorità dei tribuni, cui vien tolta ormai la facoltà di proporre leggi, senza previo parere del Senato, e tolto il diritto di porre il veto alle proposte consolari e ai senato-consulti, riducendo quest'arme terribile del tribunato ai limiti originarii dell'aiuto o *auxilium* individuale. Fu stabilito altresì che l'aver ricoperto il tribunato recdesse incapaci a una carica più elevata. A profitto del Senato e a consolidazione della oligarchia, Silla diminuì pure, in un modo pericoloso, l'autorità dei magistrati. La censura, la quale colla nuova formazione degli eserciti e col trasportarsi del censo nelle singole città costituite a municipi, aveva smarrito i suoi compiti fondamentali, fu abelita, e così i senatori furono resi di diritto inamovibili e cresciuta la loro competenza nell'amministrazione finanziaria. Fu tolto ai consoli, nonchè ai pretori, il comando militare e imposto loro di non abbandonare la città durante l'anno della carica, recandosi nella provincia solo a termine dell'ufficio come proconsoli o propretori. L'Italia, fuo all'Arno o al Rubicone, fu pesta sotto l'amministrazione consolare, o costituite la prima volta per le provincie un governo regolare di proconsoli e propretori, al che giovò pure l'aumentato numero dei pretori. Alla testa dello Stato, però,



nella costituzione di Silla, manca in guisa strana una vera autorità centrale, all'infuori del senato. La competenza criminale venne da Silla sottratta definitivamente ai comizii e ai consoli, attribuendo com'era già stato iniziato dalla *lex Calpurnia* e *Aelia* per le concussioni, da Gracco per gli omicidii e gli avvelenamenti, il giudizio dei singoli reati a commissioni permanenti (*quaestiones*) di giudici (che per la costituzione sillana sono senatori), presiedute da un pretore. Oltre al numero dei pretori, portati a otto in conseguenza dell'istituzione delle *quaestiones*, fu cresciuto a venti il numero dei questori, carica che forniva l'accesso al senato, e venne elevato anche il numero dei pontefici e degli auguri. Fu ristabilito infine da Silla il termine antico per l'intervallo tra l'esercizio delle magistrature, di due anni fra diverse cariche, dieci anni per la stessa, determinato l'ordine delle magistrature, che divenne il seguente: questura, pretura, consolato, permettendosi di sorpassare l'edilità; determinata l'età per le singole cariche, ora che il termine del servizio militare non poteva più fornire la data iniziale: 37 anni per la questura (31 se il candidato dichiara di voler in seguito adire l'edilità), 40 per la pretura, 43 per il consolato.

Silla ricouobbo in generale agli Italiani la cittadinanza. Voro è che, oltre l'abbassamento del potere comiziale o tribuuizio, le sue fiere misure, se non resero illusorio il riconoscimento, non ne fecero sentire il beneficio. Numerosissime terre, le più colpovoli di resistenza, ebbero negati i loro diritti e confiscato il territorio; per le città italiane vennero distribuiti come coloni i feroci soldati corrotti dalla guerra asiatica, il Sannio o l'Etruria, l'una



il paese più tenace nella ribellione italica, l'altro, il paese che aveva sposato con più ardore la causa della parto democratica, da cui le plebi oppresse (v. pag. 57) erano state ebiamate alla cittadinanza, furono sistematicamente disertati. Dalla Spagna al Ponto Eusino, le provincie o le Corti dell'Oriente, le navi dei corsari e le spiagge deserto della Mauritania, formicolavano di democratici sfuggiti alle sanguinose proscrizioni, di fuornsciti italiani. Anche i liberti vennero restituiti alle loro antiche condizioni, cioè ristretti nelle quattro tribù urbane, e i figli dei proseritti dichiarati incapaci agli onori.

Ma s'imponeva nondimeno di recare ordine nel nuovo Stato romano-italico. Coll'estensione della cittadinanza romana, il territorio politicamente sereziato d'Italia acquista una unità compatta; tutta la regione peninsulare sino all'Arno e al Rubicone viene da Silla assimilata alla città, e, come la città, fatta esento dall'occupazione militare e sottratta all'*imperium militiae*: per la prima volta il concetto della *provincia* nel senso della sfera di competenza del generale o del governatore si contrappone all'Italia. Il *solum italicum* è alla sua volta assimilato all'*ager romanus* o reso suscettibile di *dominium ex iure Quiritium*. Via via per una serie di *leges datae* nell'epoca sillana il nuovo territorio dello Stato dominante venne a costituirsi come un insieme coordinato di municipii, autonomi quanto alla amministrazione e alla giurisdizione inferiore, con uno schema abbastanza uniforme, in cui tornano le stesse cariche e gli stessi organi della città di Roma, schivandosi peraltro i nomi augusti dei magistrati e del senato di Roma (*duoviri* invece di *consules*, *decuriones* invece di *senatores*, ecc.): sia



stato tutto ciò opera di leggi organiche generali o di una naturale uniformità di criteri negli autori delle *leges datae* (1). La costituzione municipale, ora largita alle 150 città federate, reagisce anche nel vecchio territorio, ove si dà forma e ordine a nuovi municipi, mentre la tribù cessa definitivamente di costituire una divisione territoriale e amministrativa, rappresentando la sede del cittadino romano, per divenire un titolo personale e una circoscrizione astratta, che abbraccia popoli e cittadini remoti o significa la qualità di cittadino, simboleggiata pur sempre dal nome dell'antica città, idealmente patria comune. Roma non è più la città-Stato, ma non è ancora la capitale dello Stato; gli organi suoi sono gli organi dello

(1) Ai nuovi municipi costituiti dopo la *lex Julia* nelle antiche città federali io crederei si debba riferire l'oscura terminologia *municipia fundana* (*Tab. Heracl.*, cap. ult.), che si vuol financo intendere nel senso di municipi latini che accolgono leggi romane. L'opposizione sarebbe tanto cogli antichissimi *municipia foederata* (cfr. pag. 243 e 272 n. 3, specialmente *Fragm. Atestinum*, cap. 1, lin. 11), quanto coi municipi eretti da Roma nel proprio territorio, segnatamente le *civitates sine suffragio* elevate via via al grado di *municipia optimo iure*; poichè, mi par chiaro, soltanto le città federali costituite a municipi dopo la *lex Julia* sono divenute tali per proprio consenso (*fundus fieri*) e non manifestato nella forma di un *foedus*, come negli antichissimi *municipii latini*. *Cic. Pro Balbo*, 8, 21: *Julia... lege civitas ita est sociis et Latinis data, ut qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent*. Cfr. anche *Cic., Pro Balbo*, 8, 19 e *GELL.*, 16, 13, 6. In alcune città, come Napoli ed Eraclea, fu viva la lotta (*magna contentio*) se dovovasi accettare o no la cittadinanza, *cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferrent* (*Cic.*, l. c.).



Stato, e i vecchi cittadini affettano di considerare come stranieri (*peregrini*) i cittadini *municipales*: il sentimento, vivo ai tempi di Cicerone, perdura ancora in Tacito.

L'agonia dello Stato repubblicano. — La costituzione sillana non salvò il corrotto governo oligarchico. D'altra parte essa non istituiva una oligarchia legale ed ereditaria di diritto, ma riconosceva sempre la base contraddittoria e oramai disadatta dell'assemblea comiziale. L'ordinamento delle magistrature repubblicane era poi, con questa costituzione, salvo per quel che concerno gli ordini stabili introdotti nel governo provinciale, piuttosto peggiorato che migliorato; basti considerare che, con la ridotta competenza territoriale dei consoli e con l'abolizione del comando militare in Italia, era venuto a mancare nello Stato un capo generale esecutivo e una direzione generale alla marina di guerra. Nel suo spirito la costituzione sillana era una restaurazione dei più antichi ordini dello Stato cittadino, mentre il grande Stato romano-italico, dominante su tutto il bacino del Mediterraneo, richiedeva ordini affatto nuovi.

Ma non soltanto la reale condizione delle cose, anche lo spirito degli uomini minava la costituzione sillana: la fiacchezza o la corruzione degli ottinuti, la degenerazione del popolo di Roma, l'assenza di una forza militare devota alla patria, la non domata opposizione dei democratici, il rancore delle città italiane, la pietà dei figli dei proscritti. Vivo lo stesso Silla, i giureconsulti dichiarano nulle le leggi Corneliae, che non riconoscevano agli Italiani i diritti dei cittadini.

Nell'anno 77 si rinnovarono parzialmente le distribuzioni frumentarie, che pece di poi (anno 73),



furono ristabilite per intero. Il tracollo della costituzione sillana avvenne però nelle sue basi, l'anno 70, e per opera, il che è più degno di nota, di due pseudo-democratici, Pompeo e Crasso, il primo dei due eletto con dispensa senatoria dai limiti d'età e dall'ordine delle magistrature. Fu ristabilita l'integrità del potere tribunizio, e l'iniziativa dei tribuni nelle leggi senza previo assenso del senato, soppressi gli ordinamenti sillani per le imposte asiatiche e ripristinato l'appalto in Roma a pro dei cavalieri. Una legge di Aurelio Cotta (*lex Aurelia*) riordinò nuovamente i collegi giudiziari, costituendoli per un terzo di senatori, per un terzo di cavalieri, e per un terzo di *tribuni aerarii*; fu ristabilita anche la censura, elevata a cinque anni, come si pretese che fosse il sistema primitivo. L'anno 67 i cavalieri riacquistarono pure i posti distinti in teatro (*lex Roscia theatralis*). Come nella reazione successa alle riforme gracciane ciò che rimase della costituzione oligarchica sillana, l'estrema diminuzione del consolato, non fu precisamente il meglio.

Ma intanto l'ordinamento repubblicano e cittadino di cui la riforma sillana aveva esagerato i caratteri incompatibili, crollava, per la forza stessa delle circostanze. Il difetto di una direzione centrale vigorosa faceva sì che a ogni notevole emergenza il governo non potesse procedere se non per via d'imperi straordinari, che rendevano vieppiù agevole il legarsi gli eserciti, formati ormai di volontari e reclutati di elementi inferiori, e il crearsi nello Stato una posizione eccezionale. Prima nella marina, ridotta acéfala, si sentì il disagio.



L'ostirpazione dei pirati, il cui mal seme, ingrossato dalle sciagure pubbliche, era cresciuto nelle proporzioni di un vero Stato dei mari, rese necessario di ordinare per la guerra navale un comando generale straordinario su tutti i mari e tutti i litorali, per un triennio, con mezzi finanziari illimitati e con facoltà di nominare 25 luogotenenti di rango pretorio; comando dunque superiore alle magistrature cittadine, oltrepassando i termini consueti o concorrente in tutte le provincie con l'impero dei governatori (*imperium aequum*). Questo comando, che venne affidato a Pompeo (*lex Gabinia*, a. 66 a. C.) e cresciuto l'anno successivo (a. 65 a. C.) dalla *lex Manilia*, che affidava allo stesso Pompeo il governo delle provincie di Bitinia, del Ponto, della Cilicia, o la direzione della guerra Mitridatica, fu il primo abbandono della *annuità*, la prima creazione di un *imperium infinitum*, dopo che la costituzione sillana aveva delimitato la sfera territoriale dei consoli stessi o tolto ad essi l'impero militare. L'anno 57 Pompeo fu eletto anche proconsole generale per l'approvvigionamento, e l'anno 52 con una assurda contraddizione, console senza collega, restando inoltre sempre proconsole; e tanto nel 54, quanto nel 53 egli era stato proposto per la dittatura. Le magistrature ordinarie e collegiali si rivelano sempre più insufficienti in qualunque emergenza di rilievo: o forse nulla dimostra tanto l'incompatibilità degli antichi ordini, quanto il fatto che la persona chiamata a sopperire nei momenti straordinari era una mediocre personalità politica, i cui successi e la cui celebrità furono dovuti più che ai suoi meriti, ai vasti mezzi posti a sua disposizione con la direzione generale dello Stato in forme



straordinario. L'anno 60 ora stata stretta poi tra i più potenti personaggi dello Stato, Pompeo, Crasso e Cesare, la celebre lega del triumvirato, e l'anno 52 Cesare, fatto console, ebbe decretato con la legge Vatinia, per 5 anni successivi, il governo (confermato poi per altri cinque) della Gallia Cisalpina, al qualo il senato aggiunse la Narbonese oltre le Alpi. Ciò diede a Cesare, che negli anni successivi alla restaurazione sillana si era affermato il capo del partito democratico o il successore dei Gracchi, l'occasione di crearsi una splendida fama militare, di portaro in una guerra decennale i confini dell'impero di Roma al Reno e all'Oceano, d'ingraziarsi nella sua provincia italiana, la più prospera e la più democratica regione d'Italia sin da quei tempi, i Galli Transpadani, cui egli col partito democratico riserbava da tempo la cittadinanza. Trionfante uella vasta guerra civile, che indarno egli aveva sperato di evitare, egli attese quindi a riordinare su basi totalmente nuovo lo Stato romano, in cui la vecchia costituzione da tempo durava soltanto di nome.

CAPITOLO XVI.

LA COSTITUZIONE DELL'IMPERO.

Con la costituzione cittadina ebbe anche termine la libertà cittadina. L'antichità non conobbe il modo di organizzare un grande Stato a istituzioni libere. Ovunque ossa ci presenta un vasto organismo politico, che trascende i confini di un territorio cit-



tadino, almeno quanto al suo nucleo centrale e dominante, essa ci offre pure un'organizzazione monarchica, che nell'Oriente assume carattere dispotico e teocratico. Le federazioni tra vari popoli, nonostante le basi nazionali o religiose, non assunsero mai a un tipo costituzionale di federazione di Stati o di Stato federale. I delegati dei corpi federati, là dove l'egemonia di un popolo non alterò il puro concetto federale, furono sempre o i capi dei singoli popoli, o anche semplici messi e legati di comunità indipendenti, cioè rappresentanti veri. non già deputati di un organismo costituzionale, chiamati a legiferare o governare per tutta la nazione, detti in senso improprio rappresentanti, come mostra il fatto stesso che essi rappresentavano tutta la nazione. Se al concetto di un organismo costituzionale fosse per assurgere la federazione italiana del 90 a. C. è problema oscuro. Ciò posto, la fondazione dell'impero si vuol considerare ormai come una benefica rivoluzione, che salva lo Stato romano e la civiltà antica. La personale ambizione degli uomini ebbe nella forza delle cose, che spingeva anche i mediocri, come Pompeo, la sua giustificazione, e li indusse a creazioni politiche nuove, di cui gli autori stessi forse non avvertivano la necessità fatale e di cui non sentivano tutta la portata. L'oligarchia senatoria si era mostrata nel governo provinciale, oramai parte integrante del nuovo Stato, rapace e incapace di esercitare un severo controllo sui suoi membri. Il governo, privo di organi centrali e generali, privo di una burocrazia permanente in uno Stato, in cui, a fin d'anno, tutte le cariche erano soggette a nuova elezione, era inetto a funzionare se non per via di poteri straordinari,



sottratti all'aunalità, alla collegialità, ai limiti di competenza; la unacchina dei comizii, in sè stessa abbastanza assurda, in quanto riconosceva alla plebaglia degenerare e corrotta di oziosi, di avventurieri, di liberti e clienti di grandi famiglie, la sovranità legale del vasto impero, era stata scuquassata dall'incorporazione degli Italiani alla cittadinanza.

La costituzione di Cesare. — Caio Giulio Cesare fu signore dell'Italia dall'anno 49, dopo la battaglia di Lerida, e dello Stato dall'anno 48 insino al 44, con gli intervalli delle cinque campagne, le cui tappe furono Farsaglia, Alessandria, Zela, Tapso e Munda.

La cittadinanza romana, assicurata definitivamente a tutti gli Italiani, o spento il contrasto contro il diritto degli Italiani, generatore delle turbolenze che avevano funestato l'agonia della repubblica, venne estesa ai Transpadani, cioè ai Galli italianizzati di là dal Po. Per la prima volta il nome d'Italia raggiunse ufficialmente la cerchia delle Alpi. Fu accordata ai Siciliani la latinità, e appena morto il dittatore la cittadinanza. Una legge famosa del dittatore, conservataci nella tavola di Eraclea, riordinò la costituzione municipale d'Italia, ricomprendendo nelle sue disposizioni Roma stessa (1). Roma doveva divenire, in sostanza, il primo municipio d'Italia, la sua capitale.

(1) Errato è peraltro il titolo di *lex Julia municipalis*. Una legge organica intorno alla costituzione municipale, se vi fu, è anteriore a Cesare e appartiene allo zio del dittatore. Cfr. G. DE PETRA in *Mon. dell'Accademia dei Lincei*, 1895, p. 417, e ora in senso più radicale LEGRAS *La table latine d'Éraclée*, Paris 1907. Cfr. anche l'Appendice sulle leggi conservate in iscrizioni.



Il senato, da 300 membri fu elevato a 900, integrandolo generalmente con uomini tolti alle nuove comunità di cittadini, e, dato l'aumento nel numero dei questori, si calcola che nella costituzione di Cesare esso potesse constare di 1000 o 1200 membri. Con grave scandalo, i discendenti dei Fabi, dei Valeri, dei Corneli e il popolo di Roma, videro salire alla Curia i cittadini delle recenti comunità dei Galli Transpadani aggregate all'Italia. Nella costituzione di Cesare, peraltro, la funzione del senato pare dovesse ridursi a mero ufficio ausiliare, rimanendone estraneo un qualunque compito governativo. Il potere esecutivo era fatto indipendente dall'assemblea, che nel genuino governo repubblicano lo aveva dominato.

Le antiche venerando magistrature della repubblica, consoli, pretori, edili, questori, tribuni, permangono: anzi il numero dei pretori venne elevato da 8 a 10 nel 46, a 14 nel 45, a 16 finalmente nel 44, il numero dei questori da 20 a 40, agli edili plebei aggiunti due *aediles curiales* soprintendenti per l'annona. Ma se non mutato recisamente in magistrature municipali, esse erano più o meno esaurite quanto ai compiti generali, di Stato, e subordinate a un organo nuovo, non più collegiale, non più annale, ma unitario o vitalizio. Il titolo di questa nuova magistratura si può fors'anche supporre che nella mente stessa di Cesare fosse quello di *imperator*: era il titolo del generale vittorioso, che Cesare però mantenne, con nuovo esempio, dopo terminata la campagna, e si fece conferire a vita nel 46, usò premettere il nome, inserì nelle monete e nelle leggi come propria designazione e intese trasmettere all'erede. Sembra tuttavia che



Cesare intendesse rinnovare espressamente il titolo di re; certo egli ne ripristinò le insogne, il manto di porpora, il seggio dorato, riprese il costume dei re d'Alba, e aggiunse la sua statua a quella dei sette re.

L'odio del popolo contro il nome di re gli strappò le celebri parole: «io mi chiamo Cesare e non re» e il nome familiare di Cesare doveva restare anch'esso come simbolo della nuova autorità insieme al nome di imperatore (*Caesar imperator*).

Quanto all'autorità intrinseca del monarca, essa era più vigorosa che non divenne poi nella costituzione di Augusto. È oscuro anche qui se base legale della nuova monarchia fossero, come in quella di Augusto, la potestà tribunicia, ch'egli assunse nel 48 a. C. a vita, e l'impero proconsolare: ma certo colla diminuzione subita dal consolato non v'era altro modello d'impero pieno e munito di poteri militari all'infuori della carica proconsolare. La nuova autorità non si stacca ancora del tutto dai titoli e dalle forme repubblicane: Cesare ebbe conferita nel 49 dopo Lerida la dittatura, che gli fu rinnovata nel 48 dopo Farsaglia, nel 45 dopo Tapso per 10 anni, nel 44 a vita, nel 46 assunse la censura per tre anni, col titolo di *praefectus morum*, nel 44 a vita. Aveva assunto il consolato nel 48, che poi gli fu deferito per cinque anni, indi per 10 e una volta lo rivestì senza collega. Era pontefice massimo sin dal 63 a. C., e con ciò gli competeva la direzione generale del culto, che gli imperatori non abbandonarono mai, come serbarono sempre il titolo di pontefice massimo, anche nei primi tempi dell'impero cristiano. Gli fu concesso dal popolo e dal senato il diritto



di pace e di guerra assoluto, il diritto di disporre degli eserciti e del tesoro, la nomina dei luogotenenti provinciali, il diritto di proposizione di parte dei magistrati, la direzione dei comizii centuriati, il diritto di far nuovi patrizii. La potestà eminente dell'imperatore non è soggetta all'intercessione.

Le distribuzioni frumentario furono da 320,000 ridotte a 150,000 cittadini poveri, convertendo così il privilegio pubblico in un istituto di beneficenza: l'esiziale sistema dell'appalto delle imposte diretto fu soppresso, il controllo dei governatori provinciali per opera del governo centrale, ora per la prima volta costituito seriamente, fu disciplinato in modo severo. A Cesare appartiene una nuova legge sulle concessioni dei governatori (*lex Julia de repetundis*), già rogata sin dall'epoca del suo consolato, e forse le leggi sul riordinamento dei giudizi (*leges Juliae judiciorum publicorum et privatorum*), in cui, per quel che concerno i giudizi privati, fu esteso l'impero della procedura formulare, già introdotta dalla legge *Aebutia* (v. cap. XIII e XX). L'ultimo anno della sua vita va pure segnalato dalla riforma del calendario.

Come Scipione Emiliano, come i Gracchi, come Druso, anche Cesare non sfuggì al suo destino. L'ultimo architetto della nazione italiana e il nuovo ordinatore dello Stato, il solo politico di Roma, il quale perdonò sempre o invariabilmente due o tre volte, incontrando sui vari campi della guerra civile gli stessi avversari, con uno spirito di umanità raro in ogni tempo, affatto sorprendente dopo le orrende stragi mariane e sillane e di fronte al contegno feroce degli avversari (i suoi fatti prigionieri a Durazzo vennero scannati), per



vittima di una congiura orditagli contro da nobilnomini da lui pdonati e beneficati, il 15 marzo dell'anno 44.

La costituzione di Augusto. L'imperatore. — Il disegno generale dalla nuova costituzione, quale nell'anno 27 fu definitivamente stabilita dal figlio adottivo od erede del nome di Cesare e della forza degli eserciti cosariani, Caio Giulio Cesare Ottaviano, in forza dei poteri straordinari *rei publicae constituendae* conferiti dal popolo ai triumviri, è, nelle sue linee generali, quello stesso di Cesare integrato, ma insieme velato e alquanto affievolito, Esso pone al disopra delle magistrature repubblicane una carica nuova, emineute e perpetua; avento sua base per le provincie nell'impero proconsolare, cho ora l'imperatore riassume in sè per tutte le provincie (*imperium infinitum*), e nell'Italia sulla potestà tribunizia (1), che per il suo carattere sacro ed inviolabile, per le sue tradizioni democratiche, la sua sovrana e gagliarda figura, per lo spirito infuso al tribunato dall'epoca di Gracco, si prestava meglio di qualunque altra potestà a incarnare in una forma vigorosa l'esseza del nuovo ufficio. Il carattere negativo, indefinito del tribunato non nuoceva, anzi si può dire che giovasse. L'intima elasticità di quell'ufficio, ingagliardita dal non aver mai trovato nella costituzione gli ostacoli che iuvece depressero il consolato, anzi dall'essere stata assecondata sempre dalla corrente del favore popolare, come lo aveva fatto crescere sempre di vittoria e di poteza, e lo aveva, nella repubblica stessa, reso capace di assumere funzioni positive

(1) Cfr. TAC. *Ann.* 3, 56. *Vita Taciti*, 1.



di natura affatto disparata, così lo rendeva atto ora ad essere integrato di molteplici facoltà nuove. Peraltro, come Cesare, così il figliuolo adettivo ed crede, non assunse propriamente il tribunato, bensì la potestà tribunizia, staccata dalla magistratura.

Il titolo della nuova carica è dei più indeterminati: nel linguaggio ufficiale per la designazione del capo dello Stato si usa la parola *principe* (*princeps*), che era per lo innanzi il titolo del primo tra i senatori (*princeps senatus*) e non significa, usata semplicemente, se non il primo dei cittadini, un personaggio potente o un capo in una libera comunità; ma il *principe* usa pur sempre come aggiunta stabile al nome familiare di *Caesar* il titolo di *imperator* in forma di prenome e l'epiteto o *cognomen* di Augusto. Tra le varie denominazioni prevalse, in seguito, pel suo carattere militare, il titolo di imperatore, che è stato consacrato dalla storia (1). L'imperatore è anche sempre pontefice massimo e assume, di quando in quando, le cariche repubblicane eminenti del consolato e della censura. Quali insegne, egli ha diritto alla sedia curule e al posto d'onore tra i due consoli, alla veste trionfale nelle feste e negli spettacoli, indosso ha il paludamento o la porpora intera comparende come generale, mentre il suo abito ordinario è la toga pretesta. Ha diritto inoltre alla corona di alloro, ai fasci laureati, in numero di dodici e più tardi di ventiquattro, ha una coorte preterita e una guardia speciale del corpo (*corporis custodes*) costituita di

(1) Sotto Augusto e Tiberio il titolo è accordato ancora al generale vittorioso: Bleso, nell'anno 22 p. C., fu l'ultimo *imperator* di stile repubblicano. Cfr. TAC., *Ann.*, III, 74.



mercenarii sciti o germani e lo monete recano la sua effigie: da ultimo, nel servilismo dei popoli soggetti e nella piaggeria dei cortigiani si afferma il culto dell'imperatore vivo, si giura nel suo nome e *ab origine* si procede alla consacrazione dell'imperatore defunto, la cui memoria non sia stata condannata (*Divus Caesar, Augustus, Claudius, ecc.*). Particolari onori sono tributati ai membri della famiglia e segnatamente all'Augusta.

L'ufficio imperiale non è propriamente ereditario, nel senso che siamo usi a concepire la monarchia. Ma non è nemmeno una carica puramente elettiva; piuttosto è a notare che nella nomina del successore riacquista vigore — com'era naturale, riacquistando vigore la potestà del capo dello Stato — il sistema genuinamente romano della designazione fatta dal predecessore. Questa designazione è la base essenziale della chiamata all'impero: essa tuttavia suol essere fatta in forme diverse e quasi larvate. All'adozione testamentaria di Ottavio per opera di Cesare, confermata dopo la morte del dittatore dalle curie, adozione che ha dato luogo a infinite discussioni sulla sua natura e sulla sua efficacia giuridica e politica, succede l'adozione vera e propria di Tiberio, seguita con tutte le regole del diritto privato, ma fatta espressamente, come Velleio ricorda, *reipublicae causa* (1). Seguono poi adozioni improprie, che hanno puramente o semplicemente l'effetto di diritto pubblico, cioè di chiamare alla successione imperiale. Subentrano quindi le designazioni pure e semplici, senza più il nome di adozione, ed al tempo di Adriano il successore

(1) VELL. PAT., 2, 104, 1.



designato assume il titolo di Cesare. Questa designazione è poi seguita dal conferimento dell'impero proconsolare per opera del Senato, o della potestà tribunizia, integrata di facoltà positive mediante la *lex de imperio* (1). L'una e l'altra però hanno carattere più che altro formale, e si riducono all'acclamazione del chiamato all'impero. Dal punto di vista costituzionale poi, nonostante la grande importanza di fatto, non giova insistere sulla elovazione da parte dei pretoriani e delle milizie.

Le facoltà positive, che integrano la *tribunicia potestas*, vennero concesse via via al successore di Cesare, come in parte erano state concesse a Cesare, ma si consolidano progressivamente nella *lex de imperio*. Esse sono: il diritto di pace e di guerra, di far leggi e trattati, di assegnare terreni pubblici e fondare colonie, ordinare colonie o mu-

(1) È la teoria del MOMMSEN circa questa vessata *lex de imperio*. I testi in proposito sono, oltre la celebre *lex de imperio Vespasiani*, i seguenti: GAI., 1, 5 (*cum ipse imperator per legem imperium accipiat*); ULP., L. 1, D. *De const. princ.*, 1, 4, interp. in parte: *lege regia, quae de imperio eius lata est*. § 4, I. *De i. n. g. et civ.*, 1, 2; ALEX., L. 3, C. *De test.*, 6, 23 (*lex imperii*); IUST., L. *Deo auctore* (*praef. Dig.*) § 7: *lege antiqua, quae regia nuncupabatur*. La *lex regia* deriva naturalmente dalla versione greca, poichè *imperium* non ha corrispondente in greco, come non ne ha in nessuna lingua, e *imperator* si rende indifferentemente con ἀδιοκράτωρ o βασιλεύς. Che poi la *tribunicia potestas* venisse conferita per legge davanti ai comizi (gli storici parlano, secondo il solito stile, del senato) risulta principalmente per Augusto dal *Mon. Anc.*, 2, 21 per una serie di principi dagli *Acta fratrum Arvalium* (ed. HENZEN, 64-65).



nicipii, conferiro la latinità, la cittadinanza, il conubio coi peregrini, gli onori o i diritti dell'ingenuità, il patriziato, di produrre il pomerio (da Claudio in poi), di convocare il Senato e di riferiro in Senato con preferenza ancho quando fosso stato convocato da altri magistrati (*jus referendi, jus relationem faciendi*), e anche per più di un argomento (*jus tertiae, quartae, quintae relationis*); l'elezione *extra ordinem* dei candidati da lui presentati al popolo, la facoltà di emettere ordinanze generali, la giurisdizione penale in città senza provocazione, la giurisdizione civile in grado di appello, la monetazione e l'esenzione da alcune leggi. La potestà tribunitia conferisce al principe la facoltà di proporre leggi, la quale peraltro scompare col decadere delle assemblee; ma la vera e piena potestà legislativa gli manca.

Decadenza e ruina dei comizii. — L'organo eminentemente cittadino dei comizii era condannato con la istituzione dell'impero, Tuttavia non perisce subito a principio, o si può dire che viene disseccato a grado a grado nei suoi diversi rami di attività. La funzione giudiziaria dei comizi in materia criminale era già stata quasi eliminata nell'ultima epoca repubblicana dall'ordinamento delle *quaestiones* o commissioni permanenti d'inchiesta, per cui il giudizio pei singoli crimini è deferito a una commissione di giudici, sotto la presidenza di un pretore speciale, secondo la legge che determina la figura del reato, le sue sanzioni o la sua procedura. Augusto compì in questa parte l'opera di Silla con la costituzione di nuove *quaestiones*.

Per questo lato il vero precursore dell'impero fu l'ultimo restantore della oligarchia e l'impero non fece che stabilire definitivamente per ogni reato il si-



stema delle *quaestiones*, quando non deferì il giudizio ai nuovi magistrati di nomina imperiale, che esercitano via via una più larga e invadente influenza nella giurisdizione criminale. La provocazione comiziale è sostituita dall'appello imperiale. Tuttavia quanto ai comizii elettorali o legislativi nè Augusto li abolì nè pare ciò sia stato ne' suoi disegni iniziali: chè anzi, nelle debite forme proposte alle assemblee del popolo e ai concili tributi numerose leggi, tra cui talune vaste e fondamentali e non votate (con resistenza rara) se non dopo lunghi contrasti, come la *lex Julia de maritandis ordinibus*, la *lex Julia de adulteriis*, o ne proposero, dietro sua esortazione. i consoli, come la *lex Papia Poppaea*, che venne a costituire un tutto organico con la prima *lex Julia*. Egli giunse persino ad accordare un privilegio degno di nota: che i decurioni delle sue colonie potessero spedire a Roma i voti suggellati per la elezione dei magistrati (1). Se non che già Tiberio tolse alle assemblee l'elezione dei magistrati o dei sacerdoti: a questo si riferisce la notizia di Tacito: *comitia e campo ad patres transtulit*. Dinanzi ai comizi seguò pur sempre fino al terzo secolo di Cristo la *renuntiatio*: ma la *creatio* è definitivamente sottratta al popolo. Più a lungo durarono, almeno *pro forma*, i comizii legislativi: si noverano alcune leggi sotto i primi Cesari e si ricorda nell'anno 98 d. C., una legge agraria di Nerva. Dopo Nerva non si fa più parola di leggi comiziali. Così la vecchia fonte costituzionale della legge inaridisce, e lo stesso termine « legge » scomparsa per le nuove sanzioni giuridiche fino allo stabilirsi dell'assolu-

(1) SUET., *Aug.*, -

tismo imperiale nell'epoca romano-ellenica. La *lex de imperio*, per cui l'imperatore sarebbe investito dell'impero, non è, come si disse, se non una mera forma.

Il senato imperiale. — In quella vece con l'impero nell'ordinamento Augusto crebbe, e, nell'apparenza almeno, si mantenne sotto i successori l'autorità del Senato. Per questo lato la costituzione del principato, non solo sotto Augusto, ma anche sotto i suoi successori ci presenta una recisa antitesi con l'opera di Cesare. Reso prudente dalla triste esperienza di Cesare, o fors'anche puoto desideroso d'infrangere i vecchi organi, Augusto, non solo volle rispettare il Senato e ne escluse con una celebre *lectio* un numero notevole di libertini o persone indegne, ma intese dividere il governo dell'impero col Senato. E nelle forme almeno, nonostante le oscillazioni, i contrasti, le tendenze dispotiche o l'indole folle di alcuni Cesari, non si può dire che il sistema di Augusto sia stato mai rinnegato per tutta l'epoca romano-italica. Il principato riguarda il Senato come il rappresentante del popolo, e riassorbo in esso via via i diritti dei comizii. Il giureconsulto illustre dell'epoca di Adriano, che ci ha lasciato il breve compendio della storia del diritto romano, dichiara in guisa abbastanza semplice che oramai il Senato rappresentava il popolo romano, perchè questo, con la grande espansione del nome romano, non si poteva più facilmente adunare (1). L'equilibrio e sovente l'antagonismo fra l'imperatore e questo alto consesso, unico depositario delle tradizioni e dello spirito republi-

(1) POMPONIUS, L. 2, § 9, D. *De orig. iuris*.



cano, costituiscono il giuoco politico e il costante motivo storico della prima epoca, durante la quale il centro dello Stato è sempre l'Italia. Il Senato esercita la giustizia criminalo, giudica osso solo sui propri membri, il qual privilegio, non scevro di violazioni o contrasti, fu riconfermato ancora una volta da Settimo Severo (1), e consegue con Tiberio il potere elettorale tolto ai comizii. Lentamente anche il potere legislativo dai comizii passa al Senato e alla *lex* si sostituisce ciò che era in origine il parere del Senato, il *Senatusconsultum*, con valore di legge (v. cap. XVII). L'Italia finalmente continua ad essere a principio, sotto l'amministrazione dei consoli e del Senato.

Nell'amministrazione finanziaria e nell'amministrazione delle provincie la diarchia, come è stata chiamata questa divisione del governo dello Stato tra il senato e il principe, ha un'espressione netta. V'ha due tesori pei bisogni dello Stato, l'erario, l'antico *aerarium Saturni* della costituzione repubblicana, e il fisco, *fiscus Caesaris*; o l'imperatore Augusto ha inoltre diviso le provincie in due categorie, *provinciae Senatus vel populi romani*, e *provinciae Caesaris*. L'amministrazione dell'erario spetta al Senato, quella del fisco all'imperatore, o si dice anche che le rendite del fisco e i luoghi fiscali sono di proprietà dell'imperatore, ma ciò si deve intendere dell'imperatore quale rappresentante dello Stato. Del resto si deve distinguere dal fisco il patrimonio privato dell'imperatore, il

(1) Cfr. DIO CASS., 74, 2; SPART., *Vita Severi*, 7.



patrimonium principis, dal quale anche, allorchè nei secoli successivi il *patrimonium principis* divenne una specie di dotazione della corona, si distinse la *res privata principis*, il suo patrimonio schiettamente personale, che trapassa ai suoi eredi, non già al successore del trono, come avvenne invece, ad esempio, nel passaggio dai Cesari ai Flavii circa il *patrimonium principis*. Ma gli eserciti, ordinati ormai come una milizia permanente e accampati alle frontiere lungo la linea dei grandi fiumi, l'Eufrate, il Reno e il Danubio (che il pacifico imperatore ha raggiunto, conquistando più territori di qualunque de' più gloriosi generali della repubblica) sono esclusivamente alla dipendenza dell'Imperatore. Pertanto anche nella divisione delle provincie al Senato sono attribuite le provincie interne e pacifiche, all'imperatore le provincie ai confini coi comandi militari, e dipendono dall'imperatore anche gli scarsi contingenti militari, che per avventura occorrono nelle provincie imperiali.

E già da questo si comprende come il Senato, nonstante i suoi poteri effettivi, dovesse avviarsi via via a divenire poco più che una mostra o uno strumento dell'autorità imperiale. Legalmente le sue competenze sono molto cresciute non solo sul Senato di Cesare, ma sul Senato in genere dell'età repubblicana nei tempi della sua maggior forza, quale si rivelò all'apogeo della costituzione repubblicana; di fatto esse appaiono prive di efficacia sostanziale e di vigoria. Da un lato la radice occulta della potenza di questo alto consesso e della sua virtù espansiva, che rompe a un bisogno ogni



ostacolo costituzionale, cioè il debito del magistrato di chiederne il parere e la consuetudine, quasi inviolabile col magistrato annale, di obbedirlo, il che aveva trasformato questo corpo da consultivo in deliberativo e governativo, è troncata sin dalla costituzione dell'impero, e ogni autorità, sia pur morale, sui nuovi eserciti gli era quasi interamente sfuggita già prima della costituzione dell'impero; dall'altro lato, con tutte le ampie facoltà amministrative, giurisdizionali, elettorali e financo legislative nell'amministrazione interna, non solo è sottratta al Senato ogni effettiva relazione con l'estero, ogni decisiva influenza sulla pace e sulla guerra, ciò che costituisce insomma la forza e il prestigio dello Stato, ma ciascuna delle facoltà ad esso conferite viene ad essere annientata da una facoltà più grave dell'imperatore.

La stessa nomina dei senatori, che ora è cangiata in cooptazione indiretta del Senato stesso, poichè è appunto esso che conferisce le magistrature repubblicane, e si lega il diritto al seggio, viene ad essere annientata dalla presentazione imperiale della lista dei candidati (*nominatio*), tra cui il Senato doveva scegliere, dalla presentazione di determinati candidati, che vincola il Senato (*commendatio*), e in seguito dalla facoltà via via più largamente usurpata dell'*adlectio*, per la quale l'imperatore conferiva il grado fittizio di ex-magistrato (*quaestorius, tribunicius, praetorius*, o in seguito *consularis*), e con questo il seggio in Senato. Finalmente il disquilibrio di energia tra questi due poteri e la tendenza fatale delle cose fa che l'autorità imperiale si svolge su tutti i campi e su tutti i rami nuovi dell'amministrazione, e usurpa anche sui vecchi



rami al Senato devoluti. Le nuove provincie ricadono tutto all'imperatore, l'Egitto è *ab origine* costituito come un territorio personale dell'imperatore, e amministrato da un prefetto imperiale dell'ordine dei cavalieri, che è una specie di vicerè, poichè l'imperatore si considera come un diretto successore dei Tolomei. Il fisco assorbe tutti i nuovi cespiti e riduce a mano a mano l'erario a una cassa municipale; anzi l'erario stesso viene a poco a poco staccato dall'amministrazione senatoria. Questa sin dai tempi di Augusto era gerita non più dai *quaestori*, ma in sulle prime da duo *praefecti aerarii Saturni* scelti dal senato tra i *praetorii*, iudi nel 23 d. C. da duo *praetores aerarii* sorteggiati tra i pretori; ma in seguito è affidata a funzionari di nomina imperiale, che vengono sotto Claudio nominati dall'imperatore tra i questori per tre anni e insigniti del titolo di *quaestores aerarii Saturni* (a. 44 d. C.), sotto Nerone (a. 56) sono intitolati *praefecti aerarii Saturni*, in numero di duo e scelti dall'imperatore nella classe dei *praetorii* (1). È già sin dal tempo di Augusto si era costituito a parte l'*aerarium militare*, affidato a tre prefetti *ad hoc*, scelti a sorte per tre anni tra i *praetorii*, e più tardi nominati dal principe. In genere tutto il primo periodo dell'impero rivela uno stadio di transizione e una antitesi tra lo spirito nuovo e l'antico: come vi ha delle provincie senatorio e imperiali, come all'erario si contrappongono il fisco, così all'ordine dei giudizi privati si contrappone la *cognitio extra ordinem*, alle fonti vetuste del diritto

(1) Nondimeno nella crisi del 69 d. C. si torna ad avere due *praetores*: TAC., *Hist.*, 4, 9.



e, ai Senatoconsulti, che vi si riallacciano nelle forme, si contrappongono le costituzioni imperiali. In tutto questo svolgimento, che trae lentamente all'assolutismo imperiale, a convertire in signore dello Stato il principe, il senato ci rappresenta il vero ponte di passaggio della sovranità legale dal popolo all'imperatore.

Pur nondimeno la delimitazione legale dei poteri dell'imperatore e di quelli del senato, l'alta dignità e le venerande tradizioni di questo consesso in un col mantenimento delle magistrature della repubblica o dei comizi stessi nella prima fase imperiale o colla larga autonomia municipale conferiscono al regime imperiale romano un carattere singolarissimo. Non i contemporanei di Augusto o a malapena i posteriori durante tutto il periodo romano-italico videro nel nuovo regime il fondarsi di una monarchia: o non si ebbe mai in effetto alcuna monarchia dell'età antica sino all'avvento dell'odierno regime costituzionale, in cui l'autorità del sovrano fosse così legalmente definita, limitata, incontrando i suoi freni non ne' gruppi minori, ma negli organi stessi dello Stato, o riconosciuta di volta in volta dagli organi costituzionali. Con varie forme i romani odierni intesero di rappresentare la netta separazione tra la fase romano-italica e la fase elleno-orientale dell'impero, designando la prima col titolo di impero repubblicano (Bruns) o principato (Karlowa) o diarchia (Mommsen). Come il Mommsen insiste, il principe è pur sempre un magistrato. Certo l'instabilità dei nuovi ordini in continuo flusso e riflusso, il carattere straordinario, che giammai si smarrisce, della magistratura imperiale, il prevalere delle milizie danno alle forme



del principato l'impronta di una contraddizione colla realtà: e se il romanista, sulle orme degli stessi giureconsulti romani, i quali, in piona epoca adrianea, parlano ancora di sovranità popolare, è tratto forse a esagerare gli ordini costituzionali e lo spirito repubblicano, lo storico, guardando ai fatti, senza la guida di una certa interpretazione, è tratto troppo facilmente a trasportare altre visioni o altri concetti nel giudizio del principato e a dimenticare che non siamo in niun modo dinanzi a un regimo dispotico (1).

L'ammissione in Senato è collegata sempre al grado inferiore della magistratura romana, cioè la questura, che dall'imperatore Augusto venne resa accessibile ai venticinque anni invece che ai trentuono.

Augusto stabilì pure pei senatori un censo fisso di un milione di sesterzi. Sono esclusi dall'ammissione in Senato i liberti, con questo però che l'impera-

(1) Con favore quindi vuol essere salutata la reazione di uno storico (FERRERO, *Grandezza e decadenza di Roma*, spec. vol. III, cap. XIII), il quale, rivedendosi conto dei sentimenti reali dell'epoca e della essenza degli ordini augustei, tenta di dare la spiegazione più plausibile della contraddizione insita nel principato, riconoscendo le intenzioni rette dei suoi fondatori, Augusto o Tiberio, di ristabilire la repubblica, dopo la crisi dell'epoca cesariana e del secondo triumvirato: tale è il vanto di Augusto nel Monumento auziano, e se la forza delle cose, cioè soprattutto l'incompatibilità dei vecchi ordini cittadini, frustrò spietatamente ogni onesto intendimento e trasse il principe via via a invadere campi d'attività riservati al senato, in questa tragedia della vita di Augusto e di Tiberio è probabilmente erroneo scorgere una squisita comicità.



tore ha facoltà di concedere l'ingenuità. Oltre ai membri delle vecchie famiglie romane, nell'età imperiale incominciano più largamente ad essere ammessi gli Italiani. Più restii, nonostante il favore di alcuni imperatori, come Clandio o Vespasiano, si è rispetto ai romani provinciali. Anzi fu stabilito sotto Traiano, il primo imperatore provinciale, che i senatori dovessero possedere in Italia la terza parte del loro patrimonio, quota che sotto Marco Aurelio fu abbassata alla quarta parte. Il Senato è soggetto a revisione annuale, e l'imperatore è sempre principe del Senato.

Circa al numero, pare che i successori siansi tenuti al numero di Augusto; due volte al mese sono le sedute legali (*Senatus legitimi*), ma occorrono anche delle convocazioni straordinarie (*Senatus indieti*). I vecchi magistrati della repubblica, che possedevano il diritto di convocare il senato, cioè consoli, pretori e tribuni, conservano tal diritto nell'età imperiale. Peraltro il procedimento della seduta manifesta l'avvilimento intrinseco del corpo. Via via che l'assolutismo imperiale cresce, solo il primo interrogato parla e spiega il suo avviso, gli altri acclamano.

L'ordine senatorio e l'ordine equestre. — I due ordini, che si erano venuti lentamente formando nella crisi della repubblica, ed erano stati opposti l'uno all'altro dal primo statista della democrazia, Caio Gracco, l'ordine senatorio e l'ordine equestre, vengono definitivamente riconosciuti e appaiati con l'impero. La dignità senatoria è già con l'imperatore Augusto una dignità ereditaria. Senatori e figli di senatori hanno speciali distintivi, la scarpa rossa rialzata (*calcens mullens*), il *laticlavio*, cioè



il lembo di porpora alla tunica, o si distinguono anche nel servizio militare i tribuni *laticlavi*, figli di senatori, dai tribuni *angusticlavi*, figli di cavalieri. Ai senatori o figli di senatori venne proibito, sotto l'imperatore Augusto, il matrimonio con una libertina o con donne, in genere, di bassa condizione. Il divieto antico della legge Claudia di posseder vascelli superiori allo 100 anfore e quello di prender parto agli appalti erano stati aggravati nelle peualità dalla *lex Julia repetundarum*. Nell'impero la classe dei senatori si ordina sempre più come una classe di gradi proprietari fondiarii, che esercitavano anche le grandi industrie per mezzo di schiavi. Ai soli membri di famiglie senatorie sono accessibili le magistrature repubblicane e le più alte cariche nuovo dell'impero.

L'ordine dei cavalieri è costituito da coloro che possiedono un patrimonio di 400,000 sesterzi almeno e sono di nascita libera e onorata. Però con la concessione dell'anello d'oro l'imperatore conferiva il grado equestro anche ai libertini. Il grado di cavaliere è la generale qualifica per le cariche nuovo dell'impero. L'antico spirito di rivalità tra senatori e cavalieri si è fissato in una opposizione di classi, le cui tradizioni e le cui tendenze fanno che l'una miri agli antichi ordini e sia piuttosto depressa nei nuovi, nonostante la dignità del grado, l'altra invece costituisce il valido appoggio dell'autorità imperiale. A ogni modo l'eguaglianza repubblicana è ora legalmente scomparsa, o di fronte alle due classi privilegiate, che si dividono le cariche dello Stato, risorge con nuovo significato la *picca*.



Le magistrature repubblicane. — L'impero non ha abolito le vecchie magistrature repubblicane. Ma sin dalla crisi, in cui la repubblica aveva dovuto soccombere, queste magistrature, sorte nello Stato cittadino o per esso, si erano rivolte disadatto nel loro ordinamento al governo del nuovo Stato romano, costituitosi con l'annessione delle provincie o con l'aggiunzione degli Italiani al vecchio nucleo dei dominatori. Da lungo tempo l'amministrazione procedeva irregolarmente per via di poteri straordinarii ed eccezionali, o si rompeva nei varii governi provinciali senza alcuna rigorosa direzione centrale. Sicchè riuscì facile al governo imperiale di ridurle via via a magistrature municipali, il cui significato più importante era l'accesso che esse concedevano in Senato. Ma la gelosia imperiale non combatteva l'ombra gloriosa. L'ordine stabilito era quello tradizionale, con limiti più bassi di età, e comprendeva come primo gradino il tribunato militare o una delle magistrature appartenenti al vigintivirato (i *viginti sex viri* erano stati ridotti a venti sotto Augusto, aboliti i quattro prefetti *Capuam Cumas* o i *duoviri viis extra urbem purgandis*), indi la questura (25 anni), con cui cominciava il vero *ordo honorum*, il tribunato della plebe o l'edilità obbligatoria nell'ordine per i plebei (27 anni), la pretura (30 anni), il consolato (33 anni). Potevano intervenire dispense, così in ordine all'età, come alla scala degli onori, e ciò avveniva a favore dei padri di più figli o dei membri della casa imperiale.

Il numero dei questori, elevato a quaranta da Cesare, fu ridotto a venti sotto Augusto: due



quaestores urbani, quattro *quaestores consulum*, dodici *quaestores* provinciali e duo *quaestores Augusti*.

La presidenza dell'erario, tolta da Augusto ai questori, per affidarla a funzionari di rango pretorio, scelti dal Senato, o in seguito sorteggiati, fu restituita ai questori, scelti però dal principe e in carica per tre anni, da Claudio, ma per breve, finchè Nerone, nel 56 d. C., non ebbe stabilito i *praefecti aerarii Saturni* nominati dal principe tra gli ex-pretori (v. pag. 368). L'ufficio di ausiliari dei magistrati, cui sono aggiunti, e dell'imperatore per i *quaestores Augusti*, è ancora la competenza dei questori. Da Claudio in poi il collegio dei questori ha l'incombenza di offrire giuochi di gladiatori a proprio spese, il che Alessandro Severo impose unicamente ai *quaestores candidati* o *Augusti*, mentre gli altri questori erano indebitati dal fisco.

L'ufficio, così grandioso un tempo, del tribunato, era già ridotto al tempo di Plinio, come questo scrittore si esprime, *inanis umbra et sine honore nomen* (1). È la carica che più ebbe a patire dell'annientamento dei comizii e della sovranità popolare, radice della sua forza e della sua azione allora così operosa, nonostante l'assenza di compiti positivi ordinari. La giurisdizione o la funzione legislativa dei tribuni scomparvero coi comizii. L'intercessione, che si può tuttavia adoperare contro i senatoconsulti, o l'*jus auxilii* hanno poco valore, ora che la *tribunicia potestas* è attribuita al principe, e più che altro, possono recare la ro-

(1) PLIN., *Ep.*, 1, 23.



vina del magistrato imprudente. I tribuni serbano entro limiti ristretti un diritto di multa. Per rivestire questa *inanis umbra* si crescono le funzioni sporadiche ed eterogenee, già deferite via via ai tribuni della plebe, nell'epoca che successe al pareggiamento dei due ordini: alla nomina dei tutori (*tutela dativa*) d'accordo col Pretore, alla supplenza oventuale di altri magistrati in alcune funzioni, come ad esempio, il ricevere le *professiones* degli aspiranti alle distribuzioni frumentarie o il celebrare i giuochi, si aggiunge ora la vigilanza sulle sepolture e, d'accordo cogli Edili, sulle quattordici regioni, in cui Augusto ha diviso la città. Ma in genere l'ufficio era così poco ambito, che occorreva prendere provvedimenti persino coattivi per ottenere dei candidati.

L'edilità ha perduto anch'essa, con lo svanire dei comizii, il diritto di imporre multe. Inoltre la cura dell'annona, del proservamento dagli incendi, la polizia, i giuochi stessi, che rendevano così ambita l'edilità, vounero via via sottratti agli edili: rimase loro soltanto per qualche tempo la vigilanza delle strade di Roma o di alcuni luoghi pubblici. Gli edili curuli conservarono la giurisdizione dei mercati.

I pretori, che sotto Augusto e successori variano di numero da 10 a 18, conservano la giurisdizione, e sussistono ancora il pretore urbano e peregrino insieme coi *praetores* che presiedono le singole *quaestiones perpetuae*. Claudio istituì anche due pretori fedecommissarii, ridotti da Tito a uno solo, Nerva un pretore nei processi tra il fisco e i privati,



Marco Aurelio un pretore tutelare, cui più tardi si aggiunse un pretore per le cause liberali, e alla presidenza dei giudizi contumviali dall'imperatore Augusto era stato posto anche un pretore (*praetor hastarius*). Ma nondimeno anche l'ufficio del pretore è diminuito via via dai nuovi funzionari imperiali creati in Roma o più tardi, a datato da Adriano, nelle nuove circoscrizioni italiche, minato dall'intervento diretto dell'imperatore o del prefetto del pretorio nella giurisdizione mercè la *cognitio extra ordinem*, nell'attività legislativa sopraffatto dai nuovi organi o finalmente esaurito colla codificazione dell'editto perpetuo (cap. XXVII). Una incombenza nuova, per vero, tolta agli edili, è attribuita ai pretori, quella di offrire giuochi pubblici, ma a stento si può nella nuova epoca considerar come un ampliamento dell'ufficio quest'onere: ché anzi pel suo vano splendore o il gravame dei giuochi la pretura venne qualificata da un tardo scrittore *inane nomen et senatorii ordinis gravis sarcina*.

La censura, nonostante la sua ricostituzione nell'anno 70 a. C., non è più istituto vitale già nell'agonia della repubblica, cessato l'esercito cittadino, estesa la cittadinanza a tutta Italia, generalizzando anche ne' vecchi territori la costituzione municipale, modificata la composizione del senato, distrutta infine l'antica severità di costumi o l'antico spirito romano. Non altro compito essa conserva fuor di quello di coordinare i censi municipali al censo della capitale. Come carica eminente e di parata essa è talora assunta dai primi imperatori: Domiziano l'assunse a vita e con lui scomparve, riassorbita nel principato.



La suprema magistratura repubblicana, quella in cui s'incentrava tutto il potere esecutivo nell'antichissimo Stato cittadino, il consolato, profondamente scalzata nella costituzione sillana, è pur sempre nell'era del principato l'organo del governo senatorio in Italia. Anch'essa peraltro viene ad essere via via esaurita dal nuovo governo imperiale, per quanto conservi le sue esteriori apparenze. Dato il suo carattere eminente, è l'unica magistratura che l'imperatore sovente si compiace di rivestire. Ma la durata stessa d'ufficio dei consoli è diminuita e resa irregolare, in quanto nello stesso anno si succedono più collegi consolari. I primi consoli dell'anno, che conservano anche nell'impero l'eponimia, si dicono *ordinarii*, gli altri sono *suffecti*. I consoli hanno ancora la presidenza regolare del Senato, dirigono le discussioni di questo corpo, così nelle cause civili come nelle cause criminali. La giurisdizione *extra ordinem* venne dagli imperatori affidata ai consoli; così per alcun tempo i fedecommessi, indilencano liberali, alimentari e simili. Egualmente rimase ai consoli anche sotto l'impero la giurisdizione volontaria, adozione, emancipazione, manomissione; residuo antico della giurisdizione dal tempo in cui nella parte contenziosa essa fu devoluta ai pretori.

Le cariche imperiali. — Le cariche, che disimpegnano le nuove funzioni del grande Stato imperiale e cui sono pure lentamente attribuite le funzioni delle magistrature repubblicane, sono tutte cariche nuove di nomina imperiale e meri strumenti del potere imperiale. È il principio monarchico che si fa inanzi. Ma insieme i vizi del sistema repubblicano, l'annualità, la mancanza



ni una stabile burocrazia, la gratuità, che faceva o antiche magistrature accessibili soltanto ai ricchi e rendeva rapaci gli uomini, l'irresponsabilità di fatto e l'assenza di una vera coordinazione e subordinazione. sono vizi che scompaiono nel sistema imperiale.

Una posizione ambigua hanno ancora i *curatores*, istituiti nelle forme repubblicane, i quali in apparenza crescono le magistrature repubblicane. Tali *curatores frumenti* per l'amministrazione dell'annona e le distribuzioni frumentarie, i *curatores viarum publicarum* per le grandi vie italiche, i tre *curatores aquarum*, l'uno in funzione di presidente, gli altri di ausiliari, per la sorveglianza degli acquedotti, i due *curatores aedium publicarum et operum publicorum* (in seguito con competenza divisa e designazione distinta) per la manutenzione dei templi e dei pubblici edifici, o finalmente i cinque *curatores riparum et alvei Tiberis* (in seguito *curatores riparum et alvei Tiberis et cloacarum urbis*), tra cui due sembrano esercitare pur sempre funzioni presidenziali. Salvo i *curatores frumenti*, che ebbero vita assai breve, gli altri funzionari si possono considerare eredi dei censori. E sono tutti funzionari scelti nell'ordine senatorio e tra le classi più elevate (per lo meno ex-pretori), non d'arbitrio del principe, ma in sulle prime almeno per anzianità o per sorteggio, serbanti infine tutte le regole e i distintivi della magistratura repubblicana, toga pretesta, seggio curule, apparitori e due littori fuori di Roma. Nondimeno la regola dell'annualità, mantenuta ancora nella *cura frumenti*, scompare nelle successive e i curatori restano in carica finché piace al principe, la collegialità nelle singole cate-



gorio è tradita dalla presidenza accordata a taluni, dalla divisione delle competenze, dallo stesso numero dispari, e la collegialità generale, in cui sono ordinati tutti i curatori, dalla gerarchia, per cui si succedono in ordine di preminenza i curatori delle acque e delle rive del Tevere, i curatori delle opere pubbliche, i curatori delle vie pubbliche; finalmente al sorteggio prevale ben tosto la libera nomina imperiale. Quanto ai *curatores frumenti*, istituiti da Augusto, essi furono dall'imperatore stesso sostituiti da un funzionario più schiettamente imperiale, il *praefectus annonae*.

Le vere cariche imperiali si possono distinguere nelle categorie dei legati, dei prefetti, dei procuratori o degli ausiliari puri e semplici: tutte designazioni di rappresentanza, pubblica o privata, giacchè il vero ed unico agente è idealmente il principe.

I *legati* sono i luogotenenti dell'imperatore nell'amministrazione delle sue provincie. Essi hanno il nome e la derivazione dai legati dei governatori provinciali nell'ultima epoca repubblicana, i quali erano ausiliari dal Senato attribuiti ai governatori. Poichè l'imperatore non dirige personalmente la provincia, così il suo legato è di fatto l'erede del governatore repubblicano.

Anche il nome di prefetti ha radice repubblicana. Il prefetto era già negli antichi ordini repubblicani, inanzi all'espansione conquistatrice di Roma, il rappresentante di un'autorità superiore, una specie di rappresentante pubblico; tale il *praefectus urbi*, rispetto al re e al console, i *praefecti jure dicundo* rispetto al pretore.



Il nome della terza categoria di funzionarii imperiali, i *procuratores*, indica una rappresentanza d'ordine privato. Essi sono mandatarii del principe, soprattutto nell'amministrazione finanziaria, in guisa analoga ai *procuratores* del diritto privato. Via via però che il carattere di magistrato del principe si oscura ed emerge il carattere di monarca, anche i *procuratores* divengono funzionarii pubblici, il che avviene prima per le più alte procure, che vengono allora ricevute da cavalieri, escludendone i liberti, e i titolari si dissero *procuratores Augusti*.

Ma v'erano, in più immediato rapporto col principe, ausiliarii e strumenti di lui, indicati con la preposizione *a* e la designazione della loro incombenza, che d'ordinario ne fa dei segretari di varia natura: *a rationibus*, *ab epistolis*, *a libellis*. Anche questi uffici si elevano a grado a grado a funzioni pubbliche, la segreteria *a rationibus* divenne una procura, la segreteria *a libellis* fu ricevuta da eminenti giuriconsulti, e tutte furono rigorosamente occupate da cavalieri.

Il governo imperiale ha regolato le stipendie dei funzionarii, costituendo diverse categorie, regolato le nomine, i trasferimenti, le premezie, i titoli. Finalmente conviene ricordare il *consilium principis*, costituito in guisa permanente sotto Adriano, allorchè egli chiamò a farne parte non solamente amici e *comites*, ma altresì i più eminenti giuriconsulti.

Le più vaste, organiche ed elevate cariche imperiali sono i prefetti. La prima di esse, il *praefectus praetorio*, è il capo della guardia imperiale, costituita



da Augusto o composta di nove e poi dieci coorti (nove-diecimila uomini) di cittadini rigorosamente Italici, in origine esclusi anche i Trauspadani. I pretoriani, da Tiberio accasermati in Roma, sono al comando dell'imperatore, il quale si fa rappresentare generalmente da due prefetti, persona di grado equestre sino ad Alessandro Severo, la cui nomina a senatore significava l'abbandono della carica, che essi, del resto, occupano sino a che non vengano revocati dall'imperatore. In seguito venne ai prefetti devoluto il comando di tutte le milizie in Italia, e già prima di Caracalla essi hanno conseguito una giurisdizione originaria in Italia oltre le cento miglia da Roma (1). Appresso essi decisero in ultima istanza invece dell'imperatore (*vice sacra*), ebbero l'appello dalle sentenze penali, o forse dalle sentenze civili dei governatori provinciali. Da questo istante il giureconsulto incomincia a prevalere sul militare, e la carica di prefetto del pretorio sotto i Severi fu ricoperta da giuristi del valore di Papiniano, Paolo, Ulpiano. Una forma di attività dei prefetti del pretorio si svolse da ultimo, che richiama quella antica dei pretori, ed è la pubblicazione di editti (*forma a praefecto praetorio data*), che, nei limiti delle leggi e delle costituzioni, sono obbligatori, come erano gli editti dei pretori.

Nessuna carica ha più contribuito all'esaurimento delle magistrature antiche, quanto la nuova istituzione della *praefectura urbis*: il nome scelto per questa carica appartiene all'antica repubblica, ma nondimeno fu ben lungi dall'esser sentita dai con-

(1) *Coll. leg. Mos. et Rom.*, 14, 3, 2.



temporanei come una potestà regolare e liberale: *incivilis potestas* la chiama Svononio. Tuttavia gli imperatori attesero beno a riallacciare questa carica alle istituzioni repubblicane, col non attribuirlo so non a senatori, anzi a uomini consolari, col noverarla tra le magistrature, con fare che il *praefectus urbi* non comparisse in veste di ufficiale, bensì in toga, benchè abbia il comando delle coorti urbane.

La funzione del *praefectus urbi* è essenzialmente di polizia: la *custodia urbis*. Laonde egli consegue la giurisdizione criminale, data l'inseparabilità della giurisdizione dall'amministrazione, e sotto questo aspetto la sua attività concorre con quella delle *quaestiones perpetuae*, finchè al tempo di Ulpiano la *praefectura urbis* ha rivendicato a sè stessa tutti i crimini, e le *quaestiones perpetuae* sono scomparso. Il *praefectus urbi* può condannare alla deportazione, alla relegazione, in base ad un rescritto di Sovoro anche alla pena *ad metalla*; giudica anche in materia di diritto civile, owo occorra, per necessaria concessione. La sua *cognitio* è sempre *extra ordinem*, o se uovina un giudice, questi è un suo delegato, non già un giudice privato nel senso del processo ordinario, ed ha carattere arbitrario, sottraendosi alle forme e ai principii del diritto antico. Così egli può ammettere i reclami degli schiavi contro i padroni per maltrattamenti, per mauomissioni promesse o non eseguito dopo ricevuto il prezzo del riscatto, accogliere lo querele dei padroni circa i loro liberti, giudicare, nei casi più gravi, contro i tutori e curatori, o simili.

La competenza del *praefectus urbi*, il vero erede dello magistrato repubblicano, anche nel loro



ambito municipale, si estende sino a 100 miglia da Roma.

Altra carica imperiale è la prefettura dell'annona. L'approvvigionamento della città era diventato un'azione di grande rilievo, dacechè la città era cresciuta a una vasta metropoli e la coltura dei cereali scaduta in Italia. Negli ultimi tempi della repubblica vi si era dovuto provvedere con un impero straordinario, affidato a Pompeo. Cesare aggiunse all'uopo due edili speciali, gli *aediles aereales*; Augusto vi provvide dapprima con l'istituzione dei *curatores frumenti*, magistrati senatorii, designati tra gli *expretori* per sorteggio, ma in seguito lo stesso Augusto assunse direttamente questa incombenza, facendosi all'uopo rappresentare dal *praefectus annonae*, al quale, come al *praefectus urbi*, compoto, colla cura dell'annona o delle distribuzioni frumentarie, la giurisdizione relativa al suo ramo di amministrazione (incetta di derrate, adulterazioni di generi alimentari, ecc.).

L'ultimo dei prefetti interni è il *praefectus vigilum*, istituito puro da Augusto, allorchè egli ebbe assunto direttamente la vigilanza in ordine agli incendi, assai frequenti nella città affollata e mal costruita. Il *praefectus vigilum* ebbe a sua disposizione setto coorti di mille uomini ciascuna, o anch'egli con l'amministrazione ebbe la giurisdizione relativa.

Amministrazione dell'Italia. I municipi e le colonie. — L'amministrazione dell'Italia ha tuttavia nell'era del principato l'impronta repubblicana. Secondo la costituzione originaria del l'impero il



governo dell'Italia rimano affidato al senato e alle magistrature repubblicane. E questo rogitto si conservò in effetto più a lungo nella penisola che nella capitale, oio l'autorità governativa del senato, dei consoli, dei pretori fu ben tosto esanrita dalle nuovo cariche di nomina imperiale, principalmente il *praefectus urbi*. Le agglomerazioni dell'Italia sono oramai soltanto municipii o colonie; chè anzi divenuta l'Italia tutto un paese di cittadini romani, le colonie stesso non divergono più dai municipii, e se nell'epoca repubblicana i municipii, costituiti tutti di cittadini romani, passavano innanzi alle colonie nell'ordine ufficiale, ora che non v'ha differenza di grado cittadino o che le nuove colonie sono colonie militari, costituito di veterani, il privilegio del nome di colonia s'impetra anche senza una reale deduzione, o la colonia passa innanzi ai municipii. Nella realtà, però, il nome significa ben poco per l'organizzazione, che è ormai nelle linee generali tipica e uniforme (1).

(1) Questa uniformità data in gran parte dall'ultima epoca repubblicana (v. pag. 318); poichè le *leges datae*, cioè gli ordinamenti municipali compilati dalle varie commissioni per i singoli municipi o le singole colonie, erano redatto secondo uno schema comune, come rivelano i tipi che a noi sono pervenuti, e nella loro massa più cospicua emanano dall'epoca sillana o prosillana e dall'epoca cesariana. Inoltre vi ebbero più leggi rogato, che stabilivano regole generali per tutti i municipi o per i municipi di una data regione aggregata alla cittadinanza; leggi a noi pervenute di tal natura sono: a) quella conservataci nella tavola di Eraclea; b) la legge Rubria per la Gallia cisalpina; c) il frammento di Esto, che è probabilmente una legge distinta e più antica; d) la *lex Julia agraria*, e in



La città ha cessato di essere la base del governo centrale, ma diventa l'unica base del governo locale sino all'epoca in cui anche il governo provinciale reagisce sull'Italia. Non si conosce altra circoscrizione al disopra della città. La divisione di Augusto in undici regioni (Italia Transpadana, Venetia et Histria, Liguria, Aemilia, Tuscia, Umbria, Piceno, Samnium, Campania, Bruttii et Lucania, Apulia et Calabria) ha carattere geografico, o serve a elencare

questo ordine di idee convien ricordare anche, relativamente alla giurisdizione, l'editto del pretore. Cho vi sia stata una legge organica da meritare per antonomasia il nome di *Lex municipalis*, la qual legge ci sarebbe conservata nella tavola di Eraclea (la cosiddetta *Lex Julia municipalis* di Caio Giulio Cesare, come fu chiamata dal grande propugnatore di questo concetto, il Savigny), par certo che si debba negare. *Lex municipalis* significa regolarmente la *lex data*, la carta costituzionale, per così dire, del municipio singolo (cfr. L. 3, § 4, D. 43, 24; L. 3, § 5, D. 47, 12; L. 25, D. 50, 1; L. 1 pr., D. 50, 3; L. 11, § 1 D. 50, 4, e probabilmente, nonostante l'opposizione del Savigny, anche L. 1 Cod. 7, 9), e l'iscrizione *ad municipalem* del libro 50, 1 del Digesto o dell'opera di Paolo meglio si integra ad *rem municipalem* che non ad *legem municipalem*. Non facile certo è il dare una spiegazione che interamente soddisfaccia della *lex Julia municipalis* ricordata nell'epigrafo di Padova (C. I. L. 5, 2864: *Marcus Junius Sabinus quatuorvir aediliciae potestatis e lege Julia municipalis*), nonchè della *lex municipalis*, che per d'ordine generale, menzionata nella L. 3, D. 50, 8 di Ulpiano: forse la miglior congettura è che nell'iscrizione padovana si alluda alla *lex data* del municipio di Padova, o anche ad una legge d'ordine generale, ma non l'unica legge municipale, e nel testo di Ulpiano la *lex municipalis* sia un'espressione generica come *lex colonica* per significare il diritto comune dei municipi.



in quadri le città, le colonie, i residui dell'*ager publicus*, l'*ager subsecivus*, ma non rappresenta una divisione in circoli giurisdizionali e amministrativi.

Le città godevano di una larga autonomia di fronte all'amministrazione centrale. La popolazione del municipio o della colonia, che abbracciava la città e un circuito territoriale (*regio*), si distingueva in cittadini (*cives*) e domiciliati (*incolae*), i quali avevano la loro patria d'origine (*origo*) in un'altra città. Tanto i *cives* quanto gli *incolae* sono tenuti alle prestazioni personali o patrimoniali, che prendono il nome di *munera*, o precisamente, in quanto si riferiscono alla città, *munera publica*; ma soltando i *cives* hanno diritto al voto e agli *honores*. La cittadinanza è divisa in curie o tribù, e quindi i comizii sono curiati o tributi, ma si gli uni come gli altri comprendono tutta la cittadinanza, sicché il nome non deve richiamare affatto la distinzione omonima dei comizii romani.

Anche nelle città trovavasi un senato, che però più frequentemente che un senato prendeva il nome di curia o decurioni (*ordo decurionum*, o senz'altro *ordo*), o anche semplicemente *centumviri*, dacché il numero ordinario era di 100 membri. La lista dei decurioni veniva riveduta ogni cinque anni dai *duoviri quinquennales*, che rivestivano con questo titolo il carattere degli antichi censori romani, e dovevano nella *lectio* integrare il senato municipale di ex-magistrati o di persone che possedessero in censo ragguardevole. Le funzioni del senato municipale richiamano anche quelle dell'antico senato romano: come il senato romano, così i decurioni non sono convocati se non dietro ordine del magistrato ed hanno un ufficio di consiglio e



di vigilanza. Anche la discendenza dei decurioni venne a costituirsi come un'aristocrazia locale, per lo meno in ordine al trattamento speciale nel diritto criminale (esenzione dalla pena *ad metalla*, dalla *fustigatio*, dalla tortura, ecc.), analogamente alla discendenza senatoriale: o ad essa pure si contrappongono gli *humiliores* o *plebei*.

Le autorità municipali sul finire della repubblica e ancora al principio dell'impero varie tuttavia, per lo meno quanto ai nomi, vengono via via sotto questo riguardo assimilate, e, schivando le antiche denominazioni di consoli, pretori, edili, dittatori, che ricordavano la loro indipendenza politica e facevano confusione coi magistrati romani, assumono la denominazione uniforme di *duoviri* o *quatuorviri*, e precisamente si distinguono i *duoviri jure dicundo*, magistrati supremi, in luogo degli antichi consoli o pretori, i *duoviri aediles* o *aediliciae potestatis*, e i *duoviri* o *quatuorviri censoria potestate*, *quinquennales*, nominati ogni cinque anni per la *lectio senatus*, l'appalto dei tributi e delle opere pubbliche. Di regola i *quatuorviri* si trovano nei municipii, i *duoviri* nelle colonie. Alle autorità municipali spetta la giurisdizione civile insino a una certa somma e con certe restrizioni (escluse le cause liberali, le azioni infamanti, ecc.), o anche oltre la somma prefissa e in una certa misura fuor di quelle restrizioni se le parti son d'accordo (1), o la giurisdizione criminale fino a un limite oscuro. A differenza di quel che avvenne in Roma, ove, per lo vestigia del carattere politico, l'elezione della magistratura fu

(1) PAUL., L. 28 D. *Ad mun.*, 50, 1. Cfr. anche *Fragm. Atest.*, cap. 1.



tolta ai comizi, queste magistrature locali sono ancora elettive e la partecipazione alle elezioni pare che fosse nella prima epoca imperiale assai viva. La *lex Julia de ambitu*, che nella città dopo i tempi di Tiberio non ha più applicazione, fu estesa da un senatoconsulto ai municipii (1).

In assenza del duoviro anche per un solo giorno suol essere costituito un decurione a rappresentarlo col nome di *praefectus iure dicundo*, che anch'esso non è se non il *praefectus urbi* della repubblica romana, e così pure tornano due *praefecti iure dicundo ex decurionum decreto lege Petronia*, allorchè manchino totalmente i *duoviri*, cioè in funzione di *interreges*. Si trova persino un solo prefetto, collocato temporaneamente al di sopra dei *duoviri iure dicundo* (ciò risulta dalle tavolette pompeiane), il quale prefetto allora è in una posizione analoga all'antico dittatore rispetto ai consoli. I magistrati municipali non solo non possono compiere gli atti d'impero, come la *in integrum restitutio* (2), ma non hanno nemmeno la *legis actio*, o quindi anche quegli atti della giurisdizione volontaria che dovevano essere eseguiti nella forma della *legis actio*, quali l'adozione, la manomissione, richiedendo di essere compiuti ancora davanti ai consoli in Roma, il che spiega la frequenza delle manomissioni non formali. In alcune città s'incontrano anche i questori. In tutto poi sul modello della capitale sono anche i sacerdoti cittadini (*pontifices, flamines, augures*, ecc.).

(1) MOD., L. 1, D. 48, 14.

(2) PAUL., L. 28 D. *Ad mun.* 50, 1.



Nondimeno in progresso di tempo anche l'amministrazione dell'Italia viene assoggettata a una più diretta vigilanza imperiale, la quale per vero dire usurpa non tanto sull'autonomia comunale, quanto sulla vigilanza senatoria e sull'autorità dei magistrati urbani e repubblicani. Il *praefectus praetorio* estese la sua sfera d'azione su tutta la penisola. Adriano divise l'Italia in 4 circoli, sotto 4 *consulares*, cui spettava la giurisdizione civile e criminale, e forse un'alta ingerenza amministrativa nel distretto. Essi sono designati col nome di *judices*. Dal tempo di Marco Aurelio sono istituiti invece cinque o più *juridici*, con distretti variabili, esclusa la *diocesis urbica*, cui si limita oramai la competenza del pretore urbano. Ai *juridici* non spettava certamente la giurisdizione criminale, oramai devoluta, oltre la sfera della città e delle suo dipendenze sino a cento miglia, al *praefectus praetorio* interamente, bensì la giurisdizione civile, superiore a una determinata somma, tutti gli atti *magis imperii quam jurisdictionis* e la *extraordinaria cognitio*, cioè tutto quel complesso di atti, in generale, per cui occorreva prima ricorrere ai magistrati urbani; laonde la costituzione dei *consulares* e dei *juridici*, se restrinse la competenza delle magistrature repubblicane, riducendole alla città di Roma, forse rispetto alle città italiane non significò se non l'ordinamento di comode circoscrizioni amministrative e giudiziarie.

Invece, un vero e innegabile controllo governativo sull'amministrazione e sulla finanza dei municipii italiani, incomincia, in via straordinaria, sotto Traiano con l'istituzione di *curatores reipublicae*; nell'epoca dei Severi compare un *corrector totius*



Italiae, altrimenti detto magistrato *ad corrigendum statum Italiae*. In seguito tutta Italia è divisa per la giurisdizione civile e criminale e per l'amministrazione in numerosi distretti, ciascuno sotto un *corrector*, mentre i *juridici* e i *curatores* scompaiono.

La vita comunale pose allora quelle solide radici che non scomparvero più dalle tradizioni e dallo spirito degli Italiani.

Il governo delle provincie. — L'amministrazione delle provincie è la parte più meritevole del governo imperiale. Soltanto con l'impero la categoria dei governatori provinciali si costituì come un ufficio distinto. La regola fissata nell'anno 53-51 a. C., ma in seguito non più osservata, dell'intervallo quinquennale tra la magistratura urbana e l'amministrazione di una provincia, fu nuovamente introdotta e rigorosamente mantenuta nell'età imperiale. I governatori provinciali sono tutti senatori, così nelle provincie di Cesare, come nelle provincie del Senato, e ciò conferiva una dignità elevata al grado senatorio, anche allorchè il senato ebbe a scendere come assemblea, giacchè se le magistrature urbane vennero depresse dall'autorità imperiale ed esaurite dalle nuove cariche, i governi provinciali, benchè tenuti in briglia dall'autorità imperiale, serbarono pure una grande potenza.

I governatori delle provincie senatorie hanno tutti il titolo di proconsoli (*proconsules*), sia che abbiano o non abbiano rivestito il consolato. Le due provincie d'Asia e d'Africa erano coperte da consolari, le altre da pretorii: tutte sempre distribuite per sorteggio. I governatori delle provincie di Cesare hanno il titolo di *legati Augusti pro praetore*. La durata del



governo nelle provincie senatorie è pur sempre di un anno, con questo, che il proconsole resta in ufficio sinchè il successore non sia giunto nella provincia. La durata in ufficio del *legatus Augusti* dipende dall'imperatore, il quale mantiene o revoca *ad libitum* il suo rappresentante. Sin dal principio dell'impero i governatori sono stipendiati, come tutte le nuove cariche di nomina imperiale, e così i governatori delle provincie senatorie, come quelli delle provincie propriamente imperiali: il proconsole d'Africa, ad esempio, riceveva all'anno un milione di sesterzi. I proconsoli sono assistiti pur sempre da questori: i *legati Augusti* da ufficiali di loro nomina. Il legato *Augusti* ha il comando della milizia o quindi ha sotto di sé uno o più legati di legione, nuovo ufficio stabilito pure da Augusto. L'amministrazione delle finanze, che nelle provincie senatorie spetta al questore, è affidata nelle provincie imperiali ad un *procurator Caesaris*.

Ma v'erano delle regioni incorporate nel dominio romano e non ordinate come provincie. Queste regioni sono amministrare da *procuratores*, i quali vengono denominati *procuratores et praesides*, *procuratores pro legatis* o simili. Di queste regioni procuratorie, alcune, allorchè si manifestò il bisogno di tenervi delle milizie, furono convertite in provincie imperiali, con a capo dei legati.

Il procuratore provinciale non è di rango senatorio, ma equestre. Al procuratore provinciale si affidava talora la rappresentanza di un vero governo provinciale, anche senatorio (*procuratores vice praesidis, qui partibus praesidis funguntur*).



Singularissima è la posizione dell'Egitto. Questa terra, che la repubblica non aveva mai voluto occupare, per timore della soverchia potenza che un governatore avrebbe potuto acquistare in un paese vasto, fertile, ricco e centralizzato, fu, per una gelosia analoga e il sospetto contro l'ordine senatorio, tenuta dall'imperatore sotto la sua amministrazione personale, separandola dall'organismo dello Stato. Egli si riguardò come il successore dei Tolomei, in guisa che l'Egitto e l'impero costituiscono nella sua persona una specie di unione personale. L'Egitto è parte del *patrimonium Caesaris*, ed è amministrato da un *praefectus*, che tiene il governo *vicc regis*. Il *praefectus Aegypti*, detto in seguito *Augustalis*, viene parificato in tutto o per tutto al proconsole, o non cede in rango che al *praefectus praetorio*. Ai suoi ordini è il *iuridicus Alexandriae* per la giurisdizione, il *procurator Alexandriae ad rationes patrimonii* per la gestione finanziaria, due o tre *praefecti castrorum* pel comando delle milizie.

Augusto ha regolato in modo equo ed uniforme i tributi provinciali, ed istituito all'uopo il censo provinciale. Ma soprattutto la posizione del provincia venne ad essere migliorata per il controllo energico, cui ora sono sottoposti tutti i governatori, anche quelli delle provincie senatorie, da parte dell'imperatore; e giacchè all'uopo anche l'abolizione definitiva del sistema della gratuità.



CAPITOLO XVII.

LE FONTI LEGISLATIVE IMPERIALI.

La legislazione comiziale. — La potestà legislativa è il ramo dell'attività comiziale che più a lungo ha resistito allo spirito dei nuovi tempi. Augusto propose ai comizii le sue celebri leggi, incontrando fieri contrasti e lunga reazione circa le gravi sanzioni da lui stabilite per obbligare i cittadini al matrimonio. Ma dopo Augusto la legislazione comiziale precipita, e per quanto anche i giuriconsulti più tardi, seguendo le tradizioni e il linguaggio antico, riguardino il diritto quale un'emanazione del popolo e spieghino il vigore della consuetudine col dire ch'essa è una norma che il popolo ha stabilito col fatto stesso della osservanza, senza voto, e che per ciò deve aver efficacia pari alla legge (1), noi troviamo rare leggi comiziali nel primo secolo dell'impero sino a Nerone, e anche abbastanza dubbie, e non ne troviamo più dopo Nerone.

Il pretore e il diritto onorario. Compilazione adrianea dell'Editto. — Dura nella prima epoca imperiale col pretore il suo editto. Ma la forza imperiale grava pure sull'esplicazione così feconda e vivace dell'attività del pretore, la più benefica delle magistrature repubblicane. Alcune clausole nuove sono state veramente aggiunte all'editto nell'epoca imperiale. Ma a poco a poco sotto la pressione dei nuovi magistrati e della nuova formazione del di-

(1) Cfr. le celebri L. 32 e 36 D. *de leg.*, 1 3 (la prima esegeticamente assai travagliata).



ritte, i preteri perdono ogni spirite d'iniziativa, e si limitano, più ch'altro, a riprodurre il vecchio editto, con l'aggiunta o il richiamo dei senato-consulti. Adriano, realizzando un pensiero già nutrito dallo stesso Giulio Cesare, diede incarico al sommo giurista Salvo Giuliano di ordinare e ridurre a un testo definitivo l'editto preterio: il testo di Giuliano fu confermato da un senato-consulto. Giuliano è nominato quale *edicti perpetui conditor, ordinator* (1); ovvero è detto ch'egli ricompose e ordinò (*in ordinem composuit*) l'editto perpetuo, *quod varie inconditeque a praetoribus promebatur* (2); non sembra peraltro che egli abbia introdotto gravi modificazioni, né di forma né di sostanza, nell'editto tradizionale. Le notizie che nei peschiamo sul disegno dell'editto anteriore a Giuliano, vale a dire principalmente le citazioni dei *libri ad edictum* di Labeone e Pedio e gli indizi desunti dalla *lex Iubria*, mostrano che i diversi editti si succedevano già nell'alba dei preteri sul finire della repubblica e sugli inizi del principato all'incirca nell'ordine stesso in cui li ritroviamo nell'editto di Giuliano.

Inoltre dall'esame stesso dell'editto Giuliano emerge che egli non ha inteso punto riordinare la materia secondo concetti demmatici e divisioni sistematiche, ma segue l'ordine del processo e quella successione cronologica dei rimedi, che rispecchia il sistema alluvionale, per così dire, di formazione dell'editto: e alle stesse fortunate circostanze ste-

(1) IUSTINIANUS, *Constitutio Tanta*, § 18; L. 10, § 1, Cod. 4, 5

(2) AUR. VICT. *de Caes.*, 19, 25; cfr. anche PAUL., *Hist. Miscella*, 10; EUTROP., 8, 19.



riche sono certamente da richiamare gli aggruppamenti talora bizzarri sulla base di analogie verbali (1).

Anche nello stile Giuliano deve bensì aver corretto qua e là parole ed espressioni dei suoi predecessori; ma nondimeno alcuna diversità stilistiche tra le varie formule permangono o rispecchiano forse anch'esso stratificazioni di epoche diverse.

Tuttavia par certo che Giuliano per primo abbia ricongiunto immediatamente alle clausole odittali le formule delle azioni, che per lo innanzi seguivano in appendice all'editto insieme agli interdetti, alle eccezioni o alle stipulazioni protorio (2). Con le

(1) Il motivo storico spiega, ad esempio, perchè l'*actio de pauperie* e l'*actio de pastu* precodano l'*actio legis Aquiliae*: le due prime erano sancite dalle XII Tavole, mentre le disposizioni più generali della legge Aquilia sono posteriori. Similmente l'*actio depositi* è ricongiunta al gruppo delle azioni di buona fede o staccata dal titolo *de rebus creditis*, mentre l'*actio pigneraticia* e l'*actio commodati* serbano tuttora nell'editto giuliano la connessione col titolo *de rebus creditis*, benchè è a credere che al tempo di Giuliano fossero nate le azioni relative di buona fede, accanto a quelle *in factum*, per il contratto di pegno e di comodato.

Le simpatie verbali spiegano l'aggruppamento della *editio actionis* con l'*editio argentariorum*, del *receptum arbitrii* col *receptum nautarum cauponum stabulariorum* ecc.

(2) È l'ipotesi del Wlassaks (*Edict und Klageform*, 1882, p. 22-32), ribadita ora dal Girard, *Un document sur l'Édit antérieur à Julien*, in *Festgabe für Bekker*, 1907, p. 23 o segg., il quale argomenta in particolar modo dall'assenza di qualunque traccia di azioni nelle sigle di VALERIO PROBO desunte dalla prima parte dell'editto,



formule delle azioni pretorie vennero spostate anche le formule delle azioni civili, benchè ad esse non corrisponda nessuna clausola edittale (v. pag. 291), e collocate accanto alle analoghe azioni pretorie.

Quanto alla sostanza noi abbiamo il ricordo di una clausola edittale aggiunta da Giuliano, ed è la clausola *de coniungendis cum emancipato liberis eius*. Ma l'appellativo pomposo di Giuliano, più che dai suoi cauti ritocchi o dallo riforme parziali, può essere giustificato dal fatto che l'opera del grande giureconsulto abbracciò probabilmente i vari editti, cioè non solo quello del pretore urbano e quello degli edili curuli, che costituiscono effettivamente nelle nostre fonti un'appendice al primo, ma anche l'editto del pretore peregrino e gli editti provinciali. Date le differenze tra i vari editti (1), essi non furono ridotti a schema unico, o in progresso di tempo l'estensione della cittadinanza a tutto l'impero seppellì per sempre l'editto del pretore peregrino, o in seguito anche l'editto provinciale.

La restituzione dell'editto giuliano ben più che quella delle XII Tavole ha nel campo del diritto romano un'importanza capitale. La sostanza dell'editto è viva nella legislazione giustiniana; l'ordine edittale fu seguito da Giustiniano nelle due grandi parti della sua compilazione, le rubriche sono in gran numero conservate dai Digesti stessi,

(1) Le condizioni speciali delle provincie richiedevano speciali modificazioni in pro dei cittadini romani provinciali, per esempio in ordine alla *o. n. n.*, all'*actio a. p. arc.*, ecc. GAIO commentava ancora separatamente nell'epoca degli Antonini l'editto del pretore urbano e l'editto provinciale.



i commenti *ad Edictum* costituiscono una parte essenziale delle Pandette e frammenti del testo sono citati dai giureconsulti. Tuttavia, fuori dell'ordine generale, la difficoltà della ricostruzione delle clausole e delle formule sono immense. L'impresa tentò già in anteo i giuristi della rinascenza: sotto l'impulso della scuola storica nel secolo scorso un lavoro diligentissimo e in più parti felicissimo di ricostruzione fu fatto dal Rudorff; ma al lavoro stesso del Rudorff passò innanzi l'opera fondamentale del Lenel, la cui comparsa segna una delle grandi pietre miliari nella scienza risorta del diritto romano (1).

Anche il contenuto dell'editto è in gran parte determinato dalla storia; meno ancora che le XII Tavole esso ci può offrire un sistema organico e completo di diritto, giacchè per la natura sua l'editto è destinato a colmare le lacune o emendare i difetti del *ius civile* (v. pag. 292, 293); donde la difficoltà di porgero una designazione complessiva dell'editto. Esso è ad un tempo stesso un codice civile e un codice di procedura civile, come lo chiamò il Rudorff; a patto peraltro di tener presente questa sua natura supplementare.

Le grandi divisioni stabilite dal Lenel nell'ultima rielaborazione dell'editto sono le seguenti: la parte introduttiva o preliminare, che ha per scopo di regolare o garantire il processo fino all'ordinamento del *iudicium*; una seconda parte, in cui si propongono i mezzi giuridici ordinari, un'altra in cui si propongono i mezzi della procedura più sommaria, in particolare i giudizi recuperatori; una quarta

(1) LENEL, *Das Edictum perpetuum*, 2.^a edizione. 1907.



parte destinata all'esecuzione e ai ricorsi per l'annullamento delle sentenze. Seguo l'appendice sugli interdetti, sulle eccezioni, sulle stipulazioni protorie, e da ultimo è collocate l'edette degli edili curuli.

L'edette adriano rappresenta l'unica codificazione nell'intervallo che corre tra lo XII Tavole, con cui si comincia la storia del diritto privato romano, e la compilazione giustiniana, con cui si chiude. Con questo, a ogni modo, l'edette non perdè la sua singolare impronta, ed ebbe pur sempre non carattere di legge, ma di precetto del magistrato, avente la sua base sull'impero di esse; ma lo svolgimento ulteriore fu definitivamente troncato. D'altra parte il compito essenziale del pretore era esaurito, e a proseguire l'opera di adattare il diritto romano al nuovo spirito sociale e ai bisogni generali dei cittadini sparsi nel vasto impero provvedevano meglio i nuovi organi più generali.

I senatoconsulti. — La nuova formazione del diritto ebbe il suo organo nel senato, il quale anche in questo campo manifesta il suo carattere storico di ponte di passaggio dalla sovranità comitale all'assoluta sovranità del principe. Nell'epoca repubblicana il senato aveva avuto una larga e decisiva influenza circa la formazione della legge, ma giammai vera potestà legislativa: a prescindere dalla vetusta ratifica delle leggi popolari, l'*auctoritas patrum*, fu sempre buona consuetudine di chiedere l'avviso preventivo del senato sulle leggi e discutere in questa assemblea le proposte e gli emendamenti. Sotto l'aspetto negativo si giunse ancora più in là, e il senato conseguì la facoltà di scio-



gliere dall'osservanza delle leggi. Questa facoltà, per vero, era escorcitata solo, all'origine, in casi di urgente necessità, o dietro riserva della ratifica popolare. Senonchè la riserva della sanzione popolare fu bensì rispettata dapprima, ma divenne ben tosto una mera dichiarazione formale, in seguito negletta. La legge Cornelia del 67 a. C., che intese restituire questo diritto al popolo, non conseguì l'effetto voluto, giacchè la ratifica popolare non poteva essere negata, o veniva quindi ridotta a mera formalità. Questo diritto di dispensa ha speciale importanza in ordine ai termini, in guisa che si presenta talvolta come l'esercizio di una vera potestà legislativa. Così ebbe ad introdursi la promagistratura, basata antica del governo provinciale, derivata dalla proroga della potestà del magistrato nell'*imperium militiae*; così un senatoconsulto integrò la *lex Plautia Papiria*, che concedeva il diritto della cittadinanza a tutti gli Italiani fedeli o non fedeli, purchè si iscrivessero entro due mesi, con prolungare il termine, purchè potessero fruire del dono anche coloro che erano stati più lungamente ribelli. Anche nell'età imperiale questa facoltà di dispensa dalle leggi è usata largamente dal senato nei rapporti con l'imperatore.

La vera e positiva potestà di logiferare s'insinuava in guisa analoga. Lo svuotare a grado a grado dei comizii legislativi diede tutto il peso al parere preventivo del senato (*senatusconsultum*). Il senatoconsulto, peraltro, nella prima epoca imperiale, non vincola se non in quanto il pretore lo inserisce nel suo editto, sicchè nella sua prima fase, fino all'e



poca di Adriano, il senatoconsulto s'impono, come le uorne stesso del magistrato edicente, in forza dell'impero del magistrato stesso.

Dai tempi di Adriano però il valore del senatoconsulto è agguagliato alla legge, o no prendo il posto; l'usurpazione è riconosciuta dalla dottrina costituzionale sotto gli Antonini. Gaio ricorda ancora le antiche controversie in proposito: *legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum* (1) Pomponio spiega come a ciò si sia giunti, per l'impossibilità di convocare il popolo di tanto cresciuto (2) Ulpiano non ha più dubbii: *Non ambigitur senatum ius facere posse* (3). Il senatoconsulto non ha una vera e propria denominazione ufficiale: o s'intitola dal proponente (per. os. *Senatusconsultum Silanianum*) o dall'oggetto (*Senatusconsultum de aedificiis non diruendis*), o in guisa strana, da colui che v'ha dato occasione col suo delitto (*Senatusconsultum Macedonianum*).

Dai tempi di Adriano, ossia precisamente dal tempo in cui il senato consulto usurpa il valore di legge, esso si rivela via via più schiettamente come una forma indiretta di legislazione imperiale. È l'imperatore che dà lettura in senato della sua *oratio*, la quale è acclamata dall'assemblea, o i giureconsulti commentano questa *oratio*, e ricordano il senatoconsulto con questo nome, *oratio Severi*, *oratio Antonini*.

Le costituzioni imperiali. — Mal'imperatore stesso, sebbene non assuma la potestà legislativa, tuttavia,

(1) GAI, 1, 4.

(2) POMP., I. 2, § 9, D. *De or. iur.*, 1, 2.

(3) ULP., L. 9, D., *De leg.*, 1, 3.



valeudesi del suo impero di magistrato, esercita sullo svolgimento del diritto un'influenza, che formalmente ha la stessa base dell'autorità giuridica del pretore; ma in sostanza per la durata vitalizia e la maggior forza della carica, si avvia più svelatamente o risolutamente ad affermarsi come fonte di diritto. La forma è modesta: *placet, arbitror, eenseo*, talvolta anche orale, come gli antichi editti del pretore, o specialmente ha questo tipo la *oratio in castris habita*. L'editto imperiale si appoggia a una legge, e ne fa estensione analogica, come i primi senate-consulti, o introduce misurate innovazioni. In origine il principio che le ordinanze basate sull'impero si estinguono con la carica fu mantenuto rigorosamente: occorre la conferma espressa del successore, perchè le ordinanze cessassero continuamente ad avere efficacia; ma in seguito, per quegli imperatori, la cui memoria non fosse stata dannata espressamente dal senato, valse la conferma tacita, o allora soltanto si può dire che la ordinanza imperiale *legis vicem optinet, pro lege servatur, legis habet vigorem*.

Le emanazioni della autorità imperiale prendono il nome generale di *constitutiones*; e la più schietta forma delle costituzioni sono gli *edicta* emessi dal principe. Ma si annoverano tra le costituzioni anche i *decreta*, cioè le sentenze emesse dal principe su controversie da lui giudicate *extra ordinem*, e i *rescripta* o pareri su punti controversi di diritto, sia diretti a privati, sia diretti a magistrati, nel quale ultimo caso i rescritti prendono anche il nome di *epistolae*. Tanto nei decreti, quante nei rescritti l'imperatore opera veramente quale interprete della legge, ma appunto perchè egli si presenta quale



interprete, in quel modo largo col quale dai Romani s'intendeva l'interpretazione, egli fa sin d'ora legge in perpetuo. L'uso ordinario dei reseritti data dall'epoca di Adriano.

Non sono propriamente annoverati tra le costituzioni i *mandati*, in quanto essi non sono che istruzioni date ai governatori, e si riferiscono quindi alla sfera amministrativa. Peraltro non è escluso che essi esprimano principi di diritto: il testamento militare, ad esempio, e il divieto del matrimonio dei militari sono stati introdotti in questa forma (1).

Ricordiamo infine l'attività legislativa esercitata dal principe, come erede degli antichi magistrati, entro la sfera dello *leges datae* (v. p. 250 e 361-362).

Nell'impero la giurisprudenza viene ad essere organizzata o costituita, nei suoi migliori rappresentanti, come una *fons juris* legalmente riconosciuta entro la sfera abbastanza larga della interpretazione del diritto vigente. Ciò si ricollega all'istituzione e allo svolgimento dell'*ius respondendi ex auctoritate principis*, che appartiene al tema della giurisprudenza.

(1) ULP., L. 1 pr., D. 29, 1; 3, § 1, D. 24, 1.



CAPITOLO XVIII.

LA GIURISPRUDENZA CLASSICA (1).

La giurisprudenza scientifica ha principio, veramente, nell'agouia della repubblica, cou due grandi giuristi, Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo. Mentre la costituzione era sconvolta dalla profonda crisi sociale generata dalle mutazioni economiche o dalla grave crisi politica prodotta dai moti degli Italiani o dall'incompatibilità del governo cittadino, il diritto privato era maturo a una elaborazione scientifica o la coltura ellenica dava uno svolgimento concettuale e un indirizzo teoretico alla giurisprudenza.

Quinto Mucio Scevola, figlio di Publio Mucio, nacque nel 140 a. C., fu console nel 95 a. C., pontefice massimo, e perì nell'82 a. C. durante i turbidi mariani, ripagato d'ingratitude dal feroce generale ch'egli aveva nobilmente rifiutato di dichiarare nemico della patria. Va ricordato tra i suoi meriti l'eccellente governo dell'Asia, nell'anno 98 (2). In generale i giuristi, tutti educati alla filosofia stoica, ci rappresentano i più nobili caratteri della società romana; da Scevola a Papiuiano, il primo e l'ultimo dei grandi, la tradizione non si smette. Secondo Pomponio, Scevola fu il primo che diede assetto sistematico al *jus civile*, riducendolo in 18 libri, e la sua trattazione costituì il punto di partenza e la base delle posteriori. Il suo metodo

(1) V. principalmente POMPONIUS, L. 2, § 41-53, D. *De or. iur.*, 1, 2.

2) VAL. MAX., 8. 15. 6.



ai posteri appare viziato talora dallo sottili distinzioni e suddistinzioni, che si sogliono rimproverare alla scolastica, e anche dalle false categorie, che considerano più la forma o le parole che la sostanza, e tale apparve pure ai contemporanei più colti. Nè ciò devo fare meraviglia, perchè è questo il vizio in cui necessariamente incorre la giurisprudenza scientifica nelle prime sue fasi. Oltre al trattato sul *jus civile*, commentato ancora nel secondo secolo di Cristo da Lelio Felice, Pomponio e Gaio, si ricorda di lui il *liber singularis definitionum* o anche Ὀρων, che contiene non solo definizioni, ma altresì regole di diritto o interpretazioni di vocaboli legali. Anch'esse furono il modello delle posteriori *definitiones et regulae*. Publio Mucio fu anche per i giuriconsulti posteriori la fonte principale della più antica giurisprudenza.

Tra i discepoli di Quinto Mucio si uoverano C. Aquilio Gallo, L. Balbo, S. Papirio e C. Giuvenzio (1) *Aquilio* fu pretore nel 66 per la *quaestio ambitus*, rinunciò al consolato per dedicarsi tutto al diritto, e in quei tempi di fieri torbidi, tra le tempeste della guerra civile, egli visse solitario a Cereina, un'isola nella piccola Sirti. Puro a quest'uomo sono dovute molte delle più fortunate pratiche invenzioni: il giudizio di dolo, la stipulazione aquiliana, la detrazione della *res certa* e l'istituzione dei postumi, che da lui vennero detti Aquiliani, le due ultime entrambe per salvare il testamento.

(1) Tito Giuvenzio in CIC., *Brut.*, 48, 178: *magna cum iuris civilis intelligentia*. POMPONIO (L. 2, § 42, D. 1, 2) non apprezza gli scritti di costoro.



Con Quinto Mucio va celebrato il contemporaneo e amico intimo di Cicerone, *Servio Sulpicio Rufo*. Respinto una prima volta come console per l'anno 62, susseguente al consolato di Cicerone, e ciò per la purezza e l'integrità, con cui procedeva nella elezione, egli riuscì nel 51, e morì nell'anno 43. Fu scolaro di due discepoli di Quinto Mucio, Lucilio e Aquilio. Assai dubbi sono invece i suoi rapporti con Scevola, e gli aneddoti riferiti da Pomponio, stante la differenza d'età tra i due; caratteristico è però il leggere in Pomponio come Scevola abbia rimproverato a lui, allora celebre oratore, ma non peranco giurconsulto, la sua ignoranza nel diritto, cosa indegna di un patrizio o di un nobile. Cicerone lo celebra con grandi lodi come il vero fondatore della scienza del diritto, e in questo rapporto lo pone al disopra di Scevola (1). Cicerone fu probabilmente ingiusto nell'apprezzare il valore di Scevola, vero grande giurista con tutti i pregi e i difetti della sua vocazione. Ma, per quanto possiamo noi giudicarne, e anche per l'opinione dei giurconsulti posteriori, non v'ha dubbio sulla genialità, la perspicacia reale e il talento critico di Servio. Fu scrittore assai fecondo (180 libri). Di quattro delle sue opere si ricordano i titoli, e sono un breve commento all'editto, intitolato *ad Brutum*, la prima opera scientifica su questa fonte di diritto, in due libri; un libro *De dotibus*, due libri almeno *De sacris detestandis*, tema oscuro, fuor di proposito messo in rapporto con l'arrogazione, e finalmente

(1) Cfr. specialmente CIC., *Brutus*, 41, 153; e anche GELLIIUS, *Noctes atticae*, 2, 10, 1.



un'opera critica sopra sentenze di Seevola, intitolata: *Reprehensa Scaevolae capita* o *Notata Mucii*. Servio fu anche rispondente di vaglia, come dimostrano i numerosi responsi, trasmessi a noi dai suoi discepoli; o la serie di questi discopoli trarrebbe a supporre che il suo insegnamento fu pure assai fecondo e comunicativo. Pomponio ci dice che furono moltissimi, ed egli ricorda soltanto quelli che scrissero, cioè Alfeno Varo, Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Pacuvio Labeone, padre del celebre giureconsulto sotto Augusto, Aufidio Namna, Flavio Priseo, Gaio Atcio, Cinna, Publio Gellio. Alfeno Varo e Aulo Ofilio sono i più celebri.

Il primo di essi, *Alfeno Varo*, non era delle antiche famiglie romane; so di lui parla Orazio (1) era egli di una famiglia di operai eremonesi, sarto o barbiere.

Fu console nel 39, e, secondo il commentatore di Orazio, la sua fama di giurista gli valse appunto il consolato o la sepoltura a pubbliche spese. Di lui si conoscono i *Digesta* in 40 libri e *Coniectanea* in 2 libri almeno. Dagli estratti dei Digesti conservati nelle Pandette appare giurista assai fine o scrittore elegantissimo; ma, per quanto non appaia che egli sia stato un mero compilatore (Gellio e i giureconsulti ricordano sue opinioni personali), tuttavia nella forma stessa gli estratti dei Digesti tradiscono spesso che Alfeno riferisce insegnamenti o responsi di Servio: il che fu riconosciuto anche dal giureconsulto bizantino Doroteo.

Aulo Ofilio fu cavaliere e amico di Cesare, il quale avrebbe avuto in mente di affidargli la codifica-

(1) HOR., *Serm.*, 1, 3. 130.



zione dell'editto pretorie. Scrisse opere di gran lena sul *jus civile*; uno scritto *De legibus*, cinque libri almeno *juris partiti*, sedici libri sulle *actiones*, e un'opera dedicata *ad Atticum*; scrisse pure un commento ampio all'editto. Incerte seno altre opere e il carattere stesse delle mentovate non è chiaro. Pomponio vanta la sua dottrina.

Un altro dei discepoli di Servio, *Aufidio Namusa*, avrebbe compilato una collezione (*Digesta*?) delle opere degli otto tra i suoi cendiscepoli, che lasciarono scritti, in 140 libri.

Indipendenti dalla scuola di Servio furono *Aulo Cascellio* o *Caio Trebazio Testa*; l'uno discepolo di Volcazio, scolare, sembra, a sua volta di Quinto Mucio, l'altro discepolo del giureconsulto poco noto Quinto Cornelio Massimo. Secondo Pomponio, *Aulo Cascellio* non volle rivestire altro ufficio, dopo la questura; seuenchè il *judicium Cascellianum*, che forse è opera sua, l'offerta fattagli da Augusto del consolato, e il fiero rifiuto di concedere azionui a coloro che avevano ricevuto concessioni dai triumviri, di cui narra Valerio Massimo, fanno supporre che egli abbia ricoperto la pretura. Di lui si ricorda un *Liber bene dictorum*, che non sono già i suoi motti arguti, come venne supposto.

Caio Trebazio Testa, nativo di Velia, ci è noto dalla storia per i suoi rapporti con Cicerone, Cesare, Orazio, Mecenate e soprattutto Augusto, di cui fu sagace consigliere: a lui si deve l'impulso al riconoscimento dei *cedicilli*. Nonostante il suo talento, il suo alto valore come giurista, le sue relazioni coi potenti, e, a quel che sembra, la duttilità del suo carattere, egli si astenne dalla car-



riera degli onori, e non ricoperto se non il tribunato militare. Come giurista, Pomponio lo fa superiore a Cascellio. Scrisse nove o dieci libri *De religionibus*, e un'opera *De jure civili*.

Q. *Elio Tuberone*, l'accusatore di Ligario, soccombente contro l'eloquezza di Cicerone, si diedo allo studio del diritto, secondo Pomponio, per lo sconforto di quella sconfitta oratoria. È il primo giurista che, oltre al diritto privato, abbia ancora fatto oggetto dei suoi studii il diritto pubblico, poichè S. Cincio, che scrisse *De comitiis*, *De consulum potestate* e *De officio jurisconsulti*, insieme con altre opere di natura filologica o archeologica, di lui più antico, non sembra fosse giureconsulto. Gellio ricorda di lui un'opera *De officio judicis* e un'altra *Ad C. Oppium*. Il suo stilo affettava l'antico e riusciva perciò ingrato.

Dubbio è il carattere giuridico di *C. Elio Gallo*, che scrisse un'opera piuttosto filologica, *De significatione verborum, quae ad jus civile pertinent*, e solo una volta è ricordato da Laboneo il giureconsulto *Bleso*.

La fondazione dell'impero inaridì altri campi della vita pubblica romana e principalmente l'oratoria, ma valse forse appunto per questo a concentrare le più vigorose intelligenze nello studio del diritto. Non si apprezza adeguatamente il tesoro di genialità dell'antico mondo romano nella prima epoca imperiale, se non la si cerca nelle opere dei giureconsulti, come non si può dare giudizio adeguato sulla ricchezza intellettuale dell'ultima epoca, se si prescinde dalla letteratura cristiana.



Nella costituzione burocratica dell'impero la professione di giurista chiama alle più alte cariche, e più ancora che nell'epoca della libertà cittadina rappresenta la direzione dello Stato.

L'imperatore Augusto, per il primo, concesse ai più segnalati giureconsulti il *jus respondendi*, con che s'intendeva il diritto di emettere responsi *ex auctoritate principis*, o tali responsi, emessi in una determinata causa, vincolavano il giudice, non altrimenti che i rescritti imperiali. Il responso doveva all'uopo esser rimesso suggellato alla parte che lo invocava. Era nell'ordine o nello spirito delle istituzioni augustee questa costituzione di classi sociali superiori e inferiori; così anche nella folla dei giuristi, cui non venne tolta facoltà di rispondere o di insegnare, si distiuse una categoria di giuristi patentati, senatori d'ordinario, o per lo meno cavalieri. L'autorità di simili responsi crebbe probabilmente col crescere dell'autorità del principe, e si usò inchinarsi al responso, anche fuor del caso per cui era stato emesso, anzi non soltanto al responso formale, ma all'opinione del giureconsulto, in qualunque modo espressa; Adriano disciplinò la materia, ritenendo vincolative pel giudice le *sententiae et opiniones* dei giureconsulti patentati, quando su di un punto fossero concordi. In forza di questo sviluppo i giureconsulti muniti del *jus respondendi* divengono veramente e si dicono *iuris conditores* e la concordia della dottrina ufficiale *vicem legis optinet* (1). L'insegnamento pubblico

(1) Regnano sull'argomento non poche oscurità. I testi essenziali sono: POMPONIUS, L. 2, § 49, D. *De orig. iuris* 1, 3 e GAL., 1, 7, che annovera i *responsa prudentum*, con che intende le *sententiae et opiniones* di coloro, *quibus permixta est iura condere*, tra le fonti del *ius scriptum*.

si diffonde, e sono adibiti all'uopo dei locali appositi, detti *stationes* o anche *auditoria*.

Sette Augusto nacquero pure le due celebri scuole, la cui essenza è ancora un'iguale, dei Sabiniani e dei Proculceiani (1) L'opinione tradizionale, seguendo le parole di Pomponio, attribuiva alle due scuole un indirizzo diverso, conservativo nei Sabiniani, progressivo nei Proculceiani. I romanisti, ripudiando questo concetto, che non parve abbastanza giustificato dalle figure dei giureconsulti appartenenti allo due scuole o dalla natura delle controversie, sono andati alla ricerca di criteri ancor più fantastici e assolutamente stranieri alle fonti; si volle, ad esempio, trovar rispecchiata nelle due scuole l'antitesi dello spirito tradizionalista romano e dello spirito provinciale. Ma prevalse in tempi recenti un'opinione misurata e quasi scettica: che l'opposizione sia meramente estrinseca, concernente le scuole come locali e istituti di studio (*stationes*) o i capi o maestri, che in esse si succedevano e perpetuavano determinate opinioni nei seguaci di una *statio*.

A noi sembra peraltro che l'opinione tradizionale esprima pur sempre, fino ad un certo segno, il vero; ma nelle controversie agitate dalle due scuole non tanto lo scopo e la soluzione, quanto il *criterio di interpretazione* adottato dai Proculceiani ha forse carattere progressivo anche là dove a prima vista non paia. Nella scarsità di precetti legislativi, di fronte all'immensità e alla novità delle relazioni giuridiche, quello che noi diciamo lacune

(1) Vedi sul tema BAVIERA: *Le due scuole dei giureconsulti romani*, Firenze, 1898.



legislative, cioè una serie di rapporti indubbiamente giuridici, ma per i quali il legislatore non ha dettato norma espressa, erano vaste e frequenti. Esse dovevano venire colmate a base di logica giuridica, cioè su quella base, che i Romani chiamano *naturalis ratio*. Ora in questa logica costruzione di principi giuridici, i Sabiniani seguivano un criterio più strettamente naturalistico o materialistico, i Proculciaui volentieri si ispiravano ad un criterio economico-sociale. Il diritto romano nulla stabiliva circa l'inizio della pubertà, così fondamentale per la posizione giuridica del cittadino, e la scuola Sabiniana intende che essa si debba determinare caso per caso, conforme a realtà, sulla base della ispezione corporale; se i Proculciaui fissano l'età di 14 anni, non è già per ragioni di equità o per motivi di utilità, giacché a ogni modo essi avrebbero dettato una norma arbitraria, esorbitando dal compito di meri interpreti, ma perchè nel costume sociale il 14.º anno segnava l'inizio della pubertà, e i fanciulli abbandonavano la *toga praetexta* ed assumevano a una data fissa, il giorno della festa di Libero, la toga virile (v. pag. 216). Per i Sabiniani l'acquisto del possesso è determinato dalla naturale apprensione o iusistenza, dalla *contractatio* materiale, dal *loco movere*: i Proculciaui riconoscevano in più casi l'acquisto *solo animo*, ispirandosi alla coscienza sociale, che non sempre richiede una visibile apprensione ed una insistenza materiale, per riconoscere ed essere indotta a rispettare il possesso di Tizio. Tale è pure il motivo onde i Sabiniani attribuiscono al proprietario della materia la cosa specificata, e i Proculciaui riconoscono con la società i diritti del lavoro; e tale è pure



la ragione per cui quando, nei rapporti tra il committente e l'artefice, la materia sia fornita da questo, i Sabiniani riguardano il negozio come una vendita, mentre i Procleiani vi riconoscono pur sempre una locazione d'opera. L'indifferenza del momento economico-sociale da parte dei Sabiniani emerge vivissima nel considerare la compravendita come una permuta, non iscorrendo in essa che il baratto tra merce o merce della cosiddetta economia naturale, prescindendo, cioè, dalla funzione capitale della merce-moneta. Nelle stesse controversie, in cui più getta sembra l'interpretazione procleiana, come in ordine al criterio da seguire per stabilire se il neonato ha vissuto, nel qual tema i Sabiniani si appagano di un qualunque segno di vita, mentre i Procleiani richiedono l'emissione della voce, si può ben supporre che questi seguissero il comune criterio sociale; oltre che con questa interpretazione essi venivano in più casi a salvare il testamento dalla rottura per *agnatio postumi*. Uno spirito interpretativo più ardito sembrava pur dimostrare i Procleiani nell'ampliare o restringere i principi di diritto sulla base della *ratio legis*, seguendo le nuove funzioni sociali.

Nondimeno i nomi più illustri dei giuriconsulti romani sono per avventura di Sabiniani, e certo le opere più vaste ed organiche di diritto ci derivano dai giuriconsulti della scuola sabiniana, mentre il lavoro più sporadico e frammentario della scuola procleiana si esaurisce piuttosto in responsi e dispute. Ciò spiega perchè nella maggior parte delle controversie, il che è innegabile ed ha contribuito a far ripudiare la dottrina tradizionale, nello stesso diritto giustiniano è l'opinione sabiniana o non la procleiana che trionfa.



Oscura è anche l'origine delle due scuole. Secondo Pomponio, il fondatore dell'una, la pretesa scuola progressiva dei Proculiani, sarebbe stato il celebre innovatore Labeone, dell'altra Capitone, ma è singolare che le due scuole non portino il nome dei loro pretesi fondatori. Nelle istituzioni di Gaio le due scuole sono indicate sempre dai rispettivi cofriferi: *Sabinus et Cassius, Nerva et Proculus*.

La giurisprudenza imperiale suol essere dai moderni designata col nome di giurisprudenza classica. Di essa noi possediamo i più cospicui frammenti nei Digesti di Giustiniano, e anche opere e frammenti genuini in numero notevole. Nondimeno nei metodi e nel valore dei suoi campioni essa si ricollega alla schiera dei giureconsulti repubblicani, da Mucio Scevola a Servio Sulpieio.

Aprire la schiera dei giureconsulti classici un giurista veramente grande, geniale e fertilissimo, *Marco Antistio Labeone*, figliuolo del Labeone giurista, seguaco di Pompeo o di Bruto, il quale più antico Labeone dopo la battaglia di Filippi (42 a. C.) si scagliò nella propria tenda la fossa o si uccise (1). Il figlio nacque nell'agouia della repubblica, e non vide nella sua prima giovinezza se non gli orrori e le tempeste del secondo triumvirato. Nondimeno egli restò fieramente affezionato alla repubblica, e talvolta finse di ignorare la rivoluzione operata nel nuovo diritto (2). L'anno 18 a. C., in età di 25 anni

(1) APP., *Bell. civ.*, 4, 135.

(2) Cfr. GELLIUS, *Noctes Att.*, 13, 12 (si ricorda in proposito un'epistola di Capitone: ma veramente Labeone nel



o poco più, fu membro della commissione per la celebre *lectio senatus* di Augusto, divenne pretore, ma rifiutò, secondo Pomponio, il consolato offertogli da Augusto, ovvero, secondo Tacito (1), gli fu preferito il collega più prono e cortigiano, Ateio Capitone. Morì tra l'anno 10 d. C., in cui ontrava in vigore la *Lex Julia et Papia Poppaea*, e l'anno 22, in cui moriva Capitone. Ebbe a maestro principale Trebazio, ma insieme ascoltò altri giuristi, forse scolari di Servio. La sua coltura vien celebrata come assai varia e ricca, fuori del campo giuridico; studiò grammatica, dialettica o letteratura, penetrando i lati più ascosi o remoti o dilettandosi particolarmente della etimologia dei vocaboli, di cui si valse, alla moda dei giureconsulti romani, per illustrare le sue definizioni e differenze. Labeone vien celebrato come uno spirito potente e innovatore, e la venerazione o il credito, in cui i successori tennero il suo nome e le sue opinioni, sono l'attestato più eloquente del suo valore.

Egli visse soltanto per la sua vocazione, o soleva dividere il tempo tra città e campagna, sei mesi a insegnare, sei mesi a scrivere.

Labeone avrebbe lasciato 400 libri; si conoscono un commento alle XII Tavole, in due libri, un commento ampio all'editto del Pretore urbano e un altro, in 30 libri almeno, all'Editto del Pretore peregrino; quindi epistole e 15 libri almeno di responsi, 15 libri almeno *De iure pontificio*, e uno

valutare secondo gli antichi *mores* i limiti di un istituto arcaico, come il tribunato, non sembra che fosse nel torto) DION., 54, 15; SUT., Aug., 54.

(1) TAC., ANN. 3. 75.



scritto intitolato *Pithana* (πειθανά), che conteneva, per quanto possiamo arguirne dal titolo e dai residui, sentenze probabili, ossia principi giuridici riconosciuti, senza motivazione, soggiunti alle ipotesi premesse. Un'opera postuma, che ebbe gran fama, sono i suoi *posteriores* in 40 libri almeno, collezione di responsi, che segue il sistema dell'*jus civile*.

Rivale di Labeone fu *C. Ateio Capitolone*, discepolo di Ofilio, console nel 5 d. C., morto nel 22 d. C. Fantere devoto dell'impero, egli viene rappresentato con poco lusinghieri tratti da Tacito, per quanto ei renda omaggio alla sua scienza giuridica (1). Peraltro, anche sotto queste righe, egli restò completamente nell'ombra presso i posteri: e che la sua scienza si approfondisse più che altro, come pare, nell'*jus pontificium* o nelle cose sacre, o ch'egli fosse uno di quei dotti, cui il grande sapere, la potenza e il favore ambito dei potenti, danno credito superiore ai meriti presso i contemporanei e i profani, mentre l'assenza di profondità o di vista lontana li rende inutili ai posteri, fatto è che sui giuristi posteriori egli non esercitò alcuna influenza, nè questo preteso fondatore della scuola Sabiniana ebbe mai autorità di maestro. Sono note le sue opere seguenti: *Coniectanea*, in nove libri almeno, *De pontificio jure*, in sette libri o più, *De jure sacrificiorum*, *De officio senatorio*, in un libro.

In questa epoca vanno collocati i giureconsulti Fabio Mela o Vitellio, commentato da Masurio Sabino e forse da Cassio Longino (2).

(1) TAC., *Ann.*, 3, 70; 3, 75.

(2) Il BAVIERA, nel confutar la congettura del BREMER, che farebbe di Vitellio un semplice dedicatario dell'opera



La scuola dei Sabini si s' inizia veramente con Sabino e Cassio, o da entrambi è denominata, mentre quella dei Proculiani ha principio da Nerva e Proculo.

Masurio Sabino, il vero fondatore della scuola sabiniiana, è forse la mente più organica e poderosa tra tutti i giureconsulti romani, o a un tempo il più modesto studioso, il solo giureconsulto di grido che non occupò alto cariche, e cui non crebbe fama la potenza, il solo mantenuto dai proprii allievi. Divenne cavaliere a 50 anni, o allora ottenne da Tiberio il *jus respondendi*. Viveva o scriveva ancora sotto Nerone.

La sua opera fondamentale è costituita da tre libri *juris civilis*, che divennero la base o il modello dei commentarii di Pomponio, Ulpiano e Paolo, recanti precisamente il titolo *ex Sabino o ad Sabinum*.

L'jus civile è stato annotato anche da Aristone. Scrisse anche un commento di più che cinque libri all'editto del pretore urbano, o due libri o più di responsi. Si ricordano finalmente un *liber de furtis* e libri *ad Vitellium*, i *libri ad assessoriorum* (1).

ad Vitellium, rende verosimile abbastanza l'ipotesi che Vitellio non sia stato che un raccoglitore delle opinioni dei veteres (cfr. BAVIERA *Di una recente congettura*, ecc., in *Arch. giur.*, vol. LXIII, n. 1899).

(1) L. 5, § 8, D. 47, 10. Significa un'opera *de officio assessoriorum* e una collezione di casi della prassi degli assessori? Nell'uno senso e nell'altro rispettivamente H. PERINCE, *Miscellanea*, p. 22, 5; BEHMANN-HOLLWEG, *Civilprozess des gem. Rechts*, II, 137, 9.

Hanno veramente carattere rituale, archeologico o storico-giuridico i *libri memorialium*, i *libri fastorum*, i *commentarii de indigenis*, di cui abbiamo un certo numero di curiosi frammenti riportati in Macrobio, Gellio e Plinio



L'altro corifeo della scuola è *Caio Cassio Longino* (1), discepolo di Sabino, nipote per parte di figlia di Tuberone, bisnipote di Servio, pretore, console nel 30 d. C., proconsole dell'Asia nel 40-41 d. C., legato in Siria nel 49, potentissimo personaggio. Già cieco, l'anno 65 d. C. fu deportato per sentenza del senato sotto Nerone in Sardegna, perchè tra le immagini degli avi manteneva l'effigie dell'uccisore di Cesare. Richiamato da Vespasiano, morì. Fu autore anch'egli di un'opera sul *jus civile*, in 10 libri almeno; e compose note a Vitellio o all'opera di Sabino *ad Vitellium*.

Il primo rappresentante dell'opposta scuola pare *M. Cocceio Nerva*, antenato dell'imperatore Nerva, fu console e dall'anno 24 d. C. *curator aquarum*. Amico intimo di Tiberio, nell'anno 33 d. C., si diede spontaneamente la morte per dolore, si disse, sulle sorti dello Stato (2). Le sue opinioni sono con riguardo citate dai giureconsulti posteriori.

Proculo, successore di Nerva, ebbe riputazione anche superiore al maestro. Non scrisse opere organiche, per quanto ne abbiamo notizia, ma epistole, in 11 libri almeno, contenenti responsi o questioni, e *notae ai Posteriores Labconis* (3).

Suo contemporaneo o giurista di vaglia anch'esso fu il figliuolo del vecchio Nerva, distinto col nome di *Nerva filius*, il quale avrebbe cominciato a dar

(1) Cfr. PLIN., *Ep.*, 7, 24, 8: « G. Cassii... qui Cassianae scholae princeps et parens fuit ». Cfr. anche TAC., *Ann.*, 12, 11; 16, 9.

(2) TAC., *Ann.*, 6, 26; DION., 58, 21.

(3) L. 9 (10) § 1, D. *De neg. gest.*, 3, 5; L. 69. D. 35, 1.



responsi a 17 anni: ora pretoro designato nel 65 d. C. Scrisse un'opera *de usucapionibus*.

Cn. Aruleno Celio Sabino, o semplicemente *Celio Sabino*, sabiniano, successore di Cassio, com'è detto nella nostra fonte, console nel 69 d. C., fu personaggio potente sotto Vespasiano. Delle sue opere è noto un commento all'editto degli edili curuli.

Il suo rivale di scuola, successore di Proculo, fu *Pegaso* sotto Vespasiano, *praefectus urbi* e forse console al tempo dei due senatoconsulti omissi *Pegaso et Pusione coss.*

Dopo costoro si contrappongono in Pomponio il sabiniano *Giavoleno Prisco* (Gaius Octavius Fidius Iavolenus Priscus) e il proeuleiano *Celso padre*. Il primo, nato prima del 60 d. C., fu comandante di legione in Mesia e in Africa, governatore della provincia di Britannia, della Siria, della Germania superiore nel 90, e finalmente proconsole d'Africa. Plinio, pur ricordando i suoi meriti e le sue cariche, lo chiama *dubiae sanitatis*; ma l'occasione rivela che questo epiteto non torna forse a disdoro del carattere dell'uomo (1).

Giavoleno è autore di 14 libri di epistole, che contengono responsi e questioni, o spesso rispondono a giuristi, di due opere sui *posteriores* di Laboone, l'una per lo meno in 6 libri (*Labeonis libri posteriorum a Iavoleno epitomati*), l'altra in 10 libri (*Iavoleni libri ex posterioribus Labeonis*), di 15 libri sull'*ius civile* di Cassio (*ex Cassio*); di 5 libri sul commentario all'editto di Plautio (*ex Plautio*).

(1) PLIN., *Ep.*, 6, 15 (interruzione spiritosa a un conferenziere elegiaco, della quale per vero Plinio si mostra assai indignato).



Giuvencio Celso, successore di Pegase, fece parte del consiglio del console Ducenio Vero. Fu giureconsulto e respondente neto principalmente per eagine del più celebre figliuele; ma non sembra che abbia scritte opere.

Al primo secolo dell'impero appartengono, più o meno probabilmente, anche i giureconsulti Cartilio, giureconsulto oscure citate da Preculo, Atilicino scolaro di Preculo, a quel che sembra, e ricordato spesso accanto ai corifei delle due scuole, Fufidie, coetaneo o di poco posteriore ad Atilicino, autore di *libri quaestionum*, per lo meno due, forse identico con Aufidio Chio, Vario Lucullo, citato da Aristene, Prisco Fulcinio (ricordate tra Mela e Atilicino, pesteriere a Labeone, ma citato da Nerazio), un altro Lengine, ma dell'opposta scuola dei Preculicani, coetaneo di Nerva e Procuro, uscito dall'ordine equestre e pervenuto sino alla pretura, Paconie, citato da Ulpiano e da Paolo ne' libri *ad Plautium*, Viviano, che scrisse sull'Editto del Pretore, spesso invocato come autorità, per quel che sembra, anche da Celso figlio, Campano e Ottavene, ricordati entrambi da Valente e Pomponio, Valerio Severe, citato da Giuliano, Puteolano, autore di libri *adsectoriorum*, Servilio, studioso di Preculo, citato da Tereuzio Clemente, e Plauzio, il quale ultimo, vissuto tra Cassio e Precule da un lato e Giavelene dall'altro scrisse un'opera fondamentale sull'*ius honorarium*. L'attività di Giuliano ei ha tramandate anche le opere di Urseie Feroce o di Minicio, ch'egli commentò: l'una e l'altra sembrano rappresentare puramente e semplicemente l'indirizzo di Sabino e della *statio Sabiniiana*: furono pertanto non giureconsulti re-

spondenti, ma semplici relatori (1). Finalmente Tizio Aristone, forse discepolo di Cassio, intimo amico del giovane Plinio e da lui celebrato, membro del Consiglio di Traiano insieme con Nerazio, fu avvocato e consulente di grido, mentre, secondo Plinio, poco gli stavano a cuore le dispute scolastiche. Nondimeno quando appare la sua opinione nel Digesto anche su questioni piuttosto teoriche, si distingue per indipendenza ed acume. Scrisse note ai *Posteriores* di Labeone, ad *Vitellium*, all'*ius civile* di Cassio, forse all'*ius civile* di Sabino, e i *decreta frontiana*.

La giurisprudenza classica tocca l'apice nell'età Adrianea, coi due sommi giuriconsulti appartenenti alle opposte scuole dei Sabiniani e dei Proculiaui, *Salvio Giuliano* e *Giuvenzio Celso il figlio*, intelletto creatore il primo, acutissimo, benchè talora alquanto petulante, il secondo.

Salvio Giuliano (L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus) era un provinciale dell'Africa, originario di Adrumeto e vien dato per bisavolo materno o avo paterno dell'imperatore Didio Giuliano. Fiorì sotto Adriano e morì sotto Marco Aurelio e Lucio Vero. Fu pretore, due volte console, *praefectus urbi*, e fece parte del consiglio imperiale sotto Adriano (2). Discepolo di Giavoleno. nei

(1) Per Minicio v. appresso (sotto Giuliano) lo studio del RICCOBONO; per Urseio Feroce nello stesso senso BAVIERA nelle *Miscellanea Salinas*, 1906, p. 201.

(2) L. 5 D. 40, 2; *Vita Didii Iul.*, 1; *Vita Hadr.*, 18; *Vita Pii*, 12. Secondo la iscrizione di Adrumeto o di Puppit scoperta nel 1899, di fondamentale importanza per le cariche e la cronologia di Giuliano, la sua carriera



contemporanei e presso i posteri egli ebbe maggior fama e autorità di qualunque giurista classico, e solo nell'era post-classica e cristiana, il suo nome passò in seconda linea di fronte alla celebrità conquistata da Papiniano. In quasi tutti i campi del diritto egli si segnalò come rinnovatore geniale, senza però trascendere a soverchio audacie, nè tradire il compito del giurista: la profondità del suo pensiero giuridico è illuminata da uno stile terso, sobrio, chiaro. Ebbe incarico da Adriano forse tra il 125 e il 126 (1) di redigere in una forma definitiva l'editto perpetuo, e nei Digesti di Giustiniano la parte attribuita a Giuliano vien subito dopo quella dei giuristi compilatori dell'epoca dei Severi.

fu la seguente: *decemvir litibus iudicandis, quaestor Augusti* sotto Adriano e retribuito per la sua insigne dottrina con doppio stipendio, tribuno della plebe, pretore, *praef. aerarii Saturni, praef. aerarii militaris*, console, pontefice, *sodalis Hadrianae* e *Antoniniana*, cioè sacerdote dei due divi imperiali, *curator aedium sacrarum*, legato dell'imperatore Antouino nella Germania inferiore, legato di Marco Aurelio e Lucio Vero nella Spagna citeriore, proconsole della provincia d'Africa. La *praefectura urbi* e il secondo consolato, ricordati da Elio Sparziano, non sono menzionati in questa iscrizione. La pretura del giureconsulto sembra doversi ascrivere agli anni 125-126, il consolato (o il primo consolato) a un anno tra il 135 o 145. Quanto alla parentela coll'infelice imperatore, nonostante la disscordia delle notizie o i recenti dubbi avanzati, non sembra doversi negare. Cfr. MOMMSEN *Salvius Iulianus* in *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rg.*, vol. 23, a. 1902 p. 54 (*Ges. Schr.*, II, p. 1) e sui vari punti DE FRANCISCI, *Contributi alla biografia di Salvio Giuliano*, nei *Rend. dell'Ist. Lomb.*, vol. 41, a. 1908, pag. 442, di cui seguiamo le date.

(1) Cfr. DE FRANCISCI, *l. c.*

Oltre ai quattro libri *ad Urseium* o ai sei libri *ad Minicium* (1), Giuliano scrisse un *liber singularis de ambiguitatibus*, relativo, per quanto sembra, all'interpretazione di ambiguo dichiarazioni, o si può ritenere autore della maggior parte dei responsi inseriti nelle *quaestiones* di Africano (2). L'opera sua fondamentale furono i *Digesta* in 90 libri, incominciati a comporre sotto Adriano prima del 129 e compiuti forse sotto Antonino Pio.

Di *Celso* (P. Iuventius Celsus Titus Aufidius Oenus Severianus) si sa ch'egli prese parte a una congiura sotto Domiziano (3), fu pretore nel 106 o 107, appresso legato in Tracia, due volte console, l'ultima nell'anno 129, e membro del consiglio imperiale sotto Adriano: sembra sia morto prima di Giuliano. Discepolo probabilmente del padre, egli se non ha la vasta originalità di Giuliano nelle costruzioni giuridiche, si distingue nondimeno per la indipendenza del pensiero, l'acutezza, e spesso l'impazienza eccessiva delle sue critiche. Nella celebre *quaestio* domiziana, che costituisce la L. 27 Dig. 28, 1, l'infelice Domizio, rimasto per tradizione il tipo del consulente sciocco (*valde stulla est con-*

(1) Sull'opera *ad Minicium* v. il profondo studio critico di S. RICCIBONO, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, VII (1894), p. 225 e segg.; VIII (1895), p. 169 o segg.

(2) Cfr. MOMMSEN, in *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rg.*, vol. IX (1870), p. 91 (*Ges. Schr.*, II, 14). La cosa fu già vista da Antonio Augustinus e dal Cuiacio nel suo trattato *ad Afr.*, I. Sopra Giuliano v. l'opera, ora alquanto invecchiata, ma sempre assai pregovole, del BULL., *Salvius Julianus*, Heidelberg 1886.

(3) DION., 67, 13.



sullatio tua), proponeva un quesito assai ragionevole, che Celso veramente non intese. Celso scrisse 11 libri per lo meno di epistole, commentarii in 7 o più libri, e 12 o più libri di *quaestiones*. L'opera sua fondamentale sono i suoi Digesti in 39 libri.

Maestri della scuola Sabiniana, contemporanei di Giuliano, furono Aburnio Valente, nato intorno al 110 a. C., membro del consiglio di Antonino Pio, autore di 7 libri sui fedecommissi, e Tusciano, di cui non abbiamo altra notizia all'infuori della menzione di Pomponio.

Maestro Procleiano, insieme con Celso, fu invece *Nerazio Prisco*, giureconsulto ardito ed elegante. Nativo probabilmente di Saepinum nel Sannio, *praefectus aerari Saturni*, console, governatore della Pannonia probabilmente nel 98, membro del Consiglio di Traiano e di Adriano, e, a quanto si narra, successore designato di Traiano, è considerato ancora da Pomponio come vivente. Fu autore di 15 libri di *regulae*, tre libri di responsi, un'opera intitolata *membranae* in sette libri e inoltre di un *liber de nuptiis*, di *epistulae* (per lo meno 4 libri), e libri *ex Plautio*.

Sotto Adriano vissero anche *Lelio Felice*, autore di libri *ad Quintum Mucium*, *Arriano*, autore di un'opera *de interdictis*, e il fine giurista *Sesto Pedio*, autore di un commentario all'editto, che trattava nel 25.º libro la *bonorum possessio*, di più libri *de stipulationibus*, parte dell'editto (secondo il Ferrini), e di un commentario all'editto edilizio.

La giurisprudenza culta. — Con Pomponio incomincia un nuovo periodo nella giurisprudenza. L'attività creatrice scema, l'ardore delle controversie si fa meno vivo, l'eco della opposizione tra le



due scuole si perde (1). Incomincia la giurisprudenza culta. *Sesto Pomponio* visse dall'epoca di Adriano a quella dei due fratelli Antonini, e sembra, al contrario dei suoi predecessori, straniero alla vita politica, ed anche la funzione di respondente è in lui quasi svanita. Egli era forse insegnante, ma soprattutto scrittore; e come scrittore egli è il più fecondo, prima dei compilatori dell'età do' Severi. Si distingue per la dottrina, per lo sforzo di padroneggiare tutto quanto il sistema del diritto privato, la letteratura giuridica e la storia sino all'epoca remota dei giuristi repubblicani, per lo stile puro o terso, e non manca di senso acuto e sano; ma nella costruzione giuridica non raggiunge la forza di Celso, di Giuliano e dei migliori dell'epoca precedente. La stessa materia fu da lui, si vede, ripetutamente trattata, e così egli scrisse sull'*ius civile*, 35 o 36 libri *ad Sabinum*, sotto Adriano, e 39 libri *ad Quintum Mucium* sotto Antonino Pio; 7 libri *ex Plautio*, sotto Antonino Pio o anche sotto i *Divi Fratres*, e per lo meno 150 libri *ad edictum* (nel libro 83, citato da Ulpiano, egli tocca le materie che Giuliano tratta nel libro 35 de' suoi Digesti o Ulpiano stesso nel libro 44 del suo commentario all'Editto), nei quali adopera già i Digesti di Giuliano, due edizioni di una breve storia del diritto romano, l'una in due libri, *enchiridii libri II*, l'altra in un solo, *liber singularis enchiridii*, compilato sotto Adriano, che nel lungo frammento da noi posseduto nelle Pandette (L. 2

(1) Contro la tendenza dominante, che è per collocar Pomponio tra i Sabiniani, v. SCIALOJA, in *Bull. dell'Istituto di dir. rom.*, XIV (1902), p. 18 e segg.



Fig. 1, 2) è una fonte di notevole valore, per quanto non sempre sicura nello stato desolante del testo, per la storia del diritto romano. Scrisse ancora le *variae lectiones* in 41 libri almeno, un libro di *regulae*, 20 di *epistolae* sotto Marco Aurelio e Lucio Vero, un'opera *de stipulationibus* in 8 libri almeno, 5 libri sui fedecommissi e 5 sui sonato-consulti.

Sesto Cecilio Africano, discepolo di Giuliano, ci ha conservato nello sue *quaestiones* in 9 libri, compilato probabilmente sotto Antonino Pio, decisioni numerose del maestro (1). Scrisse anche *epistolae*, per lo meno in 10 libri. Va famoso, al contrario del maestro, per l'oscurità della sua esposizione.

Altri giureconsulti del secondo secolo sono: Patumeio Clemente o Marco Vindio Vero, consoli entrambi nel 138, il secondo anche membro del consiglio di Pio, Terenzio Clemente, scolaro di Giuliano, e Giunio Mauriciano, che scrisse sotto Antonino Pio, autori ciascuno di un commento alla legge Giulia o Papia (in 20 libri e in 6 libri rispettivamente), il secondo anche di 2 libri *de poenis* e forse noto ai Digesti di Giuliano, Venuleio Saturnino, Claudio Saturnino e Quinto Saturnino: forse tutti e tre una stessa persona. Col nome di Claudio s'intitola nei Digesti di Giustiniano un frammento estratto dal *liber singularis de poenis paganorum*; al nome di Venuleio si riferiscono 6 libri *de interdictis*, 4 libri *de officio Proconsulis*, 3 libri *de iudiciis publicis*, le *actiones* in 10 libri e le *stipulationes* in 19; al nome di Quinto si riferisce un'opera *ad edictum*, di cui Ulpiano cita il libro 10.

(1) Talvolta è fatto il nome di Giuliano, più spesso indicato colla terza persona (*respondit, putat, ait, ecc.*).



Non altrimenti che per citazioni ci è noto Publio. Di *L. Volusio Meciano* si sa ch'egli fu nel consiglio di Pio, insegnò diritto a Marco Aurelio, e scrisse per lui una piccola opera sulle divisioni dell'asse, *assis distributio*; fu anche membro del consiglio di Marco Aurelio o Vero, o forse perì nel 175 ucciso dai soldati per aver preso parte alla rivolta di Avidio Cassio, mentre era *iuridicus* di Alessandria (1). Fu autore di *quaestiones de fideicommissis*, in 16 libri, di un'opera *de iudiciis publicis*, in 14 libri, o di uno scritto *ex lege Rhodia* in lingua greca.

Il giureconsulto, che è per noi la più preziosa miniera per la conoscenza del diritto classico, in quanto di lui possediamo quasi integre e allo stato genuino le Istituzioni scoperte nel 1816, che servirono di modello e di fonte principale alle Istituzioni di Giustiniano, è *Gaio*. Fiorì sotto gli Antonini e scriveva ancora nell'anno 178 d. C., perchè gli è noto il senato consulto Orfiziano. Pare che egli fosse un giurista provinciale dell'Oriente (2),

(1) *Praefectus Aegypti* sotto Antonino Pio? Cfr. PAP., *Berl. Mus.*, II, n. 613.

(2) L'ipotesi fu avanzata la prima volta dal MOMMSEN, *Jahrb. des gem. R.*, III (1859) p. 1 (*Ges. Schr.*, II, p. 26), secondo il quale Gaio visse nella provincia d'Asia. Le allusioni a luoghi orientali, il commento all'Editto provinciale, il riguardo alle relazioni provinciali e ai diritti stranieri finitimi, le circostanze della sua vita, il suo carattere eminentemente didascalico e poco pratico, come dimostra pure l'assenza di *Responsa* tra le sue opere e il probabile difetto di *ius respondendi*, la sua simpatia per la storia e le fonti antiche del diritto, il suo silenzio sui giureconsulti contemporanei e la sua scoposcenza del



sempre di nazione romana e forse istruito nelle *stationes* della capitale, ma oscuro e modesto, dedito esclusivamente agli studi e all'insegnamento, alieno dalla vita politica e dalla funzione di console, non munito nemmeno del *ius respondendi*. Egli si professa ancora Sabiniano e si attiene rigidamente all'opinione dei suoi maestri, anche quando dichiara di non conoscerne la base (1).

Non è un giuriconsulto quindi originale e profondo; e nemmeno forse in tutto sicuro, ma il suo stile elegante, la sua esposizione piana e lucidissima, gli guadagnarono, nei secoli più tardi, una fama e una popolarità, che presso i contemporanei, tra cui visse completamente ignorato, egli non ebbe mai. Scrisse sull'*jus civile* sotto Antonino Pio l'opera *ex Quinto Mucio* e il commentario alle XII Tavole in 6 libri; sull'*jus honorarium* egualmente due opere: l'una *ad edictum praetoris urbani* o *urbicum*, in più di 10 libri (10 soli ne esistevano ancora al tempo di Giustiniano) l'altra *ad edictum provinciale* in 30 libri (oltre a due libri concernenti

movimento giuridico più recente (v. appresso), la padronanza del greco, la sua popolarità che emerge col risorgere dell'Oriente, il suo nome stesso, un prenome, così strano di fronte al binomio o trinomio romano o alla polinomia imperiale, rendono plausibile questa ipotesi, peraltro assai contrastata. Congetture assai meno ragionevoli (identità con Gaio Cassio o derivazione da Gaio Cassio delle Istituzioni originali compendiate da un anonimo) sono state emesse in tempi recenti.

(1) Cfr. per un esempio notevole GAI, *Inst.*, III, 98: «vix idonea diversitatis ratio reddi potest» (circa il trattamento diverso delle condizioni impossibili nei legati e nella stipulazione, ammesso da lui colla sua scuola).



l'Editto degli Edili curuli, aggiunti nell'Indice fiorentino ai 30 dell'Editto provinciale), composte entrambe sotto Antonino Pio.

Oltre a queste, scrisse altre opere numerose: due libri sui fedecommissi, un *liber singularis* sul senatoconsulto Orfiziano, un commentario alla legge Giulia e Papia Poppea in 15 libri, tutti sotto gli ultimi Antonini, 3 libri *de manumissionibus*, 3 *de verborum obligationibus*, una serie di *libri singulares* (sulla formula ipotecaria, sul senatoconsulto Orfiziano (dopo l'anno 178), sul senatoconsulto Tertulliano, sui fedecommissi taciti, sulla dote, sulla legge Glizia, *de casibus*, due edizioni di *regulae*, l'una in un libro, l'altra in 3 libri. Le Istituzioni, incominciate sotto Antonino Pio, proseguite sotto i successori (1), sono in 4 libri, e il sistema abbastanza pregevole, certamente non opera dell'autore, divide la materia in *personae*, la qual parte comprende la nostra teoria della capacità giuridica e il diritto di famiglia; *res*, nella qual parte si comprendono la proprietà e i diritti sulle cose, coi relativi modi d'acquisto, incluse le successioni, indie obbligazioni; *actiones*, che comprende la procedura o le singole azioni. Non altro che un sistema ampliato delle Istituzioni sembrano essere le *res cottidianae* o *aurea* in 7 libri.

Come nel suo tipo intellettuale si rivela, Gajo è un compilatore genuino; circostanza non estranea, insieme coi suoi pregi, alla preferenza, onde fu oggetto negli ultimi tempi dell'impero; il primo compilatore che incontriamo nella storia del diritto romano. Il suo modello principale sembra essere stato

(1) GAI, II. 151; 195.



Pomponio, con cui mostra una vaga somiglianza anche nello stile. Si rivela talvolta non immune da inesattezze, e anche iguaro, in modo singolare, del movimento giuridico più recente (1).

Un nuovo slancio segna la giurisprudenza nell'epoca, che immediatamente precedette la prima rovina del mondo romano e la caduta del predominio italico. *Ulpio Marcello*, membro del Consiglio di Pio e di Marco, giuriconsulto vigoroso ed acuto, apre la schiera. Scrisse 31 libri di *Digesta* sotto M. Aurelio o Lucio Vero, *notae* ai Digesti di Giuliano e alle *regulae* di Pomponio, un *liber singularis* di responsi, un'opera *de officio consulis* per lo meno in 6 libri, e anch'egli 6 libri *ad legem Iuliam et Papiam*. Non a lui, bensì a Macro più probabilmente sono da riferire le iscrizioni delle due opere *de officio praesidis* o *de publicis iudiciis* (2).

Contemporanei di Marcello e viventi nell'epoca degli ultimi Antonini, Marco o Commodo, sono *Papirio Giusto*, autore di una raccolta *de constitutionibus* in 20 libri, che comprende costituzioni dei *Divi fratres* e di M. Aurelio solo, *Tarrunteno Paterno*, segretario *ab epistolis latinis*, di Macro sino all'anno 174, in seguito *praefectus praetorio* (carica che occupava nel 179 e occupò sino al 183), no-

(1) Cfr., ad es. GAI, *Inst.*, III, 23, ove nell'anno 161 l'autore sembra ignorare ancora l'esistenza del senatoconsulto Tertulliano.

(2) Cfr. L. 22, D. 3, 2; L. 43, D. 4, 4. In entrambi i testi la Fiorentina legge Marcello, la Volgata Macro, lezione preferita dal MOMMSEN. Macro ha composto simili opere.



minate senatore da Commede e quindi rimesso da quella carica equestre, e da Commede stesso fatte condannare sette l'accusa di alto tradimento. Tarruteno Paterno scrisse un'opera fondamentale *de re militari*. Alla stessa epoca appartiene forse Fiorentino, autore di un'opera di Istituzioni in 12 libri, composta dopo la morte di Antonino Pio.

Di poco posteriore a Marcello è un giureconsulto di grande valore, consulente acutissimo, spirito pratico e, per quel che si può indurre, felice insegnante, *Q. Cervidio Scevola*, non indegno di rinnovare il nome dell'antica famiglia che diede maggior numero di giureconsulti nell'antica repubblica. Fu il consigliere più ascoltato di Marco in questioni giuridiche e maestro di Paolo e Trifonino, secondo una dubbia tradizione anche di Settimio Severo più tardi imperatore e di Papiniano. Scrisse note ai Digesti di Giuliano e Marcello, e compose egli stesso Digesti in 40 libri, portati a compimento dopo il 178, ma prima del 180, data della morte di Marco; decisioni brevi, sagaci, senza disquisizioni teoriche, con carattere schietto di responsi. Scrisse anche responsi in 6 libri, imperatore Settimio Severo, 20 libri di *quaestiones*, prima che Commede venisse assunta dal padre a collega, 4 libri di *regulae*, un *liber singularis quaestionum publice tractatarum* e un *liber singularis de quaestione familiae*.

Suo discepolo fu quegli che ebbe presso i posteriori, e servì lungamente presso i moderni, la fama di principe e tipo dei giuristi, *Emilio Papiniano*. Nate probabilmente sotto Marco Aurelio e Lucio Vero, affine forse di Severo e forse anche come questo imperatore originario di Emesa in Siria, fu amico



di Severo, e, so la notizia è attendibile, suo condiscipolo e poi suo successore nella *advocatio fisei*, assessore del profetto del pretorio sotto Marco Aurelio, *magister libellorum* sotto Severo, *praefectus praetorio* dal 203. Fu neciso per ordine di Caracalla l'anno 212 nella strago dei seguaci di Geta. Un racconto probabilmente leggendario in varie forme riferito lo fa periro per essersi rifiutato di tessere la giustificazione del fratricidio di Caracalla. La serietà e il carattere altamente morale che si rivela anche nei suoi scritti giustificano questa tradizione e spiegano aneho in parto la sua celebrità. A questa dovè contribuire in maggior misura, nell'epoca di decadenza che successe, l'indirizzo pratico dei suoi scritti, e l'esser questo sagace giureconsulto l'ultimo dei grandi. Tuttavia per potenza creatrice, felicità di conceziona e d'espressione, egli non può essero paragonato ai giuristi che primeggiarono nell'età da Augusto ad Adriano. È caratteristico che le più tipiche e tormentose divergenze esegetiche tra romanisti emanarono quasi costantemente da un ambiguo testo di Papiniano (1). Le opere principali di Papiniano sono 37 libri di *quaestiones*, composti sotto Settimio Severo, 19 libri di *responsa*, inconunciati a comporre sotto Severo e Caracalla, compiuti sotto Caracalla, 2 libri di *definitiones*. Ma si conoscono di lui aneho altre opere speciali, composte forse in sugli inizi della carriera,

(1) Cfr. L. 64, § 2 D. *De evict.*, 21, 2 (sull'evizione parziale); L. 7, § 1 D. *Sol. matr.*, 24, 3 (Pap., VII Quaest. in Ulp. sulla divisione dei frutti dotali nell'ultimo anno); L. 75, § 1 D. *De leg. et fid.*, 31 (sulla nullità parziale del prelegato), ecc.



in argomento di diritto municipale (*ἀστυνομικός μονόβιβλος*, cioè un *liber singularis* sull'ufficio dell'edile di città di provincia), due monografie, l'una in un sol libro, l'altra in due libri, sugli adulterii (1).

Contemporanei di Papiniano sono: Messio, consigliere di Severo, Callistrato, un greco, in cui prevale il riguardo alle istituzioni provinciali dell'Oriente, che scrisse 2 libri di *quaestiones*, 4 libri *de jure fisci et populi* (entrambi sotto Settimio Severo), 6 libri *de cognitionibus* (sotto Severo e Caracalla), le Istituzioni in 3 libri e 6 libri *ad edictum monitorium*, Arrio Meandro, membro del consiglio di Severo o Caracalla, autore di 4 libri *de re militari*, Tertulliano, autore di 8 libri di *quaestiones* o di un libro *de castrensi peculio*, sotto Settimio Severo o Caracalla (2), Papirio Frontone, autore di 3 libri almeno di responsi, citato da Callistrato.

Cadono nell'epoca che succede a Papiniano sotto gli ultimi Severi i giureconsulti Giulio Aquila (3), autore di responsi, Furio Antbiano, autore di un commento all'editto, del quale si conoscevano sotto Giustiniano 5 libri, Rutilio Massimo, che

(1) Cfr. su PAPINIANO la vasta monografia di E. COSTA, 4 vol., 1894-1899.

(2) La questione s'egli sia da identificare col più ardente e fanatico dei padri della Chiesa, è sempre aperta. L'epoca, la dottrina giuridica, la feroce logica del teologo (egli è certamente il più loico e perciò il più irragionevole dei teologi) rendono la cosa possibile. Cfr. da ultime in senso affermativo P. D. LABRIOLLE, *Tertullien jurisconsulte*, in *Nouv. Rev. hist. de dr.*, vol. 30 (1906), p. 5.

(3) Nell'*index* Gallus Aquila (*Ἀκύλα*, per confusione. io riterrei, col celebre Gallo Aquilio.



scrise un libro sulla legge Falcidia e finalmente i due notevoli giureconsulti Macro e Marciano. *Emilio Macro* scrisse opere di diritto pubblico e di procedura (*de officie praesidis, de publicis iudiciis*, entrambi dopo la morte di Settimio Severo, *de re militari*, dopo la morte di Caracalla, *de appellationibus*, sotto Alessandro Severo) e sulla *vicesima hereditatum*: ciascuna in due libri. *Elio Marciano* scrisse anch'egli due libri *de appellationibus* dopo la morte di Severo, e dopo la morte di Caracalla 2 libri *de publicis iudiciis*, 5 libri di *regulae*, un *liber singularis de delatoribus*, libri *singulares* al senatoconsulto Turpilliano e alla formula ipotecaria nell'editto del pretore o le sue apprezzate Istituzioni, stese con un disegno abbastanza ampio, in 16 libri: compose inoltre note ai libri di Papiniano *de adulteriis*.

La schiera dei giureconsulti classici si chiude coi nomi dei due prudenti consiglieri di Alessandro Severo, Paolo e Ulpiano, ingegnosi, acuti, ma, non ostante la grande fama che diede loro l'essor gli autori più largamente rappresentati nelle Pandette di Giustiniano, inferiori per vigoria e originalità di pensiero, sicurezza di costruzione giuridica ai grandi, che li precedettero, come Giuliano e Celso, Marcello e Papiniano, dei quali sfruttare ampiamente l'opera.

Giulio Paolo, discepolo di Scevola, fu assessore di Papiniano nella prefettura del pretorio, in seguito *magister memoriae* o membro del Consiglio imperiale, insieme con Papiniano; sotto Alessandro Severo collega di Ulpiano nella prefettura del pro-



torio (1). Fu il più fecondo scrittore tra i giuristi romani, (è dubbio se a lui passi innanzi l'antico Labone coi suoi 400 libri; ed è forse il più critico e teorizzante. Si conoscono di lui 86 opere, in 319 libri, oltre le note a opere altrui; la sua attività letteraria va dai tempi di Commodo ai tempi di Alessandro Severo. Paolo compose note ai Digesti di Giuliano nella elaborazione di Marcello, alle questioni di Scevola, alle questioni e ai responsi di Papiniano, a Nerazio (4 libri), ai *Pithana* di Labone, con appunti critici, generalmente troppo sottili e lambiccati, compendì i Digesti di Alfeo e scrisse 4 libri *ad Vitellium*.

La sua produzione giuridica personale non lasciò campo del diritto inesplorato: 18 libri *ad Plautium*, 78 libri *ad edictum praetoris*, 2 *ad edictum ed. curulium*, forse anteriori ai Severi, 16 libri *ad Sabinum*, composti sotto Settimio Severo. Le opere fondamentali *ad edictum* e *ad Sabinum* sono poi integrate da una serie numerosissima di monografie su argomenti singoli (*de actionibus*, *de excusationibus*, *de iurisdictione tutelari* sotto Severo e Caracalla, *de publicis iudiciis*, *de libertatibus dandis* sotto Caracalla, *de censibus libri II*, sotto Eliogabalo, *de iuris et facti ignorantia* sotto Caracalla o il successore, *de adulteriis* e *de iure libellorum* morto Caracalla, *de inofficioso testamento*, *de liberali causa*, ecc.), su leggi speciali (*ad legem Juliam et Papiam l. II*, sotto Caracalla, *ad legem Velleiam*, *ad legem Falcidiam*, *Acliam Sentiam l. III*, *Fufiam Caniniam*, ecc.), a senatoconsulti (*ad orationem Divi Severi* sotto Caracalla, *ad orationem*

(1) *Vita Pescennii*, 7, 4; *Vita Alexandri*, 68, 1; 75, 5.



Divorum M. Antonini et Commodi dopo l'anno 206, ad *S. C. Velleianum, Silanianum, Tertullianum, Orfitianum, Turpillianum*, ecc.); scrisse anch'egli *quaestiones* in 26 libri dopo la morte di Settimio Sovero, e *responsa* in 23 libri, sotto Eliogabalo e Alessandro Severo, raccolse i decreti imperiali (*decretorum libri III*) sotto Severo o Caracalla, compose Istituzioni in due libri e *Regulae* in un *liber singularis* e in 7 libri, o trattò anche il diritto pubblico in tutti i suoi rami (*de officio proconsulis, de officio praetoris tutelaris, praefecti vigilum, adsectorum, ad municipalem, de censibus*, ecc.). La più gran diffusione ebbe nei secoli successivi un manualetto pratico, le *sententiae ad filium* in 5 libri, dettato dopo il 206, data della celebre *Oratio Severi* sulle donazioni tra coniugi, o noto col nome tradizionale di *sententiae receptae* (1).

Domizio Ulpiano, originario di Tiro in Fenicia, fu prima nel consiglio di un pretore, poi assessore di Papiniano insieme con Paolo, relegato da Eliogabalo sul principio del 222, richiamato da Alessandro e nominato *magister libellorum* e consigliere imperiale, nello stesso anno 222 *praefectus annonae*, e al 1.º dicembre prefetto del pretorio sempre insieme con Paolo (2). Fido consigliere di Alessandro, da cui era amato e venerato, egli dovette, nonostante la protezione dell'imperatore, soccombere all'ira dei pretoriani, di cui mirò a tenere troppo in briglia la protervia, e nel 228 fu ucciso. Ancho

(1) V. Appendice sulle opere dei giureconsulti: Paolo.

(2) *Vita Pescennii*, 7, 4; *Vita Heliogabali*, 16, 4; *Vita Alexandri*, 15, 3; 26, 5, 26, 6.



Ulpiane abbraccia con la sua produzione giuridica quasi intero il campo del diritto, e, quanto a fecundità di scrivere, nonostante l'onere degli uffici, egli rimase appena indietro a Paolo. Il suo senso è fine e perspicace; la sua attività, peraltro, assai più di quella di Paolo, ha carattere compilatorio e affrettato; trascrive largamente, in specie Giuliane, citando però la fonte; ma spesso la citazione è stata dai compilatori delle Pandette soppressa. Il suo stile è assai più grato di quello di Paolo, che, invece, venne tacciato, forse eccessivamente, come scrittore oscuro e involuto. Ad egui modo le sue buone qualità di scrittore non meno che le sue dubbie qualità di compilatore egualmente contribuiscono al favore di Ulpiano negli ultimi secoli, e a fare che i suoi scritti costituissero la base delle Pandette, e un buon terzo dell'insieme. Anche le opere fondamentali di Ulpiano sono i suoi 83 libri *ad edictum* (i due ultimi consacrati all'Editto degli Edili), composti, i primi 50 almeno, sotto Caracalla, ed i suoi 51 *ad Sabinum*, composti pure sotto Caracalla, l'una e l'altra la più vasta opera sul *jus civile* e sul *jus honorarium*, quando se ne levi il commento di Pomponio; la seconda, a quel che sembra, incompleta. Scrisse inoltre note ai Responsi di Papiniano e ai Digesti di Scovola e propri *responsa* in 2 libri, 10 libri di *disputationes*, casi giuridici discussi e costruiti, che rappresentano forse l'opera più pensata di Ulpiano, dettata dopo il senatusconsulto del 195 sull'alienazione dei beni pupillari, un breve compendio di Istituzioni in 2 libri sotto Caracalla e 2 edizioni di *regulae*, l'una in un solo libro, egualmente sotto Caracalla, l'altra in 7 libri, 6 libri *Opinionum* composti dopo



l'anno 195. Si noverano poi monografie numerose su argomenti varii di diritto privato (*fideicommissa l. VI*, sotto Caracalla, *de sponsalibus*, ecc.), di procedura, specialmente relativo a speciali giurisdizioni (*de officio praetoris tutelaris*, dopo la morte di Severo, *de omnibus tribunalibus l. X*, sotto Caracalla, *de appellationibus libri IV*, sotto Caracalla o Eliogabalo), commenti a leggi speciali (*ad legem Iuliam et Papiam libri XX* sotto Caracalla, *ad legem Iuliam de adulteriis libri V*, dopo la morte di Caracalla), scritti di diritto pubblico, specialmente in ordine alla competenza dei singoli magistrati (*de officio consulis l. III*, *de officio proconsulis l. X*, *de officio curatoris reipublicae*, tutti o tre sotto Caracalla, *de officio praefecti urbi* dopo la morte di Severo, *de officio quaestoris, praefecti urbi, praefecti vigilum*, ecc.), πανδέκτου βιβλία δέκα e *Pandectarum liber singularis*, opere di contenuto oscuro (1).

Paolo ebbe numerosi discepoli: Nesennio Apollinare, Latino Largo, Ninfidio o Licinio Rufino, autore di *regulae*, in 12 o 13 libri.

Di Ulpiano si ricorda un solo discepolo, Erennio Modestino, che insegnò diritto al giovane Massimino, e tra gli anni 226-244 era *praefectus vigilum* in Roma (2). Scrisse una serie di monografie: *de haerematicis liber singularis* dopo l'anno 204, *differentiarum libri IX*, *de excusationibus libri VI*, *Pandectarum libri XII*, *de poenis libri IV*, *regularum libri X*, dopo la morte di Caracalla, *de enu-*

(1) V. l'Appendice sulle opere dei giureconsulti: Ulpiano.

(2) Pronuncia la sentenza interlocutoria nella nota *lis fullonum* dell'anno 244.



cleatis casibus liber singularis, sotto Alessandro Severo o anche più tardi, o inoltre *de legatis et fideicommissis liber singularis*, *de testamentis liber singularis*, ecc. (1). La più nota è forse il trattato greco *de excusationibus*. Con lui si chiude la giurisprudenza classica, cui lo sfacolo, per una serie di cause interne ed esterno minacciante l'impero e in specie la civiltà italiana, non permise più di risorgere.

Opere dei giureconsulti. — Le opere dei giureconsulti si distinguono principalmente nelle seguenti categorie: 1.º le consultazioni, che rappresentano il tipo più antico dell'attività scientifica dei giureconsulti, in quanto si riannodano alla loro attività pratica secondo la prisca figura dei giureconsulti. Sono frequenti le collezioni di *responsa* di carattere pratico, le *quaestiones* o anche *disputationes*, di carattere piuttosto teorico e frutto di attività didattica, le *epistulae*, così dette dalla forma letteraria adoperata; 2.º libri *ad edictum*, in forma di commentarii all'editto del Pretore, degli Edili curuli, dei governatori provinciali, o a parti di esso e all'opera di Plautio; 3.º libri *iuris civilis*, in forma di commentarii all'opera di Quinto Mucio e prevalentemente di Masurio Sabino, nei quali libri non sono però comprese le materie di diritto civile trattate già nell'editto a proposito delle formule di azioni civili; 4.º i *digesta*, opere di disegno più vasto, che alle materie edittali aggiungono la trattazione delle materie di diritto civile, delle prin-

(3) V. l'Appendice sulle opere dei giureconsulti; Modestino.



cipali leggi e dei senatoconsulti, del diritto e della procedura penale (1); 5.^o monografie speciali su leggi singole (alcune ripetutamente e largamente trattate, come la legge sullo XII Tavole e specialmente la *lex Julia et Papia Poppaea*) o senatoconsulti o su istituti singoli; 6.^o *notae* ad opere di giureconsulti anteriori; 7.^o opere elementari (*institutiones, definitiones, regulae, enchiridia* o *manualetti*), in cui si espone dietro un piano sistematico, per sommi capi, il diritto privato, fondendo insieme la parte di diritto civile e di diritto onorario. Natura analoga, ma con intento più pratico, hanno le *opiniones o sententiae*.

La divisione delle opere e in libri, la quale per altro, analogamente alla nostra più comprensiva

(1) La tesi del MOMMSEN che i Digesti ci rappresentino l'ordinamento sistematico degli scritti di un autore o di una cerchia di autori (le *opera omnia* disposte secondo un nuovo disegno, MOMMSEN, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, vol. 7 (1868), p. 480 e vol. 9 (1870), p. 82, *Ges. Schrift.*, op. II, 90 e II, 7), è stata oggetto di critica (cfr. in specie Herbert PERINCE, *Miscellanea*, Prag, 1870, p. I); ma il concetto del *digerere* o *digerere in corpus*, del *digestum*, anche fuori degli usi giuridici, significa pur sempre il riunire e riordinare in un disegno abbastanza organico una vasta materia nel suo complesso, integralmente; e anche nel campo giuridico è questo l'unico tratto che accomuni i Digesti di Nannusa, di Giuliano e di Celso, di Marcello e di Scevola, nonché dello stesso Giustiniano. In sostanza i *Digesta* non solo nella compilazione giustiniana, ma anche nelle opere dei giureconsulti classici, fanno il pretto riscontro alle *Institutiones*, sia pure con uno svolgimento più analitico e casistico e in un disegno alquanto diverso. Non è il mero ordinamento, come già ritenne l'HEGO dando tutto il peso, pel Digesto giusti-



divisione in volumi, solo fuo a un certo segno rappresenta una distribuzione organica della materia, giacchè ogni *liber* è propriamente costituito dal contenuto di un rotolo di papiro o *volumen*. Frequenti sono i *libri singulares*.

CAPITOLO XIX.

L'ITALIA E IL MONDO SOTTO I CESARI.

Roma e l'Italia. — Lo spirito severo d'indagine recato nei tempi moderni su tutti i rami della coltura o della civiltà romana e su tutto lo memorie che serbano un'impronta dell'autica dominatrice, auspicio principalmente il Mommseu, ha riveudicato l'impero dalle calunnie, di cui la tradizione retorica lo aveva oppresso. Circa due secoli o mezzo abbraccia il periodo di tempo che corro tra Augusto o l'ultimo dei Soveri, o rappresentano, non ostante le crisi, un'era di pace e di prosperità, quale non si è più rinnovata nella storia. Già il Gibbon, con sicura intuizione, aveva collocata l'epoca più felice dell'uman genere sotto gli Anto-

niano. alle *septem partes*, ma l'ordinamento esauriente che abbraccia una data scienza o materia, ciò che giustifica il nome. I *Digesta* rinnovano probabilmente il tipo degli antichissimi *libri iuris civilis* dei giureconsulti *veteres* prima che spuntassero paralleli i *libri ad Edictum*, e in questo senso restituiscono l'unità del diritto.



nini e la scienza moderna ha riconfermato questo giudizio e ampliato il periodo. L'impero ha distrutto l'egemonia di una sola città, la tirannide di un'oligarchia di poche famiglie, ha pacificato l'Italia, ha garantito le provincie, ha diffuso e assicurato la civiltà greco-romana in uno spazio più raccolto, ma poco meno vasto della moderna, se si considera che in tutte le ampie regioni dell'Africa settentrionale, dall'Egitto alla Mauritania, in tutto l'antico Oriente, essa è ora svanita, o ha sofferto una terribile diminuzione, o divennero deserti, nel senso geografico della parola, luoghi un tempo già colti e in cui si scoprono monete, strumenti agricoli e vestigia di civiltà; funesta conseguenza dell'irruzione mongolica del medio evo, delle devastazioni delle orde nomadi e della conquista turca. Una larga autonomia cittadina, una centralizzazione e una tutela amministrativa assai misurate permettevano ai tranquilli discendenti degli uomini, che avevano tanto odiato, combattuto, che si erano dilaniati tra loro dall'Ellesponto all'Oceano, di godere i frutti del proprio lavoro; un esercito, che non raggiungeva i 300000 uomini, era accampato su tutta la linea dei grandi fiumi, il Reno, il Danubio, l'Eufrate, a difendere i confini della civiltà contro la barbarie.

Certo il sentimento che spira dalle pagine degli scrittori romani è il rimpianto della perduta libertà, il rancore dell'aristocrazia per la svanita potenza, e la classica storiografia dell'impero s'intrattiene quasi esclusivamente nella cronaca della città di Roma e nella biografia degli imperatori, deprimendo con fosco o grottesche pitture anche personalità, che hanno un fondo di grandezza e di sventura. come Tiberio, o si rivelarono tipi umani e onesti



reggitori, come Claudio. E che la romanità pura da lunga pezza usa a non comprendero altro che il nome e la grandezza della città, che quell'aristocrazia, diminuita e oppressa in guisa spesso crudele, non si rassegnasse al nuovo regime, o la letteratura del tempo, ispirata dal centro, non ci raeonti se non una parte abbastanza meschina della storia del mondo, si comprende. Men naturale è che quel sentimento siasi perpetuato insino a noi, soggiogando anche intelletti eminenti.

Nel primo periodo dell'impero si distinguono nettamente l'Italia e lo proviucio.

La trasformazione economica d'Italia, causa non ultima della crisi politica, è oramai un fatto compiuto. La *magna parens frugum* si è mutata definitivamente in una regione ricca di oliveti, di vigneti, di frutteti, di orti e di giardini. Anche la pastorizia, diffusa nelle primo fasi dell'espansione mondiale, per la rovina della coltura dei cereali e l'enorme affluenza di schiavi, che rendeva facile tenere con questo regime immense regioni, è divenuta nell'impero una coltura intensiva e razionale, non più estensiva.

La diminuzione delle guerre portò una diminuzione di schiavi o così almeno fu posto argine, se non riparo, alla impressionante scomparsa della popolazione libera, anzi risorse un ceto medio, in gran parte costituito di libertini, ed un nucleo di lavoratori liberi dei campi, di operai e di artefici. La regione alberga i dominatori dello Stato, i più grandi possessori di terro in tutto il mondo romano e i più grandi finanziari. L'economia agricola e pastorale predomina sempre nel Lazio e



nelle plaghe meridionali e insulari; la Puglia era famosa per l'allevamento delle sue pecore, la Sardegna all'allevamento dei mentoui congiungeva l'escavazione delle sue miniere. Nondimeno fiorivano qua e là industrie particolari, la ceramica, la fabbricazione del vetro e degli oggetti di metallo, quella degli unguenti nella Campania: Brindisi era un centro di industria metallurgica, Taranto di industria tessile; nella Sicilia stessa erano celebrate la lavorazione del bronzo e delle opere d'arte, la ceramica e la fabbricazione dei carri. Su tutte le coste, poi, si esercitava con sapienti metodi la pesca e l'industria del pesce salato. Ma le regioni industrialmente più progredite e più prospere erano l'Etruria e soprattutto l'Italia superiore. Fiorivano principalmente l'industria della lana (le lane della valle del Po erano noverate tra le più belle del mondo) e del lino: in Etruria la ceramica, la statuaria, la tintura. I lavoratori erano ordinati in corporazioni (*collegia*), le quali, oltre a provvedere agli interessi materiali dei loro membri, assumevano anche la cura degli infermi e le spese della sepoltura. La città più ricca dell'Italia superiore, l'antica Gallia Cisalpina, era Patavium, l'odierna Padova.

Anche dal lato economico una posizione singolare offre pur sempre la città di Roma con la sua Corte, la sua duplice aristocrazia e il suo proletariato, il quale dall'epoca dei Gracchi, nonostante gli sforzi di Cesare e la ripugnanza di Augusto, doveva pur sempre esser mantenuto a spese pubbliche. Il grano distribuito al popolo era un tributo delle provincie frumentarie, principalmente dell'Egitto e dell'Africa, e l'arrivo delle flotte costituiva un grande



evento. Sullo rive del Tevere era un grande emporio. Dello scalinate menavano giù al fiume, e la città, dai piani sotto l'Aventino alle faldo del Palatino, sino dall'epoca dei Gracchi si andava ricoprendo di magazzini (*horrea*) e di mercati. I vasi di argilla, in cui erano trasportati il vino, l'olio ed il grano, si ammucchiarono in guisa da costituire una collina artificiale, l'odierno monto Testaccio. In via straordinaria al frumento gratuitamente distribuito si aggiungevano altri generi alimentari: dall'epoca di Aureliano il proletariato della capitale venno stabilmente regalato di pane, viuo, olio, sale o carni di porco.

Anche nell'era inperiale Roma non s'eleva a città industriale. Abbondavao bensì i mestieri e gli abili artefici, crebbe anzi la divisione del lavoro e la specializzazione dei rami industriali o nel terzo secolo di Cristo l'industria artistica giunse ad un'altezza, che non aveva mai toccato innanzi. Ma Roma pagava pur sempre le sue importazioni di articoli industriali non già dei propri prodotti, ma col danaro che affluiva dallo provincio verso il centro. Con la sua classe di finanzieri essa è però il centro del commercio del danaro o degli affari di credito, i quali costituiscono una prerogativa dei Romani e degli Italici, benchè gli Orientali facciano loro una notevole concorrenza anche in Occidente. L'interesse del danaro nell'età imperiale va dal 4 al 6 %.

Il porto di Roma, e il più importante porto d'Italia, era Puteoli (Pozzuoli) in Campania: finchè Claudio con la costruzione del porto di Ostia non ebbo risoluto il problema di attirare il commercio allo foci del Tevere. Il nuovo porto di Ostia fu



messo in comunicazione col Tevere per mezzo di un canale e i navicelli trasportavano le merci da Ostia alla capitale.

Nel complesso peraltro lo spettacolo della plebe di Roma, cresciuta e corrotta dalla feccia di tutto l'impero, satura in ispecie di elementi orientali, e quello della vita romana in genere rappresentano il lato più fosco nel quadro delle condizioni dell'Italia, e a un tempo stesso il più appariscente: ma lo scandalo che, per testimonianza di Tacito, questa vita suscita negli onesti e sobri abitatori dei municipi, mostra che l'Italia non si vuole giudicare alla stregua di Roma.

Dall'epoca di Nerva o Traiano spuntano istituzioni elevate o benefiche, le fondazioni alimentari per i fanciulli poveri d'Italia.

Definitivamente conciliata con Roma, costituita oramai per la prima volta a unità nazionale dalle Alpi ai mari, l'Italia d'ora innanzi fa sue le glorie e la storia di Roma, e ha dimenticato le sue lotte antiche per l'eguaglianza cittadina, il cui carattere e il cui giusto diritto erompe con calore negli storici greci, ma è falsato nei romani. Tutti gli abitanti della penisola sono romani di diritto, italiani di nazionalità. Furono italiani, non romani, coloro che in questo periodo di pace elevarono al supremo fastigio la lingua del Lazio.

Dal punto di vista giuridico tutta Italia è un territorio sacro o privilegiato, esente dall'occupazione militare o dall'imposta fondiaria, capace di vera proprietà quiritaria, il *solum italicum*. Tale carattere del suolo — esenzione dal tributo e quindi capacità di dominio, capacità di essere alienato nei modi legittimi della *mancipatio*, della *in jure*



cessio, della *usuecapio*, capacità di essere rivendicato mediante la legittima *vindicatio ex jure quiritium* — è ciò che costituisce il *jus italicum*. Tale privilegio non accompagna necessariamente la concessione della cittadinanza a comunità provinciali, ma viene in progresso di tempo elargito a molte di esse e muta allora in proprietà quello che noi diciamo dominio provinciale e che i Romani chiamavano *possessio* per la incompatibilità del tributo col dominio, reputando invece *dominus* dei fondi provinciali il popolo romano o l'imperatore, secondo che il fondo fosse situato in una provincia del popolo romano (*stipendiaria praedia*) o in una provincia di Cesare (*tributaria praedia*).

L'esercito, nell'ordinamento augusteo costituito per metà di cittadini iscritti nelle legioni e per metà di peregrini ausiliari, è senza riserva; non solo è scomparsa definitivamente la leva cittadina, ma l'obbligo civico al servizio militare è abolito. È parimente opera dell'imperatore Augusto ed effetto delle vaste conquiste di lui e di Cesare, le quali hanno assicurato all'impero confini naturali e facilmente difendibili, la traslocazione delle milizie nei campi fortificati alle frontiere. La *vicesima hereditatum* sui cittadini romani è stata introdotta pel mantenimento di tale esercito in luogo dell'antico tributo.

A poco a poco l'Italia conseguì un dubbio privilegio di fatto, l'esenzione dalla leva militare: dal tempo di Vespasiano anche la milizia delle legioni è reclutata nelle provincie, però sempre tra i cittadini romani. A ciò dovè contribuire l'uso di tener le milizie ai confini, mentre l'Italia era precisamente al cuore del vasto impero, cinta tutt'intorno di



previncio dipendenti. D'allora in poi la milizia diventa *militia provincialis fidelissima*; l'ufficialità è però sempre di Italiani, o ciò fa che, nonostante l'influenza poderosa delle milizie, cui si vuole persino attribuire un carattere giuridico e un diritto alla nomina o per lo meno alla presentazione dell'imperatore, la carica imperiale sino all'epoca dei Severi è generalmente rivestita da Italiani e appena si possono considerare come eccezioni i due cittadini romani della provincia più auticamente italianizzata, la Spagna, Traiano e Adriano. Anzi per tutto il primo secolo dell'impero (sino al 69 a. C.) gli imperatori sono romani di antica stirpe e tutti di famiglia patrizia; il prode Virginio rifiutò l'impero come uomo di non alta presapia.

Progressivo agguagliamento politico delle provincie. — Anche le provincie, sottratte dall'imperatore alle dilapidazioni della rapace aristocrazia repubblicana, rifioriscono sotto la benefica amministrazione dei Cesari. Le città provinciali ebbero anch'osse acquedotti, torrioni, grandiosi edifici pubblici o privati, belle e sicure strade di comunicazione. La rete costruita già in Italia venne sistematicamente proseguita in tutto l'impero, irradiando dal centro, segnato dal miliario d'oro nel foro romano, alla periferia; il computo della distanza era il miglio romano (1480 metri). Sino all'epoca odierna, cioè sino all'invenzione delle ferrovie, il sistema di comunicazioni stradali nel mondo era di gran lunga inferiore alle ampie, diritte e comode vie stabilite da Roma, e i paesi dell'Oriente sono ancora al giorno d'oggi in uno stato di assoluta inferiorità di fronte all'epoca romana. Questa rete immensa, che dalla Persia e dalla Britannia cou-



vergeva tutta verso la capitale del mediterraneo, era mantenuta con rigore dal governo centrale, a cagione degli interessi militari che vi si collegavano; ma essa recava immensi benefici al commercio. La severa organizzazione del servizio di polizia faceva sì che tutto lo strado fossero sicure al traffico e ai viaggiatori, e la pirateria venne completamente schiantata in tutto il Mediterraneo.

Con Giulio Cesare si inizia regolarmente il conio della moneta d'oro o d'argento, che l'imperatore assume, rilasciando al Senato soltanto quello della moneta di bronzo. In via di concessione speciale alcune comunità e alcuni Stati protetti, specialmente in Oriente, ottengono il diritto di coniare monete d'argento e d'oro pel bisogno locale. Ma in genere la moneta imperiale via via prevale, e volentieri è ricevuta anche all'estero, come in Persia e nei paesi germanici. Così l'impero ebbe procurato al commercio anche un altro non meno rilevante beneficio di un eguale sistema monetario, al quale si coordinava un egual sistema di pesi e misure; benefici che dovevano smarrirsi nel caos medioevale.

È opera dell'imperatore Augusto anche la splendida organizzazione postale, il *cursus publicus*, con servizio di messaggeri, vetture e stazioni regolari pel cambio dei cavalli. Il cammino che si riusciva a percorrere era di 50 miglia romane al giorno, vale a dire circa 75 Km.; in circostanze straordinario questo percorso era di gran lunga superato. Come la posta degli Achemenidi, peraltro, e come più tardi la posta dell'impero dei Carolingi e dei Califfi, il *cursus publicus* di Augusto ha per iscope unicamente il servizio dello Stato; la posta



è una funzione politica. I privati non possono altrimenti valersi della posta imperiale se non quando siano muniti di un certificato (*diploma*) o per abuso. Così avviene che, invece di costituire un reddito, la posta di Stato è un gravame per l'antica società, specialmente per le requisizioni imposte alle città; e gli abusi crebbero a tal segno, che parve una gran riforma l'assunzione del servizio a spese del fisco operata da Nerva o Traiano (1).

Secondo il lamento di Plinio, il sistema dei latifondi, che aveva rovinato l'Italia, si propagava anche nelle provincie. Il latifondo era, di regola, affittato ad un grande appaltatore, il quale, alla sua volta, lo frazionava in subappalti, ovvero lo locava immediatamente a piccoli fittaioli (*coloni*). La necessità delle cose portò ad introdurre le varie forme dell'affitto ereditario già in uso per le terre pubbliche o le terre fiscali, il cui istituto superstite nel diritto giustiniano è l'enfitusi. I coloni furono a grado a grado vincolati al fondo, o allorché Marco Aurelio, terminata la guerra dei Mar-

(1) Vi ha chi fa le meraviglie come i Romani non abbiano fatto il passo così semplice di adibire la posta al servizio privato e agli scopi del commercio o rendere così alle popolazioni proficua, allo Stato lucrosa questa istituzione. E certo si può addurre questo esempio ad attestare la facilità con cui taluni progressi semplici rimangono nascosti. Devesi notare nondimeno che al riguardo interviene in parte la solita confusione tra istituzioni profondamente diverse. Chi non sarebbe tentato di riavvicinare la posta odierna alla posta degli Achemenidi o dei Romani, dei Carolingi e dei Califfi, dei grandi Stati in genere e stabilire attraverso le varie anella la derivazione del nostro servizio postale dal *cursus publicus* di



comanui, stabill questi barbari sulle terre dell'impero, in forma di tributari legati alla gleba, il rapporto divenne tipico e diede origine alla categoria giuridica dei *coloni* o *adscripticii*.

Le Spagne raggiunsero sotto i Romani un grado di prosperità, che non toccarono più se non nel periodo della dominazione araba e nei primi tempi della liberazione. La penisola iberica era famosa per i suoi vini ed i suoi oli, per la produzione della lana, l'industria dei metalli e la tessitura; una notevole fonte di ricchezza erano le sue miniere, in gran parte proprietà dello Stato o appaltate a grandi società di speculatori. Cadice, il centro del gran commercio, godeva la fama di essere la città più ricca di tutto l'impero.

Anche le Gallie fiorivano per l'industria della lana, del lino e per la fabbricazione dei carri, in cui sembra che i Galli mostrassero un talento in-

Augusto? Pur nondimeno si andrebbe errati, perchè la posta odierna si è svolta dall'uso delle compagnie di mercanti, e soprattutto delle Università, di trasmettere, oltre la corrispondenza propria dei mercanti e degli studenti, anche la corrispondenza, che i messi ricevevano lungo il cammino o a determinati punti di incontro, e questa posta d'ordine *privato* o *commerciale* fu assunta dai grandi Stati d'Europa, la Francia, l'Impero o la Castiglia (che avevano, come ogni organo della vita medioevale, i loro messi speciali, la *posta pubblica*), soltanto a partire dal secolo XVI in forma di regalia e per pure ragioni di lucro. La posta, insomma, funzione politica, e la posta, servizio pubblico per scopi commerciali o privati, sono due istituzioni storicamente distinte, e soltanto la statalizzazione della seconda sugli inizi dell'era moderna le ha confuse in una.



ventivo di prim'ordine. Le magnifiche vie fluviali di questa regione furono dai Romani regolate ed arricchite di canali. Nella Gallia meridionale (Narbonese) Marsiglia perdetto con Cesare la propria indipendenza, ma conservò i suoi commerci o provvedeva specialmente la Gallia di merci orientali. Sul Rodano si sviluppò un vivo traffico; Forum Julii, ora Frejus, Narbona, Nemauso (l'odierna Nîmes), Tolosa, Vienna, sorsero allora a grande prosperità, la quale si mantenne anche nei secoli della più eupa decadenza imperiale; Lugdunum, l'odierna Lione, nel centro della Gallia Lugdunensis, divenne sodo fino d'allora della principale industria tessile dell'Occidente, la quale lavorava anche seta cinese; l'importazione della materia greggia era nelle mani di orientali quivi stabiliti. Per riguardo all'industria vinicola italiana, il senato repubblicano aveva già proibito l'introduzione della vite nella Gallia Narbonese, o gli imperatori estesero il divieto alle regioni settentrionali: Arlate, l'odierna Arles, e Lugdunum importavano soltanto vini italiani. Il divieto durò sino all'epoca di Probo, o allora per la prima volta si impiantarono vigneti, o divennero oggetto di esportazione i vini del Lionese e dell'Aquitania, cioè di Borgogna e di Bordeaux. Anche i vini della Mosella divennero famosi nella tarda era imperiale. La bevanda nazionale della Gallia, tuttavia, era pur sempre la birra.

Nella Britannia, l'odierna Gran Bretagna, giunta da Claudio all'impero, i Romani stabilirono grandi piantagioni, dissodando la terra incolta, prosciugando le paludi con un lavoro, che non fu interamente rifatto se non nel secolo XVIII, ma



sovattutto si diedero allo sfruttamento delle miniere, piombo, rame, ferro, oro e stagno, di cui questa regione aveva sino dai tempi antichissimi una specie di monopolio; e primi i Romani scavarono anche miniere di carbon fossile.

Già siuo d'allora, Londinium, l'odierna Londra, era il centro del commercio britannico.

Tutte le regioni della Germania meridionale e dell'Austria Ungheria, cioè la Vindelicia, il Norico, la Panuonia, vennero sottoposte a coltura dai Romani. La vita cittadina con le sue industrie e coi suoi commerci si svolse specialmente lungo il Danubio e i grandi fiumi, presso i castelli e gli accuartieramenti delle milizie romane. Accanto al quartiere militare sorgeva sempre una città borghese. Una speciale produzione di questi paesi erp costituita dalle ricche miniere di ferro di una qualità eccelleute, onde gli imperatori vi impiantarono numerose fabbriche di armi.

Scaduta è la posizione della Grecia, ma questa decadenza rimonta per lo meno all'epoca dei Diadochi. Essa vive largamente dei benefici dei suo ammiratori e dei suoi visitatori. Solo Corinto riedificata si rese celebre di nuovo per la sua popolazione di mercanti, industriali e banchieri. La Grecia prima di Roma aveva scontato con la rovina economica e la degenerazione sociale il gran peccato del mondo antico, la schiavitù. L'egoismo economico nell'era del predominio ateuiese aveva trovato per un certo periodo il suo tornaconto nell'uomo ridotto a strumento. La servitù domestica aveva ceduto il posto alla servitù industriale, il regolare commercio avova fornito delle torme di lavoratori alle grandi fabbriche; ma le torme



servili e l'ozioso proletariato dei liberi avevano finito per corrompere la società e rovinare l'economia ellenica, non insegnandole che, oltre un certo grado, il progresso industriale richiede la passione o la intelligenza dell'uomo libero, l'energia del lavoratore alacero e fresco. Non mai si rivelò forse in una maniera più luminosa che l'economia non può mettersi in contrasto con i dettami dell'etica. Tuttavia gli imperatori romani, oltre le somme immenso spese per l'ornamento delle città greche, e in particolare di Atene, volsero le loro cure anche a risollevarlo moralmente ed economicamente la nazione. Le fondazioni alimentari vennero elargite anche ad Atene; anche le distribuzioni frumentarie vennero estese alla vecchia regina dell'Ellado e le spese dei giuochi dell'Ellado erano sostenute dal fisco. L'industria artistica si giovava anche del favore imperiale o sotto Nerone si iniziarono i lavori per il taglio dell'istmo di Corinto, che vennero interrotti per quello strano timore d'inondazioni, che attraversò in sulle prime tutte le grandi opere di simil genere.

In migliori condizioni che non la Grecia era la Macedonia, dove Tessalonica, una città nuova fondata nell'epoca dei Diadochi, raggiunse un grande splendore industriale o commerciale. Essa era a mezza strada dalla via Egnazia, che congiungeva Dirrachio (l'odierna Durazzo) a Bisanzio.

Ma la penisola balcanica, cioè tutto il paese dei Traci e degli Illiri, era una regione fiorente: nella Tracia i Romani fondarono numerose città e la regione fu colonizzata soltanto nell'era imperiale. Il traffico della regione illirica con l'Adriatico si concentrava ad Aquileia; Carnuntum, sul confine tra la Pannonia ed il Norico, era la piazza del



commercio dell'ambra, che derivava dalle terre del Baltico.

Di là dal Danubio, Traiano creò con la Dacia una nuova provincia (l'odierna Rumenia), che venne ben tosto colonizzata e messa a coltura, ma la cui ricchezza principale era costituita dalle sue abbondanti miniere d'oro.

Nell'Africa settentrionale Cartagine rifiorì subito dopo la sua riedificazione o divenne una delle città più belle o più industrie dell'impero. La Cirenaica (l'attuale Tripolitania) era famosa alla pari dell'Africa vera e propria per la fertilità del suo territorio. L'Egitto era il primo granaio dell'impero e il primo paese industriale; come nell'epoca dei Lagidi, i suoi fabbricati erano costituiti dal papiro, dal vetro, dal lino. Alessandria era il più gran centro commerciale dell'impero, per le sue comunicazioni con l'Indie. Il canale che congiungeva il Nilo col Mar Rosso, o trasportava ad Alessandria le merci preziose dell'Arabia e dell'India venne tenuto con la massima cura e decorato del nome di fiume imperiale (*amnis augusteus*); e fino all'era dei Califfi, in cui colla colmata del canale (a. 761 d. C.) si pose il suggello a quella chiusura dell'Oriente islamitico all'Occidente cristiano, ch'era il programma del Califato di Bagdad (o anche allo sfasciarsi del Califato soltanto le città costiere si resero accessibili ai mercanti delle repubbliche italiane), il mondo civile fruì di una comunicazione diretta, che soltanto l'era moderna ha restituito colla escavazione del canale di Suez (1869).

Con l'Egitto rivaleggiava l'Asia Minore e soprattutto la Siria. Nell'Asia Minore l'ellenismo



fece i maggiori progressi per opera dei Romani. Al ricamo di città costiere, cui stavano paghi i Greci, i Romani aggiunsero la fondazione di nuove comunità elleniche nell'interno. Smirne ha preso nel commercio marittimo il luogo di Mileto e di Efeso, trasformate in città di terraferma per l'interramento dei loro porti. L'allevamento delle pecore o delle capre forniva un eccellente materiale per la tessitura. La grande industria, peraltro, aveva sua sede non nell'Asia Minore, ma nella Siria, in questo paese di semiti ellenizzati. Le antiche città della Fenicia, come Biblo, Tiro, Berito, Laodicea, primeggiavano anch'esso per l'industria dei tessuti di lana; Tiro o Berito lavoravano e tingevano anche seta cinese: la porpora tiria e le vetrerie di Sidone riaffermarono nell'età imperiale la loro fama più che millenaria. Lo slancio nuovo procurato dalla pace romana a queste regioni si estese anche all'industria metallurgica; gli imperatori stessi stabilirono fabbriche di armi ad Antiochia, Damasco, Edessa. Antiochia era, dopo Tiro, la prima città industriale e commerciale della Siria, ma sorpassava Tiro come luogo di piaceri. L'oasi di Palmira venne a grande splendore e ricchezza come luogo di transito del commercio tra la Siria e la Mesopotamia.

Molte regioni del vecchio mondo non videro più un'era così florida o tranquilla, come quella di cui godettero sotto il mite governo dei Cesari. Per altre, come la penisola balcanica, che diedo i grandi imperatori di schiatta romano-illirica, l'era imperiale romana rappresenta l'unica epoca felice della loro storia; l'Africa settentrionale, quasi inbarbarita ai dì nostri sotto il marasma islami-



tico, diede all'impero i suoi più grandi giuristi, Giuliano o forse Papiniano (Kalb), alla Chiesa i suoi più ferventi padri, Tertulliano ed Agostino.

Tra le varie terre dell'impero in tutto il mondo romano si può dire vigesse il sistema del libero scambio, e giammai questo sistema nel corso della storia ebbero un così pieno e grandioso riconoscimento, giammai come nell'epoca romana i centri di produzione e di commercio vennero ad esser determinati da cause naturali, indipendenti dall'uso della violenza o dei vincoli legali. Tutto l'impero costituisce un vasto territorio doganale, e per iscopi così militari come doganali si creano posti lungo i grandi fiumi ovvero linee artificiali (*illimes*). Vigevano anche divieti di esportazione all'estero, cioè fuori dell'*orbis romanus*, per l'oro, il ferro, le armi, il frumento, l'olio, il sale.

Esistono anche dazi provinciali, ma di carattere puramente fiscale, quindi assai miti, e siffatte linee doganali interne abbracciano anche più provincie: così non soltanto l'Italia, ma anche le Gallie costituivano un unico territorio doganale interno, ai confini del quale si risentiva sulle importazioni e sulle esportazioni il 2% del valore. Anche i dazi cittadini durano qua e là nell'era imperiale, specialmente nei porti. I proventi delle dogane continuarono in sulle prime ad essere appaltati, ma più tardi venne istituita all'uopo la gestione diretta mediante funzionari imperiali.

Di fronte all'estero, i Romani entrarono in vive relazioni commerciali con l'Africa centrale, con l'Eritrea e coi paesi germanici, succedendo quivi agli Etruschi, specialmente nel commercio dell'ambra, e già innanzi all'era delle invasioni essi



depositarono presso quelle fiere popolazioni i primi germi della civiltà.

Una novità prettamente romana rappresenta lo stabilirsi di regolari comunicazioni con le Indie. Fu la scoperta del monsono, fatta sotto Augusto da Ippalo, che permise di istituire un servizio annale alla volta delle Indie. I monsoni del sud-ovest o di libeccio favorivano l'andata, i monsoni del nord est o di greco il ritorno. Il porto di maggior rilievo toccato dai Romani era Barygaza al nord di Bombay; ma essi raggiungevano anche altri punti della costa del Malabar, o toccavano l'isola di Taprobana (Ceylan).

Raramente i commercianti penetravano nell'interno dell'India, ma essi conobbero almeno i nomi delle località malesi e cinesi e gli annali cinesi ricordano ripetutamente l'arrivo di ambasciatori e commercianti da Ta-Tsin (Roma). Le relazioni dirette con la Cina erano ostacolate dal regno dei Parti, che separava i due imperi; ma nonostante la lontananza e le difficoltà, la seta perveniva nell'impero romano da tre parti; dall'India, dalla Mesopotamia o per la via del Caspio e del Ponto, quella stessa che fu nel medio evo dominata dai Genovesi.

Nondimeno il commercio con l'Arabia, le Indie e l'estremo Oriente rappresenta uno dei punti più oscuri dell'economia imperiale. I preziosi prodotti delle Indie, aromi, spezie, perle e pietre preziose, avorio e soprattutto la seta, solo in parte erano pagati coi prodotti fabbricati nelle terre dell'impero, vini, tessuti fini, vetri, gioielli, metalli. Il di più doveva pagarsi in contanti e la bilancia del commercio tornava costantemente a sfavore



dei Romani. Così i metalli nobili sparivano a poco a poco dall'Occidente e le miniere non bastavano a colmare il fabbisogno. A ragione Plinio il Vecchio levava il grido sui danni di questo commercio, che depauperava l'impero.

L'impero procede lentamente prima, più risolutamente poi, in una via di agguagliamento generale dei sudditi. Mecenate aveva di troppo anticipate i tempi, consigliando ad Augusto di estendere la cittadinanza romana a tutto l'impero. Claudio la concesse effettivamente a molti distretti della Gallia, col pieno *jus honorum* e la rappresentanza in senato, e si dice che progettasse di estenderla a tutta la Gallia, agli Spagnuoli, ai Greci. Simili progetti si attribuiscono anche ad Antonino Pio. Intanto le colonie transmarine, già in antico diseguate dai Gracchi, iniziate con la riedificazione di Cartagine o di Corinto per opera di Cesare, continuate nell'età imperiale, propagavano il nome romano su tutto il Mediterraneo. L'Occidente era pienamente latinizzato, e solo in Oriente la lingua e la civiltà greca si affermava e si consolidava protetta dalla liberale politica imperiale. Nell'unità dell'impero stavano a fronte oramai, come due masse compatte, l'Occidente latino o latinizzato, e l'Oriente ellenico o ellenizzato.

Nell'epoca imperiale si costituì anche nettamente come uno stato giuridico intermedio tra la condizione di peregrino e la cittadinanza, il *jus Latii* o la condizione di latino, che sin dai tempi della *lex Pompeia* dell'89 a. C., che l'aveva concessa ai Galli Transpadani, era divenuta un concetto indipendente



da ogni vincolo nazionale. Gli imperatori accordarono il *jus Latii* alla Gallia Narbonese, ai distretti delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime, ad alcune tribù aquitane. Più largamente si estese durante le guerre civili successe alla morte di Nerone; Vespasiano l'ebbe accordato a tutta la Spagna. L'*ius Latii*, come nella repubblica, significa la comunanza di commercio coi cittadini romani e l'amministrazione comunale indipendente. Le città latine nell'impero hanno il nome di municipio, data la loro organizzazione analoga a quella dei municipii romani, con un'autonomia più piena, come ne fruibano le antiche colonie latine (v. pag. 278). E così si distinguono ora *municipia civium romanorum* e *municipia latina*. Al latino sono aperte molte vie di pervenire alla cittadinanza romana; ma la via maestra è quella degli onori. Si distinse ancora per opera di rescritti imperiali, a quel che sembra, il *maius* e *minus Latium*, secondo che la cittadinanza romana è concessa ai magistrati e ai decurioni, ovvero soltanto ai magistrati (1).

L'agnagliamento generale dei sudditi dell'impero seguì con l'avvento di una casa provinciale, quella dei Severi. Antonino Caracalla nell'anno 212 estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Lo scopo dell'imperatore era fiscale, cioè di applicare anche ai sudditi provinciali la tassa del 5 per cento sull'eredità, la *vicesima successionum*, ma la facilità

(1) GAI, I, 96. Per la nostra conoscenza dei municipii latini imperiali e della latinità in generale, di fondamentale importanza fu la scoperta delle *leges datae* di Malaga e di Salpensa, su cui v. principalmente l'ampio commento del MOMMSEN (in *Ges. Schr.*, I, p. 268-382).



con cui l'estensione fu fatta mostra che i tempi erano maturi. La condizione di peregrino ormai scompare, salvo che per le tribù interne dell'impero qua e là non ancora organizzato a città, e scompare anche la condizione di latino, salvo i *Latini Juniani*; sui quali, del resto, pare che reagisse la scomparsa della latinità, come la scomparsa della peregrinità nell'interio dell'impero abelì la condizione di peregrino dediticio, attribuita ai peggiori schiavi manomessi. Il diritto romano, alla vigilia della crisi che doveva travolgere il predominio italico, diviene comune a tutti gli abitanti dell'impero: circostanza fatale per la successiva evoluzione del diritto romano e per la sua propagazione alla civiltà moderna.

CAPITOLO XX.

IL DIRITTO CLASSICO.

Nel periodo dell'espansione mondiale, in cui l'antico comune patrizio-plebeo diviene prima il centro, indi la capitale dell'impero, l'antico parallelismo del diritto pubblico e privato si rompe. Le funzioni diverse cui devono soddisfare i due rami del sistema giuridico, gli organi e l'evoluzione distinta dell'uno e dell'altro, la pressione dello Stato, che restringe i compiti familiari d'ordine politico, il decadere delle antiche forme, hanno resa ormai netta la separazione dell'*ius publicum* e dell'*ius privatum*.



L'organizzazione del diritto pubblico ha trovate il suo definitivo assette nell'impero, ma la costituzione di un grande Stato ha richieste il sacrificio della libertà cittadina.

La città-Stato è scemparsa, e il nome di *civitas* per designare lo Stato romano è ormai surrogato più spesso dal nome di *res publica* o *res romana*. Dell'antico ordinamento si conservano vestigia nel nome di Romani attribuito alla cittadinanza dominante, nel riguardare la città di Roma come patria comune e nella dipendenza diretta di Roma dagli organi del potere centrale, il che forse non era nel pensiero genuino di Giulio Cesare. Cessando di esser la base delle State, la città è divenuta l'organo dell'amministrazione locale. E finchè la cittadinanza dominante fu ristretta entro confini dell'Italia, non si ebbe al di sopra di essa altra organizzazione che quella del potere centrale: oltre i limiti di competenza della giurisdizione municipale, è il magistrato romano che giudica e impera.

Nelle altre regioni dell'impero la circoscrizione al di sopra delle città è la provincia, o il preside della provincia fa le veci del magistrato romano di fronte ai municipi e alle colonie romane della provincia.

L'organizzazione provinciale non ha peranco reagito sull'Italia: tuttavia se ne ha già qualche inizio nei circoli costituiti da Adriano e riformati da Marco Aurelio con a capo i *iudices* e *juridici* e più ancora nei distretti, con a capo i *correctores*, che appaiono sul tramonto del principato (v. p. 389-390).

Nel diritto pubblico del principato si conservano ancora i nomi e le forme della repubblica. Si di-



stinguono i magistrati dello Stato (*magistratus publici populi romani*), o i magistrati locali (*magistratus municipales*). Soltanto i primi hanno l'*imperium*: quindi soltanto essi possono disporre di quei mezzi, che oltrepassano la *iurisdictio*, come pronunciare una *restitutio in integrum* e una *missio in possessionem*, ordinare una stipulazione pretoria. Nel complesso, peraltro, in nessun'epoca della storia di fronte ad uno Stato vigoroso lo città frui- rono di un' autonomia più larga e più benefica.

Diritto penale. — Con l'impero si è anche cost- tuito un vero diritto penale. Base di esso furono le leggi Cornelia del dittatore Silla e le leggi Giulie di Augusto, che integrarono con vaste riforme l'o- pera iniziata da una serie di leggi singole negli ul- timi tempi della repubblica, e costituirono anche il fondamento della elaborazione giurisprudenziale in ordine ai concetti elementari del diritto penale e in ordine ai singoli tipi di reati.

Il concetto religioso sparisce totalmente dai reati, come le ultime vestigia del carattere teocratico dello Stato, gli auspicii, scompaiono nel diritto pub- blico imperiale. Anche la giurisdizione domestica nei rapporti criminali cede il campo. In alcuni casi tra il *paterfamilias* e lo Stato decide la prevenzione nell'esercizio della potestà criminale, ma via via lo Stato, a cominciare dai reati d'ordine politico, afferma il suo diritto punitivo prevalente.

La costituzione del diritto penale romano si ac- compagna con la costituzione della procedura pe- nale. Per essa la giurisdizione penale cessa di es- sere un compito amministrativo. Questa procedura dipende dalla costituzione delle *quaestiones per- petuae* o commissioni criminali permanenti. Queste



● commissioni d'inchiesta ebbero origine dai reati di concussione dei governatori provinciali ed avevano in sulle prime carattere straordinario. Con la *lex Calpurnia* dell'anno 149 a. C. la commissione d'inchiesta pei reati di concussione divenne perpetua. Sul delitto di concussione, cioè sul reato di *repetundae*, furono promulgate varie altre leggi. Per la prima volta con Caio Gracco, e più ampiamente con Silla, la *quaestio perpetua* venne estesa ai reati comuni e a tutti i reati comuni con le leggi di Augusto. Così sparì la giurisdizione criminale dei consoli e dei comizii.

La *quaestio* era un collegio di giudici, presieduto da un pretore. I giudici, scelti tra i senatori in origine, furono con la legge di Gracco scelti nel cerchio dei cavalieri, indi, dopo qualche oscillazione (cfr. pag. 338 e 344), con la legge di Aurelio Cotta nel 70 a. C. tra cavalieri, senatori e tribuni *aerarii*, cui Augusto aggiunse una quarta categoria de' ducentarii, cioè possessori di 200,000 sesterzi, che potevano intervenire, peraltro, solo nelle cause minori, e, secondo alcuni, nei soli processi civili. Il processo era esclusivamente accusatorio, e l'accusa, che qualunque cittadino aveva il diritto di elevare contro il presunto colpevole, dicevasi *criminis vel nominis delatio*. Doveasi però domandare prima dell'accusa l'autorizzazione del magistrato (*postulatio*), il quale la concedeva o meno, secondo che la persona era e non era capace di postulare, e qualora più fossero a domandare questa autorizzazione, si istituiva un giudizio preventivo per decidere a chi l'accusa dovesse spettare (*divinatio*). La *nominis vel criminis delatio* era concepita in un atto scritto (*subscriptio*); e se il magi-



strato l'accoglieva, il che dicevasi *nomen recipere*, egli stesso citava il reo e lo interrogava. Il processo poteva terminare con la confessione del reo davanti al magistrato, ma, nel caso ordinario, non confessando il reo, si procedeva alla costituzione della corte o *quaestio*, nella quale, dai tempi di Silla, il sistema adottato è il sorteggio dei giudici, col diritto di rigetto alle parti, sino a un certo numero. Davanti alla *quaestio* seguivano l'accusa e la difesa, si producevano le prove con ampia libertà, indi la corte passava a emettere la sentenza, la quale era di condanna solo se la maggioranza assoluta dei giudici votava per la condanna. Il presidente magistrato non esprimeva il suo parere, nè dava il voto, sicchè questa procedura ci rappresenta la stessa divisione tra le funzioni del magistrato o del giudice, lo stadio *in iure* e lo stadio *in iudicio*, che abbiamo nel processo civile.

Senonchè la procedura criminale, così costituita con l'impero, incominciò sin dagli inizi dell'impero a subire delle eccezioni d'altra natura, che dovevano poi eliminare la procedura ordinaria. Le nuove cariche imperiali, il *praefectus praetorio* e il *praefectum vigilum*, in particolar modo il *praefectus urbi*, usurparono la facoltà di giudicare *extra ordinem*, come poteva altresì giudicare *extra ordinem* il principe stesso: ed anche tra le nuove facoltà riconosciute al Senato è a uoverare pure la giurisdizione criminale. Finalmente con l'impero sorge l'istituto dell'appello all'imperatore (*appellatio*), che presenta una innegabile somiglianza con l'antico giudizio di provocazione davanti ai comizii, ma che ha una radice tutta diversa nel diritto di revisione degli atti del magistrato inferiore.



Nel nuovo diritto criminale le pene si fanno più gravi. L'istituto della provocazione davanti ai comizii aveva abelito nell'età repubblicana la pena di morte; quindi la più grave condanna, nell'età antica, veniva ad essere l'esilio, l'*aquae et ignis interdictio*. L'impero ha ristabilito la pena di morte, che di solito viene inflitta mediante decapitazione con la spada, non escluse però in alcuni casi anche delle maniere più atroci. Si costituirono poi la pena *ad metalla* o ai lavori forzati, la deportazione e la relegazione. A tutte le pene s'era aggiunta, dai tempi di Giulio Cesare, la confisca di metà del patrimonio, e di tutto il patrimonio per i parricidi, con che si intendevano gli uccisori di prossimi congiunti.

Diritto privato. — Il diritto privato romano raggiunse in questo periodo il suo grandioso sviluppo. Il processo di qualunque naturale evoluzione che organi antichi sono lentamente adibiti a nuove funzioni, è visibile, più che non sia in qualunque altro svolgimento giuridico, nella trasformazione subita dal diritto privato romano in questo periodo. L'antico *ius civile* del comune rustico era stato sorpreso da una repentina mutazione economica e sociale, che poteva scalzare le basi e indurre la recezione assoluta di diritti stranieri. Ciò non fu fatto, e i sapienti organi dello svolgimento giuridico romano, il pretore, il senato, l'imperatore (assistito dal suo consiglio di giureconsulti), la giurisprudenza, resero adatti i vecchi istituti ai nuovi fini, correggendone lo severo asprezzo, appianando mediante rimedi e opportuni compromessi i contrasti più violenti tra gli ordini antichi e le idee nuove. Il diritto romano si affinò e si piegò



via via agli scopi di una società più vasta e civile e alle relazioni commerciali più varie. Gli ideali giuridici nuovi, sorti al contatto coi popoli di civiltà elleno-orientale, sono rappresentati dall'*ius gentium* e dall'*ius naturale*; le manifestazioni legislative sono il diritto della carica pretoria, *ius honorarium*, il diritto dei senatoconsulti e delle costituzioni imperiali, *ius novum*. La buona fede e l'equa distribuzione del danno e del vantaggio nei rapporti patrimoniali, il senso e il riguardo dell'intera volontà di fronte alla parola negli atti giuridici, dei vincoli di sangue (*ratio sanguinis*) di fronte ai vincoli ormai artificiali della famiglia romana, sono i motivi più generali del giusto che si vuol realizzare, dell'*aequitas*.

Sotto l'impulso dell'*ius gentium* il diritto romano assume un carattere elastico e generale, che doveva farne in progresso di tempo un diritto veramente universale. Ma forse il pregio supremo del diritto romano fu l'impronta schiettamente egualitaria, individualistica, liberale, che esso ricevette dalla vittoria della democrazia, dalla forza unica del concetto di Stato, dallo spirito mercantile del popolo. Il soggetto giuridico si incentrò nell'individuo libero e nella sua volontà sovrana, nè il diritto privato riconosce tra uomo e uomo alcuna differenza sociale. Il *paterfamilias* non è ormai che un *nomen iuris* per significare la persona capace di diritto: egli è di fronte al diritto un individuo, e dalla sua rappresentanza familiare il diritto prescinde in tutto e per tutto. Il carattere individualistico si manifesta altresì nella configurazione particolare, che assume nel diritto romano la teoria della persona giuridica. Il punto di partenza delle persone



giuridico è costituito nel diritto romano, come in ogni diritto, dalle organizzazioni politiche: la *res publica* e il *populus* è il modello della persona giuridica, e le prime istituzioni di simil genere riconosciute furono le città, un tempo anch'esse organizzazioni politiche o sovrane. Ma il concetto si estese ad altre organizzazioni di mero carattere privato e commerciale, e sinarrì ogni impronta pubblica: o per quanto i Romani non abbian mai perso di vista la collettività per l'unità, tuttavia è certo che la persona giuridica viene ad esser regolata come il subbietto fisico e individuale, di guisa che i diritti o gli obblighi dell'*universitas* non concernono punto i singoli membri di essa.

Una perdita nondimeno di sicurezza e di garanzia deve pur notare nel campo del diritto privato, perdita che si può ben riscontrare con quella della libertà nel diritto pubblico, ed è la ruina lenta delle vecchio forme dell'*ius civile*. Esse erano bensì disadatte ormai per essere orali, spesso rivestite di un cerimoniale pesante, qualo si addiceva all'antico popolo rustico, e non di rado vincolate ancora alla città o per lo meno alla presenza di cittadini: ma il diritto classico non ha sostituito ad esse nessun ordinamento conforme all'estensione ed alla civiltà del grande Stato mediterraneo.

La dottrina del subbietto giuridico nel sistema romano coincide col diritto di famiglia, poichè le differenze di capacità sono date quasi esclusivamente dalla posizione familiare del subbietto. Nella sua essenziale organizzazione la famiglia romana non



è rinnegata. Nondimeno è agevole scorgere come alcune parti di essa sono in via d'inaridire, o agli inconvenienti di altre parti si rimedia per via di istituti eccezionali. La *conventio in manum*, cioè l'assoggettamento della sposa alla mano del *paterfamilias*, non ha offerto nè poteva offrire lunga resistenza al nuovo ambiente sociale, per essere la *manus* più ancora della *patria potestas* ripugnante alle mutate condizioni e meno di questa suscettibile di adattarsi a funzioni d'ordine domestico. La sua decadenza si avverte nelle forme stesse. La *confarreatio*, già poco in uso sin dai tempi di Cicerone, era a tal segno decaduta sotto Tiberio, che si ebbero a scoprirne tre soli patrizii nati da nozze confarreate, come occorreva per la nomina ad alcuni sacerdozii; onde il principe, per conservarne a tale scopo l'usanza, fu indotto ad abolirne gli effetti civili, riducendola a mero istituto di diritto sacro. La *coemptio*, anch'essa raramente usata, si riduce più che altro a un mezzo adoperato dalla donna *sui iuris* per uscire dalla famiglia agnatizia, sia al fine di liberarsi dalla grave tutela degli agnati, specialmente, sino all'epoca di Adriano, per testare liberamente (*tutelaevitandae causa, testamenti faciendi gratia*), sia anche al fine di liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese del culto familiare (*sacrorum interimendorum causa*). L'*usus*, il più pericoloso modo, come quello che faceva derivare la *manus* dalla semplice dimora di un anno sotto il tetto coniugale, si soleva costantemente interrompere dalla donna coll'assenza di tre notti, secondo la prescrizione delle XII Tavole. Ciò non bastando, la legge intervenne, ed esso fu abolito prima degli Antonini. Nondimeno le forme solenni e l'istituto della *manus*



non scompaiono dalla legislazione e dalle opere di giuristi o nemmeno totalmento dalla vita; forse le nezze confarreato restarono sino a che durarono i sacerdozi pagani.

Più singolare è il vedere l'arrogazione ancora legata alla vecchia forma comiziale e quindi alla città. Il nuovo spirito che trasforma la compagine familiare e tendo a farla servire esclusivamente a scopi d'ordine domestico, si rivela nella prescrizione che l'adottante debba essere maggiore di età dell'adottato e nella forma dell'arrogazione per testamento: nondimeno quella prescrizione è ancora disputata ai tempi di Gaio, e l'arrogazione per testamento, non confermata dalle curie e permessa anche alle donne, sembra un istituto ellenico penetrato negli usi, ma non riconosciuto dalla giurisprudenza romana.

Anche l'intrinseca autorità del *paterfamilias* non è affatto rinnegata. Traiano, Adriano, Antonino punirono gli eccessi nell'esercizio della patria potestà, gli abusi dell'*ius vitae et necis*. Ma il diritto per sè è sancito nelle opere dei giuristi romani, fa la meraviglia dei Greci, è esercitato *more maiorum* ne' casi e ne' modi debiti, nè l'uccisione del *filiusfamilias* è contemplata dalla *lex Pompeia de parricidiis*, e sono, come rivela il diretto confronto (1), o si debbono ritenere interpolati da Giustiniano i testi del *Corpus iuris* che parlano di questo diritto estremo come di cosa passata.

(1) La testimonianza più degna di nota è forse la L. 6 C. Th. 4, 8 di Costantino, appena spirata l'era classica; costituzione interpolata nel Codice giustiniano in L. 10 C. 8, 46 (47).



In ordine al patrimonio, la capacità del *filiusfamilias* non fu riconosciuta se non in una misura ben limitata, con la costituzione del peculio castrense, a favore dei militari, che Adriano per il primo estese ai veterani. L'istituto singolare era giustificato dalla costituzione degli eserciti professionali, o più ancora dall'ordinamento augusteo delle milizie permanenti stanziato ai remoti confini dell'impero, e sottratte quindi all'ambiente economico non meno che alla disciplina domestica delle famiglie; esso era inoltre reso quasi necessario dal reclutamento nuovo dei militari, cittadini romani delle provincie, spesso elevati al grado di cittadini all'atto del reclutamento, o barbari incorporati nelle legioni. E nondimeno anche questa derogazione, introdotta dapprima da Cesare e da Augusto come un privilegio temporaneo, rinnovata da Nerva e da Traiano, non rinnega propriamente il diritto del *paterfamilias*, ma lo rende inerte durante la vita del *filiusfamilias* per la facoltà accordata a questo di testare in ordine al peculio castrense; che se il *filiusfamilias* non testa, il diritto del padre riacquista vigore e il peculio gli ritorna *iure peculii*. Il principio che il servo o il *filiusfamilias* non obbligano il *paterfamilias*, non fu rinnegato nemmeno, bensì assoggettato a una serie di limitazioni che non sono vere eccezioni, stante il consenso del *paterfamilias*, che si può presumere dal rapporto; e la obbligazione del *paterfamilias* è stabilita appunto nella misura di quel consenso, cioè per l'intero nell'*actio quod iussu*, nell'*actio institoria*, nell'*actio exercitoria*, quando, in altri termini, vi sia stato un ordine od una preposizione ad una azienda commerciale, marittima o terrestre; in li-



mitata misura nell'*actio de peculio*, nell'*actio de in rem verso*, nell'*actio tributoria*, in cui l'estensione della responsabilità è data dall'ammontare del peculio, dalla versione nel patrimonio paterno, dalla quantità del peculio, che il figlio (senza preposizione paterna) ha dedicato all'esercizio di un dato commercio.

Nel regime della società domestica, se il costume rilassato delle classi elevate reso frequenti i divorzi, dall'altra parte le leggi di Augusto, la *lex Julia de adulteriis* e la *lex Julia et Papia Poppaea*, intesero con energiche sanzioni a salvaguardare l'ordine delle famiglie, a favorire i matrimoni e la procreazione di figliuoli, accumulando una serie di privilegi politici e sociali o di vantaggi patrimoniali sui coniugati e sui padri, e aggravando invece di perdite patrimoniali e diminuzioni pubbliche la condizione degli eredi di figli e più quella dei celibi. Finalmente il crescere dei divorzi, dall'antico costume romano che la donna recasse un contributo al marito all'atto di andare sposa, svolse lo specifico regime dotale. La tradizione romana fa coincidere il primo divorzio mal visto dal popolo e l'origine dello *cautiones rei uxoriae* per la restituzione della dote, che altrimenti sarebbe divenuta un lucro inique del marito divorziante. La giurisprudenza cautelare vi provvide dapprima con l'uso di convenzioni private nella forma consueta della stipulazione, o l'azione, che in caso di divorzio intentava la donna o il costituente per la restituzione della dote, era un'*actio ex stipulatu*. Ma ben teste appare, introdotta o dalla consuetudine



dall'editto del pretore in origine, benchè in seguito appaia azione civile di buona fede, una vera azione legale, indipendente, vale a dire, da qualunque convenzione, o fu l'*actio rei uxoriae*; forse in origine un'azione penale, ma spogliata in seguito del carattere penale, o dal pretore stesso, o dalla legge, o resa esperibile anche in caso di morte del marito dalla donna o dal padre per la dote da questo costituita (la dote profettizia), ma sempre con l'assentimento, per lo meno passivo (*tacere, non contradicere*), della donna.

La più singolare caratteristica di questa azione è il largo arbitrio concesso ai giudici, che si manifesta principalmente nelle ritenzioni di parte della dote, accordate al marito in una misura più o meno larga, per i figli, per i costumi della donna, per le cose donate, per le cose sottratte (*propter liberos, mores, res donatas, res amo'as*) e finalmente per le spese (*propter impensas*), dalla quale ultima ritenzione si sviluppò tutta la teoria delle spese, così finemente elaborata dalla giurisprudenza classica e trasportata fuori del campo dotale in una serie numerosa d'istituti giuridici. L'eventuale restituzione della dote diminuisce o quasi annienta la proprietà del marito e l'avvicina al concetto di un usufrutto. Questa tendenza fu proseguita dalla *lex Julia*, la quale vietò di alienare il fondo dotale senza il consenso della donna, o in seguito, quando fu vietato alle donne di prestar garanzia, le ipoteche sul fondo dotale vennero ad essere nulle anche col consenso di lei. Il trapasso effettivo dei beni nel patrimonio del marito comincia ad apparire non conforme alla realtà delle cose e allo spirito, che informa l'ordinamento giuridico della dote.



Il contrasto intimo tra funzione sociale e struttura giuridica balza fuori in certe frasi, sovente mal comprese, dei giuriconsulti, che sembrano vere contraddizioni in termini: *Quamvis in bonis maritimos sit, mulieris tamen est.*

La tutela delle donne *sui iuris*, avversata dalla giurisprudenza e dalla legislazione, nel nuovo spirito sociale che tonda all'emancipazione della donna, va languendo, e mentre spuntano una serie di tutori rimessi più o meno all'arbitrio della donna (*tutor optivus, fiduciarius, cessicivus*), d'altra parte la più gravosa delle tutele, quella degli agnati, è abolita dall'imperatore Claudio, e la *lex Julia*, col suo solito intento, concede persino l'esenzione dalla tutela alle donne munite dell'*ius liberorum*, cioè madri di più figli. La tutela degli impuberi perde interamente il suo carattere egoistico o potestativo per assumere una funzione protettiva. L'anno 186 a. C. fu istituita la tutela dativa o pubblica dalla legge Atilia e in questa nuova tutela avviene la trasformazione radicale per cui l'istituto diventa un *munus publicum*, un *onus*, e si affermano, crescendo via via, le *excusationes* o cause di dispensa.

Sulla fine di questo periodo incominciano a restringersi anche le facoltà patrimoniali del tutore, col divieto, stabilito sotto i Severi, di alienare i fondi rustici e suburbani senza decreto pubblico.

Il nuovo istituto, essenzialmente protettivo *ab origine*, della cura, la vera tutela odierna, acquista invece un più largo campo, e alla cura dei furiosi, stabilita dalle XII Tavole, si aggiunge per opera del Pretore la cura dei mentecatti, e, in seguito alla legge *Plaetoria*, quella dei minori di 25 anni; i quali curatori, che intervengono dapprima come



garanzia morale agli atti del minore, diventano via via nell'epoca imperiale stabili amministratori del patrimonio del minore; trasformazione sancita da Marco Aurelio.

Nel campo della proprietà, la distinzione delle *res mancipi* o *nec mancipi*, riflettendo il carattere agricolo e patriareale dell'antico popolo, decade, e con essa l'osservanza delle forme primitive della *mancipatio* o della *in iure cessio*. Il pretore è indotto ad accordare la sua protezione anche all'alienazione di cose fatta senza quelle solennità legali (*actio publiciana*); onde si svolgono l'istituto dell'*in bonis habere* e l'istituto della *bonae fidei possessio*. Il fondo romano snarrisce alquanto i caratteri di rigida ed esclusiva signoria, che ne facevano quasi un territorio politico, l'*ager arcifinius* acquista la prevalenza sull'*ager limitatus*, e s'iniziano le limitazioni della proprietà, specialmente in ordine all'altezza e al decoro degli edifici; sempre però con cauta riserva, e l'espropriazione per causa di pubblica utilità, più che ignota, era nel diritto romano classico inconcepibile. L'autorità pubblica, massime l'imperatore, dispone d'infiniti mezzi, morali e immorali, per indurre i ricchi signori a vendere i terreni propri *ex iure Quiritium* e lo spirito civico dei singoli era ben altrimenti energico che non al dì d'oggi. Più ricco è lo svolgimento dei diritti liberamente consentiti sulla cosa propria, delle servitù, in cui, trattandosi di volontà delle parti, la giurisprudenza ha più libera mano; nondimeno la servitù è sempre tipica, sempre essa richiede come suo requisito fondamentale l'utilità del fondo dominante e forme



soleni (la *mancipatio* per le antiche *servitutes mancipi*, la *in iure cessio* per le posteriori) alla sua costituzione.

Oltre le servitù, spunta dalle disposizioni di ultima volontà il diritto di godimento vitalizio della cosa, pel quale diviene tecnica la denominazione *usus fructus*, che tra i giureconsulti si alternava con *possessio* per significare le infinite forme di signoria sulla cosa difese mediante azione utile o interdetti, ma non riassunte nel concetto della proprietà. L'usufrutto venne protetto mediante azione reale, la *vindicatio* o *petitio ususfructus*; quindi, a prescindere dalle servitù, esso è la prima figura di diritto reale ed in un certo senso l'unica chiaramente riconosciuta nel diritto civile di Roma. La costituzione dello stesso diritto in una forma più misurata, cioè non soltanto limitata alla vita della persona, ma anche ai suoi bisogni, costituisce l'*usus*; ma il titolo di servitù personale e la creazione di una più ricca categoria, che abbraccia le opere dei servi e degli animali, non è opera dei giureconsulti romani, bensì dei compilatori. Inoltre, a temperare la rigidità di principi perduranti del primitivo dominio, cioè la sua virtù assorbente, per cui tuttocché che si incorpora col fondo è acquisito al fondo, e la repulsione agli oneri di qualunque sorta, spuntano istituti economicamente paralleli al dominio, la *superficies*, godimento pieno, perpetuo, trasmissibile di un edificio, o l'*ager vectigalis*, godimento pieno, perpetuo, trasmissibile di un *ager*, modello della più tarda enfiteusi: il dominio o il dominio eminente, diremmo noi, non ha quasi altra ricognizione che il pagamento, rispettivamente, del *solarium* o del *vectigal*. Infino dal regolamento



delle numerose specie di *possessiones*, cui diede origine lo sfruttamento delle terre dei vinti da parte della dominante, e che danno un'impronta caratteristica alla storia e all'economia sociale dei Romani dallo sue origini sino allo sparire dell'ultimo lembo di *ager subsecivus* nell'epoca imperiale avanzata, si svolse la teoria così ricca e così piena di enigmi della *possessio*, che assicura una difesa provvisoria mediante interdetti a chiunque detenga cose non sue, ma con intenzione dominatrice (*animus possidendi*), quando subisca turbative o spoglio, mentre, alla sua volta, l'usucapione o acquisto del dominio mediante il possesso si integrò nei fondi provinciali, esclusi dal dominio, con l'istituto della *longi temporis possessio*.

L'obbligazione assume un carattere nettamente patrimoniale e commerciale.

Intanto essa diventa trasmissibile, senza per vero rinnegare il principio dell'intrasmissibilità, merco lo spediente del *cognitor* (o *procurator*) *in rem suam*. Le forme antiche, necessario per la costituzione e per la estinzione del vincolo, si smarriscono, salvo la *stipulatio*, che però non ha più il tipo rigoroso, e parallelo agli istituti pubblici congeneri, della *sponsio*. Il più graditoso portato della giurisprudenza è l'elaborazione del *contractus* generata dall'efficacia, indipendentemente dalle forme, attribuita ad alcuni negozi, che venivano ad essere stretti tra le parti: il *contractus* o *contractum*, come usa ancora Labeone, non è che l'ollissi di *contractus negotii* o *negotium contractum*. La specificazione del *contractus* a quei negozi, che volontariamente per comune consenso si stringono tra le parti, è un



progresso ulteriore, pel quale si vennero a distinguere nel *contractus* i duo elementi della *conventio* e della *causa*, che è per i Romani in questo campo un sinonimo di *negotium*. L'età repubblicana già riconobbe i quattro tipi di contratti *qui consensu contrahuntur* (compravendita, locazione-condizione, società, mandato) o i quattro tipi *qui re contrahuntur* (*pecunia credita* o mutuo, indi, prima colla difesa dell'*actio in factum*, in seguito coll'*actio in ius* di buona fede, deposito, comodato, pegno). L'età imperiale svolse, attraverso vivi contrasti, accordando a alcuni giureconsulti soltanto un'*actio in factum*, riconoscendo altri il *contractus* ed accordando quindi l'*actio civilis* con *intentio incerta*, in cui si descriveva il negozio compiuto (*praescriptis verbis*), le figure che oggi siamo usi di ricomprendere col nome collettivo di *contratti innominati* e riassumeremo nelle quattro categorie, *do ut des*, *do ut facias*, *facio ut des*, *facio ut facias*. La libera volontà nel modificare o eliminare le conseguenze di un *negotium contractum* venne poi largamente tutelata dal pretore con la protezione accordata ai *pacta conventa* mediante l'*exceptio pacti*.

L'istituto della rappresentanza non venne riconosciuto per vero nel diritto classico di Roma. Il *paterfamilias* aveva pur sempre nei suoi dipendenti domestici i migliori strumenti e rappresentanti di fatto. Gli schiavi erano anche uno strumento adoperato dai tutori per acquistare direttamente agli impuberi. D'altra parte i Romani separano nettamente l'amministrazione (da essi intesa nel senso più largo, non in quello limitato o convenzionale espresso dal nostro concetto dell'ordinaria amministrazione) dalla rappresentanza: il tutore non



soltanto aliena validamento, e qualunque oggetto del patrimonio pupillare, finchè non sopraggiunsero le limitazioni a dataro dall'epoca dei Severi, ma contrae obbligazioni attive o passive nell'interesse del pupillo: tutto però sotto la propria responsabilità di fronte al pupillo.

Da ultimo non giova dimenticare l'uso largo del *nuntius* presso i Romani, il quale sostituiseo pienamente il nostro mandatario speciale. Nondimeno, indipendentemente da tutti questi sostituti, la rappresentanza si insinua, sebbene in forma incompleta, cioè senza eliminare l'azione diretta, pro o contro il principale, nell'*actio exercitoria* ed *institoria*, ammettendosi di poter costituire a capo dell'azienda marittima o terrestre, come *magister* o *institor* anche un estraneo, e a datare da Antonino Pio in ordine ai minori, ai furiosi e alle persone giuridiche. In un contratto solo, la *pecunia credita* o il mutuo; l'istituto della rappresentanza giunse allo svolgimento moderno, accordandosi direttamente al principale l'*actio certae creditae pecuniae* per le somme date in prestito in suo nome ad un terzo, senza spediante di azione utile e senza cumulo di azioni tra il principale ed il rappresentante. Il contratto a favore dei terzi tuttavia non è riconosciuto dai giureconsulti classici in nessuna figura: essi si tennero fermi al principio che *inter stipulantem et promittentem negotium contrahitur*.

Il sistema delle garanzie delle obbligazioni si svolge nella figura più libera della *fideiussio* e nelle figure non formali del costituito e del cosiddetto mandato qualificato, pur rimanendo sempre nella struttura generale una obbligazione solidale col debitore stesso, senza obbligo del creditore di escutere



anzitutto il primo e vero debitore e senza diritto di regresso sulla base della garanzia. Questa materia delle garanzie obbligatorie o intercessioni è forse la parte che più richiama l'attenzione del legislatore, date le condizioni della società romana. E il sistema delle garanzie reali fa il suo ingresso per la prima volta e si sviluppa sino a diventare con la *fiducia* — in cui, nonostante la trasmissione formale della proprietà dell'oggetto al creditore, esso rimane tuttavia nelle mani del debitore — e con l'*hypotheca*, nella quale il pegno è costituito senza trasmissione effettiva di possesso, una organizzazione ipotecaria abbastanza comoda e civile.

L'eredità, perduta da tempo il carattere di trasmissione della sovranità, tende sempre più ad adattarsi, nonostante la reazione dei suoi principii, alla sua funzione oramai schiettamente patrimoniale. La necessità assoluta dell'istituzione d'erede e l'incompatibilità delle due delazioni, la testamentaria e la legittima (*nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*) sono mitigate sotto Augusto mercè l'istituzione dei fedecommessi, disposizioni patrimoniali di ultima volontà, di cui si può affidare l'esecuzione, indifferentemente, agli eredi istituiti in un precedente testamento o agli eredi *ab intestato*: erano essi per lo innanzi abbandonati, come suona il nome, alla *fides* dell'erede. Il fedecommesso si usa fare anche a voce, ma più spesso in semplici foglietti (*codicilli, ab intestato o testamentarii*, secondo gli eredi cui spetta eseguirli). Il diritto di accrescimento ereditario e l'intrasmissibilità della delazione rievono anch'essi deroghe misurate per effetto della *transmissio ex capite in*



integrum restitutionis. Nulla poi manifesta di più lo spirito patrimoniale che penetra l'istituto, quanto la pratica di istituire eredi *ex re certa* e gli sforzi adoperati dalla giurisprudenza per salvare simili disposizioni, *detracta rei certae mentione*.

Finalmente la *successio in ius*, cioè il subentrare nei debiti o negli oneri dell'eredità, anche se oltrepassino i vantaggi, con la confusione correlativa del patrimonio dell'erede e del patrimonio del defunto, è attenuata nei suoi più duri effetti mediante il *beneficium abstinendi*, pel quale il *filiusfamilias*, erede necessario, che non ha quindi libertà di accettare o di rifiutare, ottiene, astenendosi dall'inmischiarci nell'eredità, di non rendersi responsabile dei debiti, e mediante il *beneficium separationis*, concesso agli schiavi fatti liberi e istituiti eredi necessari, per salvare i beni futuri, concesso egualmente ai creditori del defunto danneggiati dalla confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede operato e dal concorso comune coi creditori di questo. E nondimeno, giova sempre ricordarlo, se tutti i principj sono attenuati nel loro rigore o nelle loro dannose conseguenze, nessuno è riunito.

Lo antichissimo forma di testamento, *calatis comitis* o *in procinctu*, sono svanite cogli antichi comizi, coll'antico ordine cittadino degli eserciti, e si è svolto da tempo accanto ad esse il testamento *per aes et libram*, che la giurisprudenza ha costruito, convertendo in un testamento l'alienazione fiduciaria dei propri beni (*mancipatio familiae*), che si soliva fare da chi non aveva compiuto il testamento nelle forme pubbliche o legali, a favore di un amico, incaricato delle ultime disposizioni



Nel diritto militare (quindi sotto l'influenza dei costumi provinciali, cui è ignoto il vero testamento con istituzione di erede) si afferma un testamento eccezionalissimo, libero da ogni forma, esouorato da tutti i principi caratteristici della eredità romana (necessità dell'istituzione di erede, *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus*, ecc., diritto di accrescimento creditario, nullità dell'assegnazione della *res certa* nella *institutio ex re certa*, impossibilità di revoca parziale e incompatibilità di più testamenti, ecc.), il quale prelude all'istituto moderno: il testamento militare.

La successione *ab intestato* per effetto del pretore prima, della legislazione imperiale poi, si stacca dalla base della famiglia romana o della agnazione e si riassume sotto il concetto della cognazione o parentela naturale. Il pretore attribuisce l'eredità in primo luogo a tutti i discendenti, *sui* o *emancipati*, chiama in secondo luogo i chiamati stessi dalla legge o *legitimi*, il che vuol dire gli *agnati* soli, poichè i *sui* entrano nella prima categoria e i *gentiles* al principio dell'impero sono scomparsi, in terzo luogo i *cognati* o parenti del sangue, da ultimo il coniuge superstite. Sotto Adriano il senato-consulto Tertulliano chiamò alla successione la madre, in precedenza sugli *agnati* o *legitimi* (salvo il padre e il fratello consanguineo), dietro la condizione consueta dell'*ius liberorum*, e il senato-consulto Orfiziao, sotto Marco Aurelio, chiamò alla successione i figli rispetto alla madre.

Come reazione al diritto assoluto di testare del *paterfamilias*, il quale, perduto il suo primitivo senso, poteva essere adoperato ai danni della famiglia, si costituì la successione legittima contro il



testamento. Le limitazioni introdotte ebbero dapprima carattere meramente *formale*: si volle che gli *heredes sui* dovessero essere istituiti o *espressamente* diseredati; l'omissione, la così detta *preterizione*, annulla il testamento. La successione legittima *formale* venne dal Pretore estesa alla sua prima classe di successibili, cioè a tutti i *liberi*, o discendenti del defunto. Senonchè, a dataro dall'epoca imperiale, si svolge nella pratica dei giudizi centumvirali una limitazione *sostanziale* alla facoltà di testare, consistente nell'obbligo di lasciare una quota dei beni ai più stretti congiunti fra i successibili *ab intestato* (*portio legitima* o *debita*): istituto ben diverso dal sistema della riserva familiare, con cui la legittima si è fusa nel diritto moderno.

* Per annullare il testamento e dar ragione all'erede legittimo, il tribunale dei centumviri, diuanti a cui si agitano le controversie ereditarie, e, pare, esclusivamente queste, ricorse alla finzione, comune al diritto attico, di considerare non sano di mente il testatore che non l'avesse affatto contemplato. Sembra certo, a considerarlo il carattere ambiguo dell'azione intentata dal legittimario nel diritto giustiniano e al veder menzionato ora il tribunale dei centumviri, ora il giudice unico, che per l'erede intestato di diritto pretorio e per i cittadini residenti in provincia si provvedesse alla rescissione del testamento *extra ordinem*, mediante la querela *inofficiosi testamenti*, basata sull'essere stato il prossimo erede *ab intestato* completamente negletto nel testamento.

Ad evitare la rescissione testamentaria si svolse già nell'epoca classica, o fu definitivamente fissata



da Marco Aurelio, la quota della legittima in un quarto della porzione intestata.

Il senato-consulto Nerouiano mitiga il rigore delle forme dei legati e tre leggi negli ultimi secoli della repubblica, la *lex Furia*, tra il 200 e il 169 a. C., la *lex Voconia*, del 169 a. C., la *lex Falcidia*, del 40 a. C., tentano di porre un argine all'esaurimento del patrimonio in legati o salvare una parte di esso all'erede; l'ultima di esse, che derogò alle altre, riuscì imperfettamente allo scopo, imponeva che a ogni modo l'erede dovesse aver salvo il quarto dell'eredità (quarta Falcidia), e all'nopo, se i legati eccedevano i tre quarti, si riducevano tutti proporzionalmente.

Procedura classica (per formulas). — Nella nuova procedura introdotta dalla legge EbuZIA, forse tra il 149 e il 126 a. C., (Girard), e integrata dalle due leggi Giulie, il magistrato esercita un'influenza decisiva in quanto, mediante la formula rilasciata alle parti, detta il giudizio al giudice, sicchè a questo rimano poco più che l'esame e l'apprezzamento dei fatti, ma nondimeno la divisione dei giudizi in due stadi, *in jure* e *in iudicio*, è mantenuta. Nella rivindicazione della procedura formulare, sotto l'influsso, probabilmente, della preponderante importanza romana della *possessio*, è abolito il sistema delle *vindications* e *contravindications* ed esonerato dalla prova chi possiede; onde *possessor* diventa sinonimo di convenuto in un'*actio in rem*.

Nella nomina del giudice il sistema della *sortitio* o della *recusatio* in uso pei *recuperatores* tende a prendere il luogo della libera scelta delle parti; in difetto di accordo delle parti, il giudice è scelto in un albo o elenco di senatori in origine, di senatori



e cavalieri con Caio Gracco (a. 122 a. C.), di senatori nuovamente con Silla (a. 81), di senatori, cavalieri e tribuni erari, cioè notabili aventi il censo equestre, con Anrelìo Cotta (a. 70). Cesare respinse di nuovo i tribuni erari, Angusto ristabilì quattro decurie e Caligola una quinta di censo minore per gli affari di minore importanza. Il tribunale dei centumviri, riformati probabilmente dalla legge Giulia, è costituito sotto Traiano di 180 membri in quattro *hastae* o sezioni, e al disopra dei *centumviri* è il collegio dei *decemviri litibus iudicandis*: presidente dei *centumviri* è il *Practor hastarius*. La rappresentanza è riconosciuta nel procedimento formulare. Oltre il *cognitor*, costituito presente l'avversario, in termini sacramentali, il quale ora può condurre certamente il processo dal principio alla fine, si può agire anche mediante *procurator* o amministratore dei beni, in origine generale e indipendente dal mandato, in seguito anche parziale e reso via via nell'epoca della giurisprudenza classica (testimoni Gaio, Ulpiano, Paolo) sempre più dipendente dal mandato fino all'imperatore Graziano, che sancì in modo assoluto tale dipendenza.

Una novità poderosa del procedimento formulare, che reagì sul diritto materiale, è il sistema delle eccezioni (v. pag. 286), in origine preerizioni. Altra particolarità è la condanna, che vuol essere necessariamente pecuniaria. All'antica *manus iniectio* il procedimento formulare ha sostituito, per l'esecuzione, l'*actio iudicati*, la quale, in ultima analisi, conduce però sempre a una esecuzione sulla persona del debitore. Il pretore ha tuttavia introdotto elettivamente anche una esecuzione patrimoniale su tutto il patrimonio del reo, la *honorum venditio*, e final-



mente nell'età imperiale un senatoconsulto introdusse la *bonorum distractio*, in cui la vendita dei beni ha luogo solo sino al soddisfacimento dei creditori; istituto che dapprima valse unicamente per senatori, in seguito divenne di uso comune.

Il sistema formulare è il sistema classico della procedura romana.

Ma già nell'epoca classica si annuncia e cresce, soprattutto nei giudizi dell'imperatore o degli ufficiali imperiali, un procedimento *extra ordinem*, che altro non è se non il procedimento amministrativo sostituito alla giurisdizione. Gli è solo però nell'ultima epoca che cotesta *cognitio extra ordinem* usurperà completamente il luogo della giurisdizione.



PARTE III.

La monarchia elleno-orientale e il diritto romano-ellenico

CAPITOLO XXI.

CRISI DELL'IMPERO E DELLA CIVILTÀ ITALICA.

Il crollo dell'antica civiltà italiana e del mondo romano è forse il problema più grandioso della storia. Le cause interne, politiche e sociali, che lentamente maturavano, si resero evidenti in un fatale momento, in cui la pressione dei barbari, generata probabilmente da una grande migrazione di popoli (il cui centro, come nella prima migrazione ariana, sembra sia da ricercare nelle steppe della Russia meridionale) incalzava sui confini del Reno e del Danubio e la potenza persiana risorgeva. I primi sintomi si avvertirono già al tempo di Marco Aurelio, ma la crisi scoppiò alla morte del mite Alessandro Severo.

L'influenza deprimente e talvolta opprimente del dispotismo, la stessa pace del mondo, la tranquilla esistenza materiale senza idealità e senza fieri contrasti, tutti spenti dal giogo comune, che piegava e assimilava le nazioni, avevano generato via via un lento esaurimento nei popoli dell'impero;



la sorda opposizione tra il senato o la monarchia, la posizione equivoca dell'autorità imperiale e l'ordine della successione non mai legalmente o nettamente fissato facevano che sui due poteri costituzionali, rappresentanti tradizioni e aspirazioni politiche diametralmente opposte, emergesse la forza brutale delle milizie; la concentrazione dei possessi fondiari aveva finito con ridurre i liberi coloni delle campagne in condizione di servi della gleba: il sistema economico finalmente aveva pur sempre sua base nella schiavitù, contro la quale non vi era oramai mente eletta che non protestasse in nome di più alti ideali etici, e il sentimento di un infinito disagio non trovava di che appagarsi se non nella sfera irrealistica del *ius naturale*.

Anche le forze benefiche dei secoli successivi dovevano congiurare ai danni dell'impero. Una nuova fede era sorta, una vera religione, con carattere di universalità, piena di un elevatissimo contenuto etico, ma in contrasto con gli ideali etici e coi positivi ordinamenti dell'antica società o contrastante perfino, massime nei primi tempi, coi fini di questa vita: elemento di dissoluzione per le forze morali e il patriottismo antico. Nel mondo antico ogni società politica aveva le sue divinità, l'osservanza del culto era una funzione dello Stato, il sacerdozio una carica pubblica. In simili condizioni, se lo spirito antico era per sua natura tollerante o riconosceva in ciascun popolo la sua religione, come ciascun popolo aveva le sue istituzioni o i suoi costumi, dall'altra parte asserviva la religione direttamente all'utilità della società o all'impero dello Stato. La venuta del cristianesimo indusse un doloroso turbamento nei rapporti dell'individuo con la società e



con lo Stato, un abbandono della partecipazione vivace alla vita cittadina, che doveva annientare i residui dell'antico spirito libero o minare dalle fondamenta il mondo pagano.

Era una religione che sconvolgeva tutte le idee, che gli antichi nutrivano sull'essenza della religione e della società umana; che si annunciava come univiale, indipendente da confini di popoli o di Stati, che professava il più audace cosmopolitismo, in cui doveva anuegarsi l'antico patriottismo romano, dilagato moralmente nella *lieta pace* dell'impero in un sentimento più vasto di cittadinanza dell'*orbis romanus*, già prima dell'agguagliamento giuridico (1): che nella stessa più mito concezione serbava in quella prima fase della sua storia, anteriore al riconoscimento ufficiale, un contegno indifferente e passivo di fronte ai compiti pubblici (« Dato a Cesare quel ch'è di Cesare... » « Il mio regno non è di questo mondo ») o assorbiva tutte le forze dell'anima umana negli ideali di oltre tomba. I campioni più fanatici, poi, in quella prima fase del cristianesimo, non esitavano a manifestare un fiero disdegno per lo Stato. « Nec ulla (nobis) res magis aliena quam publica... unam tantum rem publicam agnoscimus, mundum » (2); con ispirito prettamente anarchico si esortano i Cristiani a non macchiarsi col sostenere gli uffici pubblici troppo

(1) Dovevano suonare ben strane all'orecchio pagano le parole del più genuino tra i profeti: « Tutti siete figli di Dio... non v'è più nè *giudeo* nè *gentile*, non v'è più nè *schiaivo* nè *libero*, non v'è più nè *maschio* nè *fermina* » (S. PAOLO *Ep ad Gal.*, 3, 26-28).

(2) TERT., *Apol.*, 38.



connessi con le pratiche pagane, si stima doveroso financo di rifugiarsi al servizio militare, in un momento in cui le condizioni pericolanti dell'impero facevano risorgere qua e là il bisogno della leva o si disertano gli « impia castra »; al soldato di Cristo non è permesso trarre la spada per l'impero di Roma. D'altra parte, sempre in quel primo periodo, gli elementi cristiani erano essenzialmente orientali o greco-orientali, o il nome di Roma, amato in Occidente, rispettato in Grecia, era esecrato in Siria. L'Apocalisse e soprattutto i canti sibillini parlano, con tutto l'immaginoso colorito degli orientali, un linguaggio di odio indomabile e di speranze spaventose ad ogni crisi dell'impero. Ora il poeta crome in invettive fruibonde contro la dominatrice del Tevere, ora predica e descrive con gioia selvaggia la sua futura caduta ed invoca di assistere allo spettacolo della sua rovina e della distruzione della razza latina, ora impreca che pianga in eterno colei che si vantava eterna (1).

Creceva in pari tempo nei pagani col propagarsi della nuova religione l'antipatia suscitata dalla serietà malinconica dei Cristiani, dalle loro congreghe segrete e dal loro isolamento (2), dalla torva attitudine loro dinanzi ai tempi ed alle immagini pagane, dalla tendenza dei credenti al pro-

(1) COMMODIANUS, *Carmen apologeticum*, V, 910: « Lu-
geat in aeternum quae se iactabat aeternam ».

(2) *Iugubres, tristes, lutebrosa et lucifuga natio*: MIN.
FEL., *Oct.*, 8, 4. L'appellativo raro *lucifugus* sembra di rito
pei Cristiani: cfr. anche il noto verso dell'itinerario di
Rutilio Namaziano: « Squalent lucifugis insula plena viris ».



selitismo, dall'avversione loro all'esteriorità del mondo pagano (che diverrà l'avversione al mondo, inteso come ambiente di corruzione), ai giuochi e agli spettacoli, ai piaceri, ai fiori, agli odori (1), agli onori, alla porpora, e talora al decoro stesso della persona, così caro agli antichi (2), dal cumulo di pratiche nuove incomprese e calunniate (3); e l'odio pel mondo, che era tutto per gli antichi,

(1) MIN. FEL., *Oct.*, 12, 5: « Vos vero suspensi intorim atque solliciti honestis voluptatibus abstinetis, non spectacula visitis, non pompis interestis, convivia publica absque vobis, sacra certamina, praecipuos cibos et delibatos altaribus potus abhorretis, sic reformidatis deos quos negatis, non floribus caput nectitis, non corpus odoribus honestatis: reservatis unguenta funeribus, coronas etiam sepulcris denegatis: pallidi, trepidi, misericordia digni ». TERT., *Apol.*, 38: « Nihil est nobis dictu, visu, auditu cum insania circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate arenae, cum vanitate xysti... ab omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus ».

(2) RUT. NAM., *Itin.*, 523: « Infelix! putat illuvie caelestia pasci? » Cfr. pure l'accusa in MIN. FEL., *Oct.*, 8, 5.: « Honores et purpuras despiciunt ipsi seminudi... ».

(3) Si apponevano crimini orrendi ai Cristiani nelle loro segrete congreghe: orgie notturne, incesti, infanti uccisi e divorati, tra i lumi spenti, da cani: TERT., *Ap.*, 7: « Dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidae, et pabulo inde, et post convivium incesto, quod eversores luminum canes, lenones, scilicet, tenebrarum et libidinum inpiarum inverecundia procurent ». È forse l'esempio più luminoso di ciò che possono i volghi esaltati dall'odio sognare: Plinio il Giovane, che compì una severa indagine, rende omaggio all'innocenza e alle virtù cristiane e conclude: « Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam, immodicam » (*Ep. ad Trai.* IV. 96) Una giustificazione si può addurre



non aveva altra spiegazione per essi all'infuori di uno strano e criminoso *odium generis humani*. Cho se cionostante lo Stato non assunto nua posizione di lotta, beu tosto l'abbandono crescente dei culti nazionali (onde l'accusa di ateismo, cho colpiva i primi Cristiani), la visibile tendenza dei nuovi credenti ad isolarsi dalla vita sociale e politica (ondo la nomea di *steriles, inertes, infructuosi in negotiis*, o il vanto cristiano di essere *gloriae et dignitatis ardore frigentes*) (1), a porsi anzi in contrasto con essa, considerando la propria fede come al difuori e al disopra dello Stato, fecero avvertire il pericolo, ma diressero la politica imperiale in una via pericolosa.

Il motivo giuridico delle note persecuzioni non fu peraltro e non poteva essere un vero e proprio delitto di religione fondato sulla condanna di nuove credenze, beusi un delitto speciale, o poichè lo Stato non pare abbia mai preso sul serio le stolide accuse dei volghi, il crimine di lesa maestà, pel suo carattere elastico e vago, fu l'arma prescelta per colpire la nuova setta: un crimine che si poteva presumere in base al nome stesso e al carattere di cristiano, ma che all'uopo era concretamente provato dal rifiuto loro di prestaro il culto al genio dell'imperatore. Se neu cho tale era pur sempre l'imbarazzo, cho si cercava con ogni possa di evi-

per i volghi romani, ed è che sin dall'era dei baccanali i nuovi culti, le congreghe e i riti segreti, specialmente di origine siriana, erano divenuti un regimo o un pretesto di pratiche inverecende e abominevoli.

(1) TERT., *Apol.*, 38; 47-48; SUET., *Dom.*, 15.

tare la condanna, esortando o costringendo all'obbedienza formale più che all'abiura (1).

Nomi imperiali sono collegati alle persecuzioni cristiane: nondimeno la vera politica ostile al cristianesimo è rappresentata dall'aristocrazia e dal senato romano, cui gli imperatori cedono spesso a malincuore, o d'ordinario tra di essi i più devoti

(1) Il PROFUMO (*Le fonti e i tempi dell'incendio neroniano*, Roma 1907, p. 197 e segg.) intende dimostrare che la base giuridica delle persecuzioni è da ritrovare in un particolare *institutum* giuridico, che congloba tre accuse: la sanzuaria pei crimini di impudicizia, l'accusa di lesa religione e quella di lesa maestà. Questo *institutum*, il cui carattere è di unire l'accusa di lesa maestà come complemento di accuse particolari, sarebbe stato inventato da Tiberio ed applicato ai Cristiani da Nerone; onde il nome di *institutum Neronianum*. Nonostante l'ingegnosa e laboriosa dimostrazione del PROFUMO, la sua costruzione ci sembra piuttosto fragile: l'*institutum Neronianum* di Tertulliano, che invano il PROFUMO vuol ricollegare a Tiberio, non è, a mio avviso, se non puramente o semplicemente l'istituto della persecuzione cristiana: « perchè mai, dice Tertulliano, voi che avete rescisso tutti gli atti di questo principe, voi che ne avete condannata la memoria, conservate di lui questo solo istituto di perseguire e condannare i seguaci di Cristo, con'egli usò per il primo? Principe Augusto *nomen hoc* (il nome di Cristiano!) *ortum est*, Tiberio *disciplina eius* (la dottrina di Cristo!) *inluxit* sub Nerone *damnatio invaluit*, ut iam hinc de persona persecutoris ponderetis... Et tamen permansit, erasis omnibus, hoc solum *institutum Neronianum* » (TERT., *Apol.*, 1, 7). Nessun testo mostra, come ho detto, che l'autorità pubblica abbia mai preso sul serio le accuse fatte ai Cristiani e motivata la condanna su queste; se gli antichi apolo-gisti Cristiani insistono che si provino le accuse, perchè altrimenti si fa il processo al nome e alla disciplina (*nomen*



allo Stato e al senato sono i meno propensi a tollerare la nuova fede: nel periodo più critico dell'impero, e sugli inizi della restaurazione due nobili caratteri, Decio e Diocleziano, macchiarono la

in causa est... non vultis inquirere ut nomen inimicum sub praesumptione criminum puniatur), è per comodo di polemica, giacchè su quel terreno essi si sentivano troppo sicuri.

D'altra parte riesce bensì il PROFUMO a rendere assai plausibile la tesi che autore dell'incendio di Roma sia stato l'imperatore stesso, come unanime ci attesta l'antichità pagana: ma, nonostante l'ingegnosissima interpretazione del testo di TACITO, non riesce a convincere che i Cristiani non siano stati da Nerone condannati sotto l'accusa speciale di incendiari, ritorta dall'imperatore su di loro per scagionare se stesso. Si deve pur convenire col PROFUMO che la condanna dei Cristiani non si fonda nè su di una legge speciale concernente i Cristiani (ALLARD, BOISSIER, CONRAT, ed altri), la quale non potrebbe essere che un senatocensulto, di cui non abbiamo alcuna memoria, nè in tutto e per tutto su di una misura di polizia (MOMMSEN, DUCHESNE, ed altri) e che il processo seguì le forme regolari; nondimeno è pur certo che il contegno dell'autorità romana nelle ingiunzioni e nella venia, nelle escillazioni continue della politica, nelle condanne strappate dal senato e dal popolo ai petri imperiali, con tutte le forme legali, è abbastanza illogico: la *persecutio* tipica poi, cioè la persecuzione d'ufficio, nel sistema romano non può esser concepita se non come una misura di polizia. Il diritto penale romano esige l'accusa, e il celebre rescritto di Traiano, cavillosamente oppugnato dal non meno celebre dilemma di Tertulliano, non fa che richiamare all'osservanza della procedura normale. *Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt* (PLIN., Ep., 10, 97, 98); al che l'imperatore soggiunge la consueta remissione per coloro che si purgano, la *venia ex poenitentia*.

loro fama o turbarono in fatali momenti lo Stato, ordinando le prime sistematiche persecuzioni e consumando in questa lotta le ultime energie dell'impero.

Una causa non meno grave di rovina tornò ad essere, oltre ai vizi intrinseci della costituzione augustea, crosciuti nel tempo, anche la politica severamente conservatrice iniziata da Augusto e la preoccupazione finanziaria, che mantenne gli eserciti alle frontiere in misura sufficiente appena ai bisogni dell'ordinaria difensiva e senza riserva, onde un assalto dei Marcomanni o dei Goti o dei Parti non poteva essere mai respinto, se non sgombrando in altri punti la frontiera.

Finalmente si può considerare come fatale all'impero, il cui centro era pur sempre l'Italia, il complesso delle cause, che minavano più specialmente il vigore morale e il valore politico dei suoi rettori: lo snervamento della razza italica, in cui si spegne l'antico patriottismo e soltanto la passione dei ginocchi cresce in forma violenta e si diffonde come una mala pianta in tutto il mondo romano, la corruzione e la degenerazione delle vecchie aristocrazie, in cui si smarrisce l'orgoglioso sentimento del dominio in un coll'energia brutale e l'ambizione magnanima, e l'esenzione dalla milizia, che indusse a chiamare sotto le armi unicamente i Romani delle provincie, a integrare l'esercito di barbari, che venivano fatti cittadini con l'ammissione sotto le armi (salvando con una finzione il principio), a scacciare lentamente anche dall'ufficialità, dalla direzione degli eserciti, e tra poco anche da quella dell'impero, gli antichi dominatori.



La pressione simultanea o poderosa su tutti i confini significò lo sfacelo: le provincie si difesero, ciascuna da sè, costituendo di fatto tanti regni distinti, dominati dai generali dei confini, pretendenti più o meno seriamente ciasenno all'impero, in conflitto col principe, che risiede in Roma. Succesero all'epoca dei Severi 50 anni di anarchia, che ruinarono quasi intieramente l'opera conquistatrice dei 50 anni successi alla guerra annibalica e l'opera civile dei secoli successivi. L'unità del grande Stato in frantumi; dalle orde di barbari invasori desolata ogni provincia e l'Italia stessa invasa, la porpora imperiale attribuita tumultuariamente dalle soldatesche, o abbandonata sempre nel sangue, desolate le campagne, schiacciate le industrie e i commerci, languenti le arti e la coltura, smarrita la sierenza dell'avvenire o la fede nello Stato: ma insieme era preparato il terreno a un rivolgimento completo degli ordini sociali e politici o dello spirito antico di Roma.

CAPITOLO XXII.

LA MONARCHIA ASSOLUTA E L'ORDINAMENTO DIOCLEZIANO-COSTANTINIANO.

L'impero romano superò la sua crisi, ma non per opera della razza romano-italica, esausta e fatta inubelle, non mai conciliata con la monarchia, bensì per virtù dei grandi imperatori di razza romano-illirica, da Claudio II (268-270) a Diocle-



ziano (294-305) o Costantino (306-337), e il centro di gravità dell'impero si trasporta dall'Italia in Oriente, ove già Diocleziano aveva posto sua stabile dimora, e dove Costantino fondò la nuova capitale. La nuova costituzione, che assicurò ancora una volta l'avvenire dello Stato o la continuazione dell'antica civiltà, è opera, nelle sue linee fondamentali, di Diocleziano, alto e generoso intelletto politico, celebrato a ragione come il secondo fondatore dell'impero romano (con lui si chiude nobilmente il paganesimo), o di Costantino, natura prettamente barbara, ma certo il più geniale uomo di Stato e di guerra tra i successori di Cesare.

L'imperatore, gli Augusti e i Cesari. — Nella nuova costituzione, il dualismo tra l'imperatore e il Senato cessa, e vien meno con questo il fatale antagonismo generato dalla diarchia.

Sotto questo aspetto l'ordinamento dioclezianeo-costantiniano richiama più il disegno generale di Cesare, che non il compromesso augusteo. Tutta la sovranità venne concentrata nell'imperatore, oramai non più magistrato, non più investito nemmeno formalmente del potere dai vecchi organi della repubblica, ma foggiate sul modello o sulla pompa dei monarchi orientali. L'abito e il cerimoniale venne imitato dalla Corte persiana: vesti fregiate d'oro o di pietre preziose, ornata la testa del diadema, il simbolo antico della regalità, fatto solenne e pauroso l'accesso alla maestà imperiale, introdotta la *προσκύνησις* nelle udienze imperiali, introdotto ufficialmente il titolo di *dominus, sacratissimus dominus* per la persona dell'imperatore, circondato il monarca di mistico splendore dinanzi alle turbe. La successione al trono è regolata sta-



bilmente e pienamente col sistema puro della designazione, attribuendo nell'ordinamento dioleziano, e in parte anche nell'uso posteriore, col titolo di Cesare, la carica di aiutante e quasi vice-imperatore.

Con queste riforme nel soggetto della sovranità, necessarie, per quanto ripugnanti al nostro spirito, il monarca venne strappato alla tutela senatoria, e alla tirannide militare. A ciò valse pure lo scioglimento delle milizie pretoriane.

Ordinamenti generali. Prefetture, vicariati, provincie. — Per la prima volta si svolgono uffizi generali sul tipo degli Stati moderni e si fissa un vasto e rigido ordinamento burocratico, con le sue circoscrizioni varie e concentriche.

Il *praefectus praetorio*, antico comandante delle guardie imperiali, divenuto col tempo un vicario, anzi il vero *alter ego* dell'imperatore, capo di tutta l'amministrazione civile e militare, fu da Costantino ridotto a un funzionario privo di competenza militare e nel nuovo ordinamento ha perduto sin da principio la sua posizione eminente su tutto l'impero. Non v'ha più due o tre prefetti del pretorio ordinati collegialmente, bensì quattro prefetti cioè un prefetto per ogni Augusto e per ogni Cesare con limitata competenza territoriale. Dell'antica competenza militare i prefetti non conservano se non l'incumbenza del mantenimento della Corte e dell'esercito. Del resto essi hanno l'appello dalle sentenze dei governatori delle provincie invece dell'imperatore (*vice sacra*) e, in via straordinaria, dapprima solo nei casi gravi di sospetto, di venalità o di parzialità dei governatori, possono trarre a sé anche il giudizio di prima istanza.



Al disotto dei prefetti del pretorio sono i *vicarii praefectorum praetorio*, a capo dello diocesi, in cui sono divise le singole prefetture: la prefettura della Gallia, comprendente Gallia con due diocesi, Britannia, Spagna o Mauritania, le due ultimo sotto un solo vicario — la prefettura dell'Italia, che abbraccia l'Africa, l'Italia con due vicari, il *vicarius in urbe*, residente a Roma, e il *vicarius Italiae*, residente a Milano, e la Pannonia, dipendente direttamente dal *praefectus Italiae* — la prefettura dell'Illirico, che abbraccia la Macedonia, la Grecia, e la Dacia, dipendente quest'ultima direttamente dal *praefectus praetorio per Illyricum* — la prefettura dell'Oriente, che abbraccia l'Oriente, da cui più tardi tra il 365 e il 386 si stacca come diocesi indipendente l'Egitto, la Tracia, e le diocesi Asiana e Pontica.

Anche il vicario riesce in parte a limitare l'autorità del prefetto, in quanto non è un suo delegato per la diocesi, bensì, nominato dall'imperatore, ha una propria sfera di attribuzioni, o, come il prefetto, giudica in grado di appello, o, quando lo creda, in prima istanza, a seconda che le parti si trovino più prossimo alla prefettura o al vicariato. Le diocesi, poi, sono divise alla lor volta in provincie, le quali, pertanto, rappresentano dei circoli rimpiccioliti rispetto alle antiche provincie. Abbandonata la divisione delle provincie senatorie e imperiali, è stabilita invece, in parte coi residui dell'antico ordinamento, una graduazione tra i governatori provinciali: il più alto grado sono i *proconsules*, tra nell'ordinamento diocleziano-costantiniano, che sono i proconsoli dell'Asia, dell'Africa e dell'Acacia, appresso i *consulares*, e da ultimo



praesides e per l'Italia i *correctores*. I nuovi governatori, spogli di competenza militare, hanno soltanto potestà amministrativa e giurisdizione nella loro provincia. Essi curano la quieto della provincia, riscuotono le imposte, ricevono le comunicazioni imperiali, giudicano in prima istanza nelle cause civili, ad eccezione delle minori cause rimesse alla giurisdizione municipale, o nelle cause criminali, con questo però, che non possono comminare nè la pena di morte, nè la confisca di tutto il patrimonio, senza l'assenso dell'imperatore. È scomparsa in questo periodo l'usanza dei *conventus* nelle città principali della provincia, e la *cognitio extra ordinem* è diventata l'ordinaria procedura, sopprimendo in tutto e per tutto la distinzione tra magistrati e giudici. La posizione dei proconsoli è alquanto più elevata, in quanto essi possono giudicare in prima istanza, *vice sacra*, anche le cause che dovrebbero essere rinviate a potestà più elevata o anche all'imperatore, come i giudizi criminali sulle persone di grado senatorio o che abbiano il titolo di illustri, e i proconsoli stessi hanno nelle proprie provincie l'appello, altrimenti deferito ai prefetti e ai vicarii.

Le cariche militari sono definitivamente separate dalle civili e costituiti a capo delle nuove divisioni militari i *duces*. La direzione generale delle milizie è affidata da Costantino ai *magistri militum* (*equitum, peditum, o anche utriusque militiae*).

La posizione speciale e largamente privilegiata dell'Italia è abolita. Il territorio è assoggettato all'imposta fondiaria, o scompare quindi la base della distinzione tra fondi italici e provinciali, che



nondimeno formalmente sussisto fino a Giustiniano. L'Italia è divisa in due parti: l'una sino alla Maera e al Rubicone, l'altra sino alle Alpi: l'una costituita dalle *regiones urbicariae* o *suburbicariae*, soggetta al *praefectus urbi* o al *vicarius in urbe* residenti in Roma, l'altra costituita dalle *regiones annonariae*, in quanto sono assoggettate al gravame, in seguito abolito, di mantener la corte e l'esercito (*annonariae functiones*), o con singolare inversione storica, denominata ufficialmente Italia e soggetta al *vicarius Italiae*. Le singole regioni d'Italia tutta sono costituite in provincie e assoggettate a *correctores*.

La posizione speciale del *praefectus urbi* non scapita tuttavia nel nuovo ordinamento, anzi non solo esso conserva nella città e sino a 100 miglia dalla città l'intatta potestà civile e militare, ma in conseguenza della diminuzione del *praefectus praetorio* egli accresce le sue funzioni, provvede all'approvvigionamento della città e sono oramai suoi dipendenti anche il *praefectus annonae*, il *praefectus vigilum*, il *magister census*, il *curator operum publicorum*, i due *comites* (già *curatores*) *riparum et alvei Tiberis*, ed altri uffici minori. Egli giudica così nei rapporti civili, come nelle cause criminali, sulle persone di rango senatorio: quando si tratti indiggere una pena capitale, con l'intervento di cinque distinti senatori (*iudicium quinquevirale*); esecuta l'appello *vice sacra*, sempre entro 100 miglia dalla città, ma la sua posizione è tuttavia limitata anch'essa, come quella del *praefectus praetorio*, dall'istituzione del *vicarius in urbe*, le cui relazioni col *praefectus urbi* non sono interamente chiare, ma



che a ogni modo non è interamente a sua disposizione. In guisa analoga venne regolata anche l'amministrazione della città di Costantinopoli, ove pure venne istituito un *praefectus urbi Constanti-nopolitanae* con mansioni corrispondenti a quelle del *praefectus urbi* in Roua. Ma peraltro non venne istituito a Costantinopoli il *praefectus anno-nae*, bensì attribuita direttamente la *cura annonae* al *praefectus urbi*, e il *praefectus vigilum*, istituito col nome di ἑπαρχὸς τῶν νοκτιῶν, ebbe scarsa importanza e non lunga vita.

Gli uffici centrali e il consistorium sacrum. — Conformino al carattere assoluto e burocratico del nuovo ordinamento, le cariche di corte, *officia palatina*, divengono cariche di Stato, e costituiscono gli uffici centrali. Tali sono il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum*, il *comes rerum privatarum*, il *magister officiorum*.

Il *quaestor sacri palatii*, d'origine oscura, forse ricollegantesi col *quaestor Augusti* o *quaestor candidatus*, è il ministro dell'imperatore come fonte del diritto e della giurisdizione: in altri termini sono suo compito le *leges dicendae* o i *responsa* alle *preces*. Laondo suo principal requisito è la *iuris scientia*.

Il *comes sacrarum largitionum* è l'amministratore del fisco imperiale, l'erede dell'antico *procurator a rationibus* o del *rationalis*, come si chiamava dai tempi di Marco Aurelio. Il titolo non compare prima del 340 a. C.; ancora sotto Costantino l'amministratore del fisco imperiale è detto *rationalis summae rei* o *summae rei rationum* o *summarum rationum*; il grado o l'importanza del conte delle sacre largizioni andò crescendo via via nel corso



della nuova epoca, e sotto la sua direzione sono le miniere e le fabbriche imperiali, nonchè la zecca.

Il *comes rerum privatarum* è l'amministratore della *res privata principis*, che aveva già assunto il carattere di un patrimonio della corona, e con Settimo Severo si era staccata nettamente dal patrimonio personale del principe. Il conte delle cose private è uguale in rango al conte delle sacre largizioni, ed anche questo titolo non compare se non nell'anno 350, mentre pur sotto Costantino l'amministratore della *res privata principis* è detto *rationalis rei privatae*.

Il *magister officiorum*, forse il più elevato dei quattro uffici imperiali, è il ministro della casa imperiale e il presidente dei tre antichi *serinia*: *a memoria, ab epistulis, a libellis*.

L'anno 372 Valentiniano I elevò i quattro uffici centrali al di sopra del rango dei proconsoli. Assai minuziosa è altresì l'etichetta e la distinzione dei titoli e dei gradi in tutti gli uffici dello Stato.

Il vero consiglio del principe è il *consistorium sacrum*, costituito in primo luogo dai titolari delle quattro cariche centrali, il maestro degli uffici, il questore del sacro palazzo, i conti delle sacre e private largizioni, o in secondo luogo da una serie di membri appartenenti al grado degli *spectabiles* e detti *comites consistoriani*.

Il senato. — L'antico senato è ridotto una specie di gran consiglio, cui appartengono tutti coloro che rivestono cariche, sino alle più modeste categorie, quella dei *praesides* nel governo provinciale, quella dei direttori dei *sacra serinia*, dell'*adiutor* del *magister officiorum*, o in generale di coloro che sono addetti al servizio personale dell'imperatore.



nei gradi più alti. Ma gli *officia palatina* potevano conferire la dignità di senatore anche nei gradi più bassi, una volta compiuto onoratamente il servizio. Finalmente col titolo di conte potevano esser fatti senatori i modici di corte, i più eminenti professori delle scuole imperiali, in Roma e in Costantinopoli, gli assessori dei più alti magistrati, gli avvocati delle corti supreme, ecc. La dignità di senatore era ereditaria. Peraltro se la pompa esteriore non manca al senato, l'importanza reale è scarsa; di fronte al *consistorium principis* la sua attività si riduce a ben poca cosa, o al senato, in genere, non si fanno che dirigerlo comunicazioni di leggi o atti amministrativi. Ma se rispetto alle funzioni attive la posizione senatoria era un ozio *cum dignitate*, gravi invece ne erano gli oneri. Uno di questi è la pretura, a cagione dell'obbligo di allestire i giuochi pubblici o di contribuire agli edifici di Costantinopoli. Ogui senatore doveva rivestire la pretura, ed erano minacciato pene a chi si sottraeva a quest'onere. Un altro onere era un tributo speciale imposto sul possesso fondiario dei senatori e detto *follis* o *gleba*. Tributi straordinarii intervenivano in occasioni particolari, per esempio, a ogni periodo quinquennale o decennale di reggenza, il che dicevasi *aurum oblativum*, o anche *oblativa munera*, doni obbligatorii, nonostante questi nomi eufemistici (1). In compenso i senatori erano liberi dai *munera municipalia*.

Il regime parallelo delle due capitali indusse a creare un nuovo senato nella città di Costantino-

(1) Cfr. in proposito SYMM., *Ep.*, II, 57.



poli, egualmente pomposo ed egualmente uullo. L'espandersi del nome romano per tutta Italia aveva annientato i comizi, l'elemento più largo della costituzione primitiva, ma il più legato alla *corèbia* e agli ordini cittadini. Il livellamento dell'*orbis romanus* doveva riuscir fatale al senato, ultima rocca dell'antico patriziato e dell'antica nobiltà, delle forze e delle tradizioni romano-italiche. La struttura politica primigenia, che ci si rappresenta o ci si svolge con tanta armonia nei bei tempi di Roma, ha fatto luogo per la prevalenza dell'uno alla pura forma della monarchia assoluta.

Le città. — Completamente mutata è, in questo periodo, la condizione delle città. L'antica fioritura economica è scomparsa. L'accentramento del possesso, le invasioni e lo sfacelo dello Stato nel periodo di anarchia successo all'epoca dei Severi, lo cresciuto imposte per l'esercito quadruplicato e lo splendore delle molteplici corti degli Augusti e dei Cesari, nonché dei prefetti, dei vicari e dei numerosi governatori, le spogliazioni dei beni municipali eseguite da Costantino in pro della Chiesa, ridussero centri già opulenti in condizioni desolanti.

L'ordinamento municipale ha subito anche esso alterazioni profonde. Nell'epoca di Caracalla, probabilmente per la ripercussione della *constitutio antoniniana* del 212 o per effetto di costituzioni imperiali, le magistrature si concentrano nelle curie, esclusi i *plebei homines*, e l'elezione dei magistrati passa alla curia, conforme alla rivoluzione operata nel governo di Roma o negli organi centrali sin dall'inizio dell'impero (v. pag. 364-365); è il predecessore che designa il successore (*nominatio*), facendosi responsabile con questa scelta della sua



gestione, o la curia procedo quindi all'elezione (*creatio* o anche *electio*) (1). Più visibile è la separazione delle classi, correlativa a questo movimento oligarchico, che il nuovo periodo ci mostra compiuta. La delimitazione di ciascuna classe non è interamente chiara: si distinguono principalmente i *curiales*, gli *honorati*, i *possessores*, i *plebei*.

I *curiales* non si vogliono confondere, come spesso avviene, coi *decuriones*. La nobiltà cittadina dei *curiales*, analogamente all'aristocrazia senatoria dello Stato, è costituita dalla discendenza dei *decurioni*, la quale è privilegiata per l'assunzione al

(1) Così, contro il MOMMSEN, ritiene il DÉCLAREUIL, *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales*, nella *Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr.*, vol. XXVI, anno 1902, p. 243 e segg. Cfr. principalmente PAULUS, L. 7 § 2 D., 50 2: « Is, qui non sit decurio, dumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebei fungi prohibentur ».

La trasformazione non sembra peraltro generale. Nella provincia di Africa sussisteva ancora nel 326 la partecipazione del popolo alla elezione: CONSTANTINUS, L. 1 C. Th. 12.5: « Hi magistratus, qui sufficiendis dumviris in futurum anni officium nominationes impertiunt, periculi sui contemplatione provideant, ut, *quamvis populi quoque suffragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur*, tamen ipsi nitantur pariter ac laborent, quemadmodum possint hi, qui nominati fuerint, idonei reperiri. Nam aequitatis ratio persuadet, nisi idonei fuerint nominati, ipsos, quorum est periculum, attineri ». Cfr. inoltre, sempre per l'Africa, un'altra costituzione del 412 relativa all'elezione degli *exactores*; HONORIUS et THEODOSIUS L. 20 C. Th. XI, 7 (412): « Constituto tempore publice apud Carthaginem in secretario, *admisso populo*, exactorum ordinabuntur idoneae stromuaeque personae ».



decurionato ; poichè oramai, essendo i magistrati eletti tra i decurioni, la curia non si forma di ex-magistrati (*duumviralicii, quinquennialicii, quaestoricii, aedilicii* ecc.) o anche non magistrati (*pedani*), scelti dai *duumviri quinquennales*, bensì di membri della classe dei *curiales* presentati dai *duumviri* ed eletti dai decurioni. *Curiae subiecti* o *curiae subnixi* o *mancipati*, o *curiae nexibus obligati*, tale è la designazione dei *curiales* nei più tardi tempi in opposizione ai *decuriones*.

Gli *honorati* sono una categoria superiore, costituita da coloro che hanno gerito le cariche della città, gli *honores*. Essi avevano anche il nome di *primores civitatis, principes, seniores* o *summates*: difficile è distinguere dagli *honorati* o *principes* la categoria dei *principales* o *primarii* (*viri principales, viri primarii*). (1).

Se non che l'organismo burocratico dell'impero schiaccia a poco a poco l'autonomia gloriosa delle città. La giurisdizione, ultimo simbolo della prisca sovranità politica, è sulla via di sfuggire di mano ai *duumviri*, che nelle iscrizioni non ricevono più l'appellativo *iure dicundo*, e giudici ordinari nella maggior parte dei casi sono i presidi delle circoscrizioni provinciali rimpieciolite o i loro delegati, i *iudices pedanei*. Le attribuzioni di polizia costituiscono quasi l'unico vestigio della giurisdizione criminale.

Ma la stessa organizzazione burocratica conferì nelle forme una competenza nuova ai *duumviri*, traendoli in realtà nel proprio ingranaggio. Dalle

(1) L. 11, § 1; 13; 15; 15 § 1; 17 § 14 e 15. D. 50, 1, L. 1, 2. C. 11, 33. L. 3. C. 11, 35.

regioni di civiltà ellenica ed ellenistica trapassa in occidente l'uso delle registrazioni pubbliche dei negozi privati di particolare importanza, cioè l'uso di aprire gli archivi pubblici agli atti privati. Iniziatori degli *acta publica* sembrano essere stati Costanzo Cloro e Costantino, prescrivendo l'insinuazione delle donazioni negli archivi dei governatori provinciali; ma nel 366 Valentiniano e Valeute investirono i *duumviri* delle città del diritto di ricevere e di registrare gli atti (1).

E mentre la sfera delle vecchie attribuzioni dei *duumviri* svanisce o quasi e le nuove si costituiscono come funzioni di ordine sotto il controllo dei governatori, l'autica costituzione viene ad essere scalzata con la creazione di nuovi funzionari imperiali, per quanto eufemisticamente designati e ordinati nelle forme più blande, il *curator* o *pater civitatis* e il *defensor civitatis*: organi nelle origini distinti nettamente dai magistrati e in una posizione, rispetto ad essi, analoga a quella delle cariche imperiali di fronte alle vecchie magistrature repubblicane sugli inizi del principato. Il *curator civitatis* è un'istituzione già spuntata nell'epoca precedente, ma esso aveva allora un carattere straordinario: era una specie di ispettore inviato dal governo centrale in missione straordinaria per regolare lo stato delle singole città, e specialmente sorvegliarne l'amministrazione finanziaria. Ma ora il *curator civitatis* o *reipublicae* diviene un ufficio stabile, regolare e universale. Ad esso è affidata, in generale, la vigilanza dei fondi e degli edifici pub-

(1) L. 2, Cod. I, 56: cfr. L. I, 57.

blici, e l'amministrazione delle finanze. La sua competenza si svolse come quella del *curator minorum* e presenta per lunga pezza le stesse oscillazioni; il *curator* ora vigila l'amministrazione, prestando il suo consenso agli atti dei magistrati, ora amministra lui stesso. Nelle città dell'Oriente, prende anche il titolo di *pater civitatis*, che si trasferisce anche a quelle dell'Occidente. Egli è scelto dalla curia tra coloro, che ricoprono uffici municipali, e confermato dall'imperatore.

Ufficio in tutto nuovo è invece il *defensor civitatis* o *plebis*, chiamato in vita per la prima volta nell'anno 364 da Valentiniano I per lo città dell'Illirico ed esteso via via negli anni successivi (1) a tutto l'impero; egli ebbe la missione di proteggere i cittadini più umili (la *plebs*) contro le vessazioni dei potenti, massime contro le indebite esazioni da parte dei governatori o degli ufficiali pubblici. Il *defensor* doveva ricevere le querele dei cittadini, decidere le controversie minori dei plebei, col manifesto scopo di risparmiare spese o perdite di tempo ai cittadini. In tempi più tardi il *defensor* ebbe anche una limitata competenza criminale (2), e inoltre il diritto di nominare in caso di bisogno tutori o curatori, insieme col vescovo e coi magistrati municipali, qualora però il patrimonio degli impuberi e dei minori non ammontasse a 500

(1) Nell'anno 371 esiste già nella prefettura di Oriente: L. 7 Cod. Th. 13, 10; nel 385 Graziano dichiara che esiste ovunque: L. 4 Cod. 1, 55.

(2) Non ancora nel 392 d. C.: cfr L. 7 C. Th. *De defensor.*, 1, 29: « Nullas infligant multas, nullas exercent quaestiones » (a 392) Interpol. in L. 5, C. 1, 55: « Severiores non exercent quaestiones ».



solidi. Infine al *defensor* fu anche affidata l'esazione dei tributi dai minori possessori. La nomina del *defensor* traversò le fasi più varie e tormentose. Continno sono le querele che l'istituzione non corrisponde allo scopo e i più complicati sistemi elettorali escogitano per assicurarne il retto funzionamento. Il *defensor* era scelto in origine dal prefetto del Pretorio tra persone di costumi illibati, che avessero esercitato funzioni amministrative e giudiziarie (1); a partire dal 387 fu disposto che fosse eletto dalla città (2); nel 409, per serrare la porta agli intrighi, si passò al suffragio ristretto, attribuendo l'elezione ai vescovi ed ecclesiastici, agli *honorati*, ai *possessores* o ai *curiales*, sempre dietro conferma del prefetto del pretorio (3); nel 458 Maioriano tornò al sistema del 387, restituendo il diritto elettorale alle plebi dei municipi (4) o sottoponendo l'elezione alla conferma imperiale, ma nel 505 Anastasio ripristinò il collegio elettorale del 409 e la conferma da parte del prefetto del pretorio (5). Tale è il sistema della XV Nov. di Giustiniano. Il *defensor* non può esser scelto né tra i decurioni, né tra i *cohortales* dei governatori provinciali, né tra i membri degli uffici del prefetto del pretorio, ma dev'essere persona di rango senatorio, nonché sempre di costumi illibati. Resta in ufficio per due anni. Il buon pensiero, che aveva presieduto all'istituzione di questo tutore del popolo, non condusse a pratici

(1) VAL. et VALENS, L. 1, C. Th. 1, 29; L. 4, C. Th. 1, 27.

(2) L. 6, C. Th. 1, 29.

(3) L. 8 pr. Cod. 1, 55.

(4) Nov. Mai. Tit. 3.

(5) L. 19, Cod. 1, 4.



risultati per le profonde radici che il male aveva ormai posto e per la corruzione dei funzionari. Giustiniano lamenta nelle sue costituzioni la decadenza dell'istituto e il dispregio in cui sono tenuti i *defensores*, dipendenti al cenno dei governatori. Egli prese disposizioni per riparare al male; il *defensor* doveva durare in carica due anni, non essere più deposto dal governatore, ma solo dal prefetto del pretorio, estendero il suo patrocinio anche ai decurioni, giudicare nelle cause civili sino a 300 solidi (così nel diritto delle novelle). I rimedi poco valsero. Anche i vescovi furono mescolati nella giurisdizione secolare, e col consenso delle parti le cause potevano essere portate davanti al foro del vescovo (*episcopalis audientia* o *definitio*), o inoltre è loro affidata la vigilanza e il controllo sui governatori stessi, ch'essi hanno facoltà di richiamare al dovere e all'uopo accusare davanti all'autorità imperiale (I).

Veramente lacrimevole è la posizione della città. Tutti i *munera*, le prestazioni in pro della città e quelle che la città doveva eseguire in pro dello Stato, ad eccezione dei *munera sordida*, furono caricati sopra di essa; esazione delle imposte, sorveglianza dei pubblici edifici, riscaldamento dei bagni pubblici; i decurioni furono inoltre resi garanti per la esazione delle imposte, e ciascuno per l'amministrazione del collega. In coerenza con questi gravami imposti ai decurioni, l'istituto è

(1) L. 7 C. *De ep. audient.*, 1, 4; Nov. Iust. 86, c 1, 2, 3, 4.



profondamente alterato. Il decurionato è divenuto uno stato ereditario, in cui i discendenti di decurioni entrano necessariamente *nexu sanguinis* ai diciotto anni; ma poichè il grado così ridotto e con tali oneri non è punto ambito, si dispone, con una serie di favori e soprattutto di pene, che le famiglie curiali o meglio i patrimoni vincolati alla curia sieno tali in perpetuo, che il decurione non si sottragga alla curia e all'uopo si possa ripopolare l'ordine e la curia di nuovi membri (1).

Ma una caratteristica generale è la lenta stratificazione sociale, che spegne ogni impulso progressivo e ogni libera vocazione. Non solo si separano nettamente le classi dei *curiales*, degli *honorati*, dei *possessores* e dei *plebei*, ma, proseguendo un movimento iniziato nel periodo precedente (v. pag. 449-450) i liberi fittaiuoli delo campagna sono definitivamente convertiti in coloni legati alla gleba; cioè non ridotti, per vero, in istato di schiavitù, ma vincolati al terreno cho coltivavano, alienabili con esso e rivendicabili, se lo abbandonano. Ed anche lo stato di costoro è ereditario. Ereditaria diviene financo la professione della milizia, che incombe como obbligo ai figli dei veterani. Finalmente, tutte le professioni d'interesse pubblico, ordinate *ab antiquo* in corporazioni libere, divengono professioni obbligatorio ed ereditarie e corporazioni necessarie: i navicellai, incaricati del trasporto del grano, legna o altro, por gli usi dello

(1) Cfr. C. Th. Tit. *De dec.*, 12, 1 (specialmente L. 2, 13, 19, 58, 122, 137, 178). Allo stesso fine mira la lotta contro le *immunitates* o esenzioni.



Stato, delle città, e in particolare per i bisogni delle due capitali, i fabbri e i pompieri, gli operai, che lavorano nelle armerie e nelle zecche dello Stato, i pescatori di porpora, i tessitori imperiali i minatori, i mugnai e fornai, i beccai; non mancò nemmeno il tentativo, sotto il punto di vista dei puri principii economici, mostruoso, di fissare una volta per sempre legalmente il prezzo delle derrate. Lo Stato cresce i suoi compiti o si assume la cura di soddisfare ad una massa di bisogni economici e sociali, cui finora l'iniziativa privata aveva essa provveduto; i *collegia* si dichiarano *membra urbis* e sono collocati alla dipendenza della propria città. Come i *curiales* sono *obnoxii curiae*, così gli artigiani o gli industriali sono *obnoxii corpori* o *collegio*, *servientes patriae*, come oufemisticamente si esprime Simmaco (1). È un servizio pubblico la *functio curialis*, come è un *officium publicum*, una *functio*, la professione dei *collegiati*. Tutta la vasta burocrazia di questo impero e l'organizzazione sociale riflette un vero socialismo di Stato; è il fatale andare della decadenza.

(1) SYMM., *Ep.*, 10, 11.



CAPITOLO XXIII.

LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO-ELLENICO,

LE ANTOLOGIE, LE COMPILAZIONI.

Le costituzioni imperiali. — Nel nuovo ordinamento politico l'imperatore è anche unica fonte del diritto. Le costituzioni imperiali prendono il titolo di *leges*, riservato finora alle sole emanazioni delle antiche assemblee comiziali. Anche l'*ius respondendi* è svanito col rigoglio o la potenza dei giureconsulti. Tutto il diritto anteriore, che si desume dalle opere dei giureconsulti, ha il nome generico di *ius* o *ius vetus*, o più frequentemente *iura*, in antitesi alle *leges* o *constitutiones* o anche *novellae leges* o *constitutiones*.

Le leggi o costituzioni destinate veramente a fondare un nuovo diritto per tutti i sudditi prendono il nome di *generales constitutiones* o *generales leges*. Esse possono essere dirette all'uno dei due senati imperiali, e quindi ne è data lettura da un alto funzionario, per es. il *primicerius notariorum*. O sono anche dirette a un alto funzionario dello Stato in quanto siano relative alla sua competenza, ovvero, ed è questa una forma assai frequente, si rivolgono a tutto il popolo, a tutti gli abitanti delle provincie, ovvero al popolo di Roma o agli abitanti di una determinata provincia: queste ultime si designano col nome di *edicta* o *edictales leges*. Una figura speciale sono le *pragmaticae sanctiones* o semplicemente *pragmaticae*, le quali,



peraltro, non hanno in genere il carattere di vere leggi, ma di ordinanze amministrative.

In questo periodo, invece, decadde l'uso e il vigore dei rescritti. L'ultima fioritura è sotto Diocleziano, e si per lo stile come per la sostanza, i rescritti dioclezianici conservano ancora le buone tradizioni. Ma il declinare degli studi e della giurisprudenza, l'ignoranza e la confusione, che incominciano a prevalere nella prassi giuridica a partire da Costantino, resero pericoloso e sospetto l'uso dei rescritti. Costantino dichiarò nulli quei rescritti, che non fossero conformi alle norme di diritto, poichè egli dice che i giudici debbono seguire ciò che il diritto dello Stato prescrive. L'anno 398 Arcadio proibì che i rescritti non dovessero far legge, se non nel singolo caso che decidevano: Valentiniano III (a. 426), pur confermando questa disposizione, la mitigò nel senso che i rescritti potessero aver valore generale, quando fossero espressamente dichiarati che il principio giuridico si dovesse applicare anche a ogni caso del genere.

Giustiniano ordinò che l'interpretazione di un principio giuridico contenuta nelle sentenze emesse dall'imperatore dovesse far legge in ogni caso (1).

Anche i mandati decadono in questo periodo, e solo Giustiniano ripristinò il *liber mandatorum* nel 535.

Allorchè l'Oriente ellenico si separò dall'Occidente, si volle conservare l'unità formale delle due *partes imperii* o la legislazione rimase pur sempre unica. Le leggi emanate in una parte dell'impero

(1) L. 12 C. *De leg.*, 1, 14.



recano il nome dei duo Augusti e vengono pubblicato anche nell'altra parte.

Le scuole, i compendi, le antologie, le collezioni e compilazioni. — La crisi dell'impero o l'abbandono dell'antica patria del diritto produssero alla metà del secolo terzo d. C., una repentina caduta nella giurisprudenza e nella prassi giuridica. Né lo spirito ellenico ha la stessa vocazione per il diritto, né i nuovi imperatori, di tempra schiettamente militare e lontani dalle tradizioni romano-italiche, mostrano favore ai giuriconsulti. Si narra di giuriconsulti relegati o uccisi sotto Licinio, o più tardi l'imperatore Giuliano deplora che la scienza del diritto, che aveva elevato ai sommi gradi gli antichi giuriconsulti, sia ora ridotta a mestiere di liberti. Era anche la repentina generalizzazione del diritto romano, o l'assorbimento dello più clette e fervide intelligenze nella elaborazione dei dogmi cristiani, che generava quello stato di confusione e di abbandono. Verso la fine del secolo IV, superato le crisi più gravi, l'Oriente si riebbe, o si svilupparono dei focolari di studi, Alessandria, Coesarea, Costantinopoli, Berito. La scuola di Berito aveva origini antiche, o già nel 248 a. C., mentre in Occidente gli studi erano caduti, Gregorio Taumaturgo la proclama sede della scienza del diritto romano ed essa mantenne o crebbe la sua fama nei secoli successivi. Noi conosciamo i nomi di alcuni maestri della fine del V secolo, ricordati con grande venerazione ai tempi di Giustiniano: Cirillo, autore di un'opera portando il titolo di *definitiones* o *definitionum* (ὁρίσματα τῶν δεφινίτων), Domitino, Demostene o Patricio, che sembra il più recente di tutti. All'infuori della scuola di Berito, noi non



serbiamo il nome che di due giureconsulti, forse del IV secolo, entrambi rappresentati da frammenti nelle Pandette, Aurelio Arcadio Carisio, autore di un'opera *de testibus*, o di due opere di diritto pubblico (*De muneribus civilibus* e *de officio praefecti praetorio*) od Ermogeniano, autore di un compendio di diritto, intitolato *libri iuris epitomatorum*, opera conforme al genio e ai bisogni dell'epoca.

Como avviene nelle epoche di languore, il rigoglio della giurisprudenza antica e le numerose dispute cominciano ad apparire un fastidio e un peso, l'autorità comincia a prevalere: Costantino nell'anno 321 proscrisse le note di Ulpiano o Paolo a Papiniano, col proposito appunto di troncare le *perpetuae prudentum contentiones*. In questa sua costituzione l'imperatore accusa i due grandi commentatori di guastare il modello, ch'essi vogliono emendare, per acquistarne fama di acuti: *qui, dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum quam depravare maluerunt* (1).

Per soccorrere alla pratica comincia l'uso dei compendii o delle collezioni, in cui si raffazzona a mosaico ciò che degli scritti classici fa meglio all'uopo, poichè le opere antiche, in tanto mutate condizioni sociali e in un territorio affatto nuovo, cui è straniera perfino la lingua, contengono in gran parte diritto non più compreso e applicato, e vi s'aggiungono, quando non se ne faccia una collezione a sè, anche le *novellae leges*. Un mero compendio è l'*epitome iuris* del giureconsulto Ermo-

(1) L. 1 C. Th. *De resp.*, pr. 1, 4. Cfr. L. un. pr. C. Th. *De sent. passis*, 9, 43.



geniano, e cresco in quest'epoca la fama o la popolarità delle Istituzioni di Gaio e delle *Sententiae* di Paolo. Un mosaico di estratti colle relative iscrizioni sono i cosiddetti *Frammenti vaticani* (1), collezione di *iura* e di *leges*, compilata fra il 372 e il 438, che nella parte a noi pervenuta contiene principalmente costituzioni di Diocleziano e Massimiano e alcune anche dei successivi imperatori, con frammenti delle opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano; una compilazione, nella forma indipendente, è il *libro siro-romano*, composto dopo il 472 e probabilmente tra il 475 e il 477, in lingua siriana, sulla base di un originale greco (romano, dice l'autore), e vigente per più secoli dall'Armenia sino all'Egitto.

Collezioni di *leges* fatte pure di iniziativa privata sono i codici Gregoriano ed Ermogeuiano. Il codice Gregoriano è la prima delle collezioni di costituzioni imperiali complete, a datare dall'epoca romano-ellenica. Essa aveva già avuto il suo precedente in talune collezioni similari, ma più limitate, dell'era classica, e specialmente in quella del giureconsulto Papirio Giusto dell'epoca di Marco Aurelio e di Commodo (v. pag. 429). Questa collezione fu fatta in Oriente sotto Diocleziano da un Gregorio o un Gregoriano, e le costituzioni che noi possediamo vanno dall'epoca dei Severi, e precisamente dall'anno 196, all'epoca diocleziana, giungendo precisamente all'anno 295: ma considerando che questo codice è la fonte del codice giustiniano per le costituzioni più antiche, per lo meno il termine iniziale delle costituzioni in esso inserite si

(1) V. Appendice: *Collezioni di leges e iura*.



deve riportare indietro, giacchè nell'opera similare di Giustiniano ne abbiamo financo una dell'imperatore Adriano. L'ordine delle materie è quello dell'editto perpetuo e dei commentari edittali. Il codice comprendeva certo più di 14 libri: ciascun libro era diviso in titoli assai numerosi, e nei titoli inserite le singole costituzioni in ordine cronologico, conservanti le loro iscrizioni (il nome dell'imperatore e l'indirizzo della costituzione), e le sottoscrizioni, cioè la data e il luogo di emissione (1).

Il codice Gregoriano ebbe nella pratica, ai cui bisogni vivamente corrispondeva, un grandissimo successo. Gli Scollii sinaitici dimostrano come esso fosse studiato nelle scuole e la costituzione di Arcadio dell'anno 398, la quale intese abolire l'uso dei rescritti passati o futuri, fuori della specie per la quale erano stati emessi, non toccò i rescritti inseriti in questa compilazione. Esso ebbe inoltre a conferma ufficiale dell'imperatore Teodosio II il quale intese continuare con la sua collezione legislativa le due collezioni private, e cessò di aver vigore soltanto col codice giustiniano per espressa dichiarazione di questo principe. Tuttavia, anche sotto Giustiniano, Teodoro si vale del codice Gregoriano per l'interpretazione di leggi del codice giustiniano (2).

Il codice Ermogeniano, compilato esso pure in Oriente da un Ermogene o Ermogeniano (forse lo stesso autore dell'*Epitome iuris*), abbraccia, per quanto è a nostra notizia, costituzioni diocleziane (degli anni 291-295), di Costantino (dell'anno 314),

(1) V. appendice: *Collezioni di leges*.

(2) Cfr. BAS., 1, p. 704, 726; L. 18 e 43, cod. 2, 4.



di Valentiniano III (degli anni 364 e 365). Quindi non solo esso ha comuni cinque anni col codice gregoriano, ma la collezione procede a sbalzi. È ben probabile che la lacuna tra la prima e la seconda serie non fosse nel testo originale così grave, perchè le costituzioni degli anni 299-305, inserito nel codice giustiniano, derivano più probabilmente dall'Ermogeniano che dal Gregoriano, e le costituzioni di Costantino e Licinio dell'anno 312 più probabilmente dall'Ermogeniano che dal Teodosiano, ove il nome di Licinio è cancellato. Ma per gli anni 296-298 o 306-311 il codice di Giustiniano sembra presentare le stesse lacune (salvo a collocare in quest'anno alcune delle costituzioni *sine die et consule*); e quanto all'ultima parte, costituita dai rescritti di Valentiniano, se si considera la lacuna di più che mezzo secolo e la conservazione del nome di Licinio, cancellato ufficialmente a datato dalla cassazione degli atti di questo imperatore nel 323, conviene ritenere, come fu supposto, che essa sia stata aggiunta in seguito. Questo stato delle cose e una notizia di Sedulio, poeta cristiano del V secolo (1), la quale meglio si riferisce ad un'opera legislativa che all'*epitome iuris*, potrebbero favorire la congettura avanzata che effettivamente vi siano state tre edizioni di questa opera, per quanto sia ben certo che la terza non può esser stata curata dallo stesso autore delle due prime.

(1) COELIUS SEDULIUS, *Praef. ad pasch. opus (ep. ad Macedonium)*, in *Biblioth. patr. max.*, VI, p. 458: « cognoscant Hermogenianum doctissimum iuris latorem tres editiones sui operis confecisse ».



Ma certamente il codice Ermogeniano fu compilato per essere un seguito e un compimento del Gregoriano, e non è forse straniera a questo intento la sua distribuzione: esso è in un libro solo, assai più ampio delle dimensioni ordinarie dei libri, date dal rotolo di papiro e trapassate anche nei codici, diviso in numerosi titoli, o assai numerose, a quel che sembra, erano puro le costituzioni inserite nei singoli titoli (1).

Teodosio II, il fiacco principe, il cui regno fiorì lungamente sotto la saggia amministrazione della energica sorella Pulcheria, tutrice della sua perpetua fanciullezza, o potrobbo passare per una delle epoche felici dell'umanità, se gli ultimi anni non fossero stati tragicamente funestati dall'apparizione di Attila, parrebbe meritare il titolo di un eminente legislatore (più per gli alti suoi disegni per vero, che non per l'opera compinta), se a questo principe, il sovrano più *fainéant* che abbia seduto sul trono imperiale di Bizanzio, si potesse attribuire, nonchè il merito, il sentimento stesso della impresa.

Nel 426, essendo egli ancora minorenni, fu emessa in suo nome una legge singolare, che rispecchia le condizioni dell'epoca. Si attribuì senz'altro valore legislativo alle opere di cinque giureconsulti, cioè i quattro dell'epoca dei Soveri (Papiniano, i suoi discepoli, Paolo o Ulpiano, e il discepolo di questo, Modestino), insieme con Gaio dell'epoca degli Autonini, nonchè ai pareri dei più antichi giuristi citati da loro, quando si potessero confrontare gli originali. In caso di contraddizione tra i vari giuristi decideva

(1) V. appendice: *Collezioni di leges.*



la maggioranza, cioè vinceva il principio ritenuto dal maggior numero di autorità. A parità di voti l'opinione rappresentata da Papiniano aveva il sopravvento, e forse, poichè il testo è osenro, una prerogativa su tutte le opere (Savagnone) spettava alle sentenze di Paolo. *Pauli sententias semper valere praecipimus* (1). È questa la celebre costituzione nota sotto il nome di legge delle citazioni (a. 426 d. C.). Il nome è moderno e fallace. Probabilmente i consiglieri di Teodosio non intesero tanto di regolare di autorità l'uso delle citazioni o stabilire, come fu detto, un tribunale di morti — il quale supposto ha incitato a questa legge biasimo così grave da parte dei moderni — quanto di ordinare d'ufficio una specie di compilazione dei *iura*, attribuendo vigore legislativo alle opere de' giuriconsulti più recenti o celebrati nell'epoca romano-ellenica tra gli antichi giuristi. Il punto di vista cronologico, il riguardo all'opinione dominante, mostrano appunto che colla legge di Teodosio siamo ancora sul terreno della pura compilazione. La codificazione, in cui le varie opinioni siano vagliate, e scelta, indipendentemente dalla successione cronologica o dal numero dei suoi rappresentanti, l'opinione che par migliore, in cui all'uopo le vecchie dispute siano tronche da una decisione nuova, è ancora lontana.

Nondimeno parve ad un certo punto che il consiglio dell'imperatore fosse animato da un più alto proposito. Con una costituzione del 26 marzo 429 (2) Teodosio II diede incarico ad una com-

(1) L. 3 Cod. Th. *De prud. resp.*, 1, 4.

(2) L. 5. Cod. Th., 1, 1, 5.



missione, costituita di 9 membri, di raccogliere, sull'esempio dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, le costituzioni edittali o generali emanate da Costantino in poi o distribuirle per materie, ordinandole cronologicamente sotto i singoli titoli. Il nuovo codice aveva, come i due precedenti, lo scopo di servire alla scuola ed alla scienza (*scholasticæ intentioni*), di cui, nonostante gli onori ed i privilegi tributati ai giureconsulti, Teodosio II lamenta la decadenza. Pertanto la commissione non aveva facoltà di eliminare le costituzioni viete e disusate, ma doveva serbare intatto il testo delle singole *leges generales*, omettendo solo quanto non concerneva il dispositivo, cioè gli ordini relativi alla pubblicazione, le sottoscrizioni degli imperatori, le introduzioni ed i motivi, gli accessori in una parola, alla legge soggiunti *sanciendæ rei, non ex ipsa necessitate*.

Il disegno, prettamente scientifico, costituiva l'esordio e la preparazione ad una vasta opera di carattere pratico, poichè sulla base del codice Gregoriano ed Ermogeniano e della collezione ordinata, nonchè delle opere dei giuristi (*ex his tribus codicibus et per singulos titulos coherentibus prudentium tractatibus et responsis*), doveva formarsi un vero codice pratico e generale di diritto vigente, nel quale pertanto *leges* e *iura* venivano ad esser fusi in un'unità. L'imperatore con questo disegno veniva a rifondere in un codice la collezione delle *leges* e la compilazione automatica dei *iura* attuata con la mal compresa legge del 426, la cosiddetta legge delle citazioni. La seconda collezione complessiva doveva oramai regolare i rapporti della vita (*magisterium vitæ suscipiat*). Per la compila-



zione di questo codice pratico, a differenza di quanto era stato disposto per la collezione storica e scientifica, i compilatori avevano facoltà di modificare il testo delle singole costituzioni con omissioni, aggiunte, correzioni, eliminando le contraddizioni, le ripetizioni, le ambiguità, ed anche i puri vizi di forma del testo originale.

Questo ampio disegno non ebbe esito: all'imperatore Teodosio non toccò la felicità di disporre di un geniale esecutore di una tale impresa, nè egli era principe da suscitare e spronare l'attività dei suoi strumenti. Sei anni più tardi, con una nuova costituzione, del 21 dicembre 435 (1), l'imperatore creò una nuova commissione, crescendo il numero dei membri, che furono portati a 16, e limitando le aspirazioni. Capo di questa nuova commissione fu il questore del sacro palazzo, Antioco, che già era stato membro della precedente. La nuova commissione ebbe incarico di recare in atto unicamente la seconda parte dei disegni dell'imperatore, cioè il codice pratico, ed anche in una misura molto più modesta, poichè si rinunciò totalmente alla compilazione del *ius*, attenendosi alle *leges generales* emesse da Costantino a Teodosio. Gli ordini dell'imperatore per la compilazione di questo codice fondono insieme criteri del primo o del secondo codice; poichè da un lato la collezione doveva esser completa, senza eliminare le costituzioni viete o ripetute, e soltanto la successione cronologica nei singoli titoli doveva insegnare quel che era diritto pratico e quel che

(1) Cod. Th., 1, 7, 6



era soltanto diritto storico, ma d'altro lato la seconda commissione ebbe facoltà di modificare o interpolare i testi, almeno per ragioni formali (*demendi supercanea verba et adicendi necessaria et mutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem*). Il lavoro fu compiuto dalla nuova commissione in poco più di due anni: il 15 febbraio 438 il codice Teodosiano fu pubblicato con un'ordinanza diretta al *praefectus Praetorio* (la patente di pubblicazione è nei *gesta Senatus* e nella *novella Teodosii*), e il 1.º gennaio 439 entrò in vigore. Il codice Gregoriano ed Ermogeniano erano espressamente mantenuti, e rispetto ai giureconsulti restò in vigore la legge del 426. Ma tutte le costituzioni non comprese nel codice da Costantino in poi, salvo alcune eccezioni (*exceptis his quae habentur apud militem sancta principia, vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regesta diversorum officiorum relata sunt*), cessarono di aver valore.

Nel 437, cioè prima ancora che fosse finito, il codice Teodosiano era stato accettato in Occidente dall'imperatore Valentiniano III, o nel 438 l'imperatore Teodosio ne spedì un esemplare al prefetto del pretorio d'Italia, il qual esemplare, accolto dall'imperatore Valentiniano, « con devozione di collega, con affetto di figlio », fu presentato al Senato in seduta solenne il 25 febbraio dell'anno stesso. Nel protocollo di questa seduta (*gesta Senatus* dell'anno 438) fu ordinato di redigere copia di quest'esemplare senza uso di sigle (*notae iuris*); l'originale del Codice fu rimesso per la custodia al prefetto dell'Italia, una copia di esso doveva esser pure rimessa al prefetto dell'Africa, un'altra



al prefetto della città ed una terza ai *constitutionarii*, scrivani pubblici, che dovevano rilasciarne copie autentiche a chi ne chiedesse.

Il modo con cui questo codice fu compilato è tutt'altro che perfetto; la colpa peraltro non ricade soltanto sulla commissione, ma altresì sull'oscillazione degli scopi proseguiti dall'imperatore o nei criteri, quindi, inadeguati. Il codice comprende costituzioni antiquate, racchiude contraddizioni patenti. Una serie di costituzioni dell'epoca che va da Costantino a Teodosio, o per negligenza dei compilatori o per incompiutezza degli archivi imperiali, i quali non le contenevano tutte, tanto che gran parte di esse è desunta dai *regesta* dei magistrati, non sono state inserite nel codice Teodosiano (1). Alcune costituzioni sono ripetute, altre insignificanti, e persino costituzioni transitorie ed oscurate (2), non sono state escluse dal Codice. Conformemente all'ordine di inserirle soltanto le *leges generales* sono esclusi i rescritti indirizzati a privati, e se talora l'*inscriptio* non contiene l'indicazione della carica del destinatario, ciò deriva di nuovo dalla negligenza dei compilatori, i quali hanno dimenticato di restituirla nell'inserire la costituzione. Per nondimeno della facoltà di far omissioni e modificazioni nei testi originali i compilatori hanno talora usato largamente. Basta all'uopo il confronto di talune costituzioni del codice Teodosiano coi Frammenti Vaticani 35, 37, 249 (3).

Nella distribuzione delle costituzioni per entro

(1) Cfr. HAENEL, *Corpus legum*, I, p. 186, 247.

(2) Cfr. 1, 2, ad es., 9, 4, 19.

(3) Cfr. anche 5, 5, 2; 9, 5, 1; 9, 45, 54; 16, 9, 1.



i singoli titoli si commisero errori ed omissioni, e nello spezzare le costituzioni da distribuire in vari titoli non fu talora osservata adeguatamente la costruzione. Nello stesso titolo una costituzione unica appare talora spezzata in due parti ed una delle due parti, che figura come costituzione indipendente, è accorciata o per errore segnata da una data diversa (1). La serie cronologica è turbata solo due volte (2), o non è escluso che ciò dipenda da errore del manoscritto parigino o del vaticano; ma le date sono talora fittizio, cioè integrato arbitrariamente dai compilatori dove facevano difetto. Dei compilatori, come appare dall'imperiale rendimento di grazia, soltanto 8 presero parte al lavoro.

Il codice Teodosiano è diviso in 16 libri, o i libri in titoli. L'ordine della materia è alquanto arbitrario. Il libro I tratta delle fonti e dello più elevato cariche imperiali; i libri II, III, IV o V di diritto privato, serbando nei primi tre l'ordine dell'editto; il libro VI tratta dell'ordine e dei privilegi delle singole cariche; il libro VII è dedicato alla *res militaris*, il libro VIII ai funzionari minori (tit. 1-11) e alcune materie di diritto privato, donazione o materie affini (tit. 12-15), celibato ed orbità (tit. 16), *ius liberorum* (tit. 17), beni materni e inerenziali (tit. 18-19); il libro IX tratta di diritto e procedura penale, il libro X del diritto fiscale, il libro XI di materia tributaria sino al

(1) Cfr. 12, 1, 143-144; 12, 1, 157-158; 16, 5, 31 e 32.

(2) 6, 4, 12-13, che dovevano esser collocate dopo la costituzione 16, o 122, 1, 147, che doveva esser collocata dopo la costituzione 182.



tit. 28, del diritto di appello dal 29 al 38, e delle prove per testimoni e documenti al tit. 39; dal libro XII al libro XV si tratta dei municipi, e precisamente dei *decurioni* e dei *municipalia*, degli oneri e dei privilegi, delle classi e delle corporazioni, dell'ordinanza di polizia per le due capitali nel libro XV, cui si aggiungono anche la cassazione degli *acta tyrannorum* e il divieto di portare le armi; il libro XVI tratta dei diritti della Chiesa e contiene le leggi sugli eretici, gli apostati e i pagani.

Il codice Teodosiano compilato in Oriente ebbe più lunga vita in Occidente, ove in Italia contrastò il terreno all'efficacia del diritto giustiniano sine all'epoca dei glossatori, e fuori d'Italia ottenne un vigore indiretto e parziale, ma ancor più salde pel tramite della *lex romana Visigothorum*, la quale riassume nel cosiddetto *Codex Theodosianus epitomatus* 386 costituzioni del codice Teodosiano. E come divenne una fonte per il legislatore successivo così vi attinse largamente anche la letteratura giuridica, per esempio Isidoro e l'autore della *consuetudine*.

Hanno pure carattere ufficiale le compilazioni eseguite in Occidente sotto i barbari conquistatori per uso dei sudditi romani, quali la *lex romana Visigothorum* e *breviarium Alaricianum*, compilata nel 506 per ordine del re Alarico II allo scopo di servire ai suoi sudditi romani di Spagna ed Aquitania, e contenente le *Receptae Sententiae* di Paolo, un compendio di Gaio, già in uso nelle scuole, un passo dei responsi di Papiniano, ed estratti dei due codici privati già ricordati, del codice ufficiale di Teodosio II e delle nuove costituzioni emesse di



poi (novello teodosiane e post-teodosiane), ciascu singolo testo inuito di una *interpretatio*; la *lex romana Burgundionum*, compilata probabilmente nel 516, certo prima del 534, data della caduta del regno di Borgogna, denominata per errore di un amanuense *Papianus*, la quale non reca, come la precedente, i testi, sia pure interpolati, ma li raffazzona in una edizione abbastanza scorretta, in cui si finge che parli il legislatore stesso, o la *lex romana ulinensis* o *curiensis*, composta in guisa analoga sulla base della legge romana dei Visigoti. Anche l'*Edictum Theodorici*, pubblicato probabilmente nel 500, benchè redatto per uso comune di Romani e Ostrogoti, contiene tuttavia in prevalenza principi di diritto romano, desunti pure dallo *Receptae Sententiae* di Paolo o dai tre codici. Queste compilazioni romano-barbariche hanno pur valore dal punto di vista della storia del diritto romano, almeno per le fonti, di cui ci hanno conservato il testo o il contenuto.

CAPITOLO XXIV.

GLI ELEMENTI E LE BASI DEL DIRITTO ROMANO-ELLENICO.

L'anno 212 d. C. la cittadinanza di Roma, e con essa il suo diritto, era stata estesa dall'imperatore Antonino Caracalla a tutto l'impero. La crisi dell'impero e lo sfacelo che successero impedirono di



scorgere gli effetti di questo repentino allargamento, che rompeva la barriera fra Italiani e provinciali. L'atto è paragonabile all'estensione egualmente repentina della cittadinanza a tutti gli Italiani nel 90 a. C. E come quella estensione scaldò le basi dell'antico Stato cittadino, così questa doveva minare il sistema politico augusteo, distruggendo il predominio della razza romano-italica e inducendo nuove correnti nello svolgimento del diritto. L'antica divisione dei *cives*, *latini* e *peregrini* scompare. Il nome di *peregrinus*, che dall'epoca della federazione italica e dalle conquiste transmarine aveva designato l'ultimo stato di sudditanza rispetto allo Stato romano, torna a designare in generale lo straniero non partecipe delle leggi romane, ma nemmeno soggetto alla sovranità di Roma. Anche i *Latini Juniani* e i *peregrini dedittici*, condizioni degli schiavi manomessi nelle forme non legali o dei peggiori schiavi manomessi, pare scompaiano ben presto dalla vita reale. Tutto il mondo romano è ora di cittadini romani. *Urbem fecisti, quod prius orbis erat*. Romani (*Ῥωμαῖοι*) si chiamano ora i Greci stessi, e il nome di Romania si perpetua nei secoli del medio evo per designare l'impero d'Oriente.

Alla definitiva costituzione dell'assolutismo imperiale non fu estranea questa eguaglianza tra tutti i sudditi, nella quale i vecchi signori cessano di costituire un'aristocrazia di privilegiati, e le influenze dei cittadini orientali, più educati e pronti al dispotismo, fornivano i migliori elementi per la nuova organizzazione.

L'Occidente romanizzato pare stranamente esausto.



Nè l'impero romano nei suoi bei tempi, nè alcuna altra monarchia forse noverò una serie continua di figure nobili, energiche, talora geniali, e soprattutto, dalla prima all'ultima, eminentemente soldatesche, come il periodo che corse da Claudio II a Teodosio, non esclusi i trenta tiranni, di cui, dice Trebellio, *omnes in imperio interempti sunt, cum mererentur imperium* (1); e la scena della storia, turbata da più tragici, pensosi e generali eventi, non appare più contaminata dalle turpitudini di un Nerone, di un Commodo, di un Eliogabalo; e dopo i grandi imperatori sopravvengono i grandi generali. Nondimeno alle cause profonde del mesto decadimento, agli assalti ripetuti dei barbari, non v'era forza umana che potesse riparare. Ma l'Oriente invece trionfa nei nuovi ordini e nella nuova religione, cui aveva infuso il suo spirito, e l'ellenismo rigoglioso raccolse l'eredità di Roma. La divisione dell'impero, che accelera la caduta dell'Occidente, esalta nella evoluzione successiva le influenze specifiche dell'Oriente.

Il diritto privato anch'esso repentinamente esteso a territori e popoli profondamente diversi da quelli ove era nato e cresciuto, subisce un adattamento che ne altera profondamente l'essenza. La crisi generata dalla costituzione Antoniniana del 212 raggiunge lo stadio più acuto, pel decadere dell'antica giurisprudenza, con la crisi stessa dell'impero e della civiltà antica. Si inizia, massime nei paesi dell'Oriente, una lotta tra il diritto dell'impero e

(1) TREBELL., *Trig tyr.*, 10, 4.



i diritti locali (1), e la sconoscenza degli istituti romani nella prassi orientale emerge dai documenti e dai rescritti imperiali. Si vendono in vera schiavitù i propri figli; si reputa indispensabile la celebrazione del matrimonio per iscrittura, si confondono tutori o curatori; si nominano doune a tutrici e il magistrato conferma la designazione; la moglie erede la dote di sua proprietà o vende il fondo dotale; si suggella il testamento colla formula della stipulazione; si stima infine, cosa mostruosa pel cittadino romano, di poter regolare la successione nei contratti nuziali. Fino a Costantino gli imperatori reagiscono alla prassi antiromana: da Costantino in poi la legislazione prende a disciplinare i rapporti della vita in un senso più conforme ai costumi ed agli istituti greco-orientali. Il moto o il progresso degli istituti veramente romani ristagna, e invece la corrente dell'ellenismo che, regolata dall'opera di prudenti organi nazionali, aveva fecondato, nella forma dell'*ius gentium*, il campo del diritto romano, cresciuto il rigoglio delle giovani piante, accelerando il sorgere di nuovi propaggini, irrompe via via senza ritegno nè direzione, travolgendo e rimescolando gli ordini della coltura antica.

Lo sfacelo della famiglia romana precipita. Lo spirito domestico trionfa sul vetusto carattere politico dell'istituto romano, e dove non può adat-

(1) Su questa lotta ha per il primo richiamato l'attenzione più seria il MIREIS in un'opera di grande interesse: *Reichsrecht und Volksrecht*, Lipsia, 1891



tare alle nuove funzioni i principii antichi, li sopprime o riduce a caduco vestigia. La *manus* non ha attecchito nelle provincie orientali, e certo nemmeno il *mancipium*, di cui Giustiniano abolì espressamente con la *noxae deditio* l'ultima fonte. L'adozione e l'arrogazione hanno ben tosto smarrito ogni altro senso che non sia quello di procurarsi la consolazione di figli d'affetto. Alla vecchia forma comiziale dell'arrogazione, legata ancora in guisa strana alla città di Roma, è sostituita da Diocleziano una forma nuova per rescritto del principe. Diocleziano ha permesso l'arrogazione della donna, e viceversa ha concessa alla donna stessa di adottare, il che, non venendo il figlio ad assoggettarsi alla patria potestà, di cui la donna non può essere investita, è un uso alterato del termine e dell'istituto; ed è certo che prima di Giustiniano si fissò definitivamente che l'adottante dovesse essere maggiore di età dell'adottato. Il terreno è preparato così alla rivoluzione, che Giustiniano compirà con l'*adoptio plena e minus plena*. Sparisce anche la decenvirale triplice vendita per l'emancipazione (*vana observatio*!) già nelle consuetudini prima che l'imperatore Anastasio introduca l'emancipazione per rescritto del principe, o la stessa emancipazione giustiniana dinanzi al magistrato era già d'uso in Oriente prima di questo imperatore. Il lato caratteristico è anche qui il modo con cui la rappresentazione dell'istituto è apertamente capovolta. Costantino ne ammette la revoca per ingratitudine, come della manomissione dei servi, e non è che il portato e l'espressione suprema di questo rivolgimento, per cui la primitiva esclusione della famiglia si sente oramai come un privilegio



se Giustiniano con siugolare enfasi giungo da ultimo a pronuociare che la dignità del patriziato e le più alte cariche dello Stato e della Chiesa debbono liberare dalla patria potestà.

Quanto alla grave autorità del *paterfamilias*, l'estremo esercizio della patria potestà, il *ius vitae et necis*, riconosciuto ancora sul tramonto del diritto classico, è straniero alla società romano-ellenica. L'imperatore Costantino per vero la ricorda ancora in una costituzione, nella forma genuina in cui essa si ritrova nel codice Teodosiano, come un istituto vigente, ma nell'epoca di Valentiniano il potere del padre è ridotto ad una mera disciplina domestica.

La *noxae deditio*, che in Occidente dura nel suo pieno vigore, ammettendosi la consegna stessa del cadavere nel IV secolo d. C., in Oriente doveva essere già caduta molto prima che Giustiniano la dichiarasse abolita. Ma l'esposizione e la vendita dei neonati invece di far luogo alla condizione classica del *mancipium*, che salva la cittadinanza e l'ingenuità, rende, ora, conforme agli usi provinciali, in condizione servilo il neonato raccolto o comperato; regresso storico e sociale assai significativo.

Più sensibile ancora è lo sfasciarsi dell'antico ordinamento patrimoniale della famiglia. Anzitutto, in coerenza con la nuova organizzazione imperiale, il privilegio dei militari venne esteso da Costantino agli uffici civili, che si disgiunsero allora dai militari; i successori lo estesero agli avvocati, agli assessori e agli impiegati delle prefetture, agli uffici ecclesiastici, alle cariche di Corte. Si venne così a costituire con questa estensione della *militia* il *peculium quasi castrense*. Senonchè lo stesso im-



peratore diede l'impulso a una deroga più vasta, che doveva travolgere i principi romani.

Con una sua costituzione del 319 egli volle riservati ai figli i beni della madre (*bona materna*), togliendo al *paterfamilias* il diritto di alienarli a suo piacimento. Graziano, Valentiniano II e Teodosio nel 379 e di nuovo Arcadio e Onorio nel 395 estesero questa sanzione a tutti i beni ottenuti per legato o eredità o donazione dagli ascendenti materni (*bona materni generis*); Teodosio II e Valentiniano III ai lucri nuziali; Leone e Antemio anche ai lucri sponsalici.

E la vita andava più in là della legge. Nella pratica si concepì come proprietario di questi beni il figlio, e le riforme del diritto successorio abolivano il ritorno *iure peculii* al *paterfamilias*, chiamando a succedere in questi beni i figli, i fratelli, il padre naturale del figlio defunto. Giustiniano, coll'estendere la proprietà del *filiusfamilias* a tutti quanti i beni, ch'egli acquistò con le altrui liberalità o col proprio lavoro, e coll'abolire il ritorno *iure peculii* anche del peculio castrense al *paterfamilias* compì l'opera.

Del diritto patrimoniale della società domestica - a parte le riforme che Giustiniano, il *legislator uxorius*, verrà ad introdurre a tutela della donna, annientando di fatto il concetto della proprietà maritale della dote - appartiene al periodo romano-ellenico per intero una parte singolare, che costituisce un regime parallelo alla dote, un regime che ha sua fonte esclusiva nei costumi e nei diritti orientali. Si s'impone con un crescendo continuo al legislatore: le donazioni nuziali. Funzione del nuovo



istituto è di provvedere alla condizione della vedova rimasta allo scoperto in seguito alla sparizione della *manus* ed all'uso scemato dei testamenti, che non ritrova nella società ellenica le stesse simpatie. Questa funzione si delinea pur essa nella legge con una costituzione di Costantino dell'anno 319, concedendo il diritto di ripetere i donativi di sostanza (che Greci e Orientali sollevano innanzi alle nozze fare alla sposa), qualora le nozze non fossero concluse, diritto che gli imperatori Valente e Graziano nell'anno 368 sancirono anche promuovendo la donna. Insieme con questo scopo più tardi s'intese di provvedere mercè i donativi *ante nuptias* alla posizione dei figli di primo letto, riserbando soltanto l'usufrutto alla vedova passata a seconde nozze o attribuendone invece la proprietà ai figli avuti dal primo marito (Teodosio I, anno 382 d. C.). A queste donazioni *ante nuptias* Giustiniano, in conseguenza delle riforme di Giustino e sue proprie, per cui non è più di rigore che simili donazioni si facciano innanzi alle nozze, mutò il nome in quello di donazioni *propter nuptias*, crescendo anche l'intento di provvedere ai figli, col non accordare alla vedova se non l'usufrutto, sia che passi o non passi a seconde nozze.

La tutela della donna, menzionata ancora in un editto di Diocleziano, scompare anch'essa, come la *manus*, nell'epoca romano-ellenica, e una costituzione di Valentiniano II, Teodosio e Arcadio nel 390 permise alla madre o all'avola di esser tutrici dei proprii figli o nipoti.

La tutela degli impuberi ha pienamente assunta una funzione protettiva e il carattere di un *munus*



publicum, per cui il tutore è posto interamente sotto la vigilanza dello Stato. Il classico tutore aveva piena facoltà di alienare. Ma già sotto i Severi un senatoconsulto aveva vietato di alienare i fondi rustici e suburbani senza l'approvazione del magistrato. Costantino estese il divieto a tutti i beni immobili o anche ai beni mobili preziosi; Giustiniano genericamente a ogni oggetto, salvo i frutti e le cose deperibili. L'istituto della cura è appaiato pienamente alla tutela: tutte le condizioni di capacità, i motivi di scusa, i limiti nell'amministrazione, l'obbligo delle cauzioni concernono ugualmente tutori e curatori. Già sotto Marco Aurelio l'ufficio straordinario del *curator minorum* si era mutato in uno stabile amministratore; era nell'epoca romano-ellenica, mentre da un lato il minore soggetto a cura è limitato alla pari dell'impubere nella sua capacità di agire, dall'altro lato il consenso del curatore diventa un atto parallelo all'*auctoritas*, che, integrando la capacità o la volontà del minore, ha virtù di rendere pienamente valide le obbligazioni o le alienazioni. I due istituti, un tempo così distinti, della tutela e della cura sono ora confusi nella pratica orientale e divengono nel diritto giustiniano quasi un solo istituto, che varia di nome col variare dell'età. La tradizione storica ha serbato i nomi nella società moderna, ma, svanita l'indefinibile *auctoritas* e cancellata l'età pubere, la tutela romana è scomparsa. Noi abbiamo attribuito il classico nome alla cura dei minori.

Le istituzioni fondamentali, che si ricostituivano all'antica vita dei campi, come la distinzione delle *res mancipi* o *res mancipi*, non hanno base nella



società elleno-orientale, o allorchè Giustiniano, messi all'opera di compilare la sua legislazione sui monumenti di più secoli addietro, aboliva espressamente la vieta, inutile o oscura distinzione, come egli si esprime, questi suoi termini stessi rivelano com'egli si pronunciasse sopra tale istituto, di cui non scorge più vestigio nella vita, nè intendo affatto lo spirito antico.

La proprietà romana perde ogni vestigio del suo carattere politico.

Col vero torrente delle limitazioni del dominio, che sopravviene all'epoca romano-ellenica, l'antica indipendenza dei fondi è distrutta, il criterio della socialità è sostituito a quello puramente negativo della *immissio*. Cresce straordinariamente la serie dei diritti liberamente consentiti sulla cosa propria, ed anche le forme con cui solennemente si costituivano le servitù sul fondo si riducono al mero consenso del proprietario o alla presunzione di consenso. La costituzione delle servitù per destinazione del padre di famiglia fa la sua comparsa nel diritto giustiniano. Cessata con Diocleziano (a. 292 d. C.) l'immunità dei fondi italici, scompare anche un'altra caratteristica della proprietà romana o con essa la base della separazione dal possesso provinciale, che già Diocleziano chiama senz'altro proprietà. La perpetuità del dominio, infine, è distrutta dallo stesso Giustiniano con l'introduzione della revoca reale o con la libera costituzione della proprietà *ad tempus*. Le vecchie forme quiritarie scompaiono tutte: unico modo di costituzione del dominio è la tradizione. Ma al posto dell'antica distinzione dello *res mancipi* e *res mancipi*, dell'opposizione tra *mancipatio* e *traditio*, sopravviene



la distinzione delle cose immobili o mobili, l'opposizione tra la *traditio* ed i modi pubblici di alienazione con presenza di vicini e registrazioni pubbliche.

Anche nel campo delle obbligazioni le influenze provinciali svisano gli istituti romani, e la tendenza di ridurre tutto al puro consenso amplia la sfera del contratto, sino a rompere quasi lo barriero dei tipi determinati, n'altera il concetto, all'idea del rapporto o del vincolo sostituendo quella della volontà o del consenso, riassume il patto sotto la stessa idea, elimina le venerande forme del popolo quirite. Il *nomen transcripticium*, la *dotis dictio* scompaiono, la stipulazione diventa un nome, il termine *contractus* è attribuito alla donazione e finisce alla costituzione del diritto reale di enfiteusi: equivoco questo, che parve e pare tuttavia una bella scoperta. Se non che alla pietà, conforme allo spirito ellenico e in parte alle disagiate condizioni economico dei nuovi tempi, è spesso immolata la giustizia, una mitezza singolare s'introduce talora nei rapporti coi debitori e nelle relazioni tra proprietari e illegittimi possessori si abbandona il criterio della buona e mala fede, su cui la giurisprudenza aveva costituito gl'indennizzi da prestarsi per le spese ai possessori illegittimi, o si tende ad attribuirli indipendentemente da qualunque motivo etico.

La successione, con una seria numerosa di leggi, che vanno da Costantino a Giustiniano, si viene a basare interamente sulla cognazione, o parentela naturale, già prima che Giustiniano con le sue no-



vello 127 e 118 riduca a semplicità il nuovo sistema. Invece il testamento cessa di avere l'antica preminenza sulla successione intestata, o contro il testamento si afferma sempre più la successione legittima. L'intrasmissibilità della delazione è distrutta praticamente dal crescer delle *transmissiones*, la *transmissio ex capite infantiae*, la *transmissio ex iure sanguinis*, cui si aggiungerà con Giustiniano la generale *transmissio ex iure deliberandi*; con questo anche il diritto di accrescimento ereditario è limitato nella sua larga applicazione. L'istituzione di crede abbandona via via le antiche solennità, e la successione illimitata nei debiti è eliminata da Gordiano nel testamento dei militari con l'introduzione del *beneficium inventarii*, che Giustiniano estenderà anche ai testamenti civili.

Finalmente anche le antiche forme testamentario, come tutte le forme romane, non reggono nella nuova epoca. Il testamento *per aes et libram* è divenuto un testamento pubblico dinanzi a testimoni, in cui non v'ha più traccia dell'antico cerimoniale della *mancipatio*, o s'introducono anche due testamenti conformi allo spirito burocratico della nuova età, il testamento *apud aeta*, giudiziario o municipale, o il testamento presentato al principe, *principi oblatum*.

Anche l'antica procedura, con la sua caratteristica divisione *in iure* o *in iudicio*, scompare nelle provincie dopo i Severi, alla metà del III secolo. La costituzione diocleziana dell'anno 294, con la quale si raccomanda ai magistrati di non rinviare senza necessità le controversie ai *iudices pedanei*, ma che il magistrato decida personalmente, non fa che at-



testaro il rivolgimento operatosi circa questi *iudices pedanei*, cui si solevano rinviare le controversie, i quali non crauo più giudici, ma semplici delegati del magistrato. Ormai il giudice e il magistrato è una stessa persona, un funzionario pubblico, prefetto del pretorio, de' vigili, della città, dell'annona, cui seguono nell'infima scala i loro delegati, *iudices pedanei*, e i magistrati municipali.

Finalmente con la procedura straordinaria, ridotto un compito esclusivamente pubblica la giurisdizione, si ordina regolarmente l'*appello*, che pare appunto procedere dalla facoltà inerente all'autorità superiore di riformare gli atti dei propri delegati. Giova anche notare il mutamento che interviene nei concetti antichi apparentemente serbati; la *litis contestatio* non è più un contratto, non separa più due stadii del giudizio, e per una serie di riforme particolari, che si richiamano agli imperatori Teodosio II, Zenone o allo stesso Giustiniano, non mantieno più l'antico effetto estintivo.

L'influenza del cristianesimo si esercitò solo in scarsa misura, ma sempre in guisa dissolvente anche nello svolgimento del diritto. I nuovi ideali della castità e della carità indussero a combattere il divorzio, le seconde nozze, il concubinato legale, ad alterare l'essenza del matrimonio, a favoriro le manumissioni, a mitigare le pene, a dare impulso, per la tutela dei deboli, alle fondazioni pie, prodotto quasi esclusivo della nuova religione. Degna di ricordo è la lotta perseverante condotta dagli imperatori cristiani, a datare da Costantino (1),

(1) L. 1, C. Th., *De gladiat.*, 15, 12, (a. 325): « Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent ».



contro i sanguinari ludi gladiatori, così cari allo spirito pagano, che al mite Simmaco par di rivivere i bei giorni della repubblica, quando mira l'anfiteatro inondato di sangue. L'abolizione fece i suoi martiri: ma trionfò la pertinacia cristiana e fu esaudito il voto espresso nel celebre verso di Prudenzio: *Nullus in orbe eadat cuius sit poena voluptas.*

So non che un generale turbamento recarono l'invasione della fede nella morale e nel diritto o lo spirito di feroce intolleranza religiosa. Costantino, pur favorendo i cristiani, scerbò fede al proprio editto. Ma sotto i successori l'intolleranza prese il sopravvento. Già Costanzo nel 353 fece senz'altro del cristianesimo l'unica religione di Stato, ordinando la chiusura dei templi pagani. Una breve sosta segnarono i regni di Giuliano, Gioviano e Valentiniano. Con Graziano e coi Teodosi l'intolleranza religiosa diventa veramente delirio, e una serie numerosa di disposizioni si succedono contro i pagani, i giudei, gli apostati o le infinite di eretici, che pullulavano nel vasto impero. Tra il pianto dei vecchi romani, invocanti per bocca di Simmaco (è la prima volta nella storia) il principio della tolleranza religiosa, fu tolto il simbolo della Vittoria dalle sedute del senato, nelle strade e nelle basiliche scorse il primo sangue per cagione di fede, i Donatisti, ridotti alla disperazione dalle persecuzioni dei cattolici, acclamarono liberatore il cristiano, ma eretico Genserico, e le discordie religiose diedero ai Vandali la signoria di Cartagine, dell'Africa e del Mediterraneo, infliggendo all'impero d'Occidente la ferita veramente mortale (a. 429-439 d. C.).



CAPITOLO XXV.

LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA.

Se la civiltà moderna raccolse, almeno in quanto al diritto privato, l'eredità delle leggi romane, si deve alla mente fervida ed energica d'un imperatore romano-illirico (non goto nè slavo) nato a Tauresio, nel paese più tardi occupato dai Serbi, assunto nel 527 come correggente dallo zio Giustino, salito sul trono d'Oriente nel 528 d. C., quando già da più di cinquant'anni anche il titolo d'imperatore d'Occidente era caduto (476 d. C.). Alcuno mende troppo note del suo carattere, altrettanto ripugnanti allo spirito moderno, quanto erano consentanee alla tempra di quella nuova civiltà elleno-orientale, che prende il nome di bizantina, e insieme la caducità della restaurazione politica dovuta alle armi di Belisario e di Narsete, oscurano la gloria di Giustiniano. L'isolamento della civiltà bizantina e il suo contrasto via via più emergente col tipo romano-germanico, che si consolida nei paesi occidentali, come nascosero le parti splendido e le influenze benefiche dell'Oriente per l'incivilimento nuovo dell'Occidente, così ridussero nell'ombra i tratti migliori di questo principe e gli intenti suoi veramente nobili, benchè in parte frustrati dalla fatalità storica. Anche nel monumento suo più duraturo, qual è la compilazione e la definitiva elaborazione del diritto romano, oggi si scorgono più facilmente gli errori che non i pregi dell'uomo e dei suoi consiglieri.



A quest'opera egli si accinse appena salito al trono. Sua prima cura fu la raccolta dello *leges*. Il 13 febbraio 528 con la costituzione *de novo codice componendo*, detta dalle parole iniziali *Haec quae necessario*, Giustiniano nominò una commissione di dieci giuristi, dando incarico di compilare le leggi dei tre precedenti codici, Ermogeniano, Gregoriano, Teodosiano e le *novellae constitutiones* emanate in seguito. La commissione era presieduta dall'ex-questore del sacro palazzo, Giovanni, o lavorava tra i suoi membri Triboniano, maestro degli uffici, e Teofilo, professore di diritto nella scuola di Costantinopoli. I commissari avevano piena facoltà di togliere, mutare, aggiungere, o precisamente dovevano sopprimere le vicie disposizioni, le prefazioni scervo d'importanza pratica, evitare ripetizioni e contraddizioni, spezzare o fundero all'uopo più costituzioni in una sola, ridurre insomma il tutto in forma chiara, concisa, armonica, e ciò allo scopo di costruire un corpo di diritto vigente. L'ordine, salvo le materie di diritto pubblico, doveva esser quello dell'editto perpetuo: le singole costituzioni inserite dovevano serbar l'iscrizione, cioè il nome degli imperatori e l'indirizzo, la sottoscrizione, cioè la data col nome dei consoli ed il luogo di emissione, salvo quelle *sine die et consule*, e susseguirsi cronologicamente.

La scelta non doveva limitarsi, come nel Codice Teodosiano, alle *leges generales*, ma erano ammessi anche i rescritti, i quali, venendo ad esser inseriti nel nuovo codice, acquistavano valore generale.

Il codice ebbe la sanzione imperiale il 7 aprile 529 col titolo *novus Justinianus codex*, ed entrò in vigore il 16 dello stesso mese. La legge di pubblica-



zione *de novo* Justiniano codice confirmando è ora denominata dalle prime parole *Summa reipublicae*, e le due costituzioni di ordinazione o di conferma costituiscono rispettivamente la prima e la seconda prefazione del codice. A partire da questo momento fu fatto divieto di ricorrere ai codici e alle novelle anteriori, restando in vigore soltanto le prammatiche contenenti privilegi e le costituzioni inserite nei regesta dei funzionari relative alle spese dello Stato ed al fisco (1).

L'anno appresso Giustiniano meditò ed iniziò la compilazione dei *iura*, impresa ben più ardua e poderosa, nella quale era fallito Teodosio. La mente direttiva in quest'opera, di cui Giustiniano sentì ed espresse con enfasi tutta la grandezza, dichiarando di lanciarsi in alto mare, fu il suo dotto e geniale ministro Triboniano; o torna a lode di Giustiniano di averne riconosciuta la capacità e datigli amplissimi poteri.

La compilazione dei *iura* esigea come preparazione che fossero eliminate le controversie agitate tra i giureconsulti classici e tolti di mezzo viziati istituti del diritto classico; ciò fu fatto con una serie di costituzioni di riforma e decisioni, che dovevano nei casi più gravi servir di guida o di criterio ai compilatori. Le decisioni, in numero di cinquanta (onde il nome di *Quinquaginta decisiones*), vennero emesse dal 1.º agosto 529 al 18 ottobre 532, probabilmente via via che la commissione o le singole sotto commissioni credevano opportuno di convocarle (2). Ma fin dal 15 dicembre 529 Triboniano,

(1) c. *Summa* § 4.

(2) Uno studio interessante di C. LONGO (*Bull. dell' Ist. di dir. rom.*, vol. 19 (1907). p. 132) dimostra che delle costi-



allora questore del sacro palazzo — carica che egli mantenne per tutta la sua vita, cioè sino all'anno 546, salvo il breve periodo dal 532 al 534, in cui, pei tumulti di Costantinopoli o forse anche per attendere alla sua missione legislativa, si reso dimissionario — ottenne con la costituzione *de conceptione Digestorum*, che dalle primo parole s'intitola *Deo auctore*, l'incarico di comporre la commissione di avvocati della prefettura d'Oriente e professori di diritto. L'ordine da seguire era sempre quello del Codice e dell'Editto perpetuo; l'opera doveva esser divisa in 50 libri, i libri in titoli, i frammenti da inserire nei singoli titoli dovevano essere estratti da giureconsulti muniti del *ius respondendi*. Tutti gli scritti dei giureconsulti dovevano aver dignità eguale e Giustiniano si preoccupa di abolire la supremazia dalla legge delle citazioni attribuita a Papiuiano e riabilitare le note di Paolo e di Ulpiano a Papiniano, proibito da Costantino con l'accusa che avessero depravato il loro alto modello, nonchè quelle di Marciano. All'opera ordina di premettere un indice degli autori

tuzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* la massa che cade nella compilazione delle Pandette (le costituzioni cioè suggerite dal lavoro che i compilatori facevano sui libri classici) è sempre distribuita in ciascuna delle varie date di emissione in tre gruppi, che corrispondono per la materia alle tre masse, sabiniana, editale, papiniana: il che dimostra che i compilatori avevano impiantato il lavoro nel senso congetturato dal BLUHME, cioè avevano cominciato a escerpire contomporaneamente e per ordine i libri delle tre masse. V. in seguito pag. 553 e l'Appendice sul metodo tenuto dai compilatori delle Pandette.



e degli scritti effettivamente adoperati. I commissari avevano infine piena facoltà di scegliere e omettere, di mutare, mediante aggiunte o sostituzioni, i testi genuini, conforme alle nuove condizioni giuridiche.

I commissari scelti da Triboniano furono sodici: undici avvocati, due professori della celebratissima scuola di Borito, cioè Doroteo ed Anatolio, due della scuola di Costantinopoli, cioè Teofilo e Cratino, il quale però era a un tempo stesso conte delle sacre largizioni, e Costantino, ex professore della stessa scuola e pur egli conte delle sacre largizioni. Di essi uno solo, Teofilo, aveva collaborato alla redazione del Codice. Si lessero e spogliarono, a detta di Giustiniano, ben 2000 volumi contenenti tre milioni di linee, ridotte dai compilatori a 150,000. Di tali opere era specialmente ricca la biblioteca di Triboniano. Benchè fosse stato ingiunto di non adoperare se non autori imperiali, muniti dell'*ius respondendi*, una simile prescrizione non fu intesa alla lettera; furono posti a contributo giureconsulti repubblicani, Quinto Mucio, Alfenio Varo, Elio Gallo (ciascuno per una sola opera) e inoltre Gaio, il quale probabilmente non ebbe in vita il *ius respondendi*. Non è improbabile che i compilatori abbiano avuto riguardo alla legge delle citazioni, la quale conferiva autorità legislativa circa tre secoli più tardi a Gaio o riconosceva pure autorità in una misura incerta ai giureconsulti più antichi citati dai cinque (1).

(1) BUONAMICI, *Della scelta dei giureconsulti*, ecc., negli *Annali delle Università toscane* (1896); *Arch. giur.*, vol. 60, p. 1. La c. *D^{no} Mucio*, § 5 e la c. *Tanta*, § 20, non aboliscono se non le prerogative stabilite dalla legge Teodosiana.



Circa l'ordine da seguire, il modello cui si attenero i compilatori fu il commento di Ulpiano *ad edictum*, e nelle diverse parti dell'ordine edittale si fecero rientrare materie del *ius civile*, assumendo di nuovo a modello per questa incorporazione — in cui si andò più in là di quel che non si fosse fatto nei Digesti classici e nei Codici — il commento dello stesso Ulpiano *ad Sabinum*. Le quattro parti principali dei libri *ad Sabinum*, il testamento, il legato, la dote, la tutela, vonnero sostituite alle divisioni corrispondenti dell'Editto; fusa la teoria dei legati con quella dei fedecommessi, soggiunta in seguito la dottrina del fedecommesso universale, l'eredità civile collocata, come nel Codice, in seguito alla pretoria *bonorum possessio*. Altre numerose fusioni e modificazioni di minor rilievo provennero dal desiderio di riavvicinare materie affini (ad es. i delitti privati, i *crimina extraordinaria* e i *iudicia publica*) o di costruire nuove e più generali categorie (ad es. il libro 7.^o dell'usufrutto messo insieme colle dottrine dell'*ususfructus legati* e con le rubriche edittali sulla *petitio ususfructus* e la *cautio usufructuaria*). Negli ultimi libri (diritto penale, amministrativo, eco.) si seguì l'ordine del Codice o dei libri di Ulpiano *de officio proconsulis*.

L'opera fu condotta con fervore ed energia e compiuta in un tempo assai più breve del previsto, cioè dopo soli tre anni; pubblicata con la costituzione *de confirmatione Digestorum*, detta dalle parole iniziali *Tanta* (o *Δέδωκεν* nel testo greco, che concorda col latino più nel senso che nell'espressione) il 16 dicembre 529, andò in vigore il 30. Ebbe il nome di *Digesta* da *digere*, ordinare o di *Pandectae* da *πάντες δέχομαι*: erano del resto titoli già



in uso nelle opere classiche, specialmente il primo, e non soltanto nelle opere giuridiche di simil natura (1).

Secondo il precetto di Giustiniano, fu prenesso al Digesto un indice delle opere e divisa l'opera per gli scopi dell'insegnamento in sette parti, seguendo lo schema de' commentari all'editto: I. *πρῶτα* l. 1-4; II. *de iudiciis* l. 5, 11; III. *de rebus* l. 12-19; IV. *umbilicus* l. 20-27; V. *de testamentis et codicillis* l. 28-35; VI. l. 37-44; VII. l. 45-50. L'indice, che noi possediamo nel miglior manoscritto delle Pandette, il Fiorentino, dando il nome di *index florentinus*, è in guisa strana assai mal riuscito. Alcune opere veramente utilizzate sono omesse, sono indicate invece opere che i compilatori non hanno adoperato; opere distinte sono talora confuse, e si è giunti, a quel che sembra, a confondere in un solo giureconsulto due giureconsulti (2). Delle doppie

(1) V. GELLIUS, *Noct. Att. praef*

(2) Sono omesse le seguenti opere escerpate dai compilatori: AELIUS GALLIUS *de verborum, quae ad ius pertinent significatione* (L. 157, D. 50, 16);

ALFENUS VARUS *Digestorum a Pauli epitomarum, PAULUS epitomarum Alfeni Vari;*

LABEO *posteriorum a Iavoleno epitomatorum* (IAVOLENUS *ex posterioribus Labeonis*) — *pithanon* (*pithanorum*) a Paulo epitomatorum;

GAIUS *regularum l. III — ad SO. Orfitanum liber singularis* (L. 9, D. 38, 17) — *ad SC. Tertullianum l. s.* (L. 8, D. 38, 17) — *de tucitis fideicommissis l. s.* (L. 23, D. 34, 9) — *ad legem Glitiam l. s. ?* L. 4, D. 5, 2;

VOLUSIUS MAECIANUS *ex (?) lege Rhodia* (L. 9, D. 14, 2);

POMPONIUS *Enchiridii l. s.;*

ULF ANUS *de excusationibus l. s.* (L. 7, D. 27, 1; però l'iscrizione genuina in *Fr. Vat.* 185, 240 è *de officio praetoris tutelaris libro singulari*, opera spogliata ed esistente nell'Indice XXIV, 22) — *pandectarum liber singularis* (cfr.



edizioni di alcune opere (l'*Enchiridium* di Pomponio, le regole di Gaio, la Pandette di Ulpiano) l'indice non segna che una sola, e viceversa due volte è segnato il *liber singularis* delle regole di Paolo (XXV, 9, 23). I due scritti di Paolo al Senatoconsulto Claudiano e al Senatoconsulto Liboniano sono fusi in un solo (XI, 37). L'indice ama far pompa degli originali: così esso non registra i Digesti di Alfeno epitomati da Paolo, ma soltanto l'originale, e registra invece i *Pithana* e i *Posteriores* di Labeone, che nelle Pandette sono rappresentati solo dai compendi di Paolo e di Giavoleno, e l'opera fondamentale di Sabino, che è pur essa rappresentata nelle Pandette soltanto dai commenti di Pomponio, Paolo, Ulpiano, ; Giulio Aquila è deno-

però *Index* (XXIV, 22) — *ad legem Acliam Sentiam l. IV* — *de officio consularium l. s.* (L. 25, D. 12, 1);

PAULUS *de adsignatione libertorum l. s.* — *de liberali causa l. s.* (L. 33, D. 40, 12) — *de articulis liberalis causae l. s.* (L. 41, D. 40, 12) — *de cognitionibus l. s.* — *de conceptione formularum l. s.* L. 20, D. 44, 1) — *de dotis repetitione l. s.* (L. 68, D. 50, 17) — *de forma testamenti l. s.* (L. 98, D. 32; v. però *Index* XXV, 61) — *ad legem Fufiam Caninianam l. s.* — *de officio adessorum l. s.* — *ad SO. Turpillianum l. s.* — *variarum lectionum l. s.*;

VALENS *actiones.* (L. 15, D. 86, 1, da emendare probabilmente in VENULEIUS Krüger).

MODESTINUS *de praescriptionibus l. IV.*

Sono indicate le seguenti non escerpite:

V SABINUS *iuris civilium βιβλία τρία;*

XVIII 5 Κερβιδίου Σκαβόλου *de quaestione familiariae βιβλίον ἕν;*

XX 12 Γαίου *dotalicion βιβλίον ἕν;*

XXIII 7 Ούλπιανού πανδέκτου *βιβλία δέκα;*

XXV 40 Παύλου *de officio praetoris tutelaris;*

XXV 41 » *de extraordinariis criminibus;*

XXV 42 » *ὑποθηκάρια;*

minato Gallo Aquila, cioè Gallo Aquilio, e non è certamente molto probabile che sia il giurconsulto repubblicano di questo nome.

L'ordine dovrebbe esser quello cronologico, ma, non rispettando le leggi della cronologia, sono posti in capo Giuliano e Papiniano: e fin qui si può credere che ciò sia avvenuto a titolo d'onore pei due sommi giuristi; ma in altri casi ciò non può esser proceduto che dall'ignoranza o fretta del compilatore: Labeone è collocato dopo Sabino e Proculo, Gaio dopo Scevola, Tarruteno dopo Modestino. Ciò nondimeno l'indice è prezioso, poichè offre un quadro più esatto dei materiali messi in opera per la com-

XXV 43	Πρόλογος	ad municipalem;
XXV 51	»	ad legem Velleam;
XXV 61	»	de testamentis, (è l'opera de forma testamenti? v. L. 98, D. 32).
XXV 63	»	de iure patronatus quod ex lege Julia et Papia venit;
XXV 64	»	de actionibus;
XXV 67	»	de donationibus inter virum et uxorem;
XXV 68	»	de legibus;
XXV 70	»	de legitimis hereditatibus;
XXXI 10	Μοδεστίνου	de legatis et fideicommissis;
XXXI 11	»	de testamentis.

I due giurconsulti confusi sarebbero Venuleio Saturnino e Claudio Saturnino, la cui opera *de poenis paganorum* è attribuita al primo (cfr. p. 425). Il numero dei libri non è talora indicato esattamente: così avviene nelle opistole di Proculo e, pare, nelle regole di Licinio Rufino, nonché nei libri *ad Sabinum* di Pomponio. Poichè il numero dei libri registrati nell'Indice è più basso di quello che risulta dal Digesto, potrebbe esser questo un indizio che l'indice da noi posseduto ora stato redatto in anticipazione. I libri di Ulpiano, Paolo e Gaio all'editto degli edili curuli sono computati insieme coi libri degli stessi autori all'editto del pretore e all'editto provinciale.

posizione del Digesto, che non il quadro che risulta dal Digesto stesso. Esso ci dà il numero totale dei libri di alcune opere, mentre il numero degli estratti del Digesto si arresta ad un dato libro, ci dà il titolo di scritti, che non si trovano nel Digesto; una volta, a proposito dei libri di Gaio *ad edictum urbicum*, si fa pure l'osservazione che i compilatori hanno a loro disposizione l'opera incompleta.

La compilazione del Digesto rese necessaria una seconda edizione del Codice (*Codex Justinianus repetitae praelectionis*), sia per l'armonia del tutto, sia per inserirvi le nuove costituzioni e le 50 decisioni di antiche controversie emesse da Giustiniano, durante la compilazione del Digesto (1). Furono eletti all'uopo commissari nel 534 Triboniano, Doroteo e tre avvocati, anch'essi già commissari del Digesto, e il lavoro compiuto nell'anno stesso fu pubblicato con la costituzione *Cordi* il 16 novembre 534 ed entrò in vigore il 29 dicembre (2).

(1) L'identificazione delle *quingenta decisiones* nel nuovo codice è impresa quasi disperata, essendo state esse spezzate, e probabilmente interpolate, ed essendo mal distinguibili oramai dalle altre costituzioni di riforma. Il numero di quelle che si potrebbero caratterizzare come *decisiones* oltrepassa di molto le cinquanta. L'ultimo tentativo di identificazione è quello del DI-MARZO (*Le quingenta decisiones di Giustiniano*, Palermo 1899-1900: contro di lui v. KRÜGER, *Justinianische Entscheidungen streitiger Rechtsfragen im Codex und in den Digesta*) negli *Studi in onore di E. I. Bekker (Aus römischem und bürgerlichem Recht*, 1907, p. 3 segg.).

(2) Oscuro è il rapporto tra il primo codice, che noi non possediamo, e il secondo. Pare tuttavia che l'antico



Finalmente, compiuto, a quanto sembra, il lavoro del Digesto, per uso dell'insegnamento Giustiniano ordinò a Triboniano, Teofilo e Doroteo la composizione di un trattato elementare, il quale, compilato essenzialmente su modelli classici, ottenno la sanzione imperiale il 22 dicembre 533, con la costituzione *Imperatoriam maiestatem* (prefazione allo Istituzioni), e vigore legislativo alla stessa data del Digesto, vale a dire dal 30 dicembre (1). Questo trattatello ha il titolo dello classico Istituzioni.

Alla data istessa della pubblicazione del Digesto, il 16 dicembre 533, esaurita l'opera di compilazione, con la costituzione *Omnem rei publicae*, diretta ai professori delle scuole di Costantinopoli e di Berito, l'imperatore ordinava di fondare l'insegnamento sui nuovi libri o ne dettava le divisioni per gli scopi didattici.

Il *Codex repetitae praelectionis* è diviso in 12 libri divisi alla loro volta in titoli generalmente brevi e numerosi. Delle costituzioni inserite varie sono in lingua greca; la più antica costituzione è di Adriano (L. 1, Cod. 6, 23), la più recente, di Giustiniano, è del 4 novembre 534 (L. ult. Cod. 1, 4); preponderante è la massa delle costituzioni diocleziane.

Il primo libro si occupa di diritto ecclesiastico e diritto pubblico in genere; i sette successivi di

soggiunge più dappresso le rubriche del Codice teodosiano mentre il *Codex repetitae praelectionis* è stato coordinato al Digesto. Cfr. uno studio sul IX libro dell'ASHER, *Dissquisitionum de font. iur. rom. hist.*, fasc. I, *De vestigiis primae editionis Codicis Iustiniani, quae in nono huius Codicis libro inveniuntur.*

(1) C. Tanta, § 23.



diritte privato, il neno di diritte o pceedura penale, i tre ultini di diritte amministrativo.

Dei 50 libri dol Digesto ciascun libro è ogualmente diviso in titoli, salvo i libri 30, 31, 32 (*de legatis et fideicommissis*), ebe nou hanno divisione ulteriore. E come nelle leggi inserite ne' singoli titoli del Codioe è serbata l'iserizione e la sottoscrizione, eosì i franmenti inseriti nel Digeste serbano l'iserizione, cioè il nome dell'autore con l'opera e la parte di questa (libro), onde vennero estratti. Le divisioni in principie o paragrafi delle leggi più lunghe derivauo dalla scuola di Bologna.

Un'accurata analisi della dispezizoue interna degli scritti nei siugoli titoli del Digesto ceudusse il Bluhme a rilevaro tre gruppi di opere, che di regola si susseguono. L'uno è costituito dai eommenti a Sabino, dai libri intermedi dei eommenti all'editte, da libri d'istituzioni e altre opere scritte secondo il sistema sabiniano, eompresa molte monografie: il secondo principalmente dai eommenti all'editto o alla legge Giulia e Papia Poppea; il terzo dagli scritti di Papiuiano, aggiunte molte altre opere di *responsa, sententiae, quaestiones*, fedecomessi e monografie. Pceede regolarmente il gruppo, cho ba foruito per quel titolo l'estratto più copioso. È congettura assai fondata dello stesso Bluhme cho ciascuno dei tre gruppi venisse affidato, per agevolare il lavoro, a una speciale sotto-commissionio.

I tre gruppi ricevone, nella letteratura remanistica, il nomo congruo rispettivamente di massa sabiniana, edittale e papiniana.

Alla terza sotto-commissionioe sarebbere pure state attribuite delle opere sepraggiunte a lavoro iniuziato (appendice).



Gli spostamenti, abbastanza rari e d'ordinario spiegabili facilmente, sia per l'intento di collocare a principio definizioni o enunciati generali, sia di integrare l'un frammento con l'altro, sarebbero stati indotti dalla coordinazione compiuta nella sessione plenaria dei commissari.

L'ipotesi bluhmiana fu sottoposta ai nostri giorni a critica vivace e interessante da parte di un romanista celebre, lo Hofmann. Ma le obbiezioni dello Hofmann, atte bensì a fare impressione ed esposte con *verve*, non toccano al vivo la teoria del Bluhme (1).

Certo i giureconsulti delle Pandette, in tutto 38 o 39 (2), secondo che si computino per un solo o per due Venuleio Saturnino e Claudio Saturnino (vedi pagina 425), dell'era propriamente classica 36 o 37, sono molto inegualmente rappresentati: la massa di frammenti fornita da ciascun autore cresce dai giureconsulti dell'epoca di Traiano o Adriano (Giavoleno, Nerazio, Celso, Giuliano), degli Antonini (Pomponio, Africano, Scevola, Gaio, Marellò), dei Severi (Papiniano, Marciano, Callistrato), sino ai due corifei della giurisprudenza sotto Alessandro Severo, Ulpiano e Paolo, il primo dei quali, per la sua compilatoria attività, che avova raccolto il più o il meglio della giurisprudenza anteriore, e per la sua felicità di stile, fu preferito, e da solo costituisce un buon terzo dell'insieme, Paolo un sesto.

(1) V. l'Appendice *Sul metodo tenuto dai compilatori delle Pandette*, ecc.

(2) L'indice ne novera 38, in quanto sopprime bensì Elio Gallo e fonde Venuleio con Claudio Saturnino, ma pone Sabino (v) tra i giureconsulti spogliati



Anche Modestiuo ed Ermogeniano sono abbastanza largamente rappresentati, specialmente il primo; ma non pochi giureconsulti, come Q. Mucio Scovola, C. Elio Gallo, Tarrunteno Patorno, Mauriciano, Gallo o Giulio Aquila, Claudio Saturnino, Furio Antiano, Aurelio Arcadio Carisio (nonchè parecchie opere anche dei maggiori giureconsulti, specialmente di quelle non comprese nell'indice fiorentino) hanno fornito un numero insignificante di frammenti o un solo frammento.

Come abbiamo detto, il commento di Ulpiano all'editto, con alquanto variazioni, nascenti soprattutto dal predominio in qualche materia dei libri dello stesso Ulpiano *ad Sabinum*, costituisce la base o l'ordine del Digesto.

Le Istituzioni sono divise in quattro libri, ciascuno in titoli, i titoli in paragrafi. La composizione dell'opera non è, in fondo diversa nella sostanza, da quella del Digesto: anche le Istituzioni sono un aggregato di frammenti classici, desunti da opere consimili o dalla compilazione già eseguita del Digesto, con aggiunte dei compilatori e richiami alla speciale legislazione giustiniana. Ma i nomi degli autori sono nella compilazione soppressi e si finge che l'imperatore parli. La base fondamentale è costituita dalle Istituzioni e dalle *Res Cottidianae* di Gaio, ma una parte rilevante deriva dalle Istituzioni di Marciano, di Ulpiano, di Fiorentino e di Paolo. Non pare siano stato adoperate quelle di Callistrato (1).

(1) V. l'Appendice *Sul metodo tenuto dai compilatori delle Istituzioni*.



Giustiniano vietò i commenti alla sua opera legislativa, permettendo solo traduzioni letterali in greco (*κατὰ πῶδα*) e sommari delle leggi singole (*indices*), nonchè dei singoli titoli con le citazioni dei luoghi paralleli (*paratitla*) (1). Ma non ostante la pena del falso, minacciata ai contravventori, oltre la distruzione dei libri, non parò ebo, nemmeno lui regnante, il divieto venisse preso sul serio.

L'opera di Giustiniano si presenta così a prima vista come il risultato di un grandioso lavoro di mosaico letterario. E nondimeno essa è un'opera potentemente e sapientemente originale, più che la codificazione francese o qualunque altra moderna. I frammenti degli scritti giuridici e delle costituzioni imperiali non furono inscritti senza alterazione nel *Corpus iuris*. Era bensì tra i propositi dell'imperatore (ciò ha importanza fondamentale per l'interpretazione delle sue leggi ed è male non dar rilievo e peso a questo suo movante) di salvare i tesori dell'antica giurisprudenza e risollevar la coltura giuridica; ma certo suo precipuo intento fu quello di comporre un codice di diritto pratico e adatto ai tempi, eliminando istituti veti, controversie di scuola e divergenze d'autori, innovando e riformando secondo i nuovi bisogni e tenendo conto d'innovazioni e di riforme già indotte dall'evoluzione romano-ellenica del diritto, fondendo insieme — è motivo de' più frequenti — istituti analoghi di varie epoche. Perciò le alterazioni, aggiunte, sostituzioni sono assai frequenti, e

(1) V. c. *Deo auctore*, § 12 e c. *Tanta* o *Δέδωκεν*, § 21.



alcune tanto gravi, che interi paragrafi e interi frammenti derivano dai compilatori. Esse prendono il nome di *emblemata Triboniani* o *interpolazioni*, denominazione oggi più comune e usata in senso geuerico, per qualunque maniera di alterazioni eseguite dal compilatore (1).

Certo l'opera ne' suoi particolari è tutt'altro che immuno da errori. I frammenti non sono stati sempre inseriti nel luogo debito; prendendo abbaglio per analogia di parole, alcuni testi vennero collocati in una rubrica disadatta: sono le cosiddette *leges fugitivae* o *erraticae*. Altre leggi si trovano ripetute: sono le cosiddette *leges geminatae*. Le iscrizioni non sono state sempre redatte con esattezza; vi è errore ne' nomi de' giureconsulti, più spesso nell'indicazione del libro: assai numerose finalmente le incongruenze e troppo frequenti le vere contraddizioni tra legge e legge (*antinomie*), delizia e tormento della vecchia esegesi.

Senonchè mende e vizi di tal genere sono talmente un portato necessario del lavoro di mosaico e di cesello, cui s'erano condannati i compilatori, che, per quanto gravi e in gran numero, non giustificano affatto il biasimo o l'ironia. Chi deve correggere lascia inevitabilmente errori o sconcertanze, che non commetterebbe mai componendo di nuovo, e ve ne aggiungo ancora nel correggere. Ciò è accaduto all'olegantissimo ed elaboratissimo Lodovico Ariosto nell'emendare studiosamente la sua vasta epopea: ciò doveva accadere a maggior ragione ai commissari di Giustiniano, il cui compito era im-

(1) V. l'Appendice *Sulle interpolazioni*



menso, l'opera da omendare altrui, le incongruenze da sfuggire infinite, il periodo di tempo brevissimo. Il contrasto singolare, per cui l'imperatore si dà gran pensiero dello possibili omissioui nel compilare, per le quali chiede venia umilmente, e puoto delle contraddizioni, ch'egli nega vi sieno nelle sue leggi, ammonondo di ricercare *subtili animo* lo ragioni occulte delle opposte decisioni (1), ha sua radice forse nell'intonto scientifico e civile, non meramente pratico, ch'egli prosoguiva; e quanto all'ingenuità di temer l'interpretazione, essa è comune quasi a tutti i legislatori (la nudrì anche il cervello terribile di Napoleone) e quasi un roquisito dell'entusiasmo legislativo. Più gravi, ma non da ascrivere a Giustiniano, cho per parto sua mostrò felice spirito d'innovazione, sicrezza conscia del suo tompo, intuito presago dell'avveniro, sono i vizi della forma compilatoria e della irregolare ovuluzione giuridica da che la crisi del terzo secolo aveva interrotto la naturalo continuità di sviluppo nella terra, ove il diritto era nato e cresciuto, e troncato la sapiente elaborazione tecnica por opera del genio giuridico romano: tali il vuoto nell'organismo del diritto per lo sparire dolle istituzioni classiche, lacuaa cho sino a certo segno poteva esser colmata dalle istituzioui e dalle consuetudini locali, il contrasto intimo tra la forma romana o il pensiero ellenico, la poca solidità dei concotti giuridici, in cui troppo spesso il particolare soverchia il generale e il principio di massima, scalzato dalle eccezioni, diventa un'ironia.

(1) c. *Tanta*, 15-16.



Un errore peraltro noi potremmo ascrivere a Giustiniano legislatore, ma esso è tale che ha in sé la sua nobile scusa e a un tempo stesso scusa e spiega i difetti particolari della compilazione: l'aver proseguito a un tempo stesso due scopi, l'uno scientifico e didattico, l'altro pratico, l'aver cioè riunito in una sola opera le due tendenze, cui Teodosio in modo teoricamente corretto destinava nel suo vasto piano fallito due opere; il che ha immerso gl'interpreti, che ciò han dimenticato, in un mare di difficoltà, mentre più volte è, a nostro avviso, evidente che la maggior parte de' testi sopra un dato punto, talvolta *tutti quanti* i testi del Digesto di fronte a quelli del Codice ci serbano puro diritto storico (1).

Per quanto febbrile e radicale fosse il lavoro legislativo di Giustiniano e dei suoi coadiutori durante la compilazione, esso non chiuse l'attività legislativa di questo principe. La società reclamava un assetto legislativo sempre più confacente al suo stato attuale, o la infastidivano le reliquie sopravvissute delle vecchie basi del diritto quiritario; nè Giustiniano era uomo da rimanere indietro al compito.

Nuove costituzioni in gran numero vennero emanate da lui, dopo condotta a termine l'opera di compilazione (dal 535 al 565, ma specialmente fino al 540): sono esse le cosiddette *Novellae constitutiones* o *Novellae*. Sono peraltro le Novelle in gran-

(1) Così i testi relativi alla dote profettizia costituita dal padre per la figlia emancipata, ai codicilli non formali, ai giuochi di danaro leciti, ecc.



dissima parte leggi di diritto pubblico (la Nov. 17 ripristina il *liber mandatorum*), di diritto ecclesiastico o leggi sociali. Quelle di diritto privato, in assai minor numero, hanno prevalentemente carattere interpretativo: lunghissime Novelle sono dedicate a ripetizioni, riassunzioni, dilucidazioni del diritto vigente con lievi e dubbie novità ed emesso dietro istanza di privati: non vi può esser dubbio, a nostro avviso, che questa copiosa legislazione è stata indotta dai ceppi posti da Giustiniano inconsultamento all'interpretazione, per cui ne' casi dubbi si vuol che si ricorra all'imperatore (v. c. *Tanta*, § 21): per non moltiplicare i commenti, egli ha moltiplicato le leggi. Vi ha tuttavia Novelle di diritto nuovo, specie in materia di famiglia e successione, alcune fondamentali e radicalmente innovatrici, come le celebri Nov. 118 e 127 per le successioni e la più lunga fra tutto, la Nov. 22, il vero Codice coniugale cristiano.

Le Novelle ci rappresentano un tipo legislativo essenzialmente diverso dai frammenti del Digesto e del Codice e spirano tutta l'aria della monarchia assoluta o tutta la prolissità bizantina.

In testa alla Novella è l'indicazione delle circostanze, che l'hanno indotta, l'*occasio legis*; il vero dispositivo è seguito da prescrizioni sull'applicazione della legge. Gli editori designano la prima parte col nome di proemio, l'ultima col nome di epilogo. Il corpo della Novella è diviso in capitoli. La maggior parte sono in greco; in latino solo quelle che dovevano avere applicazione nelle provincie latine o quelle relative alle attribuzioni dei funzionari imperiali a Costantinopoli. Alcune ve n'ha bilingui.



Nella legge, in cui pubblicava la seconda edizione del Codice, Giustiniano aveva previsto di poter essere indotto a rifondere in progresso di tempo le sue leggi, e all'uopo egli disegnò fin d'allora di pubblicare una raccolta di nuove leggi col titolo di *Novellae constitutiones* (1). Questo disegno non fu mandato ad effetto (2). Di una raccolta di simil genere noi non abbiamo notizia, ed i giuristi ricorrono, in seguito, a collezioni di carattere privato o non propriamente imperiale e autentiche.

Tre raccolte possediamo delle *Novellae*, due certamente di pretto carattere privato, l'*epitome Juliani*, che comprende 124 *novellae*, una collezione copiosa di 168 *novellae*, eseguita sotto Tiberio II, e la terza di 134 *novellae*, intitolata *Authenticum*, o *liber authenticorum*, di carattere dubbio. L'*epitome* di Giuliano prende il nome dal suo presunto autore, *antecessor* a Costantinopoli; delle 124 novelle di questa raccolta due sono geminate, la 25 uguale alla 120 e la 68 uguale alla 97. Esse sono generalmente in ordine cronologico, la più antica è dell'anno 535, la più recente dell'anno 555. La raccolta è stata pubblicata sotto Giustiniano, come risulta dalla qualifica di *noster imperator*, che è data a Giustiniano. Le *Novellae* sono abbreviate in un sunto latino. Si vede che la collezione era stata fatta per i paesi di lingua latina, o senza dubbio

(1) C. Cordi, § 4.

(2) GIOVANNI SCOLASTICO (cfr. HEIMBACH, *Anecd.*, II, p. 208) dichiara di aver composto la sua collezione di costituzioni sparse. PAOLO DIACONO nelle *Hist Lang.*, I, 25 scambia certo l'*Epitome Juliani* per una collezione ufficiale.



per l'Italia, ove le Novelle erano state pubblicate poco tempo innanzi.

La collezione greca delle Novelle di Giustiniano, edita solo dagli umanisti, è stata fatta o, per lo meno, condotta a termino sotto Tiberio II (578-582). Delle 168 novelle le tre o quattro ultime sono *formae* del prefetto del protorio (*ἐπαρχικὰ*), altre quattro appartengono a Giustino II (140, 144, 148, 149), tre sono di Tiberio II (161, 163, 164), due geminate (75=104; 143=150) e un'altra (32=34) è riprodotta nelle due lingue. Vi sono pure varie novelle in latino. È serbato l'ordine cronologico sino alla novella 120, salvo qualche eccezione. Le altre Novelle, collocate in disordine, costituiscono una specie di appendice, in cui talvolta figurano delle costituzioni rese prima del secondo codice.

L'Autentico comprende Novello dall'anno 535 all'anno 556: le greche non vi figurano nell'originale, ma tradotte in latino. È seguito l'ordine cronologico, salvo qualche eccezione, sino alla novella 127: il resto anche nell'Autentico pare aggiunto a guisa di appendice. Il carattere di questa raccolta e il suo rapporto con l'*epitome* di Giuliano è la parte più discussa nella storia delle Novelle. L'opinione più antica, rappresentata dal Savigny, dall'Heimbach e anche dal Krüger, è che fino all'XI secolo in Italia avrebbe avuto corso col nome di *Novellae epitome* di Giuliano e soltanto allora sarebbe qui penetrato dall'oriente l'Autentico. Irnerio, giusta il racconto tradizionale, dubitò della genuinità dell'Autentico, quando da un avversario gli fu citata una novella secondo questa raccolta, ma ebbe a ricredersi, e allora l'Autentico conseguì il primato nell'uso sull'*epitome* di Giuliano. Secondo un'op-



nione più recente sarebbe o una raccolta ufficiale ordinata direttamente dal principe, come ritiene lo Zachariae, o una raccolta ufficiale nel senso che le singole traduzioni derivavano via via da pubblici ufficiali, come ritiene il Tamassia. Ad ogni modo il suo carattere quasi ufficiale sembra risultare con abbastanza sicurezza dalle norme seguito nella traduzione, la quale, pur essendo spesso errata e condotta forse sopra un testo greco corrotto, si attiene al sistema del *κατὰ πρόδαξ* o traduzione letterale, parola per parola, imposta da Giustiniano pe' suoi libri, e più aneora dalla pratica del linguaggio, in cui il traduttore pare ispirato dalle locuzioni tecniche adoperate nella cancelleria imperiale. Inoltre, di questa collezione Longobardi hanno notizia e la reputano collezione ufficiale. La traduzione, secondo il Biener e il Gaudenzi, sarebbe stata fatta nella prefettura dell'Illiria, secondo il Heimbaeb, lo Zachariae e il Tamassia a Ravenna.

Quanto alla preferenza dell'epitome sull'autentico nelle parti non longobardo d'Italia, essa sarebbe spiegata dalla comodità del sunto. Con la scuola di Bologna, a datare da Irnerio, venne in fiore l'Autentico; ma ciò non vuol dire che esso vi fosse ignorato innanzi (1).

(1) Le Novelle ricevute e glossate sono propriamente 96, le quali vennero ordinate nella Vulgata in 9 *collationes* e inserite anche in un breve sunto col titolo di *authenticae* alle sedi relative del Codice. Le altre Novelle eliminate o collocate a mo' di appendice si usarono denominare *göthenticæ inutiles* o *extraordinariæ*.



La legislazione giustiniana nel suo complesso legalmente ebbe sin dall'origine riconoscimento anche in Italia, poichè i re Goti tennero o affettarono di tener l'Italia in nome dell'imperatore. Ricouquistata poi l'Italia sui Goti, ne fu riordinato il governo e riconfermato il vigore delle leggi giustinianee per la penisola, inviando qui le tre parti del *Corpus iuris* (Istituzioni, Digesto, Codice) per esservi pubblicate mediante la *sanctio pragmatica* del 13 agosto 554 § 11. che si usa designare dalle parole iniziali « *pro petitione Vigilii* », la quale permise altresì la pubblicazione delle Novelle emanate fino allora. Del resto alcune Novelle (così le Nov. 69, 73, 78, 81) erano già state pubblicate innanzi e inviate all'uopo ai prefetti d'Italia.

Pochi anni dopo, l'invasione longobarda ebbe consumata la separazione dell'Oriente e dell'Occidente, e gettata definitivamente anco l'Italia nel nuovo mondo romano-germanico. Le posteriori modificazioni e le elaborazioni bizantine del diritto giustiniano non toccano più lo svolgimento del diritto in Occidente.

Tuttavia questa evoluzione ed elaborazione orientale del diritto romano dal punto di vista scientifico offre interesse sotto un duplice aspetto. Da un lato per lo studio naturalistico del diritto in generale, ed è al riguardo degno di nota soprattutto come in due regioni così separate nei destini lo svolgimento intorno del diritto romano segua le stesse tendenze e gli istituti finiscano con plasmarsi in guisa uniforme così in Oriente come in Occidente; dall'altro lato per l'esegesi dello stesso diritto giustiniano o per l'indagine storica, in quanto le traduzioni e le interpretazioni dei bizantini ed il



richiamo dei più antichi testi ci forniscono nei punti dubbi un eccellente strumento per conoscere il vero senso dei testi giustiniauei o il tenore degli originali.

Questa letteratura bizantina merita quindi un breve cenno. Giustiniano, per vero, seguendo l'impulso di paura e di aspirazioni assurde e perniciose, ma irresistibili in coloro che ignorano la tecnica dello svolgimento del diritto, tanto che simili illusioni non si smarriscono nemmeno al giorno d'oggi, proibì l'interpretazione del Digesto riservandone al legislatore il compito: e permise unicamente, come si è detto (v. pag. 556), la versione letterale in lingua greca delle sue leggi e la compilazione di *indices* e *paratitla*. Non sembra che siffatte prescrizioni siano state estese alle Istituzioni o al Codice; e nella pratica il divieto dovette via via apparire inespugnabile. Il tenore delle Novelle, come abbiamo pur notato, e il carattere di alcune opere del sesto secolo mostrano bensì lo sforzo di rispettare quelle prescrizioni, ma numerose opere non le rispettano che nel titolo.

Della letteratura bizantina del sesto secolo non abbiamo se non residui frammentari, la maggior parte conservatici negli scoli dei Basilici.

Tra i lavori sul Digesto si ricordino: l'indice di Teofilo, commissario nella compilazione del Digesto e delle Istituzioni, relativo alle *tres partes*; l'indice di Doroteo, commissario nella compilazione dei Digesti, delle Istituzioni e del secondo Codice, compilato dopo il 542; l'indice di Stefano, professore a Costantinopoli sotto Giustiniano; l'indice di un autore ignoto, che più tardi gli scrittori chiamano l'Anonimo, compilato sotto l'impero di



Giustino II (565-578), e finalmente l'indice di Cirillo. L'indice di Doroteo è forse il più prezioso; l'autore non ignora le fonti pregiustiniane e il carattere dei Digesti di Alfero e delle questioni di Africano, nello quali egli indica come autori dei responsi rispettivamente Servio e Giuliano. Anche Stefano ha conoscenze larghe del diritto antegustiniano, probabilmente sulle orme di Teofilo, ma le sue formule processuali sembrano talora fantastiche.

In ordine alle Istituzioni importante è la parafrasi di Teofilo. Che l'opera appartenga al noto compilatore delle Pandette e delle Istituzioni ha rovocato in dubbio dal Ferrini, fondandosi sia sulle tarde testimonianze (dell' XI secolo), sia sulla massa degli errori, nonchè su due contraddizioni con l'indice di Teofilo. Ma la scoperta ulteriore di scoli alla parafrasi nel manoscritto parigino, che il Ferrini stesso colloca nel sesto secolo, sembra metter fuori di dubbio che la paternità della parafrasi appartenga realmente a Teofilo. La parafrasi non solo desume conoscenze storiche dalle Istituzioni di Gaio e dagli scoli più tardi, ma, come il Ferrini stesso intese dimostrare, anche nella traduzione delle Istituzioni ricalca più Gaio che non Giustiniano, e si attiene probabilmente ad una versione greca di Gaio.

Tra i lavori sul Codice il più importante è l'indice di Taleo, professore probabilmente a Berito, e l'uno dei destinatari della costituzione *omnem rei publicae*. Taleo anch'egli ha riguardo bene spesso al più antico diritto e alle controversie agitate tra i giuristi del quinto secolo; non di rado egli dà notizia circa il testo originario delle costituzioni.



Altri indici del Codice sono: quello di Isidoro anch'egli uno dei destinatari della costituzione *omnem*, quello di Anatolio, dello stesso Stefano, che abbiamo ricordato, e di Teodoro lo Scolastico, discepolo di Stefano.

Dei lavori sulle Novelle si ricordano: un compendio di Teodoro eseguito sulla collezione delle 168 Novelle, e compilato probabilmente sotto Maurizio (582-602); un compendio di Atanasio lo Scolastico di Emesa, compilato sotto Giustino II (565-578).

Nel VII secolo si collocano le seguenti opere: uno scritto sulla divisione del tempo, intitolato *Αἱ Ποκαί*, lo scritto *de actionibus*, o un altro *περὶ ἐναντιοφανειῶν*; l'autore dell'ultima opera è l'anonimo, indicato col nome di Enantiofane.

Sotto Leone Isaurico fu pubblicata l'Elogia (*ἐκλογὴ τῶν νόμων*) nel 740, che contiene frammenti delle tre parti del *Corpus iuris*, il νόμος γεωργικός, il νόμος Ρωδιῶν e il νόμος στρατιωτικός.

Fra gli anni 870 e 879 Basilio il Macedone pubblicò il Prochiron (*ὁ πρόχειρος νόμος*), compilato sugli Indici giustinianeî e le nuove leggi. Un altro manuale non munito però di autorità legislativa è l'Epanagogo (*ἐπαναγωγὴ τῶν νόμων*), pubblicata tra l'869 e l'886. Sotto Leone il Saggio (886-911) fu pubblicata finalmente la vasta collezione in 60 libri intitolata i *Basilici* (*τὰ βασιλικά*) dal predecessore di Leone, Basilio il Macedone, che aveva pur dato impulso a questa impresa. I Basilici riordinano e fondono insieme le varie parti della compilazione giustiniana, con le Novelle relative, in una traduzione greca desunta dagli indici dell'epoca anteriore. Nel decimo secolo questa



opera venno munita di scoli desunti anch'essi dalle Paragrafe e dai Paratita degli Indici. Meritano ricordo dopo i Basilici, l'Epitome (ἐπιτομή τῶν νόμων) del 920 in 50 titoli, la *synopsis Basilicorum*, contenente estratti dei Basilici, e l'*Epitanagoge aucta*, entrambe del dccimo secolo; la *πεῖρα* e l'*Ecloga ad Prochiron mutata* dell'undecimo secolo; il cosiddetto Tipucito (τιπούκειτος) dalle parole τί ποῦ κείται, un indice sunto dei Basilici con cui si sogliono integrare le lacune di quest'opera; il *Prochiron auctum* del 1300; il manuale di Costantino Armenopulo del 1345. L'Heimbach e soprattutto lo Zaohariae e da ultimo il Ferrini ebbero il maggior merito per la pubblicazione e l'elaborazione delle fonti bizantine.

Una nuova storia del diritto romano si apre in Occidente sulla base della compilazione giustiniana, il cui vigore nei secoli successivi, per opera della scuola di Bologna, si diffonde lentamente per tutta Europa, in guisa da costituire la base del diritto privato e della cultura giuridica presso tutti i popoli civili.



APPENDICE

I.

L'autenticità legislativa delle XII Tavole.

Bibliografia. PAIS, *Storia di Roma*, I, 1 (1898), pag. 550-606, pag. 620; I, 2 (1899), p. 632, 635; cfr. anche p. 546 e segg.; *Saxum Tarpeium*, p. 17 (*Rivista di Storia antica*, anno V, n. 2); PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, vol. I, pag. 40 e segg.; LAMBERT, *La question de l'authenticité des XII Tables et les Annales Maximi*, nella *Nouv. Rev. hist. de droit français et étranger*, XXVI (1902), pag. 149 e segg.; *Le problème de l'origine des XII Tables*, nella *Revue gén. de droit*, XXVI (1902) e XXVII (1903). I lavori citati del Lambert si trovano rifusi nel libro dello stesso autore: *La fonction du droit civil comparé*, vol. I, p. 398 e segg.; GIRARD, *L'histoire des XII Tables*, nella *Nouv. Rev. hist.*, XXVII (1902); MAY, *La question de l'authenticité des XII Tables*, nella *Revue des études anciennes*, XXIV (1902), pag. 201 e segg.; APPLETON, *Le droit comparé appliqué à la reconstitution du droit romain ancien*, nella *Revue générale de droit*, XXVI (1902) e XXVII (1903); APPLETON, *Le testament romain, le méthode du droit comparé et l'authenticité des XII Tables*, Paris 1903 (è lo stesso articolo sopra citato, con l'aggiunta di nuove osservazioni sulla questione delle XII Tavole, dirette principalmente alla confutazione dell'opinione del Lambert); ERMAN, *Sind die XII Tafeln echt?* nella *Zeitschr. der Sav. Stift. f. RG.*, XXIII (1902), pag. 452 e segg.; KIPP, *Geschichte der*
Storia del dir. rom. 37



Quellen des röm. Rechts, Leipzig 1903, pag. 32; SOLAZZI, *La questione dell'autenticità delle XII Tavole* (Annuario dell'Univ. di Urbino, 1902-1903); LAMBERT, *L'histoire traditionnelle des XII Tables et les caractères d'inauthenticité des traditions en usage dans l'école de Mommsen* (estratto dai *Mélanges Oh. Appleton*, Lione 1903); AP-
PLETON, *Nature et antiquité des leges XII Tabularum*, in *Atti del Congresso Internazionale di scienze storiche*, Roma, 1904, vol. IX, pag. 23; LENEL, nella *Zeitschr., der Sav. Stift. für RG.*, vol. XXV, 1905, pag. 498 e segg. (ampia recensione agli scritti del Lambert). Per la lingua cfr. BRÉAL, *Sur la langue des lois des XII Tables*, nel *Journal des Savants*, 1904, pag. 599. Contro la critica Pais-Lambert si schierò anche il MOMMSEN, richiamando le parole più salienti del Girard sul carattere rustico del Codice decemvirale, in *Ges. Schriften*, III, pag. 373-374 (è un'appendice all'articolo poco persuasivo sul *iudicium legitimum*, già pubblicato in *Zeitschr. der Sav. Stift. für RG.*, XII, a. 1891, pag. 267 e segg.).

1. La storia del decemvirato e della compilazione delle XII Tavole è stata sottoposta negli ultimi tempi a una critica radicale e demolitrice, condotta con ispirito sagace e con rilievi interessanti e gravi. Aperse la battaglia il Pais nella sua *Storia di Roma*, in cui, con metodi e motivi critici in larga parte nuovi, tutta quanta la storia tradizionale dell'antico popolo è scossa dalle fondamenta, come non era stato fatto sinora. I risultati, cui perviene il Pais nel nostro tema, sono i seguenti.

Tutto quanto il racconto relativo al decemvirato, ossia alla creazione di cotesta magistratura, all'ambasceria ad Atene, alla redazione delle leggi, alle vicende o al processo di Verginia, è il prodotto di varie contraddittorie versioni, prive di qualsiasi valore storico. Propriamente la leggenda del decemvirato, in quanto ammette la parteci-



pazione dei plebei a così alto ufficio, non contengono se non la storia del decenvirato giudiziario, della istituzione dei *decenviri stlitibus (litibus) judicandis*, il collegio giudiziario cui venivano deferite le cause liberali e che si mostra in così stretta attinenza con la plebe. L'opera legislativa di Appio Claudio e dei colleghi decenviri non è che una pura leggenda e un duplicato alla sua volta della pubblicazione delle formule delle azioni, fatta da Cneo Flavio, segretario di Appio Claudio il Cieco, nel 312; i fabbricatori della storia politica e costituzionale di Roma hanno foggiato il decenviro Appio Claudio, tenendo presenti le gesta autentiche di Appio Claudio, il censore del 312, il che non deve sorprendere, avuto riguardo al costante sistema di anticipazioni e duplicazioni, che informa la storia politica e costituzionale fabbricata nei secoli più tardi. L'asserzione degli antichi intorno al carattere compatto e alla contemporaneità delle XII Tavole è contraddetta dalla stessa tradizione, che dice le leggi delle XII Tavole essere state promulgate dai consoli Valerio e Orazio, o da quelle versioni, che affermano che almeno due delle XII Tavole erano state poi aggiunte da costoro, oppure che alcune erano state abrogate posteriormente e altre prese poi in prestito dalla legislazione dei Falisci. Tutto si spiega ammettendo che le leggi delle XII Tavole, anziché un'opera legislativa esaurita in un atto solo alla metà del quinto secolo, non siano che l'elaborazione giuridica delle antiche consuetudini del popolo quirite, eseguita man mano durante il quarto secolo e riassunta sulla fine di esso. E si comprende come il frutto di una lunga e non sincrona elaborazione, depositato in un corpo di norme non scritte, ma imparate a mente; e



pronunciate man mano col volgere degli anni in una lingua che si andava pur trasformando, abbia dato occasione a tali discrepanze. Non solo le leggi civili, ma anche le sacre cerimonie, a Roma venivano originariamente trasmesse a viva voce di generazione in generazione, ed è perfettamente consono a quanto avvenne nelle legislazioni di Atene, di Sparta o delle città italiche, che alla legislazione delle XII Tavole, attribuita al 450 o al successivo consolato di Valerio e Orazio, si sia riferito ciò di cui non si sapeva indicare la origine e quanto veniva ad accrescere il patrimonio giuridico della nazione, patrimonio che essa aveva interesse di rendere sempre più venerabile o cui quindi si assegnava la maggior vetustà. Quanto al contenuto, le XII Tavole sarebbero risultate dall'incrocio del rozzo diritto nazionale con le disposizioni più civili della cultura greca.

Con la tarda redazione delle XII Tavole si spiega, secondo il Pais, come la prima intercalazione ufficiale venga attribuita da alcuni ai decemviri, mentre in altre versioni è giudicata anteriore ad essi, in altre infine vien reputata di molto posteriore. E con l'età della codificazione si spiega come in essa si facesse ricordo di quella provocazione e appello al popolo, che limitava l'impero del magistrato: legge, la quale, secondo le varie versioni, sarebbe stata stabilita o nell'età regia, o nei primi anni della repubblica, o dopo la caduta del decemvirato, ovvero solo nel 300 a. C. (o la stessa legge Valeria del 300 non faceva che disapprovare l'abuso dell'autorità da parte del magistrato), mentre la disposizione non diventò vera e propria legge di Stato, se non per un plebiscito di Caio Gracco, il quale, rinforzando le sanzioni della



Lex Porcia pro tergo civium (del 199 a. C.), *legem tulii*, come dice Cicerone, *Pro Rab.*, 4, 12, « *ne de capite civium romanorum iniussu vestro* (cioè del popolo) *iudicaretur* ». La stessa menzione, in proposito, del *maximus comiliatus*, davanti a cui dovrebbe essere giudicato *de capite civis*, presuppone l'esistenza dei comizii tribnti o minori, che il Pais ritiene di data assai più recente.

Il Pais ricorda anche, senza dare tuttavia gran peso all'argomento, il divieto così civile di bruciare o soppellire i cadaveri entro il recinto della città, disposizione che d'altro lato ci si dice sancita solo nel 260 a. C.: ma l'autore stesso nota a questo riguardo che la norma decemvirale poteva riferirsi all'antica cinta del Palatino o può pensarsi sia stata rinnovata successivamente per lo posteriori agginuto della città, sicchè nelle parti meno antiche di essa, dentro la cinta delle posteriori mura, erano sepolture. Non manca nemmeno di allegare come altro indizio di età molto recente il fatto che si parla nelle leggi decemvirali del testamento, ossia di un istituto civile che in altri Stati di indole arcaica e conservatrice non compare prima del secolo quarto, o si suppone l'esistenza della proprietà privata, mentre nel V secolo a. C. doveva ancora mantenersi la proprietà collettiva della gente.

Similmente nelle XII Tavole si riconosce valore legale al matrimonio senza *confarreatio* e senza *coemptio* e si dà regola a quel *trinoctium*, che concedeva alla donna di rimanere nella potestà paterna e la salvaguardava dal cadere *in manum mariti*: forma di matrimonio che non risponde (e qui si può ben convenire) agli istituti dell'antichissima Roma. Col sapore arcaico delle leggende romane, che parlano di



Spurio Cassio e di Spurio Melio, mal si accordano le XII tavole. Spurio Cassio console è soggetto alla patria potestà, non ha casa di suo, ma solo il peculio, ed è ucciso dal padre dietro giudizio privato. Spurio Melio sarebbe stato ucciso dal maestro dei cavalieri, Servilio Aala, con lode del senato, dieci anni e più dopo la legislazione decemvirale. Ora le disposizioni delle XII Tavole ammettono invece l'emancipazione dei figli e vietano che un cittadino possa essere ucciso senza giudizio del popolo, raccolto nei comizii centuriati.

Alla tarda redazione delle XII Tavole risponde altresì il fatto che in esse si parla di assi e delle varie suddivisioni di questa moneta: nè la spiegazione degli antichi commentatori che si trattava non di vere e proprie monete, ma di pezzi di metallo pesati con la bilancia, soddisfa il Pais. La notizia, secondo il Pais, mal si accorda col dato, secondo cui nella legge delle XII Tavole si faceva menzione del *fenus unciarum*, dacchè ci è d'altro canto affermato che tal legge fu approvata nel 357 in seguito alla rogazione dei tribuni Marco Duilio e Caio Menenio; e con la tarda redazione di una tal legge sul *fenus* sta anche in rapporto il fatto che non già verso il 450 a. C., ma solo un secolo dopo, incominciò a Roma la più antica monetazione di bronzo.

Le stesse disposizioni da taluni antichi scrittori sono attribuite alla legge delle XII Tavole, da altri a leggi posteriori. Così v'ha divergenza tra Gellio e Plinio circa la formula *ante meridiem causam coniciunt*; l'aggiunta *ante meridiem*, secondo Plinio, sarebbe stata fatta *post aliquot annos*.

In uno scritto speciale il Pais trasse pure argomento per la sua tesi dalla circostanza che



le leggi delle XII Tavole stabilivano la pena del *saxum tarpeium* per il servo reo di furto manifesto, mentre ne' tempi remoti tal pena non poteva applicarsi se non ai rei di alto tradimento.

2. La critica del Pais, in quanto concerno la trama storica del decemvirato o della pubblicazione della legge, è tale da scuotere la fede nella tradizione. Ma gli argomenti del forte indagatore, i quali concernono più direttamente la legge delle XII Tavole e la sua fonte legislativa, non hanno o almeno non hanno tutti egual valore. Facciamo rinvio per alcuni di essi, come la miscela di istituti civili e barbarici e le alterazioni subito dalla legge, al seguito di questa discussione, perchè essi sono stati ripresi ed ampliati dall'energico assertore e prosecutore audace della tesi del Pais, il Lambert.

Ma quanto il Pais dichiara in ordine all'istituto della provocazione non persuade troppo. È caratteristico nella legislazione romana anche dei tempi storici il succedersi di leggi sullo stesso argomento, il cui disposto generale (talvolta non conosciamo che questo) è costantemente identico.

In ordine alla provocazione, poi, tutto porta a credere che un simile istituto, così profondamente radicato nello spirito dei Romani, così intimamente connesso col regime repubblicano, sia sorto *ab immemorabili* e si sia sviluppato lentamente per gradi, come snole un'istituzione vasta e fondamentale. Le leggende di Spurio Cassio e di Spurio Melio non sembrano richiamate a proposito. Se le XII Tavole ammettevano (il che sarà pure, ma non si deduce dalla triplice emancipazione, cui le XII Tavole attribuiscono l'effetto di liberare dalla patria potestà) l'emancipazione del



figlio, non no segni che tutti i *filii familias*, siano pur consoli, debbano essere emancipati, quando poi dal console Flaminio, in piena epoca storica, sino alla dichiarazione di Giustiniano nelle sue Istituzioni « *filii familias si militaverit, vel si senator, vel si consul fuerit factus, manot in patris potestate, militia enim vel consularia dignitas patris potestate filium non liberat* », gli esempi e le leggi parlano un linguaggio così chiaro. E nel caso di Spurio Melio si ha forse un giudizio regolare o una condanna, che dimostri l'assenza di provocazione? Si ha un atto ben diverso, che può esser considerato come un crimine o altrimenti deve esser ritenuto un'azione magnanima, compiuta in istato di necessità, non altrimenti che l'eccidio dei Gracchi, e difatti i punti di vista, sotto cui venne considerata l'uccisione, sarebbero stati vari. Con più ragione, mi sembra, si avrebbe a scorgere una prova dell'assenza di provocazione (e in quale epoca!) nella condanna ponderata dei complici di Catilina per opera del console Cicerone.

Quanto alla moneta, essa ha le sue designazioni o gli interessi si sogliono valutare anche prima di raggiungere lo stadio della moneta coniata; ed è noto che i popoli semitici, Babilonesi, Fenici, Cartaginesi, benchè profondamente mercantili, tale stadio, che rappresenta la prima ingerenza politica nel commercio, non lo raggiunsero mai, lasciandosi in questo sorpassare dai Lidi, dai Persiani o dai Greci (1). La duplicazione del col-

(1) Sull'*unciarium fenus* v. SCHOELL (*Legis duodecim Tabularum reliquiae*, Lipsiae 1886, p. 47) e gli autori ivi citati in merito alla contraddizione tra TACITO (*Ann.*, 6, 16) e LIV. (7, 16). Non sarei alieno dal credere col Montesquieu



legio dei *decemviri stlitibus indicandis* nel collegio legislativo e costituzionale dei decemviri non sembra molto probabile. La duplicazione degli eventi e dei personaggi è un buon motivo critico, come io giudicherei buon motivo la crasi; ma non giova far troppo a fidanza su di essa: la storia più certa dell'Europa moderna potrebbe sparire coll'applicazione di siffatto criterio. Impressionante è certo, non giova dissimularlo, il richiamo alla pubblicazione di Cneo Flavio, poichè lo versioni diverso ed abbastanza oscuro su questo memorabile evento parlano ora di una pubblicazione del *ius civile* e dei *dies fasti*, ora di una pubblicazione delle *actiones* e dei *dies fasti*, e può essere dubbio che per l'antica età *ius civile* ed *actiones* designassero cose diverse. Tuttavia è certo che l'importanza del *ius civile Flavianum*, come quella posteriore del *ius Aelianum*, risiede soprattutto nelle formule foggiate dalla giurisprudenza pontificale, il cui tenore esulava dal contenuto dello XII Tavolo.

3. La tesi negativa del Pais ebbe l'adesione del Pacchioni e di un ardito comparatista francese, il Lambert, il quale ha dedicato una serie di scritti alla questione dello XII Tavolo.

Ma il Lambert va ben più oltre che non il Pais. Come la sua tesi positiva fa manifesto, egli elimina

ad un errore di Tacito, e non mi pare più convincente di quello che appaia allo Schoell l'obiezione del Gibbon; era Tacito ignorante o stolto? Il punto è certo assai grave, nè si può superare se non con congetture, e tra gli argomenti addotti dal Pais per la sua tesi non ve ne ha forse più forti di questo.



in modo assoluto il carattere ufficiale della compilazione (1). Secondo il Lambert il codice decem-

(1) Il Pais nega la commissione decenvirale e trasporta la data dal 433-50 al 312-304: ma la pubblicazione di Appio Claudio o di Cneo Flavio avrebbe sompro un carattere ufficiale, che nella tesi del Lambert svanisce. Cen riguardo a questa grave differenza, il Pais nella sua recentissima opera (*Ricerche storiche e geografiche dell'Italia antica*, Torino 1908, pag. 418) osserva: « Alla mia tesi è toccata sorte ben strana; accettata da alcuni giuristi o soprattutto dal Lambert, nella sua parte negativa, senza tener conto delle conclusioni logiche che da questa derivano, è servita per dar origine a teorie prive di qualsiasi base storica ed a creare una questione dell'autenticità di codesto corpo di legge, che io non ho mai messo in dubbio. In cotesta questione della cosiddetta autenticità sono stati a torto mescolati il mio nome e le mie ricerche ». L'illustro storico promette di pubblicare di nuovo con maggior ostensione le sue opinioni personali sull'argomento. Peraltro, come appare dal testo, nemmeno il Lambert nega nella sostanza l'autenticità del codice, in quanto le XII Tavole sarebbero ben diritto consuetudinario romano o giurisprudenza sacerdotale; e d'altra parte nella tesi stessa del Pais, che ribadisce in questa nuova opera, non si può attribuire il carattere di una codificazione legislativa *ex novo* alla pubblicazione, sia pur ufficiale, del *ius civile*.

Notiamo di passaggio come in questa nuova opera il Pais torna sulle influenze greche nella formazione delle XII Tavole. Se non che egli stesso assevera che le XII Tavole contengono « il diritto consuetudinario che da qualche secolo governava le genti latine o più particolarmente la città di Roma » (pag. 419), ed esclude la derivazione greca « per tutto quelle parti che, come il *diritto delle obbligazioni e la tutela degli orfani*, non si confacevano al genio nazionale romano » (pag. 423). Ora se a queste parti aggiungiamo la *manus*, la *potestas*, il *mancipium*, che non sono certo di origine greca e d'altro



virale non sarebbe se non una collezione di proverbi giuridici tradizionali, operata sulla fine del

canto non sono istituzioni specifico romane, ma latine, come rivelano gli statuti di Salpona o Malaca, se aggiungiamo il regimo della proprietà, le *res mancipi* o la *mancipatio*, anch'essa comune a tutto il Lazio, il testamento, la successione, il diritto agnatizio e gentilizio, appar chiaro che gli istituti fondamentali non si possono scardinare dal suolo di Roma. Non è una tonerezza sentimentale per l'antica madre, che trattiene i giuristi dall'accedere alla tendenza filellenica, ma l'analisi interna degli istituti: e d'altra parte qual gloria vi ha nel restituire a Roma la compagne barbarica del suo diritto primitivo? Giusto sarebbe quel sospetto, se noi volessimo attribuire interamente al genio creativo dei Romani tutto il progresso sostanziale del loro diritto; ma tale non è il nostro pensiero, nè alcuno stima, come accenna il Pais, che il *ius naturale* o il *ius gentium*, qualunque sia stata l'influenza di questi concetti sullo svolgimento del diritto romano, siano concetti sbocciati dal cervello dei giureconsulti romani. Comunque sia, data l'impossibilità assoluta di spezzare il blocco delle prische istituzioni, la questione dell'influenza greca si potrà discutere, e con molta cautela, data la facilità di scambiare le analogie fortuite od etnologiche con derivazioni storiche, per talune sporadiche norme, ma la discussione, se può aver interesse storico, in quanto dimostri i contatti antichi tra la civiltà latina o etrusco-latina e la civiltà greca (e sotto questo aspetto ha ben ragione il Pais di raccogliere o illuminare tutti i dati), non ne ha quasi alcuno dal lato giuridico. L'influenza ellenica nel diritto e nelle sfere più profonde della vita sociale si è esercitata potentemente in epoca storica, ed è a questa che si vogliono riferir le testimonianze generiche di Plinio e Cicerone, richiamate dal Pais, che non alludono alle istituzioni decemvirali (intendo sempre le istituzioni basilari, cardinali), ma esaltano i meriti dei Greci, in particolare degli Ateniesi, per la diffusione della civiltà, dell'umanità, dei *iura*.

secondo secolo dal giurista Sesto Elio Peto, che fu console precisamente nel 198 a. C. Questi, che fu il primo commentatore delle pretose leggi decemvirali, sarebbe stato precisamente il raccoglitore di tali proverbi sparsi; l'autoro insomma della collezione, che in seguito divenne, col nome di legge dello XII Tavole, il codice sacro, da cui si inizia il diritto romano. Non è peraltro che Sesto Elio Peto abbia propriamente falsificato le leggi; il contenuto delle XII Tavole sarebbe non solo diritto romano genuino, ma precisamente diritto arcaico, giurisprudenza sacerdotale, la quale forse già prima di Sesto Elio Peto era in giro in diverse collezioni. L'autico giurconsulto, celebrato dal poeta Ennio, avrebbe distribuito nelle XII Tavole norme appartenenti a diverse epoche e cristallizzate in adagi, attribuendole ad un favoloso decemvirato.

4. Un argomento pregiudiziale del Lambert è l'analogia con le pretose leggi regio, le quali secondo la tradizione antica sarebbero state leggi promulgate dal re o raccolte dopo la caduta del re dal Pontefice Papirio, secondo la critica moderna sarebbero invece, come ogni ritrice delle XII Tavole, un'invenzione del primo loro commentatore Graio Flacco, contemporaneo di Cesare.

Ma egli invoca argomenti più diretti.

Prima dell'epoca di Sesto Elio Peto non abbiamo attestata l'esistenza del codice decemvirale nella letteratura latina. La lingua di codesto codice, per riconoscimento generale, non ha quel carattere arcaico che dovrebbe avere la lingua romana del V secolo a. C., la forma legislativa non è quella delle leggi romane, il contenuto non è armonico, quale si attenderebbe da una legge votata ad un



momento determinato; esso ci offre disposizioni civili e tali che presuppongono un'alta cultura, come il divieto di cremare o soppellire in città, il regolamento che disciplina il lusso dei funerali, il regime liberale delle associazioni, il testamento, accanto a disposizioni arcaiche e barbaro, come l'esecuzione crudele sulla persona del debitore.

Il Lambert si prova lungamente a distruggere l'autenticità dei *Fasti* o convertire in un argomento a suo favore il punto che costituirebbe un ostacolo decisivo così alla sua teoria, come a quella del Pais, giacchè i fasti indicano precisamente negli anni 451-450 i decenviri al posto dei consoli.

Le liste dei magistrati, secondo quanto ci vien narrato dagli antiehi, furono estratto dagli *annales maximi*, composti dal sommo pontefice Publio Mucio Scevola in 80 libri, tra l'anno 124 ed il 114 a. C., o dagli stessi *annales maximi* o forse dal *liber annalis*, un breve compendio in un sol libro compilato da Tito Pomponio Attico tra il 54 e il 46 a. C., fu desunta la lista ufficiale, che sotto Augusto venne incisa sulle pareti della *regia* e ci è stata in parte conservata col nome di *fasti capitolini*. Gli *annales maximi* alla lor volta deriverebbero dalla serie dello *Tabulae* compilate d'anno in anno dal pontefice massimo e conservate ne' suoi archivi, su ciascuna delle quali erano registrati i nomi dei magistrati o gli eventi maggiori dell'anno. Ora il Lambert sostiene, conforme al Pais, che gli *annales maximi* non si limitarono a riprodurre le notizie desunte dalle Tavole pontificali, ma contengono ampliamenti o falsificazioni. D'altra parte le stesse Tavole pontificali, sulla cui base gli *annales maximi* furono compilati, è probabile siano state distrutte dall'incendio gal-



lico del 390 a. C. e ricostruite a memoria nel periodo successivo. Abbiamo in Cicerono la notizia che la data delle eclissi solari più antiche venno calcolata sulla base di quella del 5 giugno 403 a. C., segnata negli *annales maximi* e ciò fa presumere che la collezione delle tavole annali posseduta da Sevola non si spingesse al di là di quest'anno (ancor vicino all'incendio gallico e fresco nella memoria), perchè non vi è ragione di ritenere che in quell'anno per la prima volta i pontefici avessero creduto di registrare nei loro annali questo fenomeno celeste.

Che i Fasti non siano interamente scevri d'interpolazioni è universalmente riconosciuto dalla scienza odierna: interpolazioni di *cognomina*, che non occorrono negli atti pubblici prima del II secolo a. C., di filiazioni false, ignote alle fonti più antiche ed impossibili anche per l'intervallo ristretto tra le generazioni, interpolazioni di personaggi apocrifi. In queste condizioni è forse tenerezza il supporre che tutte le liste decenvirali siano state interpolate nei Fasti? Non è improbabile, così congettura il Lambert nell'ultimo suo scritto, che la creazione del decenviri, secondo la tendenza prammatica di riportare ad epoca antica istituzioni recenti, si debba al pensiero di costituire un precedente vetusto alle commissioni decenvirali senatorie, cui nell'epoca delle conquiste veniva affidata la compilazione delle singole leggi provinciali, cioè dell'ordinamento delle provincie.

Un impressionante argomento trae pure il Lambert dalle contraddizioni che rivela la tradizione del codice decenvirale. Le XII Tavole, si dice, contenevano una prescrizione sulla intercalazione



e in appendico tutto quanto il calendario. Ora dimostra il Lambert che la riforma del calendario attribuita alle XII Tavole in realtà fu eseguita da un contemporaneo di Sesto Elio, il console Marco Acilio nell'anno 191 a. C., e soltanto in seguito, dagli storici del II secolo, retrodatata sino ai decemviri. Non avremmo dunque una interpolazione od un glossema di lieve entità nelle XII Tavole, ma è tutta una parte che si sfascia e che dà poca fede della genuinità del testo.

Altra contraddizione. Un testo delle XII Tavole stabilisce la pena del taglione per il *membrum ruptum*, la composizione pecuniaria per l'*os fractum*. Una variante dello stesso testo, desunta dal libro nono dello *Origines* di Catone, sancisce in simile ipotesi che il prossimo cognato esercita la vendetta del taglione: *Si quis membrum rupit aut os fregit, talione proximus cognatus ulescitur*.

L'argomento fondamentale però del Lambert, quello che egli ritiene inoppugnabile e per il quale nell'ultimo suo scritto si dichiara disposto a regalarlo tutti gli altri, è desunto dal diritto comparato e dalla sociologia.

Tutti i pretesi codici primitivi non sono, secondo il Lambert, che tarde collezioni di antiche consuetudini, cui si attribuisce una origine ed una sanzione divina; ed egli esemplifica dalle legislazioni orientali, che di siffatti codici offrono più esempi ed in cui la derivazione e l'influenza sacerdotale (Codice di Mann, leggi maomettane ecc.) si rivela.

5. La tesi in più scritti ribadita dal Lambert, meno ancora di quella del Pais, ebbe il favore degli studiosi. Si pronunciarono contro di essa, all'apparire



del primo scritto, il Girard in uno studio ponderato, e dietro il Girard anche l'Erman; contrari, pur esprimendo qualche ipotesi nuova, ma non ripugnante alla tradizione, si manifestarono pure il May e l'Appleton; contrario il Kipp, nell'ultima edizione della sua storia delle fonti del diritto romano; contrario il Lenel in un'ampia e profonda recensione al complesso degli studi del Lambert sulle XII Tavole. In un indirizzo piuttosto cauto e dubbioso tra le due tesi, la veridicità della tradizione e la negativa assoluta, è lo scritto del Solazzi.

Giova riassumere e integrare questa critica alla tesi del Lambert, tenendo presente tuttavia più il lato negativo, che non il lato positivo della tesi stessa, perchè se l'argomentazione sua può sotto il primo aspetto scuotere la fede nell'autenticità del Codice decemvirale, la tesi positiva è troppo inverosimile, e d'altra parte ciò che importa non è di ribattere che Sesto Elio Peto sia l'autore del codice, bensì di stabilire se la tradizione dell'origine legislativa e precisamente di una commissione decemvirale nel V secolo a. C. per la compilazione di questo codice sia attendibile o no.

6. L'analogia con la collezione delle leggi regie o il cosiddetto *ius papirianum* invocata dal Lambert in un colle asserto recenti testimonianze del Codice decemvirale costituiscono il punto meglio ribattuto dal Girard.

Di questa raccolta delle leggi regie fatta da un Papirio non abbiamo ricordo in nessuno scrittore dell'epoca antica e precisamente non ne abbiamo ricordo nella copiosa letteratura dell'ultimo secolo della repubblica, principalmente nelle opere di



Cicerone e Varrone. Invece si può dire che dal giorno, in cui vi ha una letteratura latina, la menzione dello XII Tavolo ripetutamente occorre e si richiamano testi desunti da questo codice. Non solo gli storici dell'età imperiale, non solo Cicerone e Varrone ripetutamente trattano del codice decenvirale (e l'oratore dichiara che nei suoi giovani anni si soleva imparare a memoria nelle scuole), ma esso apparso noto al contemporaneo dei Gracchi, Tiberio Sempronio Tuditano, console nel 139, ed allo storico Lucio Cassio Emina più antico di lui, ed è a ritenere che ne parlassero Polibio e Quinto Fabio Pittore, il più antico annalista di Roma (inviato a Delfi nel 216), poichè l'uno è la fonte di Cicerone, l'altro è la fonte dello storico Diodoro.

Di più, un rituale sacro, quale è in fondo il cosiddetto corpo delle leggi regie, celato nei penetrali dei pontefici, ben si può attribuire ad un legislatore mitico; altra cosa è l'inventare di sana pianta a un dato momento, per un corpo di leggi note e vigenti, un corpo di magistrati che le avrebbe create. Per giunta questo collegio non sarebbe stato inventato per dare un carattere più augusto o sacro alle leggi, giacchè i pretesi legislatori non sono rappresentati in guisa da additarli alla venerazione del popolo riconoscente. Se l'invenzione doveva avere talo scopo, perchè non ascrivere queste leggi ad eroi più simpatici o anche riportarle addirittura all'epoca dei re?

Per attribuire ad un'epoca più recente le XII Tavole, e più ancora per collocarlo nell'epoca di Cneo Flavio o Sesto Elio Peto, convien dar di frego ad una quantità di testimonianze, che non hanno, almeno tutte, carattere d'invenzioni pram-



matiche; si narra che Licinio Stolone abbia emancipato il figlio suo per frodare la propria legge votata nel 367, che il console Fabio nel 355 si sia richiamato alle XII Tavole per giustificare cavillosamente col precetto decemvirale, *quod postremum populus iussit, id ius ratumque esse*, l'elezione di due consoli patrizii contro la legge Licinie; nel 326 la *lex Poetelia* abolisce la vendita *trans Tiberim* o sino ad un certo segno i *nervi* o i *compedes* dello XII Tavolo, ecc.

7. Quanto alla lingua delle XII Tavole già prima del Lambert si conveniva che essa non ha quel carattere arcaico, che dovrebbero avere la lingua del V secolo (o aggiungiamo anche del IV secolo), e si attribuiva il fenomeno alla ricostruzione operata dopo l'incendio gallico o più ancora alla progressiva modernizzazione del Codice. Certamente ciò era poco in armonia con l'idea dell'affissione pubblica del Codice nel Foro, sostenuta anche per i tempi storici più avanzati in base a due testi di tardi scrittori; ma il Lambert stesso ha inteso dimostrare che quei testi hanno un carattere prottamento rettorico o non dicono punto che lo XII Tavolo nei tempi storici fossero affisso nel Foro.

Ecco i testi: CYPRIANUS (*ad Donatum*, 9, 10).

« Sed tibi post insidiosas vias, post dispersas
 « orbo toto multiplices pugnas, post spectacula
 « vel eruenta vel turpia, post libidinum probra, vel
 « lupanaribus prostituta, vel domesticis parietibus
 « obsapta, quorum quo secretior culpa, maior audacia est, forum fortasso videatur immune.... Illuc
 « aciem tuam flecto, plura illic quae detesteris invenies, magis oculos tuos inde devertes. *Incisae sint*



« licet leges duodecim tabulis et publico aere praefixo
 « iura perscripta sint, inter leges ipsas delinquitur,
 « inter iura peccatur, innocentia nec illic ubi de
 « fenditur, reservatur. Saevit invicem rabies et
 « inter togas pace rupta forum litibus mngit
 « insanum ».

SALVIANUS (*De gubernatione Dei*, 8, 5):

« Infra Carthaginem vero apparere in plateis et
 « compitis Dei servos sine contumelia atque exe-
 « cratione vix licuit. Persecutionem hoc quidam
 « fuisse non putant, quia non et occisi sunt. La-
 « trones quidem hoc proverbio nti solent, ut quibus
 « non auferent vitam, dedisse se dicant. Sed in
 « urbe illa non tam hominum fuerunt haec bene-
 « ficia quam legum; interfeci enim indemnatum
 « quemcumque hominem etiam duodecim tabularum
 « decreta vetuerunt. Ex quo agnoseitur, quod magna
 « illic prerogativa dominicae religionis fuit, ubi
 « ideo tantum Dei servis licuit evadere, quia
 « a paganis iure defensi sunt, ne Christianorum
 « manibus trucidarentur » (1).

(1) Contro l'affissione nel foro di Roma, o meglio la nuova affissione dopo l'incendio gallico, si ora già pronunciato lo stesso Schoell. Osserva egli sino dal principio che non solo Livio non parla di questa affissione, ma dico piuttosto il contrario: « id quod nec tradit Livius nec sensisse eum arguit iuncta cum XII tabulis legum regiarum mentio » (p. 1), o dopo una larga documentazione dell'incertissima tradizione del testo, conchiude: « His vero omnibus consideratis, equis iam dubitet, quin nunquam extiterit aeneum illud quod fertur post incendium Gallicum restitutum XII tabularum exemplar? ». Che le parole di Cipriano abbiano un carattere puramente figurato e retorico fu già da vari scrittori asserito, tra cui lo SCHWEGLER (*Röm. Gesch.*, III, 27), ricordato dal Lam-



Depo la critica del Lambert nou solo il Girard, ma un eminente filologo, il Bréal, attesero a dimostrare il carattere arcaico del linguaggio decemvirale, più arcaico di quel che si ritenga comunemente. Senza entraro in particolari filologici noi potremmo fare, indipendentemente, un'osservazione, che è forse dal lato giuridico più importante. L'ortografia delle XII Tavole è stata modernizzata ed è queste un fenomeno abbastanza spontaneo, specialmente nella trasmissione orale, e cho non deve far meraviglia (1). Che una preghiera sacra, come quella della confraternita degli Arvali, si ripetesse alla lettera è naturale, perchè il suono mistico aveva più importanza cho non le parole, lo quali non si comprendono e forse non si debbono comprendere: ma cho un codice di leggi, il quale si ripeteva da tutti e si imparava anche nelle scuole, si serbasse immutato nella forma arcaica, sarebbe stato uu miracolo.

E valga il vero: malgrado la tradizione letteraria sicura, il riguardo al testo, la catena del verso e la lieve differenza di linguaggio uno dei più celebri versi della Divina Commedia a grado a grado è

bert, o certo, osserva giustamente lo Schoell, non è facile spiegare questa affissione. Si volle forse con ossa imprimerò il suggello della patria alla prima colonia transmarina? Porchè, sia pur retore e fanatico Cipriano, la precisione nel suo discorso è assai strana. Cfr. anche PLIN., *Ep.*, 8, 6, 14.

(1) Lo SCHOELL (*op. cit.*, p. 5) adduce la trasformazione subita dalla versione della Bibbia di Lutero e per l'era e le leggi antiche cita il passo di MARIUS VICTORINUS, p. 2448: « Ita nostri, ut apparet ex libris antiquis foederum et legum, qui etiam ex frequenti transscripti et aliquid mutarunt, tamen retinent antiquitatem, etc. ».



venuto a trasformarsi dal modo come uscì dalla penna del poeta: « Poich'ei *posato un poeo* il corpo lasso » in « Poich'ebbi *riposato* il corpo lasso ».

Non abbiamo nelle XII Tavole le forme veramente arcaiche *estod*, *vicinti*, *tienum*, beusi *esto*, *riginti*, *tignum*: non abbiamo il dittongo *ai* od *oi* al posto di *ae* od *oe*, *l'u* o *l'e* al posto dell'*i*, la gemiuazione delle vocali lunghe ecc., come nota il Lambert. Ma quello che importa sono i vocaboli: ora, nonostante lo spirito conservatore della giurisprudenza, che si foggia un linguaggio a sè e lo trasmetto di generazione in generazione, nonostante la continuità innegabile della giurisprudenza romana, tuttavia molte parole di quel vetusto codice o non erano più intese affatto nel periodo storico o erano piuttosto fraintese; e soltanto la moderna linguistica può restituirne o, non sempre, il significato genuino: così *assiduus*, che doveva significare residente e viene derivato da Ciccone *ab aere dando*; così il *malum earmen*, che doveva significare incantamento ed è interpretato nel senso di libello famoso: così il *fraudem facere* (*si patronus clienti fraudem fecerit, sacer esto*), che doveva avere il senso di mancare alla debita protezione verso il cliente ed è inteso da Virgilio nel senso odierno di tesser frodi. Si aggiungono termini che fuori delle XII Tavole non si incontrano più o che hanno mutato senso: i *foretes* e i *sanates*, di cui non si sa altrimenti il significato, *forum* per luogo davanti alla tomba, *portus* per significare uscio di casa, *hortus* nel senso di podere, *obvagulare*, *orare*, *adorare*, ecc.

Certamente poi questa lingua non è la lingua del II secolo a. C. Lo stesso giurista Sesto Elio Peto Cato, cui il Lambert attribuisce la compo-



sizione del codice, dichiara di non comprendere che cosa significhi la parola *lessus* o *lessum*. È il famoso passo che fa divieto alle donne di graffiarsi le gote e mandare ululati di lamento nei funerali: *mulieres genas ne radunto, nere lessum funeris ergo habento*. Ora Cicerone ci riferisce che la parola *lessus* non era intesa nè da Sesto Elio, nè da un altro giurista, contemporaneo di Elio, Lucio Acilio (Cic., *De leg.*, 2, 23, 59); entrambi finivano con arrischiare timidamente una congettura assurda: *lessus* sarebbe un abito funebre, che la legge suntuaria faceva divieto di rivestire in occasione dei funerali.

Sarebbe dunque un adagio, una massima giuridica, che non si comprende oramai dai più insigni giuristi e nondimeno si ripete e si colleziona per un'opera pratica. Ciò non è meraviglioso per un testo di loggo antico o sacro; ma l'una cosa e l'altra è inesplicabile fuori della consacrazione e della fissità legislativa.

Nemmeno la forma imperativa precisa non si addice ad adagi proverbiali, come ritieno il Lambert; ma sulla tesi positiva non convicne troppo sostare.

Ma ben giova rilevare che la non corrispondenza al tipo complicato dalle leggi romane è argomento che si può ritorcere contro la sua tesi, perchè questo tipo va complicandosi solo in progresso di tempo (le più antiche leggi, per es. la legge Atinia, hanno un dettato semplicissimo), e le XII Tavole ci serbano la figura genuina o plastica del periodo tipico legislativo, la protasi — il fatto — o l'apodosi — la sanzione — che osserviamo nel codice Babilonese di Hammurabi.

8. Per quel che concerne la pretesa mescolanza di disposizioni civili e progredite con disposizioni



arcaiche, il Girard sostiene che il codice decemvirale non offre questa disarmonia, che esso è un codice schiettamente rurale e primitivo, che in alcune istituzioni, per es. la vendita *trans Tiberim*, che è nel codice una vendita all'estero, la quale sarebbe assurda all'epoca di Cneo Flavio o Sesto Elio, si richiama certamente a condizioni vetustissime.

Noi osserviamo anzitutto che è un supposto assolutamente errato il ritenere che un codice, perchè emesso a un momento dato, ci debba rappresentare un tutto organico in ogni sua parte, quando invece ogni legislazione, contemplata a un momento dato, mostra tendenza diverse e non di rado vere sopravvivenze. Il codice, cui allude il Lambert, è un codice ideale, che non è mai esistito. Ma d'altra parte il supposto di una grave divergenza tra molte e varie disposizioni di spirito diverso e di epoche successive si fonda sopra una sconoscenza degli istituti romani. La legislazione decemvirale è una legislazione barbarica: inteso questo epiteto in un senso severamente e serenamente storico. L'istituto che più che ogni altro si adduce a dimostrare il carattere progressivo o, secondo il Lambert, l'impossibilità della vetusta codificazione, il testamento, è invocato perennemente dagli scrittori soltanto perchè non si vuole intendere che cosa fosse il testamento antico e quali radici avesse nella vita primitiva di Roma; onde accade che, con errore ormai definitivamente confutato dai papiri greco-egizi, lo si fa derivare dal diritto greco, che il testamento, colla sua caratteristica istituzione dell'erede, non conobbe mai.

Nella forma in cui ci si presenta il testamento è precisamente un'istituzione primitiva. L'assoluta libertà di testare (diciamo così con un'espressione



moderna), che permette di designare un solo dei figli e diseredare gli altri, è a suo posto soltanto in un'epoca, in cui dura la tradizione di mantenere unita la famiglia; il testamento, che è la piena designazione dell'erede, non distribuzione di beni, adempie precisamente la funzione della primogenitura e, come questa, non ha più la sua vera giustificazione, allorchè la società o la famiglia si disgregano, allorchè il carattere etico e politico della successione svanisce ed il solo momento patrimoniale sopravvive.

L'equivoco nasce dal paragonare col testamento romano istituzioni, che non corrispondono punto ad esso, o adozioni o donazioni con riserva d'usufrutto o donazioni a causa di morte, che si possono piuttosto paragonare coi legati e non con l'eredità del diritto romano.

E circa le prescrizioni che limitano il lusso dei funerali è veramente incredibile, come sembra al Lambert, un simile regolamento legislativo a metà del V secolo avanti Cristo?

No dubita, e ben a ragione, il Lenel. La spesa nei funerali e nelle tombe non dimostra nè un grau benessere nel popolo, nè un affinamento dei costumi, anzi, se si vuole, è ad attestare quei sentimenti primitivi dell'al di là, concentrantisi nel culto dei morti, e quel simbolismo, di cui pur si compiace l'età primitiva. Semplice è la tavola degli eroi di Omero, ma i funerali di Patroclo e di Ettore offrono appunto il quadro di quelle vive lamentele e di quella pompa, che il legislatore romano intendeva reprimere.

D'altra parte in ordine ai funerali, come si può dire in ordine a tutti gli elementi della vita civile, Roma ha subito l'influenza di una popolazione o di una civiltà di pretto carattere orientale, in cui vivo



era il culto dei morti o grande il lusso delle tombe: gli Etruschi.

Il divieto poi di seppellire in città sarebbe, è vero, non lieve indizio di progresso, se fosse suggerito da ragioni igieniche; ma esso è senza dubbio da riportare piuttosto a motivi di carattere religioso, o con ciò si spiega altresì come la prescrizione dovesse esser legislativamente estesa con l'estendersi del sacro pomerio. Simili prescrizioni del resto sono diffuse in tutto l'antico mondo, per quanto noi ne sappiamo. Le conteneva la legge di Solone, da cui si dicono desunte, o ci appaiono in una legge di Iulis nell'isola di Ceo, ricavata da un'iscrizione del V secolo e nello statuto dei Labiadi a Delfi, sembra, dei primi anni del IV. Che Silla abbia a' suoi tempi emesso prescrizioni analoghe a quelle decemvirali (o non sappiamo del resto con sicurezza quanto fossero analoghe) non significa nulla contro l'esistenza dell'autico regolamento decemvirale, più di quel che deponga contro l'analogo regolamento di Solone la limitazione posta da Demetrio Falereo, 300 anni più tardi, in Atene, alla magnificenza delle tombe.

Si cita dal Laubert come indizio di matura civiltà la disciplina, che tende a conciliare gli interessi dello Stato e la libertà di associazione; ma lasciando pure da banda anche su questo punto se veramente la libertà di associazione, concetto ben diverso dal riconoscimento giuridico della società come un corpo, sia veramente un'idea che si svolge nel tempo e non piuttosto uno stato di cose originario, contro cui reagisco l'afforzarsi degli organi e del potere politico, è molto probabile che la legge delle XII Tavole, parlando dei *sodales*, intendesse riferirsi precisamente a quelle



associazioni che sono, anche nei più tardi tempi, chiamate col nome di *sodalitates*, vale a dire le associazioni, di carattere religioso, le confraternite sacre. Nè il divieto di trasgredire l'*ius publicum* ha nulla di strano; si pensi al divieto delle XII Tavole sancito in ordine ai *coctus nocturni*.

Ma d'altra parte il regolamento privato e ferreo della procedura, il *ius vitae et necis* sul corpo del debitore, la prescrizione atroce nel caso di concorso di più creditori (l'uno e l'altro punto gravemente controversi), la pena del taglione diffusa in tutto il mondo primitivo dalle legislazioni orientali alle legislazioni di Zaleuco o di Caronda, i tipi più arcaici del mondo greco, dalla legge armena alla legge visigotica, dall'antica legge magiara alle leggi lituane, polacche, russe, attestano condizioni barbariche: e se le pretese istituzioni civili ci riportano anch'esse ad un'epoca patriarcale, superstitiosa, ad uno stato in cui le organizzazioni anteriori non sono ancora intieramente spente, non v'ha nulla nel codice decemvirale che ci offra le disarmonie stridenti che suppono il Lambert.

9. Quanto ai Fasti, il Girard non nega le interpolazioni, ma ritiene che nella massa la veridicità di essi sia indiscutibile. Una prova di questa autenticità è data dal fenomeno del rotacismo non scosso dai dubbii omessi al proposito dal Lambert. Nella lingua latina l's tra due vocali si è trasformata in r, o questa trasformazione, dapprima fattasi nella lingua parlata, si trasportò nella scrittura nel corso del IV secolo a. C., poichè Cicerone riferisce che il primo *Papirius* chiamato *Papirius* fu Lucio Papirio Flaeco console nel 340 a. C. Per tanto il trovare dei *Papirii*, dei *Fnsii*, dei *Vetu-*



siei nella lista dei magistrati significa che il nome vi è stato inserito prima di quella data; ora precisamente i nomi dei magistrati più antichi ci sono dati nei Fasti o negli storici, che hanno diuanti i Fasti, in quella forma arcaica.

La genuinità dei nomi dei magistrati dei primi tempi della repubblica trasmessi a noi dai Fasti parrebbe anche dimostrata dall'oscurità di una parte di essi. Nei consoli del V secolo a. C. abbiamo famiglia che non si incontrano più in seguito nei Fasti e che sembrano estinte dopo questa epoca remota. Se, ad es., fossero stati inventati i nomi dei decemviri, i falsarii, il cui interesse nell'interpolare è la glorificazione di alcune famiglie, non sarebbero andati ad inventare dei Romilii e dei Sesti. Argomenti vecchi: sempre abbastanza forti, ma non decisivi (1).

(1) Di nuovo sui Fasti cfr. in senso critico SIGWART, *Römische Fasten und Annalen bei Diodor*, in *Clio*, VI, 1906, pag. 269 e segg., pag. 341 e segg. Il SIGWART ai Fasti della Regia e di Livio antepone quelli di Diodoro.

Più decisamente ora il PAIS ritorna sulla critica all'autenticità dei Fasti nello scritto *A proposito dell'attendibilità dei fasti dell'antica repubblica romana* (*Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, vol. XXVII, anno 1908). Il PAIS fa osservare come la personalità storica di alcuni magistrati degli antichi Fasti sia discutibile; che, a detta di Livio, le liste dei magistrati per i primi decenni della repubblica variavano in modo da rendere impossibile di ritrovare il vero, anzi questa incertezza non cessa col periodo vetusto, ma si ostende per lo meno sino alla fine delle guerre sannitiche o ai tempi di Pirro; che le divergenze profonde tra i Fasti della Regia e di Livio e quelli diodorei mostrano che noi non abbiamo una fonte veramente ufficiale e inappellabile; che dobole o nullo è



10. L'argomento poi che il Lambert desume dalle tarde commissioni decemvirali, che sarebbero state occasione ad inventare l'antico collegio decemvirale, si potrebbe quasi ritorcere contro di lui. Appunto perchè le commissioni decemvirali sono nello spirito della costituzione romana, è perfettamente verosimile che una commissione siffatta abbia avuto l'incarico di compilare o formulare in un corpo di leggi gli antichi *mores*. Il motivo delle invonzioni prammatiche per anticipare le istituzioni più tarde è forse uno dei motivi più dubbi della scuola del Mommsen, che il Lambert stesso, il quale pur si vuol ribellare ai canoni di quella scuola, viene poco felicemente ad applicare.

11. Nemmeno reggono le pretese contraddizioni. Sul punto relativo al calendario ed alla interca-

il valore degli elenchi dei dittatori e degli atti trionfali nell'epoca più antica, nè si deve seguire i criteri di quegli studiosi che, mentre riconoscono il debole valore degli elenchi dei dittatori o degli atti trionfali, incisi pure sulle pareti della Regia unitamente ai Fasti, cercano di dare maggior importanza alle liste consolari; che se i predecessori di Livio avessero disposto di una sicura ed ufficiale lista dei Fasti, non avrebbero avuto occasione di discutere sulla veridicità delle versioni storiche relative alle cariche di Spurio Cassio, di Servilio Aala, di Cornelio Cosso; che le enormi perturbazioni e le confusioni che si notano per i Fasti successivi alla disfatta dei Romani alle forche Caudine o alla pseudorivincita di Lucoria nel 320 a. C. hanno una ripercussione nei nomi dei Fasti; che quando per alcuni anni degli annalisti onesti, come Quinto Elio Tuberon, non sapevano decidere qual fosse tra le varie la vera lista consolare, è pur sempre evidente che il documento sicuro cui riferirsi per troncar la questione mancava loro. Il Pais ri-



l'azione ha risposto adeguatamente il Lenel nella sua larga recensione ai vari scritti del Lambert. La questione della genuinità delle XII Tavole non è tocca, anche se si concedo al Lambert che la riforma relativa al calendario è stata retrodatata, il che si vuole probabilmente concedere ed è forse la più bella parte di tutta l'opera critica del Lambert. I testi, cui si richiama il Lambert, parlano bensì dei decemviri, ma non delle XII Tavole.

Essi sono i seguenti:

MACROB., *Saturn.*, 1, 13, 21: « Tuditanus refert
« libro tertio magistratum decemviro, qui de-
« cem tabulis dnas addiderunt, de intercalando po-
« pulum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores.
« Fulvius autem id egisse M. Acilium consulem
« ad urbe condita anno quingentesimo sexagesimo
« secundo, inito mox bello Aetolico ».

chiamano inoltre l'analogia delle liste dei magistrati delle repubbliche medioevali o delle liste dei papi; le une e le altre più che dubbie per l'epoca remota, poichè le une e le altre si andarono raccogliendo e completando in epoca molto lontana dalle origini.

Nondimeno il Pais conclude: « Da tutto quanto siamo venuti man mano osservando non deriva la conseguenza che i Fasti della Regia e quelli derivati da altre fonti siano per intero materiale privo di valore. Come le liste dei Pontefici romani formulate e raccolte in età abbastanza lontana dai tempi di Gesù Cristo e di S. Pietro acquistano valore man mano che ci allontaniamo dai primi due secoli, così i Fasti della repubblica romana, da ricostruzioni privo di valore per l'età anteriore al decemvirato e spesso anche per gli anni che giungono fino all'incendio gallico, vanno acquistando una relativa certezza con l'accostarsi al periodo lontano dalle origini della annalistica nazionale, sebbene gravi falsificazioni li infestino sino a tutta l'età delle guerre sannitiche e di Pirro ».



CIC., *Ad. Att.*, 6, 1, 8: « ille (Flavins) vero ante
 « decemvros non fuit, quippe qui aedilis curulis
 « fuerit, qui magistratus multis annis post de-
 « cemvros institutus est, quid ergo profecit, quod
 « protulit fastos? occultatam putant quodam tem-
 « pore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a
 « paucis (patriciis? MOMMSEN, *Chronol.*, S., 31),
 « nec vero pauci sunt anctores, Cn. Flavium fastos
 « protulisse actionesque composuisse, ne me hoc
 « vel potius Africanum — is enim loquitur — com-
 « mentum putes ».

OVID., *Fast.*, II, 47-54.

« Sed tamen antiqui, ne nescius ordinis erres,
 « Primus, ut est, Iani mensis et ante fuit.
 « Qui sequitur Ianam, veteris fuit ultimus anni;
 « Tu quoque Sacrarum, Termine, finis eras;
 « Primus enim Iani mensis, quia ianua prima est;
 « Qui sacer est imis manibus, imus erat.
 « Postmodo creduntur, spatio distantia longo,
 « Tempora bis quini continuasse viri ».

Ora è lecito, come vuole il Lambert, preferire l'attestazione di Fulvio Nobiliore, contemporaneo di Marco Acilio, a quella di Sempronio Tuditano e Cassio Emina, che riportano la riforma ai decemviri. Ma nè Tuditano nè Cassio dànno ad intendere che la legge decemvirale *de intercalando* costituisse una parte essenziale delle XII Tavole. Al contrario la locuzione adoperata da Tuditano mostra che egli intendeva riferirsi ad una rogazione indipendente; se una norma sullo intercalazioni fosse stata compresa nelle due ultime Tavole, non sarebbe occorsa una speciale *rogatio de intercalando*. Diremo di più: sarebbe difficile comprendere perchè mai si richiamasse all'uopo, per riferire ai decemviri il calendario, l'attestazione di



Tuditano e Cassio Emina, so all'epoca in cui scriveva Macrobio il testo stesso delle XII Tavole, autentico o meno, toglieva ogni dubbio sull'appartenenza del calendario ai decemviri ed al codice.

Analoghe considerazioni si possono fare in ordine alla lettera di Cicerone. L'occasione a questa lettera era porta da un passo dei libri *De Republica* di Cicerone, in cui era attribuita a Cneo Flavio la pubblicazione del Calendario. Attico aveva per lettera avanzato il dubbio se veramente Cneo Flavio fosse vissuto prima dei decemviri, i quali avrebbero pubblicato, secondo la tradizione, il calendario. Cicerone nella sua risposta cerca sull'esempio di altri di sciogliere l'enigma con l'ipotesi che la tavola pubblicata dai decemviri fosse stata ad una certa epoca nascosta. Ora *istam tabulam* si riferisce, come si vuole, a quella Tavola delle XII, che avrebbe contenuto il calendario? Ciò nega il Lenel ed a buon diritto. L'espressione designa piuttosto, in antitesi alle XII Tavole, le quali, secondo la tradizione, erano sempre rimaste di pubblica ragione, una speciale ed indipendente tavola del calendario; *tabula*, aggiungiamo, è un'espressione generica per le leggi e gli atti solenni dell'antica età, a un dipresso come noi diremmo carta, foglio o simili. Il luogo di Ovidio è anche meno concludente. Esso concerne il posto del mese di febbraio, il quale, secondo la versione seguita dal poeta, in origine segnava la fine dell'anno, e secondo quanto si credeva, agginngo il poeta, sarebbe stato spostato dai decemviri. Così non poteva esprimersi Ovidio, se a' suoi tempi, sia nel testo delle XII Tavole, sia in un testo a parte, il calendario decemvirale fosse



stato dinanzi agli occhi di tutti. Perchè allora doveva troppo colpire la contraddizione tra questo atto e il racconto dei Fasti pubblicati da Cneo Flavio.

Da ultimo pare al Lenel (ma su questo punto faremmo le nostre riserve) che i compilatori delle XII Tavole, siano i decenviri o Sesto Elio, dovevano ben sentire che un calendario non sta a suo posto in una legge.

Quanto alla seconda contraddizione, relativa al taglione, essa ha fatto l'oggetto di un opuscolo speciale dell'Appleton. La contraddizione tra i due testi sarebbe veramente grave. Catone ammette la pena del taglione per due reati dell'*os fractum* e del *membrum ruptum*, le XII Tavole non la consacrono che per *membrum ruptum*: Catone non parla che del taglione senza alludere menomamente ad una composizione convenzionale o legale, le XII Tavole fissano la composizione per l'*os fractum*: Catone incarica della pena il più prossimo cognato, la legge delle XII Tavole è muta su questo punto, e d'altra parte al tempo di Catone sarebbe più a posto il parlare in proposito di *proximus agnatus* che non di *cognatus*; poichè la distinzione tra le due categorie era già fatta. Se non che il testo di Catone riporta veramente una norma decemvirale romana? A noi non viene data come tale; precisamente le contraddizioni rilevate debbono far dubitare della cosa, o per vero molti autori ne dubitarono (Karlowa, *Il. Rg.*, II, p. 189, in fine; Peter, *Veter. hist. rom. rel.*, p. 74 nota al fr. 81), altri negano che il testo si richiami alle XII Tavole e lo riferiscono a una legge romana più antica, come il Mommsen (*Abhandlung. der suchs. Ges.*, vol. II, p. 258), il quale però mantiene il



testo nell'edizione delle *Fontes iuris rom. antiqui* del Bruns sotto la tavola VIII, o al diritto dei Cartaginesi (Schöll, p. 9, n. 1, sulle tracce del Wagner e del Jordan). Nel IV libro delle sue *Origines* Catone uarrava la prima e la seconda guerra punica, per lo meno sino alla battaglia di Canne, o nella narrazioneolgeva il discorso sulle istituzioni e i costumi dei popoli africani; per es egli ci parla dei *mapalia*, specie di capanne o tendo portatili, sotto lo quali vivevano alcune tribù nomadi africane in una promiscuità passata a Roma in proverbio (V. *Festus*, voce *mapalia*).

Ora in un libro di simil genere egli non aveva occasione di citare la legge delle XII Tavole (Schöll); è invece ben più probabile *a priori* che il taglione da lui ricordato si riferisca ad alcuni dei popoli stranieri di cui discorre nelle sue *Origines*. Non si ritrova nel testo di Catone la forma imperativa, che torna in tutte le disposizioni decemvirali; ed è poi materialmente impossibile che il testo si riferisca al diritto romano, perchè si esprime al presente (Schöll) e parla del taglione (Schöll), che sarebbe esercitato dal più prossimo cognato della vittima: *proximus cognatus ulciscitur*. Ora nessuno ha mai preteso che il taglione fosse in vigore in Roma all'epoca in cui Catone scriveva quel passo delle *Origines*, cioè tra il 168, data in cui terminava l'ultima guerra macedonica, ed il 154 a. C. Il solo motivo, che indusse ad attribuire quella frase di Catone al codice decemvirale fu il ritrovarvi due espressioni del testo tradizionale delle XII Tavole: *os fractum e membrum ruptum*. Ma per riferire gli usi di un popolo straniero, presso cui vigeva il taglione per le lesioni corporali, quali espressioni debbono pre-



sentarsi allo spirito di un giureconsulto, come Catone, se non quelle della sua legge nazionale? Il precetto è stato, come conclude lo Schöll, *ad formam legis... accommodatum*. Del resto Catone riveste della terminologia romana tutta la sua narrazione. Nello stesso libro delle sue *Origines* si legge: *deinde dictator iubet postridie magistrum equitum arcessi*: il dittatore è Annibale, il maestro dei cavalieri è il luogotenente Maarbale.

12. Finalmente il preteso miracolo sociologico, che a detta del Lambert presenterebbe in Roma una codificazione profana, opera di magistrati, quando tutti i codici primitivi sono elaborazioni sacerdotali di consuetudini, poste sotto la sanzione divina, rappresenta un'illusione non rara e grave, in cui per l'uso del diritto comparato si cade, quella di voler squadrare e universalizzare tutti i fenomeni, tutti gli sviluppi, di non tener conto delle condizioni diverse, in cui un dato fenomeno si produce, di prescindere dalla originalità e dalla individualità di ciascun popolo o gruppo di popoli.

I paragoni fatti dal Lambert sono esclusivamente con popoli orientali aventi organizzazione nazionale e non cittadina, regime dispotico perdurante, influenze sacerdotali.

Ora tutte queste condizioni non si ritrovano nella civiltà greco-romana, anzi si ritrovano le condizioni opposte.

La città e lo Stato su basi cittadine non può aver avuto lo stesso carattere, la stessa storia delle agglomerazioni orientali di tribù e di popoli, la libertà non può aver prodotto gli stessi frutti che il dispotismo! La città, non a torto simbolo e radice della nostra « civiltà », non tollera a lungo nel suo



gremho e sotto gli occhi di tutti nè divinità viventi, nè profeti, nè re. Il sentimento di libertà, che fu sempre, ancho nell'epoca delle monarchie assolute, la più vivace caratteristica etica dell'Occidente, ha nelle leggi scritte, nella *communis reipublicae sponsio* trovato il suo strumento di lotta contro la tradizione e contro l'oracolo sacerdotale, la sua leva d'innalzamento delle plebi.

E d'altra parte, una volta ponotradi nel campo spinoso del diritto comparato, perchè chiuderci nella storia? Abbandoniamo o popoli orientali e popoli classici: nel dominio etnologico il Lambert troverà esempi abbastanza numerosi di « codici profani » in un'era primitiva, fenomeno a cui « la sua ragione si ribella ». Sono un popolo primitivo i Calmucchi, e doi più bassi nella scala dell'umanità, o a un dato momento sul principio del secolo XVII i loro capi si adunarono per compilare un Codice: sono un popolo primitivo i Cumassi dell'Ascianti, cui il ro, senza ispirazione divina, ma colla cooperazione del suo consiglio, ha imposto un codice di leggi. Una sola condizione è necessaria per procedero, sia d'iniziativa privata, sia d'iniziativa di gruppi sociali, alla codificazione: conoscenza della scrittura (1).

13. Giova dire qualche cosa anche dell'ipotesi positiva del Lambert. I *tripartita* di Sesto Elio Peto Cato sono un'opera eminentemente pratica: un testo, eni sogue il commentario, ed un formulario di procedura messo al corrente dei bisogni più recenti.

(1) Cfr. per considerazioni ed esempi: POST, *Giur. etnologica* (trad. it., Soc. ed. libr., 1906), vol. I, § 4.



Perchè mai Sesto Elio Peto vi avrebbe accolto degli adagi sul taglione, sull'esecuzione atroce dei debitori, sul vitto in 15 libbre di farro o sull'*arceram ne sternito*, sulla *venditio trans Tiberim*, sui *foreti* e sui *sanates*, sulla *consecratio* del patrouo, *si elienti fraudem fecerit*, quando tutto ciò rappresentava istituzioni da lungo tempo disusate o espressamente abrogate, quando da secoli il Tevere non segnava più il confine dello Stato romano? Non si fanno per uso pratico collezioni di consuetudini non più vigenti. Diremo di più. Si può ammettere che questi adagi abbiano potuto continuare a circolare di bocca in bocca tra uomini di legge, quando non rispondevano più a nessuna realtà? Tra questi pretesi adagi poi vi ha quello che Sesto Elio Peto dichiara di non comprendere.

Lo stesso Lambert ha inteso l'inverosimiglianza della cosa e a due riprese ne ha data una spiegazione: il significato della voce *lessus* era oscuro per Sesto Elio a cagione della sua provenienza straniera, perchè questo termine contemplava un tratto particolare dei costumi greci, una forma speciale di lamentele, che non aveva a Roma equivalente esatto. E già molti vocaboli di origine greca, aggiunge l'autore, dovevano essere stati importati dalla letteratura in Roma. Ma in tal modo, osserva l'Appleton, la letteratura avrebbe importato a Roma un adagio di origine greca, che vietava alle donne il *lessus*, il quale adagio non si comprendeva più poco dopo la sua importazione, ed un giurista l'avrebbe inserito in un manuale pratico per lasciarsi sfuggire la confessione poco piacevole che egli non v'intende nulla.

In realtà, se si vuole una spiegazione del fenomeno, non può essere precisamente che questa: il



termino faceva parte di un Codice arcaico e sacro al quale l'interprete non poteva togliere nulla, nemmeno le parti da lungo tempo cadute in desuetudine, nemmeno le disposizioni divenute incomprensibili. Bon a ragione osserva l'Appleton: nella storia le testimonianze irresistibili ed irrecusabili sono sempre quelle indirette, quelle che non sono state create per provare ciò che provano e che fanno prova all'insaputa del testimone.

La confessione di Sesto Elio Peto mostra che ai suoi giorni le XII Tavole erano considerate come un testo fisso, intangibile, e nello stesso tempo così antico che il giurista puro certe parti non le comprende più.

14. In conclusione, l'autenticità legislativa e l'alta età dello XII Tavolo, nonostante alcune concessioni, che sono risultati innegabili della critica e della revisione, dopo questa prova del fuoco è forse più ribadita che scossa. Certamente lo XII Tavolo non erano affisse nel foro, nè andarono immuni da alterazioni, glossami, aggiunte. Ma il corpo delle leggi ha una vetusta antichità, un tipo schiettamente romano ed abbastanza armonico nelle sue grandi linee, che ci mostrano una società patriarcale, piuttosto rozza di costumi, ma già in isfacelo sotto l'azione dello Stato, un carattere legislativo, che coincide pienamente con l'epoca e con la fase di sviluppo di Roma nel V secolo a. C., cioè negli albori della sua storia sicura.

L'unico dubbio contro l'autenticità delle XII Tavole può derivare ormai dalla diffidenza che il nostro spirito ha ereditato da un secolo di studi critici rispetto alla tradizione. Giova però non calunniare la scienza o mettere a repentaglio il



valore dei nostri procedimenti con l'esagerazione critica o demolitrice: altrimenti ei si preparano rudi lezioni. Le ultime ondate dell'ipereritica negativa e distruttrice nel mondo classico vanno di pari passo con un grandioso lavoro di verifica dell'antica tradizione nei secoli più oscuri dell'èvo antico. La critica aveva negato, contro l'unanime attestazione degli antichi, la provenienza asiatica degli Etruschi ed il loro isolamento etnografico o civile, aveva negato la diffusione del popolo nel Lazio e nella Campania, e le influenze preponderanti del popolo etrusco sui popoli Italici o sulle origini di Roma; ed ora l'archeologia mette in luce la provenienza dai luoghi, donde li faceva navigare ai lidi d'Italia l'antichità, ne rivendica l'originalità, la superiorità civile sui Greci nell'èvo più antico o riporta ad essi la civiltà particolare di Roma e dell'antica Italia. L'ipereritica, dai tempi del Wolf, aveva fissato il canone che i gloriosi poemi di Omero erano una fusione di canti di rapsodi, che all'epoca del mitico Omero si ignorava la scrittura; o l'archeologia ei ha rivelato che nel mondo mediterraneo la scrittura era nota e diffusa più secoli prima di Omero e la personalità di Omero risorge. Le dinastie, le descrizioni, i luoghi di Omero erano tutto fiabe; e l'entusiasmo di Schliemann, le più caute ricerche degli archeologi a lui successi misero in luce le ruine di Troia, le reggie di Tirinto o di Micene, si sollevò dinanzi agli occhi una civiltà meravigliosa o non sospettata, l'èra micenea, sulla quale la più antica civiltà ellenica rappresenta un regresso, ed ovunque la zappa dell'archeologo rivolse il luogo delle antiche sedi riapparvero i palazzi come Omero li aveva descritti, cogli stessi oggetti, con le stesse armi, o le tracce di avvenimenti mostrandoci che l'epopea



omerica dovette avere un potente substrato storico. Si era in precinto di negare la preesistenza della regalità alla repubblica in Roma: e la stele arcaica documenta l'esistenza dei re o forse le loro leggi. Pur rendendo omaggio alla critica, la quale è sempre utile, per lo meno quando non si avventura a ricostruzioni più fantastiche della leggenda stessa, noi dobbiamo sfrondare la tradizione dei suoi ornamenti poetici, ma andar piuttosto canti innanzi di rigettarla.

II.

Il metodo tenuto dai compilatori delle Pandette e le critiche alla teoria del Bluhme.

1. L'ordine o il metodo tenuto dai commissari nella compilazione delle Pandette fu stabilito dal Bluhme in uno studio ingegnoso e paziente, pubblicato nella *Zeitschrift f. G. R. W.* (IV, 1820, pagine 257-472). Convieno distinguere nella dottrina del Bluhme quella che è la parte certa e quella che è la parte congetturale, benchè molto attendibile. La parte, che si può ritenere certa, è la seguente.

Nei vari titoli delle Pandette la serie delle opere e dei libri, sulla scorta delle iscrizioni, si distingue in tre gruppi, i quali si susseguono l'uno appresso all'altro in ciascun titolo, salvo alcuni titoli brevi, in cui non sono rappresentati se non due gruppi o anche uno solo; tale ordine è così rigorosamente serbato che *non solo si succedono i gruppi*



l'uno all'altro, ma *le opere in ciascun gruppo* comprese e *i libri delle singole opere* si succedono pure nello stesso ordine. Punto di partenza nella teoria del Bluhme sono tre titoli tipici: 45, 1; 50, 16; 50, 17: ma l'ordine stabilito in questi è saggiato o riscontrato in tutti.

Il criterio di questo ordinamento non pare troppo metodico: non di rado un'opera è spezzata in più parti e rappresenta molti anelli distinti in ciascun gruppo, ovvero i singoli libri di un'opera si alternano coi singoli libri di un'altra. Per es. i primi 25 libri *ad Edictum* di Ulpiano sono in testa ad uno dei gruppi; i libri 56-81 succedono ad una serie di altre opere, e più oltre ancora sono collocati i libri 54-55 e i libri 52-53, senza contare i libri intermedi dal 26 al 51, che sono addirittura trasportati in un altro gruppo: i singoli libri delle *Sentenze* di Paolo si alternano coi singoli libri dell'*Epitome* di Ermogeniano etc. A ogni modo quest'ordine, sia pure a prima vista sorprendente, è costante.

2. I tre gruppi, dalle opere che in ciascuno di essi predominano e costituiscono in certo modo la testa del gruppo, cioè i libri *ad Sabinum* nell'uno, i libri *ad Edictum* nell'altro, le *questioni* e i *responsi* di Papiniano nel terzo, prendono il nome congruo di *massa sabiniana*, *edittale*, *papiniana*.

La *massa sabiniana* si apre coi libri di Pomponio, Ulpiano e Paolo *ad Sabinum*: in testa è Ulpiano. Seguono i libri intermedi all'editto, p. III, IV, V, che trattano materie prevalentemente civili, cioè dote, tutela, testamento, legato e sono rappresentati da commenti di Ulpiano, Paolo, Gaio: indi le *Disputationes* di Ulpiano e libri minori, pure



d'Ulpiano: appresso i *Digesta* di Giuliano e di Alfeno, quest'ultimo nell'originale e nell'*Epitome* di Paolo: indi lo altre opere di Giuliano, compresi i responsi di lui, compilati da Africano: indi la serie dello Istituzioni, di Fiorentino, Marciano, Ulpiano, Gaio (di questo anche le *res cottidianae*) Callistrato, Paolo, cui segue una serie di monografie, rogole, responsi, commenti a leggi speciali — *lex Julia, Falcidia, Fufia Caninia, Aelia Sentia, Rhodia* — a senatoconsulti — *sc. Velleianum, Oratio Antonini et Commodi, Oratio divi Severi* — libri *de poenis* e *de re militari*. Chiude la massa sabiniana il compendio di Giavoleno *ex posterioribus Labeonis*.

La *massa edittale* si apre coi libri *ad Edictum*, sia l'editto del pretore o quello degli edili o l'editto provinciale, di Ulpiano, Paolo, Gaio: in testa è pure, d'ordinario, Ulpiano. Segue un'opera sull'editto di un solo libro in greco di Papiniano: indi i commenti di Paolo, Giavoleno e Pomponio all'opera di Plauzio *ad Edictum*. I commenti si spezzano in vari anelli di più libri e si alternano fra di loro.

Sono collocati nella massa edittale i *Digesta* di Celso o di Marcello, tutta la serie degli scritti di Modestino, i libri di Pomponio *ad Quintum Mucium*, i libri di Giavoleno *ex Cassio*. Chiude la massa una serie di monografie su materie varie, i commenti alla importantissima *lex Julia et Papia Poppaea* di Ulpiano, Paolo, Terenzio Clemente, Gaio, Manriciano, Marcello, Maero; un altro libro *de poenis*, altri libri *de re militari* o *de castrensi peculio*, l'*edictum monitorium* di Callistrato e il libro *de verborum significatione* di Elio Gallo.

Come si vede, così nella massa sabiniana, quanto



nella massa edittale, i commentari di Ulpiano costituiscono in generale la base. Nondimeno in alcuni titoli (per es. la materia del possesso e dell'usucapione) primoglia, ad esempio, Paolo; in altri i compilatori hanno desunto essenzialmente il materiale da monografo. Così in Dig. 27, 1 *de excusationibus* è l'opera di Modestino sulla materia che costituisce la base. Così in Dig. 48 sono le opere generali *de iudiciis publicis, de officio proconsulis* e i commentari alle singole leggi penali (*ad legem Iuliam de adulteriis, etc.*); in Dig. 49, 1-13 le opere *de appellationibus*; in Dig. 49, 14 le opere *de jure fisci* e sulla delazione, ovvero parte di altre opere (per esempio *ad legem Iuliam et Papianam*); in Dig. 49, 16 il trattato *de re militari*. Nei titoli sul pegno e l'ipoteca in Dig. 20 hanno il primo posto le monografie di Gaio e Marciano *ad formulam hypothecariam*; in Dig. 36, 1 (*ad Senatusconsultum Trebellianum*) gli scritti *de fideicommissis*; in Dig. 38, 10 (*de gradibus et adfinibus*) il *liber singularis* di Paele, ecc.

La *massa papiniana* è costituita in prima linea dalle *questioni* o dai *responsi* di Papiniano, Paolo, Seevola, Callistrato.

Segnono tutti i libri sui *fedecommissi* di Valente, Ulpiano, Meciano, Gaio, Paolo, Pomponio, libri di sentenze, regole, disputazioni e una serie di monografie, commenti a senatoconsulti, *ad sc. Turpillianum, Libonianum, Claudianum, Tertullianum, Orfitianum*, i commenti di Paolo *ad legem Falcidiam* e di Gaio alle XII Tavole.

3. Alle tre masse principali si aggiungo un quarto gruppo, molto minore, di opere, in tutto tredici, il qual gruppo, poichè di frequente si trova collo-



cato in appendice alla massa papiniana, fu designato dallo Iulio col nome di *massa postpapiniana* e nella edizione Mommseniana del Digesto riceve il semplice nome, apposto dal Krueger, di *appendice*.

L'*appendice* è costituita di scritti tra cui non si rileva alcun principio d'aggruppamento organico. Notevoli sono: i libri dell'antichissimo giurista Quinto Mucio Scevola sulle definizioni, di nuovo un'opera di Labone compendiata da Giavoleno, che par la stessa che chiude la massa sabiniana, salvo che il titolo è *libri decem posteriores*, non già *ex posterioribus*, e un'altra opera di Proculo, pure intitolata *ex posterioribus Labonis*, i *Digesta* di Scevola, i *Pithana* di Labone, compendiati da Paolo.

4. Lasciando da parte l'appendice, nelle altre masse l'aggruppamento ha, fino a un certo segno, nel tipo delle opere, che costituiscono il nucleo fondamentale di ciascuna massa, una ragione di essere didattica, storica e scientifica. Guardando al corso degli studi quale era sino alla compilazione delle Pandette, ecco che la prima classe ci offre gli scritti che venivano spiegati nel primo anno, cioè le Istituzioni di Gaio, i commentari ai libri intermedi dell'editto (in Ulpiano, libro 32-52; in Paolo, 35-48; in Gaio, 11-18). Lo stesso accordo regna tra la seconda classe e il secondo anno di studio. I commentari sulla *pars prima de iudiciis* e *de rebus* nell'editto stanno in testa a questa divisione. La terza parte finalmente ha quasi sempre a principio i responsi di Papiniano, il libro fondamentale nel terzo anno, cui seguono le questioni di Paolo, oggetto di studio nel quarto anno.

Se guardiamo poi alla natura delle opere princi-



pali, che sono in testa delle tre masse, si scopre altresì una storica antitesi tra gli scritti che si riferiscono anzitutto all'*ius civile* — i libri *ad Sabinum* — e quelli in cui è prevalente il *ius honorarium* — i libri *ad Edictum*. Di fronte a queste opere organiche e generali abbiamo, nella terza massa, in prevalenza scritti speciali e pratici.

Finalmente la prima classe è la più ricca in sistemi veri e propri, la seconda in commentari esegetici, la terza in monografie. Notovole in ispecie è la parte fatta nella terza classe alle ricerche sul diritto successorio, che hanno in guisa particolare trattato Papiniano e Paolo nelle loro questioni e nei loro responsi.

Tuttavia, fuori del nucleo principale, i nessi talora sono delicati a scoprirsi, talora assolutamente scompaiono e si deve essere indotti a negare che per alcune opere una ragione di affinità abbia presieduto all'aggruppamento. Che i libri intermedi *ad Edictum*, i quali trattano di materie civili, siano stati aggruppati coi libri *ad Sabinum*, si comprende, come pure si comprende che i libri sui fedecomessi, dato il loro carattere, siano stati aggruppati coi libri di questioni o di responsi. Tutti i libri di istituzioni e le regole si confanno pure con la massa sabiniana, data la parte prevalente del *ius civile* ne' fondamentali rapporti. Si potrebbe infine, crediamo noi, giustificare la collocazione dei Digesti o delle opere di Giuliano nel gruppo sabiniano, considerando che questo giurista è, si può dire, il principe della scuola sabiniana e l'organizzatore definitivo delle sue dottrine.

Ma perchè i *Digesta* di Celso o di Marcello sono aggiunti ai libri *ad Edictum*? Perchè le opere di Modestino in blocco sono pure collocate nel se-



condo gruppo? Con quale criterio le opere sulla *res militaris* sono divise tra la massa sabiniana e l'edit-tale, i commenti a leggi e senatoconsulti distribuiti fra le tre masse? Perchè le *disputationes* o i *responsa* di Ulpiano non si collocano pur essi nella terza massa, con la quale hanno certo una maggiore affinità?

Si vede che i compilatori non hanno troppo curato, per lo meno nelle opere secondarie di ciascuna massa o nelle opere ultime, di mantenere l'affinità con le opere fondamentali collocato in testa. Si suppone che abbiano voluto anche artificiosamente raggiungere una certa eguaglianza nelle varie masse; ma anche questa spiegazione vale sino a un certo punto, poichè tale eguaglianza si è bensì raggiunta nelle due prime masse, ma la terza è molto minore o poteva essere accresciuta ragionevolmente delle anzidette opere analoghe di Ulpiano. Secondo i calcoli rifatti dal Krueger (1) alla massa sabiniana appartengono 576 e $\frac{1}{2}$ libri, alla massa editale 579 e $\frac{1}{2}$, alla massa papiniana circa la metà, cioè 292, all'appendice 122 libri. Il Bluhme avvertì pure che qualche opera secondaria non doveva essere in uno speciale manoscritto, ma trovarsi runita con altri scritti dello stesso autore o in appendice a un più ampio trattato.

Il succedersi delle tre masse nei singoli libri è variabile. Di regola precede in ciascun titolo il gruppo che ha fornito la serie più copiosa di estratti. Ma le eccezioni non sono rare. La più

(1) *Ueber die Reihenfolge der leges in Justinians Digesten*, nella *Zeitschrift der S. St. für R. G.*, vol. 22 (1901), pagine 40 e segg.



singolare è nel titolo *de regulis iuris*, in cui la massa di gran lunga più ricca di frammenti è collocata da ultimo. Probabilmente ai compilatori parve di evitare così più facilmente contraddizioni e ripetizioni: se invero una massa uoverava un assai piccolo numero di frammenti si era abbastanza al sicuro dal contraddirsi o ripetersi, collocandola subito in testa. Varie deviazioni si spiegano in simil guisa. Quando poi la differenza nella estensione delle masse era poca cosa, si conveniva meglio di cominciare con quella che conteneva i frammenti più importanti.

In alcuni titoli le tre masse si ripotono, e ciò dipende dall'aver fuso in uno solo due titoli. Così il titolo 1,3 dalla legge 32 alla 41 doveva costituire un titolo indipendente *de longa consuetudine* — cfr. C. 8, 52 (53): — il titolo 21,2 doveva essere diviso nei titoli *de evictionibus* — fr. 1-12 — e *de duplae stipulatione* — fr. 13-76. — Il titolo 23,2 doveva parimenti essere diviso nel titolo *de nuptiis* — fr. 1-51 — e nel titolo *de incestis et inutilibus nuptiis* — fr. 52-68, — conforme al Codice Giustiniano 5, 4-5. Il simile si dica per D. 28, 1 (1-19 e 20-31; cfr. Cod. 6,22 e 6,23).

Viceversa il titolo *de legatis et fideicommissis* — lib. 30-32 — per la sua ampiezza è stato diviso in tre libri, l'uno costituito essenzialmente dalla massa sabiniana, il secondo dalla massa editale, dal principio della papiniana e da quegli estratti, che in origine si erano distinti come un titolo speciale, *de verborum significatione*, conforme al Codice 6,38.

In altri titoli sono duplicate soltanto una o due masse, probabilmente perchè due rubriche erano in origine fissate, soltanto nella elaborazione definitiva fuse in un solo titolo, e non tutte le masse



avevano fornito estratti per entrambe. Vi appartiene ad esempio, il titolo *de operis novi nuntiatione* 39, 1, in cui è duplicata la massa edittale, in quanto i compilatori di questa distinguevano la parte destinata alla stipulazione pretoria o quella relativa all'interdetto demolitorio, costituita dai frammenti 20-23.

Analogamente nel successivo titolo 39,2 *de damno infecto* i frammenti 23-32 erano destinati dai compilatori della massa edittale a costituire la rubrica delle stipulazioni pretorie.

Nello spoglio dei libri *ad Sabinum* e *ad Edictum*, a facilitare il compito, si presero come base sì per l'ordine, sì per il contenuto, i commentari di Ulpiano, o di quelli di Paolo, Gaio e Pomponio si inserirono nel contesto ulpiano solo brani minori a guisa di integrazioni; vere integrazioni per altro nel senso che Ulpiano non facesse motto di ciò che gli altri soggiungono non sono sempre questi frammenti estranei inseriti (1).

5. Osserviamo tuttavia nell'ordine dei frammenti alcune trasposizioni sia da una massa all'altra, sia nell'ordine interno delle singole masse, di origine chiara. Frammenti, la cui affinità balzava agli occhi, furono gli uni o gli altri collegati, il che indusse talora a modificare il tenore loro, specialmente a inserire particelle congiuntive, come *plane, quod si, vero, ergo, enim* etc. (2).

(1) Cfr. ad es. in L. 3-4, D. 9.2 il frammento di Galo collocato al posto della chiusa ulpiana che si ritrova in COLLATIO, 7.3.1.2.

(2) Il tenore originario in alcuni di questi testi ci è conservato dalla geminazione: cfr. ad es. 42, 1, 18 con



Se un giureconsulto citava l'opinione di altro autore, quando la citazione non esauriva il contenuto dell'originale, i compilatori hanno soggiunto un'integrazione desunta da questo (ad es. 5.1.25; 15.1.6 e 12; 16.1.7; 24.1.4); talvolta, invece della citazione, è stato addirittura posto l'estratto originale (ad es. 15.1.14 e 16); 27.1.3 e 5.

I frammenti che contenevano una definizione, una introduzione, un breve sguardo a tutto quanto l'istituto, vennero collocati in testa al titolo (ad es. D. 2.1.1-3; 7.1.1-6; 23, 3, 1-3).

Nel ventesimo libro, ricollegandosi all'ordine degli studii, ogni titolo, salvo il terzo, comincia con un frammento di Papiniano: vi si allude anche nella costituzione *Omnem*, § 4.

Simili trasposizioni dall'ordine, evidentemente operate a bella posta dai compilatori, sono dal Bluhme denominate *spostamenti intenzionali*. Essi si riassumono, in base al fin qui detto, nelle seguenti categorie: — I. *Frammenti omogenei* collocati l'uno accanto all'altro per integrare il primo col secondo. — II. *Brani citati*, sostituiti o soggiunti a quello dell'autore che cita. — III. *Definizioni ed enunciati generali* in testa al titolo. — IV. *Frammenti di Papiniano* in testa ai titoli del libro 20 (1).

42, 1, 6 pr.; 24, 3, 62 con 24, 3, 24 § 4; 1, 8, 7 con 11 7, 6; 4, 2, 13 con 48, 7, 7.

(1) Nella edizione grandio del Digesto del MOMMSEN è indicato, ad ogni frammento, a qual massa esso appartiene e, con un asterisco, se è stato spostato dalla serie, sia nell'ordine della massa, sia in quello dei libri: nella edizione stereotipa e nella edizione italiana pubblicata dalla Società Editrice Libreria (Milano, 1908) sono indicate in nota alla rubrica del titolo le leggi appartenenti a ciascuna massa.



Solo di poche trasposizioni non è dato stabilire una ragione plausibile: sono questi i cosiddetti *spostamenti accidentali* del Bluhme. Pur nondimeno anche in questi spostamenti accidentali alcuna volta è chiara la svista dell'amanuense e non malagevole rintracciarne la genesi nell'opera materiale della compilazione. Per una svista dell'amannense, ad esempio, sono stati collocati fuori di posto i fr. 18 D. 23.4. 12 D. 36.1. Si errò puro talora nelle iscrizioni: nella L. 18 (19), D. 3.5, ad es., solo il principio probabilmente appartiene al commento di Paolo *ad Neratium*; i §§ 1-5 si ricollegano al precedente estratto del commento di Paolo *ad Edictum*. In fine alle masse o ai titoli si trovano pure qua e là dei testi, in cui probabilmente si era da principio oscillato circa il titolo sotto cui collocarli (1).

I motivi tipici di spostamento sono il primo e il terzo. Il KRUEGER nello scritto citato assume come modelli per loro carattere e la loro ampiezza i seguenti titoli: i tre libri *de legatis*, 30-32; il titolo 45, 1, *de verb. obl.*; il tit. 46, 3, *de sol. et lib.*; il tit. 47, 2, *de furtis*; il tit. 50, 16, *de v. s.*; il tit. 50, 17, *de reg. iur.* Per il primo motivo (frammenti coordinati o leggi dipendenti) sono stati spostati i seguenti frammenti: 30, 6, 11, 18-29, 33-42, 46, 51, 58, 60, 61 (i fr. 58, 60, 61 integrano il fr. 59 di ULPIANO, il quale probabilmente aveva citato gli altri passi); 63, 76, 83, 85, 87-90, 93, 95; 31, 5, 6, 9, 24 (ULPIANO nella L. 24 citava il passo della L. 25), 68, 71; 32, 46, 66; 45, 1, 50; 46, 3, 13; 47, 2, 70; 50, 16, 29. Per il terzo motivo (enunciati generali) sono stati spostati e collocati in testa al titolo i frammenti 30, 1-2; 45, 1, 1-5; 46, 3, 1-8; 47, 2, 1-8; 50, 17, 1.

(1) Negli stessi titoli adottati alla nota precedente si osserva lo spostamento di alcuni frammenti, i quali sono collocati in fondo al titolo — 30, 128; 46, 3, 108; 47, 2-93; 50, 17, 211 — e prima di un nuovo gruppo —



L'irregolarità nel tit. 50.16, L. 89-92 è la più strana di tutte, ma non inesplicabile. Probabilmente anche questi quattro frammenti stavano a principio sotto altre rubriche e solo più tardi furono trasportati in questo titolo: forse essi dovevano trovarsi nel titolo *de verb. signif.*, relativo ai legati (cfr. cod. 6, 38).

Gli spostamenti intenzionali sono più frequenti nei primi libri delle Pandette che non negli ultimi, nei brevi titoli più che nei copiosi: la fretta di procedere verso la fine, la difficoltà di elaborare grandi masse spiegano agevolmente queste divergenze. Sono inoltre più frequenti nella massa sabiniana che non nella edittale, più in questa che non nella papiniana. Ciò si spiega per la natura degli scritti. La massa sabiniana aveva il maggior numero degli scritti di egual contenuto e il carattere dominico delle opere era più acconcio ad una fusione di diversi estratti. I frammenti brevissimi di due o tre parole appartengono tutti alla massa edittale e a questa appartiene anche il maggior numero di geminazioni.

6. Su questa divisione delle opere in tre grandi masse abbastanza organiche e in una quarta assai minore o inorganica, ma pur essa regolare nel suo aggruppamento, su questo ordine delle singole opere e dei singoli libri nei singoli titoli, si edi-

32, 43, 70-75; 45, 1, 114; 46, 3, 50, 86, 87. Puramente accidentali nei titoli adottati sarebbero gli spostamenti che seguono: 31, 1, 50; 32, 4; 45, 1, 122; 47, 2, 73; 50, 16, 89-92. Ed abbiamo una serie numerosa di titoli ricchi oltremodo di frammenti. Possiamo ripetere col Krüger: che al caso (errori o sviste di commissari o di amanuensi) si potrebbe lasciare un margine anche maggiore.



fica la congettura del Bluhme circa l'ordine dei lavori. La commissione, stabiliti i criteri direttivi, i quali del resto, nelle linee generali, erano dati dalla costituzione ordinatrice, si sarebbe divisa per lo spoglio in tre sottocommissioni, l'una delle quali avrebbe spogliato la massa sabiniana, l'altra la massa edittale, la terza la papiniana.

L'appendice rappresenterebbe una serie di opere sopraggiunte al lavoro iniziato, le quali probabilmente vennero affidate per lo spoglio alla commissione papiniana. Questa ipotesi si concilia col numero quasi eguale di libri nella massa sabiniana o nella edittale, nonché col rapporto intimo che si osserva nella collocazione tra la massa papiniana e l'appendice. Le singole sottocommissioni avrebbero letto e scelto i frammenti, collocandoli sotto rubriche determinate desunte dal codice, dall'editto o dagli scritti spogliati. Si sarebbero quindi riscontrati i frammenti posti sotto le singole rubriche, cancellando le ripetizioni (anche di fronte al Codice), eliminando le contraddizioni e facendo i mutamenti richiesti dal contenuto dei frammenti. Compinto il lavoro dalle singole sottocommissioni, la commissione plenaria avrebbe congiunto in ciascun titolo le tre masse, riscontrando di nuovo, ad evitare pur sempre ripetizioni e contraddizioni, e facendo le opportune integrazioni e fusioni con riguardo alla massa principale del titolo.

Questa seconda parte della teoria bluhmiana è, come dicemmo, sicura quanto può esserlo un'ipotesi. Tuttavia, nelle sue linee generali, essa corrisponde troppo ai fatti per non essere attendibile: si potrà supporre che invece di sottocommissioni, singole persone siano state incaricate del lavoro: che le singole rubriche fossero già fissate dalla com-



missione plenaria ovvero che soltanto le commissioni parziali regolarmente si adunassero; ma tutto ciò, per fortuna, ha per la critica delle fonti molto minore importanza che non la distinzione delle masse e l'ordine dello opere nelle singole masse.

7. Lo studio del Bluhme naturalmente non isfuggì alle critiche, ma le basi di esso erano talmente sicure e la serietà del metodo così elevata che le critiche in breve disparvero e le rovisioni ulteriori, che non mancarono, specialmente per opera dei due grandi editori del *Corpus juris*, il Moumsen e il Krueger, nonchè il lavoro in qualunque modo esercitato sulle fonti, confermarono i risultati del Bluhme.

Ma una critica vivacissima mosse alla teoria del Bluhme, sulla fine del secolo scorso, un illustre romanista, lo Hofmann (1): è l'ultimo scritto di questo vecchio scienziato, di cui il suo amico e collaboratore ha curato la pubblicazione. Lo scritto è assolutamente sorprendente, tanto più considerando che è opera di un romanista profondo, di uno scienziato maturo e di un tedesco; perchè non vi difettano bensì osservazioni argute e parti brillanti, che danno anche l'impressione di una certa genialità, ma esso è di una audatura declamatoria, condotto con un'ignoranza notevole dei criteri del Bluhme, nonchè di alcuni criteri generali in ordine ai libri e alle compilazioni antiche, e sfidante qualunque metodo scientifico e retto di critica: tali caratteri non meno che le inequaglianze strane e il tono petulante parrebbero accusare un lavoro

(1) *Die Compilation der Digesten Justinians*, Wien 1901: opera postuma pubblicata da IVO PFAFF.



giovanile di persona di molto ingegno, ma inesperta. Lo Hofmann non si è curato di procedere sulla base delle fonti ad una revisione della dottrina del Bluhme, ma, nutrendo il preconconcetto che essa sia tutto un edificio artificiale, un'opera ingegnosa di uno scienziato di gabinetto fuori della vita (1), egli la combatte con more generalità. Continui nel suo scritto sono gli attacchi e le beffe al Bluhme o al metodo della critica storica, continuo è il ritornello sui sofismi del Bluhme, o, mentre in nessun modo il fondamento della dottrina è saggiato con criteri positivi, ricorrono costantemente criteri vaghi sulla legge della evoluzione, sulla continuità storica, rilievi sulla personalità dell'imperatore e dei compilatori, sui torbidi del regno di Giustiniano e simili: par di leggere la critica fatta collo stesso metodo o la stessa misura al codice francese da un geniale mattoide, l'Accollas. « Convienne, esclama lo Hofmann, buttar via gli occhiali colorati che si sono messi nella scuola e apprendere da capo a considerare a occhi liberi la struttura dei Digesti ».

Pare che lo Hofmann ritenga che astrazioni, lo quali dicono sovente quel che si vuole e sono ormai dominio di tutti, rappresentino la scienza meglio che non il lavoro assiduo e paziente che le ha create e di giorno in giorno le modifica alla stregua dei fatti, quando invece il gran pubblico corre ancor dietro a formole arretrate.

Gli attacchi dello Hofmann alla teoria del Bluhme, si possono riassumere nei seguenti punti:

(1) Non si sa che cosa abbia che vedere questo abusato luogo comune col rilievo della composizione estrinseca di un corpo di leggi.



a) Anzitutto *la brevità del periodo di compilazione*. È impossibile che i compilatori abbiano in tre anni compiuto quell'immane lavoro di spoglio che Giustiniano vanta nella sua relazione. Se già i Digesti sono un'opera che richiede un tempo notevole a leggersi, tanto più doveva richiedere un tempo straordinario la elaborazione di un materiale che supera venti volte i Digesti. D'altra parte, se si sottrae dai tre anni il tempo che dovette trascorrere tra la nomina della commissione e l'inizio di un lavoro proficuo, tra il compimento delle Pandette e la loro pubblicazione; se si sottrae ancora il tempo che i commissari dovettero consumare nelle note alterazioni dei testi, si giunge al risultato inverosimile che la raccolta del materiale sia avvenuta in poco più di un anno, un *annus utilis*, nel senso romano.

b) Osserva inoltre lo Hofmann che gravi furono le condizioni dell'impero d'Oriente negli anni 531-533 in cui si adunava la commissione, che in specie il 532 « cominciò con tutti gli orrori di una spaventevole guerra civile »; e qui un quadro ricco di fantasia sulla posizione dei compilatori che lavoravano nel palazzo di Giustiniano: « Dalle finestre del palazzo imperiale cinto d'assedio, essi scorgevano la parte più magnifica di Costantinopoli in fiamme, udivano il popolo furente emettere imprecazioni contro il governo, e sforzando i saldi portoni del palazzo, minacciato di morte Giustiniano e Triboniano.... posizione davvero comoda e acconcia a indurre lo stato di animo necessario a un paziente lavoro di formiche ».

c) Un altro argomento che lo Hofmann adduce contro la teoria dominante è *il gran numero di leggi brevissime*, talune anche di due o tre parole.



inserite nei Digesti. La ricerca o il collocamento di questo materiale avrebbe reso difficile e lunga la compilazione, sicchè, mentre per giustificare la brevità del tempo impiegato nel comporre l'opera sarebbe necessario riferirsi ad un procedimento assai spedito: questa circostanza farebbe snporre un lavoro lento, minuto e, per così dire, ozioso. La presenza poi di queste brevissime leggi, collegate o indipendenti, è in una stridente contraddizione con la libertà, accordata ai compilatori, di modificare i testi; non era più spiccio interpolare il testo principale? Perchè i commissari, avendo ricevuto l'ordine di eseguire negli estratti ogni modificazione richiesta, sarebbero stati così scrupolosi da premettere le iscrizioni a brani di due o tre parole? È agevole il pensare (ciò anticipa in parte le ipotesi vaghe dello Hofmann sul modo con cui furono condotti i lavori) che i compilatori trovassero queste leggi dipendenti in compilazioni anteriori da essi sfruttate, o nel contesto di un lungo brano, p. es. ulpiano, e le staccassero, fingendo che fossero brani desunti dall'opera originale. Ad essi stava a cuore di interrompere la monotonia dei frammenti troppo lunghi, estratti dalle opere di Ulpiano; e inoltre per la tendenza bizantina di fare sfoggio di dottrina e dare a intendere di aver consultato effettivamente tutte le opere, che nell'indice fiorentino e nella relazione dichiarano, essi miravano ad accrescere il numero dei frammenti e delle iscrizioni.

d) Sorvolaude su alcune critiche minori o di nessun conto, come l'arbitraria attribuzione delle opere nelle singole masse, la diversa mole degli estratti desunti dai singoli giuriconsulti, il numero delle sottocommissioni che non si concilia col numero



«complessivo dei commissari — appunto anche erroneo, dato il minor lavoro della commissione papiniana — o il silenzio di Giustiniano (1) sull'ordine supposto dal Bluhme e simili, una sola accusa infine pare e intende colpire il nocciolo della dottrina del Bluhme. Lo Hofmann dichiara che i titoli 45,1 *De v. o.*, 50,16 *De v. s.* o 50.17 *de regulis iuris*, che costituiscono il punto di partenza del Bluhme, hanno carattere speciale e quindi non possono assolutamente fornire la base per ricavare il metodo tenuto dai compilatori nella compilazione del Digesto.

8. L'ipotesi avanzata dallo Hofmann è che i compilatori abbiano agevolato il proprio lavoro, giovandosi di compilazioni anteriori, di opere glosate, principalmente i commenti di ULPIANO *ad Edictum* e *ad Sabinum*, di raccolte di sentenze o di regolo. È a questo proposito che lo Hofmann ripetutamente torna sulla legge di continuità storica, ed egli tenta di ricavare un argomento a favore della sua tesi dal fatto che il codice giustiniano fu preceduto alla sua volta da varie raccolte di costituzioni. Difficile gli è di ritrovare nei *juris* le tracce di queste collezioni anteriori, di cui i compilatori si sarebbero giovati. I Frammenti vaticani non servono all'uopo, perchè la collezione di cui era una parte è costituita esclusivamente di quei soli giuristi che, secondo l'opinione dello Hofmann, i commissari giustiniani avrebbero spogliato di-

(1) Il Bluhme ritiene che le oscure parole della costituzione *Omnem* nel § 4, *propriis partibus praeclaris*, possano alludere al fatto che la maggior parte degli scritti di Papiniano siano raccolti nell'ultima massa.



rettamente. La *Collatio rerum mosaicarum et romanarum*, che lo Hofmanu puro adduce, non può, pel suo carattere, venir presa in considerazione. Entrando nel campo delle congetture, egli suppone che i compilatori abbiano scoperto e si siano valse di un incompiuto lavoro di compilazione dei *iura*, di cui sappiamo che Teodosio II diedo incarico, non riuscendo però la commissione convocata a nulla. Una espressa attestazione che i commissari si giovarono di collezioni anteriori lo Hofmann ricava da una osservazione di Taleleo al Cod. Just. 2.3.6. Bas. 11, 1, 67. Lo scolio è così concepito (trad. Heimbach, I, 646): *Hanc constitutionem interpretatus heros Patricius audax esse ait, enumerare et referre pacta, quae contra legem facta sint, ut fecerit magnus et communis orbis terrarum magister Cyrillus, qui plene et nullo omissis haec in commentariis definitionum congesserit: hic enim titulum de pactis commentatus plene et nullo praetermisso, et ut ipse solus facere id poterat, haec congessit: nunc AUTEM IN TOTIS DIGESTIS DISPERSA SUNT. Si igitur cognoscere velis, quae pacta, quia contra leges sint, non valeant, in Digestis quaerere te oportet.*

Questo scolio secondo lo Hofmann « ci attesta di rettamente due cose: l'una che quella letteratura compilatoria dura sin per entro l'epoca bizantina, l'altra che i compilatori del Digesto si sono valse di opere simili » (1).

Secondo questo scolio un giurista vissuto in Oriente nel V secolo, il vecchio Cirillo, avrebbe compilato un commentario di definizioni o in esso raccolto nel titolo *de pactis* tutti i patti contrari

(1) HOFMANN, l. c., p. 25.



alle leggi, i quali era, nota il relatore, sono sparsi per tutte il Digesto. Così Taleleo, il quale desumeva questa indicazione non da Cirillo stesso, bensì da un commentario di Patricio, giurista pre-giustiniano, al codice Gregoriano.

Secunde le Hofmann la divisione del lavoro sarebbe avvenuta per materia, cioè secunde grandi partizioni dell'opera futura, o per ogni parte alcuni avrebbero spogliate i commentari, altri gli scritti pratici, altri ancora le compilazioni. Riconosce l'esistenza (era ben difficile il negarlo) di un certo aggruppamento negli estratti, che sarebbe stato introdotte per dare un certo ordine alla materia. L'attività dei compilatori si sarebbe concentrata, il che non dice nulla di nuovo, soprattutto sui commentari di Ulpiano *ad Sabinum* e *ad Edictum*, che venivano integrati con le opere corrispondenti di Paolo. Le Hofmann ammette che i compilatori avessero presenti le *disputationes* di Ulpiano, i suoi scritti sui fedecommissi e *de officio proconsulis*. Altre opere di Ulpiano, invece sarebbero state solo sferate, di altre i compilatori avrebbero desunte i frammenti di seconda mano. Direttamente sarebbero pure stati consultati, ma in piccola parte, i Digesti di Giuliano, Celso e Marcello, i libri *ad Plautium*, alcuni scritti di Modestino, le epistole di Giavellene e i libri *ex Cassio* dello stesso giurista, i libri di Pomponio *ex Quinto Mucio*, le sentenze di Paolo, l'epitome di Ermogeniano, le istituzioni e le regole di Marciano, e una serie di responsi, questioni, disputazioni. I libri che mancano all'indice fiorentino sarebbero stati assolutamente spogliati di seconda mano, dalle collezioni, dalle citazioni, dagli scelti alle opere fondamentali e in specie dai commentari di Ulpiano e Paolo. Come



si è detto, lo Hofmaun, ricollegandosi ad un'idea già espressa dal Dirksen (1), attribuisce ai compilatori il desiderio ardente di far figura, facendo le viste di aver compilate e spogliato un largo materiale.

Se lo Hofmaun rimprovera al Bluhme il silenzio di Giustiniano, l'ipotesi dello Hofmann avrebbe contro di sè le dichiarazioni espresse dell'imperatore. Ma di queste lo Hofmann si libera con gran disinvoltura: le prefazioni di Giustiniano sono un tessuto di inverosimiglianze e di bugie, e ciò valga specialmente per le costituzioni *Tanta* e *Deo auctore*: l'indice delle opere consultate, il cosiddetto indice fiorentino, rappresenterebbe pure un inganno. È inutile dire che lo Hofmann fa sue pre delle omissioni e divergenze dell'indice rispetto agli autori effettivamente sfruttati. Fondamentalmente inverosimile e falsificata sarebbe la dichiarazione di Giustiniano che una letteratura di 2000 libri e circa tre milioni di linee, sia stata ridotta a 150.000 linee. Il numero delle linee degli scritti spogliati, esclama lo Hofmann, non era possibile conoscerlo.

9. Hofmann ebbe il merito, come suole, di suscitare critiche serie ed elevate e indurre una utile revisione della teoria bluhmiana. La confutazione, che facciamo segnire, è in massima parte un riassunto di queste varie critiche (2)

(1) *Civ. Abhandl.* I, 206 o seg.

(2) DI MARZO, *Sulla compilazione dei Digesti di Giustiniano nel Circolo Giuridico*, vol. 32, n. 1901 (critica ponderata ed efficace); MOMMSEN, *Hofmann versus Blume*, nella *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rg.*, vol. 22, n. 1901, ripubbli-



Quanto alla brevità del tempo, per poter giudicare se l'opera potesse compiersi entro i tre anni, è necessario anzitutto stabilire se e qual lavoro fosse già eseguito quando venne emanata la costituzione *Deo auctore*. Ora è certo che un numero notevole di costituzioni riformative e decisioni furono emesse nel periodo oltroannale, in cui l'opera di compilazione posò, cioè tra la costituzione *Summa reipublicae* del 7 aprile 529, in cui è promulgato il Codice, e la costituzione *Deo auctore* del 15 dicembre 530, con cui si ordina la compilazione del Digesto. Il materiale adoperato per i Digesti era quindi già noto prima della costituzione *Deo auctore*. In essa, del resto, l'imperatore riferisce non solo che si cominciò ad accarezzare l'idea della grande opera già dopo la pubblicazione del primo codice (cfr. anche § 2 della costituzione *Imperatoriam*) e che una commissione si era già adunata, ma enuncia

cato in *Ges. Schriften*, Berlin 1905, v. II, p. 97 (scritto breve e sintetico con tocchi degni del maestro); P. KRÜGER, *Ueber die Reihenfolge* cit. nella *Zeitschr. der Sav. Stift.*, vol. 22, a. 1901 (con ampia revisione e riprova della teoria del Bluhme; da consultarsi con lo studio del Bluhme, che in certo modo integra); IÖRS in PAULY-WISSOWA, *Encycl.* v. *Digesta* (confutazione e parziale revisione); LONGO, *Contributo alla storia della formazione delle Pandette* in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, vol. 19, a. 1907 (studio acutissimo, i cui risultati, relativamente alla emanazione contemporanea di costituzioni occasionate dallo spoglio parallelo delle tre masse, aggiungono un prezioso complemento alla teoria del Bluhme). Anche la tesi conciliativa dell'EHRENZWEIG, *Die Comp. der Digesten Justinians* in *Grünhuts Zeitschr. für das Privat. u. öffentliche Recht*, vol. 32, a. 1901, secondo cui le tre masse erano già distinte nella collezione, che costituì la fonte e il modello di Giustiniano, è soggetta alle stesse critiche.



anche i criteri direttivi della raccolta o ne segna le grandi linee. Nè si vuol dimenticare che dei 1500 libri una gran parte fu certo solo sfiorata e che nell'estrarre i brani segnati dai commissari era a loro disposizione un corpo di scrivani abili o numerosi, fors'anche di segretari intolligenti, devoti e competenti; che i compilatori, o almeno quelli che attesero veramente al lavoro, avevano profonda cognizione della letteratura da spogliare e conoscevano gli scritti principali, senza dubbio, così come un professore odierno di diritto conosce il suo manuale.

Comunque poi si voglia pensare dell'opera, è certo che per una commissione abbastanza numerosa, ridotta sia pure a pochi lavoratori, l'impresa di elaborare un codice in tre anni, e, dividendosi il compito, spogliare una mole di volumi sia pur venti volte il Digesto, non è cosa al di là delle forze umano, tanto più quando (cosa che nessuno ha mai pensato di negare e oggidì si rileva via via meglio) il lavoro è stato eseguito con notevole fretta e in gran parte automaticamente e quando, soggiungiamo, il duplice scopo proseguito dall'imperatore, comporre un codice o resuscitare il culto della giurisprudenza, evitava i due scogli principali dei legislatori: essere brevi o formulare in singoli articoli di legge precetti generali. La mole istessa del Digesto, dovrebb'esser chiaro, non depone per la difficoltà, bensì per la comoda redazione dell'opera legislativa: non ometter nulla, tale è la preoccupazione più viva dei compilatori o il peccato di omissione è l'unico di cui l'imperatore chieda venia. Siamo, insomma, non giova che esca di monte, dinanzi ad una compilazione, non a una vera e propria codificazione: non solo coll'insorire testi e casi si evita l'impresa lunga e penosa del comporre, non



solo, mantenendo le iscrizioni, si evita il lavoro, pur esso non lieve, di fusione de' testi, ma il riassunto stesso dell'antica giurisprudenza è stato fatto in proporzioni larghe e in modo meccanico; le più gravi omissioni, come appare dai frammenti sinaitici, e le modificazioni sostanziali erano citate già nelle opere più in uso; la via era tracciata e il programma rendeva più agevole il compito. È certo una buona ventura per noi che il lavoro sia stato eseguito in questa guisa; ed è anche, se si vuole, un buon pensiero di Giustiniano di cui, dal lato morale, gli va data ampia lode; ma il tesoro storico e giuridico che ci è stato in siffatta guisa conservato non si deve ripercuotere sulla valutazione dell'opera. Con materiali antichi furono costruite le basiliche e le strane case romaniche ed eretti i tempi e i palazzi di Michelangelo; ma se per l'archeologo e l'ammiratore dell'autico sono una maggior ventura le prime costruzioni, che salvano le colonne, i fregi, le lapidi, non per questo giudicherà che lo sforzo o il genio dell'architetto siano, come nelle seconde, a ragguaglio del risultato e soprattutto dell'impressione attuale.

Finalmente non giova nemmeno dissimularsi che la dottrina del Bluhme ha per l'appunto il merito di rispecchiare il modo automatico, meccanico di procedere dei compilatori.

Manchevole è pure l'argomento desunto dalle condizioni dell'impero. Se, nota opportunamente il Di Marzo, abbandonando ogni quadro di fantasia sui torbidi dell'epoca, sull'importanza o sulla durata della celebre sommossa dei Verdi e degli Azzurri, si osserva piuttosto l'indice delle costituzioni di Giustiniano, si ha certo un criterio più preciso per determinare l'attività legislativa negli



anni 531-533. Da tale esame risulta che proprie nel 531 furono emanate numerosissime costituzioni riformative e decisioni (più di 90), che circa 20 costituzioni portano la data 18 ottobre 532; e di non lieve momento, benchè minori, sono le vestigia di operosità legislativa nel 533.

I tumulti avvenuti in Costantinopoli, impedirono, si può ben supporre, la continuazione del lavoro, ma non per un tempo così lungo. L'importanza dell'opera già esoguita nel 531 o negli ultimi mesi del 532, il proposito di condurre ormai a termine con la maggiore alacrità possibile la grande impresa (cfr. § 23 della costituzione *Tanta*) spiegano la scarsezza di leggi nel 533. L'imponente legislazione del 531 mostra d'altra parte che troppo forti sono le tinte adoperate dallo Hofmann nel tracciare il quadro delle condizioni dell'impero.

Quanto alle leggi brevissime si vogliono notare più cose. Anzitutto nella dottrina del Bluhme riesce facile spiegare, data la separazione del lavoro, come esse siano sorte dalla coordinazione senza grande sforzo dei compilatori, e certo i compilatori hanno la tendenza, finchè è possibile, di interpolare il discorso di un giurista con parole di un altro giurista, sorbando l'iscrizione (è pure questa in largo senso una forma di interpolazione), anzichè alterare il discorso del primo. Inoltre, dove noi possediamo per avventura i frammenti genuini, le iscrizioni dei compilatori appaiono in genere esatte.

Quanto al carattere speciale dei titoli 50.16 e 50.17, esso è vero, ma nel senso che per la loro natura particolare questi titoli forniscono un più chiaro modello del metodo dei compilatori. Essi sono i più numerosi in frammenti, consistono di



brevi estratti, mentre negli altri titoli per le più accanto a grandi estratti vi ha un gran numero di piccoli frammenti; finalmente questi due titoli sono stati creati dai compilatori, mentre gli altri di regola avevano già l'esemplare negli scritti spiegati. Pertanto le eccezioni, frequenti negli altri titoli sono più rare in questi; ma una volta trovata la chiave, essa giova per tutti quanti i titoli del Digesto, e specialmente nei più ampi la successione metodica appar limpida.

Lo Hofmann avverte un succedersi abbastanza uniforme delle inserzioni, ma non semplicemente che esso porti a supporre l'esistenza delle tre masse. Ma che cosa si deve supporre? Avverte lo sconciamento regolare dei libri *ad Edictum*, di cui la parte intermedia di natura civilistica è inserita nei commentari *ad Sabinum*, ma dice semplicemente che ciò si potrebbe spiegare in altro modo. Qual modo? Dice da ultimo arbitrario l'inferire per le tre masse principali i tre comitati, e per questa parte è lecitissimo avvisare la dottrina del Bluhme, in quanto essa è un'ipotesi. Lo Hofmann non ha mai ben distinto, come dicemmo, la parte positiva, di fatto, dalla parte congetturale. Ma è ad ogni modo una congettura tutt'altro che arbitraria quella che si desume dai fatti e non solo li spiega in un modo che non si può trovare il migliore, ma mette avanti una divisione del lavoro molto ragionevole e data nelle linee generali dalla divisione dell'insegnamento e dall'affinità degli scritti.

Riguardo all'uso di collezioni anteriori, gli esempi addotti dallo Hofmann sono alquanto infelici; o congetture meramente campate in aria, come il ritrovamento di una collezione eseguita già dalla com-



missione teodosiana e esempi piuttosto alla sua tesi contrari, come i Frammenti Vaticani, che costano di pochissimi autori e di quelli certo, come lo Hofmann stesso riconosce, che i compilatori hanno direttamente spogliate. Nessuna compilazione anteriore poteva fornire la ricchezza di materiale e offrire la elaborazione ampia delle fonti, che ci offre il Digesto. Lo Hofmann fa gran capitale dello scolio di Taleleo nei Basilici: ma *δίσπαρται* vuol dire « si trovano sparsi » non già « vennero dispersi », nè appare dall'esame dei frammenti del *Corpus iuris* che i compilatori di un tal lavoro si siano giovati. Questo richiamo dello Hofmann non è nemmeno nuove o fu già avanzato dal Mortrenil (1), il quale ritiene che uno dei compilatori avesse distribuito i frammenti raccolti da Cirillo sotto i diversi titoli, cui si adattavano: lo Heimbach, andando più oltre, ammette pure che i compilatori si giovassero di collezioni del V secolo. Ma chi si vuol dar la pena di ricercare la menzione di simili patti nei Digesti verrà agevolmente nella conclusione che questi sono stati dai compilatori desunti dagli stessi scritti dei giuristi. Questa ricerca avrebbe dovuto far lo Hofmann, se non fosse che in tutto il suo scritto egli rifugge sempre da ogni indagine positiva.

Nè si deve dar peso eccessivo alle divergenze dell'indice fiorentino dall'indice effettivo delle opere rappresentato nelle Pandette o alle omissioni dell'indice; lasciando pure quanto può derivare dagli amanuensi, Giustiniano ci informa che da molte opere letto (quindi comprese nell'indice)

(1) *Histoire du Droit Byzantin*, I, 259, cfr. HEIMBACH, *Basilica*, VI, 9.



nulla hanno desunto i compilatori e d'altra parte è agevole supporre, anzi una di queste supposizioni è parte della teoria del Bluhme, che più opere siano sopraggiunte durante il lavoro. Se i libri, che maneano nell'indice, non sono stati direttamente spogliati dai compilatori, come avviene che essi serbano l'ordine regolare entro i singoli titoli?

Per la falsità delle allegazioni di Giustiniano si fonda lo Hofmann largamente sulle amplificazioni del suo stile. Ma occorre distinguere quel che è una proprietà dello stile bizantino o meglio dello stile cortigiano, a cui ogni uomo sano di mente sa far la tara, e quello che è vera bugia. Se nelle costituzioni imperiali il nuovo Codice è celebrato come un'opera mirabile e vounta alla luce sotto la divina assistenza, queste grandi frasi non significano nulla e non ingannano alcuno, e si potrebbero evitare innumerevoli altre grandi frasi anche nel linguaggio odierno, che si ritiene più piano e modesto ed ha soltanto una retorica amplificativa di carattere diverso. Ma quando si parla di bugio, converrebbe dimostrarle e alla prova, secondo il solito, lo Hofmann non viene. Se lo avesse tentato, sarebbe stato deluso. La sua dichiarazione che il numero delle linee degli scritti da estrarre, che Giustiniano novera nella costituzione *Tanta*, § 1, era impossibile a conoscerlo, si basa semplicemente sull'ignoranza circa la composizione degli antichi libri, il cosiddetto sistema sticometrico. La notizia di Giustiniano, ben lungi dall'essere impossibile e falsificata, è — s'intende approssimativamente — giusta. Ma anche il libro è nell'antica letteratura una grandezza in certo modo fissa: il rotolo di papiro, che sino entro l'epoca imperiale ha dominato negli antichi manoscritti,



abbraccia nelle opere in presa una media di circa 2000 linee o la linea è quella dell'esametre da 34 a 35 lettere (1). Vi ha di più; il numero delle linee è di regola segnato in fine al volume di papiro.

Ora, se si pensa che l'indice delle fonti segna 1539 libri (la prefazione per vero, amplificando notevolmente, ne indica 2000) abbiamo una moltiplicazione fondata all'incirca su dati testuali, che ci offre il risultato testuale: $1500 \times 2000 = 3.000.000$ (2).

10. Se alle Hofmann si vuole attribuire un merito, esso è di aver richiamato l'attenzione su due cose non nuove, ma degne di non essere dimenticate. L'una che il lavoro di compilazione era stato largamente preparato dalle scuole precedenti, il terreno per le interpellazioni in parte apparecchiate, segnate negli antichi libri le omissioni

(1) Sul tema v. BIRT, *Ueber das antike Buchwesen*, Berlin 1882. Cfr. anche BRUGI, *Libri e Codices nel linguaggio dei giureconsulti romani*, in *Atti R. Ist. Veneto*, v. XI, 1895, p. 100.

(2) Cfr. MEMMSEN, *op. cit.* Ricordiamo tuttavia una osservazione critica del MEMMSEN.

È bensì vero che il retolo di papiro, il *volumen*, ha limiti fissi, in quanto ivi il libro ha un'estensione data dal materiale, e non rappresenta una divisione organica variabile; ma nel *codex*, costituito di fogli e di fascicoli i libri hanno confini più arbitrari, e i Digesti, che non sono stati scritti su rotoli, ma su codici, ondeggiano quanto al numero delle linee dei singoli libri da 1727 a 5480 linee; onde, prendendo come base il numero medio di 3000 linee (per 50 libri eguale a 150000 linee), il numero delle linee dell'antica letteratura spiegata verrebbe ad essere notevolmente cresciuto. La riduzione dei 2000 libri a 50 rappresenta dunque un calcolo irregolare per le unità comparate.



da fare, notando le divergenze dal diritto nuovo. Gli scoli di Sinai ai libri di Ulpiano *ad Sabinum*, in cui è contemplato il nuovo diritto delle costituzioni, in cui si nota quali parti siano da saltare, in cui si hanno in modo mirabile esempi di interpolazioni, che il Riccobono ritiene posteriori a Giustiniano e nate da un tentativo di adattamento alle costituzioni giustiniane, e che io ritengo piuttosto (dato il divieto di Giustiniano di far ricorso agli antiebi scritti), interpolazioni anteriori ad esso, mostrano quanto questa elaborazione dei testi antiebi fosse usata e svolta.

L'altro punto è il seguente. Abbiamo osservato che in massa i frammenti minori non possono derivare da citazioni dei frammenti maggiori o da compilazioni anteriori. Tuttavia noi non saremmo alieni dal credere che ciò sia stato fatto in una certa misura.

Ciò sembra a prima vista, sia puro ammesso molto misuratamente, una conferma abbastanza grave della critica dello Hofmann, o invece è questo un dato che conferma la dottrina del Bluhme e non isfuggì al Bluhme stesso. Sarebbe certo desiderabile che l'opera di uno scrittore prima di essere criticata fosse studiata bene dai suoi critici. Ma ciò sembra di troppo superiore alle forze umane, perchè è straordinariamente raro.

Che la citazione sia stata convertita in un frammento indipendente invece di sostituire ad essa il tenore genuino del testo citato, si può supporre soltanto nei frammenti spostati dall'ordine delle masse. L'ipotesi sarebbe ridotta in termini assai modesti. Se non che non solo, in questi termini stessi, i compilatori avrebbero essi restituito l'iscrizione al testo, ma è a notare che al Bluhme stesso la cosa non era sfuggita. La L. 42 (41) D. 28,



5, di Pomponio termina collo parole *ut refert Sextus Pomponius*. Vide bene il Bluhme che questa strana chiusa derivava dal non essero il frammento desunto dall'originale di Pomponio, bensì dalla citazione di Giuliano che precedo; e a torto il Pernice (*Labco*, 3, 74, 1) attribuisce quelle parole ad una interpolazione tribonianoa.

La tesi del Bluhme dunque regge alla prova e non è scossa, ma piuttosto verificata dalle critiche dello Hofmann.

11. Ma gli stessi vantaggi dell'ipotesi del Bluhme per l'interpretazione e la critica delle fonti sono nella maggior parte dei casi una riprova della bontà della dottrina. Già nell'argomentazione si è visto come essa metta in luce errori o alterazioni. Per quello che concerne l'interpretazione, una antinomia è più difficile ad ammettersi quando i frammenti appartengono a masse diverse che non quando essi appartengono alla stessa massa. Dal lato storico la dottrina del Bluhme inoltre genera una maggior fiducia nelle iscrizioni delle Pandette, lo quali, sapendosi che i testi erano interpolati, si stimarono spesso sin da tempo remoto anch'esse falsificate su larga scala. Antico è pure il sospetto che i compilatori si fossero valse di scritti di seconda mano o il Bluhme stesso lo ricorda. Lo Hugo riteneva possibile che i compilatori avessero compulsato il giurista Quinto Mucio Scevola solo di seconda mano (1) e il Dirksen (2) asseriva che la tendenza dei compilatori di valersi di estratti di seconda mano è un tratto caratteristico di tutta la compilazione delle Pandette. Senonchè i pochi estratti di Scevola si trovano

(1) *Gesch. des röm. R.*, VII edizione, § 320.

(2) *Civilistische Abhandlungen*, 1820, p. 201, 206-210, 229



sempre nello stesso ordine. Lo stesso aveva asserito il Dirksen circa Elio Gallo, e i frammenti di Ulpiano inseriti nel titolo *de excusationibus tutorum* tra i frammenti di Modestino, il che può anche essere o per lo meno è difficile dar la prova del contrario, trattandosi o di autore, che ha fornito un frammento unico o di opere di cui non si hanno frammenti fuor di quel titolo. Nell'ordine dei frammenti e nelle iscrizioni la dottrina del Bluhme può servire poi come pietra di paragone nella discordia tra i vari manoscritti, e quasi sempre essa riesce a confermare il testo della Fiorentina.

Esempi: 7, 8, *de serv.*, 8, 1. Il frammento 8 è stato estratto prima del frammento 7 e così si trova in alcuni codici: la Fiorentina ha qui lo spostamento interno.

Fr. 25, 26, *de capt.*, 49, 15, Fiorentino è stato spogliato prima di Marciano, o in quest'ordine seguono i frammenti nel testo fiorentino. Soltanto alcune edizioni variano.

Il frammento 6, *de neg. gest.*, 3, 5, è anche per altri motivi solo una parte del 5.

Alle congiunzioni erronee appartiene pure la L. 7 § 1, D. 48, D. 5, in cui Aloandro pone almeno in margine la separazione. I Basilici rivelano che il nostro § 1 è una nota marginale desunta da uno scritto di Papiniano, poichè il frammento che segue, il quale deriva senz'altro da Papiniano, ha quivi l'iscrizione *idem*. Nella L. 7. D. 23. 2 Aloandro comincia più correttamente un nuovo testo alle parole *in libro secundo de adulteriis Papiniani Marcianus notat*.

Nelle iscrizioni larghissimo è l'aiuto che porge la teoria del Bluhme, come elemento di critica o criterio di scelta, tra le discordi lezioni dei manoscritti.

Riferiamo dal Bluhme soltanto alcune correzioni accolte dal Mommsen.



La L. 9. D. 1, 16, dev'essere corretta, con l'Aloandro, *libro secundo* invece che *libro primo*, come porta la *lex geminata* (L. 71, D. 50, 17); nella L. 3, D. 2, 13 si deve leggere con l'Aloandro Modestinus anzichè Mauricianus; nella L. 22, D. 3, 2 Macer, coi manoscritti bolognesi, anzichè Marcellus; nella L. 43, D. 4, 4 pure Macer con Aloandro, anzichè Marcellus; nella L. 56, D. 7. I, *libro septimo* iuvece che *libro septimo decimo*; nella L. 14, D. 23, 3, *libro trigesimo quarto ad Sabinum* anzichè *ad edictum*. nella L. 17, D. 23, 5 Marcellus con Aloandro anzichè Marcianus; nella L. 34, D. 29, 1 Papinianus coi Basilici e il correttore della Fiorentina, anzichè Pautus; nella L. 23 D. 40, 1 Paulus coi Basilici e Aloandro anzichè *idem*, cioè Papiniauus; nella L. 8, D. 50, 12 Ulpianus anzichè *idem*, cioè Paulus.

III.

Il metodo tenuto dai compilatori nella composizione delle Istituzioni

Bibliografia. — HUSCHKE, *Justiniani Institutiones, praef.*; GRUPE, *De Justiniani Institutionum compositione*, 1884; FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano* nelle *Mem. del R. Ist. Lomb.*, III, IX, 1891, scritto fondamentale riassunto nel manualetto *Il Digesto*, pag. 125 e segg. o complotamente rifatto in *Bull. dell'Ist. di Dir. Rom.*, XIII (1901), il quale ultimo scritto è qui seguito. Cfr. anche APPLETON, in *Revue gén. de droit*, XV, o ZOCCO ROSA, *Le Istituzioni di Giustiniano*, 1896.

1. Il disogno di compilare un trattato clementare di sommi principi, istituzioni o elementi, si era già



affacciato all'atto di ordinare la compilazione delle Pandette (const. *Deo auctore*, § 11). Esso era conforme al genio dell'epoca, al temperamento impetuoso e impaziente di indugi dell'imperatore e al suo fissato proposito di risuscitar la coltura giuridica o dirigere *ex alto* le intelligenze. I vecchi manuali di istituzioni non erano certo più adatti a servir di base all'insegnamento; ma è peculiare dell'epoca che a provvedere a un siffatto bisogno non siasi atteso il lavoro della scienza, bensì l'imperatore stesso abbia voluto redigere ufficialmente un manuale di simil genere e munirlo espressamente di sanzione legislativa.

L'ordine di compilare le Istituzioni fu dato appena terminata la composizione del Digesto. Ciò risulta dalle costituzioni di conferma delle Istituzioni e del Digesto (*Imperatoriam*, § 1-2 e specialmente § 3; *Tanta*, § 11).

Si ritenno, è vero, da alcuni scrittori (Reimarns, Karlowa) che le Istituzioni fossero ordinate e compilate durante la compilazione del Digesto e forse terminate prima di questo. L'argomento sarebbe il rinvio al futuro, quando si richiama la più ampia trattazione delle Pandette, nei vari passi delle Istituzioni.

Inst. 3, 12, pr.; — — « *quod ex latioribus digestorum libris perfectius apparebit* ».

Inst. 4, 6, 2: — — « *sicut in latioribus digestorum libris opportunius apparebit* ».

Inst. 4, 6, 5: — — « *sicut ex latiore digestorum seu pandectarum volumine intellegere licet* ».

Ma è chiaro che il futuro alludo qui al corso e all'insegnamento, non al momento della compilazione, e in altre parti ricorre senz'altro il presente.

Inst. 4, 13, 7: — — « *alioquin quam ex nullis*



varisque causis exceptiones necessariae sint, ex latioribus digestorum seu pandectarum libris intellegi potest ».

Inst. 4, 14, 3: — — « quae omnes (exceptiones) apertius ex latiore digestorum volumine facile est cognoscere ».

Inst. 4, 6, 37: — — « sicut ex latioribus digestorum libris cognoscere liceat ».

Effettivamente peraltro le Istituzioni furono pubblicate prima del Digesto. Probabilmente si attendeva a copiare il testo della più vasta compilazione, nè è assolutamente escluso che una qualche revisione sia stata compiuta anche nell'ultimo periodo, ma nel suo complesso il testo dello Pandette doveva essere definito.

2. Ma il problema della composizione delle Istituzioni concerno il metodo tenuto dalla commissione incaricata di redigerle.

Sappiamo che la compilazione delle Istituzioni venne affidata a Triboniano col sussidio di due professori: Doroteo della scuola di Berito e Teofilo della scuola di Costantinopoli. Sin qui le notizie di Giustiniano relative ai commissarii.

Come si divisero costoro il compito?

L'Huschke per il primo avanzò la seguente congettura assai plausibile. Triboniano avrebbe avuto la presidenza e gli altri due commissarii avrebbero assunto ciascuno la compilazione di due libri. Oltre la verosimiglianza generale, questa ipotesi fu corroborata dall'Huschke coi seguenti argomenti, rivolti a dimostrare che i due primi libri e i due ultimi derivano da mano diversa.

I rinvii all'opera stessa non vanno mai al di là dei due primi libri, quando essi sono fatti nei primi



due, e si tengono negli ultimi due libri rispettivamente a questi due ultimi. Anzi nella seconda parte, cioè negli ultimi due libri, si accenna a cose già esposte nella prima, senza che si richiami la loro trattazione anteriore. Lo stile delle due parti, nota l'Insehnke, è puro diverso: turgido o adulatorio nella prima, più semplice nella seconda.

Il Grunpe, discepolo dello Studemund, in uno studio speciale volle analizzare più minutamente le differenze di linguaggio tra la prima e la seconda parte: egli rileva, ad esempio, che il sostantivo *facultas* nel senso di *res familiaris* è adoperato dal compilatore dei primi due libri, e l'aggettivo *latus* al comparativo dal compilatore degli ultimi due; che il compilatore dei primi due libri usa l'avverbio *evidenter*; che *abstinere* è costruito con l'ablativo semplice nei primi due libri, con la proposizione *ex* o *ab* negli ultimi due; e così proseguendo, il Grunpe nota delle divergenze in ordine ai verbi, alla costruzione verbale coll'*ut* o coll'infinito etc.

Il Ferrini, che più felicemente indagò le fonti delle Istituzioni, rileva poi come il compilatore dei due primi libri usi delle Istituzioni di Ulpiano, mentre il secondo, pare, adopera quelle di Paolo; che il primo sembra avere a sua disposizione relazioni fatte al principe sui progetti di legge, il secondo no. Sicchè lo stile, la lingua, le fonti sussidiano la tesi dell'Insehnko.*

Circa l'attribuzione dell'una o dell'altra parte a Doroteo o a Teofilo, la base è piuttosto fievole.

L'Insehnke vorrebbe ascrivere i due primi libri a Doroteo e i due ultimi a Teofilo o il motivo sarebbe, a suo avviso, che lo stile turgido, i solcismi e il carattere adulatorio che nei primi due libri si nota, meglio si addicono ad un giureconsulto pro-



vinciale che non al professore di Costantinopoli. Il Ferrini adopera a un dipresso gli stessi argomenti per dimostrare precisamente il contrario: il linguaggio conforme all'etichetta ufficiale, al che si riduce in sostanza l'incriminato stile turgido, o l'uso delle relazioni imperiali dove far presumerò invece che Teofilo, certamente in rapporto più diretto con Tribonianus o con la corte, sia l'autore dei primi due libri e Doroteo degli ultimi due libri.

3. Se non che l'indagine più interessante circa le fonti adibite dai compilatori era resa più ardua dal fatto che le Istituzioni non serbano le iscrizioni, ma procedono in discorso filato, continuo, fingendosi che l'imperatore parli. Esse si presentano insomma, a differenza delle altre due parti della compilazione, come un'opera originale. Di Gaio era certo che i compilatori si fossero largamente valse, ma si reputavano desunti dal Digesto i frammenti delle Istituzioni gaiane ed escluso il parlar d'interpolazioni in questo manuale (1). Solo ai nostri giorni il Ferrini pose bene in chiaro che le Istituzioni sono un'opera costruita in tutto e per tutto cogli stessi criteri del Digesto, un mosaico di frammenti classici, interrotto qua e là dal discorso imperiale.

Giustiniano stesso ci attesta che all'uopo servono in prima linea (*praecepit*, proem. § 6) le *Istituzioni* e le *res cottidianae* di Gaio; egli dichiara puro che l'opera fu composta *ex omnibus antiquorum*

(1) GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten*, pag. 2. Il motivo addotto è per vero che nelle Istituzioni è Giustiniano che parla, onde non si pone in bocca ad un giureconsulto qualcosa di diverso da quello che egli ha detto.



institutionibus, nouchè aliis multis commentariis. Nella costituzione *Omnem*, § 2, l'asserzione relativa all'uso delle Istituzioni antiche è attenuata, e si dice che lo nuovo Istituzioni sono elaborate *ex omni pacne veterum institulionum corpore*, nè si fa parola degli altri commentarii: cfr. anche *C. Tanta*, § 11.

Già dalle parole dell'imperatore e più apertamente dal diretto confronto con lo Istituzioni di Gaio (cho anche prima della scoperta del Gaio veronese si poteva fare con l'epitome visigotica e coi frammenti delle Istituzioni gaiane iuscrili nel Digesto) si rileva che Gaio vi ha la parto del leone e si potrebbe dire forse con vantaggio l'Ulpiano dells Istituzioni. Ma il confronto diretto coi frammenti inseriti nel Digesto ci mostra cho sono state sfruttate anche le Istituzioni di Fiorentino, Ulpiano e Marciano. Meno sicura è la cosa per Paolo: l'unico autore classico di Istituzioni a noi conosciuto, di cui non risulti l'uso presso i compilatori delle Istituzioni, è Callistrato.

Per indicare l'opera di compilazione dei Digesti e quella delle Istituzioni Giustiniano usa l'ospresione medesima: *componere ex*: nè è di rilievo la differenza che nei Digesti i singoli passi siano tra loro distinti o rechino in testa l'indicazione delle fonti da cui provengono, mentre nelle Istituzioni sono fusi in un discorso continuato.

Considerata in tal guisa la natura delle Istituzioni, è chiaro che anche a proposito di esso si può discorrere di interpolazioni, perchè i frammenti classici non furono inseriti allo stato genuino o di quando in quando la parola dei compilatori prende addirittura il sopravvento. I compilatori hanno composto il proemio, cho porge le notizie più



impertanti sull'origine e sui fini del lavoro e gran parte dell'ultimo titolo, inteso a daro una compendiosa nezione del diritto penale, pol quale titolo lo Istituzioni di Paele, che contenevane un titolo *de publicis iudiciis*, fornireno per avventura il modelle.

Talora i compilatori aggiungono qualche osservazione di metodo, qualche schiarimento che ritengono ntilo ai fini didattici, qualche riuvio alla più larga espezizione dei Digesti, ma nel complesso le interpolazioni si debbono, come nei Digesti, al bisogno di esperre diritto nuovo.

Il Ferrini ha tolto il dubbio cho il materiale fornito dalle Istituzioni classiche sia stato desunto dai Digesti. Non di rado in molti casi il confronto del modo con cui lo stesso passo è riferito nei Digesti e nelle Istituzioni convince che in questo è riprodotto il teste originale (cioè più completo o mene alterate: cfr., ad es., § 2 I. 2, 3 con L. 1 § 1 D. 8, 3), e osserviamo non di rado che nello Istituzioni sono vicini brani di tali opere, che dovevano pure esserle anche nell'originale, mentre nei Digesti tali passi si trovano molto discosti gli uni dagli altri (1).

Invece per altre opere giuridiche si ha più ragione di credero che i passi siano desunti dai Digesti; tanto nello Istituzioni come nei Digesti abbiamo collocati l'uno accanto l'altro passi presi da opere affatto diverse o passi che nell'opera genuina devevauo trovarsi l'un dall'altro molte discosti (2).

(1) Cfr. § 18-19, J. 2, 1 e L. 3 D. 1, 8, L. 6 D. 41, 1; § 4 e 16 J. 2.20 e L. 21 D. 22, 3, L. 112 § 1, D. 30.

(2) Cfr. L. 5-6 D. 26, 2 con § 5 J. 1, 14; L. 1 § 2-7, L. 2, L. 8 D. 26, 10 con pr. e § 13; § 11 § 13 J. 1.26; L. 1 L. 2 D. 7, 1 con pr. J. 2, 4; L. 3 D. 47, 2 con § 1-2 I. 4, 1, ecc.



Del resto l'uso dei Digesti fu abbastanza limitato. Le opere di Istituzioni per altro fornirono estratti nella stessa proporzione in cui li fornirono per i Digesti, cioè in primo luogo, dopo quelle di Gaio, le Istituzioni di Marciano, poi quelle di Fiorentino, poi quelle di Ulpiano, da ultimo quelle di Paolo.

4. La palinogenesi delle Istituzioni, fuori del confronto coi testi gennini, quindi per i paragrafi di ignota provenienza, deriva da un attento esame del contenuto, per quanto noi ne sappiamo, del carattere o dello stile delle altre opere adoperate.

Le *res cottidianae* di Gaio sono una esposizione elementare e quasi una nuova elaborazione delle Istituzioni, meno ricca di notizie storiche o archeologiche, ma più completa nella trattazione del diritto positivo o nelle pratiche applicazioni. Di qui probabilmente il nome. L'opera si divideva in sei libri: i Digesti conservano frammenti dei soli primi tre: il primo si occupava delle persone, il secondo delle cose, dei modi di acquisto della proprietà e dei contratti; il terzo dei delitti e delle varie *causarum figurae*; gli ultimi libri del diritto ereditario e delle azioni. Il sistema è molto migliorato rispetto alle Istituzioni di Gaio e tanto nella composizione dei Digesti, quanto in quella delle Istituzioni le *res cottidianae* tengono il primo posto. La lingua e lo stile sono buoni con molte particolarità.

Le Istituzioni di Marciano, notevoli di mole, in 16 libri, divergono per l'ordine e il contenuto dalle opere consimili. Esse comprendono diritto privato e pubblico, sono ricche di citazioni e di casistica. Lo stile è elevato, ed l'autore rifugge da citazioni filo-



sofiche e letterarie. Forse più che alla scuola esse erano destinate come libro di teste e di consultazione per i funzionari o i candidati alle funzioni pubbliche. Questo almeno è l'avviso del Pernice. Il Ferrini, considerando che l'opera, come tutte o quasi tutte le opere di Marciano, è stata scritta per uso dei provinciali di Oriente, ritiene che intento dell'autore fosse quello di agevolare ai provinciali l'intelligenza del diritto romano, che veniva loro esteso in seguito alla costituzione antoniniana del 212; soprattutto nelle parti più divergenti dal diritto ellenico. La giurisprudenza costantemente presupposta, osserva il Ferrini, è quella del presidente della provincia, continuo è il riguardo ai rapporti provinciali, come alla condizione di chi *in provincia officium aliquod gerit* o di chi milita nella provincia o ha il domicilio in provincia, alle facoltà dei *procuratores Caesaris*, all'estensione di qualche norma alle provincie, all'amministrazione finanziaria delle *civitates*, ecc.

Anche le frequenti citazioni dei *mandata* si riferiscono alla stessa considerazione. Marciano cita inoltre autori greci: Demesteno, Crisippo e più volte Omero.

Le Istituzioni di Marciano per certo siano state composte dopo la morte di Caracalla, poichè questi vi è costantemente indicato come morto. Opina tuttavia il Savagnone, che l'opera fosse scritta vivente Antonino Caracalla e pubblicata solo dopo la sua morte; ma se le citazioni dei rescritti imperiali si arrestano a Caracalla, anzi, come osserva il Ferrini, propriamente alla correggenza di Severo e Caracalla, si vuol cercarne la spiegazione piuttosto nel periodo di sosta legislativa intervenuto dopo Settimio Severo e nell'essere Marciano



giurista provinciale e quindi alquanto indietro sul movimento della capitale. Marciano non conosce nemmeno gli scritti di Paolo e Ulpiano. D'altra parte una costituzione posteriore a Caracalla sembra citata nel fr. 5, § 1, D. 37. 14: *imperatoris nostri rescripto cavetur*; che l'imperatore sia Alessandro Severo è reso probabile dal fatto che quella citazione si riferisce ai rapporti tra patrono e liberto largamente contemplati nella legislazione di Alessandro Severo.

Le Istituzioni di Fiorentino erano un'ampia, ma elementare esposizione del diritto privato romano in 12 libri, così ordinata: nozioni generali sul diritto o le sue fonti; persone e famiglia; cose e modi di acquisto; obbligazioni e contratti; successioni testamentarie e intestate, civili e pretorie, legati e fedecommissi.

Non consta che nell'ultimo libro si parlasse delle azioni. Lo stile è limpido e piano, poche citazioni di autori e di costituzioni. Nei frammenti a noi pervenuti non troviamo citato se non Trebazio (16 D. 41. 1) o Gallo Aquilio (18, § 1, D. 46.4); nè si ricorda altro che una costituzione di Antonino Pio (16 D. 41.1) e un rescritto di Traiano (24, D. 29.1). L'opera, giusta l'ordine dell'indico Fiorentino, parrebbe scritta verso i tempi di Commodo, ed è certo posteriore alla morte di Antonino Pio. Le Istituzioni di Fiorentino si caratterizzano per la ricchezza di definizioni, di etimologie e di regole; conforme allo scopo didattico, non sembra che nulla contenessero di originale, il che spiega perchè non si trovino mai ricordate da altri giuristi.

Le Istituzioni di Ulpiano sono quanto all'ordine assai disputate. Il primo libro comprendeva dottrine generali e fonti del diritto, persone, matri-



monio, e, pare, le obbligazioni; il secondo diritti reali e successioni.

La divisione o i frammenti a noi pervenuti mostrano che l'opera era molta succinta. Dei singoli contratti ora data poco più che la definizione; per le successioni cfr. *Collatio*, 16, 5-9. Casistica, opinioni e citazioni di autori sono naturalmente escluse. Non si cita che il solo Celso per la definizione del diritto, nè si citano propriamente costituzioni imperiali, pur richiamando genericamente ciò che è stato disposto da un imperatore (dall'imperatore Severo Antonino: *Collatio*, 16.9,1).

Le Istituzioni di Paolo, giusta l'indice Fiorentino, erano comprese in tre libri: nei Digesti non se ne hanno se non tre frammenti, l'uno del libro primo (41 D. 41.2), gli altri due del libro secondo (4 D. 8.2) o terzo (3 D. 44.7). Altri tre frammenti ne abbiamo, l'uno in Boezio del libro secondo, due forse del libro terzo editi dal Thomas. L'ordine era probabilmente questo: dottrine generali, persone; possesso, diritti reali, obbligazioni e dote; successioni, azioni o giudizi pubblici. Anche a questa opera succinta è estranea la casistica e il lusso di citazioni: porgere definizioni, concetti fondamentali (uno dei frammenti è la celebre definizione dell'obbligazione) è il suo scopo. Notevole anche in questi brevi frammenti è l'insistenza sull'elemento intenzionale, sull'*animus*.

5. Data la natura dell'opera usate dai compilatori ecco i criterii fondamentali posti dal Ferrini per rilevare la provenienza dei paragrafi dubbii delle Istituzioni.

Il primo è quello delle *citazioni*. Le citazioni vengono distinte dal Ferrini in tre categorie.

Storia del dir. rom.



I. Citazioni dell'autore, da cui attinge il compilatore delle Istituzioni. II. Citazioni desunte da qualche costituzione o dai motivi, specialmente dal rapporto fatto dal questore al principe. III. Citazioni di autori desunte dalla fonte originale.

Le due prime categorie hanno poca importanza, e le citazioni dell'autore da cui attinge il compilatore non si hanno che nel IV libro (IV, 3, § 1: *sic...denique et Homerus in Odyssea ait, sicut Aelius Marcianus in suis institutionibus refert*).

Il Ferrini trae da questo nuovo argomento per ritenere che compilatore degli ultimi due libri fosse Doroteo, il quale in questo seguiva il costante esempio della scuola Beritese.

Le citazioni desunte dalle costituzioni o dai motivi non si trovano che nei primi due libri, e il Ferrini opina che ciò dimostri esser Teofilo, professore a Costantinopoli, autore dei primi due libri (I, 11 § 12, II, 5 § 5; II, 14 pr.; II, 23 § 7).

La terza categoria — le citazioni desunte dalla stessa fonte originale — è di gran lunga più numerosa ed è quella che ci aiuta a determinare l'origine dei passi.

Ora le Istituzioni di Ulpiano e Paolo erano aliene da citazioni; scarse erano pure nelle *res cottidianae*, all'infuori dei capi-scuola (solo una volta si nomina Giuliano e una Trebazio), nonchè nell'opera di Fiorentino.

Frequenti e varie erano invece le citazioni nell'opera di Marciano, il quale richiama Trebazio, Labeone, Cassio, Ottaviano, Aristone, Celso, Pomponio, Papirio Frutone, Marcello, Cervidio Scevola, Papiniano. La citazione di Scevola e Papiniano attesta per Marciano e fa presumere per lo stesso anche quella di Celso e Pomponio, giacchè questi giuristi non sono mai ricordati in Gaio e non pare



che possano provenire da Fiorentino, Le controversie di scuola riconducono invece quasi con certezza a Gaio, poichè al tempo di Marciano le due scuole erano quasi dimenticate e solo allora si menzionano in un gruppo i Sabiniani.

Le citazioni di costituzioni abbondano nelle Istituzioni di Marciano: il *Divus Antoninus* non si può ricondurre se non a Marciano, come puro la frase *saepissime constitutum est*.

Un secondo criterio è quello dell'*esclusione*, il quale si applica allorchè si può stabilire che un passo non derivi da una data fonte, perchè in questa o erano esposte diverse opinioni, o lo stesso punto era esposto in forma diversa.

Un terzo criterio è quello dell'*analogia*, che soccorre qualora si scopra che in altra opera il presunto autore o un suo discepolo, Modestino per Ulpiano, abbia trattato analogamente il punto.

Finalmente criterii di primario valore sono quelli desunti dal *carattere* e dal *contenuto*, nonché dallo *stile* o dalla *lingua*. Non si attribuirà, ad esempio, alle Istituzioni di Marciano un passo che tratti delle obbligazioni e delle azioni in genere, nè alle Istituzioni di Ulpiano e di Paolo un passo, in cui si trovino particolari di casistica.

Similmente le definizioni non appartengono a Marciano, ma, per esempio, a Fiorentino o Ulpiano; frasi come *admonendi sumus, et prius dispiciamus, suo loco proponemus, qua de causa, usque eo donec, et denique* sono peculiari a Gaio; *per contrarium, saepissime* possono appartenere a Marciano o Ulpiano; la frase *ut puta* è ulpianica, ecc. Conviene trarre argomento con prudenza dalle dizioni, che pure non essendo esclusive di un determinato autore, sono però da lui preferite. Così per Gaio



ut ecce, proinde.., ac, aliter... quam, unde; per Marciano l'uso e l'abuso di hoc al nentro, alias... nisi, verumtamen, ccc.

Varii criterii concorrenti possono dare l'assoluta certezza circa la derivazione del frammento. Il Ferrini ci ha fornito due volte, in appendice ai due successivi studi sulle Istituzioni un saggio di palingenesi delle stesse mercè l'applicazione dei criterii enunciati.

IV.

Le interpolazioni.

Bibliografia: GRADENWITZ, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, VI (1885) e 56; 277; VII (1886), p. 45; IX (1888), XIV (1893), pag. 115; *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, II (1889), pag. 3; EISELE, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, VII (1886), pag. 15 o segg., IX (1888), pag. 296, XI (1890), p. 1 e segg.; XIII (1892), pag. 118 e segg., XVIII (1897), pag. 1 e segg., GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten*, Berlin 1887; LENEL, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, III (1882), pag. 104 e segg., e nelle sue note alla *Palingenesia iuris civilis*, Lipsia 1889; KALB, *Das Juristenlatein*, Nürnberg 1888; *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig 1890. Un riassunto di questa letteratura fino al 1890 è in HENRY APPLETON, *Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir*, Parigi, 1895. PAMPALONI, in *Arch. giur.*, vol. LV, pag. 500 e vol. LVI, pag. 3; SCIALOJA in *Atti del Congresso storico*, Roma 1903. In senso critico: COGLIOLO, *Storia del diritto privato romano* (Manuale Barbera), vol. II (1889), App. III; KALB, *Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten*. Festschrift z. fünfundzwanzigjährigen Rektorats-Jubiläum von Antenrieth. Nürnberg 1897. Per gli antichi cfr. WISSENBACH (1607-1665), *Emblemata Triboniani* e DE MEDIO, *I tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro* (con un elenco dei medesimi) in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, XIII



(1901), p. 208. Per le interpolazioni del Codice cfr. A. MARCHI, *Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano, le novelle postcodosiane e il Codice giustiniano*, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, XVIII (1906) (raccolta eseguita con somma cura dei singoli passi interpolati sotto le singole parole ordinate alfabeticamente). — Largamente fondati su questa ricerca delle interpolazioni erano già gli scritti dell'ALIBRANDI prima del sorgere di una disciplina tecnica al riguardo: l'odierna letteratura romanistica è poi tutta in questo indirizzo, e principalmente in Italia gli studi del compianto FERRINI, del PAMPALONI, dell'ASCOLI, del RICCONO, del PEROZZI, il quale tuttavia usa non di rado ben poco riguardo ai criteri che verremo enunciando e specialmente al criterio linguistico, del SEGAE, del LONGO, del DE MEDIO o del DI MARZO.

1. Col nome complessivo di *interpolazioni* si sogliono designare tutte le alterazioni eseguite dai compilatori nei frammenti delle opere dei giuriconsulti e delle costituzioni imperiali, inseriti nel *Corpus iuris*. Il nome, veramente, non sarebbe adatto a designare se non le aggiunte intercalate dalla commissione, ma per ostensione vale puramente ad esprimere le omissioni, nonché le sostituzioni da essa operate. Il termine in uso presso i romanisti più antichi era quello di *emblemata Triboniani*, simboleggiando, con maggiore o minor fede, nel capo della commissione, la fonte delle alterazioni. La ricerca delle interpolazioni appare col sorgere della scuola culta, ossia degli studi storici nel campo del diritto romano; il più grande rappresentante della scuola culta, il sommo Cuiacio (1522-1590), si rese anche in questo ramo benemerito; ma il più metodico e a un tempo stesso il più largo e audace ricercatore delle interpolazioni nelle epoche passate è un epigono della scuola culta, sulla fine



del 500, Antonio Fabro (1557-1624). Come decadde gli studi storici nei secoli successivi, così decadde la ricerca di queste alterazioni, che agli studi storici fornisce un potente sussidio. Si giunse fino a dimenticare non solo il risultato dei passati studi, ma l'ordine espresso, dato da Giustiniano, di modificare i testi classici.

La ricerca delle interpolazioni è stata ripresa ai nostri giorni o l'esempio venne dalla Germania, dietro iniziativa del Leuel, dell'Eiselo, del Pernice: la ricostruzione dell'Editto perpetuo per opera del Lenol (1883) fornì l'impulso più potente, e un valente discepolo del Pernice, il Gradenwitz, è quegli che più largamente contribuì a diffonderne il sentimento ed insieme con l'Eiselo fissarne i criterii: ma si è proseguito poi con largo assenso e studi molteplici in Italia. Già prima di tutti gli studiosi tedeschi summentovati, un italiano, Ilario Alibrandi, aveva fatto largo uso e folle di questo strumento, raggiungendo risultati sicuri, ma rimanendo senza eco nei suoi contemporanei.

Gli studi sulle interpolazioni o sono direttamente rivolti a fissare i criterii in astratto ed a ricercare i testi sospetti, ovvero l'interpolazione è scoperta in occasione dello studio di un determinato istituto. In generale però la ricerca odierna differisce per due lati dalla ricerca antica nell'epoca della scuola eulta: in primo luogo si tengono più fermi i criterii direttivi, anzi è forse esclusivamente in quest'epoca che si ebbero degli studi, che hanno per iscopo il metodo o la ricerca dell'interpolazione per se stessa, indipendentemente dall'analisi di un determinato istituto; in secondo luogo si rende più giustizia all'imperatore Giusti-



niauo e non gli si muove più l'acensa, come usavano i nostri vecchi, di aver deturpato l'eleganza dei classici cogli aupolloso barbarismi bizantini. Giustiniano voleva e doveva fare principalmente un codice di diritto vigente: se egli ha scelto questo sistema di couporro a mosaico frammenti classici, noi dobbiamo essergli grati di aver conservato documenti storici preziosi, rispettando pur anco l'iscrizione dei singoli frammenti; ma per costruire un corpo di leggi vigenti egli doveva trattare liberamente i testi classici, aggiungere o sopprimere senza scrupolo: nè era tenuto ad avvertire delle modificazioni. Più o meno in ogni età, in ogni manifestazione dell'attività umana, gli uomini di una generazione ricamano sull'opera delle generazioni precedenti, la quale ora è perfezionata o sviluppata, ora è immisurata; soltanto l'era antica è più ingenua e la continuità si rivela non nella sostanza solo, ma nella forma stessa; si può asserire che i più grandi monumenti letterari, religiosi o giuridici dell'Evo antico, sono tutte opere interpolate; l'Iliade e la Bibbia sono i modelli o i temi classici di studio in proposito, a datare dai tempi moderni.

Premesso ciò, le interpolazioni esistono in copia nel Digesto: un numero notevole di frammenti si può confrontare coi testi genuini, i quali sono di molto cresciuti dall'epoca degli antichi studiosi, per la scoperta di nuove fonti anteriori a Giustiniano, soprattutto del Gaio veronese nel 1816 o dei Frammenti vaticani nel 1823. Vi ha interi frammenti nel Digesto, che risultano opera dei compilatori. È certamente consigliabile la prudenza nello stabilire se e come un dato testo si debba ritenere interpolato: ma la prudenza in genere nell'ammettere le interpolazioni è un consiglio errato.



Errato altresì è il ritenere che un glossema, vale a dire l'introduzione nel testo di una chiosa marginale post-giustiniana, o gli errori accidentali siano più probabili che l'interpolazione. Il testo della Fiorentina, il più prezioso manoscritto delle Pandette, è un testo eccellente, in cui, relativamente, gli errori sono scarsi e i glossemi poco ammissibili. Invece numerosissimo devono essere le interpolazioni. Il bisogno di alterare i testi dei giureconsulti classici in un periodo di tre secoli almeno più tardo rispetto agli ultimi giureconsulti o in un territorio e in un ambiente morale e spirituale totalmente diverso, era imprescindibile e grande: gli ordiui di Giustiniano in proposito ripetuti e tassativi ed ampie le relazioni che ciò fu fatto. Nella costituzione *Deo auctore* (15 dec. 530), al § 7, l'imperatore porge ai commissari la seguente istruzione: « Vogliamo che abbiate cura che, se
 « negli antichi libri voi trovate qualche cosa di
 « inopportuno o di superfluo o di imperfetto, voi,
 « tolte le superfluità e riempite le lacune, abbiate
 « a presentar tutta l'opera armonica e perfetta.
 « Abbiate anche questa osservanza, che *se nelle*
 « *vetuste leggi o costituzioni che gli antichi posero*
 « *nei loro libri, ritrovate qualche cosa di inoppor-*
 « *tuno, anche questo dovete riformare ed in buon*
 « *ordine ridurre; di guisa che ciò che da voi sarà*
 « *scelto e posto, quello dovrà apparire il vero e l'ot-*
 « *timo, come se fosse scritto a principio; o nessuno*
 « *osi dalla comparazione dell'antica opera accusare*
 « *di errore la scrittura ».*

Più energicamente nella costituzione *Tanta* (16 dec. 533), al § 10, l'imperatore dice: « Abbiamo
 « avuto tanta riverenza all'antichità da non soffrire
 « di passar sotto silenzio i nomi dei giurecon-



« sulti: ma ciascuno dei giureconsulti, che fu au-
« tore della legge, serba dei nostri Digesti l'iseri-
« zione: noi non facemmo senon questo, di aggiungere
« o togliere, ovo era necessario, o correggere nel mi-
« glior modo, quando nelle leggi vi fosse qualche
« cosa di superfluo o di imperfetto o di meno ac-
« concio, e ridurre tutto a perfeziona. E in molto
« specie simili o contrario si è collocata la forma
« che appariva giusta, invece di tutte le altre, o
« si è conferita a tutti i passi la stessa autorità,
« di guisa che tutto ciò che è scritto quivi appar-
« nostro o composto di nostro volere; nessuno
« osi di riscontrare il dettato antico e lo modi-
« ficazioni introdotte da noi, perchè sono molte
« e gravissimo [ovvero, come dico il testo greco,
« molte e non facili a numerare] le modificazioni
« apportate per utilità. Tanto che *se anche una*
« *costituzione imperiale veniva riferita nei libri an-*
« *tichi, noi non l'abbiamo risparmiata, ma repu-*
« *tammo che fosse anch'essa da correggere e da*
« *migliorare; insomma, lasciati i nomi antichi,*
« noi abbiamo con le nostre emendazioni san-
« cite ciò che era conforme alla realtà ed alle ne-
« cessità odierne ».

Similmente nella costituzione *Hacc quae necessario*, prima prefazione al codice (13 febr. 528), al § 2 si dice: « Abbiamo permesso a costoro in modo spe-
« ciale di amputare le cose superflue, oltre il di-
« spositivo legale, le prefazioni, le dichiarazioni
« simili o contrarie, salvo che fossero giustifi-
« cate da una distinzion giuridica, e similmente
« le norme andate in desuetudine; di raccogliere
« le leggi, ordinandole sotto titoli acconci, ridotte
« in breve discorso, dai tre codici e dalle nuove co-
« stituzioni, aggiungendo e togliendo, anzi mutando



« le parole, quando lo esigesse la comodità, racco-
 « gliendo in una sola disposizione quanto ora dis-
 « perso in varie costituzioni, rendendo più chiaro
 « il senso; con questo tuttavia che fosse osservato
 « l'ordine dei tempi nelle costituzioni, non solo con
 « l'aggiunzione dei giorni e dei consoli, ma altresì
 « nella stessa collezione, collocando le più antiche
 « in primo luogo, le susseguenti nel secondo posto,
 « e se ve n'è senza giorno o console nei codici
 « vecchi o nei codici, in cui sono raccolte le nuove
 « costituzioni, collocando queste così come si tro-
 « vavano, senza che sorga nessun dubbio sulla va-
 « lidità generale; come è chiaro che ottengono il
 « valore di una costituzione generale, anche quelle
 « che sono dirette a persone determinate ».

Finalmente nella costituzione *Cordi* (16 nov. 534).
 terza prefazione del codice al § 3 abbiamo: « Ai
 « sopradetti personaggi magnifici o prudentissimi,
 « noi abbiamo permesso di fare tutto ciò che se v'era
 « bisogno di correzioni, eseguirle senza esitazione,
 « ma col sussidio della nostra autorità; o se v'o-
 « rano costituzioni superflue o abrogate da costi-
 « tuzioni posteriori o simili e contrarie, di cancel-
 « larle e separarle dal codice precedente, e così
 « integrare le costituzioni imperfette, come chia-
 « rano le nuove, di guisa che non solo i Digesti e
 « le costituzioni appaiono chiari ed aperti, ma
 « anche sia chiaro ad ognuno lo splendore pieno
 « del nostro codice, sfuggendo le ripetizioni, lo
 « contraddizioni e le norme disusate ».

Vi è di più: benchè Giustiniano abbia proibito
 il confronto coi testi originali ed in genere ogni
 commento alle Pandette, tuttavia pel codice tro-
 viamo notato dal giureconsulto più erudito del
 tempo, Taleo, negli secoli ai Basilei, che talo è



tal'altra costituzione è stata alterata dai compilatori (1).

Nell'ordine delle alterazioni prevalgono di gran lunga le omissioni, vengono in seconda linea le sostituzioni, o da ultimo le intercalazioni o interpolazioni vere o proprie.

2. I criteri per rilevare l'interpolazione si possono così raggruppare:

I. CRITERIO TESTUALE (*comparazione diretta*). — Esso è dato dal confronto coi testi genuini corrispondenti delle fonti pregiustiniane, o coi testi paralleli sia nelle fonti pregiustiniane, sia nelle stesse fonti giustiniane, specialmente, in questo ultime, con le *leges geminatae*.

Quale esempio delle audacie che si permettono i compilatori in ordine ai testi originali dei giureconsulti valgano le seguenti leggi, di cui possediamo il corrispondente classico di un tenore affatto opposto.

L. 34 § I D. 39. 5 PAULUS libro V *sententiarum*.
 « Si quis aliquem a latruenlis vel hostibus cri-

(1) L. 1 C. 2, 9 (10); cfr. Bas. 40, 8, 1 (v. I, 355). L. 6 C. 2, 12 (13); cfr. Bas. 8, 2, 79 (v. I, 403). L. 17 C. 2, 12 (13), cfr. Bas. 8, 2, 91 (v. I, 411). L. 9 C. 4, 30; cfr. Bas. 23, 1, 71, sch. 3 (v. II, 660). L. 5 C. 5, 3; cfr. Bas. 28, 3, 5 (v. III, 161). L. 3 C. 5, 11; cfr. Bas. 29, 1, 83, sch. 3 (v. III, 429). L. 3 C. 5, 12; cfr. Bas. 29, 1, 90, sch. 2 (v. III, 433). L. 7 C. 5, 14; cfr. Bas. 29, 5, 37, sch. 2 (v. III, 483). L. 3 C. 3, 28; cfr. Bas. 39, 1, 36, sch. 2 (v. IV, 32). L. 1 C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, 1, sch. 4 (Suppl. 154). L. 8 C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, 8, sch. 21 (Suppl. 158). L. 9 C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, 9, sch. 23 (Suppl. 158). L. 10 C. 2, 18 (19); cfr. Bas. 17, 2, 10, sch. 25 (Suppl. 159).

puit et aliquid pro eo ab ipso accipiat, haec donatio irrevocabilis est: non merces eximii laboris appellanda est quod contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit ».

PAULUS, *Rec. Sent.*, 5. II. 6: « Ei, qui aliquem a latronum vel hostibus eripuit, in infinitum donare non prohibetur (si tamen donatio et non merces eximii laboris appellanda est), quia contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit ».

L. 2 C. 8. 54 (55): Imp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A. A. *Aurelio Zenoni*. « Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, lego scilicet quae ei imposita est conservanda. PP. v. id. Mart. Maximo II et Aquilino cons. ».

FR. VAT. 283 IDEM (DIOCLETIANUS) *Aurelio Carrenoni*: « Si praediorum stipendiariorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit, ad te rediret, donatio irrita est, cum ad tempus proprietas transferri nequiverit. Si vero usum fructum in eam, contra quam supplicas, contulisti, usum fructum a proprietate alienare non potuisti. Proposita V id. Mart. Maximo et Aquilino cons. ».

L. 19 (18) § 1 D. 18, 6: PAPIANUS, *libro tertio responsorum*: « Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor solvere non cogitur, nisi fideiussores idonei a venditore eius evictionis offerantur ».

FR. VAT. 12 PAPIANUS, *libro III responsorum*: « Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor restituere non cogitur, tametsi



maxime fideiussores evictionis offerantur, cum ignorans possidero coeperit. Nam nuncupatio frustra complebitur anticipata lite nec oportet evictionis securitatem praestari, dum in ipso contractus limino dominii periculum immincat ».

L. 3. C. 3. 39: Imp. CONSTANTINUS A. *ad Tertullianum*: « Si quis super iuris sui locis prior de finibus detulerit querimoniam, quae proprietatis controversiae cohaereat, prius super possessione quaestio finiatur et tunc agrimensur ire praecipiat ad loca, ut patefacta veritate huiusmodi litigium terminetur. Quod si altera pars, ne huiusmodi quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilominus agrimensur in ipsis locis iussione rectoris provinciae sua eum observante parte hoc ipsum faciens perveniet. D. VIII k. Mart. Bessi Calliano et Symmacho cons. (a. 330) ». — Inoltro

L. 5 C. 8, 4: Imp. CONSTANTINUS A. *ad Tertullianum*: « Invasor locorum poena teneatur legitima, si tamen vi loca eundem invasisse constiterit. nam si per errorem aut inenriam domini loca ab a iis possessa sunt, sine poena possessio restitui debet. D. VI k. Mart. Gallicano et Symmacho cons. (a. 330) ».

L. I C. Th. 2, 26: Imp. CONSTANTINUS Aug. *ad Tertullianum Virum perfectissimum comitem dioccescos Asianae*:

« Si quis super invasis sui iuris locis prior detulerit querimoniam quae finali cohaeret de proprietate controversiae, prius super possessione quaestio finiatur, et tunc agrimensur iure praecipiat ad loca, ut patefacta veritate huiusmodi litigium terminetur. Quod si altera pars, locorum adepti dominium, superfugiendo moras adtulerit ne possit



controversia definiri, a locorum ordine selectus agrimensur dirigetur ad loca, ut si fidelis inspectio tenentis locum esse probauerit, petitor vietus abscedat; at si controversia eius claruerit qui primo iudicii detulerit causam, ut inuasor illo poena teneatur edicti, si tamen vi ea loca eundem inuasore constiterit: nam si per errorem aut incuriam domini loca data ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debent.

« Dat VIII kl. Gallicano et Symmacho consulibus (i. e. A. D. 330) ».

Nè faccia meraviglia che si richiami come un criterio speciale il confronto coi testi genuini, perchè le trasformazioni sono talora anche più gravi di quelle addotte come esempio, cosicchè la derivazione del testo giustiniano dal testo classico può essere o suol essere a torto negata, o solo ad una critica attenta riesce di eliminare il dubbio, ovvero il valore delle alterazioni sfugge o si citano persino dal punto di vista storico le frasi del testo giustiniano. Valgano i seguenti esempi:

L. 34 D. 23. 3: *ULPIANUS, libro XXXIII ad Sabinum*. « Mater cum filiae aurum dedisset utendum, pater puellae id aurum in dotem viro adpendit: dein mortua est mater. Si in seia invitave uxore vir id aurum in dotem dedisset, manet id aurum heredis matris vindicari quo potest et eo minorem dotem viro datam esse placuit; quia res evicta est, marito competit adversus socerum actio ».

FR. VAT. 269: *ULPIANUS, libro XLVI ad Sabinum*: « Ut quod utendum mater filiae dedit, non videatur donatum et si donatum sit, non valeat, in potestate filia constituta patris: aliud esse, si dotem dedit. *ULPIANUS*. Constat, quod utendum filiae



datum est, non esse donatum; sed et si donatum esset, aequè donatio non valeret in filiam conlata, quae in patris erat potestate. Plane si in dotem mater filiae dedisset, valet quod factum est; potest enim donare filiae, eum res mariti fiant, quamvis quandoque filia vel sola, si iuris sui fuerit, vel voluntato filiao pater habeat rei uxoriae actionem. Merito igitur Sabinus ait, si in scia uxore vel invita maritus indotem dedit, rem mariti non esse factam et ideo vindicari ab herede mulieris posse ».

L'identità dei due testi è esplicitamente o implicitamente negata da tutti gli editori delle Pandette e dei Frammenti Vaticani: Mommsen nel Digesto e nell'edizione dei frammenti vaticani: Huschke e Girard nella edizione dei Frammenti vaticani (1).

A nostro avviso, tuttavia, quasi con certezza siamo dinanzi allo stesso testo. L'iscrizione è diversa, ma deve esservi errore nel Digesto, giacchè la legge del Digesto costituisce, così com'è, uno spostamento interno nella massa sabiniana, mentre l'iscrizione del frammento vaticano restituisce perfettamente l'ordine bluhmiano. L'inciso, soggiunto nella legge del Digesto (« quia res evicta

(1) Ciò ha indotto ad arbitrarie correzioni del frammento vaticano, dove si vuol correggere *maritus* ora in *mater* (PELLAT, GIRAUD), ora in *marito* (HUSCHKE), ora *dedit* in *cepit* (MOMMSEN), mentre il *maritus*, come il *vir* del Digesto, è il marito della madre, cioè il padre. Arbitrario o inopportuno è anche lo spostamento del *quamvis*, collocato davanti a *res* invece del *cum* o davanti al *cum* nelle edizioni dello HUSCHKE e del GIRARD. A ragione quindi il LENEL nella Palingenesi mantiene il testo intatto, pur trasportandolo sotto il libro XLIII anzichè XLVI.



est » ecc.), è evidentemente un'interpolazione non amalgamata col testo, al fine di stabilire la responsabilità del costituente la dote per l'evizione subita dal marito, anche nel caso della *dos data*, conforme allo spirito del nuovo diritto (L. 1 § 1 a Cod. 5, 13), mentre l'antico diritto ammetteva la responsabilità del costituente soltanto nel caso della *dos dicta* o *promissa*; oltre, s'intende il dolo del costituente (cfr. L. 1 cod. 5, 12; L. 23 D. 21, 2; L. 98 D. 46, 3).

L 2 C. 4, 43. Imp. Constantinus *provincialibus suis*: « Si qui propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium filiamve sanguinolentos vendiderit, venditione in hoc tantummodo casu valente emptor obtinendi eius servitii habeat facultatem. 2. Liceat autem ipsi qui vendidit vel qui alienatus est aut cuilibet alii ad ingenuitatem propriam cum repetero, modo si aut pretium offerat, quod potest valere, aut mancipium pro huiusmodi praestet. Data XV K. Sept. Serdicae Constantino A. VIII et Constantio C. IIII cons. (a. 329) ».

L 1 C. Th. 5, 8 (Haenel) 5, 10 (Mommesen). Imp. Constantinus A. *Italibus suis*. « Secundum statuta priorum principum si quis a sanguine infautem quoquo modo legitimo comparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrabendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiciendis his, qui contra



nanc legem venire temptaverint. Data XV Kal. Sept. Serdicao Constantino A. VIII et Constantino C. IIII cons. (329 Aug. 18) ».

Cfr. su queste interpolazioni Bonfante, *Il ius vendendi del paterfamilias e la L. 2 C. 4, 43*, in *Studi in onore di C. Faddu*, 1906, v. I, p. 115 e segg

Come esempio di interpolazioni dimostrate dai uoghi paralleli, sì delle fonti giustiniane come delle fonti pregiustiniane, possiamo addurre le seguenti:

L. 25 pr. D. 19. 2: *Gaius libro decimo ad edictum provinciale*. « Si merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, locatio et conductio contrahi non videtur: sin autem quanti Titius aestimaverit, sub hac condicione stare locationem, ut, si quidem p̄se qui nominatus est, mercedem defuierit, omnimodo secundum eius aestimationem et mercedem persolvi oporteat et conductionem ad effectum pervenire: sin autem ille vel noluerit vel non potuerit mercedem defuiri, tunc pro nihilo esse conductionem quasi nulla mercede statuta ».

§ I Inst. 3.23: « Pretium autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest. sed et certum pretium esse debet, alioquin si ita inter aliquos convenerit, ut, quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empti, inter veteres satis abunde hoc dubitabatur, sive constat venditio sive non. Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut, quotiens sic composita sit venditio quanti ille aestimaverit, sub hac condicione staret contractus, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium definierit, omnimodo secundum eius aestimationem et pretium persolvatur et res tradatur, ut venditio ad effectum perducatur, emptore quidem ex empto



actione, venditoro autem ex vendito agente. Sin autem ille qui nominatus est vel noluerit vel non potuerit pretium definire, tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto. quod ius cum in venditionibus nobis placuit, non est absurdum et in locationibus et conductionibus trahere ».

L. 15 C. 4, 38 Imp. Justinianus A. *Juliano pp.*
 « Super rebus vendundis, si quis ita rem comparavit, ut res vendita esset, quanti Titius aestimaverit, magna dubitatio exorta est multis antiquae prudentiae cultoribus. Quam decidentes censemus, cum huiusmodi conventio super venditione procedat « quanti illo aestimaverit » sub hac conditione stare venditionem, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium defuerit, omnimodo secundum eius aestimationem et pretia persolvi et venditionem ad effectum pervenire, sive in scriptis sive sine scriptis contractus celebretur, scilicet si huiusmodi pactum, cum in scriptis fuerit redactum, secundum nostrae legis definitionem per omnia completum et absolutum sit. Si autem ille vel noluerit vel non potuerit pretium defuere, tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto: nulla coniectura, immo magis divinatione in posterum servanda, utrum in personam certam an in viri boni arbitrium respicientes contrahentes ad haec pacta venerunt, quia hoc penitus impossibile esse credentes per huiusmodi sanctionem expellimus. Quod et in huiusmodi locatione locum habere censemus. D. k. Aug. Lampadio et Oreste cons. (a. 530) ».

Gaii III, 140: « Pretium autem certum esse debet. Nam alioquin si ita inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empti, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere;



cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et eam emptionem et venditionem; cuius opinionem Proculus secutus est ».

142-143: « Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur: nisi enim merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi. Unde si alieno arbitrio merces permessa sit, velut quanti Titius aestimaverit, quacritur an locatio et conductio contrahatur ».

Questa interpolazione, rilevata già dal Cuiacio prima della scoperta di Gaio, è largamente discussa in Gradenwitz, *Interpolationen*, § 5 o segg.

Come esempio di interpolazione desumibile dalle stesse *leges geminatae* del diritto giustiniano citiamo:

L. 173 pr. D. 50, 17: Paulus libro sexto ad Plautium. « In condemnatione personarum quae in id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est, ne egeant ».

L. 19 § I D. 42, 1: Paulus libro sexto ad Plautium. « Is quoque, qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest condemnatur et quidem is solus deducto aere alieno: et inter eos, quibus ex simili causa pecunia debetur, occupantis potior erit causa. Immo nec totum quod habet extorquendum ei puto: sed et ipsius ratio habenda est, ne egeat ».

Il principio appar generale nella prima legge e tale è certo nel diritto giustiniano; ma dalla seconda si scorge come tale non fosse nel diritto classico.

Il confronto coi testi genuini o colle leggi geminate è sempre istruttivo come documento della



libertà con cui procedono i compilatori (1). Talvolta scompaiono gli indirizzi in certe questioni e responsi (2) o sono cancellate le formule, che constatavano come il testo fosse preso da un rescritto (3); scompaiono spesso i riferimenti a giureconsulti antichi (4); allorchè un giurista citava l'opinione di un altro, gli è spesso attribuita l'opinione di questo (5), anche se il suo

(1) Per la grammatica, la lingua e lo stile dei compilatori, che questo diretto confronto mette pure in rilievo, v. in seguito, criterio VII. Non giova peraltro dimenticare che i cosiddetti testi genuini sono tali sino ad un certo segno, poichè nella forma in cui ci vennero tramandati i testi, anche fuori della compilazione giustiniana, essi hanno subito alterazioni e rimaneggiamenti. Ciò vale specialmente per le costituzioni inserite nel codice teodosiano e per le sentenze di Paolo, non di rado interpolate per opera dei compilatori visigotici o dell'autore dell'estratto, cui essi attinsero. Ma gli stessi testi pervenuti direttamente, come, ad esempio le Istituzioni di Gaio, non sono esenti da glossemi penetrati poscia nel testo: cosicchè può avvenire che le Istituzioni giustiniane ci diano un testo più genuino che non sia quello del Gaio veronese; per esempio le parole *utilia* e *recte* di Gaio, 2, 249; e, le quali mancarono nel passo corrispondente delle istituzioni giustiniane (§ 3 J. 2, 24), sono certo da espungere come glossema.

(2) L. 30 D. 26, 2; cfr. Fr. Vat. 227. L. 120 § 2 D. 30; cfr. Fr. Vat. 44.

(3) L. 5 § 2 D. 48, 19; cfr. Coll. 1, 11, 3, 4. L. 183 D. 50, 17; cfr. con L. 7 pr. D. 4, 1. L. 1 § 10 D. 27, 8; cfr. con L. 24 D. 26, 5.

(4) L. 27 § 8 D. 9, 2; cfr. Coll. 12, 7, 3. L. 32 pr. D. 15, I; cfr. con Ulp. nella pergamena di Strassburg.

(5) L. 12 pr. e § 1 D. 7, 1; cfr. Fr. Vat. 71. L. 1 § 2 D. 7, 3; L. 27 § 10 D. 9, 2; cfr. Coll. 12, 7, 8. L. 2 D. 40, 1; cfr. Fr. Vat. 71. L. 72 D. 6, 1; cfr. con L. 4 § 32 D. 44, 4; L. 2 D. 27, 5; cfr. con L. 4 § 24 D. 44, 4; L. 63 pr. D. 35, 2; cfr. con L. 33, D. 9, 2; L. 161 D. 50, 17; cfr. con L. 24 D. 35, I.



sentire era contrario o dubbio (1), nella stessa guisa che a un imperatore è talora attribuita la sanzione di un suo predecessore o il risultato dello svolgimento posteriore (2). I compilatori tralasciano spesso le lunghe spiegazioni date dagli autori consultati o le relazioni circa il diritto anteriore, convertendo una costituzione abrogativa in una costituzione innovativa (3); sopprimono o modificano le magistrature antiche (4), soprattutto le controversie degli antichi (5), nell'emendare o abbreviare il testo lo torcono a dire il contrario (6), o dichiarano schematicamente il contenuto (H. Pernice, *Miscellanea*, p. 78), sia congiungendo più frasi in una sola (7), o più responsi

(1) L. 27 § 10 D. 9, 2 cit.; pare anche L. 21 D. 7, 1; cfr. Fr. Vat. 71 b. Il sopprimere ogni discussione, ogni esitazione conduce spesso a questo risultato.

(2) L. 7 C. 5, 5 in fine; cfr. con Nov. Marciani 4, 1, 2, 3; L. 1 C. 6, 60; cfr. con L. 1, C. Th. 8, 18. L. 3 § 2 C. 11, 6 (5); cfr. con L. 3 C. Th. 13, 9. L. 6 C. 8, 14 (15) in fine; cfr. con Nov. Theod. 11, 1, 2.

(3) L. 24 D. 27, 1; cfr. Fr. Vat. 225. L. 12 § 1 D. 47, 9 cfr. Coll. 12, 5, 1. L. 1 C. 11, 74; cfr. con L. 2 C. Th. 1, 11.

(4) L. 1 § 1-3 D. 7, 2; cfr. Fr. Vat. 75-78. L. 1 § 2 D. 7, 3; cfr. Fr. Vat. 59, 60. L. 27 § 10 e 12 D. 9, 2 cit. L. 26 D. 50, 16; cfr. L. 10 § 2 D. 41, 3.

(5) L. 3 c. 11, 6 (5); cfr. con L. 3 C. Th. 13, 9 (*competens iudex* invece di *praefectus annonae*). L. 2 C. 11, 33 (32) in fine; cfr. con L. 1 C. Th. 12, 11 (*pater civitatis* in luogo di *curator kalendarii*).

(6) L. 20 § 4 D. 40, 2; cfr. con L. 1 § 2 D. 1, 10. L. 5 C. 1, 55; cfr. L. 7 C. Th. 1, 29.

(7) L. 9 § 7 D. 7, 1; cfr. Fr. Vat. 70. L. 8 D. 7, 2; cfr. Fr. Vat. 86-88. L. 27 § 7 D. 9, 2. cfr. Coll. cit. L. 26 § 3 D. 12, 6; cfr. Fr. Vat. 266. L. 80 D. 23, 3; cfr. L. 804 t. L. 1 § 3 D. 47, 14; cfr. Coll. 11, 8, 3.



in uno, o frammenti di più costituzioni in una sola (1), sia estraendo da un lungo testo unicamente la massima, anche incidentale (2). Certo abbreviazioni hanno alterato talora in modo inverosimile il testo (3) o gli hanno dato una portata generale che non aveva, come accade in una serie di frammenti inseriti nei tit. 50, 16 e 50, 17. Enunciati dubbiosi e quasi negativi si mutano in regole affermative ed assolute (4) o istituti che si dichiaravano vigenti si danno invece per abrogati (5). Da alcuni estratti i compilatori hanno con aggiunte o soppressioni esteso o alterato il senso o generalizzato una disposizione particolare e locale (6) o viceversa limitato, non di rado virtualmente annullato, la sanzione (7). Quasi costantemente, poi, negli scritti annotati da giuriconsulti posteriori, i compilatori fondono con gran libertà il testo e la nota.

II. CRITERIO STORICO (*anacronismi*). GRADEN-

(1) L. 67 D. 3, 3; cfr. Fr. Vat., 328, 332. L. 5 C. 6, 61; cfr. L. 2 e 3 Th. 4, 12 (Haenel), 4, 13 (Mommsen).

(2) L. 14 D. 26, 5; cfr. Fr. Vat., 224. L. 17 C. 5, 3; cfr. L. 13 C. Th. 3, 5. I. 11 C. 6, 24 e L. 29 C. 8, 53; cfr. L. 9 C. Th. 5, 1.

(3) L. 49 D. 24, 3; cfr. Fr. Vat. 94. L. 44 D. 2, 14; cfr. con L. 59 D. 26, 7; L. 6 D. 2, 15; cfr. con L. 1 § I D. 29, 3.

(4) L. 5 pr. D. 9, 2; cfr. Coll. 7, 3, 2 L. 27 § 10 D. 9, 2.

(5) L. 10 C. 8, 46 (47); cfr. con L. 6 C. Th. 4, 8.

(6) L. 5 D. 26, 9; cfr. Papiniano nei frammenti di Berlino. L. 24 pr. D. 49, 1; cfr. con L. 64 D. 42, I. L. 7 C. 1, 3 cfr. cod. Greg. 1, 1, 1 (aggiunta dell'*actio praescriptis verbis*). L. 1 C. 4, 34; cfr. Coll. 10, 8 (aggiunta al dolo la *culpa lata*). L. 11 C. 3, 38; cfr. L. 1 C. Th. 2, 25.

(7) L. 50 C. 10, 32; cfr. con L. 159 C. Th. 12, 1. L. 14 C. 4, 38; cfr. L. 6 C. Th. 3, 1.



WITZ (1). — Il criterio storico può essere strumento a rilevare l'interpolarzione in due diverse forme, l'una che potremmo dir negativa, l'altra positiva. Anzitutto si rileva l'incompatibilità dei principii messi in bocca al giureconsulto con lo stato del diritto classico in generale o con lo stato del diritto all'epoca di quel giureconsulto, ovvero, in più limitata misura, con le opinioni di quel giureconsulto.

Nella L. 1, D. 30, testo attribuito ad Ulpiano, si enuncia che i fedecommissi, sono stati pienamente agguagliati ai legati. Ora questa fusione dei legati coi fedecommissi, come infinite altre fusioni di istituti diversi concorrenti ad uno stesso scopo, è stata operata da Giustiniano. Ulpiano non può avere emessa quella generale dichiarazione. Troviamo in un altro testo messo in bocca a Paolo (L. 46 (47), § 1, D. 3, 5) che ormai tutta la procedura è straordinaria; ora al tempo di Paolo vigeva ancora la procedura ordinaria con la separazione tra magistrati o giudici, e la generale sostituzione della procedura straordinaria, nella quale il giudice privato sparisce, è un portato dell'ultima epoca del diritto romano. Nella L. 27 § 4 D. 9, 2 Ulpiano direbbe che il secondo capitolo della *Lex Aquilia* relativo all'*adstipulator* « in dosuetudinem abiit »; ora l'*adstipulator* con la norma ad esso relativo era istituito vigente ai tempi di Ulpiano. Nella L. 10 pr. D. 2, 14 un rescritto del divo Marco uen-

(1) Indichiamo i nomi degli scrittori moderni (per gli antichi si dovrebbe quasi sempre ricordare in testa il Fabro), che in generale hanno dato rilievo per i primi ai singoli criteri, senza con questo attribuir loro la responsabilità delle osservazioni particolari.



ziona l'ipoteca legale, che data dai tempi di Caracalla. Nella L. 1 § 1 D. 43, 31 Ulpiano pronuncerebbe che l'*interdictum Utrubi* è stato parificato all'*interdictum Uti possidetis*: il che è contrario non pure all'ordinamento classico attestato da Gaio (GAI. IV, 150), ma al testo istesso dell'Editto riferito nel principio della legge di Ulpiano. In numerose leggi si parla di alienazione valida della proprietà di caso o fondi o schiavi, mediante tradizione: in tutte queste leggi la tradizione è stata sostituita alle forme solenni della mancipazione, o della *in iure cessio*, perchè fondi, case, schiavi sono *res mancipi* e occorrono le forme solenni alla trasmissione valida del dominio, ovvero trattavasi di fondi provinciali o allora può essere stata soppressa questa qualifica (tributario, o stipendiario) e interpolata la trasmissione del dominio, perchè i fondi provinciali non sono fino a Diocleziano oggetto di privato dominio. I principii del diritto classico si trovano talvolta alterati con restrizioni che si riferiscono alla fase romano-ellenica e, in generale, anuientano il principio: è detto, per esempio, che la tutela è *per lo più* un ufficio virile, (L. 16 D. 26,1), e il *per lo più* si riferisce all'ammissione delle donne tutrici, fatta soltanto da Valentiniano III (L. 2 C. 5, 35), mentre nel diritto classico le donne non avrebbero potuto mai essere tutrici, anzi erano esse stesse soggette a tutela; è detto che il testamento s'inizia *per lo più* dall'istituzione di erede (L. 1 pr. D. 28, 5), il che di nuovo non può essere classico, perchè nel diritto classico era di rigore che l'istituzione di erede fosse in capo al testamento; si ripete che mediante persone libere *non sempre* si acquistano diritti (cfr. ad es. L. 72 D. 33, L. 11 § 6 D. 13, 7), mentre



il principio non soffre eccezioni nell'antico diritto classico. I contratti classici sono tipici: quando nei testi delle Pandette si pone che al deposito si può aggiungere il patto delle usure, senza che per questo il deposito divenga mutuo (p. es. L. 24 D. 16, 3) ovvero si può convenire una mercede, senza che per questo il deposito, contratto essenzialmente gratuito, divenga locazione d'opera (L. 5 § 2 D. 13, 6; L. 2 § 23 D. 47, 8), già in base alla decisione stessa è legittimo il sospetto di una interpolazione. Si parla del giudice a proposito della *querela inofficiosi* per la legittima, mentre nel diritto classico la *querela inofficiosi* era di competenza del tribunale collegiale dei centumviri. Alle volte si fa che un giureconsulto classico citi una norma, una costituzione imperiale di epoca più tarda. Alle volte gli organi e gli istituti pubblici sono definiti in un modo che non corrisponde affatto alla costituzione classica (cfr. ad es. L. 12 § 1 D. I, 9; L. 2 § 4 D. I, 13; dicebantur; L. 13 § 1 D. 2, I; L. 3 § 1 D. 4, 2; L. 238 pr. D. 50, 16).

In senso inverso, il criterio storico si esplica sotto un aspetto positivo, che, naturalmente, più o meno sta in bilancia con l'aspetto negativo esaminato, nella rispondenza del principio enunciato col diritto nuovo, in ispecie nella sua concordanza con le riforme introdotte da Giustiniano o con le sue famose *decisiones* di antiche controversie. La contestazione della lite nel diritto classico estingueva sempre il diritto di agire una seconda volta: tale effetto estintivo fu abrogato da costituzioni tarde di imperatori bizantini o da Giustiniano; ed è in conseguenza di queste riforme che in una infinità di testi si fa che il giurista neghi l'efficacia estintiva della contestazione della lite. Similmente



la *plus petitio* aveva l'effetto rigoroso del *causa cadere*; l'espressione attenuata *aliquid damni sentiat* nella L. I § 1 D. 11,1 non può esser che l'effetto dell'analogia riforma giustiniana.

Il diritto giustiniano ammette la trasmissione del dominio per un tempo determinato, principio nuovo di fronte al diritto classico che ritiene sempre la perpetuità del dominio: ora questo principio è stato per l'appunto interpolato anche in una costituzione di Diocleziano, che noi possediamo per avventura nel suo testo genuino: a Diocleziano si fa dire che la costituzione della proprietà a tempo è possibile, mentre egli diceva che non era (L. 2 C. 8, 54 (55) efr. con Fr. Vat., 283). Il diritto classico non stabiliva se non limiti logici alla misura del risarcimento del danno; se nella L. 44 D. 19, 1 compare il limite del doppio, evidentemente ciò deriva dalla nota costituzione di Giustiniano in ordine ai *contractus, qui certam quantitatem habent vel naturam*. Giustiniano ha per il primo stabilito l'età maggiore, la *legitima aetas*, per l'assunzione della tutela; certamente appartengono ai compilatori le avvertenze *legitimae aetatis, perfectae aetatis, si perfectae aetatis sunt* in tema di tutori. Giustiniano per il primo ha limitato il testamento militare al tempo della *expeditio*, travolgendone in tutto il carattere o la finalità (L. 17 C. 6, 21): evidentemente emana da lui la restrizione *expeditione occupati, in expeditione degentes*, nelle leggi di Caracalla e di Costantino (L. 1; L. 15 cod.).

Vi ha poi una serie di nuove tendenze, o, per lo meno, di tendenze che si fanno più vive e spiccate nel diritto giustiniano. Tale è il riguardo alla volontà contro la forma e la dichiarazione esteriore, e specialmente a una volontà ipotetica,



che si attribuisco al testatore o al contraente, verificandosi dato eventualità. Altra tendenza è di ristabilire l'equilibrio patrimoniale, che venga ad esser turbato tra due persone; per esempio, tra chi rivendica l'oggetto e chi lo possiede illegalmente in ordine alla rifazione delle spese: e ciò a ogni costo, senza riguardo alla buona o mala fede, creando all'uopo i mezzi giuridici, ove non esistano (azioni utili, *actio neg. gestorum* diretta e contraria, *ius tollendi*), o richiamando il principio generale che niuno deve *ex aliena iactura lucrum facere*. Altra tendenza è la considerazione assai riguardosa al vincolo di sangue, alla benignità in opposizione allo stretto diritto, all'unanimità in antitesi alla legalità, il favore delle donne, dei pupilli, dei minori, il favore della libertà, le restrizioni del dominio per iscopo sociale in contraddizione con lo spirito classico del dominio, l'uso della scrittura *ad sollemnitatem* o *ad probationem* conforme allo spirito ed ai sistemi dei popoli elleno-orientali (cfr. L. 13 § 11 D. 19,2; L. 25 § 4 D. 22,3). Talora infine il *Deus*, in quei testi per lo meno ove si richiederebbe una divinità concreta, è senza dubbio il Dio cristiano sostituito a una deità pagana (cfr. L. 38 § 2 D. 34,2; L. 3 pr.D. 49,11).

III. CRITERIO LOGICO (*illogismi*). GRADENWITZ — Il criterio logico è strumento a rilevare una contraddizione tra le diverse parti del medesimo testo (es. L. 5 D. I, 7) o, meglio ancora, tra le diverse parti del medesimo periodo o con altri testi del medesimo autore. V'ha dei ragionamenti che non concludono, ovvero il testo repentinamente muta argomento, o alle quistioni proposte si dà una risposta incompleta, o, dovendo distinguere



non si esauriscono tutte lo ipotesi; o la motivazione è strauamento insulsa o varie motivazioni si sovrappongono l'una sull'altra (*quia-namque o eum*); spesso si enuncia una soluzione e poi si soggiunge che così è deciso in base alla *subtilitas verborum*, o alla *mera subtilitas, iure subtili, strieto iure*, ma un'altra decisione più benigna, più umana s'impone o semplicemente che si può sostenere una opinione diversa (*potest dici* e simili): contrasto tipico e frequente. I nuovi motivi del diritto giustiniano si rivelano già nella stessa contraddizione formale coi principi classici, coi cui cozzano talora in uno stesso periodo (*sed placet, sed permittendum est, sed humana interpretatione placuit, quod sic erit adhibendum, ita temperandum, res ita temperanda erit, etc.*).

IV. CRITERIO LOGICO - GIURIDICO (*inelegantia iuris*). — Esso accusa la contraddizione intrinseca o giuridica del testo, in cui principi vecchi e nuovi, istituti diversi mal si armonizzano e si combinano. Si enuncia la norma antica e si soggiungono restrizioni che l'annientano o la invertono; per es. si dà l'*electio* al debitore o, in difetto, al creditore nell'imputazione dei pagamenti tra più debiti e poi si restringe quest'ultima con criteri che esauriscono ogni ipotesi (interpolazione restrittiva). A questo tipo, assai frequente, appartengono varie interpolazioni enunciate sotto il criterio storico (tutela, istituzione d'erede, etc.). Caratteristico è l'uso di restrizioni desunte dalla *voluntas*, soprattutto da una *contraria voluntas*, e introdotte con *nisi, nisi si, etc.* (Gradenwitz), le quali, se non distruggono la massima, la convertono in una norma dispositiva, ovvero rappresen-



tano una cautela oziosa o insulsa, cui non si vuol attribuire un significato profondo, come spesso ricercava la vecchia esegesi: questa interpolazione subiscono specialmente i responsi di Scevola. O, viceversa, la norma antica vigeva in una specie, in un tipo e i compilatori soggiungono un'appendice, che la deforma, estendendo la norma a una categoria più larga, in cui quella specie e quel tipo rientrano (interpolazione estensiva).

Il criterio stesso ammonisce di tener presenti i caratteri, le formule dei negozi giuridici, le tipiche affinità tra i vari istituti. La promessa dotale fatta dalla moglie, la formula *doti tibi erit, erunt* richiamano la *dotis dictio*, non la *dotis promissio*. Accanto alla stipulazione, negozio formale, i giureconsulti classici menzionano sempre, come tipo corrispondente nel campo dei rapporti reali, la mancipazione, più di rado la *in iure cessio*, negozi pur essi formali, giammai la *traditio*, negozio non formale: nei testi classici inseriti nelle Pandette si trova spesso la tradizione menzionata accanto alla stipulazione, ed evidentemente si deve ritenere che la tradizione è stata sostituita alla mancipazione. Lo stesso criterio finalmente pone in rilievo il carattere arbitrario e irrazionale, nel sistema classico, della soluzione, l'anormalità del principio: per es., si ammette una costituzione tacita di servitù; si riconosce diritto al terzo in base al contratto, al quale egli non è intervenuto (contratto a favore di terzi); si decide che lo schiavo manomesso da un solo dei condomini *dehba esser libero*, facendosi obbligo al condomino che manomette o persino allo schiavo stesso istituito crede di indennizzare il socio non consenziente.



V. CRITERIO LEGISLATIVO (*sentenza imperativa*). PAMPALONI. — Esso accusa nella forma o nella sostanza il carattere legislativo della soluzione alla questione propostasi dal giurista e si accoppia quindi, d'ordinario, al criterio precedente. Il legislatore che si intromette nel discorso del giurista è riconoscibile allo stile imperativo (*sciat, faciat, licentiam habeat, officio iudicis terminetur*, nonchè l'antoritario *dubitari non oportet*), al *nos maiestaticum*, ai generali e recisi enunciati: *definitimus, constituimus, generaliter sancimus, placet nobis, nos dicimus*; soluzioni nette o decise, termini fissi non sanciti dal diritto positivo (dieci, trenta giorni, il biennio, il quinquennio, lo tre denuncie, termine fisso dell'età impubero, dell'usufrutto delle persone giuridiche), distinzioni e presunzioni arbitrarie falsano il carattere logico del ragionamento del giurista. Alla giurisprudenza, che deve sciogliere pazientemente il nodo gordiano, si sostituisce il legislatore, che lo taglia, bene o male, ma di un colpo netto.

VI. CRITERIO SISTEMATICO O METODOLOGICO (*ordine delle iscrizioni e delle rubriche edittali*). LENEL. — È un criterio d'ordine e di successione nelle materie; elementi fondamentali sono l'*iscrizione* iudicante l'opera o il libro e la ricostruzione del *sistema edittale*. Se in quel determinato libro il giurista trattava della *fiducia* o il frammento, com'è inserito nella compilazione, parla del *pignus*, è assai probabile che *pignus* sia interpolato in luogo di *fiducia*. Così testi relativi all'*accessio possessionis* sono riferiti dall'*utrubi* all'*usucapio*, l'*interdictum fraudatorium* fa posto all'*actio Paulliana*, la *deductio del bonorum emptor* alla *compensatio*, l'*actio Serviana* all'*interdictum Salvianum* etc.



VII. CRITERIO LINGUISTICO E STILISTICO (*solecismi e secentismi*). EISELE, GRADENWITZ, LENEL, KALB, GRUPE, ecc. — Di questo criterio le forme e le applicazioni sono assai numerose. I caratteri generali dello stile dei compilatori sono conformi al gusto falso e decadente dell'epoca. Sin dal Poliziano lo stilo dei compilatori fu oggetto di amari commenti: inelegante, stolta, insulsa chiama l'elegantissimo Poliziano la dizione di Triboniano o colleghi. Una solennità ampollosa, una verbosità stucchevole, *inanis verborum multiplicatio*, abuso del linguaggio metaforico (*iugum nuptiale* per *nuptiae*, *ab hac luce subtrahi* o *migrare* per *mori*), ridondanza di superlativi e di epiteti (*iustissima causa*, *manifestissimae*, *evidentissimae probationes*), cumulo di sinonimi (p. es. *manifestum atque evidens*), simpatia per gli astratti (*mortalitas* per *mors*, *datio* invece di *pecunia data*), discorso involuto, gremito alle volte di interrogazioni e distinzioni (caratteristico è l'uso di interrogazioni rettoriche a mo' d'introduzione), particelle o frasi di attacco, massimo tra un frammento e l'altro (*et ideo*, *nam*, *enim*, *quod si*, *ergo*, *igitur*, ecc.) (1).

In quella vece lo stile del giurista è semplice, nitido, elegante, superiore a quello dei contemporanei dell'età argentea della lingua latina.

Ciascuno ha caratteristiche sue speciali: candore di aurea latinità e nativa eleganza in Alfeno Varo (o Servio), il cui linguaggio è quello che più rispecchia la prisca *urbanitas* dei tempi, in cui la

(1) Per la lingua dei compilatori un eccellente sussidio fornisce il *Vocabolario delle costituzioni di Giustiniano* compilato da C. LONGO (in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, v. X, 1897).



parlata di Roma dettava legge (1); in Celso un periodare nervoso, conforme al suo fare di uomo convinto e spesso violento ed aggressivo (tale è lo stile dei responsi e tale, per testimonianza di Plinio, è il contegno dell'uomo in Senato), con giri e forme personali forse più che qualunque altro giureconsulto (non tamquam id suo iure faceret, sed si prohiberetur, non *facturus*; non desisse illico possidere existimandus sum, facile *expulsurus* finibus; non *improbe dicturus*; nec *ferendus est*; non enim *sinendus est*; quippe, refert per interest, salvo *mea tua* ecc. *interest*, *finge* o *fingamus* ecc.); un ragionare, al contrario, sempre calmo e ornato di forme cortesi e modeste (*propius est, puto eum velle intelligi* ecc.), e nessuna inclinazione ad alterare la pura *urbanitas* del linguaggio parlato con forme e preferenze personali nel suo contemporaneo ed egualmente proculeiano Nerazio Prisco; limpidezza

(1) Accennano, a mio avviso, al linguaggio parlato e familiare le forme ploonastiche *retro redire*, *retro reddere rursus repetere*, la ripetizione del soggetto della principale nella proposizione relativa (*vi fecisset, quae vis locus quidam... ita serviret ut in eo loco*) e in genere le ripetizioni del sostantivo invece del pronome — nella L. 16 D. 15,3 la parola *boves* è ripetuta 8 volte in un frammento di 16 linee: *hi boves, qui boves* ecc., nella L. 52 § 2 D. 9,2 la parola *plostrum* è ripetuta 11 volte — le forme contratte come *plostrum* per *plaustrum*, finalmente la semplice fraseologia con *facere: vitium facere, piraticam facere, annum in fuga fecerat*, ecc. Un indizio dello stesso genere, se non deriva, come non mi parrebbe, dal compendio, è il periodare slogato, analitico, che è proprio del greco antico nella prosa ionica ed attica più schietta ed è proprio della lingua moderna più conforme alla parlata, il francese.



e dignità in Giuliano, le cui peculiarità sembrano rievocare la più pura classicità (*confestim, non secus ac* invece di *proinde ac si, longe absurdus, longe magis* ecc.), o la sua patria africana (*absque per sine, quamdiu per donec, denique per namque*, che egli usa per il primo); spontaneità e naturalezza nello stile talora un po' negletto di Pomponio: semplice eleganza e dizione trasparente, studiatamente didattica (*admonendi sumus, superius diximus*, etc.) in Gaio; severa castigatezza e serrato ragionamento in Marcello, il quale ricorda in alcune forme (*finge, quippe*, ecc.) Celso; breviloquenza ed assenza di motivazione con formule di rito (*secundum ea, quae proponerentur*) nei responsi di Scevola, con qualche tratto forse provinciale (*deinde sic, minorare, advivere*) o ricercato (*mortem obire per mori*); in Papiniano concisione pensosa ed elevatezza con inclinazione all'arcaismo (*peculii fini per peculio tenuis, fini decimarum*, ecc.) o al colorito oratorio, se non retorico (*mortem, diem suum obire, vita deeedere, enimvero* ecc.); in Ulpiano chiarezza e abbondanza, che si manifesta anche nelle sue frasi tipiche (*per contrarium* invece di *contrario, perquam per valde, fortassis per fortasse, et puto, et arbitror; eo loci o eodem loci, quo loci, alio loci* e simili; si ricordi altresì il rituale *aequissimum est*); una prosa finalmente senza colore e senza spiccati caratteri propri, ma senza ombra di affettazione e corretta abbastanza in Paolo. Anche lo stile della cancelleria imperiale fin o all'epoca dei Severi, anzi fino all'epoca dioclez'anea è semplice e dignitoso, la lingua pura e corretta; il nuovo linguaggio pesante, ampolloso, precisso erompe con Costantino, e d'ora in poi veramente il distinguere le parti interpolate sarebbe assai



malagovole; ma precisamente nelle nuove costituzioni è raro che non si conosca il testo genuino nel Codice teodosiano o in collezioni diverse.

In generale dal confronto del linguaggio dei commissari con quello dei giureconsulti emerge che quelli scrivono una lingua che non parlano, una lingua morta, quindi convenzionale, ora curiale, ora ornata di fiori poetici, ma sempre goffa, questi scrivono il linguaggio che parlano, con naturalezza e proprietà.

Anzitutto vi ha una serie di *locuzioni* speciali ai commissari di Giustiniano o da essi preferite, sia proprie del loro linguaggio grecizzante, retorico, o anche non più vivo e quindi arcaicizzante, sia dovute anch'esse alla necessità di affermare i nuovi motivi e i nuovi concetti giuridici, svolti dalla elaborazione romano-ellenica del diritto, e restringere il campo di applicazione dei principi classici: *effectum habere* o *ad effectum perducere* (*εις ἔργον ἔχειν*), *effectum sumere*; *in his casibus, in quibus; generaliter sancire; satisfactionem dare; in hoc casu; in praecedenti casa; in superioribus, in superscriptis casibus; aequa lance; sed magis est; sed melius est ut dicamus; sed hoc ita se habet; benignius est, humanius est, rectius est, commodius est* o *valde inhumanum est; constitutum* o *statutum tempus, tempore legitimo* o *legibus dato, statuta poena*, (per l'usucapione, la *in integram restitutio*, la restituzione della dote, i termini utili, ecc.), tutte frasi generiche sostituite ai periodi di tempo definiti o alle pene definite del diritto classico e postclassico; circonlocuzioni rette da *pervenire* o *venire* (per es. *ad notitiam, ad legatum, ad nuptias venire*), *manifestum facere, cautionem exponere, migrare* o *convolare* (per es. *ad alias nuptias, ad se-*



cundum legatum), tempus effluit, potest habere, potest competere per habet, competit, locum habere ad; ad similitudinem, ad omnia invece che in omnibus; per omnia (κατὰ πάντα), omnimodo o modis omnibus, huiusmodi, tantummodo, in praesenti, sine ulla distinctione, apertissimae probationes o anche liquidae, manifestae, evidentissimae, legitimae etc.; si quando, non aliter o non alias nisi invece di non aliter quam o quam si, non... nisi tantum; actio personalis, invece che in personam, servitus personalis (Longo); universitas per successio o per universitatem aggiunto a successio (Bonfante); successio in universum ius per successio in ius (Bonfante); subiugari poenae; frasi nuove ed anche strane, che derivano da interpolazioni meccaniche, come per es. per traditionem accipere invece di tradere (in quanto la locuzione è sostituita a mancipio accipere (SCHLOSSMANN); analogamente pignoris causa tradere o accipere invece di fiducia causa mancipio dare, o accipere, doti promittere per doti dicere, libertatem imponere per rindictam imponere; intrare apud iudicem per iudicem adire; satisfactionem dare; distinzione del duale dal plurale (duo phresve: Segrè cfr. L. 32 D. 15, 1 e pergamena di Strasburgo; L. 1 § 2 D. 2, 14 con L. 3 pr. D. 50, 12; L. 31 D. 44, 7); descendendum, decurrendum est (ad aetionem o in actione, ad iudicium, ad clausulam etc.); spiritum ponere o emittere, ab hac luce subtrahi per morire; actio o exceptio competit, dove il giurista avrebbe detto datur; licentiam habere (concedere, adimere, denegare: gr. ἀδείξω ἔχειν) invece di potestatem habere; competens iudex usato, come sempre, pel concetto definito classico, competens remedium; legi non offendere (τῷ νόμῳ μὴ ἐντυπιδεσθαι), crimine (invece che, poena) plecti, allegare se in ingenui-



talem invece che *vindicare*, *urgere ad exsolutionem*, *matrimonium copulare*, *excedere de utero*, *nuptias perimere*; *ingum nuptiale*, *paterna*, *materna*, *patronalis verecundia*; *respectu officii*; *pictatis o humanitatis intuitu*, *humanitate suggerente*; *natura contractus*, *natura actionis* (Longo); *paratum*, *promptum auxilium*; *constitutus* (ὄν; κατεστώς) ecc.; giri di pensiero inaturali e goffi: *poenae usque ad triplum stctur*, *species*, *quae dignum habent tractatum*; *an haec actio ad petitionem eorum sufficiat*; *is habebit sequentem dubitationem*; *mulier nimia circa maritum non merentem*; *eas (causas)*, *quae habent moram*, *cum sumptu admitteremus*; ecc.

Verbi proprii dei compilatori sono o sembrano: *malle per velle*, *queo per possum*, *compellere*, specialmente senza idea di coazione, *coartare*, *definire per statuere*, *revelare far noto*, *evidente*, *gravare*, *deputare*, *obviare*, *pati o non pati per velle o nolle*, *relaxare*, *detractare*, *temperare*, *terminare*, *pulsare*, *celebrare* nel senso di *perficere*, forse *certiorare* (Gradenwitz) per *certiorem facere*, *peragere*, *vallare*, *approbare*, per *probare*, *sufferre per sustinere*, *procedere* nel senso di *accadere*, *aver luogo*, *subiugare*, *degere*, *exhibere per adhibere*, *audere*, *adimplere* (Wölflin), *coadunare*, *remeare*, *respuere*, *progignere*, *valere* nel senso di *posse*, *amputare o resecare o ventilare (quaestionem)*, *innotescere*, *persolvere o dependere per solvere*, *praesumere*, nel senso di *assumere per vero*, *suggestere*, per *suadere*, specialmente *aequitas suggerit*, *promere*, *inducere*, *redhibere per reddere*, *protolare*, *derelinquere* nel senso di *lasciare*, *supponere per impegnare*; più dubbi *emergere*, *amplecti*, *mederi*, *sopire*, *refragari*, *refundere*, etc.

Sostantivi e aggettivi proprii dei compilatori o



sospetti, sono: *curriculum* per *spatium*; *cumulus* per *summa*; abuso di *persona*, e di *contractus*, *iuramentum* per *iusiurandum*; *solacium*, *visio* (gr. *Σεοπία*, Fabro), *iussio*, *indeotio*, *opitulatio*, *licentia*, *trames*, *expensa*, *laesio*, *moderamen*, *cautela*, *taciturnitas*, *tenor*, *vigor*, *robur*, *angustiae* (classico è solo *angustiae temporis*), *praesumptio*, *prolixitas*, *pecuniae* in senso non collettivo (Manealeoni), *societas* nel senso di comunione di *socii* (Segrè), *substantia* per *bona*, *malignitas*, *delinimentum*, *articulus*, *posteritas* per discendenti, *scrupulositas*, *regressus*, etc.; *legitimus* per *iustus* (Boufante), talora collocato al posto della concreta dichiarazione, come in *legitima poena*, *legitimum praemium* etc., *superfluus* invece di *supervacuus*, *favorabilis*, *absimilis*, *immobilis*, specialmente *res immobiles* (Bonfante), *impossibilis*, *rationabilis*, *resupinus*, *competens* (per es. *actio*, *iudex*, *tribunal*, *remedium*. (Gradenwitz) cfr. *προσῆκων*), *memoratus* o *prae fatus* o *praedictus* o più raramente, *supradictus*, *iudicialis*, *reprobus*, *resupinus*, *specialis* (*specialis iudex*, *lex specialis*), *imperialis* per *principalis*, *anterior* (di tempo) ecc.

Usi di *pronomi* o *particelle* errati o speciali ai compilatori o da loro preferiti sono: *ipse* (gr. *αὐτός*) per *is*, *iste* per *hic*, *quidam* per *aliquis* o anche senza necessità, *talis* o *idem* nel senso di detto, mentovato, *quatenus* per *ut*, *cur* per *quod*; *super* o *pro* per *de*, per es. *super hoc*, *super his*; *nisi* per *quam* o *quam si*, forse *nam* in senso avversativo (gr. *ὄχι*), specialmente *nam si* per *quod si* (gr. *εἰ δὲ*, it. che se) *apud* per *ad*, *forte*, *specialiter*, *nominatim*, *generaliter*, *competenter*, *firmiter*, *forsitan*, *illico*, *paene*, *penitus* per *omnino*, *satis* per molto, cioè in senso superlativo, *tanti quanti* per *tot quot*, *seu.* ,



seu, ad per ob, propter (ad pietatis rationem offensam), minime per non, senza intensità speciale della negativa, scilicet, atque, saltem, indiscrete, indistincte, etc.

Una serie di costruzioni grammaticali sono proprie dei compilatori o derivano dalla necessità di far valere i nuovi motivi e i nuovi principi giuridici: *quidem — vero o verum* (Di Marzo) e più ancora *si quidem, sin vero o sin autem*, spesso accumulati l'un nell'altro incastrati e conclusi con *tunc o tunc enim* (Eisele), *quantum quidem — quantum vero; licet — attamen* (Ferrini); clausole e restrizioni principianti con *nisi, nisi si, si non, sed si, ita tamen ut, nisi forte, nisi specialiter, sed haec ita, si specialiter, maxime si, et maxime, etc.*, (Gradenwitz), talora anche con *sine* (Bonfante; cfr. *sine mandatu, sine causa legitima, sine nostra auctoritate, sine augustis, o Augusti adfatibus*), con richiamo spesso ad una *magna et iusta o iustissima o satis necessaria causa*, a una *lex specialis*, a una *contraria voluntas*, ablativi assoluti e specialmente gerundivi all'ablativo assoluto come suggello al periodo, enumerazione di vari casi con uua serie di *vel*; incisi esplicativi o restrittivi con *hoc est, id est* (Eisele) i quali non di rado hanno per iscopo di fondere istituti vecchi e nuovi, l'*ager rectigalis*, il *ius perpetuum* e il *ius emphyteuticarium*, l'*actio civilis incerti*, l'*actio in factum*, l'*actio praescriptis verbis*; talora anche *ut puta, scilicet, videlicet, ut ecce*; abuso di participi presenti (*in potestate manens, observantia, facientia*); generalizzazioni con *et ceteri (et ceterae personae, et ceterae res, et ceterae servitutes, et ceteri successores, et ceteri contractus, et ceterae similes obligationes)* o *reliqui, etc.*

Vi ha infine *modi e costrutti assolutamente cr-*



rati, almeuo secondo il tipo e il gusto della grammatica latina, i quali non di rado rispecchiano la sintassi greca, e incongruenze grammaticali: *quod* o *ut* invece della proposizione infinitiva (*sciendum est quod, dicendum est ut*); indicativi nel discorso indiretto; indicativi dopo *ut, quamvis, licet*, dopo il *cum* causale o concessivo, difetto di *consecutio temporum* (per es. *sed magis est ut decernenda esset actio*) e scambio di modi nella stessa frase (*licet tirones sint et iter faciunt*); *multiplicasse voluisse*; *eam* riferito a *pignus*, il che rivela l'interpolazione per *fiducia* (L. 8 § 3 D. 13,7); *his* riferito a *fideiussori*, il che tradisce pure la cancellazione di *sponsori* (L. 25 D. 46, I): *eorum nomine* riferito a *obligatio naturalis*, duplice scorrettezza nascente dalla sostituzione di *eorum* a *servorum* (L. 10 D. 44,7 e L. 16 § 4 D. 45,1), *dotis satisfieri* nascente dal *rei uxoriae satisfieri*, *sibi* per *ei*, cioè non riferito al soggetto; *minor quam septem annis*; costruzioni infinitive senza un verbo di regime (per es.: *sed iudicem aestimaturum*) o senza soggetto, specialmente se questo è un pronome riflessivo (*contendens non posse restituere*), infinitivo in luogo del gerundivo nei suoi vari casi (*necessitas imponitur adire; non conveniebatur restituere*); costruzioni personali fuori degli usi tipici latini (*dotem dissipaturus manifestus est, manifestissimus est voluisse; si... fuerit ignotus ubi degit, anacoluti impossibili (rescripserunt eos qui testamento vetant... nec causam exprimunt... nullius esse momenti scripturam)*); scambio repentino di soggetto e passaggio dal singolare al plurale e viceversa; il genitivo dopo il comparativo (*non minus decem dierum*), il genitivo di prezzo fuori degli usi tipici (*ancillam duorum aureorum emptam*); vorbi



transitivi senza oggetto e verbi deponenti usati al passivo (per es. *tueri, persequi*); casi errati o grecozzanti (per es. *subici poena* invece di *poenae, abutitur, dotem* invece di *dote, in doli crimine cadere, desidia deditus*); forme verbali errate, come *praestavi* per *praestiti*; il pronome *suus* inutilmente aggiunto contro il gusto della latinità, *nobis* invece che *a nobis, neque societas... omnibus habere conceditur, permittendum est utilem actionem; denegandum est exceptionem; senatores accipiendum est eos*; indifferenza per lo stato e il moto così nell'uso dei casi come in quello degli avverbi (*argentum domi referre: in qua se recipiant; in sui heredis loco succedendo; si in dotem centum sint; ibi* per *eo, ubi* per *quo*), *neccesse* congiunto con due frasi e appropriato soltanto alla prima, etc. (1).

VIII. CRITERIO ESEGETICO (*antinomie*). — Questo criterio è fornito dalle incongruenze o dalle vere e proprie contraddizioni tra testo e testo e special-

(1) Il confronto coi testi genuini delle costituzioni del Codice Teodosiano, benchè di epoca tarda, conferma le più caratteristiche interpolazioni: cumulo di epiteti, restrizioni con *nisi, ita tamen ut, sine, et maxime, hoc est* o *id est, videlicet, licet-attamen, non aliter nisi*, ablativi assoluti come suggello al periodo, *et ceteri, statutum tempus, statuta legibus poena, statuta quantitas, competens iudex* o *indignatio* (per *poena*), *cautela, constitutus* (ὄν), *legitimus, memoratus* o *praefatus, deus* per *dii, solacium, substantia* per *bona, huiusmodi, audere, approbare, manifestare, celebrare, compellere, degere, deputare, derelinquere malle* nel senso di *velle, licentiam dare* (concedere, denegare), *quatenus* per *ut, minime, penitus, et maxime ecc.* Anche Talelo nei luoghi citati a pag. 658-659 conferma interpolazioni tipiche, come *idest, nisi, constitutus*, etc.



mente tra due serie di testi (cfr. ad esempio L. 25 D. 46, 1 e L. 6 D. 45, 1 dello stesso Ulpiano; L. 1 C. 8, 9 e tit. Dig. 43, 33). Spesso Giustiniano ha modificato solo alcuni testi, quasi per dare un indice della sua volontà e serbato gli altri con valore storico: così è, probabilmente, nella dote costituita dal padre non titolare della patria potestà, la quale è profettizia nella maggior parte dei testi, avventizia in alcuni dello stesso Giustiniano o interpolati (L. 4 C 5, 18).

IX. CRITERIO DIPLOMATICO (*lezione della Fiorentina*). SCIALOIA. — Questo criterio consiste nella copia di errori e omissioni nel testo della Fiorentina. Probabilmente le correzioni eseguite dai compilatori sul testo stesso degli antichi libri tra le linee o a margine o le cancellazioni irregolari fecero che il testo delle Pandette nei frammenti interpolati pervenisse agli amanuensi scorretto nel discorso, confuso e spesso indecifrabile nella lezione.

3. Registriamo le interpolazioni di prammatica, indice delle fondamentali differenze giuridiche tra il diritto classico e il diritto giustiniano:

A) *Adoptio populi auctoritate interp. populi in principis: rei uxoriae actio o iudicium interp. in dotis o de dote actio: dotis dietio* soppresso o interp. in *dotis promissio; annua, bima, trima die* interp. in *tempore statuto, a legibus statuto; iisdem diebus in eadem die* (cfr. L. 65, § 16, D. 17,2); *retentio* interp. in *actio, exactio, repetitio* e simili; in *potestate, manu, mancipio* interp. in *potestate; coemptio, confarreatio, ius trium liberorum* ecc. cancellati; il



tutor delle donne adulte (per es. il *tutor dotis constitucndae gratia*) o il *tutor praetorius* nelle liti tra il tutore ordinario e il pupillo interp. in *curator*.

B) *Mancipatio*, *mancipare*, *mancipio dare* o *accipere*, *remancipare*, interp. in *traditio*, *tradere*, *per traditionem accipere*, *retradere*; *usu capio* negli immobili interp. in *longa, diutina*, *per longum tempus praescriptio* o *capio*; *stipendiaria*, *tributaria*, *provincialia praedia*, *usureceptio*, *res Mancipi*, *in bonis habere*, *antestatus*, *libripens* cancellati o sostituiti con parole incolori (per es.: *testis* invece di *libripens*); *in iure cessio*, *in iure cedere* cancellati o soppresso per lo meno *in iure*; *auctoritas* interp. in *evictio*, *secundum Mancipium satisfacere*, *accipere*, *cavere* in *pro evictione satisfacere* ecc., *idest emphyteuticarium* aggiunto all'*ager vectigalis* o al *ius perpetuum* o *perpetuarium*; *fiducia* interp. in *pignus*.

C) *Fidepromissor sponsor*, *adpromissor* interp. in *fideiussor*; *sponsio* interp. in *stipulatio*; *receptum*, *argentariorum*, *recepere* interp. in *constitutum*, *constituere*; *nomen transcripticium*, *adstipulator*, *nexi liberatio* cancellati; *centesimae usurae*, *supra centesimam usuram* interp. in *legitimae usurae*, *supra legitimum modum*; *actio civilis incerti* e simili interp. (spesso con *id est*) in *actio praescriptis verbis*.

D) *Cretio*, *cernere* interp. in *aditio*, *adire*; *successio in ius* in *successio in universum ius*; *purs dimidia* del patrone sui beni del liberto interp. in *debita* o *certa portio*; *post apertas tabulas* interp. in *die legati cedente* o *mortis tempore* o simili; *caducorum vindicatio*, *per damnationem*, o *per vindicationem* o *sinendi modo* (nei legati), *familiue emptor* cancellati o più gravemente alterato il testo; *senatus consultum Pegasianum* interp. in *Trebellianum*.

E) *Reeuperatores*, *decemviri*, *centumviri* o altri



magistrati in interp. in *iudex, iudices* e simili: *ex iure Quiritium* in *ex iure Romano*; *vadimonium* interp. in *promissio* o *cautio iudicio sisti*; *vindex* in *fideiussor iudicio sistendi causa*; in *ius* interp. in *iudicium*; *cognitor* in *procurator* (*procurator ad actionem, ad litem suscipiendam*): *pro praede litis et vindictarum* in *cautio iudicatum solvi*; *iusti dies* in *statutum tempus*; *vindictae, iudicium legitimum* e *imperio continens* cancellati.

Istituti o principi nuovi introdotti mediante interpolazioni sono: presunzioni, *divortium bona gratia*, sequestro e restituzione della dote durante il matrimonio, *utilis in rem actio*, usufrutto legale, *ius tollendi*, distinzione delle servitù prediali e personali, destinazione del padre di famiglia come modo costitutivo della servitù, limitazioni varie del dominio, compensazione, *actio praescriptis verbis* e contratti innominati, contratti a favore di terzi, *condictio propter poenitentiam, condictio incerti, animus novandi*, deposito irregolare, successione a titolo universale (*successio in universum ius* o *per universitatem*) e successione a titolo singolare (*successio in res* o *in res singulas*), *legatorum actio* ecc.

Un motivo frequente della legislazione giustiniana, causa di numerose interpolazioni, è la fusione di vari istituti, sia classici, sia romano-ellenici: l'*actio rei uxoriae* e l'*actio ex stipulatu*, la *donatio adfinitatis contrahendae causa* e la donazione nuziale, la *usucapio* e la *longi temporis praescriptio*, l'*actio de fine* e l'*actio de loco*, l'*ager vectigalis* il *ius perpetuum* o *perpetuarium* o l'enfiteusi, l'*actio auctoritatis*, la *satisfactio secundum mancipium*, la *stipulatio duplae* e l'*actio ex empto* per l'evizione, l'*actio civilis* e l'*actio in factum* nella teoria dei contratti innominati, la *compensatio*, la *deductio* e



la *retentio*; la *sponsio*, la *fidepromissio*, e la *fidciusio*, i legati e i fedecommissi ecc.

Analogo è lo spirito di parificazione: per es. tra l'*interdictum uti possidetis* e l'*int. Utrubi* in ordine ai requisiti tra i *tutores* e i *curatores* che vengono costantemente appaiati o naturalmente tra i *pupilli* ed i *minores*.

Analoga è la trasfusione di istituti abrogati nel superstite; la tutela della donna utilizzata per gli impuberi, l'*accessio possessionis* dall'*utrubi* trasfusa nell'usucapione; i principi della mancipazione nella tradizione (cfr. L. 48 D. 2,14), la *fiducia* nel pegno, il *receptum* nel *constitutum*, la *promissio* e la *dictio* nel *paetum dotale* ecc.

Alcune leggi o vaste parti di leggi, salvo le parole iniziali, si possono considerare come vera e propria fattura dei compilatori. Noi lo riferiamo nel testo loro, che può fornire uno *specimen* dello stile dei compilatori applicato ai frammenti del Digesto. Le parti in corsivo indicano semplicemente le frasi più caratteristiche del linguaggio triboniano.

L. 57 D. 18.1: PAULUS libro quinto ad Plautium:
 « Domum emi, cum eam et ego et venditor combustam iguorarem. Nerva Sabinus Cassius nihil venisse quamvis area maneat, pecuniamque solutam condici possa aiunt. Sed si pars domus maneret, Neratius ait hac (*hanc F*) quaestione multum interesse, quanta pars domus incendio consumpta (*sit, quanta* ins. Mommsen) permaneat, ut, *si quidem* amplior domus pars exusta est, non *compellatur* emptor perficere emptionem, sed etiam quod *forte* solutum ab eo est repetet: *sin vero* vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta fuerit, tunc



coartundus est emptor venditionem adimplere, aestimatione viri boni arbitrato habita, ut, quod ex pretio propter incendium decreseere fuerit inventum ab huius (?) praestatione liberetur.

« *Sin autem venditor quidem sciebat domum esse exustam emptor autem ignorabat, nullam (nullo modo Mommsen) venditionem stare, si tota domus ante venditionem exusta sit: si vero quantaeumque pars aedificii remaneat, et stare venditionem et venditorem emptori quod interest restituere. Simili quoque modo ex diverso tractari oportet ubi emptor quidem sciebat, venditor autem ignorabat: et hic enim oportet et venditionem stare et omno pretium ab emptore venditori, si non *depensum est*, solvi vel si solutum sit, non repeti. Quod si uterque sciebat et emptor et venditor domum esse exustam totam vel ex parto, nihil actum fuisse dolo inter utramque parte compensando et iudicio (iudicium Vulg. et Bas.) quod ex bona fide deseendit, dolo ex utraque parte veniente stare non eonecedente » (Cfr. Faber, *Con.*, 12,446; 8, 247; *Rat.* 3,264; Gradenwitz, *Interp.*, 46; Pernice, *Labco* 2,89,2; Naber, *Mnemosyne* 1893, 46).*

L. 25, D. 22, 3: PAULUS libro tertio quaestionum « *Cum de indebito quaeritur, quis probare debet non fuisse debitum? res ita temperanda est, ut, si quidem is, qui accepisse dicitur rem vel pecuniam debitam, hoc negaverit et ipse (is. ser. Mommsen) qui dedit legitimis probationibus solutionem approbaverit, sine ulla distinctione ipsum, qui negavit sese pecuniam accepisse, si vult audiri, compellendum esse ad probationes praestandas, quod pecuniam debitam accepit: peretenim absurdum (adsurdum F) est eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse, postquam fuerit convictus eam accepisse,*



probationem non debiti ab adversario exigere. *sin vero* ab initio confiteatur *quidem* suscepisse *pecunias* (1), dicat *autem* non indebitas ei fuisse solutas, *praesumptionem videlicet* pro eo esse qui accepit nemo dubitat: qui enim solvit nunquam ita *resupinus* est, ut facilo suas *pecunias* iactet et indebitas *efundat*, et maxime si ipse qui indebitas dedisse (*se* ins. Ruckerus, Mommsen) dicit homo diligens est et studiosus paterfamilias, cuius *personam* incredibile est in aliquo facile errasse, et ideo eum, qui dicit, indebitas solvisse (*se* ins. Mommsen), *compelli* ad probationes, *quod* per dolum accipientis vel aliquam iustam ignorantiae causam indebitum ab eo *solutum* (*est* ins. Mommsen), et nisi hoc ostenderit, nullam eum repetitionem habere. *Sin autem* is qui *indebitum queritur* vel pupillus vel minor sit vel mulier vel forte vir quidem perfectae (*perperfectae* F) aetatis, sed miles vel agricoltor et forensium rerum expers vel *alias simplicitate gaudens et desidia* (*desidia* Vulg.) *deditus*, tunc eum qui accepit *pecunias ostendere* bene eas accepisse et debitas ei fuisse solutas et, si non ostenderit, eas *redhibere* (*reddi debere* Mommsen).

2. Sed haec ita, si totam summam indebitam fuisse solutam is qui dedit contendat. *sin autem pro parte queritur* quod pars pecuniae solutae debita non est, vel quod ab initio *quidem* debitum fuit, *sed* vel dissoluto debito postea ignarus iterum solvit vel exceptione tutus errore *eius pecunias dependit*: *ipsum omnimodo* hoc ostendere, quod vel plus debito *persolvit* vel iam solutam pecuniam per errorem repetita solutione *dependit* vel tutus excep-

(1) *Pecunias* al plurale e salto dal singolare (*pecunias eam*) al plurale.



tione (*exceptione F*) suam nesciens *protegit pecuniam, secundum generalem regulam, quae (qua F)* eos, qui opponendas esse excepciones adfirmant vel solvisse se debita contendunt, haec ostendere exigit. In omnibus autem *visionibus*, quas praeposuimus (*proposuimus Vulg*), *licentia concedenda est* ei, cui onus probationis incumbit, adversario suo de rei veritate insiurandum ferro (*inferre F b*), *prius ipso pro calumnia iurante, ut iudex iuramenti fidem secutus ita suam sententiam possit formare, iure referendae religionis ei servando.*

4. Sed haec, ubi de solutione indebiti quaestio est. *sin autem cautio indebito exposita esse dicatur et indiscrete loquitur, tunc eum in quem cautio exposita est compelli debitum esse ostendero, quod in cautionem deduxit, nisi ipse specialiter qui cautionem exposuit causas explanarit, pro quibus eandem conscripsit: tunc enim stare eum oportet suae confessioni, nisi evidentissimis probationibus in scriptis habitis ostendere paratus sit sese haec indebite (indebiti F²) promississe »* (Cuiacius, II, 886, A. cd. Neap.; Faber, *Con.*, 8, 247, 18, 734; *Rat.* 3, 71; Gradeuwitz, *Zeitschr. der Sav Stift.*, VII, 73; VII, 87.

Contra (per l'ultima parte!) Naber, *Mnemos.* (1890), p. 78.

L. 6 D. 24, 2: JULIANUS libro scragesimo secundo *digestorum*: « Uxores eorum qui in hostium potestate (*potestatem Vulg.*) pervenerunt, possunt videri nuptiarum (*nuptiarum F²*) locum retinere solo, quod alii temere nubere non possunt. et generaliter *deinendum est*, donec certum est maritum vivere in captivitate constitutum, nullam habere licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsae mulieres causam repudii praestare.



*sin autem iu incerto ost, an vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus (sit ins. Hal), tunc si quinquennium a tempore captivitatis excesserit licentiam habet (habeat F²) mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut bona gratia dissolutum videatur pristinum matrimonium et unusquisque suum ius babeat imminutum; eodem iure et in marito in civitate degente et uxore captiva observando » (Cfr. Wisseubach, *Emblem. Trib.*, per gli antiebi; Gradenwitz, *Interp.*, 10, 98: per l'anacronismo sfacciato v. i seguenti luoghi paralleli: L. 1 D. *eod.* 24, 2; L. 10 D. 24, 3; L. 56 *eod.*; L. 12 § 4 D. 49, 15; L. 14 § 1 *eod.*; L. 45 § 6 D. 23, 2, ovo si richiama lo stesso Giuliano.*

L. 22, § 6, 7, 8, D. 24, 3: *ULPIANUS libro trigesimo tertio ad edictum*: « *Nec non illud quoque probamus, quod Labeo probat, nonnumquam patri denegandam actionem, si tam turpis persona patris sit, ut verendum sit, ne acceptam dotem consumat: ideoque officium iudiciis interponendum est quatenus et filiae et patri competenter consuletur. sed si latitet filiam ne tali (del. Mommsen) patri consentire cogatur, puto dari quidem patri actionem, sed causa cognita. Quid enim si filia verecunde per absentiam patri contradicat? cur non dicamus patri non esso dandam actionem? quod si is pater sit, cui omnimodo consentire filiam decet, hoc est vitae probatae, filia (filiae F) levis mulier vel admodum iuvenis vel nimia circa maritum non merentem, dicendum est patri potius adquiescere praetorem oportere dareque ei actionem. 7. Si maritus vel uxor costaute matrimonio furcro coeperint, quid faciendum sit, tractamus. et illud quidem dubio procul observatur eam personam, quae furore detenta est, quia sensum non habet, nuntium mit-*



tere non posso. an autem illa repudianda est considerandum est. et si quidem iutervallum furor habeat vel perpetuus quidem morbus est, tamen ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo modo oportet dirimi matrimonium, *sciente ea persona*, quae, cum compos mentis esset et (et del. Mo.) ita furenti, quemadmodum diximus, nuntium miserit, *culpa sua nuptias esse diremptas*; quid enim tui humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritur vel uxorem viri participem esse? *sin autem tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus*, ut sanitatis nulla spes supersit (et sit ius. Mommsen) *circa ministros terribilis, et forsitan altera persona* vel propter saevitiam furoris (*sibi tinet* ius. Mommsen), vel quia liberos non habet, procreandae subolis cupidine *tenta est: licentia erit compoti mentis personae* furenti nuntium mittere, ut nullius culpa videatur esse matrimonium dissolutum neque in damnum alterutra pars incidat. 8. *sin autem in saevissimo furore muliere constituta* maritus dirimere quidem matrimonium *calliditate* non vult, speruit autem infelicitatem uxoris et non ad eam *flectitur* nullamque ei *competentem* curam inferre *manifestissimus est*, sed abutitur *dotem: tunc licentiam* habeat vel curator furiosae vel cognati adire iudicem *competentem quatenus necessitas imponatur* marito omnem *tulem* mulieris sustentationem *sufferre* et alimenta praestare et medicinae eius succurrere et nihil praetermittere eorum, quae (*praetermitte quae F¹; praetermitti quorum* maritum F²) uxori adferre decet, *secundum dotis quantitatem. sin vero dotem ita dissipaturus (dissipare F²) ita* (del. Vulg.) *manifestus est*, ut non hominem frugi oportet, *tunc dotem sequestrari, quatenus ex ea mulier competens habeat solacium una cum familia, pactis*



videlicet dotulibus, quae inter eos ab iuitio nuptiarum inita fuerint, in suo statu durantibus et alterius exspectantibus sanitatem et (aut Mounssen) mortis euentum » (CUIACIUS, II, 882 A ed. Neap. FABER *Con.* 5, 241; *Rat.*, 3, 351; *Iur. pap.*, 9, 2, 14; BECHMANN, *Dotalrecht*, 1, 144, 1; 2, 310, 313, 492, 1; CZYMLARZ, 309, 1; GRADENWITZ, *Interp.*, 12; *Zeitschr. der Sav. Stift.*, 7, 59; EISELE, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, 7, 10; KRÜGER *eod.*, 19, p. 27).

L 33, D 30: PAULUS libro tertio regularum. « Si pluribus eadem res legata fuerit, si quidem coniunctim, etiamsi alter ex testamento agat, non plus quam partem habebit is qui ex testamento agat: quod si separatim, si quidem evidentissime apparuerit ademptione a priore legatario facta ad secundum legatum testatorem conuolasse, solum posteriorem ad legatum peruenire placet: sin autem hoc minime apparere potest, pro virili portione ad legatum omnes venire: scilicet nisi ipse testator ex scriptura manifestissimus est utrumque eorum solidum accipere voluisse; tunc enim uni pretium, alii ipsa res adsignatur electione rei vel pretii seruanda ei, qui prior de legato sive fideicommisso litem contestatus est, ita tamen, ut non habeat licentiam altero electo ad alterum transire » (CUIACIUS, II, 886 A ed. Neap. FABER, *Con.*, 6, 147; *Err. pragm.* 60, 1036; EISELE, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, 7, 30; GRADENWITZ, *Interp.*, 12, 13).

Cfr. anche L. 68 L. 6, 1; L. 5, D. 12, 4; L. 1, § 36 D. 16, 3, L 5, D. 19, 5; L 24, D. 22, 3; L 10, D. 23, 2; L 20 § 1, D 39, 5.

4. I varî criteri enunciati e svolti debbono essere tutti saggiati nella ricerca delle interpolazioni; poichè la sicurezza o la probabilità dell'interpola-



zione non è fornita se non dal cumulo di più indizi. Ognuno di essi per sé solo è fallace. L'anacronismo si può ridurre a una *petitio principii*, e tendenze, che appaiono più spiccate e prepotenti ne' compilatori, come il *favor libertatis* o la *quaestio voluntatis*, già si affacciano ne' giureconsulti classici; l'irregolarità logica e anche l'*inelegantia iuris* non sono escluso nemmeno presso i giureconsulti, o almeno presso i più tardi giureconsulti, il *nos maiestaticum* non sempre si distingue dal *nos* collettivo o opinativo (cfr., ad es., *Coll.* 7, 3, 3 (Ulp.); 7, 3, 4 (Ulp.); 7, 4, 1 (Ulp.)), o lo stesso tenore legislativo della sentenza non è escluso in giureconsulti che erano *iuris conditores*; anche l'ordine delle iscrizioni e dei commenti non toglie la possibilità di un accenno incidentale fuori della materia trattata. La lingua stessa dei giureconsulti, per quanto nel suo complesso più pura che non quella dei contemporanei dell'età argentea, tuttavia si allontana dal tipo a noi familiare della classicità; ad alcuni giureconsulti, come dicemmo, non è straniera una certa retorica, benchè sempre più misurata e non infantile o stucchevole come quella dei compilatori, e una certa simpatia per gli astratti, e in giureconsulti poi come Callistrato o Trifonino, di origine sicuramente ellenica, dobbiamo attenderci a infiltrazioni di grecismi; voci preferite dai compilatori appaiono già nei giureconsulti classici: *compellere* (Gai. I, 137; II, 243; Paul, *Sent.*, 2, 17, 6); *adprobare* precisamente nel senso di *probare* (Gai. I, 29; IV, 74); *persolvere* (Tab. pomp.); *supradictus* (Gai. III, 122), *etenim* (Vat. 75 in fine: Ulp.); *scilicet, ut ecce* (Gaio), *ut puta, videlicet* (Ulpiano) ecc.; gli stessi usi e costrutti più tipici dei compilatori e dimostrati spesso dal diretto con-



fronto coi testi classici o dall'attestazione di Taleleo non sono stranieri ai giureconsulti, come si potrebbe supporre: *nisi forse* (cfr. Paul. Sent., 3, 5, 4; 5, 6, 15; 5, 12, 12); *haec ita si; quidem — vero, si quidem — si vero — sin autem* (Gai, IV, 100-101; 106-107); *per omnia* (Gai, II, 147); *generaliter-specialiter* (Paul in Coll. 2, 5, 1); *constitutus* per $\zeta\nu$ (Fr. Vat. 269 (Sabinus! o glossa posteriore? (Segrè); Fr. Vat. 293 (Diocl.)); *celebrare* (Fr. Vat. 156 (Ulp.); Fr. Vat. 161 (Ulp.)) Molte aggiunte o incongruenze sono attribuibili agli amanuensi o ai glossemi progustiniaei o postgiustiniaei, com'è spesso degli incisi esplicativi con *hoc est, id est*, per quanto la probabilità maggiore sia pur sempre per la interpolazione. Finalmente l'antionomia è forse più spesso un residuo delle controversie classiche che non il prodotto dell'interpolazione di un testo o di una sola serie di testi e il cumulo di errori e di lacune nel manoscritto della Fiorentina può essere egualmente generato dalla noia e dalla stanchezza del copista. Nè si deve passar sopra leggermente alla controprova offerta dall'uso dei criteri enunciati; giustamente il Kalb pone in rilievo che se la lingua di Giustiniano può fornire una prova della non genuinità di un frammento, avviene pure che essa sia un indice della sua genuinità: è un'affermazione alquanto audace del Pernice che i compilatori abbiano spesso adoperato parole classiche per interpolare i testi, cioè rimaneggiato i testi, serbando il linguaggio del giureconsulto.

Dobbiamo tener presente che la lingua dei giureconsulti non è grata all'orecchio dei compilatori, come è grata a noi, e che rimaneggiare i testi è contrario al loro spirito e cresce il lavoro: essi



non fanno veramente che interpolare; il che è una ventur'a per noi, come è una buona ventura che abbiamo adoperato materiale classico per la compilazione delle leggi. Pertanto la lingua schiettamente classica, e soprattutto la lingua di quel dato giureconsulto, sono una prova contro l'interpolazione o per limitare almeno l'interpolazione. Si ritenne interpolata la L. 32 pr., D. 15 1, dalle parole *sed licet hoc, ecc.*, sino alla fine, sembrando, non interamente a torto, di rilevare indizi vari di dubbia genuinità: la personificazione dell'*aequitas* (criterio VII: stile dei compilatori), la violazione dei principi della consumazione processuale (criterio II: anaeronismo), la contraddizione tra la prima e la seconda parte del testo (criterio III: illogismo). Se non che la lingua era di una purezza classica: e specialmente il *iure contingat*, il *dictat iudicium*, il correttissimo *iudicium in eos dari* anzichè *competere* o *dare*, dovevano mettere sull'avviso; ora la pergamena di Strashurgo, che ci offre il testo genuino di Ulpiano, è venuta a smentire l'interpolazione nella misura supposta. Quanto agli indizi, essi erano in parte errati, in parte fallaci. La personificazione dell'*aequitas* è familiare ai giureconsulti classici, in cui tornano le frasi *aequitas desiderat, poscit, postulat, suadet* (si ha pure *aequitatis ratio dictaverit* in Diocl. Fr. Vat. 292; cfr. anche L. 8 L. 4,6) e soltanto *aequitas suggerit* è sicuramente forma triboniana; la contraddizione tra la prima e la seconda parte del testo era vera, ma essa derivava dall'aver i compilatori soppresso nella prima parte la menzione di Giuliano, cui apparteneva l'enunciato rigoroso in materia di consumazione: e quanto alla violazione supposta dei principi della consumazione processuale, essa era pure



in un certo senso esatta, ma in una specie così singolare e di così patente iniquità che non fa meraviglia che la giurisprudenza classica stessa fosse pervenuta a derogare al rigore dei principi, anzi ci dimostra di nuovo che, fuori di circostanze specialissime, il diritto classico teneva fermo quel rigore; Giustiniano d'altra parte ha soppresso la *restitutio in integrum*, cancellando dopo *iudicium* l'epiteto *rescissorium*. Si vuol daro per interpolato oramai uno dei testi fondamentali nella materia degli atti di emulazione, la L. 38, D. 6, 1 di Celso, dalle parole *constituimus vero* ecc., o per vero l'impostatura legislativa *constituimus* parrebbe avvalorare il sospetto, ma precisamente le forme *nihil laturus nisi, finge* etc. sono caratteristiche di Celso, e il *fiat potestas* è per lo meno dubbio: Giustiniano preferisce *licentiam habere o dare*. Anche la L. 45, D. 5, 3 dello stesso Celso si suppone interpolata dal Lenel (Celsus 27) e dal Ferrini (*Pandette*, p. 433, n. 2) dal *nisi* in poi, e anche qui per vero gli indizi d'interpolazione non mancano: ma il quippe schiettamente celsio, con cui comincia la seconda parte della legge, consiglia forse di restringere l'interpolazione.

Talune voci infino, come *inquietare, refragari, certiorare*, ecc. lasciano sempre nel dubbio, perchè rappresentano quasi dei tratti comuni del linguaggio di Giustiniano o della lingua decadente degli ultimi giureconsulti.

Ma ben è vero però che molte interpolazioni sono d'una tal semplicità, che invano si ricerchebbe nella lingua, nella sola lingua, il criterio per dimostrarle: così qua e là l'inserzione o la soppressione di un *non*, così l'inserzione di una parola semplice, di un inciso non sospettabile: per



es. l'aggiunta di *consumptos* o *si consumpsit*, *si eos consumpsit*, colla quale i compilatori hanno limitato ai soli frutti consumati l'acquisto dei frutti da parto del possessore di buona fede (*fructus consumptos suos facit*), obbligandolo alla restituzione degli esistenti.

D'altra parte, anche rilevata l'interpolazione, conviene andar cauti nell'asserire una riforma giustinianca o in genero un mutamento giuridico. Non poche interpolazioni erano già state eseguite nelle costituzioni imperiali dai compilatori del codice teodosiano. Per quanto poi Giustiniano nelle sue costituzioni ordinative e confermativa si riferisca soltanto alle interpolazioni, che hanno carattere innovativo, dal confronto coi testi gonnini appar chiaro che nelle interpolazioni vere e proprie (a parte le cancellazioni) i compilatori furono spesso guidati da moventi diversi: o l'amore di brevità, che li spinge a sostituire una frase imperativa e sintetica al discorso del giureconsulto, o viceversa l'amore di chiarezza e di bello scrivere, inteso nello spirito o nello stile dei compilatori, che li trae a fare aggiunte esplicative, che a noi paiono, forse a torto, oziose, o sostituirlo la loro prosa, a volte pedestre, a volte magniloquente, alle parole succinte e semplici del giureconsulto. Come avverto il Jörs (1), giustamente, lo stile dei giureconsulti classici sembrava loro invecchiato, prive di gusto e di chiarezza, tanto quanto il proprio pareva elegante ed era effettivamente al giudice dell'epoca più intelligibile. Il Gradenwitz distingue le interpolazioni necessarie, utili e voluttuarie (2), desumendo la

(1) Op. cit., 541.

(2) *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, II, 1899, p. 3.



terminologia dalla dottrina delle spese, ed il paragone non è mal pensato. Ad ogni modo giova sempre tener distinta la serie delle interpolazioni sostanziali e la serie delle più minute e copiose interpolazioni formali. Una somma cautela s'impono tanto più ora che la massa delle interpolazioni evidenti e più larghe fu già rilevata e ribadita da una schiera di indagatori o si può considerare come acquisita definitivamente scienza.

La ricerca delle interpolazioni tuttavia ha pur sempre importanza fondamentale per la nostra scienza, poichè è questo studio soltanto che ci può permettere di utilizzare le fonti giustiniane e soprattutto il Digesto come materiale storico (1).

V

Manoscritti, edizioni delle varie parti del Corpus iuris (2).

Ciascuna delle parti della compilazione giusti-

(1) Anche sulla ricostruzione dommatica riflette la sua luce questa ricerca, per la conoscenza storica più completa degli istituti, che aiuta l'interpretazione. Dal lato dommatico uno dei risultati più importanti, se non forse il più importante, nella dottrina italiana, è pur sempre il primo saggio del genere; l'eliminazione della duplice categoria delle obbligazioni correali e solidali per opera dell'ASCOLI (ASCOLI, *Sulle obbligazioni solidali*, negli *Studi e documenti di storia e diritto*, vol. XI, 1890).

(2) Cfr. principalmente MOMMSEN, *Praefatio* alla grande edizione del Digesto; BUONAMICI, *Sulla storia del manoscritto pisano*, in *Arch. Giur.*, v. 46 (1891); FITTING, in *Sitzungsber. der berl. Ak.*, 1894; KRÜGER, *Kritik des Justinianischen Codex*, 1867 e *Praefatio* alla grande edizione del Codice.



uianca ci è stata trasmessa in manoscritti separati, e quindi conviene farne la storia separatamente.

I manoscritti delle Istituzioni sono i più numerosi; nessuno però è anteriore al sec. IX, salvo pochi frammenti di un palinsesto berlinese, in maiuscolo. Un manoscritto torinese contiene scolii dell'epoca di Giustiniano, che si giovano anche di fonti pregiustiniane (1).

Del Digesto ci è conservato un manoscritto del VI secolo o, al più tardi, del VII, opera di schiavi greci; è la *Littera pisana* o *Florentina*, così detta perchè trovavasi a Pisa fino al 1406: dal 1406 è a Firenze, dapprima nel Palazzo Vecchio e dal 1786 nella Biblioteca Laurenziana. Secondo la leggenda, questo manoscritto fu trovato dai Pisani nella presa di Amalfi nel 1135, ma questa tradizione è priva di base, e il manoscritto probabilmente deriva da Ravenna: a Pisa era già sicuramente per lo meno alla metà del secolo XII. Questo manoscritto non presenta che un piccolo numero di lacune; vi manca il primo foglio, che conteneva l'inizio della costituzione *Δέδωκεν*, ma questa stessa perdita è posteriore all'anno 1553. Esso è stato corretto accuratamente sulla base, pare, di un archetipo diverso, o pertanto offre un testo che, nonostante le mende numerose, si deve considerare nel complesso come assai buono ed è poco alterato da glossemi: le lacune e gli errori stessi si accumulano specialmente in certi fram-

(1) Cfr. HUSCHKE, *Praef.* alla sua edizione, p. VI: GRUBE, *De Iust. Inst. comp.*, Strassb. 1884; FERRINI, in *Zeitschr. der Sav. Stift.*, v. 11 (1897), p. 106; ZOCCO-ROSA, negli *Studi in onore di F. Serafini*, 1892, p. 417; BUONAMICI, in *Arch. giur.*, 58 (1897), p. 139.



menti o serie di frammenti, sia che ciò derivi dall'opera d'interpolazione dei compilatori, che guastò i testi e confuse i copisti (v. Appendice sulle interpolazioni, criterio IX, pag. 689), sia che proceda semplicemente dalla stanchezza sopraggiungente del copista. Il correttore ha talvolta modificato il testo per ottenere un senso plausibile, o lo stesso manoscritto riprodotto dal copista aveva subito delle modificazioni dello stesso genere da parte di correttori anteriori.

Della stessa epoca della Fiorentina noi possediamo due brevi frammenti, un palinsesto di Napoli e un papiro di Pommersfelden: il primo contiene lo L. 3-16 D. 10,2, lo L. 23-29, D. 10,3 e L. 12-19. D. 10,4; il papiro di Pommersfelden contiene lo L. 35-73, D. 45,1. Nondimeno le divergenze numerose di questi scarsi frammenti dal testo della Fiorentina rivelano che già i primi esemplari del Digesto non avevano una concorde lezione e un testo ufficiale delle Pandette non vi fu mai.

Gli altri manoscritti del Digesto sono tutti di molto posteriori e rimontano al più al XI-XIII secolo. Si vede che in Italia l'uso del Digesto cessò di buon'ora. La collezione *De tutelis* o *Collectio domini Iuliani antecessoris*, del VI secolo, vi si riferisce e Gregorio Magno in una delle sue lettere (13,45) riproduce alcuni passi del Digesto. Ma l'epoca successiva dell'alto medio evo, cioè tutto il tempo che corre sino al mille, non ci ha trasmesso che il principio di una copia del IX secolo (in un manoscritto berlinese), in cui i testi del Digesto, ommesse le costituzioni introduttive e gli indici, si riattaccano alle Istituzioni, e due glosse, pare, del IX o X secolo, in un manoscritto delle Istituzioni (il manoscritto di Bamberg): e non si può nem-



meno asserire che in queste due glosse l'autore abbia attinto direttamente al Digesto.

Solo a dataro dall'XI secolo torna l'uso del Digesto, o le prime opere in cui l'autore vi abbia ricorso sono la *Expositio* al *liber papiensis* della prima metà del secolo XI e le *Exceptiones Petri*, che rimontano certo ad un periodo anteriore al 1068, nonchè alcune raccolte canoniche della fine dell'XI secolo. Un atto del 1075 (Ficker) ci mostra il Digesto applicato.

Nei manoscritti dell'XI e del XII secolo i testi greci sono omessi, in quelli del XIII secolo si danno talvolta tradotti sulla base del manoscritto pisano; la traduzione deriva da un giurista pisano, Burgundio, morto nel 1194. Questi manoscritti prendono il nome di *Vulgata* o *Littera Vulgata* o *Bononiensis* e si distinguono per una tripartizione, la cui origine è oscura; il *Digestum vetus* dal libro 1 al libro 24,3, in origine sino alla parola *trigesimo* dell'iscrizione della L. 2 di questo titolo, in seguito sino a tutto il titolo 2 *De divortiiis et repudiis*; il *Digestum infortiatum* dal 24,3 al 38 ed il *Digestum novum* dal 39 al 50. Inoltre nell'*Infortiatum* si distingue ancora la parte che va dal libro 24,3 alla legge 82 D. 35,2, non sino alla fine di questa legge, ma sino alle parole *tres partes* escluse, e le *tres partes* da questo punto al libro 38.

In questi manoscritti le iscrizioni sono state tronche e non si conservano che i nomi dei giuristi per separare i frammenti gli uni dagli altri. Mancano quasi sempre le costituzioni introduttive, di regola anche l'*index titulorum* e nessuno possiede l'indice degli autori, che per tal ragione siamo usi di chiamare *Iudice florentino*. Il nome di *Vulgata* deriva dal fatto che questi manoscritti ci rap-



presentano il testo del Digesto comunemente seguito per la tradizione della scuola di Bologna, sino ai nostri giorni. La strana denominazione delle sue divisioni, che si trova in quasi tutti i manoscritti, deriverebbe, secondo il fondo delle varie e malfide narrazioni di Odofredo, maestro bolognese fiorito verso la metà del secolo XIII, dal fatto che il *Digestum novum* e l'*Infortiatum* non sarebbero stati posseduti da Irnerio che in seguito; il secondo, che contiene i libri intermedi, appresso al primo. Secondo Piacentino, un giurista più antico di un secolo rispetto a Odofredo, poichè morì nel 1192, le *tres partes* avrebbero invece costituito il principio del *Digestum novum*, e sarebbero state in seguito aggiunte alla seconda parte del Digesto, che perciò appunto avrebbe assunto il nome di rinforzato o *infortiatum* (1).

Qual sia il rapporto tra i manoscritti della Vulgata e quelli della Fiorentina fu controverso dall'epoca dell'Umanesimo sino ai nostri giorni. La soluzione definitiva è stata offerta dal Mommsen dietro una minuta collazione della Fiorentina e dei principali manoscritti della Vulgata.

Secondo il Mommsen i manoscritti della Vulgata derivano da un manoscritto-tipo del X-XI secolo, il quale non era che una riproduzione della Fiorentina, corretta non con soverchia diligenza, mediante un manoscritto più antico indipendente dalla Fiorentina. Infatti i manoscritti della Vulgata

(1) In realtà non se ne sa nulla. Lo SCHEURL (*Zeitschr. für Rg.*, XII, p. 143 e segg.) pensò alla divisione dell'insegnamento nella scuola di Bologna. Cfr. anche PATETTA in *Riv. it. per le scienze giur.*, XIV (1892), p. 63 e segg.



hanno colmato certe lacuue del manoscritto fiorentino e non si può ritenere che lo abbiano fatto col sussidio di mere congetture. Ma queste rare correzioni (molti errori della Fiorentina sono rimasti) non s'incontrano che nei libri 2.3.6.7.9.12.17.30.31.33.34 e cossano col libro 35. Vi ha poi delle correzioni che derivano da mere congetture e dallo studio intenso esorcitato sulle fonti al fine di ottenere dai vari manoscritti una lezione buona e concordo. I maestri del XII e del XIII secolo, pur usando del manoscritto della Vulgata, si riferiscono sovente alla *Littera pisana*, ma nei manoscritti recenti della Vulgata non si trova più traccia di correzioni fatte col sussidio dell'antica copia, che aveva servito a collazionare il testo primitivo della Vulgata in concorso con la Fiorentina. Questa copia si dovette perdere di buon'ora.

Del codice (i primi nove libri) i manoscritti più antichi sono: un palinsesto veronese (unciale), la cui seconda scrittura è dell'VIII o IX secolo, che contiene solo pochi frammenti, tre manoscritti dell'XI o XII secolo, che contengono i primi nove libri in un compendio ampliato, e più manoscritti integrati, tutti posteriori. Dei *tres libri*, cioè gli ultimi tre libri, che insieme con le Istituzioni o l'Autentico costituiscono il *Volumen parvum*, non si hanno manoscritti se non del secolo XII. Questo stato delle cose si spiega colla storia del Codice.

Nei manoscritti del codice, non ostante il divieto di Giustiniano, vennero in uso le abbreviazioni e già nel VI secolo le iscrizioni e le sottoscrizioni sono abbreviate: allorchè il destinatario era designato con più nomi, non se ne conserva che uno solo. Nei rescritti indirizzati a particolari,



sono soppresse le qualifiche, come *militi, evocato, liberto*, e l'aggiunta *et aliis*; anche in quelli indirizzati a funzionari talora l'indicazione della carica è accorciata. Di buon'ora il testo venne anch'esso alterato in seguito a note dei giuristi del sec. VII, ma la lezione primitiva fu nondimeno conservata ora in uno, ora in altro. Il palinsesto veronese ci conserva frammenti di questo tipo anteo di manoscritti.

Dal sec. VI in poi cessa l'uso del testo integrale del codice: gli ultimi tre libri vengono omessi, i primi nove riassunti in un compendio, nel quale, soppresse la maggior parte delle costituzioni e titoli interi, la mole complessiva è ridotta a un quarto. Per effetto di questi tagli sono scomparse tutte le costituzioni greche dello stesso Giustiniano e anche alcune delle latine, specialmente quelle abrogate dalle Novelle o riprodotte nelle Istituzioni; e via via non solo le iscrizioni e le sottoscrizioni sono abbreviate o addirittura tronche, ma nell'opera di cancellazione confuse non di rado insieme iscrizioni e sottoscrizioni di leggi diverso (1).

Nel IX secolo al più tardi una parte dei testi vennero di nuovo restituiti nel Codice e questo lavoro, che costituì l'*Epitome aucta*, proseguì sino al sec. XI, in cui il compendio venne abbandonato e tornò in uso l'edizione integrale dei primi

(1) Importante è per questa antica epoca la *Summa Perusina* (così detta per esser conservata in un manoscritto perugino del X secolo) del VII o dell'VIII secolo pubblicata dal HEIMBACH in *Anekdotia*, II, 1840, ed ora con revisione critica ripubblicata nel *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, vol. XII (1900), per opera del PATETTA.



nove libri. I manoscritti integrali tornati in uso non riproducono però le antiche copie, ma si contentano di colmar le lacune del compendio. La *lex romana canonice compta* compilata dopo l'anno 825, l'*Expositio al liber papiensis* longobardo della metà del XI secolo, il *libellus Petri Crassi* del 1080 si valgono ancora dell'*Epitome aucta*; la *Collectio canonum* di Anselmo da Lucca (compilata prima del 1086) usa già il manoscritto integrato.

Gli archetipi, che servirono a completare i primi nove libri, sono scomparsi e le integrazioni da essi desunte lasciano ancora delle lacune: le costituzioni in lingua greca non sono state riprodotte (soltanto la scuola culta le ha via via restituite dal secolo XVI in poi, desumendole in generale dai Basilici) e forse buon numero di esse mancava pure nei manoscritti-tipo. Le iscrizioni e specialmente le sottoscrizioni furono quasi interamente soppresse, le prime con un crescendo, che va dal XII sino al XV secolo, in cui si giunse a mantenere soltanto *Imp.* o *Idem* per separare le diverse leggi; le seconde già sin da principio.

I *tres libri*, cioè i tre ultimi libri del Codice, restarono pur sempre distinti, e i manoscritti del secolo XII, che li contengono, sono stati ricopiati sugli archetipi che servirono a integrare i primi nove libri.

Quanto alle novelle, dell'*Epitome* di Giuliano possediamo manoscritti del VII secolo, dell'*Autentico* dell'XI, delle 168 novelle del XII (veneziano) e del XIV (fiorentino).

Le edizioni della collezione giustiniana si riferiscono anch'esse, in origine, alle varie parti separatamente.



La prima edizione delle Istituzioni è di Magonza nel 1468; vennero poi l'edizione di Aloandro nel 1529, l'edizione del Conzio (Lecomte) col sussidio di nuovi manoscritti, e la celebre edizione di Cuiacio nel 1585, che servì di modello alle successive. Delle edizioni isolate moderne, vanno ricordate quella del Biener, quella dello Schrader con note copiose e pregevoli, quella dell'Huschke del 1868, importante per la prefazione.

Del Digesto vennero pubblicate separatamente anche le varie parti. Il *Digestum vetus* fu edito a Perugia per la prima volta nel 1476, l'*infortiatum* a Roma nel 1475 e il *novum* a Roma nel 1477. Altre edizioni si fecero sulla fine del sec. XV e sul principio del sec. XVI e giungiamo sino alla celebre edizione completa di Aloandro (1529), il quale per primo si giovò del manoscritto della Fiorentina per mezzo della collazione eseguita dal Poliziano. Si giovò inoltre del confronto di altri manoscritti, e pare che per i primi 25 libri egli avesse a sua disposizione un manoscritto assai antico, ora perduto. Le emendazioni dell'Aloandro sono assai numerose, basate sopra una scelta libera tra le varianti e congetture ardite. Preziosa divenne la riproduzione diligentissima della Fiorentina dei fratelli Torelli fatta nel 1553 e condotta su studi di Antonio Augustino.

Del Codice i primi nove libri furono pubblicati a Magonza nel 1475, i tre libri ultimi con l'Autentico nel 1476 a Roma. Anche qui la prima edizione di pregio è quella dell'Aloandro (1530), il quale restituì con l'aiuto di un manoscritto la maggior parte delle sottoscrizioni del Codice. Un'eccellente edizione pubblicò anche il Lecomte con le costituzioni greche restituite da Cuiacio e da Augu-



stino mediante il sussidio dei Basilici e delle collezioni canoniche. Il Codice è la parte della compilazione che ha più sofferto: manoscritti nuovi, il Codice Teodosiano e le novelle pre-giustiniane fornirono sussidio per le sottoserizioni, le iscrizioni ed altre utili indicazioni.

Per le Novelle, l'Autentico coi suoi tre libri fu pubblicato in Roma nel 1476, l'Epitomo nel 1512 con le leggi dei Longobardi, la raccolta delle 168 novelle greche nel 1531 dall'Aloandro sulla base del manoscritto fiorentino. Pregovole fu l'edizione dello Seringer, scozzese, del 1558, che pubblicò le novelle greche in base al manoscritto di Venezia, che è più completo o meno alterato da glossi che non il Fiorentino: appresso quella del Contius (Lecomte) a Lione nel 1571 con una nuova revisione o corredato le novelle greche di una traduzione latina, che è in parte la Vulgata, in parte opera del Conzio stesso, di Aloandro e dell'Agileo. Dal Conzio deriva la numerazione oggi in uso delle novelle. Le edizioni isolate moderne sono per l'Epitome quella dell'Hacnel del 1873, per l'Autentico quella dell'Heimbach del 1846-51, per la collezione greca quella dello Zachariae del 1881.

Le edizioni antiche delle varie parti della compilazione giustiniana fino a quella di Lione del 1627 sono tutte glossate, le edizioni recenti tutte non glossate. La glossa è quella di Accursio († 1260), arricchita via via nei secoli.

Le edizioni complessive del *Corpus iuris civilis* (denominazione in uso dal XII secolo o nelle edizioni a datare da Gotofredo), cominciano sulla fine del secolo XVI. Base comune divenne l'edizione di Dionigi Gotofredo, pregevole ancora al giorno d'oggi per i luoghi paralleli, del 1583; per le No-



velle essa riproduce in sostanza la edizione del Couzio. Delle edizioni gotofrediane meritano di essere considerate quella del 1628 curata dal figlio, Giacomo Gotofredo, romanista più grande del padre. Su questa si fonda la Elzeviriana di Leeuwen (Amsterdam 1663), edizione bellissima detta dello *mani giunte*, senza note. Sulla edizione di Ginevra dell'anno 1625 si fonda l'altra elzeviriana di Amsterdam del 1664, detta da un singolarissimo errore (l'unico, si dice) *pars secundus*.

La prima edizione di nuovo tipo non gotofrediano, la quale segna anche un progresso nella critica del testo, è quella del Gebauer e dello Spangenberg (1776-1797), in cui il Digesto è collazionato con la Fiorentina e altri manoscritti in base a studi del Breuermann († 1736) e lo Novelle munite di una traduzione dell'Hombergk. Successe l'edizione del Beck (1825-1836), alla quale seguì una veramente buona edizione, sulla base pure della Fiorentina, quella stereotipa dei fratelli Kriegel col concorso di Hermann per il Codice e Osenbrueggen per lo Novelle, 1828-43; gli editori trassero profitto dello scoperto e dei sussidi della scuola storica, nonché del consiglio del Hugo e del Savigny ed è questa pure la prima edizione, in cui si tenga conto dei risultati del Bluhme (v. App. II). Pregevole è specialmente la revisione critica del Codice o migliorata la traduzione delle Novelle.

Ma la migliore edizione, a tutt'oggi, del *Corpus iuris* è quella che va col nome di Mommsen-Krueger, in cui le Pandette sono state curate dal Mommsen, le Istituzioni e il Codice dal Krueger, le Novelle dallo Seboell e dal Kroll: l'ultima ristampa è del 1905. La base dell'edizione



mommseniana del Digesto è la Fiorentina, ma il Mommsen tiene distinte esattamente le mani dei due diversi correttori, sceglie opportunamente e indica nelle note le varianti dei manoscritti della Vulgata o dell'Aloandro, si giova opportunamente dei Basillei e delle collezioni di diritto greco-romano (sussidio peraltro di dubbio valore, in quanto non è escluso che i testi greci ripetano antiche versioni pregiustiniane, quindi non conformi ai testi dello Pandette, anche se più sensate e corrette), e nelle note stesse colloca delle congetture proprie, per emendare o integrare il testo, non tutte per altro felici. Il Krüger ha compiuto poi la più diligente collazione dei manoscritti del Codice e delle Istituzioni, distinguendo le epoche e il carattere di ciascuno.

Le fasi che occorre segnare nello studio della lezione genuina della compilazione giustiniana sono in primo luogo l'Umaesimo del secolo XV, il cui impulso, partito per i libri giuridici dal Poliziano (morto nel 1494), svolse una critica fecunda, seguitamente per opera dello spagnolo Antonio Augustino († 1586) e dal francese Cuiacio († 1590) e si sente anche nelle edizioni e nell'operosità di Aloandro (Gregorio Meltzel, tedesco, 1501-1531); in secondo luogo, nel secolo XIX, il risorgere generale degli studi filologici e l'impulso della scuola storica, dato dal Savigny, che ha condotto a ricercare in tutte le biblioteche nuovi manoscritti per lo studio delle fonti, a riprendere le indagini del XVI secolo sul valore o sul carattere più o meno completo dei manoscritti che noi possediamo, ed in questo senso si resero benemeriti il Buhme, il Haenel, il Heimbach, il Mommsen e il Krueger per quel che concerne il rapporto tra i



vari manoscritti in ordine al Codice ed in ordine al Digesto. Meno felici a questo proposito furono gli studi dello Schrader, che non distingue tra i vari manoscritti, e del Haenel, che nella sua edizione del Codice Teodosiano segue lo stesso metodo.

Da ultimo va segnalato ai nostri giorni (a datare dalla fine del secolo XIX) il sorgere di una disciplina tecnica per la constatazione degli emblemi nello Pandette e nel Codice, che conduce a riferire alla stessa opera dei compilatori molte scorrettezze e incongruenze del testo. Una nuova edizione del *Corpus iuris* è in corso di pubblicazione presso di noi, la quale si giova degli ultimi studi critici e del sussidio di questa ricerca delle interpolazioni (1).

La divisione materiale della compilazione giustiniana suole essere oggi in tre parti: I. Istituzioni e Digesto; II. Codice; III. Novello. Lo più antiche edizioni offrivano invece cinque parti, distribuite secondo lo stato dei manoscritti: I. Le Istituzioni, i tre ultimi libri del Codice e l'*Autentico* (*Volumen* o *Vol. parvum*); II. *Digestum vetus*; III. *Infortiatum*; IV. *Novum*; V. Il Codice (i primi nove libri). Nel *Volumen parvum* erano racchiuse anche fonti più recenti: il diritto feudale Longobardo (*libri feudorum*) ed alcune costituzioni degli imperatori tedeschi da Federico a

(1) Per cura dei prof. Bonfante, Fadda, Ferrini (fino al libro 20,4), Riccobono, Scialoja: edita finora la prima puntata delle Pandette (libro I-XXVIII, Soc. ed. libraria, Milano 1908).

È in corso anche la riproduzione fototipica del Codice fiorentino. Cfr. su di essa BUONAMICI, *Arch. Giur.*, 50,379 e segg.; SCIALOJA, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, III (1890), pag. 13.



Corrado (*decima collatio*) in aggiunta alle nove *collationes*, in cui la scuola dei glossatori distingueva le 96 novelle glossate.

VI.

Papiri.

Una nuova miniera di fonti per la storia del diritto romano si è aperta in tempi recenti con i papiri, nonché gli *ostraka* (cocchi o vasi in terracotta con scritte in inchiostro o a graffito), le pergamene, le scritte su cuoio, tela, legno, pietra ecc., che si sono scoperte o si vanno via via scoprendo in Egitto. Le ricche scoperte hanno dato origine ad una disciplina speciale, la *papirologia*, e giustamente dichiarò il Mitteis che se il secolo XIX è stato il secolo dell'opigrafia, il secolo XX è chiamato ad essere il secolo della papirologia. I papiri sono fogli formati dal midollo dell'albero dello stesso nome, scritti con inchiostro, normalmente su di un lato, talora da entrambi i lati, o perchè l'uno di essi, il *verso* in opposizione al *recto*, è riservato al titolo, o perchè lo stesso papiro è stato adoperato successivamente per distendere un'altra scrittura. I papiri egiziani hanno fornito una larga messe di notizie alla letteratura, alla teologia, alla storia politica ed economica, alla geografia antica; ma di gran lunga più copiosa è la massa dei documenti giuridici, che si riferiscono al diritto privato e pubblico, al regime amministrativo e finanziario. La simpatia dei popoli orientali per la scrittura faceva che ogni atto della vita giuridica fosse disteso



per iscritto: quindi non solo contratti, donazioni, testamenti, quietanza e riconoscimenti di debiti, ma altresì atti di matrimonio, atti di divorzio, manomissioni, sentenze ed ordinanze, verbali di udienza, memorie difensionali, istanze e conclusionali, atti amministrativi di vario genere, come catasti, elenchi di imposte e attestazioni relative di pagamento, registri di nascita e di morti, conti dell'erario pubblico, liste di funzionari giudiziari o amministrativi e di sacerdoti, corrispondenze ufficiali, ecc. Finalmente i papiri ci hanno pure trasmesso testi di leggi, editti, rescritti e mandati.

Il movimento della scoperta dei papiri è antico; ma solo nell'ultimo quarto del secolo scorso ha preso un grande slancio. Il più antico papiro venuto alla luce rimonta all'anno 1778 ed è la cosiddetta *charta Borgiana* dell'anno 191-192 dopo Cristo, proveniente dalle ruine del Fayum nell'Egitto medio e contenente la lista dei lavoranti adibiti all'arginatura ed alla escavazione dei fossi di irrigazione nella città di Arsinoe. Seguirono ad essa in sulla fine del secolo XVIII e nella prima metà del secolo XIX altre scoperte; tra esse giova ricordare i papiri ravennati raccolti dall'abate Gaetano Marini (i documenti giuridici della serie ravennate sono inseriti nello *Tabulae negotiorum sollemnium* dello Spangenberg), i papiri di Ercolano, frammenti sparsi di papiri nella Biblioteca Vaticana e nel Museo di Torino, pubblicati principalmente dal Peyron e dal Lumbroso.

Altri papiri si andavano accumulando nella Biblioteca di Berlino, di Parigi e di Lipsia, nel Museo del Louvre e nel Museo di Leida, nella biblioteca di Pietroburgo ed in quella di Lipsia. Benemeriti per la conoscenza e l'interpretazione di questi papiri sono per quelli di Parigi il Letronne,



l'Egger e il Bruet de Presles, per quelli di Berlino lo Schmidt e il Parthey, per quelli di Leida il Leemans e il Reuvens, per quelli di Lipsia il Parthey, per quelli di Pietroburgo il De Muralt. Ma l'èra dei papiri ebbo principio propriamente nel 1877, allorchè grandi masse di papiri provennero dall'Egitto o sempre dalle ruine di Arsinoe, città greco-romana nel Fayum, di Eracleopoli e di Ernopoli.

Il momento era opportuno per lo slancio nuovo degli studii storici e orientalisti in particolare. Tutte le città dell'antico Egitto e le sabbie del deserto furono scrutate e all'uopo si fondò in Inghilterra una forte società scientifica, la *Egypt Exploration Fund*. Benemeriti delle ricerche, che trassero alla luce interi archivi pubblici e privati, furono particolarmente il Grenfell, il Huut, il Kenyon.

Un'altra fonte di papiri fu scoperta dal Flinders Petrie: le mummie umane e quelle degli animali sacri, come i coccodrilli, le quali in tempi posteriori erano state avvolte col materiale degli archivi distrutti e delle biblioteche spogliate. Così anche i cimiteri diedero un prezioso materiale storico.

Agli inglesi seguirono i tedeschi, tra cui primamente il Wilcken, poi la Francia, gli Stati Uniti d'America, ed ora anche l'Italia. Con speciale riguardo ai documenti greci e latini che più interessano la storia giuridica, ricorderemo, tra gli scopritori, gli editori, gli illustratori di documenti, e coloro che se ne giovarono per ricerche storico-giuridiche, oltre i succitati, per l'Inghilterra il Mahaffy, lo Smily, il Neyherry, il Crum, il Bell; per la Francia ed il Belgio il De Ricci, il Maspero, il Reinach, il Dareste, il Revillout E., il Jouguet,



il Cagnat, il Collinet, il Collart, il Xoual, il Girard, il Barry, il Denisse, il Mayenco, il Léfèbvro, il Weil, l'Hohlwein, il Boulard, il Lesquier, il Lafoscade, il Waltziug; per l'Olanda il Loemans o il Naber; per gli Stati Uniti d'America il Goodspod; per la Germania e l'Austria il Mitteis, il Gradeuwitz, il Wessely, lo Spiegelberg, lo Schäfer, il Mommsen, l'Hirschfeld, il Krebs, il Krall, il Rubensohn, il Vioreck, il Deissmann, il Boloch, il Meyer P., lo Ziebarth, lo Schubart, il Waszynski, il Wachsmuth, l'Erman, il Wenger, il Gerhard, il Brassloff, lo Schulten, l'A. Steiu, il Seeck, il Preisigke, il Nietzold, lo Schanz, il Rahel, l'Usteri, il Weiss, il Taubenschlag, il Koschaker, il Partsch; per la Russia, il Rostowzew, il Zeretoli, il Chwostoff; per la Svizzera, il Nicole, il Morel, l'Hitzig. Ed anche l'Italia è ontrata di nuovo, da più anni, in questo arringo con le altro uazioni. Ad un grnppo di valorosissimi editori ed illustratori di papiri, quali il Vitelli, il Comparetti, il Lumhroso, lo Schiapparelli, il Breccia, lo Scialoja, il Botti, si aggiungo una numcrosa serie di studiosi, che rívolgono le loro indagini a questa nuova, già ricchissima, miniera di fonti o ne traggono partito per le ricercho storico-giuridiche (1).

La grando massa delle scoperte di papiri ha dato luogo a numerose collezioni, le quali si distribuiscono tra le nazioni, le città o i privati che le posseggono.

(1) Ricordiamo qui il compianto Ferrini, il De Ruggero E., che è lo studioso più alacre e largo nel campo della papirologia, il Costa, l'Arangio-Ruiz V., il Bortolucci, il Salluzzi, il Tamassia, il Brandilcone, il Gentili, il Pragi, il Tassistro, il Segrè, lo Zanzucchi.



La lingua dei papiri è generalmente il greco, di rado il latino, talora l'una e l'altra lingua mescolato insieme, specialmente negli atti processuali, talora è la lingua demotica.

Non attinenti direttamente alle nostre indagini sono i papiri in lingua araba.

Si possono distinguere vari periodi nella storia dei papiri: il primo, quello dei Faraoni, rileva poco pel campo dei nostri studi. Copiosissimo ed importante è il secondo, l'epoca tolemaica o greca dell'Egitto.

Eguualmente copioso e per noi più importante è il periodo romano dall'epoca della conquista dell'Egitto sotto Augusto, al quale succede il periodo bizantino. La conquista araba ci trasporta in un periodo ed in un terreno nuovo, in cui peraltro non è un fuor d'opera ricercare le mutazioni subite dall'amministrazione romana e bizantina per effetto della conquista araba.

Sull'interesse diretto che offrono i papiri oramai numerosi, i quali porgono editti o leggi od altri atti romani o che applicano diritto romano nei casi di diritto romano, non è a far parola. Ma egualmente importante in via indiretta è la serie dei papiri che applicano diritto greco, giacchè essi ci illuminano sulla vera influenza esercitata dal diritto greco, rispetto al diritto romano, sulla fusione e confusione dei due diritti nella crisi dell'epoca romano-ellenica; inoltre, a nostro avviso, le profonde differenze tra gli istituti greci e gli istituti romani sfatano molti pregiudizi dei comparatisti e molte pretese affinità o derivazioni del diritto romano dal diritto greco. Basta, ad esempio, contemplare i numerosi testamenti greci nei papiri, che si stendono per più secoli, per andar convinti



che il testamento romano non ha nulla a che vedere col testamento greco, in quanto questo testamento non contiene mai l'istituzione di erede, che è il momento essenziale pel diritto romano, onde si potrebbe, volendo, paragonare ai legati od alle donazioni a causa di morto del diritto romano, non già alla vera e propria successione testamentaria.

Una rivista apposita fondata nel 1900 dal Vileken è l'*Archiv für Papyrus Forschung*.

Tra le opere periodiche e Riviste, dove si trova il maggior numero di contributi, pubblicazioni, documenti, studi o recensioni nel campo papirologico, ricorderemo le seguenti:

Wessely's Studion f. Paläographie u. Papyruskunde, Leipzig, Avenarius; Revue des Etudes grecques; Berliner phil. Wochenschrift; Götting. gelehrten Anzeiger: Wochenschrift für klassische Philologie; Neue philologische Rundschau; Revue de philologie; Hermes; Rhein. Museum, f. Philol.; Wiener Studien; Journal of Philologie; Revue archéologique; Classical Review; Liter. Centralblatt; Revue des études anciennes; Philologus; Rivista egiziana; Musée Belge; Bulletin de la Société Archéol. d'Alexandrie; Zeitschrift des Sav. Stift. für Rg.; Byzantinische Zeitschrift; Revue critique; Journal des Savants; Deutsche Literaturzeitung; Stobbes Jahrbücher für d. gem. deutsche Recht; Denkschriften der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften; Atene e Roma; La Cultura; Riv. di filologia classica; Rivista di Storia antica; Studi ital. di filologia classica; Revue Egyptologique; Bulletin de Corresp. hellénique; Rendiconti dell'Acc. dei Lincei; Nouvelle Revue historique de dr. fr. et étr.; Bull. dell'Istituto di dir. romano.



Tra le opere più generali dal punto di vista linguistico paleografico che servono all'intelligenza e all'interpretazione di questa categoria di documenti, vanno particolarmente ricordate:

GRADENWITZ, *Einführung in die Papyrskunde*, I, 1900.

KENYON, *The palaeographic of Greek papyri*, 1899.

WESSELY; *Schrifttafeln z. älteren lateinischen Palaeographie*, 1898.

WESSELY, *Papyrorum scripturae graecae specimina isagogica*, 1900 (cit.; P. Wiss. Taf. gr.).

MAYSER, *Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolomäerzeit*, 1906.

GILBAUER, *Studien zur griech. Tachygraphie*, 1901.

IANNARIS, *An historical Greek Grammar.*, 1897.

DIETERICH, *Untersuchungen z. Geschichte d. griech. Sprache v. d. hellen. Zeit bis zu 10 Jahrhundert*, 1898.

A. TUMB, *Die griech. Sprache in Zeitalter des Hellenismus*, 1901.

THOMPSON, *Handbooch of greek and latin palaeography*, London 1893.

WILCKEN, *Tafeln zur älteren griech. Palaeographie nach originalen des Berl. Kön. Museums z. akadem. Gebrauch u. z. Selbstunterricht*, Lipsia 1891.

VII.

Papiri e collezioni principali.

Inghilterra.

Papiri di Londra.

1. FORSHALL, *Description of the greek Pap. in the Brit. Mus. Lond.* 1839 (cit. P. Forshall)



- KENYON a. BELL, *Greek papyri in the British Museum*. Catalogue with texts. — London, in-folio (cit. P. Lond.).
- F. G. KENYON, *Classical texts from papyri in the British Museum, including the newly discovered poem of Herodas*. — London, in-4.
- F. G. KENYON, *Papyri acquired in the years 1894-1899*. Additional catalogue of the British Museum. — London, in-4.
- B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, *The Ahmerst Papyri, being an account of the greek papyri in the collection of the R. H. Lord Ahmerst of Hackney*. — London, in folio, 1 (cit. P. Alm).
- NEWBERRY, *The Ahmerst papyri, being an account of the egyptian papyri, with an appendix of a coptic papyrus by Crum*. London.
- SEYMOUR DE RICCI, *A latin deed of a slave. Proceed. of the Soc. of Bibl. Archaeol.* May-June 1904 (cit. P. Amh. Lat.).
- B. P. GRENFELL a. A. S. HUNT, *The Hibeh Papyri*, part I. edited with translations and notes. Egypt. Exploration Fund, Graeco-Roman branch, London 1906 (cit. P. 146, I).
- B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, *The Oxyrhynches Papyri*. Edited with translations and notes. London (cit. P. Oxy.)
- B. P. GRENFELL a. A. S. HUNT, e D. G. HOGARTH, *Fayum towns and their papyri*. With a chapter by J. GRAFTON MILNE. London. 1900, p. XVI-374 con 18 piante (cit. P. Fay).

Papiri di Oxford.

- P. MAHAFFY, *On new papyri fragments from the Ashmolean Museum at Oxford*. (cit. P. Ashmol.)



- P. B. GRENFELL and I. P. MAHAFFY, *Revenue Law of Ptolemy Philadelphus*. Oxford (cit. Rev. L.)
- B. P. GRENFELL, *An Alexandrian erotic fragment and other greek papyri chiefly Ptolemaic*. Oxford (cit. P. Grenf. I).
- B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, *Greek Papyri. Second series. New classical fragments and other greek and latin Papyri*. Oxford (cit. P. Grenf. II).
- B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, *Catalogue général des antiquités Egypt. du Musée du Caire. Greek Papyri*. Oxford 1903.

Papiri di Dublino.

- I. P. MAHAFFY, *The Flinders Petrie Papyri. With transcriptions, commentaries and index* (in Cunningham memoirs). Dublino, (cit. P. Petrie I, XI e App.).
- J. P. MAHAFFY and J. G. SMYLY, *On the Flinders Petrie Papyri, with transcriptions, commentaries and index*. With seven autotypes, Royal Irish Akademy, Cunningham Memoirs N. XI, Dublino 1905 (cit. P. Petr. III).

Papiri di Berlino.

- Aegyptische Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin*. Herausgegeben von der Generalverwaltung, Griechische Urkunden, Berlin, (cit. B. G. U.).
- Elephantine Papyri bearbeitet von O. Rubensohn mit Beiträgen von Schubart und Spiegelberg* (Sonderheft der *Aegypt Urkunden ecc.* (Berlin, 1907).
- SCHMIDT, *Forschungen auf dem Gebiet des Altertums, I. Die griechischen Papyrurkunden der*



königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlino 1842, in-8.

G. PARTHEY, *Frammenti di papiri greci conservati nella Regia Biblioteca di Berlino (in Memorie dell'Istituto di corrispondenza archeologica, II, 1865, p. 438-462).*

G. PARTHEY, *Die griechische Papyrusfragmente in Berliner Museum (in Abhandl. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1869).*

WILCKEN, *Aktenstücke aus der kgl. Bank z. Theben 1886 (cit. Theb. Bank).*

W. SPIEGELBERG, *Demotische Papyrus aus den königl. Museen zu Berlin, Leipzig 1902.*

Papiri di Lipsia.

I. MITTEIS, *Griechische Urkunden der Papyrusammlung zu Leipzig. Mit Beiträgen von U. Wilcken, Leipzig, Teubner, 1906 (cit. P. Lips.).*

Papiri di Strasburgo.

W. SPIEGELBERG, *Die demotischen Papyrus des Strassburger Bibliothek Strassb., Schleisier u. Schweikhardt, 1902.*

PREISIGKE, *Griechische Papyrus der Universitäts und Landesbibliothek zu Strassburg. Strassburg, Schleisier u. Schweikhardt, 1908.*

Papiri di Vienna.

Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer. Wien (cit. Mi. P. R.).

C. WESSELY, *Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer. Wien 1894.*

Corpus papyrorum Raineri Archiducis Austriae, Vol. I. Griechische Texte, herausgegeben von Wessely u. Mitteis, Wien 1895 (cit. C. P. R.). Koptische Texte, herausgegeben von I. Krall.



Corpus Papyrorum Hermopolitanorum, Studien z. Paläographie u. Papyrusk. Leipzig, Avenarius, 1905 (cit. C. P. Herm.)

Papiri di Graz.

C. WESSELY, *Die Papyri der öffentlich. Sammlungen in Graz*, Studien z. Pal. und Papyrusk. Leipzig, Avenarius, 1905 (cit. Stud. Pal. IV).

Svizzerà.

Papiri di Ginevra.

J. NICOLE, *Les papyrus de Genève transcrits et publiés*, Vol. I, Papyrus grecs, Actes et lettres. Genève (cit. P. Gen.).

J. NICOLE et Ch. MOREL, *Archives militaires du I siècle publiés sous les auspices de la société académique de Genève avec facsimile, description et commentaire*, Genève 1900 (cit. P. Gen. lat. I).

Francia.

Papiri di Parigi.

LETRONNE, ÉGGER et BRUNET DE PRESLES, *Notices et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Bibliothèque Impériale* (in Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Imp., v. XVIII, 2). Paris, 1865, in-4, avec un atlas par T. Dévéra.

GAYET, *Notices relatives aux objets recueillis à Antinoë pendant les fouilles exécutées en 1899-1900 et exposés au Musée Guinet, du Décembre 1900 au 12 janvier 1901*. Paris 1900.

J. NICOLE, *Avillius Flaccus, préfet d'Égypte et*



Philon d'Alexandre d'après un papyrus inedit,
Revue de philologie class. N. S. XXII, I, p. 18
e segg., Paris 1898 (cit. P. Boissier).

Papiri Reinach.

Th. REINACH, *Papyrus grecs et démotiques recueillis
en Egypte avec le concours de W. Spiegelberg
et S. De Ricci*, Paris 1905.

Papiri di Lilla.

JOUGUET et G. LÉFÈVRE, *Papyrus de Magdôla*
(Bull. de Corr. hell. XXVI (1902), p. 95, 128
ibid XXVII (1904), p. 174-205 (cit. P. Magd.);
Mélanges Nicole (cit. Mém. Nic. 281).

JOUGUET, COLLART, LESQUIER et KOUAL *Papyrus
grecs de l'Institut papyrologique de l'Univ. de
Lille*. Paris, Leroux, 1907.

Belgio.

Papiri di Bruxelles.

MAYENCE et S. DE RICCI, *Papyrus bruxellensis I*,
Pap. inédit de la Bibl. R. de Bruxelles (recto)
Musée belge, VIII (1904) (cit. P. Brux. I).

Olanda.

Papiri di Leida.

LEEMANS, *Papyri graeci musaci antiquarii publici
Lugduni Batav.* Leyden, in-4, vol. I, 1843;
vol. II, 1885.

REUVENS, *Lettres à M. Letronne sur les papyrus
du Musée de Leyde*. — Leyde 1830, in-4.

Danimarca.

Papiri di Copenaghen.

Chr. BLIHNKENBERG, *Un contrat de vente de l'é-
poque ptolémaïque*, Acad. r. de Danemark,
Bulletin, 1901, p. 119 e segg. (cit. P. Cop.).



*Stati Uniti.***Papiri di Chicago e di New York.**

- E. J. GOODSPEED, *Papyri from Karanis* (in *Studies in classical philology*, III), Chicago 1900.
 E. J. GOOSPEED, *Greek papyri from the Cairo Museum together with papyri of Roman Egypt from American collections*. Chicago 1902 (cit. P. Goodsp.).

Papiri di S. Francisco.

- B. P. GRENFELL, A. S. HUNT and I. G. SMYLY, *The Tebtunis Papyri*, London (cit. Pap. Tebt.)
 E. J. GOODSPEED, *Greek documents in the Museum of the New York Histor. Society. Mélanges Nicole* (cit. *Mél. Nicole*, p. 187).
 E. J. GOODSPEED, *A Group of Greek Papyri, Texts, Classical Philology*, I, Nr. 2, Chicago 1906 (cit. *Classical Philol.*, I).

*Egitto.***Papiri di Alessandria.**

- G. BOTTI, *Fragments littéraires et autres manuscrits du Musée d'Alexandrie* (in *Bulletin de l'Institut Egyptien*, VII, 1896, p. 119-124.)
 G. BOTTI, *Papyrus ptolémaïques du Musée d'Alexandrie* (in *Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie*, II, 1899, p. 65-73 (cit. P. Alex.).

Papiri Cattaoui del Cairo.

- P. GRENFELL, A. S. HUNT *Papyrus Cattaoui*, *Arch. fur Papyrusforschung*, III p. 55 e segg. (cit. P. Cattaoui I).



- L. BARRY, *Un papyrus grec. Bull. de l'Inst. franc. d'archéol. orient.*, III, Le Caire 1903 (cit. P. Cattaoui II).

Papiri del Museo del Cairo.

- A. A. SAYCE and COWLEY, *Aramaic papyri discovered at Assuan*, 17 tavole fotolitografiche, London 1906.

Italia.

Papiri di Torino.

- A. PEYRON, *Papyri graeci R. Taur. Mus. Aeg.* 1826 (cit. P. Tor.).
Papiri demotici del Museo di Torino, n. 20-25 (cit. P. Tor. dem.).

Papiri fiorentini.

- G. VITELLI, *Da papiri greci dell'Egitto, Atene e Roma*, IV, n. 27, 1901, p. 73-81 (cit. P. Fir.).
 G. VITELLI, a) *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, XII, fasc. II, 1903; b) *Atene e Roma VI* (1903) Nr. 59, p. 333 e segg., VII (1904) Nr. 63, p. 86 e segg.; Nr. 645, p. 120 e segg.; Nr. 66, p. 178 e segg. (cit. Pap. Fir.).
 E. BRECCIA e G. VITELLI, *Rendic. della R. Acc. dei Lincei*, XIII, fasc. 5, 1904.
 D. COMPARETTI e G. VITELLI, *Papiri greco-egizi pubblicati dalla R. Accad. dei Lincei; Papiri fiorentini* (documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina) per cura di G. VITELLI, (cit. P. Fir. I).
 G. GENTILI, *Degli antichi contratti d'affitto. Studi it. di filol. class.*, XIII, 1905, append. II, p. 352 (cit. *Stud. ital. fil. cl.*, XIII).

Papiri pubblicati negli « Studien für Paliögraphie und Papyruskunde » del Wessely, Leipzig, Avenarius (cit. Stud. Pal.)

- C. WESSELY, *Die griech. Papyrusurkunden des Theresianum in Wien*, 1902.
- SEYMOUR DE RICCI, *Papyrus Ptolémaïques*, 1905.
- C. WESSELY, *Arsinoitische Verwaltungsurkunden vom Jahre 72-73 n. Chr.*, 1905.
- C. WESSELY, *Arsinoitische Verwaltungsurkunden vom Jahre 72-73 n. Chr.*, 1905.
- C. WESSELY, *Die jüngsten Volkszahlungen u. die ältesten Indictionen in Aegypten*, 1905.
- C. WESSELY, *Corpus Papyrorum Hiermopolitanorum*, I Th., 1904.
- C. WESSELY, *Die Papyri der öffentl. Sammlungen in Graz*, 1905.
- SEYMOUR DE RICCI, *Trois papyrus du musée Guinet trouvés à Antinoë*, 1901.

Ostraka.

- U. WILCKEN, *Die griechischen Ostraka des Vereins von Altertumsfreunden in Rheinlande* (in Jahrb. d. Ver. v. Altertumsfr., LXXXVI, 1893, pagine 231-266).
- W. É. CRUM, *Coptic Ostraka from the collections of the Egypt Exploration fund, the Cairo Museum and others*, London 1902.
- U. WILCKEN, *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Ein Beitrag zur antiken Wirtschaftsgeschichte* (Leipzig, Gieseke und Devrient 1899, 2 vol.) (cit. Gr. Ost.).
- Aegyptische Ostraka aus d. kön. Museum zu Berlin, herausg. v. d. Generalverwaltung. Koptische Urkunden I. B.*



- W. E. CRUM, *Coptic monuments*, Catalogue génér. du Musée du Caire, Cairo 1902.
- E. I. GOODSPEED, *Greek Documents in the Museum of the New York Histor. Society Melanges Nicole*, p. 183-186.
- E. I. GOODSPEED, *Greek Ostraka in America*, *American Journal of Philol.*, XXI, 1.
- H. R. HALL, *Coptic a. greek textes in the Brit. Museum*, 1905.
- P. FOUQUET e G. LEFÈBVRE, *Deux Ostraka in Victoria Museum zu Upsala*.
- A. H. SAYCE e A. E. COWLEY, *Aramaic papyri discovered at Assuan*, London 1906.

Tavole di legno.

- E. I. GOODSPEED, *Greek documents in the Museum of the New York Historical Society, Mélanges Nicole*, p. 177-183.
- H. R. HALL, *Greek Mummy Labels in the Brit. Museum Proceed Soc. Bibl. Archaeol.*, XXVII, p. 13 e segg., 48 e segg., 83 e segg., 115 e segg., 159 e segg.
- I. G. MILNE, *Greek Inscriptions. Catalogue génér. d. Ant. égypt. du Musée du Caire*, XVIII, 1905.
- DE RICCI et P. F. GIRARD, *Textes juridiques latins inédits découverts en Egypte*, *Nouv. Rév. hist. du dr. fr. et étr.*, 1906, p. 477-498.
- W. SPIEGELBERG, *Demotische Inschriften. Catalogue génér. d. Ant. du Musée du Caire*, *Die demot. Denkmäler*, I, I, 1904.
- W. SPIEGELBERG, *Demotische Miszellen*, XXIV, *Recueil d. trav. rel. à la phil. et à l'arch. égypt.*, XXVI.
- W. SPIEGELBERG, *Demotische Miszellen*, XXIX, *Recueil d. trav. rel. à la phil. et à l'arch. égypt.*, XXVI.



VIII. Gli autori e le opere compilate o citate nelle Pandette.

Il mainscoletto indica gli autori compilati, non semplicemente citati; il corsivo le opere effettivamente escerpate, l'asterisco le opere elencate nell'*Index Florentinus* (sempre in ordine decrescente di mole). Inoltre s'indica tra parentesi il numero dei frammenti nella Palingenesi del Lenel, e la citazione unica degli autori più oscuri o il frammento unico di un autore o di un'opera.

II secolo a. C.

- S. Elio Peto Cato (Len. 4: cfr. la citazione in *Dig.* L. 38 § 10, D. 19, 1: anche in L. 3 § 9 D. 33, 9 sembra da emendare Caecilius in Aelius), citato.
- M. Porcio Catone (Len. 7), citato. — *Iuris civilis commentarii*.
- C. Livio Druso (Len. 1: L. 38 § 1 D. 19, 1), citato.
- P. Mucio Scevola (Len. 4), citato.
- M. Giunio Bruto (Len. 11), citato.
- P. Rutilio Rufo (Len. 4), citato.

I secolo a. C.

- Q. MUCIO SCEVOLA (Len. 56: D. 4) — *Iuris civilis l. XVIII* (nei commenti di Pomponio e Gaio) — *Definitionum* (ὄρων) *l. sing.**
- L. ELIO GALLO (Len. 2; D. 1: L. 157 D. 50, 16) — *De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione libri*.
- C. Aquilio Gallo (Len. 15), citato.
- Servio Sulpicio Rufo (Len. 97), citato — *Ad edictum (ad Brutum) l. II* — *Reprehensa Scaevolae*



- capita — De sacris detestandis libri — De do-
tibus l. sing.
- Anlo Ofilio (Len. 58), oitato — Iuris partiti libri V
vel plures (= De legibus?) — Ad edictum prae-
toris et aedilium curulium — De legibus (ad
Atticum? Lenel) l. XX. — Responsa.
- P. Aufidio Namusa (Len. 9), citato — Digestorum (?)
libri CXL.
- Ateius (Len. 4), citato.
- Antaens (Len. 1; L. 14 pr. D. 39, 3, ove la vul-
gata legge *Ateius*), citato.
- Cinna (Len. 2), citato — Anche *auditores Servi*
citati.
- A. Cascellio (Len. 13), citato — Liber beno dicto-
rum.
- C. Trebazio Testa (Len. 87), citato — De religio-
nibus libri IX vel X — De iure civili libri
(Lenel dubita del titolo).
- Q. Elio Tuberone (Len. 13), citato — De officio
iudicis? — Ad C. Oppium (Lenel dubita che
l'autore sia il giureconsulto).
- Bleso (Len. 1; L. 31 D. 33, 2), citato.
- Cartilio (Len. 2), oitato.
- Fabio Mela (Len. 33), citato — Libri ad edictuum?
(Ferrini).
- P. ALFENO VARO (Len. 90) — *Digestorum Libri XL*
(ab anonymo epitomatorum: Lenel)* — *Dige-
storum a Paulo epitomatorum (vel Paulus epit-
omarum Alfeni Vari) libri VIII vel plures. V.*
Paolo — *Coniectaneorum libri II pluresve.*

I secolo d. C.

- M. ANTISTIO LABEONE (Len. 401) — *Posteriorum*
libri XL pluresve (*Index Flor. βιβλία δέκα*)*:



- nel commento di Giavoleno in due edizioni: *ex posterioribus Labeonis libri X*, *Labeo Posteriorum a Javoleno epitomatorum libri X* — Ad edictum praetoris peregrini libri XXX pluresve — De iuro pontificio libri XV vel lures. Responsorum libri XV vel plures — *πιθανῶν βιβλία ὀκτώ* (*Index Flor.*) * (nel commento critico di Paolo: *pithanon (pithanorum) a Paulo epitomatorum libri VIII.* — Ad XII Tabulas commentarii vel libri duo pluresvo — Epistulae — Ad edictum praetoris urbani libri.
- C. Ateius Capito (Len. 5), citato — Coniectaneorum libri IX pluresvo — De pontificio iuro libri VII pluresvo — De officio senatorio l. sing. (parte dei coniectanea? P. Krüger).
- Masurio Sabino (Len. 236) — Iuris civilis l. III * — Ad edictum praetoris urbani libri — Responsorum libri — Ad Vitellium libri — De indigenis libri — Fastorum libri — Memorialium libri — De furtis l. sing. — De officio adsesorum l. sing. (? cfr. L. 5 § 8 D. 47, 10) — V. Aristono, Pomponio, Paolo, Ulpiano.
- C. Cassio Longino (Len. 143) — Iuris civilis libri X pluresvo — Ad Vitellium libri — V. Giavoleno (Javoleni libri XV ex Cassio).
- PROCULO (Len. 179) — *Epistularum l. XI pluresve** (*βιβλία ὀκτώ* Index) — Notae ad Labeonem — *Ex posterioribus Labeonis libri?* (L. 16 D. 33, 6, ove probabilmente in luogo di *Idem* è da riporre Javolenus: Labitto, Mommsen)
- Vitellio, nei libri di Paolo ad Vitellium.
- Cocceio Norva padre (Len. 35), citato.
- Cocceio Nerva figlio (Len. 8), citato — De usucapionibus.
- Atilieino (Len. 28), citato — Responsa.



- Celio Sabino (Len. 12), citato — Ad edictum aedilium eurulium.
- Pegaso (Len. 28), citato.
- Fulcinio Prisco (Len. 10), citato — Quaestiones.
- Fufidio (Len. 4), citato — Quaestionum libri II pluresve.
- Plauzio (Len. 9) — Ad edictum (nei commentari di Giavoleno, Pomponio e Paolo).
- Minicio Natalo (Len. 1) (noto di Giuliano).
- Urseio Feroce (Len. 5) (noto di Giuliano).
- GIAVOLENO PRISCO (Len. 240) — *Ex Cassio l. XV** — *Epistularum l. XIV** — *Labeonis posteriorum a Javoleno epitomatorum libri VI pluresve* — *Javoleni ex posterioribus (posteriorum) Labeonis libri X pluresve* — *Ex Plautio (ad Plautium) l. V**.
- NERAZIO PRISCO (Len. 188) — *Regularum l. XV** — *Membranarum l. VII** — *Epistularum l. IV pluresve* — *Responsorum, l. III** — *Ex Plautio libri* — *De nuptiis l. sing.* — V. Paolo (Pauli ad Neratium l. IV).
- Giuvencio Celso (padre) (Len. 4), citato.
- Viviano (Len. 15), citato — Ad edictum.
- Aufidio Chio (Len. 1), citato.
- Ottaveno (Len. 24), citato — Digestorum libri?
- Tizio Aristone (Len. 78), citato — Notae ad posteriores Labeonis — Ad Vitellium — Ad Sabinum (cfr. L. 6, D. 7, 9; Fr. Vat. 88) — Ad Cassium — Digestorum (?) (L. 44, D. 24, 3) — Decreta Frontiana.
- Campano (Len. 2), citato — Ad edictum?
- Paconio (Len. 2), citato — Ad edictum.
- Puteolano (Len. 1: L. 12 D. 2, 14) citato — Ad sessoriorum libri.
- Servilio (Len. 1: L. 10 D. 37, 14), citato.

- Vario Lucullo (Len. 1: L. 19 D. 41, 1), citato (*Varro Lucullus* Mommsen).
 Valerio Severo (Len. 4), citato.
 Lclio Felice (Len. 3), citato — Ad Q. Mucium.
 Sesto Pedio (Len. 54), citato — Ad edictum, libri XXV pluresve — Ad edictum acdilium curulium — De stipulationibus libri (parte dell'Editto? Ferrini; contra Lencl).

II secolo d. C.

- GIUVENZIO CELSO (figlio) (Len. 279) — *Digestorum libri XXXIX* * — Quaestionum libri XII pluresve (XIX pluresve? L. 19 § 3 D. 34, 2: sed. v. Mommsen h. l.) — *Commentariorum* L. VII pluresve.
 SALVIO GIULIANO (Len. 928) — *Digestorum* L. XC* — *Ad Minicium (ex Minicio)* L. VI (*Index*: vol potius L. X pluresve? cfr. L. 11 § 15 D. 19, 1) * — *Ad Urseium Ferozem* L. IV* — *Ad Edictum* ?? (L. 1 D. 3, 2; certamente è l'editto perpetuo di Giuliano nel testo) — *De ambiguitatibus l. sing.* *
 SESTO POMPONIO (Len. 861) — *Ad edictum* L. CL pluresve — *Variarum lectionum (ex variis lectionibus)* L. XLI pluresve (*Index* XV) * — *Ad Q. Mucium (lectionum: Index)* L. XXXIX* — *Ad Sabinum* L. XXXVI (*Index* XXXV) * — *Epistularum (et variarum lectionum)* L. XX* — *De stipulationibus* L. VIII pluresve (cfr. L. 5 § 2 D. 7, 5) — *Ad Plautium (ex Plautio)* L. VII * — *Fidicommissorum* L. V* — *Senatus consultorum* L. V* — *Enchiridii libri duo* * — *Enchiridii liber sing.* — *Regularum l. sing.* (con note di Marcello) * — *Notae ad Aristonis Digesta?* (cfr. L. 41 pr. D. 24, 3).

- Arriano (Len. 5), citato — De interdictis libri.
 Pattumeio Clemente (Len. 1 L 21 § 1 D. 40, 7),
 citato.
- Viudio Vero (Len. 5), citato.
- Publicio (Len. 3), citato.
- Papirio Frontone (Len. 4), citato — Responsorum
 libri.
- L. FULVIO (?) ABURNIO VALENTE (Len. 22) — *Fidei-
 commissorum L. VII** — *Actionum?* (L. 15
 D. 37, 4; P. Krüger legge Venuleius).
- MAURICIANO (Len. 8) — *Ad legem Juliam et Pa-
 piam* (ad leges *Index*) L. VI* — *De poenis
 L II pluresve* (L. 3 D. 2, 13: Modestinus Hal.;
 contra Krüger) — *Notae ad Juliani Digesta?*
 (Cfr. L. 7 § 2 D. 2, 14; L. 25 § 1 D. 7, 1;
 Fr. Vat. 75).
- TERENZIO CLEMENTE (Len. 37) — *Ad legem Iul.
 et Pap.* (ad leges *Index*) L. XX*
- SESTO CECILIO AFRICANO (Len. 130) — *Epistula-
 rum L. XX pluresve* (L. 39 pr. D. 30) — *Quae-
 stionum L. IX**.
- VENULEIO (Quinto, CLAUDIO) SATURNINO (Len. 78)
 — *De stipulationibus L. XIX** — *Actionum
 L. X** — *Ad edictum l. X pluresve* (Quintus)
 (cfr. L. 19 § 7 D. 34, 2). — *Disputationum
 L. VII pluresve?* (L. 18 D. 46, 7; Labitte,
 Mommsen leggono *stipulationum*) — *De inter-
 dictis L. VI** — *De officio proconsulis L. IV**
 — *De iudiciis publicis L. III** — *De poenis
 paganorum* (Clandius *Dig.*: Vonuleius *Index*)
l. sing. (L. 48 D. 19, 16)*.
- GAIO (Len. 521; escluse lo Istituzioni) — *Ad
 edictum provinciale L. XXX** (*Index XXXII*
 compreso l'editto degli edili curuli) — *Ad L
 Iuliam et Papiam* (ad leges *Index*) L. XV* —



*Ad edictum praetoris urbani sive urbieum L. X vel potius plures (10 soli ritrovati Index) ** — *Rerum cottidianarum sive aureorum L. VII ** — *Ad legem XII Tabularum L. VI ** — *Institutionum L. IV ** — *De manumissionibus L. III ** — *De verborum obligationibus L. III ** — *Regularum L. III* — *Fideicommissorum L. II ** — *Ad edictum aedilium curulium L. II (nell'Indice ricompresi nell'editto provinciale) ** — *Ex Q. Mucio libri (cfr. Gai. I, 188 e forse L. 39 D. 45, 3)* — *De casibus l. sing. ** — *De lictis fideicommissis l. sing. (L. 23 D. 34, 9)* — *De formula hypothecaria l. sing. ** — *Regularum l. sing. (L. 21 D. 1, 7) ** — *Ad legem Gltiam l. sing. (L. 4 D. 5, 2)* — *Ad S. C. Tertullianum l. sing. (L. 8 D. 38, 17)* — *Ad S. C. Orphitianum l. sing. (L. 9 D. 38, 17)* — *Dotalicion (Index) l. sing. **

VOLUSIO MECIANO (Len. 59) — *Fideicommissorum L. XVI ** — *De iudiciis publicis L. XIV ** — *Ex lege Rhodia (L. 9 D. 14, 2)* — Assis distributio.

ULPIO MARCELLO (Len. 292) — *Digestorum L. XXXI (l'iscrizione l. XXXIX nella L. 2 D. 49, 15 è certamente errata: Lenel corregge il nome dell'autore in Celsus) ** — *Ad legem Iuliam et Papiam (ad leges Index) L. VI ** — *De officio consulis L. VI pluresve* — *Publicorum? L. II pluresve (L. 22 D. 3, 2; la Vulg. e il Mommsen leggono Macer, il Lenel, secondo Stefano, Marciano)* — *Ad Digesta Juliani* — *Ad regulas Pomponii* — *Ad Pomponii libros ad Sabinum? (cfr. L. 29 § 2 D. 7, 4)* — *De officio praesidis libri? (L. 43 D. 4, 4; la Vulg. e il Mommsen leggono Macer)* — *Responsorum l. sing. **

- TARRUNTENO PATERNO (Len. 3) — *Militarium sive de re militari* L. IV. *
- FIorentino (Len. 41) — *Institutionum* L. XII*.
- PAPIRIO GIUSTO (Len. 18) — *Constitutionum* L. XX*.
- CERVIDIO SCEVOLA (Len. 344) — *Digestorum* L. XL* — *Quaestionum* L. XX* — *Responsorum* L. VI* — *Regularum* L. IV* — Ad Juliani Digesta — Ad Marcelli Digesta — *Quaestionum publice tractatarum* l. sing. * — De quaestione familiae l. sing. *.

III secolo á. C.

- EMILIO PAPINIANO (Len. 749) — *Quaestionum* L. XXXVII (con note di Paolo)* — *Responsorum* L. XIX (con note di Ulpiano e di Paolo)* — *De adulteriis* L. II* — *Definitionum* L. II* — ἀστυνομικός μονόβιβλος (l. sing.) (L 1 D. 43, 10)* — *De adulteriis* l. sing.*
- Messio (Len. 1, L 50 D. 49, 14), citato.
- CALLISTRATO (Len. 108) — *Ad edictum monitorium* L. VI* — *De cognitionibus* L. VI* — *De iure fisci et populi* L. IV* — *Institutionum* L. III* — *Quaestionum* L. II*.
- ARRIO MENANDRO (Len. 13) — *De re militar* L. IV*.
- TERTULLIANO (Len. 9) — *Quaestionum* L. VIII* — *De peculio castrensi* l. sing. *
- CLAUDIO TRIFONINO (Len. 72) — *Disputationum* L. XXI* — Notae ad Scevolae Digesta.
- GIULIO PAOLO (Len. 2094) — *Ad edictum praetoris* L. LXXVIII (*Index* LXXX compreso l'Editto degli edili curuli)* — *Quaestionum* L. XXVI* — *Responsorum* L. XXIII*—

*Brevium (brevis edicti) L. XXIII ** — *Ad Plautium L. XVIII ** — *Ad Subinum L. XVI ** — *Ad legem Juliam et Papiam (ad leges Index) L. X ** — *Epitomarum (vel Digestorum Alfeni epitomatorum) L. VIII pluresve. V. Alfenus* — *Pithanon Labeonis a Paulo epitomatorum L. VIII. V. Labeo* — *Regularum L. VII ** — *Imperialium sententiarum in cognitione probatarum sive decretorum (sententiarum ἄπο facton Index) L. VI ** — *Sententiarum L. V ** — *Ad Neratium L. IV ** — *Ad Vitellium L. IV ** — *Decretorum L. III ** — *Fideicommissorum L. III ** — *De adulteriis L. III ** — *Manuale L. III ** — *Decretorum L. III ** — *Ad legem Aelian Sentiam L. III ** — *Institutionum L. II ** — *Ad legem Juliam (Iuniam Index F²) L. II (L 15 D. 40, 9) ** — *De iure fisci L. II ** — *De censibus L. II ** — (L 8 D. 50, 5) — *Ad edictum aedilium curulium L. II ** (coll'Editto del pretore nell'Index) — *De off. procons. L. II ** — *Ad Juliani Digesta* — *Ad Papiniani Responsa et Quaestiones* — *Ad Scaevolae Quaestiones.* — *Ad Senatus consultum Tertullianum et Orfitianum? (L 7 D. 38, 17)* — *De excusationibus tutelarum l. sing. ** — *De iurisdictione tutelari l. sing. (Fr. Vat. 247)* — *De libertatibus dandis l. sing. ** — *De publicis iudiciis l. sing. ** — *De iuris et facti ign. l. sing. (L 9 D. 22, 6) ** — *Ad orationem Divi Antonini et Commodi (Divi Marci Index) l. sing. ** — *De iure libellorum l. sing. (L. 12 D. 50, 7) ** — *De adulteriis l. sing. (L. 16 D. 48, 16) ** — *De actionibus l. sing. ** — *De adsignatione libertorum l. sing.* — *De septemviralibus (centumviralibus Hal.) iudiciis l. sing. ** — *De coqui-*

tionibus l. sing. — De conceptione formularum l. sing. (L. 20 D. 44, 1) — De concurrentibus actionibus l. sing. * — De donationibus inter virum et uxorem l. sing. * — De dotis repetitione l. sing. (L. 68 D. 50, 17) — De extraordinariis criminibus l. sing. * — De gradibus et adfinibus et nominibus eorum l. sing. (L. 10 D. 38, 10) — ὑποθηκαρία μονόβιβλος (Index) * — De iniuriis l. sing. (?) (Coll. 2, 5, 6) — De inofficioso testamento l. sing. * — De instrumenti significatione (de instructo et instrumento Index) l. sing. — De intercessionibus feminarum l. sing. (L. 24 D. 16, 1)* — De iure codicillorum l. sing. * — De iure patronatus l. sing. * — De iure patronatus quod ex lege I. et P. venit l. sing. * — Ad legem Fufiam Caniniam l. sing. — Ad legem Vellaeam l. sing.* — De legibus l. sing. * — De legitimis hereditatibus l. sing. * — De articulis liberalis causae l. sing. (L. 41 D. 40, 12) — De liberali causa l. sing. (L. 33 D. 40, 12) — Ad municipalem l. sing. * — De officio assessorum l. sing. — Id. praefecti urbi l. sing. (L. 2. D. 1, 12) * — Id. praefecti vigilum l. sing. * — Id. praetoris tutelaris l. sing. (Fr. Vat. 244; cfr. L. 6 § 19 D. 27,1; Fr. Vat. 245)* — De poenis militum l. sing. * — De poenis omnium legum l. sing. * — De poenis paganorum l. sing. * — De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur l. sing. * — De publicis iudiciis l. sing. * — Ad regulam Catonianam l. sing. (L. 20 D. 49, 17)* — Regularum l. sing. * — De secundis tabulis l. sing. * — Ad S. C. Claudianum (L. 5 D. 40, 13; Ad SC. Libonianum seu Claudianum Index) liber sing. — Id. Libonia-

num (L. 22 D. 48, 10: ad SC. Libonianum seu Claudianum *Index*) l. sing. * — *Id.* Silanianum l. sing. * — *Id.* Orfitianum l. sing. * — *Id.* Tertullianum l. sing. — *Id.* Tertullianum et Orfitianum (? L. 7 D. 38, 17) l. sing. — *Id.* Turpillianum l. sing. — *Id.* Velleianum (L. 23 D. 16, 1) * — *De tacitis fideicommissis* l. sing. * — *De forma testamenti* (L. 98 D. 32: de testamentis *Index* e Fr. Vat, 229-230) l. sing. * — *De usuris* l. sing. (L. 17 D. 22, 1) * — *De variis lectionibus* l. sing. — *Ad orationem Divi Severi* l. sing. * — *De Senatus consultis* l. sing. (L. 27 D. 36, 1)* — *De appellationibus* l. sing. — *Ad legem Cincium* l. sing. (L. 29 D. 1, 3) * — *Ad legem Falcidiam* l. sing.* — *De iure singulari* l. sing. *.

DOMIZIO ULPIANO (Len. 3003) — *Ad edictum L. LXXX* (*Index* LXXXIII compreso l'Editto degli edili curuli) * — *Ad Sabinum L. LI* * — *Digestorum L. XXXIX pluresve?* (L. 7 D. 7 4; L. 24 (23) D. 36, 1; *potius legendum see. Vuly. Iulianus*) — *Ad legem Iuliam et Papiam* (ad *leges Index*) L. XX* — *De officio proconsulis L. X* * — *Disputationum L. X* * — *De omnibus tribunalibus* (protribunalion *Index*) L. X * — *πενδέκτου βιβλία δέξα* (*Index*) * — *Regularum L. VII* * — *De censibus L. VI* * — *Fideicommissorum L. VI* * — *Opinionum L. VI* * — *Ad legem Iuliam de adulteriis* (de adulteriis *Index* e *Dig.*, salvo L. 18, 20, 26 D. 48, I) L. V* — *De appellationibus L. IV* * — *Ad legem Aeliam Sentiam L. IV* — *De officio consulis L. III* * — *Ad edictum aedilium curulium*, L. II (nol' l'Indice unito coll'Editto pretorio) * — *Institutionum L. II* * — *Responsorum L. II* * — *De*

officio quaestoris L. II pluresve? (L. 3 D. 2, 1; da emendare con Cuiacio probabilmente *L. II in singulari*). — *Notae ad Marcelli Digesta — Ad Papiniani responsa — De adulteriis* (v. *Ad legem Iuliam de adulteriis*) * — *Excusationum l. sing.* (Fr. Vat., 123-170 e L. 7 D. 27, 1, che però ha in Fr. Vat. 240 l'iscrizione *de officio praetoris tutelaris*: cfr. anche L. 8 § 9; L. 13 § 2 D. 27, 1) — *De officio consularium l. sing.* (L. 25 D. 12, 1) — *De officio curatoris reipublicae l. sing.* * — *De officio praefecti vigilum l. sing.* (L. 2 D. 1, 15) * — *De officio praefecti urbi l. sing.* * — *De officio praetoris tutelaris l. sing.* * (nuova ed. dell'opera *De excusationibus?* cfr. Mommsen *Fr. Vat.* ed. mai, 395 e sott.) — *De officio quaestoris l. sing.* * — *Pandectarum l. sing.* — *Regularum l. sing.* * — *De sponsalibus l. sing.* *

EMILIO MARCIANO (Len. 287) — *Institutionum L. XVI* * — *Digestorum L. VII pluresve?* (L. 17 D. 23, 5: Marcellus Hal.) — *Regularum L. V* * — *De appellationibus L. II* * — *De publicis iudiciis L. II* * — *De delatoribus l. sing.* * — *Ad f. hypoth. l. sing.* * — *Ad S. C. Turpillianum l. sing.* (L. 1 D. 48, 16) * — *Notae ad Papiniani de adulteriis libros.*

EMILIO MACRO (Len. 68) — *Publicorum iudiciorum L. II* * — *De off. praesidis L. II* * — *De re militari L. II* * — *De appellationibus L. II* * — *Ad leg. vicesimam (hereditatum) L. II* *

ERENNIO MODESTINO (Len. 349) — *Responsorum L. XIX* * — *Regularum L. X* * — *Pandectarum L. XII* * — *Differentiarum L. IX* * — *Excusationum L. VI* * — *De poenis L. IV* * — *De praescriptionibus L. IV* (L. 101 D. 45 1) —



Deenucleatis casibus l. sing. * — *De manumissionibus l. sing.* * — *De praescriptionibus l. sing.* * — *De heurematicis l. sing.* * — *De legatis et fideicommissis l. sing.* * — *De ritu nuptiarum l. sing.* (L. 197 D. 50.17 = L. 42 D. 23, 3) * — *De testamentis l. sing.* * — *De inofficioso test. l. sing.* (L. 9 D. 5, 2; cfr. anche L. 36 § 2 C. 3,28) * — *De differentia dotis l. sing.* (L. 13 D. 23, 3) * — *Ad Q. Mucium libri ??* (L. 53-54 D. 41, 1. Schulting e Mommsen correggono Pomponius).

GIULIO AQUILA (GALLO AQUILA), *Ακύλα* nell' *Index*, nè può escludersi in base ai due responsi, la L. 34 D. 26, 7 e la L. 12 D. 26, 10, che sia lo stesso Gallo Aquilio) (Len. 2). — *Responso- rum liber.* *

LICINIO RUFINO (Len. 17) — *Regularum L. XIII pluresve*: forse è da emendare XIII in XII nell'iscrizione della L. 34 D. 42, 1 (XII *Index*). *

FURIO ANTIANO (Len. 3) — *Ad edictum L. V* (parte dell'Editto, secondo l' *Index*). *

RUTILIO MASSIMO (Len. 1: L. 125 D. 30) — *Ad L. Falcidiam l. sing.* *

IV secolo d. C.

ERMOGENIANO (Len. 104) — *Iuris epitomarum L. VI* *

AURELIO ARCADIO CARISIO (Len. 6) — *De muneribus civilibus l. sing.* (L. 18 D. 50, 4) * — *De officio praef. pract. l. sing.* (L. 1 D. 1, 11) * — *De testibus l. sing.* *.



**IX. Distribuzione della materia dei Digesti
secondo l'ipotesi del Bluhme (Krüger).**

PARS SABINIANA.

1. Ulpiani, libri LI ad Sabinum.
2. Pomponii, libri XXXVI ad Sabinum.
3. Pauli, libri XVI ad edictum.
4. Ulpiani, libri XXVI-LI ad Sabinum.
5. Pauli, libri XXVIII-XXXVIII ad edictum.
6. Pauli, libri VI-VIII brevium.
7. Gaii, libri IX-XVIII ad edictum provinciale.
8. Gaii, libri II de testamentis ad edictum praetoris urbani.
9. Gaii, libri III de legatis ad edictum praetoris.
10. Ulpiani, libri X disputationum.
11. Ulpiani, libri X de omnibus tribuocalibus.
12. Ulpiani, libri VI opinionum.
13. Ulpiani, libri VI dexensibus.
14. Juliani, libri LXX digestorum.
15. Alfeni Vari, libri XXXX digestorum.
16. Pauli, libri VIII epitomarum Alfeni digestorum.
17. Juliani, liber singularis de ambiguitatibus.
18. Juliani, libri IV ad Urseium Feroem.
19. Juliani, libri VI ex Minicio.
20. Africaui, libri IX quaestionum.
21. Florentini, libri XII institutionum.
22. Marciani, libri XVI iustitutionum.
23. Ulpiani, libri II institutionum.
24. Gaii, libri VII rerum cottidianarum sive aureorum.



25. Gaii, libri IV institutionum.
26. Callistrati, libri III institutionum.
27. Pauli, libri II iustitutionum.
28. Ulpiani, libri V de adulteriis.
29. Papiuiaui, libri II de adulteriis.
30. Papiniani, liber singularis de adulteriis.
31. Pauli, libri III de adulteriis.
32. Ulpiani, liber singularis de spousalibus.
33. Pauli, liber singularis de dotis repetitione.
34. Pauli, liber singularis de adsignatione liber
torum.
35. Pauli, liber singularis de inre patrouatus.
36. Neratii, libri XV regularum.
37. Ulpiani, libri VII regularum.
38. Scaevolae, libri IV regularum.
39. Pauli, liber singularis regularum.
40. Marciani, libri I et II regularum.
41. Ulpiani, libri II responsorum.
42. Marciani, libri III et IV regularum.
43. Pauli, libri VII regularum.
44. Marciani, liber V regularum.
45. Pomponii, liber singularis regularum.
46. Ulpiaui, liber singularis regularum.
47. Ulpiani, libri X de officio proconsulis.
48. Pauli, liber singularis ad S. C. Silianum.
49. Pauli, liber singularis de portionibus quae
liberis damnatorum concedentur.
50. Pauli, libri II ad legem Juliam.
51. Pauli, liber singularis de conceptione formu-
larum.
52. Maeri, libri II publicorum iudiciorum.
53. Venuleii, Saturnini, libri III de iudiciis pu-
blicis.
54. Pauli, liber singularis de iudiciis publicis.
55. Marciani, libri II de publicis iudiciis.



56. Marciani, libri XIV de publicis iudiciis.
57. Marciani, liber singularis ad formulam hypothecariam.
58. Gaii, liber singularis de formula hypothecaria.
59. Marcelli, liber singularis responsorum.
60. Neratii, libri VII membranarum.
61. Maeri, libri II de officio praesidis.
62. Arcadii Charisii, liber singularis de testibus.
63. Marciani, liber singularis de delatoribus.
64. Ulpiani, libri IV de appellationibus.
65. Maeri, libri II de appellationibus.
66. Marciani, libri II de appellationibus.
67. Pauli, liber singularis de appellationibus.
68. Rutilii Maximi, liber singularis ad legem Falcidiam.
69. Pauli, liber singularis ad legem Fufiam Caninianam.
70. Pauli, libri III ad legem Aeliam Sentiam.
71. Ulpiani, libri IV ad legem Aeliam Sentiam.
72. Pauli, liber singularis de libertatibus dandis.
73. Pauli, liber singularis de liberali causa.
74. Pauli, liber singularis de secundis tabulis.
75. Pauli, liber singularis de iure codicillorum.
76. Pauli, liber singularis de centumviralibus iudiciis.
77. Pauli, liber singularis de adulteriis.
78. Pauli, liber singularis de senatusconsultis.
79. Pauli, liber singularis ad S. C. Velleianum.
80. Pauli, liber singularis de intercessionibus feminarum.
81. Pauli, liber singularis ad orationem divi Antonini et Commodi.
82. Pauli, liber singularis de excusationibus tutorum.
83. Pauli, liber singularis ad orationem divi Severi.



84. Pauli, liber singularis de variis lectionibus.
85. Ulpiani, liber singularis pandectarum.
86. Macri, libri II de re militari.
87. Pauli, liber singularis de poenis militum.
88. Ulpiani, liber singularis de officio curatoris reipublicae.
89. Ulpiani, liber singularis de officio consularium.
90. Pauli, libri II de officio proconsulis.
91. Venuleii, libri IV de officio proconsulis.
92. Claudii Saturnini, liber singularis de poenis paganorum.
93. Volusii Maeciani, ex lege Rhodia.
94. Javoleni, libri X ex posterioribus Labeonis.

PARS EDICTALIS.

95. Ulpiani, libri I-XXV ad edictum.
96. Pauli, libri I-XXVII ad edictum.
97. Pauli, libri I-V brevium.
98. Gaii, libri I-VIII, XIX ad edictum provinciale.
99. Gaii, liber ad edictum praetoris urbani.
100. Callistrati libri I — II edicti monitorii.
101. Ulpiani, libri LVI-LXXXI ad edictum.
102. Pauli, libri LIII-LXXVII ad edictum.
103. Pauli, liber XVI brevium.
104. Gaii, libri XXI fin. — XXX ad edictum provinciale.
105. Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de praediatoribus.
106. Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo qui neque sequantur neque ducantur.
107. Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de re iudicata.



108. Ulpiani, libri II ad edictum aedilium curulium.
109. Pauli, libri II ad edictum aedilium curulium.
110. Gaii, libri II ad edictum aedilium curulium.
111. Papiniani, ἀπυνομικός μονόβιβλος.
112. Ulpiani, libri LIV-LV ad edictum.
113. Pauli, libri I-LI edictum.
114. Gaii, liber XX ad edictum provinciale.
115. Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa.
116. Ulpiani, liber LV fin. ad edictum.
117. Pauli, liber LII ad edictum.
118. Gaii, liber XXI ad edictum provinciale.
119. Gaii, ad edictum praetoris urbani titulo de publicanis.
120. Ulpiani, libri LII, LIII ad edictum.
121. Pauli, libri XXXVIII fin. XXXXVIII ad edictum.
122. Gaii, liber XVIII ad edictum provinciale.
123. Gaii, ad edictum praetoris urbani titulis de operis novi nuntiatione, de damno infecto, de aquae pluviae arcendae.
124. Pauli, libri I-XIV ad Plautium.
125. Javoleni, liber I ad Plautium.
126. Pomponi, liber I ad Plautium.
127. Javoleui, liber II ad Plautium.
128. Pomponii, liber II, III ad Plautium.
129. Pauli, libri XV-XVIII ad Plautium.
130. Javoleni, libri III-V ad Plautium.
131. Pomponi, libri IV-VII ad Plautium.
132. Pauli, libri IV ad Vitellium.
133. Pauli, libri II de iure fisci.
134. Celsi, libri XXXIX digestorum.
135. Marcelli, libri XXXI digestorum.
136. Ulpiani, libri III de officio consulis.



137. Modestini, libri IX differentiarum.
138. Modestini, liber singularis de manumissionibus.
139. Modestini, libri X regularum.
140. Modestini, liber singularis de ritu nuptiarum.
141. Modestini, liber singularis de differentia dotis.
142. Modestini, libri VI excusationum.
143. Ulpiani, liber singularis de officio praetoris tutelaris.
144. Ulpiani, liber singularis excusationum.
145. Modestini, libri IV de praescriptionibus.
146. Modestini, libri XIX responsorum.
147. Modestini, liber singularis de emancipatis easibus.
148. Modestini, liber singularis de praescriptionibus.
149. Modestini, liber XII pandectarum.
150. Modestini, liber singularis de hereditariis.
151. Modestini, liber singularis de inofficioso testamento.
152. Javoleni, libri XV ex Cassio.
153. Javoleni, libri XIV epistularum.
154. Pomponii, libri XXXIX ad Quintum Mucium.
155. Proculi, libri I-VI epistolarum.
156. Pomponii, libri XV variarum lectionum.
157. Proculi, libri VII-XI epistolarum.
158. Callistrati, libri IV de iure fisci.
159. Pauli, libri II de censibus.
160. Callistrati, libri VI de cognitionibus.
161. Tertulliani, libri VIII quaestionum.
162. Ulpiani, libri XX ad legem Juliam, et Papianam.
163. Pauli, libri X ad legem Juliam et Papianam.
164. Terentii Clémentis, libri XX ad legem Juliam et Papianam.



165. Gaii, libri XV ad legem Juliam et Papiam.
 166. Mauriciani, libri VI ad legem Iuliam et Papiam.
 167. Marcelli, libri VI ad legem Juliam et Papiam.
 168. Macri, libri II ad legem vicesimam hereditarium.
 169. Gaii, liber singularis ad legem Glitiam.
 170. Pauli, liber singularis ad legem Cinciam.
 171. Arrii Menandri, libri IV de re militari.
 172. Tarrunteni Paterni, libri IV de re militari.
 173. Tertulliani, liber singularis de castrensi peculio.
 174. Modestini, libri IV de poenis.
 175. Liciuii Rufini, libri XIII regularum.
 176. Callistrati, libri III-IV edicti monitorii.
 177. Papirii Justi, libri XX de constitutionibus.
 178. Aelii Galli, liber I de verborum quae ad ius pertinent significatione.
 179. Julii Aquilae, liber responsorum

PARS PAPINIANA.

180. Papiniani, libri XXXVII quaestionum.
 181. Papiniani, libri XIX responsorum.
 182. Papiniani, libri II definitionum.
 183. Pauli, libri XXVI quaestionum.
 184. Scaevolae, libri XX quaestionum.
 185. Callistrati, libri II quaestionum.
 186. Pauli, libri I-VII responsorum.
 187. Scaevolae, liber I responsorum.
 188. Pauli, libri VIII-XV responsorum.
 189. Scaevolae, libri II-IV responsorum.
 190. Pauli, libri XVI-XIX responsorum.
 191. Scaevolae, liber V responsorum.
 192. Pauli, libri XX-XXIII responsorum.



193. Scacvolao, liber VI responsorum.
194. Valentis, libri I-IV fideicommissorum.
195. Ulpiani, libri I-IV fideicommissorum.
196. Maeciani, libri I-VIII fideicommissorum.
197. Gaii, libri II fideicommissorum.
198. Pauli, libri I-II fideicommissorum.
199. Pomponii, libri I-II fideicommissorum.
200. Maeciani, libri IX-XVI fideicommissorum.
201. Valentis, libri V-VII fideicommissorum.
202. Pomponii, libri III-V fideicommissorum.
203. Ulpiani, libri V-VI fideicommissorum.
204. Pauli, liber III fideicommissorum.
205. Pauli, liber I in. sententiarum.
206. Hermogeniani, liber I iuris epitomarum.
207. Pauli, libri I fin. II sententiarum.
208. Hermogeniani, liber II iuris epitomarum.
209. Pauli, liber III sententiarum.
210. Hermogeniani, liber III iuris epitomarum.
211. Pauli, liber IV sententiarum.
212. Hermogeniani, liber IV iuris epitomarum.
213. Pauli, liber V sententiarum.
214. Hermogeniani, libri V-VI iuris epitomarum.
215. Gaii, liber singularis de casibus.
216. Venuleii, libri XIX stipulationibus.
217. Neratii, libri III responsorum.
218. Pauli, libri IV ad Noratium.
219. Tryphonini, libri I-XII disputationum.
220. Pauli, libri III manualium.
221. Tryphonini, libri XIII-XXI disputationum.
222. Pauli, libri III decretorum.
223. Gaii, libri III regularum.
224. Gaii, liber singularis regularum.
225. Pauli, liber singularis de cognitionibus.
226. Pauli, liber singularis de concurrentibus actionibus.



227. Pauli, liber singularis de usuris.
228. Pauli, liber singularis ad S. C. Turpillianum.
229. Marciani, liber singularis ad S. C. Turpillianum.
230. Pauli, liber singularis ad S. C. Libonianum.
231. Pauli, liber singularis ad S. C. Claudianum.
232. Pauli, liber singularis de poenis omnium legum.
233. Pauli, liber singularis de poenis paganorum.
234. Pauli, liber singularis ad regulam Catonianam.
235. Pauli, liber singularis de forma testamenti.
236. Pauli, liber singularis de inofficioso testamento.
237. Pauli, liber singularis de tacitis fideicommissis.
238. Pauli, liber singularis de instrumenti significatione.
239. Pauli, liber singularis ad S. C. Tortullianum.
240. Pauli, liber singularis ad S. C. Orfitianum.
241. Pauli, liber singularis ad legem Falcidiam.
242. Gaii, liber singularis de tacitis fideicommissis.
243. Gaii, liber singularis ad S. C. Tertullianum.
244. Gaii, liber singularis ad S. C. Orfitianum.
245. Gaii, libri III de manumissionibus.
246. Gaii, libri III de verborum obligationibus.
247. Gaii, libri VI ad legem duodecim tabularum.
248. Pomponii, libri II enchiridii.
249. Pomponii, liber singularis enchiridii.
250. Pauli, liber singularis de iure libellorum.
251. Pauli, liber singularis de articulis liberalis causae.
252. Pauli, liber singularis de iuris et facti ignorantia.
253. Pauli, liber singularis de iuro singulari.
254. Pauli, liber singularis de gradibus et adfinibus et nominibus eorum.



255. Pauli, liber singularis de officio adsectorum.
256. Pauli, liber singularis de officio praefecti vigillum.
257. Ulpiani, liber singularis de officio praefecti vigillum.
258. Ulpiani, liber singularis de officio praefecti urbi.
259. Pauli, liber singularis de officio praefecti urbi
260. Arcadii Charisii, liber singularis de muneribus civilibus.
261. Aur. Arcadii Charisii, liber singularis de officio praefecti praetorio.
262. Ulpiani, liber singularis de officio quaestoris.

APPENDIX (APP.).

263. Pauli VI imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum.
264. Quinti Mucii Scaevolae, liber singularis ὄρων.
265. Labeonis, libri X posteriorum a *Javoleno* epitomatorum.
266. Proculi, libri III ex posterioribus *Labeonis*
267. Scaevolae, libri XXX digestorum.
268. Labeonis, libri VIII pithanon a *Paulo* epitomatorum.
269. Pomponii, libri XX epistularum.
270. Pomponii, libri V senatus consultorum.
271. Scaevolae, liber singularis quaestionum publice tractatarum.
272. Valentis, libri VII actionum.
273. Venuleii Saturnini, libri X actionum.
274. Venuleii Saturnini, libri VI interdictorum.
275. Furi Anthiani, liber I ad edictum.



X. Testi conservati (1)

LEGES LATAE.

A) Conservate in iscrizioni

1. *Tabula Bantina*. — Tavola di bronzo scoperta presso Bantia (ora Oppido) in Lucania nel 1790, conservata nel Museo Nazionale di Napoli. Contiene frammenti di due leggi relative alla città, una osca sopra l'uno dei lati, l'altra latina sull'altro lato, di cui si legge una parte della *sanctio*: di natura disputata tanto la legge osca (introduzione alla latina? (*Lex municipalis* di Bantia?) quanto la legge latina (*Lex* giudiziaria? *Lex repetundarum*? Forse *Lex Iunia rep. 126*? *Foedus* tra Roma e Bantia?) Il contenuto della legge osca (intercessione, giuris-

(1) Le raccolte scolastiche più in uso e ripetutamente edite dei monumenti antegiustiniani e dell'antica giurisprudenza sono: HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt* (Lipsiae ed. Teubner); KRUEGER, STUEDEMUND e MOMMSEN, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* Berolini, ed. Weismann (entrambo contenenti i residui dell'antica giurisprudenza, la prima anche i frammenti sparsi della giurisprudenza repubblicana e del I secolo dell'impero); BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, *Fontes iuris romani antiqui*, Friburgi in Brisgavia, ed. Mohr, contenente i monumenti legali; leggi, negozi occ.; GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris, A. Rousseau (collezione mista). È di imminente pubblicazione una collezione



dizione comiziale, ceuso, eleggibilità alle magistrature ecc.) sembra stabilire con sicurezza il suo carattere di statuto municipale, e oramai questa opinione, già sostenuta dal Kirchhoff, è stata accolta dal Bréal e dall'Esmein, nonchè dal Karlowa e dal Mommsen, che l'aveva per lo iunanzi oppugnata; ciò posto, essa andrebbe annoverata tra le *leges datae*. La legge latina cade tra il 133-118 a. C. (621-636 u. c.) a causa della menzione dei *tresviri agris dandis assignandis*. La *lex osca* sembra anteriore a questa data, ma posteriore al 180 a. C. (574 a. C.), data della *lex Villia annalis*, di cui la legge applica i precetti (Kirchhoff). — *C. I. L. I*, 197 (la iscrizione latina). Cfr. Mommsen, *Die unteritalischen Dialekte*, 1850, p. 145-168; Zwetaieff, *Sylloge inscriptionum oscarum*, 1865, Tab. XIX (collazione del De Potra); Huschke, *Oskische und Sabellische Sprachdenkmäler*, 1856, pp. 59-148; *Die Multa und das Sacramentum*, 1874, p. 61 e segg., 104 e segg.,

italiana (parte I e II), più completa e al corrente delle ultime scoperte e degli ultimi risultati critici, dal titolo *Fontes iuris antejustiniani*, edita a Fironze, Barbera, per cura dei professori Riccobono, Baviera, Ferrini (l'illustre romanista defunto curò le *leges saeculares*); la parte I contiene i monumenti legali, la parte II gli autori, la III conterrà i negozi.

I documenti epigrafici latini sono via via raccolti nel *Corpus inscriptionum latinorum* edito dall'Accademia prussiana; poi greci cfr. la più recente pubblicazione (iniziata nel 1901) *Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes auctoritate et impensis Accademiae inscriptionum et litter. human. collectae et editae*, Paris.



Kirchhoff, *Das Stadtrecht von Bantia*, 1853; Lange, *Kleine Schriften*, 1, 1887, pp. 153-226; Buecheler, *Fontes iuris*, pp. 48-53; Bréal, *Mémoires de la Société de linguistique*, 4, 1881, pp. 331-440; Esmein, *Mélanges*, pp. 323-338; Mommsen, *Droit public*, 6, 2 (testo ted., III, 1), pp. 333-335; Möratti, *Arch. giur.*, 53 (1894), p. 74; Girard, *Org. jud.*, 1, pp. 293-295.

2. *Lex* (probabilmente *Acilia*: MOMMSEN, ZUMPT) *repetundarum* (a. 133-132 a. C.) e *Lex agraria* (RUDORFF) (111 a. C.). — In una tavola di bronzo scoperta nel XVI secolo, forse nel 1521. Frammenti vari conservati la maggior parte nel Museo Nazionale di Napoli, due nel museo di Vienna; due perduti sulla fine del XVI secolo si conservano in trascrizioni diverse.

La *Lex repetundarum* era scritta sul lato anteriore, la *Lex agraria* sul lato posteriore, probabilmente più tardi.

La legge agraria contiene in tre parti disposizioni sull'*ager publicus* in Italia, in Africa, e nel territorio di Corinto: è l'ultima delle leggi (un plebiscito), che ebbero per iscopo di distruggere le leggi agrarie dei Gracchi. (Cfr. APP. b. civ. 1, 2). — C. I. L., I, 198, 200. Per la *lex repetundarum* (*quaestiones, sacramentum*) cfr. Klenze, *Fragmenta legis Serviliae repetundarum*, 1825; Mommsen, C. I. L., I, p. 49, 72 (studio riprodotto con aggiunte e correzioni in *Ges. Schr.*, 1, 1 p. 1), e *Röm. Strafrecht*, 1899 *passim*. Rudorff, *Ad legem Acilianam*, Berlino, 1862; Zumpt, *Röm. Criminalrecht*, II 1, 1865 p. 99 e segg.; Huschke, *Z. der Sav. Stift. für. R. G.*, 5, 1866, p. 46 e segg.; De Ruggiero, *Diz epig.*, 1886, p. 46-54; Hesky *Anmerkungen*



2. *lex Acilia repet.* in *Wien. Stud.*, 25 (1903) p. 272-287. Per la *lex agraria*, cfr. Rudorff, *Z. für gesch. Rw.*, 10, 1839, p. 1 e segg.; Mommsen *C. I. L.* I p. 75-106 (studio riprodotto in *Ges. Schr.* I, 1, p. 65).
3. *Lex Cornelia (Sullae) de XX quaestoribus* (81 a. C.). — Tavola di bronzo scoperta nel XVI secolo in Roma dal Sigonio nelle ruine del tempio di Saturno, alle falde del Campidoglio, e conservata nel Museo Nazionale di Napoli. È la VIII tavola della legge, non però ultima, scritta in due colonne e contiene prescrizioni sul personale ausiliario dei questori, *scribae, viatores, pracones*. — *C. I. L.*, I, n. 202; Mommsen, *Ad legem de scribis et viatoribus*, Kiel, 1843; *C. I. L.*, I, p. 109; *Droit public*, I, pag. 387, n. 2; I. Keil, *Wiener Studien*, 1902, pp. 548-551.
4. *Lex Antonia de Termessibus*, a. 71 a. C. — Tavola di bronzo scoperta in Roma per lo meno nel XVI secolo a un tempo con la precodente, conservata nel Mus. Naz. di Napoli. È la prima tavola della legge, la quale dichiara i cittadini di Termessus in Pisidia liberi, amici o alleati del popolo romano, e concede loro diritti in premio della fede mostrata durante la guerra mitridatica. — *C. I. L.*, I, 204; Dirksen, *Versuche zur Kritik des Quellen*, 1823, pp. 137-202; Mommsen, *Droit public*, 6, 2 (testo ted. III, 1), pp. 315 e segg.
5. *Lex Rubria (PUCHTA) de Gallia Cisalpina*, 49 a. C. (MOMMSEN), 42 a. C. (SAVIGNY): di recente (1902, v. sotto) il Mommsen revocò in dubbio il titolo di *Lex Rubria* e il carattere di *lex rogata*: essa sarebbe una *lex data* e la

lex Rubria in essa menzionata un plobiscito relativo alla nomina del *praefectus pro duoviro* o al *damnum infectum*. — Tavola di bronzo scoperta nelle ruine di Velleia (presso Piacenza) nel 1760, conservata nel Museo di Parma. E la tavola IV della legge dal cap. 19 al cap. 23. Riguardava la giurisdizione municipale della Gallia Cisalpina.

I capitoli giunti fino a noi trattano della *remissio o. n. nuntiationis*, della *cautio d. inf.* dell'esecuzione contro i confessi *in iure*, o in genere contro coloro che non ottemperarono al dovere di convenuti, e della introduzione dell'*a. f. erciscundae*. — *C. I. L.*, I, n. 205; XI, 1146; Savigny, *Vermischte Schriften*, 3, 1850, p. 319-326, 377-400; Puhota, *Kleine civilistische Schiften*, 1851, p. 71-73, 518-544; Huschke, *Gaius, Beiträge*, 1855, p. 203-242; Alibrandi, *Opere*, I, p. 399 e segg. (v. n. 6 *Fragm. Atest.*); Karlowa, *R. R. G.*, 1, pp. 440-443; Mommsen, *C. I. L.*, I, 118; *Jahrbüch. des gemeinen Rechts*, 2, 1858, p. 319-334 (*Ges. Schr.*, I, 1 p. 162); *Leuel. L. der Sav. St. für Rg.*, 2, 1881, p. 42; Mommsen, *Wiener Studien*, 1902, p. 238-239 (in *Ges. Schr.*, I, 1, p. 192); *Eph. ep.*, IX, 1903, p. 4.

6. *Fragmentum Atestinum* (parto della stessa *Lex Rubria*, quindi dell'anno 49 a. C. (MOMMSEN); legge distinta relativa alla Gallia Cisalpina, del 42 a. C. (KARLOWA), più probabilmente frammento di legge municipale generale relativa a tutta Italia, forse del 67 a. C. (ALIBRANDI, ESMEIN). La competenza dei magistrati municipali, che in questa legge va sino a 10.000 sesterzi, nella *Lex Rubria* a 15.000. la lingua



l'ortografia, la terminologia e, aggiungiamo, la menzione del *foedus* suffragano quest'ultima opinione. — Tavola di bronzo scoperta nelle ruine di Ateste, ora conservata nel museo di Este. I due capitoli giunti sino a noi trattano delle azioni infamanti che si possono intentare diuanti ai magistrati municipali col consenso del convenuto e della esclusione della *revocatio* a Roma. — *Notizie degli scavi*, 1880, p. 213; Alibrandi, *Studi e documenti*, 2, 1881, p. 1, segg. (Op. I, p. 395); Mommsen, *Hermes*, 16, 1882, pp. 24-41, (in *Ges. Schr.*, I, 1, p. 175); Esmein, *Mélanges*, pp. 269-292, e Appleton, *R. gén. du droit*, 1900, pp. 193-248; Kübler, *Z. der S. St.*, 1901, pp. 200-204; Segrò, *Riv. it. per le sc. giur.*, v. 30 (1900), p. 226. e segg.

7. *Tabula Heraclensis*. — Tavola in bronzo scoperta in due pezzi nelle ruine di Eraclea in Lucania nel 1732 (la parte posteriore contiene uno $\psi\eta\phi\sigma\mu\alpha$ in greco nella città di Eraclea, e si riferisce pur alla 3.^a tavola contemporaneamente scoperta). Le parti conservate, ora tutte nel Museo Naz. di Napoli, trattano di distribuzioni frumentarie, della polizia stradale di Roma, della capacità alle magistrature e al decurionato, della preparazione del censo e della spedizione ai censori, con appendice relativa ai *municipia fundana*. Legge organica circa l'ordinamento dei municipi, la cosiddetta *Lex Julia municipalis*, secondo il Savigny, e, per lo innanzi, il Mommsen; contro, Alibrandi, *Op.* 405 e Karlowa, *R. r. g.*, 1, 339 e, dopo la scoperta della *Lex Tarentina*, De Petra, Hackel, lo stesso Mommsen, e il Legras, il quale nega

pure che sia legge di Cesare, o svolge la tesi che sia una *lex data* di natura particolare, da collocarsi tra l'anno 90 e l'82 a. C. Che sia la *lex municipalis* tipica, cui corrisponderebbe il commento di Paolo *ad municipalem* e le allusioni ne' Digesti, par certo si debba negare: a noi sembra nondimeno certo pur sempre e il titolo di *lex Julia* e la data del 45 a. C., per cui militano gravi indizi, e lo stesso opiteto *municipalis*: contro la tendenza inaugurata dal Mommsen di negare ormai l'esistenza di una qualunque *lex rogata* sull'ordinamento generale dei municipi, è a ritener probabile che siffatte leggi fossero invoco più d'una. — *C. I. L.*, I, 206, Mazochi, *Comm. in Tab. Her.*, 1751-1755, II vol.; Marezoll, *Fragm. Tab. Her.*, 1816; Dirksen, *Obs. ad Tab. Her.*, 1817, e *Civ. Abh.*, 2, 145; Savigny, *Z. für gesch. Rsw.*, 9, p. 300 e segg.; studio riprodotto ed ampliato in *Vermischte Schriften*, 3, op. 279-412; Nissen, *Rheinisches Museum*, 45, 1890, pp. 100-123; De Petra, *Mon. Accad. dei Lincei*, VI, 433 e segg.; Haeckel, *Wiener Studien*, 24, 1902, pp. 552-562; Mommsen, *Eph. Ep.*, IX, 1903, p. 4-6 (in *Ges. Schr.*, 1, 2, p. 153); Logras, *La Table d'Héraclée*, Paris 1907, ov'è anche più ampia bibliografia: su di esso cfr. Kübler, *Z. der Sav. Stift.* v. 28, (1908), p. 409 o segg.; Zocco-Rosa, *Riv. ital. per le scienze giur.*, v. 44 (1908), p. 207 o segg.; Arangio Ruiz, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, v. 20, (1908), p. 83 e segg.

8. *Lex de imperio Vespasiani*, a. 89 o 70 a. C. (un senatoconsulto secondo il MOMMSEN). — In una tavola di bronzo scoperta in Roma nel XIV secolo (tra il 1342 o il 1350); soltanto la fine, in gran parte. — *C. I. L.*, VI, 930; 31, 107. —

Mommsen, *Dr. public*, 5 (testo ted. 2), p. 154-155; *Ges. Schr.*, I, 1, p. 285, n. 8; Cautarelli. *Bull. Comm. Arch.*, v. 18, p. 194 e 235. Heblems, *Lex de imp. Vespasiani*, Chicago 1902 e da ultimo Hirschfeld, *Die Verwaltungsbeamten der röm. Kaiserzeit*, 1905, p. 475. Per la forma e la sostanza è la più disputata delle leggi romane.

9. Frammenti vari relativi in parte alle *quaestiones perpetuae*. — *C. I. L.*, I, 207-221, 1502.

B) *Riferite nelle fonti letterarie o giuridiche.*

1. *Lex Praetoria de jurisdictione*. — Di data incerta. Relativa alla giurisdizione del *praetor urbanus*. — Censorinus, *de die nat.*, 24.
2. *Lex Aquilia de damno*. — Circa il 287 a. C. Relativa ai danneggiamenti recati alle cose. — Gaius, *l. VII ad Ed. provinciale*, L. 2, D. 9, 2, Ulpianus, *l. XVIII ad Edictum*, L. 27, § 5; D. 9, 2.
3. *Lex Silia de ponderibus publicis*. — Di data incerta. Sulla determinazione dei pesi pubblici. — Festus, 246.
4. *Lex Papiria de sacramentis*. — Tra il 243 e il 124 a. C. (Mommsen). Sui *tres viri capitales*. Festus, 344.
5. *Lex Cincia de donationibus*, a. 204 a. C. Sul divieto e il *modus* delle donazioni e le *personae exceptae*; Paulus, *l. LXXI ad Edictum*; *Fragm. Vat.*, 298, 304, 306, 307.
6. *Lex Atinia de usucapione*. — Di data incerta. Sul divieto di usucapione delle cose furtive e la purgazione. — Gellius, 17, 7.
7. *Lex Sulpicia rivalicia*. — Sulla divisione delle acque tra *montani* e *pagani*. — Festus, v. *Sifus*.

8. *Lex Julia agraria* (Mamilia Rosoia Peducaea Alliena Fabia?), a. 58 a. C. — 3 capitoli nei Gromatici: v. Lachmann, *Röm. Feldmesser*. I, 263; (cfr. Mommsen, *ibid.*, 2, 221 e Rudorff, *ibid.*, 2, 244); L. 3, Dig. 47, 21.
9. *Lex Falcidia*. a. 40 a. C. — Limitazione della facoltà di legare ai tre quarti dell'asse (*ne minus quam partem quartam hereditatis ex testamento heredes capiant*). — Paulus, l. sing. *ad legem Falcidiam*. L. 10, D. 35, 2.
10. *Lex Julia de vi publica et privata*. — Pinttosto di Cesaro che di Augusto (Mommsen). Sulla *vis* e, secondo Mommsen, sul nuovo ordinamento della procedura *per formulas*. — Ulpianus, l. VIII *de off. proconsulis*: Collatio, 9, 2.
11. *Lex Julia de adulteriis*, a. 18 a. C. — Ulpianus, l. I *de adulteriis*, L. 13 (12) D. 48, 5; Idem, L. 24 D. 48, 5; Idem, l. II *de adulteriis*, L. 26 (25) D. 48, 5.
12. *Lex Quinctia de aqueductibus*, a. 9 a. C. — Per la protezione degli acquedotti nella città di Roma. — Frontinus, *de aquis urbis Romae*, c. 129.
3. *Lex Julia et Papia Poppaea*. — La prima dell'anno 18 a. C., la seconda dell'anno 8 d. C. Sono le famose leggi matrimoniali di Augusto. — Paulus, l. I *ad l. Julianam et Papiam*, L. 44 pr. D. 23, 2; Paulus, l. II *ad l. Julianam et Papiam*, L. 37 pr. D. 38, 1; Ulpianus, l. III *ad legem Julianam et Papiam*, L. 11 pr. § I, D. 24, 2, L. 5, § 5, D. 23, 2; Ulpianus, l. VII *ad legem Julianam et Papiam*, L. 64 pr. D. 24, 3; L. 10, D. 6, 7.
14. *Lex Julia Vellea*, a. 28 d. C. — Sull'istituzione e diseredazione dei postumi. L. 29 § 12-14, D. 28. 2

LEGES DATAE.

1. *Lex municipalis tarentina*, dopo il 90 a. C. — In una tavola di bronzo scoperta dal Viola in Taranto negli ultimi mesi del 1894, conservata nel Museo Naz. di Napoli. È la IX tavola della legge, conteuente norme sul peculato, sui *praedes praediaque* forniti dai magistrati in garanzia della loro amministrazione, sull'obbligo dei decurioni di tener casa in città coperta di 1500 tegole, il divieto di demolire edifici e norme relative alle vie pubbliche, alle cloache, al mutamento di domicilio. — Gatti, Scialoja e De Petra in *Mon. dell'Acc. dei Lincei*, VI (1896), p. 405-442; Scialoja, in *Bull. dell'Istituto romano*, IX (1896), p. 7 e 88; e in *Mon. dell'Acc. dei Lincei*, VII (1898), p. 216; Mommsen, *Eph. Ep.*, IX, 1903, p. 1-12 (*Ges. Schr.*, 1, 1, p. 146).
- 1 bis. *Lex Pompeii Strabonis de civitate danda*, dopo il 90 a. C. — Lamina di bronzo, testè scoperta (1908) conservata nel Museo Capitolino. Contiene, insieme con un decreto relativo a premi militari, un frammento di una *lex data* del pretore Pompeo Strabone, con la quale si concede ad alcuni *equites Hispani* la cittadinanza e *lege Julia*. — Dessau, *Z. der Sav. Stift.* 29, 1908, p. 479; Costa, *Di un'iscrizione recentemente scoperta*, in *Rendic. dell'Acc. delle scienze di Bologna*, I, 1908-1909.
2. *Lex coloniae Juliae Genetivae sive Ursonensis*, a. 44 a. C. — In 4 tavole di bronzo, due sco-



parte nel 1870-1871 (c. 91-106, 122-134) e due nel 1874 (c. 61-82) a Ossuna (antica Urso) in Andalusia, le une e le altre conservate a Madrid. La legge era almeno in 9 tavole di 5 colonne ciascuna; delle tavole conservate nua soltanto (91-106) è completa, le altre hanno solo 3 colonne.

È la legge coloniarìa data da Marco Antonio alla città di Urso, dopochè, per ordine di Cesare, ebbe fatto approvare la legge generale sulla fondazione dello colonie. — *C. I. L. II, suppl.*, 5439. — Berlanga, *Los bronces de Osuna*, Malaga 1873; *Los nuevos bronces de Osuna*, Malaga 1876: Inebner-Monnusen, *Eph. ep.*, II, 1874, p. 105-151 (in *Ges. Schr.*, 1, 1, p. 194); Giraud, *Les Bronzes d'Osuna*, 1874; *Bronzes d'Osuna, remarques nouvelles*, 1875; *Les nouveaux bronzes d'Osuna*, 1876 (anche nel *Journal des Savants*, 1874, 1875-1876-1877); Bruns, *Kl. Schr.*, 2, 282-297, e in *Z. für Rg.*, 12, 82; 13, 383. C. Re, *Le tavole di Ossuna*, Roma 1874; *Arch. Giur.*, 19, 291 e segg.; Exner in *Z. für Rg.*, 13, 394 e segg.; Nissen, *Rhe in. Mus.*, 45 (1890), p. 107 e segg.; Fabricius, *Hermes*, 35 (1900), p. 105 e segg.

3. *Lex coloniae Narbonensis*, epoca di Augusto (12-13 d. C.?). — Tavola di bronzo scoperta sul principio del 1888 a Narboua. Tratta del *flamen augustalis* della provincia. — *C. J. L. XII*, 6038. — Alibrandi, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, I (1888), p. 173-193 (*Opp.*, I, 545).
4. *Lex Salpensana e lex Malacitana*, a. 82-81 d. C. — In due tavole di bronzo scoperte nel 1851 presso Malaga, conservate nel museo di Madrid; il frammento della Salpensana va dal cap. 21



al cap. 29 (2 tavole), il frammento della Malacitana dal cap. 51 al cap. 69 (5 colonne). È l'ordinamento dato da Domiziano ai municipi di Salpensa e di Malaga, che insieme con tutta la Spagna avevano ricevuto da Vespasiano il *ius Latii (minus)*. Leggi probabilmente uniformi e fatte secondo uno schema comune e antico, sicchè si può l'una coll'altra integrare. — C. I. L., II, 1962-1964. — Berlanga, *Estudios sobre los dos bronceos encontrados en Malaga a fines de octubre 1851*, Malaga 1853, e in *Monumentos históricos del municipio Flavio malacitano*, 1864; Zumpt, *Studia romana*, p. 269 e segg.; Dirksen, *Ein Beitrag zur Auslegung der epigr. Urkunde einer Städteordnung für die Bürgergem. zu Salpensa*, Berlin 1857. Laboulaye, *Les Tables de Malaga et de Salpensa*, 1856, e in *Rev. hist. de dr. fr. et étr.*, 1855, 1, p. 529; GIRAUD, *Les tables de Salpensa et de Malaga*, 1856, inoltre *Lex Malacitana*, 1868; Wan Lier, *De inscriptionibus Salpensana et Malacitana*, Traiecti ad Rhenum 1865; Asher, *Notice sur l'époque et la méthode de la fabrication des tables de Malaga*, 1866, e *Ueber das XXII cap. der Tafel v. Salpensa nebst einer Analyse der ganzen Tafel*, Heidelberg 1867; Brambach, *Die Neugestaltung der lat. Orthographie*, 1868, p. 309; Henzen, C. I. L., II, p. 877, 1831; *Lex Malacitana*, 1868; v. Swinderen, *Disquisitio de aere Malacitano et Salpensano*, Groningen 1867; Arndts, *Z. für Rg.*, VI, 1867, pag. 392 e segg.; Mommsen, *Die Stadtrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaga* (*Abh. der Sächs. Gesellschaft*, 1855, p. 363-507, ripubblicato con aggiunte in



- Ges. Schr.*, I, 1 p. 267-382); Dessau, *Wiener Studien*, 24, 240.
5. *Epistola imperialis de civitate Tymandenis danda*. — Scoperta ai nostri gieri nelle ruine di Timandro. Si concede il *ius civitatis* alla città di Timandro in Pisidia. — *C. I. L.*, III, *Suppl.*, 6866. — Mommsen, *Hermes*, 22, 221 o segg. (in *Ges. Schr.*, 5, 550).
6. Diplomi militari, che accordano il *connubium* cou donne peregrine, ovvero la cittadinanza romana e il *connubium*; le prime concessioni si accostano alle costituzioni, le seconde, riguardanti le concessioni della cittadinanza, serbano il tipo dello leggi romane. A. 52-305, d. C. Numerosissimi e cresciuti ogni giorno sono gli estratti in bronzo (dittici) rilasciati ai militari, scoperti in quasi tutte le provincie dell'antico impero, scarsi i resti degli originali che si affiggevano sul Campidoglio alla pari delle leggi (da Domiziano in poi nel tempio di Augusto *ad Palatium*). — *C. I. L.*, III, 843-919; *Suppl.*, III, p. 1955-2698 (1897); pagine 2212-2214, 2328, 64-72; VII, 1193 o segg.; X, 769 e segg.; 867, 1402, 7853 o segg.; 7890 o segg.; 8725, XI, 373, 628; XIII, 1791; Vaglieri, *Not. degli scavi*, in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, 1899, p. 223 e segg.; Domaszewski, *Die Allerth. uns. heidn. Vorz.*, V, n. 566; Cagnat, *Cours d'épigr. lat.*, (4.^a ediz.), p. 273 e segg.; Marquardt, *De l'organ. milit.* (*Man. des antiq. rom.*, XI) p. 311 e segg.; Krüger, *Hist. des sources* (*Manuel d. ant. rom.*, XVII), p. 306 o segg., 322 e segg. Circa la concessione di cittadinanza a soldati *sine aere*, cioè senza diploma v. *B. G. U.*, 113, e 265



(a. 143) e Memmsen, *C. J. L.*, 111, *suppl.*, pagine 2006, 2007, 2008, 2011, 2016; P. Meier, *Z. d. Sav. Stiftung*, 18, p. 70. Circa l'interessantissimo dittico in tavole cerate pubblicate di recente dal De Ricci e contenente una *missio honesta*, della categoria dei diplomi militari *sine aere*, v. Girard, *Nouv. Rev. hist.*, 1906, p. 477 e segg.; Wileken, *Arch. f. Pap. Forschung*, IV, 251 e segg.

7. *Lex saltus in Africa*, a. 116 e 117 d. C. — In pietra, scoperta nel 1893 a Henchir Mettich presso Testour in Tunisia. Contiene il regolamento di un fondo imperiale (Villa Magna) *ad exemplum legis Mancianae*. — Cagnat, *Comptes rendus de l'Acad. des Inscr.*, 1896, p. 146-153; Toutain, *Mémoires de l'Acad. des Inscr.*, 11, 1897, p. 31-81 e *N. R. Hist.*, 21, 1897, pp. 373-415; Schulten, *Gött. Abhandlungen*, N. F., 2, 1897, n. 3; Ed. Cuq, *Mémoires de l'Acad. des Inscr.*, 11, 1897 p. 83-146; Seialoja-Vaglieri, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 9, 1897, p. 185-192; Beandonin, *N. R. hist.*, 1897-1898, e *Grands domaines dans l'empire rom.*, 1899; O. Seeck, *Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte*, 6, 1898, p. 305-368; 1899, p. 327-331; *Neue Jahrb. für das Kl. Alt.*, 1, 1898, p. 628; Toutain, *N. R. Hist.*, 23, 1900, p. 137-169, 284-312, 401 e 414; Ed. Cuq, *N. R. Hist.*, 23, 1899, p. 622 e segg.; H. Krüger, *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rg.*, 20, 1899, p. 267 e segg.; Perrot, *Mél. d'Arch. et d'hist.*, 21, 1901, p. 67-95; Schulten, *Rhein. Museum*, 56, 1901, p. 120-138, 187-201; O. Seeck, *ibid.*, 56, pp. 477-380; Schulten, *ibid.*, 57 (1902), p. 632-635. Per un breve frammento di un'altra *lex saltus* dell'anno 186 d. C. scoperta pure in Africa a Henchir



- Sidi Bon Hamida, cfr. *Bull. arch. du comite des travaux hist.*, 1893, p. 219; Cagnat, *Revue arch.*, 1894, p. 411; Schulten, *Die röm. Grundherrschaft.*, 1896, p. 133; Scialoja, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 9 (1896), p. 138.
8. *Ara legis Hadrianae* (a. 198-211). — Iscrizione su di un altare dedicato a Caracalla e Geta, scoperta ad Ain Ouassel nel 1892, conservata a Tunisi. Contiene propriamente la lettera dei procuratori imperiali, che interpreta la *lex Hadriana* relativa al godimento della terra incolta da parte dei coloni. — Carton, *R. Arch.*, 19, 1893, p. 214, 222; 21, 1893, p. 21-40; Mispoulet e Dareste, *N. R. Hist.*, 16, 1892, pp. 117-124, Scialoja, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 5, 1892, p. 31-36; Schulten, *Hermes*, 29, 1894, p. 204-230. — Un nuovo esemplare della *lex Hadriana*, che ne completa il testo in più luoghi, scoperto nel 1906 nella località prossima di Ain-el-Djemala, fu pubblicato dal Carcopino, *Mélanges d'arch. et d'hist. publiés par l'école franc.*, Rome, XXVI, 1906, p. 355 e 481. Vedi in proposito Mispoulet, *Nouv. Revue hist.* 31, 1907, 1-48; Schulten, *Klio*, 7, 1907, p. 188-212; Mitteis, *Z. d. Sav. Stiftung*, 28, 390; Carcopino, *Klio*, 8, 1908, p. 154 e segg.
9. *Fragmentum Florentinum, Tudertinum, Lauriacense, Hispaniense*. — Brovi frammenti, il cui carattere di statuti municipali pare sicuro. *V. Leges latae 9*. — *C. I. L. I*, 1, 1409. — Bormaun, *Jahreshefte des österr. arch. Inst.*, 9 (1906), 315 e segg.; Huebner-Dessau, *Eph.*, 9, 261.
- V. anche in *Leges latae* la *lex Osca tabulae Bantinae* e in *Sentenze e atti pubblici* il *Rescriptum Constantini ad Ablabium*.



LEGES DICTAE.

1. *Leges arae novae Augusti (Narbonensis)*, a. 11 o 12-13 a. C. in Narbona. — *C. I. L.*, XII, 4333
2. *Lex templi Iovis (furfensis)*, a. 58 d. C. — In Furfo (Sabina).
3. *Lex arae urbanae*. — Stabilita da Domiziano, a. 84-96. — *C. I. L.*, VI, 826 30837 b.
4. *Lex metalli Vipascensis*. — Sulla fine del primo secolo d. C. — Tavola in bronzo scoperta nel 1876 nelle antiche miniere d'oro presso Vipasco (Aljustrel) in Portogallo.

Era più probabilmente una *lex dicta* che una *lex data*: suo fondamento la proprietà fiscale del distretto amministrato da un *procurator metallorum*. La parte giunta sino a noi (9 capitoli) concerne l'appalto delle industrie o i diritti e doveri degl'imprenditori, nonchè i monopolio garantito da sanzione penale di certi mestieri (incantatori, banditori, calzolai, barbieri, bagnini, ecc.). — *C. I. L.*, II *suppl.*, 5181. Soromenho, *La table de bronze d'Aljustrel*, Lisbonne 1877; Mommsen-Huebner in *Eph. ep.*, 3, 165-189. *Z.R.G.*, 13, 372. Willmanns, *Zeitschr. f. Bergreeht*, 18 (1878), p. 219 e segg.; Bruns, *Zeitschr. f. R. g.*, 13 (1878), p. 372 e segg. e *Kl. Schriften*, II, 1882, p. 297; C. Re, *Arch. giur.*, 24 (1880), p. 482; Demelius, *Z. der Sav. Stift.*, 4 (1883), p. 33 e segg.

5. *Lex metalli Vipascensis altera*. — Nuova tavola di brouzo di analoga natura e di epoca prossima, ritenuta anche in sulle prime un frammento della precedente, scoperta egual-



- mente ad Aljustrel nel 1906. D'importanza capitale per l'antico diritto minerario. — Cagnat, *Journal des Savants*, 1906, p. 441 e 671; *Comptes rendus à l'Acad. des Inscr.*, 1906, p. 329; Cantarelli, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, v. 18 (1906), p. 309 e v. 20 (1908), p. 104; Mispoulet, *Le régime des mines à l'époque romaine et au moyen âge d'après les tables d'Aljustrel*, Paris 1908; Mitteis, *Z. der Sav. Stift.*, 26 (1906), p. 356 o segg.; Cuq, *Un règlement administratif sur l'exploitation des mines au temps d'Hadrien* in *Mél. Gérardin*, 1907, p. 87-137.
6. *Lex parieti faciundo puteolana*, a. 105 d. C. Condizioni di appalto del municipio di Pozzuoli per la costruzione di un muro. — *C. I. L.*, I, 577; 10, 1781.
7. *Lex arae Iovis (Salonensis)*, a. 137 d. C. — Stabilita dai duoviri di Salone in Dalmazia: — *C. I. L.*, III, 1933.
8. *Leges lucorum* (Lucriua, Spoletiua). — *C. I. L.*, IX, 782; XI, 4766.
9. *Lex rivalicia e leges de aqueductibus*. — *C. I. L.*, XII, 24, 26; Frontinus, *De aquis*, c. 91, 97. — Si comminano pene per l'insozzamento di rivi e acquedotti.
10. *Inscriptiones sepulchrales variae*. — Concernono la protezione delle tombe e dei monumenti sepolerali dietro comminazione di pene (come efficaci?) da parte dei fondatori. Alcune toccano dell'accesso ai sepolcri attraverso fondi altrui o del permesso di trasportare cadaveri dalle sepolture anteriori (le greche in HIRSCHFELD, *Königsberg. Studien*, 1, 85, ma in genere sono relative a diritti indigeni).
11. *Lex dedicationis (Brixiana)*. — *C. I. L.*, V *Suppl. ital.*, V, 1273.



12. *Lex aquae di Lamasba.* — *Eph. Ep.*, 7, 788, *C. I. L.*, VIII, 4440, XIV, 3676. Cfr. Brugi, *Studi in onore di C. Fadda*, I, 29-35.

TRATTATI (*Foedera*).

1. *Foedus cum Carthagine*, a. 507-8 a. C. — Polyb., III, 22, 4; III, 26, I.
2. *Foedus (Spurii Cassii) cum Latinis*, a. 493. — Cic. *Pro Balbo* 22, 53; Liv., II, 33, 4; Dion. Halikarn., VI, 95; Festus p. 166, 24.
3. *Foedus renovatum cum Latinis*, a. 358. — Polyb., II, 18, 5; Liv., VII, 12, 7; cfr. anche Liv., VIII, 2, 13; Liv., VIII, 4, 2; Polyb., VI, 14; Liv., XLIII, 2.
4. *Foedus cum Samnitibus* a. 354. — Diod., XVI, 45, 8; Liv., VII, 19, 4; VII, 31, 2; Dion. Halikarn., XV, 7 (8), 2.
5. *Foedus cum Caeritibus*, a. 351. — Liv., VII, 20, 8; Dio Cassius, fr. 30, p. 374.
6. *Foedus renovatum cum Carthagine*, a. 348. — Polyb., III, 24, 3; III, 24, 16; Servius *Comm. in Verg. Aen.*, IV, 628; Liv., VII, 27, 2; Orosius *Hist. adv. pag.* III, 7, 1; Liv., VII, 38, 1.
7. *Foedus cum Carthagine tertium renovatum*, a. 306? — Liv., 9, 43, 26.
8. *Foedus cum Aetolis*, 189 a. C. — Polyb., 22, 13; Liv., 38, 11.
9. *Foedus cum Judaeis*, a. 161 a. C. — Maccab., 1, 9, 23-30.
10. *Foedus cum Astypalaea*, a. 105 a. C. — *C. I. fr.* II, 2485.
11. *Foedus cum Tynnensibus* (Acarnania), a. 94 a. C. — *Bull. de corr. hél.*, X (1880), p. 185.



SENATUSCONSULTA.

A) *Conservati in iscrizioni.*

1. *Senatusconsultum de Bacchanalibus*, anno 186 a. C. — In una tavola di bronzo scoperta a Tiriolo (Bruttii, Calabrie) nel 1640, conservata ora nel Museo di Vienna. Ordine dei consoli, dato dietro invito del senato, ai magistrati dell'*ager Teuranus* (Tiriolo) di notificare in concione le prescrizioni ricevute o affiggerle in tavole di bronzo o altrimenti pubblicarle e insieme attendere alla loro applicazione. Il senatoconsulto concerneva i provvedimenti per la repressione delle società segrete dei baccanali. — *C. I. L.*, I, 196; X, 104. — E. de Ruggiero, *Diz. epig.*, v. *Bacchus*.
2. *Senatusconsulta duo de Thisbaeis*, a. 170 a. C. — In marmo, scoperta tra le ruine di Tisbe, in Beozia nel 1871, conservata nel Museo centrale di Atene. Versione greca dei due senatoconsulti emessi sull'istanza dei cittadini di Tisbe e concernenti diritti della città stessa. — Mommsen, *Eph. ep.*, I, p. 278. Foucart, *Archives des missions scientifiques et littéraires*, v. 7, a. 1872, p. 322; Lueders-Mommsen, *Eph. Epigr.*, 2, 102, Joh. Schmidt, *Mitth. des arch. Instituts zu Athen*, 4, 235; *Zeitschr. d. Sav. Stiftung für RG.*, 1881, p. 116 e segg.; Foucart, *Mémoires de l'Ac. des inscr.*, 37, 1905, p. 309 e segg.
3. *Sc. de Tiburtinis*, a. 159 a. C. — Tavola di bronzo scoperta nel XVI secolo, poi di nuovo



- perduta. Risposta notificata dal presidente del senato alla giustificazione presentata dai Tiburtini mediante loro legati. — *C. I. L.*, I, 201, XIV, 3584. — Ennio Quirino Visconti, *Icon. rom.*, I, 89; Ritschel, *Rh. Mus.*, 9, pagina 160; Mommsen, *Eph. epigr.*, I, p. 289.
- 5 bis. *Sc. de artificibus graecis*, a. 112-111 a. C. — In pietra, scoperta a Delfo. — Coliu, *Bull. de corr. hell.*, 1899, p. 13; Dittenberger, *Syll. inscr. graec.*, II, 936.
4. *Sc. de tribus navarchis*, a. 78 a. C. — In una tavola di bronzo greco-latina scoperta in Roma nel secolo XVI, conservata ora nel Museo Nazionale di Napoli. Tre navarchi greci, Asclepiade, Polistrato e Menisco, vengono onorati dell'*hospitium* o di altre gratificazioni nella loro patria, in premio dei servizi prestati durante la guerra sociale. — *C. I. L.*, I, 203. *C. I. G.*, XIV, 951.
5. *Sc. de Oropiis et publicanis*, a. 73 a. C. — In marmo, scoperta in Oropo nel 1884. È la traduzione greca del senatoconsulto confermando la decisione dei consoli in una controversia tra gli Oropi e i pubblicani. — S. Bases, *ἐπιγραφὴ ἀρχαιολογική*, 1884, p. 98 e segg., cfr. 1886, p. 46; Mommsen, *Hermes*, v. 20, p. 268 e segg.
6. *Sc. de Aphrodisiensibus*, a. 42 a. C. — In marmo, pubblicata per la prima volta nel 1738: è la traduzione greca del senatoconsulto che dichiara libera civitas Afrodisiade in Caria. — *C. I. Gr.*, II, n. 2737 — Groebe in *Pauhy Wissowa Enc.*, I, p. 2595 e segg.
7. *Sc. de pago montano*. — Scoperta in Roma nel 1875. Contiene il divieto di deporre immon-



- dizie e macerio in una zona fuori della Porta Esquilina destinata a luogo di sepoltura. Vedi atti pubblici n. 3 — *C. I. L.*, VI, 3823. — Lanciani, *Bull. comm. arch.*, 1882, p. 159, 1884, p. 58; O. Richter, *Topographie der Stadt Rom.*, 2.^a ediz., 1901, p. 305; C. Re, *Arch. giur.*, 17, pagg. 3-23; P. Collinet, *Saisie privée*, 1893, pag. 56-59.
8. *Senatusconsulta de ludis saecularibus*, a. 17 a. C. (sotto Augusto), e 47 d. C. (sotto Claudio), ovvero 88 (sotto Domiziano). — In marmo, scoperte in Roma nel secolo XVI: un frammento è perduto, un altro è conservato nel Museo vaticano. Gli *acta ludorum saecularium* relativi furono ritrovati in gran parte in una grande colonna marmorea scoperta in Roma nel 1890 o conservata ora nel Museo delle Terme. — *C. I. L.*, VI, 877; 32323; 32324. — Mommsen, *Eph. ep.*, 8, 225.
9. *Sc. de Stratonicensibus*, dopo l'a. 81 a. C. — Traduzione greca del senatoconsulto che dichiara *libera civitas* Stratonicea, confermando la concessione di Silla dell'anno 81 a. C. — *Bull. de corr. hellénique*, IX (1885), p. 437.
10. *Sc. de collegiis funeraticiiis*. — È parte della iscrizione del *collegium funeraticium Lanuvinum* dell'anno 133 d. C., scoperta presso Civita Lavinia e ivi conservata nel musco civico. Permette la costituzione di una cassa funeraria. — *C. I. L.*, XIV, 2112. — Ratti (con commentario), in *Atti della Acc. Pontificia*, 2, p. 437 e segg.; Mommsen, *De collegiis et sodaliciis*, a. 1843, p. 98 e segg., e con emendazioni in *Z. für Gesch. Rw.*, l. 15, p. 357 e segg. (in *Ges. Schr.*, vol. 3, pagg. 115 e segg.). Cfr.



- Schiess, *Die röm. collegia funeraticia*, 1888. Il *caput* inscritto è forse desunto da un senatoconsulto generale sui collegi emanato tra l'età di Augusto e di Adriano (Mommsen).
11. *Sc. Claudianum (oratio Claudii) de iure honorario Gallis dando*, a. 48 d. C. — Tavola di bronzo scoperta a Lione nel 1528 e quivi conservata nel musco civico. È uno squarcio abbastanza lungo dell'orazione tenuta da Claudio in Senato, caratteristica per lo spirito della politica romana in generale e le tendenze archeologiche e liberali dell'imperatore. — *C. I. L.*, XIII, 1668. — A. Boissieu, *Inscriptions de Lyon*, 1846-54, p. 136; cfr. Mommsen, *Éphem. epigr.*, 7, p. 394.
12. *Claudii orationes duo de legitima aetate recuperatorum et de necessitate iudicia criminalia peragendi*, a. 41-54. — *B. G. U.*, II, 611. Papiro edito da Gradenwitz e Krebs. Contiene la prima norma circa l'età dei *recuperatores* definita alla stregua dell'età minore, ma giusta la regola « *annus coeptus pro completo habetur* » (Brassloff), la seconda circa i giudizi criminali, che non debbono esser sospesi durante le ferie (*probatibus rebus*). — Blass, *Literarisches Centralblatt*, 1897, p. 687; Mitteis, *Hermes*, 32 (1897), p. 639; Scialoja, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, IX (1898), p. 177; Dareste, *Nouv. Rev. Hist.*, 22 (1898), p. 685 e *Nouv. études d'hist. du droit*, 1902, p. 207; Cuq, *Nouv. Rev. hist.*, 23 (1899) p. 110; cfr. Brassloff, *Zeitschrift der Sav. Stift. f. Rg.*, 22 (1901), p. 169; Lenel, *Das Edictum perpetuum*, 1907, p. 26-27.
13. *Sec. de aedificiis non diruendis (Hosidianum)*,



- a. 41-46 d. C., *Volusianum*, n. 56 d. C.). -- Tavola scoperta nel 1600 ad Ercolano, ora perduta. Si vieta la demolizione di edifici a scopo di rivenderne i materiali e senza riedificarli. — *C. I. L.*, X, 1401. — Bachofen, *Ausgewählte Lehren d. röm. Civilrechts*, 1848, p. 185 o segg., (il commento è condotto sul testo antico del Capaccio); Liebenam, *Städteverw. in röm. Kaiserreiche*, p. 391 o segg. Cfr. *lex Tarentina*, v. 32 e segg.; *Urson.*, c. 75; *Malac.*, c. 62; *Epistula Hadriani ad Hadriano-politas Stratonicensis*, a. 127 (*Bull. de corr. hell.*, 11 (1887), p. 111; *Hist. Aug. Hadriani*, 18, Paul. L. 52, D. 18, 1; *Marcian. L.* 48, D. 39; 2; L. 2, C. 8, 10; Vaglieri, *Sylloge epigr.*, n. 1445.
14. *Sc. de nundinis saltus Beguensis*, a. 138 d. C. -- Due iscrizioni in marmo, scoperto a Henschir Begar in Tunisia, l'una nel 1860, l'altra nel 1873. Si permette a un certo Lucilio Africano senatore romano di tenere mercato nel luogo (terreno probabilmente privato: cfr. Segrè, *Colonato*, p. 132, in *Arch. giur.*, 1890). — *C. I. L.*, VIII, 270; *Suppl.*, n. 11451. — Gnérin *Voyage archéol.*, I, 391; Wilmanns, *Ephem. épigr.*, 2, p. 271 e segg. con note di Mommsen. Cfr. L. 1, D. 50, 11; L. un. C. 4, 60; *Plin., Epist.*, 5, 4; *Suet., Claud.*, 12; *C. I. L.*, 3, n. 184 e 4121.
15. *Sc. de Cyzicenis*, a. 138-160. — In marmo, scoperta nelle ruine di Cizico nel 1876, ora nel Museo di Londra. Approva la costituzione del *corpus neon* (forse dei giovani). — *C. I. L.*, III, *Suppl.*, 7060. — Perrot, *R. Archeol.*, vol. 31, p. 350 e segg.; Mommsen (con supplementi e commentario) in *Ephem. Epigr.*, 3, p. 156 e



segg.; Ziebarth, *Griech. Vereinwesen*, p. 111 e segg.

16. *Sc. de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*, a. 176-178. — Tavola in bronzo scoperta nel 1888 presso Siviglia, ora conservata nel Museo di Madrid. Contiene la sentenza di un senatore che segue all'*oratio* degli imperatori Marco e Commodo. — *C. I. L., Suppl.*, 6278. — Hübner, *Ephem. Epigr.*, vol. 7, p. 385 e segg., e *C. I. L.*, l. 1; Mommsen, in *Eph. epigr.* vol. 7, p. 385, con commento (v. anche Bonfante, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 3 (1890), p. 1827 e segg.); Berlanga, *El nuevo bronce de Italica ecc.*, Malaga, 1891.

B) *Riferiti nelle fonti letterarie o giuridiche:*

1. *Sc. sex de aqueductibus*, a. 11 a. C. — Per la difesa degli acquedotti. — Frontinus, *De aquis urbis Romae*, c. 100, 104, 106, 108, 125, 127.
2. *Sc. de mense Augusto*, a. 8 a. C. — Si fissa il nome di *Augustus* per il mese *Sextilis*. — Macrobius, *Sat.*, 1, 12, 35.
3. *Sc. Vellaeianum*, a. 46 d. C. — Sul divieto delle intercessioni muliebri. — Ulpianus, *l. XXIX ad Edictum*, L. 2, § 1, D. 16, 1.
4. *Sc. Ostorianum*. Tra il 41 e il 47 d. C. — Sulla assegnazione dei liberti a un determinato figlio del manumissore o patrono. — Ulpianus, *l. XIV ad Sabinum*, L. 1 pr. D. 38, 4.
5. *Sc. Trebellianum*, a. 56 a. C. — Si trasferiscono le azioni direttamente in testa al fedecommissario. — Ulpianus, *l. III fideicommissorum*, L. 1, § 1, 2, D. 36, 1.
6. *Sc. de Macedonianum*, a. 69-79 d. C. — Si toglie



- Pazione contro i *filiifamilias* ai mutuanti. — Ulpianus, *l. XXIX ad edictum*, L. 1, D. 14, 6.
7. *Sc. Rubrianum*, a. 103 d. C. (?). — Si attribuisce *ipso iure* la libertà a coloro che debbono essere manomessi quando il padrone non si presenti. — Ulpianus, *l. V fideicommissorum*, L. 26, § 7, D. 40, 5.
8. *Sc. Juncianum*, a. 127 d. C. — Si attribuisce similmente *ipso iure* la libertà agli schiavi liberati in via fedecommissaria. — Ulpianus, *l. V fideicommissorum*, L. 28, § 4, D. 40, 5.
9. *Sc. Iuventianum*, a. 129 d. C. — Sul trattamento dei possessori di beni ereditarii di fronte alla *hereditatis petitio*. — Ulpianus, *l. XV ad edictum*, L. 20, § 6, D. 5, 3.
10. *Sc. Orfitianum* a. 178 d. C. — Sulla successione dei figli alla madre. — Ulpianus, *l. XII ad Sabinum*, L. 1, pr. § 9, § 12, D. 38, 17 (1).

SENTENZE E ATTI PUBBLICI.

1. *Sententia Minuciorum, inter Genuates et Viturios*, a. 117 a. C. — Tavola di bronzo scoperta nel 1506 presso Genova e quivi conservata nel Palazzo municipale. Decide una controversia tra i *Genuates* (Genovesi) e

(1) Hanno carattere puramente transitorio i seguenti senatoconsulti riferiti pure da fonti letterarie: *S. C. de philosophis et rhetoribus*, a. 151 a. C. (Suet. *declar. rhet.* 1); *S. C. tria contra Judaeos*, a. 139, 133, 44 a. C. (Joseph. Flav. *Ant. iud.* 14, 8, 5; 13, 9, 2; 14, 10, 10); *Sc. de displacandis ob hastas Martias motas*, a. 99 a. C. (Gell. 4, 6, 2); *Sc. de imperio Caesaris et Pompeii* a. 51 a. C. (*Cael. ad Cic.*, in *Cic. ad fam.*, 8, 8, 6)

una comunità dipendente, i castellani *Langenses Veturii* (Langates). La sentenza è pronunciata *ex senatus consulto* dai fratelli Quinto e Marco Minucio Rufo senatori in Roma, dopo esaurite le trattative in Genova, e a Roma furono invitato a comparire lo parti e notificata loro la sentenza. I Minucii divennero stabili arbitri nello future controversie emergenti fra le stesse parti in proposito. — *C. I. L.*, I, 199; cfr. V, 7749. — Serra, *Mem. dell'Acc. imp. di Genova*, II (1809), p. 89 e segg. Ruderff, *Z. für Rg.* 1, 1861, 168; 2, 1862, 463; *Rhein. Mus.*, 18, 452. Cfr. anche Grassi e De Simonis, *Atti della Società ligure della Storia Patria*, 3, 1864; De Ruggero E., *L'arbitrato pubblico presso i Romani*, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, V (1893), p. 339 o segg.; Poggi, *ibid.*, 30, 1909.

2. *Decretum L. Aemilii Paulli, Hispaniae ulterioris proconsulis*, a. 189 a. C. — Lamina di bronzo. scoperta presso Cadice nel 1866, oggi a Parigi. Dichiarò liberi e investiti della proprietà (*habere possidere*) delle terre da loro coltivate alcuni vassalli degli Hastenses (Baetica). — *C. I. L.*, II, 5041. Huebner, *Hermes*, 3, 1868, p. 243 e segg., Mommsen, *Hermes*, 3, p. 261 o segg. (*Ges. Schr.*, IV, 56-62) o *Droit public*, 6, 2 (teste ted. 3), p. 364, n. 3, 362, n. 5, 381, n. 2; Karlowa, *R. R. G.*, 1, p. 447.
3. *Edictum L. Sentii praetoris de campo Esquilino*, epoca sillana o postsillana (Mommsen, *Röm. Münzwesen*, 579). — In due cippi terminali, scoperti in Roma fuori delle mura serviane, al confine di quella zona del campo Esquilino ov'era lecito gittare immondizio e cadaveri. —



- C. I. L. I, 3614, 3615. — Cfr. Senatoconsulti conservati in iscrizioni n. 7 (*Sc. de pago montano*).
4. *Edictum M. Antonii triumviri*, a. 31 a. C. — Papiro. Diretto al Senato dell'Asia. Si concedono privilegi ad una associazione. — Pap. Kenyon, 137. — Kenyon, *A rescript of Marcus Antonius in Class. Rev.*, VII, 1893, p. 476-478; Brandis, *Ein Schreiben des Triumvirn Marcus Antonius an den Landtag Asien*, in *Hermes*, 32, 1897, p. 509-522; Thomas Ueber, *ein Schreiben des Marcus Antonius*, in *Phil.*, 1898, p. 422-427. — Un altro editto dello stesso trinuviro relativo a denunce fondiario (a. 34 a. C.) v. in *Gromatici*, p. 246.
 5. *Edictum A. Avilii Flacci, Aegypti praefecti*, epoca di Tiberio o di Caligola (a. 35 d. C.). — In un papiro egiziano. Concerne il divieto di portar armi. — I. Nicole, *R. de philologie*, 22, 1898, p. 18 e segg.; Wilcken, *Archiv f. Pap.*, 1, p. 169-172.
 6. *Edictum L. Aemilii Recti, Aegypti praefecti*, a. 42 d. C. — Papiro. Contiene il divieto della diretta esazione di angarie da parte dei funzionari militari o civili. — London Pap., III, n. 1171. — Mitteis, *Z. der Sav. Stift.*, 28, pagina 380 e segg.; Wilcken, *Arch. fur Pap.forsch.*, 4, p. 539.
 7. *Edictum L. Lusii Getae, pruet. praef.*, a. 48 d. C. — Iscrizione in pietra. Contiene provvedimenti di polizia. — *Inscr. gr. ad res rom. pert.*, I, 1118.
 8. *Edictum Cn. Vergilii Capitonis, Aegypti praefecti*, a. 49 d. C. — Scoperto nel 1818 dal viaggiatore francese Calliaud in una iscrizione sulle mura di un tempio dell'Egitto Superiore

- (oasi el Chargeh). Cfr. il precedente. Diretto agli strateghi dell'oasi di Tebe per essere pubblicato o da questi rimesso all'nepo ad altri ufficiali. — *C. I. Gr.*, III, 4956; Haenel, *Corpus leg.*, 268. — Ruderff, *Cn. Vergilii Capitonis edictum*, 1834.
9. *Decretum Asiae proconsulis*, a. 65 d. C. — *C. I. Gr.*, II, 2222.
10. *Edictum Tib. Iulii Alexandri, Aegypti praefecti*, a. 68 d. C. — Scoperte nel 1818 dal Calliaud in una iserizione sulle mura di un tempio nell'Egitto superiore (lo stesso che il n. 6), diretto egualmente agli strateghi di Tebe per essere pubblicate. Questo editto ha per iscopo di reprimere le vessazioni dei magistrati nell'esazione dei tributi e dei diritti del fisco (cfr. Wileken, *Ostraka*, I, 499, 701; *Arch. für Papyrusforsch.* I, p. 149, 154, II, p. 171) e l'abuso del carcere per debiti privati: incidentalmente vi si conferma la nezione che proprietaria della dote in Egitte era la donna. — *C. I. Gr.*, III, 4957; Haenel, *Corpus leg.*, 268 (add. a pag. 57). — F. Cailland, *Voyage à l'oasis de Thèbes*, pag. 115, tab. 24; Rudorff, *Rhein. Mus. f. Phil.*, II, 1828, p. 64 e segg.; Bechmann, *Röm. Dotalrecht*, I, p. 112; Czyhlarz, *Röm. Dotalrecht*, 411; Bachofen, *Röm. Pfandrecht*, 241; Schrader, *Tüb. Kr. Z.*, 1, 2, 129 e segg.; Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, p. 233 e 447 e segg.; Wileken, l. c.; Denisse, *Nouv. Rev. hist.*, 1893, p. 32 e segg.; Dittenberger, *Or. gr. inser. sel.*, II, 669.
11. *Decretum L. Helvii Agrippae, Sardiniae proconsulis*, a. 69 d. C. — Tavola in bronzo scoperata in Sardegna nel 1866, conservata



- in Sassari. È copia privata del protocollo del proconsole. Contiene l'intimazione definitiva in una antica questione tra i *Patulcenses* e i *Galillenses* già definita in precedenti sentenze. — *C. I. G.*, IX, 7852 — Spano, *Memorie sopra l'antica città di Gurulis vetus oggi Padria e scoperte archeologiche nell'isola in tutto l'anno 1866*; Mommsen, *Hermes*, vol. 2 (1862); Bruns, *Z. f. R. G.*, vol. 8, p. 159; Spano (con appendice di Carlo Bandi di Vesme) in *Memorie della R. Accademia di Torino*, 24, 1871, p. 1 e segg.; Mommsen *Hermes*, vol. 2, 1867, pagg. 102-127 e 3, 1868, p. 167-170 (in *Ges. Schr.*, 5, 325 e segg.); Karlowa, *R. R. G. I.*, p. 818 e segg.; De Ruggero, *L'arbitrato pubblico presso i Romani* in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, vol. 5, 1893, p. 350; 403 o segg.
12. *Sententia Septimii Vegoti, Aegypti praefecti, de XX annorum praescriptione?* a. 86-88. — Papiro. Sarebbe la più antica applicazione, ma in termini assai oscuri, della prescrizione ventennale dei crediti. — Pap. Fior., 61. — Mitteis, *Z. der Sav. Stift.*, 26, 1905, p. 484 e segg.; 27, 1906, p. 220 o segg.; Lenol, *ibid.*, p. 80, n. 1, p. 85; Costa, *Atti del R. Ist. veneto*, 66, 1907, p. 112-113.
13. *Edictum M. Mettii Rufi, Aegypti praefecti*, a. 89 d. C. — Inserito nella celebre petizione di Dionisia: esso ci dà notizia del regime ipotecario dei libri fondiari dell'Egitto. Cfr. anche ivi l'*Edictum Valerii Eudaemonis* dell'anno 138 e l'*Edictum Flavii Sulpicii Similis* dell'anno 182. — Pap. Oxy., II, 237. — Cfr. Wileken, *Ostraka*, I, 478 e segg.; Mitteis, *Archiv f. Papyr. Forsch.*, I. v. 178 segg., p. 343 e segg.;



Naber, *ibidem*, p. 313 e segg.; Gradenwitz, *ibid.*, p. 328 e segg.; De Ruggero R. e Bonfante, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, XIII (1901), p. 41 e segg.; Dareste, *Nouvelles Etudes* 1902 p. 199 e segg.

14. *Edictum C. Vibii Maximi, Aegypti praefecti*, a. 104 d. C. — Papiro. Impone il ritorno in patria degli uscenti per le operazioni del censo. — Lond. Pap., III, n. 904. — Wilcken, *Archiv für Papyrusforsch.*, 4, p. 5-44 e segg.
15. *Sententiae de nuptiis militum*, a. 114-142 d. C. — Pap. Cattaoui. Importante per la questione del matrimonio dei soldati romani. — Botti, *Riv. egiziana*, VI (1894), 521-505; Scialoja, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, VIII (1895), p. 155 e segg.; P. Meyer, *Archiv für Pap. Forsch.*, III, p. 55 e segg.
16. *Edictum Metii Rufi, Aegypti praefecti*. — Iscrizione relativa a prestazioni dovute dai pubblicani. — *Inscr. gr. ad res rom. pert.*, I, 1183. Cfr. altro editto analogo, *ibid.*, I, 1285.
17. *Sententia C. Helvidii Prisci arbitri ex compromisso saec. I vel II*. — Iscrizione scoperta presso Campomarino nel territorio dell'antica *Histonium*. Giudica in una controversia di confine tra *Histonium* e un privato. Analoga alla *sententia Minuciorum* (n. 1). — *C. I. L.*, IX, 2827. — Mommsen, *Stadtrechte von Salpensa u. Malaea*, p. 484 (in *Ges. Schr.*, I, pagine 374); De Ruggero E. in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, vol. 5, 1893, p. 421 e segg.
18. *Decretum Blacsii Mariani, cohorti praefecti*, a. 124 d. C. — Pap. collezione Raineri I, 18. — Copia greca del decreto estratto dal protocollo del prefetto della coorte, che decide

- per delegazione del *praefectus Aegypti*; la decisione è in materia ereditaria. — Mommsen, *Zeitschr. der Sav. Stiftung für Rechtsgesch.*, v. XII (1892), 284 o sogg. (*Ges. Schr.*, 1, 445 e segg.); Hunt, *Gött. gelehrte Anzeiger*, 1897, p. 461.
19. *Edicta F. Fl. Titiani, Aegypti praefecti*, a. 127 d. C. — Papiro. Il primo editto concerne i doveri degli ufficiali circa gli archivi locali, il secondo commina pene ai trasgressori. — Pap. Oxy., I, 34. — Wilcken, *Arch. für Pap.forsch.*, I, p. 5 e p. 124; Mitteis, *Hermes* 34 p. 91 e segg.; *Arch. für Pap.forsch.*, I, pagina 186.
20. *Decretum M. Petronii Mamertini, Aegypti praefecti*, a. 125. — Papiro. Il decreto è inserito in un giudizio reso per delegazione in materia ereditaria. — *B. G. U.*, 1, 19. — Th. Reinach, *N. R. Hist.*, 1893, p. 1-20, o Mommsen, *Z. der Sav. Stift.*, 14, 1893, p. 1-10 (*Ges. Schr.*, 1, 1, 456 o segg.); Wilcken, *Arch. für Pap.forsch.*, IV, p. 387.
21. *Edictum M. Petronii Mamertini, Aegypti praefecti*, a. 134 — Papiro. Prescrive apoche reciproche tra ufficiali dello Stato e debitori in ordine a tutte le prestazioni in natura, in denaro, in opere e commina pene ai trasgressori. — P. Fay., 21.
22. *Edictum C. Avidii Heliodori, Aegypti praefecti*, a. 139 — Papiro. *B. G. U.*, III, 747.
23. *Edictum Valerii Proculi, Aegypti praefecti*, epoca di Antouino Pio — Papiro. — *B. G. U.*, 1, 288. — Wilcken, *Arch. für Pap. Forsch.*, I, p. 5.
24. *Edictum M. Sempronii Liberalis, Aegypti praefecti*, a. 154. — Papiro. Si concede amnistia ai



- coloni fuggiaschi per sottrarsi al peso delle liturgie sotto condizione che facciano ritorno entro tre mesi. — *B. G. U.* II, 372. Cfr. anche *Tcbt. Pap.*, 26, 18; 41, 14 e *Fayum Pap.*, 24. — Wilcken, *Arch. für Pap. Forsch.*, I, p. 4 e segg.; II, p. 123; Wenger *ibid.*, II, p. 504 e segg., *Rechtshist. Pap. Studien* p. 120 e segg.; Mitteis, *Hermes*, 30, p. 616. Cfr. Wilcken, *Griech. Ostr.*, I, p. 595, n. 1.
25. *Epistula Bassaci Rufi et Macrini Vindicis, praefectorum praetorio*, a. 168 (circa). — In marmo, conservata in Sepino. Diretto ai magistrati municipali di Sepino. Ammonisce di non ledere gli appaltatori fiscali dei greggi e i pastori. — *C. I. L.*, IX, n. 2438.
26. *Decretum Lucii Novii Rufi, legati Augusti pro praetore*, a. 193 d. C. — Iscrizione scoperta in Tarragona. Relativo a controversia di confine tra il comune e un privato. — *C. I. L.*, II, 4125. — Mommsen, *Stadrechte von Salpensa u. Malaca*, p. 487 (*Ges. Schr.*, I, 1, p. 378).
27. *Edictum C. Sicinni Clari, Thraciae praesidis*. — Iscrizione relativa ad un mercato. — *Inscr. gr. ad res rom. pert.*, I, 766. — Seure, *Bull. de corr. hell.*, XXII, 1898, p. 472 e segg.
28. *Decretum Aegypti praefecti*, a. 234. d. C. — Papiro. Si permette al creditore l'immissione nel possesso dei fondi ipotecati in virtù della *lex commissoria* connessa al pegno. — *Fior. Pap.*, n. 56. — Mitteis, *Z. der S. Stift.*, 27, pag. 345 e segg.
29. *Interlocutiones praefectorum vigilum (Lis fullo-num)*, a. 226-244. — Iscrizione in marmo, scoperta in Roma nel 1701, affissa ora alla parete del musco Capitolino. Relativa a una



- causa di tintori (*fullones*) per canoni di un corso d'acqua. — *C. I. L.*, VI, 266. — Rudorff, *Z. für. g. R. W.*, 15, 1845, pp. 254-263; Bethmann-Hollweg, *Civilprozess*, 1865, p. 769, n. 60; Bremer, *Rheinisches Museum*, 31, 1886, p. 10 e segg.; Karlowa, *R. R. G.*, I, p. 817 o segg.; W. Liebenam, *Vereinswesen*, 1890, p. 339-343; Mommsen, *Z. für G. Rsw.*, 15, pp. 326-345; *Droit public*, I, 5, p. 360, n. 3.
- 29 bis. *Datio tutoris*, a. 237. — Papiro. Il prefetto o un suo delegato accorda il tutore (*auctor*), giusta l'istanza annossa *e lege Iulia et Titia*. — *Oxy. Pap.* IV, 720. — Wilcken, *Arch. für Pap. Forsch.*, 3, 313 e segg.; Mitteis, *Z. der Sav. Stift.* 25, 374 o segg.; 29 p. 396 o segg. Cfr. *Lex Salpens*, c. 29.
30. *Decretum decurionum et epistula XV virum sacris faciundis*, a. 289 d. C. — Iscrizione in marmo, scoperta in Cuma nel 1785. Eloziona di un sacerdote della *mater deum* fatta dai decurioni di Cuma e conferma relativa del collegio romano. — *C. I. L.*, 3698. — Wissowa, *Religion u. Cultur der Römer*, p. 265. — Cfr. puro un *Edictum XV virum sacris faciundis* in *Acta ludorum saecularium: v. Senatoconsulti in iscrizioni*, 8.
31. *Decretum Aegypti praefecti*, a. 312 d. C. — Papiro. Si esige il consenso della donna allo scioglimento del matrimonio. Cfr. in proposito la petizione di Dionisia in *Oxy. Pap.*, 237, VII, 15, 29 etc. — *Fior. Pap.*, 36.
32. *Decretum Ulpii Marisciani consularis Numaediae de salutationum sportularumque ordine*. Epoca di Giuliano imperatore (361-363 d. C.). Iscrizione in pietra scoperta nel 1882 in Thammagadi e quivi conservata. Contiene ordina-



- menti dei ranghi o dello sportule relativi agli ufficiali dipendenti dal consolare. — *C. L. L.*, VIII, *suppl.*, 17896. — A Poulle, *Recueil de Constantine*, v. 22 (1882), p. 401; Ioh. Schmidt, *Ephem. ep.*, 5 p. 386; Mommsen, *Ep. ep.*, 5. p. 632-646; Th. Kipp, *Litisdenuuntiatio im römischen Civilprozess*, 1887, p. 202-205, 218; Wileken, *Ostraka*, I, p. 680.
33. *Edicta Turci Aproniani, praefecti urbi, duo.* Epoca di Valentiniano I. — Riguardano il commercio del bestiamo da macello spettante ai suarii. Approvati da Valentiniano mediante decreto diretto ai successori di Aproniano, a. 367 d. C. — *L. 4. C. Th. I4, 4. C. I. L.*, 6, 1, 1770-1771. — Haenel, *C. l.*, 221.
34. *Decretum Flavii Heraclii. Aegypti praefecti*, a 368 d. C. — Papiro. Relativo alla *denuuntiatio ex auctoritate* in materia successoria. — Leipzig. Pap., 33. — Wileken, *Arch. f. Pap. Forsch.*, III, p. 569 e segg., 4, 187, 466; Mitteis, *Z. d. Sav. Stift.*, 27, p. 350 e segg.; P. Meier, *Philolog. Wochenschr.*, 1907, p. 550 e segg.
35. *Decretum pontificum.* — Iscrizione in due piastrelli scoperta presso Terracina. Approva la esumazione di un cadavere. — *C. I. L.*, X, 8259.
36. *Edicta praefecti urbi, saec. IV.* — Frammenti epigrafici. Si pronuncia la perdita di privilegi, per mancanze « *contra disciplinam romanam* ». — Gatti e Huelsen, *Bull. della Comm. Arch. rom.*, IV, 1901, p. 342 e segg.
37. *De nudinis permissis in Castello Masturensi* (Numidia). — *C. I. L.*, VIII, 6154.
38. *Fragmentum decreti municipalis?* Principio dell'impero. — Lamina in bronzo, scoperta

in luogo ignoto, ora conservata in Firenze. È un piccolo frammento in cui si vieta di seppellire o stabilire alveari sul terreno di una colonia. Forse è una *lex colonica*. V. *Leges datae* n. 9 (Fragmentum Florentinum). — *C. I. L.*, I, pag. 263.

39. *Fragmentum decreti municipalis?* — Lamina in bronzo, scoperta nel letto del Tevere presso Todi nel 1729. Contiene disposizioni sul culto dei morti. Forse una *lex colonica*. V. *Leges datae*, n. 9 (Fragmentum Tudertinum).

40. *Decretum Alfeni Senecionis, classis praetoriae Misenatis subpraefecti, ad sepulchrum attinens*, II-III secolo d. C. — Iscrizione scoperta a Milano, oggi perduta: le copie (salvo la prima di Accursio) sono tutte interpolate o la parte finale interamente apocrifa. È un decreto sulla questione se un dato fondo abbia servito alla sepoltura, e quindi sia stato legalmente alienato. — *C. I. L.*, 3334 (1).

(1) Una collezione completa con commento sino alla data del 1893 delle sentenze arbitrali pronunciate da Roma per mezzo dei suoi funzionari, desunta da epigrafi e scrittori, si ha in appendice all'opera più volte citata di Ettore De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico presso i Romani*, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, V (1893), p. 49-443 (edita anche separatamente). Di queste sentenze 10 sono relative a vere controversie internazionali, tra città greche o Stati ellenistici (a. 191 a. C. — 132 a. C.: nel periodo dell'ingerenza transmarina di Roma); 9 a controversie federali (a. 308 a. C. — 19 a. C.); 46 a controversie amministrative (a. 122-120 a. C. — 282-284 d. C.). — Abbiamo ommesso gli atti dei funzionari egiziani che riguardano affari esclusivamente locali e diritto locale. *Importantis-*



COSTITUZIONI ISOLATE.

1. *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum.* — Papiro edito dal Gradenwitz con note del Mommsen. — Concede beneficii ai veterani, in primo luogo l'esenzione dall'imposta. — *B. G. U.*, II, n. 628; cfr. n. 78. — Scialoja, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, IX (1897), 182; Dareste, *Nouv. Rev. hist.*, v. 22 (1898), p. 691.
2. *Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano*, tra il 17 e l'11 a. C.? — Iscrizione in marmo scoperta nel 1846 dal Mommsen e conservata in Venafrò (Sannio). Concede facoltà ai magistrati e decurioni di emettere ordinanze relativamente all'acquedotto di Augusto. Toccata della *cautio d. inf.* e dei tribunali recuperatorii. — *C. I. L.*, 10, 4842; Mommsen, *Z. für gesch. R. W.*, 15 (1850), p. 287 e segg. (in *Ges. Schr.*, 1, 3, 75-124).
3. *Edictum Tiberii (Mitteis) sive Neronis* (Dareste, Cng). — Relativo ai termini processuali nelle cause criminali portate in grado di appello al principe: si richiama un editto del padre. — *B. G. U.*, II, n. 628. — Scialoja, *Bull. dell'Ist.*

sima è la cosiddetta petizione di Dionisia, riassunto ampio di un processo per restituzione della dote, la quale ci perge notizia del sistema tavolare egiziano. V. in proposito Mitteis, *Arch. für Pap. Forschung*, I, p. 179-199; 344-354; Naber, *Observationum*, ib., p. 313-327; Gradenwitz, *Zur «Petition of Dionisia»*, ib., p. 328-335; De Ruggiero R., *Bull. dell'Ist. di diritto romano*, vol. XIII (1901, p. 61 e segg.).



- di dir. rom., IX (1896), 180; Mitteis, *Zur Berl. Papyrus publ.*, in *Hermes*, 32, 1897, p. 630-639; Dareste, *Nouv. Rev. hist.*, 22, 1898 p. 689-691 e *Nouvelles Études*, p. 211-213; Cuq, *Trois nouveaux documents sur les cognitiones caesarianae*, in *Nouv. Rev. hist.*, 23, 1899, pag. 111-116); Mommsen, *Strafrecht*, p. 472, n. 5, per la forma e per la sostanza le colloca sul terzo secolo d. C.
4. *Edictum Claudii*, a. 460-47 d. C. — Lamina di bronzo scoperta nel 1869 a Cles in Val di Non, presso Trento. Relativa a una duplice controversia tra varie popolazioni *attributae* e dipendenti e i municipii rispettivamente dominanti (Cemum, Tridentum). Si confermano le decisioni di un messo imperiale circa le terre fiscali, si convalida il diritto di cittadinanza agli Anauni, Tulliasi, Sinduni (in quel di Trento) sulla base del lunge possesse. Tecca delle decurie e dei giudizi. — *C. I. L.*, V, 5050. — Mommsen, *Hermes*, 4, 1869, p. 99 e seguenti e 2 *R. G.*, 9, p. 179-181; Schupfer, *Arch. giur.*, 3, 1869, p. 559-591; Kenner, *Edict des Kaisers Claudius*, 1869; Du Bois, *Revue de dr. français et étranger*, 1872, p. 7-52; De Ruggere E., *L'arbitrato pubblico presso i Romani*, n. 39 (in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, V (1893), p. 395).
 5. *Oratio Claudii (?) de recuperatorum aetate*, a. 41-54. V. Senateconsulti conservati in iscrizioni e papiri n. 12 — *B. G. U.*, II, 611.
 6. *Epistola Vespasiani ad Vanacinos*, a. 71-72 d. C. — Lamina in bronzo scoperta in Corsica. Diretta ai magistrati e decurioni dei Vanacini (Corsica). Si decide una controversia di



- confini, o si conformano vecchi privilegi. — *C. I. L.*, X, 8038. — De Ruggero E. in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, V (1893), p. 409 o segg.
7. *Epistola Vespasiani ad Saborenses*, a. 78 d. C. — Lamina in bronzo, scoperta in Ispagna nel XVI secolo, indi perduta. Diretta ai magistrati e decurioni dei Saborensi (Andalusia) sulla ricostruzione della città e l'imposizione di nuovi tributi cittadini. — *C. I. L.*, II, 1423.
8. *Epistola Domiliani ad Falerienses*, a. 82 d. C. — Tavola in bronzo scoperta nel 1590 a Falorio. Diretta ai quatuorviri e decurioni Faleriensi (Piceno). Accompagnamento di un decreto che decide una controversia tra Faleriensi e Firmiani circa i *subseciva*. — *C. I. L.*, IX, 5420. — De Ruggero E. in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, V (1893), p. 414 o segg.
9. *Epistolae Traiani ad Plinium*, a. 111-113 d. C. — Nolle lettere di Plinio (nelle edizioni antiche il libro X). Risposte di Traiano a Plinio governatore (*legatus Aug. pro praet. cons. pot.*) in Bitinia.
10. *Epistola Traiani sive Hadriani*. — Lamina in bronzo scoperta nel 1868 in Italica (in prossimità di Siviglia). Sembra relativa alla procedura dello caso fiscali, conforme all'*ordo iudiciorum privatorum*. Assai frammentaria. *C. I. L.*, II, 145. — Borlanga, in *ed. Legis Urson.*: Mommsen, 2, 149; cfr. *Z. der G. R.*, 12, 126.
11. *Epistola Hadriani ad Rammium* (non *Simmium* Wilcken), a. 119. — Papiro. Si concede la *b. p. unde cognati* ai figli dei militari nati durante il servizio. Il decreto era stato affisso negli accampamenti di due legioni. — *B. G. U.*, 1, 140.



- Mittels *Zur Berl. Papyrus publ.* in *Hermes*, XXX, 1895, p. 614; Wileken, *Ein neuer Brief Hadrianus* in *Hermes*, XXXVII, 1902, p. 84-90; Meyer, *Z. der S. St.*, 18, 1899, p. 44-57.
12. *Rescriptum Hadriani de diadocho sectae Epicuri nominando*, a. 121. — Iscrizione scoperta in Atene. Dispone circa la nomina del successore nel collegio di Epicuro designato per testamento. — *C. I. L.*, III, 2.^o suppl., 12283 e 14203, 5. — Coumanoudis, *ἐφημερίς ἀρχαιολογική* 1890, p. 142; M. Diels *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 4, 1891, p. 478 e segg.; Darreste, *Nouv. Rev. hist.*, 1892, p. 622-624, e Mommsen, *Z. der S. Stift.*, 12, 1892, p. 152-154; Wilhelm, *Jahreshefte des österr. arch. Inst.*, 2, 1899, p. 270 e segg.
13. *Rescriptum Hadriani ad Apollonidem*, a. 121-128. — Papiro. Concerno questioni di proprietà e possesso. Segue al rescritto la sentenza di Flavio Iuncino. — Tebtunis Pap. London 1907, II, 287.
14. *Rescriptum Antonini Pii*, a. 139 d. C. — Iscrizione in marmo scoperta a Smirne. Si concede di prendere copia di un decreto di Adriano. — *C. I. L.*, III, 411; *C. I. gr.*, 3175; Haenel, *Corpus legum*, 102.
15. *Decretum Marci et Commodi*, a. 176-180. — In pietra, scoperto in Roma. Relativo alle controversie tra *mercatores* e *mancipes*. — *C. I. L.*, VI, 1016.
16. *Decretum Commodi de Saltu Burunitano*, a. 180-183. — In pietra, scoperto in Africa a Souk-el Khmis sulla via da Cartagine a Bulla Regia e pubblicato per la prima volta nel 1880. Diretto a un rappresentante del *Saltus Burunitanus* (distretto di proprietà dell'Imperatore



in Tunisia). Contiene frammenti del *libellus* dei coloni, che elevano querele contro l'amministrazione imperiale, che impone prestazioni forzose in onta alla *lex Hadriana*, della sentenza imperiale in forma di *subscriptio* e della lettera del procuratore imperiale, che notifica la decisione a un certo Andronico. — *C. I. L.*, VIII, 10570 e *suppl.* 14464; Tissot, *Comptes rendues de l'Acad. des Inscr.*, 1880, p. 80-85; Mommsen, *Hermes*, 15, 1880, p. 385-411 (in *Ges. Schr.*, 3, 153-176), e p. 478-480; Esmein, *Journal des Savants*, nov. 1880; *Mélanges*, 1886, p. 293-311; Fernique e Cagnat, *R. arch.*, 1881, 1, p. 94-103, 138-151; Karlowa, *R. R. G.*, 1, 1885, p. 616-656-657, 924-926; Fustel de Coulanges, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, 1886, p. 33-42; Segrè, *Studio sull'origine e lo sviluppo del colonato romano passim* (*Arch. giur.*, 1890); Schulten, *Die römischen Grundherrschaften*, 1896; Beaudouin, *Les grands domaines dans l'empire romain*, 1899, e *N. R. Hist.*, 1897-99.

17. *Epistola Severi et Caracallae ad Tyranos*, a. 201 d. C. — Tavola in marmo, scoperta nel 1847 sul Dnjester (Bessarabia), incompleta. Diretta a un Eraclito e inserita in un altro rescritto a Ovinio Tertullo, preside della Mesia inferiore, dal quale venne trasmessa ai Tirani, con lettera accompagnatoria in greco. Conferma alcune immunità dei Tirani. — *C. I. L.*, III, 781.
18. *Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longae possessionis*, 29 dicembre a. 199. — Papiro. È la più antica testimonianza sulla prescrizione di 10 o 20 anni. — *B. G. U.*, I, 267; Dareste, *N. R. Hist.*, 1894, p. 692; cfr. *Nouvelles*

- Etudes*, p. 194; Mitteis, *Hermes*, 30, 1895, p. 612-614; Mommsen, *Z. der S. Stift.*, 16, 1895, p. 195-196 (in *Ges. Schr.*, I, 1, 477-479); 22, 1901, p. 143. — Nuovo esemplare dello stesso rescritto in *Pap. Strassb.*, 1, n. 22, ove è però la data del 19 aprile 200 (v. Mitteis, *ibid.*, p. 85 e *Z. der Sav. Stift.*, 28, p. 390). — Due altri frammenti di rescritti degli stessi Severo e Caracalla in materia di transazioni (a. 200) v. in *Amherst Pap.*, 11, 63: cfr. Mommsen, *Z. d. Sav. Stift. für. Rg.*, 19, 143 (in *Ges. Schr.*, 2, 369, u. 2). — Un rescritto pure frammentario di Severo sulla *cessio bonorum* (a. 200 d. C.) in *B. G. U.*, II, 473; cfr. Wilcken, *Arch. für Pap. Forsch.*, I, p. 5; Wenger, *Rechtshist. Pap. Stud.*, p. 141 e 149, n. 4; Mitteis, *Hermes*, 32, 651; *A. für Pap. Forsch.*, I, p. 352. — Due rescritti di Severo e Caracalla relativi alla fondazione di istituzioni di beneficenza (spese per gare e liturgie), disegnate da Aurelio Orione (a. 200-202 d. C.) in *Oxy. Pap.*, IV, 705; cfr. Wilcken, *A. für Pap. Forsch.*, III, 311 e inoltre le istituzioni alimentari imperiali e la recente iscrizione scoperta in Amorgo (*Ἐφημ. ἀρχαιολ.* 1907, 185 e segg.).
- 18 bis. *Constitutio Antoniniana de civitate*, a. 212 d. C. — Frammento dell'editto, col quale Caracalla concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero contenuto nel Pap. 15 della collezione del Museo della società storica dell'alta Assia in Giessen. Si conserva in due colonne il testo greco di tre editti di Caracalla del 212. La seconda colonna reca una parte del già noto editto d'amnistia; segue un mandato diretto al *praefectus Aegypti*



relativo all'espulsione da Alessandria degli abitanti del territorio, che vi si rifugiavano. La parte maggiore della colonna comprendeva l'editto, con cui fu concessa ai peregrini dell'impero la cittadinanza romana; il poco che ne è rimasto è molto lacunoso, ma è certo il suo riferimento alla concessione della cittadinanza, come mostrano le linee 7-8, che suonano con una certa enfasi: « Concedo la cittadinanza dei Romani a tutti quanti gli abitanti della terra » (anche questa parte è lacunosa, ma la ricostruzione è sicura). Se i due editti furono emessi contemporaneamente, la data della *propositio* della costituzione antoniniana sarebbe l'11 luglio 212: v. sulla data anche Wilcken, *Arch. für Pap. Forsch.*, 549, n. 1; *Hermes*, 29, 294. Cfr. *B. G. U.* IV, 1086. Il papiro, come il Meyer annunzia nella *Z. d. Sav. Stift.*, 29, 474, sarà pubblicato o commentato da lui nel fascicolo (1909) dei *Giessener Papyri* editi dal Teubner.

19. *Rescr. Gordiani ad Scaptoparenos*, a. 238 d. C. — Lapide scoperta in Bulgaria o in seguito assai danneggiata, pubblicata nel 1890, diretta al soldato Pirro *conpossessor* in rappresentanza degli Scaptopareni (Tracia). Rinvia al preside per l'esaurimento della supplica che precede, relativa ad esazione dei soldati traversanti i campi del *vicus*. — *C. I. L.*, III, *Suppl.*, 12336. Mommsen, *Z. d. S. S. für Rg.*, 12 (1892), p. 244-267 (in *Ges. Schr.*, I, 2, 172-192); cfr. *Z. der Sav. Stift.*, 22, 1901, p. 142-144 (*Ges. Schr.*, I, 1, p. 477); Karlowa, *Neue Heidelberg. Jahrbücher*, 2, 1892, p. 141-146; Scialoja, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, vol. V (1893), pagine 23 e segg.

20. *Rescriptum Gordiani de liberorum professione*, a. 239 d. C. — Papiro. Stabilisce che la mancata *professio* non pregiudica la legittimità, nè l'avvenuta *professio* fa entraro il figlio nella famiglia altrui. — Tebtunis Pap. Louidon 1907, II, n. 285. Mitteis, *Z. der Sav. Stift.*, 28, pag. 385 e segg.
21. *Rescriptum Dioeletiani (?) de litibus destitutis*, a. 293 o 294 (?) d. C. — Papiro. Tratta della desistenza dall'accusa e delle sanzioni della calunnia. — *Pap. Amherst*, II, 27. — Mommsen, *Z. der Sav. Stift.*, 22, 194 e segg.; Wenger, *Arch. für Pap. Forsch.*, II, p. 41 o segg.; Gradenwitz, *Z. der Sav. Stift.*, 23, 356 e segg.; Schneider A., *Z. der Sav. Stift.*, 24, 414. Cfr. Ulp. L. 10 D. 5, 1. — Altri due rescritti dello stesso imperatore, conservati nella traduzione greca sono relativi a controversio di confine in Egitto. — *C. I. Graec.*, III, 4892; *Inscr. gr. ad res rom. pert.*, 1, 1291.
22. *Edictum Dioeletiani de pretiis rerum venalium*, a. 301 d. C. — Scoperto e conservato in varie iscrizioni frammentarie, alcune in greco, durante tutto il corso del secolo XIX in vario parti della Grecia e dell'Oriente. Si determina un massimo per le merci e per le mercedi sotto pena di morte. — *C. I. L.*, III, 801 segg. 1055-1058, *Suppl.* 1909 segg.; 2208-2211; 2328; Haenel, *Corpus leg.*, 175 segg. — Mommsen, *Ber. d. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch.*, 1851, p. 4262 (in *Ges. sehr.* 2, 292); Mommsen e Blümner, *Edictum Dioeletiani de pretiis rerum venalium* 1893. Cfr. per gli ultimi frammenti scoperti *Ἐφημερίς ἀρχαιολογική*, 1902, p. 14, *Bull. de correspondance hellénique*, 28, 1904, p. 400 e



- segg., e *Journal of hellenic studies*, 24, 1904, p. 195; di nuovo Mommsen, *Berichte d. Sächs. Ges. d. Wissensch.*, III, 1851, p. 383-400 (in *Ges. Schr.*, 1, 2, 312); *Hermes*, vol. XXV, 1890, p. 17-35 (*Ges. Schr.*, 2, 323); *The Plataian Fragment of the Edict of Diocletian* (*C. I. L.*, III, p. 1914); *American Journal of Archaeology*, vol. VII, 1892, p. 54-64; *Fragment des diocletianischen Edicts aus Gythion* (*C. I. L.*, III, S. p. 1915); *Mittheilungen des archäologischen Instituts*, Athen Abtheilung, vol. XVII, 1892, p. 155-157; Blümner, *Edictum Diocletiani* (in Pauly Wissowa *Realenc.*).
23. *Edictum ignoti imperatoris ad Lepidum, Pisidiae praesidem*. — In pietra, scoperto recentemente in Pisidia. Introduce il decurionato nella città di Timandro. — *C. I. L.*, III *Suppl.* 6866.
24. *Edictum Constantini de accusationibus*, 1 gennaio 312 d. C. — Conservato per intero in 3 lapidi: una di esse trasportata dall'Asia a Padova ed ora perduta (si hanno però di essa copie del VI secolo), le altre due scoperte recentemente in Creta ed in Licia. Un estratto in *L. i C. Th.*, 9, 5; cfr. anche *L. 3 Cod. Iustin.* 9, 8. — *C. I. L.*, V, I, 2781; Mommsen, *Eph. ep.*, 7, 416 e segg. — L'ultimo capo del frammento padovano sembra esser parte di una costituzione diversa emessa contro i delitti dei Cesariani, a. 325-337 (Mommsen).
25. *Rescriptum Constantini et filiorum ad Ablabium, praetorio praefectum*, a. 323-326 d. C. — In una lapide scoperta presso Orcisto, contenente insieme col rescritto l'istanza degli Orcistani e la lettera di Ablabio comunicante il rescritto.

- Si restituisce al municipio di Orcisto in Frigia la condizione di *civitas*. — *C. I. L.*, III, 352.
26. *Edictum Constantini*, a. 326 d. C. — Lapide scoperta a Spello in Umbria nel 1733. Tratta della costituzione di un'assemblea provinciale degli Umbri in Spello e della erezione di un tempio in onore della famiglia imperiale. — *C. I. L.*, XI, 5265. — Mommsen, *Berichten der Leipziger Gesellschaft*, II (1850), p. 199-201.
27. *Rescriptum Constantini et Constantii*, a. 331 d. C. — Annesso al rescritto *ad Ablabium*. Si conferma la restituzione dell'autonomia municipale con alcune conseguenze tributarie. È diretto ai decurioni di Orcisto. — V. n. 25.
28. *Constitutio Iuliani de pedaneis iudiciis*, a. 362 d. C. — Lapide, scoperta nel 1841 nell'isola di Amorgo. Frammentariamente nella L. 8 C. Th. 1, 16. — Cfr. L. 5 C. Just. 3, 3. *C. I. L.*, III, 459; III, 2 *Suppl.* 14198.
29. *Edictum Iuliani (Dessan) vel Severi Alexandri (Grenfell) de auro coronario*. — Papiro. Dispensa dal pagamento dell'*aurum coronarium*. — Pap. Fay. 20. — Dessan, *Sur un nouvel édit de l'empereur Julien* in *Rev. de philol.*, N. S., XXV, 1901, p. 285-288; Wilcken, *Archiv für Pap.*, II, 1902, p. 169. Cfr. L. 1 C. 10, 54 e Mitteis, *Z. der Sav. Stift.*, 27, 354.
30. *Epistulae Valentiniani, Valentis et Gratiani de provincia Asia*, a. 370-371 e 375 d. C. — In una iscrizione scoperta negli scavi di Efeso nel 1904. Relative alla restituzione delle *mura*, alla rendita dei fondi delle città, ai ludi provinciali, al decurionato ed ai *mura*. — Heberdey, *Anzeiger der kaiserl. Akad. Wien*, 1905, p. 88 e segg. *Jahresheft. des österreich. arch.*



- Inst.*, 8, Beibl. p. 71; p. 182; Schulzen, *ibid.*, 9, p. 40; Mitteis, *Z. der Sav. Stift.*, 26, 490; 29, 390 u. 1. Cfr. L. 1 C. Th. 15, 5 (a. 372).
31. *Rescripta duo imperatoris ignoti.* — V secolo. — Frammenti di papiro scoperti verso la metà del secolo XIX nell'Egitto superiore (Tebaido), conservati in parte a Parigi, in parte a Leida. Sono diretti al magistrato incaricato di decidere una controversia giudiziaria. — Mommsen, *Jahrbuch. des gem. Rechts*, VI, 398 segg. (1863) (in *Ges. Schr.*, 2, 343).
32. *Constitutio Anastasii.* — Lapide greca scoperta in Ptolemais (Pentapoli). Sull'*officium* di un duca, diretta verosimilmente al *Dux Pentapoleos.* — *C. I. gr.*, III, 5187.
33. *Constitutio Iustini et Iustiniani*, a. 527 d. C., in giugno. — Iscrizione greco-latina scoperta nel settembre del 1889 nel villaggio di Ali-Faradin, sul limite tra la provincia di Pisidia e Cibyratide. Riguarda la protezione degli uomini e delle terre dell'oratorio di S. Giovanni; — Diehl, *Bull. de corr. hell.*, 1893, p. 501-520. Scialoja, *Bull. dell'Ist. di diritto romano*, IX (1896), 136 (1).

(1) Altre costituzioni frammentarie o ricordate: *Epistula Vespasiani nec non et Claudii de privilegiis collegis athletarum tribuendis* (*London Pap.*, III, p. 214 e segg.); *Mandatum Traiani de militum testamento* (*Pap. Fay* n. 10; non riconosciuto dagli editori; cfr. L. 1 § 1 D. 29, 1); *Epistula Traiani sive Hadriani de iudiciis* (*C. I. L.*, II, 5368); *Edictum Hadriani de munerum vacatione* (*B. G. U.*, III, n. 1022; Wilcken, *Arch. für Papyrusforschung*, III, 301; cfr. p. 554); *Edictum Hadriani de connubio Arsinoticorum cum Aegyptiis* (Wilcken, *Arch. für Pap*



COLLEZIONI DI LEGES.

(Costituzioni imperiali).

1. *Codex gregorianus*. — Compilato certo in Oriente, come dimostra il gran numero di rescritti diocleziani datati dalle città dell'Oriente, da un Gregoriano (col qual nome veniva citato un secolo più tardi) o Gregorio (Mommsen, *Z. der S. St. f. Rg.*, 10, 347) sotto Diocleziano (una costituzione dell'anno 390 reca *domini nostri: Coll.*, 1, 10), sul piano dei classici

forsch., III, 555 e segg.; cfr. altro papiro pubblicato in *Comptes rendus de l'Acad. Inscr. et belles lettres*, 1905, p. 160 e segg.); *Rescriptum Hadriani de possessionis controversia* (!) (notovole per la sua forma patriarcale, pedagogica: *Tebt. Pap.*, II, 286; Mitteis, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, 28, 386); *Epistulae Antonini Pii de honoribus quibusdam tributis* (*Inscr. gr. ad res rom. pert.*, III, n. 704, 739), *Epistula Marci Aurelii Antonini*, n. 167 (*B. G. U.*, I, 74); *Decretum Marci Aurelii Antonini et Commodi de vectigali foriculario* (*C. I. L.*, 6, 1061); *Rescriptum Septimii Severi* (*Anh. Pap.*, II, 63); *Mandatum Septimi Severi*, n. 200 (*B. G. U.*, II, 473); *Rescriptum Severi et Caracallae de munerum vacatione ob aetatem* (*Pap. Fir.*, 57); *Rescriptum Severi et Caracallae de alienatione in fraudem creditorum* (*London Pap.*, III, n. 1157; Mitteis, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, 28, 382); *Epistulae Alexandri Severi nec non et priorum principum Severi et Caracallae, Septimi Severi, Claudii de privilegiis collegio opificum iam inde ob Augusto tributis* (*B. G. U.*, IV, 1084; Wilcken, *Arch. für Pap. Forsch.*, IV, p. 564); *Rescriptum Philippi et filii ad colonos vici in Phrygia* (*C. I. L. III Suppl.*, 14191; Anderson, *Journ. of hell. Stud.*, 17 (1896) 148; 18 (1897) 340; Schulten, *Mitt.*



digesti, diviso in libri e titoli, i libri più di 14, per lo meno 19, se la citazione in Coll. 2, 4 è esatta, giacchè i primi 14 corrispondenti a materio dell'editto perpetuo, come soleva la prima e più ampia parte dei Digesta, corrispondono ai libri 1-9 del Codice di Giustiniano; i titoli assai più numerosi delle rubriche o dei commentarii edittali, come rivela similmente il *Cod. Iust.*, ovo alcuni titoli vennero persino fusi in un titolo più vasto. Conteneva in ordine cronologico le costituzioni imperiali fino a Diocleziano (la più antica nota, un ro-

der kaiserl. archaeol. Inst., 1898, p. 232; Scialoia, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, XI, 58: cfr. per analogie n. 16, 19, 33 nel testo e L. 35 pr. C. *De loc.* 4, 65 di Giustiniano); *Epistula Valeriani de Iovis templo in civitate Syriae* (C. I. L., III, 184; *Inscr. gr. ad r. rom. pert.*, III, n. 1020); *Rescriptum Gallieni* (*Pap. Herm.*, n. 119 verso; *Stud. zur Pal. und Papyruskunde*, V; Wilcken, *Arch. für Papyrusforsch.*, III, 548); *Edictum imperatoris incerti, for tasse Probi, de vineis* (*Inscr. gr. ad res rom. pert.*, III n. 1341); *Epistula Diocletiani de privilegiis histrionibus et athleticis tributis* (*Pap. Leipzig*, I, 44); *Rescriptum Theodosii II et Valentiniani III* (in risposta ad una petizione vescovile per aver protezione militare contro i barbari circostanti; *Leid. Pap. Z.*, Wilcken, *Arch. für Papyrusforschung*, I, p. 398 e segg.).

Altre relative a controversie di confine (mandati o istruzioni imperiali) si possono vedere nelle relative sentenze in De Ruggero, op. cit., n. 38, 40, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61 ecc.). Gli accenni storici e i residui di ogni genere dell'attività imperiale, fuori dei codici, sino al tempo suo furono raccolti dal Haenol, *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum Codices supersunt*, Lipsiae, 1857.

scritto di Severo, è dell'anno 196, *Cons.* 1, 6, la più recente, una costituzione diocleziana, dell'anno 295, *Coll.* 6, 4, il massimo numero degli anni 285-294 di Diocleziano), con la *in-scriptio* e la *subscriptio* o anche l'indicazione *sine die et consulc.*, estratte dagli archivi imperiali, come prova l'essere in gran numero dirctte a privati, soltauto alcune più antiche dalle opere dei giuristi (certamento quello che recano l'iscrizione *Divus*: Huschke). — Mommsen, *Zeitschr. der Sav. Stift.*, XXII, 1901, pagine 139-144 (in *Ges. Schr.*, n. 366).

2. *Codex Hermogenianus.* — Compilato certo in Oricute da uu Ermogenc, o più probabilmente da un Ermogeniano (il giurista? Cou tal nome certo veniva citata anche questa collezione un secolo più tardi), forse nel periodo di tempo che corre (Mommsen, *Hermes*, 17, 532) tra l'auno 314 e il 323 (data della cassaziouc e degli atti di Licinio e dello stesso nome delle costituzioni). In un libro unico, assai più ampio delle ordinarie dimensioni dei rotoli di papiri in titoli assai più numerosi e assai numerose pure le costituzioni ne' siugoli titoli (negli scoli sinaitici si cita la const. 120). Conteneva in ordine cronologico le costituzioni da Diocleziano a Costantino.

Lo più antiche costituzioni note sono degli auni 291-295, la maggior parte degli anni 293-294, 3 di Costantino e Licinio dell'anno 314; i 7 rescritti di Valentiniauo degli anni 364-365 derivano certo da una edizione assai più tarda, come appare dal nome Licinio, conservato ancora nel *Cod. Iust.* nella terza costituzione del 314. Le costituzioni erano estratte dagli ar-



chivi imperiali e il Codice era concepito, a quel che pare, come un compimento del gregoriano.

L'uno e l'altro codice furono ufficialmente confermati da Teodosio II l'anno 429. I frammenti dell'uno e dell'altro che noi possediamo ci sono conservati (a parte il *Cod. Inst.*, ove non trovansi allo stato genuino) nei *Fragm. Vat.*, nella *Collatio*, § 17, nella *Consult.*, § 17, nella *Lex Rom. Burgundionum*, § 18, nella *Lex Rom. Visigoth.*, § 18, nella appendice di questa legge e negli scolii sinaitici.

Edizioni: Haenel, 1842, *Cod. Greg. et Cod. Herm. Fragm.* (*Corpus iur. anteiust. Bonn.*, volume II). — Krüger, 1890 (*Coll.*, vol. III).

3. *Codex Theodosianus*. — Compilazione ufficiale ordinata da Teodosio II nell'anno 435, costituendo all'uopo una commissione di 16 magistrati (dopo che la prima commissione del 429 di otto magistrati e un avvocato, cui era stato affidato il compito della collezione di *iura* o *leges* aveva fallito allo scopo), di cui, come appare dall'imperiale rendimento di grazie, solo 8 presero parte attiva al lavoro. Pubblicato in Oriente il 15 febbraio 438, entrato in vigore il 1.º gennaio 439, confermato già nel 437 da Valentiniano III per l'Occidente e nel 438 pubblicato nel Senato di Roma (il verbale relativo ci è conservato). Conteneva le costituzioni (le sole *leges generales*) da Costantino in poi (in continuazione delle due collezioni private ufficialmente confermate), non escluse le insignificanti o meramente transitorie, disposte, salvo due sole eccezioni, in ordine cronologico spesso arbitrario, con prevalenza delle più moderne, molto liberamente frammentate, asseguandosi i



singoli frammenti in titoli diversi, e interpolate (omissioni, aggiunte, modificazioni), soppressa poi sempre la parte non di puro diritto, ma di mera sanzione. Ordinata la materia secondo il piano dei digesti classici, distribuita in libri (16) e titoli.

Manoscritti: Estratti di varia estensione nei manoscritti della *Lex Rom. Visigothorum*; notevole il manoscritto scoperto dal Clossius nella Biblioteca Ambrosiana l'anno 1820 (*Theodosiani Codicis genuina fragm., ex membr. Bibl. Ambros. Mediol. nunc primum edidit Clossius, Tubingae, 1824*), contenente i *gesta senatus* e gran parte del primo libro; manoscritto di Parigi (libri 6-8, manca il principio del sesto libro), manoscritto vaticano (libri 9-16), palimpsesto vaticano e palimpsesto ex torinese (libri 14-16 frammenti), palimpsesto della biblioteca del ginnasio di Halberstadt (cfr. Schum, *Z. d. S. S.*, 9, 365), palimpsesto torinese scoperto dal Peyron (*Memorie dell'Acc. di Torino, 1823, v. 28, classe di scienze morali, p. 137*) nel 1820 (frammenti dei libri 1-6, 8-11, 13, 14, 16), palimpsesto torinese scoperto più tardi, prima del 1839, dal Baudi de Vesme (frammenti dei libri 1-4), in tutto 23 costituzioni, pubblicate in una edizione disegnata del *Corpus iuris romani antegustiniano* e giustiniano, intrapresa nel 1839, a Torino, la quale non fu continuata oltre il libro 4,22,4, del Codice teodosiano. — Manca tuttavia la maggior parte del libro I, e parte dei libri 2-6: dei primi 5 libri noi possediamo circa un terzo.



Edizioni: Siehard, 1528, l'estratto visigotico: Dutillet (Tilins), 1550, l'estratto visigotico col-l'aggiunta dei libri 9-16 per intero desunti dal manoscritto vaticano; Cuiacius, Lione, 1566 e Parigi, 1586 (seconda edizione), lo stesso estratto con aggiunte ulteriori agli altri libri e principalmente con quella dei libri 6-8; Peyron, Torino 1823, complemento dei libri 1-5; (v. sopra), Clossius, frammenti nuovi del primo libro desunti dal manoscritto ambrosiano (v. sopra); Baudi de Vesme, 1839, i primi 3 libri e i primi 22 titoli del libro quarto con nuovi complementi torinesi (v. sopra); Haenel, *Codex Theodosianus*, 1842 (vol. del *Corpus iuris anteiustiniani* di Bonn); Krüger, i frammenti torinesi (1880 in *Abhand. der berl. Ak.*, 1879); Patetta, i frammenti torinesi in *Atti e mem. della R. Acc. delle scienze di Torino*, v. 45, 1895. Preziosissima è tuttavia anche ora a ragione del commentario l'antica edizione postuma di Gothofredo (1665 e con appendici nel 1736); l'ultima edizione è di Teodoro Mommsen (col col sussidio di P. M. Meyer) edita dopo la sua morte nel 1905 a Berlino. — Mommsen, *Jahrbücher des gem. Rechts von Bekker und Muther*, vol. 3 (1859), p. 454-456 (in *Ges. Schr.*, 2, 408); *Ibid.*, V, 1862, p. 129, 131 (in *Ges. Schr.*, 2, 410); *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rechtsgesch.*, 21, 1900, 149, 190 (in *Ges. Schr.*, 2, 371). Krüger, *Ibid.*, 28 (1907), p. 111. Inoltre Mommsen, *Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde*, 25, 1900, p. 587-592 (*Ges. Schr.*, 412) (*Zeitschr. der Sav. Stift. für Rechtsgesch.*, 22, 1901, p. 55-58 (in *Ges. Schr.*, 2, 418 o *Prolegomena ad Theodosianum*, p. LXXIX).

4. *Novellae post-theodosianae*. Raccolta di costituzioni orientali ed occidentali applicate in Occidente, Estratti nella *Lex Rom. Visigoth.* e frammenti ulteriori della collezione originaria in alcuni manoscritti della *Lex Rom. Visigoth.* costituzioni di Teodosio, di Valentiniano, di Massimo, di Marciano, di Majoriano, di Libio Severo, di Antemio. — Nolle edizioni in appendice al codice Teodosiano: Haenel, *Novellae Theodosii II*, ecc., Bonn, 1844; Mommsen e Meyer, *Leges novellae ad Theodosianum Codicem pertinentes*, Ber. 1905 (vol. II del Codice Teodosiano). — Cfr. Calisso, *Il diritto di Teodosio in Italia*, nell' *Ann. dell' Univ. di Macerata*, 1889, p. 15 o segg.; Mommsen, *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rg.*, 25, 1904, p. 51-54 (in *Ges. Schr.*, 2, 426).
5. *Constitutiones Sirmondianae*. — Così dette dal primo editore, il Sirmond (1631). Raccolta di 18 costituzioni fatta tra il 425 e il 438 (data della pubblicazione del Codice Teodosiano) nella Gallia (citata nei concilii della Gallia, o la c. 6 tratta dai regosta del prefetto del pretorio della Gallia), di contenuto in prevalenza ecclesiastico. Tramandato in appendice a una collezione di canoni dei concilii della Gallia, le prime 16 genuine o iutere, le ultime 2 estratte dal Codice Teodosiano e aggiunte in seguito, la più antica del 331, la più recente del 425, la maggior parte a ogni modo dal 400 in poi. L'autenticità, già revocata in dubbio (per la prima volta da Gotofredo), fu completamente accertata dall'Haenel nello studio premesso all'edizione, salvo per avventura circa la prima, di Costantino, che accorda ai vescovi una giu-



risdizione necessaria, anche provocata da una sola delle parti, e l'altra in cui si dice che veruna testimonianza non dovrà essere udita, una volta citato il vescovo da una delle parti.

Haenel, Lipsiae, 1840; Haenel, Bonn 1844 (in appendice alle novelle Teodosiane); Schnlte, *Constitutio Constantini ad Ablabium*, Bonn 1888 (in *Festschrift für Windscheid. Sitzungsberichte des Wien. Ak.*, 117, 1). Mommsen e Meyer, nella ediz. del Cod. Theod., vol. I.

6. Costituzioni sparse nelle raccolte di diritto canonico, in ispecie collezioni di Quesnel, atti dei concilii ecumenici di Efeso 431, Calcedonia 451, Costantinopoli 552, *collectio avellana*.

Haenel, *Corpus legum*, I (mancano le costituzioni della *collectio avellana*, salvo alcune estratte dagli annali del Baronio); Maasen. *Gesch. der Quellen u. der Litteratur des canon. Rechts*, I (1870), 318-311 (alle singole costituzioni è aggiunta l'indicazione dei manoscritti e delle edizioni).

RESIDUI DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA.

1. *Maeciani assis distributio*.
2. *Gaii Institutionum comm. quattuor*. — Note sino al 1816 pel compendio alterato dal titolo il *Liber Gaii*, parte della *Lex romana Visigothorum*, per citazioni sparse nella *Collatio*, in Prisciano, Lido, Boezio, Isidoro, Pseudo-Aseonio, Diomede (?), Servio: e in più larghi estratti nel Digesto di Giustiniano e nelle Istituzioni che vi si modellano. Nel 1816 scoperto il mano-



scritto gennino dal Niebulr nella biblioteca del capitolo di Verona, riconosciuto dal Savigny, decifrato dal Göseben, edito nel 1820 dal Göschen, da I. Bekker e dal Bethmann-Hollweg, collazionato con forti reagenti e grave danno del manoscritto nel 1821-22 dal Bluhme, la cui collazione andò inoltre perduta; edito nuovamente dal Göseben nel 1824 con alcune aggiunte del Bluhme, collazionato nuovamente con immenso e insperato profitto dallo Studemund nel 1866-68, nel 1878, nel 1883, il quale ne pubblicò l'apografo (fac-simile) nel 1874, cui si debbono aggiungere i risultati posteriori premissi all'ultima edizione del 1884.

Il manoscritto veronese in caratteri unciali, con abbreviazioni singolarissimo e molti errori, alcuni corretti da una seconda mano, non scevro di glossemi, risale al V secolo d. C.; è un palimpsesto, in cui l'opera gaiana era stata nel VI secolo disordinata e ricoperta da scritti di S. Gerolamo (*epistulae, polemica*); 2 frammenti in un foglio, separati e intatti (L. IV, §§ 134 e 144), erano stati pubblicati da Scipione Maffei sino dalla metà del secolo XVII, e sono ricordati già nel 1732 e nel 1742. Non vi si fece mente, sinchè il Haubold nello stesso anno 1816 non li ebbe inseriti nel suo programma dell'Università di Lipsia (ripubblicato in Haubold, *Opuscula Academ.*, Lipsia 1829, p. II, p. 327).

Edizioni (dopo le due prime Göschen e Göschen-Bluhme). Göschen-Laehmann Berolini 1842, con osservazioni filologiche; Böcking, quinta edizione, Lipsiae 1866, con luoghi paralleli; Studemund, *Gaii Inst. Comm. VI, Codicis Veronensis denuo collati apographum*, 1875; Pötsenaar, *Syntagma Institutionum novum*,



Lugd. Bat. 1879, secondo l'apografo dello Studemund, con osservazioni critiche; Dubois, *Institutes de Gaius*, Paris 1881, secondo l'apografo dello Studemund, colla storia delle successive collazioni; Muirhead, *The institutes of Gaius and Rules of Ulpian*, Edimburgh, 1880, Krüger-Studemund, *Gaii Inst.*, quinta edizione, Berol. 1905 (nella *Coll. librorum iuris anteiust.* ed. Krüger, Mommsen e Studemund, vol. 1); Huschke, *Iurisprudentia anteiust.*, sesta edizione, curata da Seckel e Kübler, Lipsiac, 1903 (il testo di Gaio è dato secondo l'ultima revisione critica di Studemund); Cogliolo, *Manuale delle fonti del diritto romano*, Torino, 1885, I; Girard, *Textes*, 3.^a ediz., Paris, 1903; Poste, *Gaii Inst. with a translation and commentary*, 4.^a ediz., riveduta o ampliata dal Whitthuck, con introduz. storica del Greenidge, Oxford 1904; Seckel-Kübler, *Gaii Inst. comm. IV*, Leipzig, 1908 (nuova ediz. separata della ediz. del Huschke). La novissima ediz. italiana nel manuale delle fonti Riccobono, Baviera, Ferrini, è curata dal Baviera.

3. *Fragments interpretationis Gaii Institutionum Augustodunensia* (vulgo frammenti di Autun). --- Scoperti dallo Chatelain ad Autun nel 1898. Palimpsesto in cui la scrittura originale è stata ricoperta nel VII secolo da una copia delle *Institutiones* di Cassiano; il manoscritto (19 fogli) in caratteri seminucliali appartiene, secondo il Mommsen, alla metà del V secolo. I frammenti a noi pervenuti mostrano ch'esso non era se non una parafrasi prolissa e scolastica di Gaio, la quale sta al prezioso testo « veluti gemma carboni ». --- Chatelain,



Revue de Philologie, 23, 1899, p. 169-184; Dareste, *Journal des Savants*, 1899, pp. 728-733; Mommsen, *Z. der Sav. Stift.*, 20, 1899, pp. 728-733; *Z. der Sav. Stift.*, 20, 1899, p. 235-236; (in *Ges. Schr.*, p. 429); Ferrini, *Rendiconti dell'Istituto lombardo*, 2, vol. 32, 1899 p. 378 e segg.; Scialoia, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 11, 1899, pp. 97-112; Ferrini, *Atti dell'Accad. di Torino*, 35, 1900; Scialoia-Ferrini, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, XIII (1900-1901); Krüger, *Z. der Sav. Stift. für Rg.*, 24, 1903, p. 375 e segg. L'edizione Scialoia-Ferrini pubblicata nel cit. Bull. è la migliore: su di essa si fonda l'ultima edizione del Krüger, con lievi varianti, inserita nella *Collectio* (Berolini, 1905); il Girard nei *Textes*, usciti prima di questa, preferì di riprodurre in sostanza la precedente edizione tedesca del Krüger, anzichè l'italiana, ora accolta dal Krüger.

4. *Pomponii liber sing. regularum*. — Un breve frammento sulla indivisibilità delle servitù scoperto nel 1536 in un foglio ora perduto.
5. *Papiniani responsa*. — Un frammento del libro I in chiusa alla *Lex romana Visigothorum* e un frammento del libro V spedito dall'Egitto a Berlino nel 1877, pubblicato nel 1879 dal Krüger (1880, 1881 di nuovo Krüger, Huschke, Alibrandi); parti di un foglio di pergamena, il primo concernente l'amministrazione della tutela, il secondo la *b. p. c. tab.* Un frammento del libro IX spedito pure dall'Egitto a Parigi nel 1882, pubblicato nel 1883 dal Dareste, nel 1889 dal Krüger (Huschke, Alibrandi, 1884); parti di un doppiofoglio di pergamena, concernente la manomissione. Il manoscritto ber-



linese e il parigino, entrambi in lettere unciali del IV o V secolo, contengono note di Paolo e Ulpiano e scoli marginali greci. — Krüger, *Z. der Sav. Stift.*, 1, 1880, pp. 93-116, 2, 1881, pp. 83-90; Alibrandi, in *Studi e doc.*, 1, 1880, pp. 39-61, 183-190 (*Opp.*, I, p. 353 e segg.); Husehke, *Die jüngst aufgefunden. Bruchstücke*, 188, pp. 26-53; Dareste, *N. R. hist.*, 1883, pagine 361-385; Esmein, *Comm. à l'Inst.*, 7 agosto 1883, *Mélanges*, pp. 339-358; Alibrandi in *Studi e doc.*, 4, 1883, pp. 125-142 (*Opp.*, I, 453); Krueger, *Z. der Sav. Stift.*, 5, 1884, pp. 166-180; Husehke, *Z. d. S. Stift.*, 5, 1884, pp. 180-191; Costa, *Papiniano*, I p. 127.

6. *Papiniani quaestiones*. — Frammento assai breve del libro III (secondo il Krüger piuttosto del libro XXI) sul divieto di togliere la vista dei monti inserito nell'*Hexabiblos* di Armenopulo, II, 4, 51, e in un'appendice al libro del prefetto di Leone il filosofo. — Zachariae von Lingenthal, *Z. Sav. Stift.*, 10, 1889, p. 252-253, Nicole, *Livre du préfet*, Genève, 1893, p. 75; Ferrini, *Rendiconti dell'Ist. Lombardo*, II serie, 35, 1902, pp. 613-622 (sui frammenti di Giuliano Ascalonita, regolamento edilizio composto per la Palestina)
7. *Pauli Sententiae l. s.* (*Sententiae ad filium, Sententiae receptae*) — La parte più importante conservata nel compendio incorporato nella *Lex Romana Visigothorum* (alcuni manoscritti, tra cui il *Vesontinus*, utilizzati da Cuiacio e oggi perduti, contenevano aggiunte ulteriori desunte dal testo), altri frammenti nell'appendice della *Lex Romana Visigothorum*, nella *Collatio*, nella *Consultatio*, nei *Vaticana Frug-*



menta, nel Digesto e riferimenti nella *Lex Romana Burgundionum*. Alterati, ove occorreva, i frammenti giustiniani e il testo visigotico, il quale però conserva l'ordine stesso del testo genuino e rappresenta circa un sesto dell'opera di Paolo.

Edizioni:

Huschke, *Iurispr.* (solo i frammenti della *Lex Romana Visigothorum*, con supplemento e l'appendice di questo).

Collectio II e Girard, *Textes* (tutti i frammenti secondo la revisione critica del testo visigotico, entrata dal Krüger sulla base dei manoscritti più antichi di Monaco e di Parigi).

8. *Pauli Institutiones*. — Un frammento riferito da Boezio (*ad Cic. Top.*, 2, 4, 19), oltre ai frammenti inseriti nel Digesto (3) e nelle Istituzioni di Giustiniano: 2 nuovi frammenti scoperti nel 1878 dal Thomas nella Biblioteca di Borgogna (in un commentario inedito del trattato *de inventione*).
9. *Pauli ad Edictum L. XXXII*. — Due brevi frammenti (pubblicati nel 1897), corrispondenti alla L. 65, § 16, e alla L. 67, § 1, *Pro socio*, 17, 1 (Scialoia) — P. Grenf., II, p. 156, n. CVII — Krüger, *Z. der S. Stift.*, 18, 1897, pp. 224-226; Scialoia, *Rendiconti dell'Acc. dei Lincei*, 1897, pp. 236-240 o *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, IX, 1898, pp. 170-171: Collinet, *N. R. hist.*, 21, 1897, p. 533-542; 22, 1898, pp. 338-290. — Residui frammentari dello *Quaestiones* di Paolo, appena riconoscibili dal confronto colle L. 17 § 1 e 19 D. 5, 2 e dalle glosse greche in parte leggibili, furono scoperti in un papiro della Biblioteca di Heidelberg: sembra peraltro ch'essi appartengano a un'antica copia glos-



- sata del Digesto. — Gradenwitz *Glossirte Paulusreste im Zuge der Digesten*, in *Z. der Sav. St. für Rg.*, 23, 1902 p. 458-459.
10. *Ulpiani Institutiones*. — Oltre agli estratti nella compilazione giustiniana, un frammento in Boezio (*ad Cic. Top.*, 1870, v. 3,4) e frammenti di un papiro scoperto nella biblioteca di Vienna (Endlicher), pubblicato nel 1835. — V. Mommsen, *Z. für gesch. Rev.*, XV (1850), p. 372 (in *Ges. Schr.*, 2, p. 56) Bremer, *De Domitii Ulpiani inst.*, Bonn. 1863; Krüger, *Kritische Versuche*, 1870, p. 160, con facsimile del manoscritto di Vienna.
11. *Ulpiani liber singularis regularum*. — Oltre ai frammenti inseriti nella compilazione giustiniana e nella *Collatio*, si possiede un manoscritto del X secolo nella Biblioteca Vaticana, contenente un compendio (con eliminazione delle parti non pratiche, ma senza interpolazioni) eseguito tra il 320-354, coll'iscrizione: *Tituli ex corpore Ulpiani*, diviso in titoli non originali, ma anteriori al 320. Editto nel 1549 dal Tilio (Dutillet), collazionato da Cuiacio nel 1576, smarrito in seguito il manoscritto, ritrovato dal Savigny nella Biblioteca Vaticana (*Fondo della regina Cristina*, n. 1128).

Edizioni: Brun, *Ulp. lib. sing. reg. Codicis Vaticani exemplum* (apografo) cur. et Böcking; Böcking, *Ulp. Fragmenta*, ed. IV, 1885 (secondo l'apografo del Brun). La prefazione del Mommsen è riprodotta in *Ges. Schr.*, II, p. 47 e segg.

Vahlen, *Domitii Ulpiani e libro reg. sing. excerpta* (secondo l'apografo del Brun); Muir-



head, *The ius of G. and Rules of Ulpian*, Edinburgh 1880, con commento (secondo l'apografo del Brunn); Huschke, *Jurispr.*, Collectio, III (dietro nuova collazione del manoscritto), Girard, *Textes*.

12. *Ulpiani ad Edictum*. — Una frase del IV libro nello *Spicilegium Solesmense*; un'altra frase del libro XLVI in Prisc., 3, 4, 21 (1, § 8, D. 38, 8, ma non ricavato dal Digesto, giacchè la grammatica di Prisciano è del 526). Aggiungi il *caput ex mandatis* relativo al testamento militare riportato in Ulp., libro XLV ad *Edictum* (L. 1, pr. D. 29, 1), scoperto in *Pap. Fayum*, 10, non riconosciuto dagli editori.

Ulpiani ad Sabinum; una parola in Prisciano, 10, 2, 12.

- Ulpiani Disputationes*. — Tre passi in tre frammenti di pergamena di recente scoperta, posseduti dalla Bibl. di Strassburgo: due di essi confermano le interpolazioni supposte nella L. 32 D. 15, 1 e nella L. 5 § 1 D. 44, 3, il primo in una forma per vero meno grave, ma forse più suggestiva. — Lenel, *Zwei neue Bruchstücke aus Ulpian's Disp.*, in *Sitzungsber. der kön. preuss. Ak.*, 1903 p. 922 e segg.; *Z. der Sav. Stift.*, 24, p. 416 o segg.; *Neue Ulpian'sfragm.* *ibid.*, 1904 p. 1156 e segg.; *Z. der Sav. Stift.*, 25, p. 368 e segg. Cfr. Bonfante, *La successio in universum ius*, negli *Studi per Scialoja*, p. 534, n. 3 e *Istituzioni*, p. 128 e segg., n. 1.

13. *Ulpiani de off. proconsulis*. — Alcune parole nel glossario latino-greco detto del Filosseno, inserite nel contesto dei frammenti ulpiane dal Rudorff, nel *Liber de off. proconsulis* (*Abhandlung. d. Berliner Akademie*, 1865, p. 233).



14. *Modestini regularum*. — Un frammento del L. III in un manoscritto di Pithou. — *Differentiarum?* Una citazione in Isidoro da Siviglia.
15. *Fragmentum de iudiciis*. — Papiro del VI secolo o poco dopo (caratteri semiunciali) inviato dall'Egitto a Berlino insieme coi frammenti di Papiniano, 1877, edito dal Mommsen (con facsimile) nel 1879, coll'iscrizione *De iudiciis L. II*, forse parte dell'editto di Ulpiano (L. XIV, Huschke; L. XV Alibrandi; L. XVI, Lenel) o di un'opera speciale sulla procedura ordinaria (Mommsen) o sulle azioni (Karlowa). — Mommsen, *Berichte der Berliner Akademie d. Wissensch.*, 1879, p. 501-509 (in *Ges. Schr.*, 2, 59, Krüger, *Zeitschr. d. Sav. Stift.*, I (1880), 93-99; II (1881), 83 e segg.; *Quellen*, p. 249 e segg.; Huschke, *Die jüngst aufgefundenen Bruchstücke aus Schr. röm. Jur.* (1880), p. 3-26, 54; Alibrandi, in *Studi e documenti*, I (1880), p. 169-183, II (1881) p. 61-70 (*Opp.*, I, p. 374 e segg.); Briaz, *Münchener Sitzungsber.* (1884), 542 e segg.; *Die Freigelassenen der Lex Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiis*, München, 1884; Cohn, *Zeitschr. d. Sav. Stift.*, II (1881, p. 90-111); Schneider, *ivi*, VI (1885), p. 186 e segg., VII, 31; Hölder, *ivi*, VI, p. 216 e segg., VII, p. 44; Karlowa, *Röm. Rechtgesch.*, I, p. 765-768; Cantarelli, *Il frammento berlinese de dediticiis*, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, VII, 1894, p. 27 e segg.
16. *Fragmentum de iure fisci*. — Manoscritto del V o VI secolo (seminunciale) in 2 fogli di pergamena, scoperto nel 1816 in un colle *Istituzioni* di Gaio nella biblioteca del capitolo di Verona (forse ricoprivano in foglio doppio la



copia di S. Gerolamo scritta sopra il Gaio Veronese), edito nel 1820 dal Göschen, collazionato nuovamente e pubblicato con facsimile dal Krüger nel 1868. L'opera originale (parte di un digesto o altra opera più generale, per esempio le *opiniones* o *disputationes* di Ulpiano (Huschke), ovvero l'opera analoga di Paolo (Böcking), o trattato speciale?) pare sia da attribuirsi all'epoca di Marco e Commodo o dei Severi (II o III secolo) escluso il periodo di soppressione dei *eaduca* tra Caracalla e Macrino. — Karlowa, *R. R. G.*, 1, p. 775-776; Krueger, *Quellen*, p. 250; Kalh, *Roms Juristen*, p. 156.

17. *Fragmentum Dositheanum*. — Frammento giuridico, in più manoscritti, che fa parte di una serie di esercizi scolastici di versione e retroversione (dal titolo *Interpretamenta*), cosiddetto dal trovarsi in un manoscritto di San Gallen questi *Interpretamenta* (meno peraltro il frammento giuridico in questione) in appendice alla *Ars grammatica* di Dositeo, al quale erroneamente, come in tempi recenti venne accertato, vennero sin dal Cuiacio attribuiti. Singolarmente guasto dalle pedestri e poco seusate versioni e controversioni senza alcuna cura sovrapposte. Editò la prima volta dal Pithou (nel 1574), poi dal Böcking (1832) col sussidio di tutti i manoscritti, paleograficamente elaborati soprattutto dal Lachmann (1837). Tratta della divisione del diritto civile, naturale, e delle genti nonchè delle manomissioni (ingenui e liberti) e forse era parte di un *liber regularum* (cfr. § 3); vi si citano Procuro, Ottaviano, Nerazio e Giuliano, ma non havvi criterio attendibile per



rilevare l'autore del frammento, che venne di volta in volta attribuito ora a Ulpiano (Cuiacio), ora a Gaio (Dirksen), ora a Paolo (Lachmann), ora a Papiniano (Voigt), ora a Scevola (Huschke), ora a Marciano (Savagnone), ora persino, il che non risponde al carattere degli *Interpretamenta* in generale, a vari giureconsulti (Schilling). — Keil, *Gramm. lat.*, 7, 1880, p. 367 e segg.; Boucherie, *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions*, 1878, p. 271, *Notices et extraits des miss.*, 23, 2, 1872, p. 280 o segg.; Dirksen, *Hinterlass. Schr.*, II, 395; Lachmann, *Versuch über Doritheus*, 1837; *Kl. Schr.*, II; Schilling, *Diss. crit. de fr. iur. rom. Dos.*, Lipsiae 1819; Voigt, *Ius naturale*, I, Beil. VIII, p. 617; Karlowa, *Röm. Rg.*, I, 764 e segg.; Savagnone, *L'autore del cosiddetto fr. Dositeano*, in *Circ. giur.*, 1896; Krueger, *Quellen*, 251.

18. *Tractatus de gradibus cognationum*. — In principio ai manoscritti della *Notitia dignitatum* edito per la prima volta dal Böcking come frammento di Ulpiano. Di incerto autore: era, del resto, esposizione comune tra gli studiosi di diritto ed i giureconsulti: si ricorda un libro simile anche in *Serv. ad Aen.*, 5, 412, e si conserva una simile trattazione in Paolo, *Sent.*, 4, 11, come nelle Istituzioni giustiniane (III, 6) e nel Digesto (Gaius L. 1, 2 D. 38, 10, Paulus L. 10 D. *ibid.*).
19. *Stemmata cognationum*. — Tavola di parentele in diversi manoscritti. In vari manoscritti della *Lex Romana Visigothorum* anche una tavola di parentele agnatizie, edita per la prima volta nel 1564 da Cuiacio (*Obs.*, 6, 40).



20. *Fragmentum de formula Fabiana*. — Un foglio di pergamena venuto d'Egitto (collezione dell'arciduca Ranieri) edito nel 1888 (Pfaff-Hoffmann, Krueger, Scialoia-Segrè, Girard), secondo il Gradenwitz parte del libro di Paolo *ad Plautium*. Il più tardo giureconsulto che vi si cita è Marcello. — Pfaff e Hoffmann, *Fragmentum de formula Fabiana* (dalle *Mittheilungen aus der Sammlung d. Papyrus Erzherzogs Rainer*), vol. IV, 1888; Krueger, *Z. der Sav. St.*, 9, 1888, p. 144 e segg.; Gradenwitz, *Z. der S. St.*, 9, 1888, p. 395 o segg.; Scialoia-Segrè, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, I, 1888, 126 o segg.; II, 1889, p. 142-150; P. Girard, *N. R. hist.*, 14, 1890, p. 677-704; p. 299-301; Alibrandi, *Sopra un frammento di antico giureconsulto etc.* in *Opp.*, I, p. 565 e segg. (scritto postumo); Ferrini, *Rendiconti dell'Ist. Lomb.*, s. 2, vol. 33, 1900.
21. *Scholia sinaitica*. — Frammenti di scolii ai libri di Ulpiano *ad Sabinum*, scoperti dal Bernadakis in un chiostro del monte Sinai e pubblicati nel 1880 dal Dareste. Vi ha inoltre citazioni di Ulpiano *ad Edictum*, di Paolo (*ad Sabinum, Responsa*), di Marciano (*ad form. hypoth.*), di Fiorentino (*Institutiones*), di Modestino (*Regulae, Differentiae*). L'opera scritta in Oriente, forse a Berito per iscopi scolastici, è posteriore al codice Teodosiano; secondo il Riccobono (*Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, IX, p. 217) interpolata in seguito alla compilazione giustiniana, conforme al nuovo diritto. — Dareste, *Bull. Corr. hell.*, 1880, p. 449 e segg., e *N. R. Hist.*, 1880, p. 643-656; Zachariae *Sitzungsberichte der Ak. von Berlin*, 1881, p. 62 e segg.;



- Krueger, *Z. der S. St.*, 4, 1893, p. 1-32; Lenel, *Z. der S. St.*, 2, 1881, p. 233 e segg.; Zachariae, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, 5, 1892, p. 1-9.
22. *Fragmentum de iure criminali.* — Papiro della collezione dell'arciduca Ranieri. Due brevi rubriche in scrittura unciale del V o VI secolo. — Wessely, *Schrifttafeln zur älteren lateinischen Palaeographie*, 1898, 10, n. 24. Th. Mommsen, *Römisches Strafr.*, 1899, p. 301, n. 2, e p. 470, n. 2; K. Zangenmeister, *Literarisches Centralblatt*, 1899, p. 385.

COLLEZIONI MISTE DI LEGES E IURA.

1. *Fragmenta Vaticana.* — Scoperti nel 1821 da Angelo Mai, letti da lui e dal Bluhme, editi nel 1823, di nuovo editi dal Mommsen nel 1859-60, dietro collazione del Detlefsen, con apografo (edizione per le scuole 1861 con facsimile di alcuno lineo), in parte collazionati nuovamente dal Krüger e nuovamente editi dal Mommsen nel 1890 (per la *Collectio*, v. II). Palimpsesto, in antico spettante alla Biblioteca del Monastero di Bobbio. Il manoscritto, del IV o V secolo, composto di fogli doppi, ciascuno dei quali fu diviso in tre per uso della nuova trascrizione; allo stato attuale perduti ora il primo, ora il secondo e il terzo dei nuovi fogli, 33 in tutto, appartenenti a 28 dei vecchi fogli interi, i quali d'altra parte non costituivano che una piccola parte del manoscritto originale, poichè dai numeri dei quaderni di 8 pagine (*quaterniones*: restauo il VI, XV, XXVII, XXVIII) si desume che il manoscritto originale dei frammenti attuali era di



224 pagine, e dal contenuto si può arguire che l'opera era assai più vasta anche del manoscritto originale dei frammenti attuali. La compilazione (fatta con disegno generale sul tipo del Digesto e dei commenti all'editto) è divisa in titoli (compravendita, usufrutto, dote, dispensa dalla tutela, donazione, cognitori e procuratori) e comprende frammenti di tre autori, Papiniano, Paolo, Ulpiano, estratti dai commenti all'editto o a Sabino, dai *Responsa*, dalle *Quaestiones*, da monografie speciali, dal *Breve Edictum* di Paolo, nonchè dai suoi *Manualia*, o dalle sue *Sententiae*, dal trattato di Ulpiano *De officio proconsulis*; inoltre frammenti di un'opera *De interdictis* d'autore innominato (non però Venuleio, nè Ulpiano). Le costituzioni (in generale rescritti), mescolate alla rinfusa con frammenti giuridici, vanno dal 205 al 372, la più parte dell'imperatore Diocleziano. Il compilatore si è valso dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, cui rinviano espressamente le addizioni fatte di seconda mano, ma non del Teodosiano (a. 438), poichè dà il testo integrale di una costituzione abrogata da Teodosio II. Ciò posto, la data della compilazione, eseguita in Occidente, poichè comprende più rescritti di Massimiano, sarebbe 372-438; in base alla iscrizione peraltro (*divi domini inpp.*) il Mommsen la suppone dell'epoca di Costantino, congetturando che la costituzione di Valentiniano (372) sia stata aggiunta in seguito. I testi muniti di scoli marginali, forse dallo stesso autore del manoscritto, di glosse interlineari, di riuvi di mano diversa non vennero alterati. Huschke, *Jurispr.*, Collectio III; Girard, *Textes*.



2. *Collatio legum mosaicarum et romanarum* nei manoscritti *Lex Dei quam praecepit Dominus ad Moysen*: titolo errato, ignoto a Incmaro di Reims, forse attribuito da un tardo giureconsulto, in base alle prime parole del testo: *Moyses, Dei Sacerdos*. — In più manoscritti (IX-XI secolo), sempre in appendice all'epitome delle novelle giulianee, nota a Incmaro di Reims (882), nota a un compilatore di canoni del X o XI secolo (Savigny, *Gesch. des r. R. im. M. A.*, VII, 75), indi perduta, in seguito scoperta in Francia nel 1544, edita a Parigi dal Pithou nel 1573, scoperti poco dopo 2 nuovi manoscritti più recenti ed incompleti, più tardi perduto il manoscritto del 1544, edito nuovamente dal Bluhme con uso dei nuovi manoscritti, ritrovato in seguito il manoscritto del 1544, di cui per la prima volta il Mommsen fece uso più completo per la sua edizione. Comparazione di leggi mosaiche (frammenti di una traduzione ignota della Bibbia dei 70) e leggi romane (frammenti di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino o Gaio, i giureconsulti della legge di citazione del 426, costituzioni dei codici Ermogeniano e Gregoriano, più una costituzione dell'anno 390), distribuita nel testo attuale in 116 titoli e concernente materie svariate di diritto penale, nonché la successione intestata; perduti probabilmente, per quel che si può arguire dal contenuto, il principio e la fine. Ignoto l'autore (non un giurista, ma piuttosto un cristiano che un ebreo), lo scopo, il luogo della compilazione. La data 390-438, poichè appunto la costituzione del 390, attribuita a Teodosio I anzichè a Valentiniano II



- heuchè relativa Roma e diretta al *vicarius urbis Romae*, non è riferita nella nuova edizione Teodosiana (438); l'indizio che si desume dai giureconsulti della legge delle citazioni (426) ha poco valore. I frammenti assolutamente inalterati senza nemmeno omissioni. — Huschke, *Iurispr.*, Coll. III; Girard, *Textes*.
3. *Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti* (titolo eniaco). — Ora in un solo manoscritto, edita da Cuiacio (alcuni testi nel 1564 e nel 1566, il corpo intero nel 1577, con addizioni nel 1586) in base a un manoscritto donatogli nel 1569 e ora perduto. Collezione di pareri indirizzati da un giureconsulto a un avvocato, recando i tosti (*lectiones*) in sostegno: sul tipo degli antichi responsi, ma per il valore, il tono avvocatesco, la prolissità molto inferiore. I testi sono desunti dallo scutunzo di Paolo e dai codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano. Data: VI secolo, forse epoca di Teodosio II (Rudorff), poichè se l'autore non sembra, nonostante alcuni fallaci indizi, aver avuto notizia della *Lex romana Visigothorum*, tuttavia esso attinge alle medesime fonti di questa con la *interpretatio* del codice Teodosiano, nonché delle altre leggi romano-barbariche, e inoltre, se egli è posteriore a Costantino (*divalis constitutio*), sembra contemporaneo di Teodosio II e Valentiniano II (*sacratissimorum principum scita*): così la legge delle citazioni. Luogo: forse la Gallia, ove era in uso nel secolo XII (*Ives de Chartres*, 1115) o in Francia trovansi anche l'ultimo manoscritto. Huschke, *Iurispr.*, Coll. III; Girard, *Textes*.



Rubriche dell'Editto perpetuo.

(Lenel, *Edictum perpetuum*, 1907).

PARTE I.

INTRODUZIONE DELLA LITE.

I. *De his qui in municipio colonia foro iure dicundo praesunt.*

Si quis ius dicenti non optemperaverit, Dig. 2, 3.
 — Si quis in ius vocatus ad eum qui in municipio colonia foro iure dicundo praecerit non ierit, sive quis eum vocaverit quem ex edicto non debuerit, Dig. 2, 5 — *De cautione et possessione ex causa damni infecti danda*; cfr. Dig. 39, 2 e lex Rubria — *De fugitivis*, Dig. 11, 4 — ?? — *De radimonio Romam faciundo*, Dig. 2, 11.

II. *De iurisdictione.*

De albo corrupto, Dig. 2, 1. — *Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iuro utatur.* Dig. 2, 2.

III. *De edendo*, Dig. 2, 13.

IV. *De pactis et conventionibus.* Dig. 2, 14.

V. *De in jus vocando*, Dig. 2, 4.

In ius vocati ut eant aut vindicem dent, Dig. 2, 6
 — *Ne quis eum qui in ius vocabitur vi eximat*, Dig. 2, 7.



VI. De postulando, Dig. 3, 1.

Qui omnino ne postulent, Dig. 3, 1-1. — *Qui pro aliis ne postulent*, Dig. 3, 1, 1 — *Qui nisi pro certis personis ne postulent*, Dig. 3, 1. 1.

VII. De vadimonis.

De vadimonio faciendo — *Quanti vadimonia fiant* — *Qui satisfacere cogantur vel jurato promittant vel suae promissioni committantur*, Digesto 2, 8 — *De vadimonio concepiendo* — *Si ex noxali causa agatur quemadmodum caveatur*, Dig. 2, 9 — *Quas personas sine permissu praetoris vadari non liceat* — *De eo per quem factum erit quo minus quis vadimonium sistat*, Dig. 2, 10 — *Quibus ex causis vadimonia recuperatoribus suppositis fiant*.

VIII. De cognitoribus et procuratoribus et defensoribus, Dig. 3, 3.

Qui ne dent cognitorem, Dig. 3, 3, *Fragm. Vat.* 320 — *Qui ne dentur cognitores*, Dig. 3, 2; *Fragm. Vat.* 522 — *De cognitore ad litem suscipiendum dato*, Dig. 3, 3, 8 § 3 — *De cognitore abdicando vel mutando*, Dig. 3, 3, *Fragm. Vat.* 341 — *Quibus alieno nomine agere liceat*, Dig. 3, 3, *Gai* 4, 101 — *Quibus alieno nomine, item per alios agere liceat*, Dig. 3, 3, *Fragm. Vat.* 322 — *Quibus municipium nomine agere liceat*, Dig. 3, 3-4 — *De defendendo eo cuius nomine quis aget et de satisfacendo*, Dig. 3, 3-4 — *Quod adversus municipales agatur*, Dig. 3, 3-4. — *Quod cuiuseunque universitatis nomine*

vel contra eam agatur, Dig. 3, 3-4 — De negotiis gestis, Dig. 3, 5.

IX. De calumniatoribus, Dig. 3, 6.

X. De in integrum restitutionibus, Dig. 4, 1.

Quod metus causa gestum erit, Dig. 4, 2, — De dolo malo, Dig. 4, 3 — De minoribus XXV annis, Dig. 4, 4 — De capite minutis, Dig. 4, 5 — Ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituntur, Dig. 4, 6 — Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur, Digesto, 27, 6 — *De restituenda lite* — De alienatione iudicii mutandi causa facta, Dig. 4, 7 — *De restitutione heredum?*

XI. De receptis.

Qui arbitrium receperint ut sententiam dicant, Dig. 4, 8 — Nautae caupones stabularii ut recepta restituant, Dig. 4, 9 — *Argentariae mensae exercitores quod pro aliis solvi receperint ut solvant.*

XII. *De satisdando.*

XIII. *Quibus causis praeiudicium fieri non oportet*

PARTE II.

GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL PRETORE.

XIV. De iudiciis, Dig. 5, 1, Paul. *Sent.* 1, 12.

De interrogationibus in iure faciendis, Dig. 11, 1 — De iureiurando, Dig. 12, 2 — *Si cum eo*



agatur, qui incertum promiserit — In bonae fidei iudiciis quando praescribatur? — (Si incertum condicatur (?) — — De noxalibus actionibus, Dig. 9, 4 — De vacatione. Si iudex litem suam fecerit.

XV. De his quae cuiusque in bonis sunt.

De Publiciana in rem actione, Dig. 6, 2; Gai, 4, 36, — De his qui deiecerint vel effuderint Dig. 9, 3 — Ne quis in suggrunda protectove id positum habeat, cuius casus nocere possit, Dig. 9, 3 — De servo corrupto, Dig. 11, 3 — De aleatoribus, Dig. 11, 5 — Si hereditas petatur Dig. 5, 3; Paul. *Sent.* 1, 13 b. — Si pars hereditatis petatur, Dig. 5, 4 — *De hereditatis petitione possessoria (?) et ceteris actionibus possessoris*, Dig. 5, 5 — *De fideicommissaria hereditatis petitione et utilibus actionibus*, Dig. 5, 6 — *De rei vindicatione*, Dig. 6, 1; Gai, 4, 41, 51; Cic. *In. Verr.* 2, 2, 12 — Si ager vegetigalis petatur, Dig. 6, 3 — *Si praedium stipendiarium vel tributarium petatur* — Si ususfructus petatur vel ad alium pertinere negetur, Dig. 7, 6 — Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur, Dig. 8, 5 — *De modo agri*, Dig. 10, 1; Paul. *Sent.* 2, 17, 4 — Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, Dig. 9, 1: Coll. 7, 3 — *De pastu pecoris* — Ad legem Aquilianam, Dig. 9, 2 — *In factum adversus nautas cauponas stabularios*, Dig. 4, 9, 6, 1. — *Finium regundorum*, Dig. 10, 1 — *Familiae eriscundae*, Dig. 10, 2 — *Communi dividundo*, Dig. 10, 3 — *De utili communi dividundo iudicio*. Digesto 10, 3 — *De fideius-*

sore et sponsore — Si mensur falsum modum dixerit, Dig. 11, 6; Paul, *Sent.* 1, 20 — Ad exhibendum, Dig. 10, 4.

XVI. De religiosis et sumptibus
funerum, Dig. 11, 17.

Si quis mortuum in locum alterius intulerit vel inferre curaverit, Dig. 11, 7 — Si quis mortuum inferre prohibitus esse dicitur, Dig. 11, 8 — De sepulchro violato, Dig. 47, 12 — De sumptibus funerum, Dig. 11, 7.

XVII. De rebus creditis, Dig. 12, 1.

Si certum petetur, (a, *certa pecunia*; (b, *certa res*), Dig. 12, 1: Gai, 4, 41, 50 — Do co quod certo loco dari oportet, Dig. 13, 4 — De pecunia constituta, Dig. 13, 5 — Commodati vel contra, Dig. 13, 6 — Do pigneraticia actione vel contra, Dig. 13, 7 — Do compensationibus, Dig. 16, 2. Gai, 4, 64.

XVIII. *Quod cum magistro navis institore
eove, qui in aliena potestate erit.
negotium gestum erit*, Dig. 15, 1.

De exercitoria actione, Dig. 14, 1 — De institoria actione, Dig. 14, 3 — De tributoria actione, Dig. 14, 4 — Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur, Dig. 14, 5: Dig. 15, 1-4 — Ad S. C. Vellacianum, Dig. 16, 1.

XIX. *De bonae fidei iudiciis.*

Depositum vel contra, Dig. 16, 3: Gai, 4, 47. — *Fiducia vel contra* — Mandati vel contra, Di-



gesto 17, 1 — Pro socio, Dig. 17, 2 — Empti venditi, Dig. 19, 1: Gai, 4, 40, 59, 131 a; Cic., *De off.* 3, 16, 66 — Locati conducti, Dig. 19, 2 — *De aestimato*, Dig. 19, 3.

XX. *De re uxoria*, Dig. 23, 3.

Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur, Dig. 24, 3 — De alternro C. 5, 13, 1 § 3 a — De rebus amotis, Dig. 25, 2 — De moribus

XXI. *De liberis et de ventre*.

De agnoscendis liberis, Dig. 25, 3 — De inspicendo ventre custodiendoque partu, Dig. 25, 4 — Si ventris nomine muliere in possessionem missa, eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur, Dig. 28, 5 — Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa fuisse dicatur, Dig. 25, 6.

XXII. *De tutelis*, Dig. 26, 1.

De administratione tutorum, Dig. 27, 7 — *De falso tutore*, Dig. 27, 6 — De suspectis tutoribus, Dig. 26, 10 — Arbitrium tutelae, Digesto 27, 3-4 — Rationibus distrahendis, Digesto 27, 5 — De eo qui pro tutore negotia gessit, Dig. 27, 5 — De magistratibus conveniendis, Dig. 27, 8.

XXIII. *De furtis*, Dig. 47, 2.

Furti nec manifesti — *Furti concepti* — *Furti oblati* — De tigno iuncto — *Furti manifesti* — *Furti prohibiti* — *Furti non exhibiti* — Si is qui testamento liber esse iussus erit, post mortem domini ante aditam hereditatem sub



ripuisse aut corrupisse quid dicetur, Dig. 47, 4 — Furti adversus nautas caupones stabularios, Dig. 47, 5 — Si familia furtum fecisse dicetur, Dig. 47, 6 — *Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur* — Arborum furtim caesarum, Dig. 47, 7.

XXIV. De iure patronatus, Dig. 37, 14.

De operis libertorum, Dig. 38, 1 — Si ingenuus esse dicetur, Dig. 40, 14.

PARTE III.

PROCEDIMENTO SOMMARIO.

XXV. De bonorum possessionibus.

A. Si tabulae testamenti

extabuunt non minus quam VII testium, signis signatae, Dig. 37, 2. Gai, 2, 119, 117.

Ulp. 28, 6.

De B. P. contra tabulas, Dig. 37, 4 — De legatis praestandis contra tabulas B. P. petita, Digesto 37, 5 — De collatione bonorum, Dig. 37, 6 — De dotis collatione, Dig. 37, 7 — De coniungendis cum emancipato liberis eius, Digesto 37, 8 — De ventre in possessionem mittendo et curatore eius, Dig. 37, 9 — Edictum Carbonianum, Dig. 37, 10 — De B. P. secundum tabulas, Dig. 37, 11; Cic. *In Verr.* 1, 45, 117 (l'Editto antegianco) — De bonis libertorum, Dig. 38, 2; Prob. Einsidl. 51. — Si quid in fraudem patroni factum sit, Digesto 38, 5 — *De liberis patroni* — *Quibus B. P. liberti non datur* — Si a parente quis manumissus sit, Dig. 37, 12, 1. — De B. P. ex testamento militis



B. Si tabulae testamenti nullae extabunt
Dig. 38, 6.

Unde liberi, Dig. 38, 6 — *Unde legitimi*, Dig. 38, 7
— *Unde cognati*, Dig. 38, 8 — *Unde familia
patroni* — *Unde patronus patroni* — *Unde
vir et uxor*, Dig. 38 11 — *De postumis* — *Unde
cognati manumissoris*.

C. *Clausulae generales.*

Quibus non competit B. P., Dig. 38, 13 — Ut ex
legibus seuatusvo consultis B. P. detur,
Dig. 38, 14 — Quis ordo in possessionibus ser-
vetur, Dig. 38, 15.

XXVI. De testamentis, Dig. 28, 1.

De condicione iurisiurandi, Dig. 28, 7 — Testa-
menta quemadmodum aperiantur inspiciantur
et describantur, Dig. 29, 3 — Si quis omissa
causa testamenti ab intestato possideat here-
ditatem, Dig. 29, 4 — Ad S. C. Silaniauum,
Quorum testamenta ue aperiantur. Dig. 29, 5.

XXVII. De legatis, Dig. 30 e segg.

Si ex testamento agatur — *Ut usufructus nomine
caveatur*, Dig. 36, 3 — *Ut legatorum servan-
dorum causa caveatur*, Dig. 36, 3 — *Ut in
possessionem legatorum servandorum causa
esse liceat*, Digesto 36, 4.

XXVIII. Do operis novi nuntiatione, Dig. 39, 1.

XXIX. Do damno infecto, Dig. 39, 2.



XXX. De aqua et aquae pluviae arcendae,
Dig. 39, 3.

De aqua — Aquae pluviae arcendae.

XXXI. De liberali causa, Dig. 40, 12.

Si ex servitute in libertatem petatur — Si ex libertate in servitutum petatur — Si controversia erit, utrum ex servitute in libertatem petatur an ex libertate in servitutum — Si quis ei, cui bona fide serviebat damnum dedisse dicitur — Si quis cum se liberum esse seiret, dolo malo passus erit se pro servo venum dare.

XXXII. De publicanis, Dig. 39, 4.

Quod publicanus, vi ademerit — Quod publicanus illicite exegerit — De vectigalibus.

XXXIII. De praediatoribus (*Quanta dos sit?*)

XXXIV. De vi turba incendio ruina naufragio
rate nave expugnata, Dig. 47, 8-9.

De hominibus armatis eoactisve et vi bonorum raptorum, Dig. 47, 8-9 — *De turba*, Dig. 47, 8-9 — *De incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, Dig. 47, 8-9.

XXXV. De iniuriis, Dig. 47, 10.

Generale edictum, Dig. 47, 10 — *De convicio*, Digesto 47, 10 — *De adtemptata pudicitia*, Digesto 47, 10 — *Ne quid infamandi causa fiat*, Dig. 47, 10 — *De iniuriis quae servis fiunt*, Dig. 47, 10 — *De noxali iniuriarum actione*,

Dig. 47, 10 — *Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicitur*, Dig. 47, 10 — *De contrario iniuriarum iudicio*, Dig. 47, 10.

PARTE IV.

ESECUZIONE E NULLITÀ DEL GIUDICATO.

XXXVI. De re iudicata.

XXX a. De confessis et indefensis, Dig. 42, 2.

XXXVII. Qui neque sequantur neque ducantur.

XXXVIII. Quibus ex causis
in possessionem eatur, Dig. 42, 4.

Qui iudicatus prove iudicato erit quia ita ut oportet defensus non erit -- Qui ex lege Julia bonis cesserit -- Quod cum pupillo contractum erit, si eo nomine non defendetur -- Qui fraudationis causa latitabit -- Qui absens iudicio defensus non fuerit -- Cui heres non extabit -- De iure deliberandi -- Si suus heres erit (I, pupillus; 2. pubes) -- Si heres suspectus non satisfabit -- Qui capitali crimine damnatus erit.

XXIX. De bonis possidendis proscribendis
vendundis, Dig. 42, 5.

Quacumque in possessione esse oporteat -- De fructu praediorum vendendo locandove -- De administratione et periculo creditorum -- Si quis dolo malo fecerit, quominus quis in possessionem sit -- De magistris faciendis bonisque proscribendis et vendundis.



**XL. Quemadmodum a bonorum emptore vel
contra eum agatur.**

De Rutiliana actione, Gai, 4, 35 — De privilegiariis creditoribus — Quod postea contractum erit quam is cuius bona venerint, consilium fraudandorum creditorum ceperit — De actionibus quae ex ante gesto adversus fraudatorem competunt — De Serviana actione — De separationibus, Dig. 42, 6.

XLI. De curatore bonis dando, Dig. 42, 7.

De constituendo curatore, et administratione eius Quae fraudationis causa gesta erunt, Dig. 42, 8

XLII. De sententia in duplum revocanda.

PARTE V.

APPENDICE.

XLIII. De interdictis, Dig. 43, 1.

Quorum bonorum (43, 2). Quod legatorum (43, 3).

A quo hereditas petetur si rem nolit defendere.

Ne vis fiat ei qui legatorum servandorum causa in possessionem missus erit (43,4). — Ne vis fiat

ei quae ventris domine in possessionem missa erit. De tabulis exhibendis (43, 5) — Interdictum

possessorium. Interdictum sectorium — Ne quid in loco sacro religioso sancto fiat. Quod factum erit ut restituatur (43,6). — De mortuo inferendo et sepulchro aedificando (11,8) — Ne quid in loco publico vel itinere fiat; quod in itinere publico factum erit, ut restituatur (43, 7, 8) —

Ut via publica *itinereve publico* ire agere liceat (ibid. fr. 2 §45) — De loco publice fruendo (43,9) — De via publica et itinere publice reficiendo (43,11) — Ne quid in flumine publice ripave eius fiat, que peius navigetur. *Quod factum erit, ut restituatur* (43, 12) — Ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo aliter aqua fluat atque uti priore aestate fluxit. *Quod factum erit ut restituatur* (43, 13) — Ut in flumine publico navigare liceat (43,14) — De ripa muuenda (43, 15) — Unde vi (43, 16) — *Ne vis fiat ei qui damni infecti in possessionem missus erit.* — Uti possidetis (43, 17) — A quo fundus petetur, si rem nolit defendere. — De superficibus (43, 18) — De itinere actuque privato (43, 19) — De aqua cottidiana et aestiva (43, 20) — De rivis, (43, 21) — De fonte (43, 22) — De cloacis (43, 23) — *A quo servitus petetur sive ad eum pertinere negabitur, si rem nolit defendere* — Quod vi aut clam factum erit ut restituatur (43, 24. — *Si opus novum nuntiatum erit* (43, 25) — De precario (43, 26) — De arboribus caedendis (43, 27) — De glande legenda (43, 28) — De homino libero exhibendo (43, 29) — De liberis exhibendis, item ducendis — De liberto exhibendo. Utrubi (43, 31) — De migrando (43-32). *Salvianum interdictum* (43, 33) — *Serviana et quasi Serviana formula* — Quae in fraudem creditorum facta sunt, ut restituantur (42, 8).

XLIV. De exceptionibus.

Si quis *vadimonis* non optemperavit (2. 11) — *Litis dividuae et residuae* (Gal, 4, 122) — *Si alieno nomine agatur* — *Si ex contractibus argentario-*



rum agatur — Temporis (exceptio annalis) — Ne praeiudicium hereditati fundove fiat — Rei iudicatae vel in iudicium deductae (44, 2) — Rei venditae et traditae (21, 3) — Doli mali et metus (44, 4; Gai, 4, 119) — Quarum rerum actio non datur (44, 5) — Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur (Gai, 4, 121).

XLV. Stipulationes praetoriae.

Vadimonium sisti. — Pro praedo litis et vindictarum — Indicatum solvi (46, 7) — De conferendis bonis et dotibus — Si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicitur (35, 3) — Evicta hereditate legata reddi. Usufructuarius quemadmodum caveat (7, 9) — Legatorum servandorum causa (36, 3) — Rem pupilli (vel adolescentis) salvam fore (46, 6) — Ratam rem haberi (46, 7) — De auctoritate — Ex operis novi nuntiatione. — De damno infecto.

EDITTO DEGLI EDILI CURULI.

I. De mancipiis vendundis. Dig. 21, 1.

II. De iumentis vendundis. Dig. 21, 1.

III. De feris.

Stipulatio ab aedilibus proposita. Dig. 21, 2.



INDICE ALFABETICO

A

- Aburnio Valente, p. 423.
Accensi velati, 722.
Acceptilatio, 224.
 Accessione, 219.
 Acilio L., 138, 299, 500.
Acta fratrum Arvalium,
 361.
 — *publica*, 509.
*Actio aquae pluviae ar-
 cendae*, 396.
 — *certae creditae pecuniae*,
 478.
 — *civilis incerti*, 477.
 — *commodati*, 395.
 — *de in rem verso*, 471.
 — *de pastu pecoris*, 198,
 395.
 — *de pauperie*, 395.
 — *de peculio*, 471.
 — *depositi*, 395.
 — *exercitoria*, 470, 478.
 — *ex stipulatu*, 471.
 — *ficticia*, 286.
 — *in factum*, 280, 477.
 — *in ius*, 477.
 — *in rem*, 483.
 — *institoria*, 470, 478.
 — *iudicati*, 484.
 — *legis Aquiliae*, 395.
 — *pignoratitia*, 394.
 — *praescriptis verbis*, 477.
 — *Publiciana*, 473.
 — *quod iussu*, 470.
 — *rei uxoriae*, 472.
- Actio tributoria*, 471.
 — *utilis*, 286.
Actor, 233.
Addicti, 210.
Adiutor (del *magister of-
 ficiorum*), p. 502.
Adlecti, 128.
Adlectio, 367.
Adoptio, 211.
 — *plena o minus plena*, 532.
Adsidui, 121, 123, 174.
Aediles, 375.
 — *ceriales*, 355, 383.
 — *curules*, 163 e segg., 375.
 — *plebis*, 134, 193 e segg.
Adilicium, 179, 506.
Aequitas, 285, 466.
Aerarii, 122, 123, 157, 172,
 174.
Aerarium militare, 368.
Aerarium Saturni, 365.
Aes equestre, 236, 324.
 — *hordearium*, 236, 324.
 — *militare*, 236.
Affectio maritalis, 215.
 Africano, Sesto Cecilio
 425.
Ager arcifinius, 474.
 — *hosticus*, 271.
 — *Gabinus*, 271.
 — *Gallicus*, 275.
 — *limitatus*, 474.
 — *publicus*, 97, 111, 119,
 131, 160, 190, 221, 261,
 264, 266, 269, 288, 307,
 314, 330, 386.

- Ager romanus*, 222, 265, 271, 347.
 — *Sabinus*, 275.
 — *subsecivus*, 386, 476.
 — *vaticanus*, 266.
 — *vectigalis*, 307, 475.
Agere, 296, 333.
Agnati, 89, 216, 481.
Agnatio, 210.
Agnatus proximus, 225.
Alfeno Varo, 406, 546, 549, 679, 680.
Ambitus, 170, 219.
Anatolio, 546, 567.
Angusticlavi, 372.
Animus possidendi, 476.
Annales maximi, 581, 582.
Annonariae functiones, 500.
 Anonimo, 566, 567.
Antinomia, 557.
Apparitores, 308.
Appellatio, 133, 464, 540.
 Appendice (quarta parte delle masse blubmiane), 611, 755.
Appio Claudio il decemviro, 298.
Appio Claudio il cioco, 121, 172, 294.
Applicatio, 85.
Aquae et ignis interdictio, 465.
Aquilie Galle C., 404.
Arii, 7 e segg.
Aristone, 416, 420, 650.
Arriano, 423.
Arrio Menandro, 432.
Arrogatio, 100, 128, 211, 244, 469.
Arvali, 186.
Assessores, 308.
Assignatio, 128.
Atanasio le scolastico, 567.
Atelo, Gaio, 406.
Ateio Capitone, v. *Capitone*.
Atilicino, 419.
Atilio P. v. Acilio L.
Atti pubblici, 780 e segg.
Auctoritas patrum, 99, 101, 128, 181, 182, 398.
 — *tutoris*, 217.
Auditores, 296.
Auditoria, 410.
Aufidio Cbio, 419.
Aufidio Namusa v. Namusa.
Aufidio Tucca, 406.
Aurelio Arcadio Carisio, 516.
Augures, 97, 160, 172, 388.
Augusto (costituzione di), 358 e segg.
Augustus, 359.
Augusti, 496.
Auspicia, 96, 164, 176, 186 o segg.
 — *aliena*, 187.
 — *privata*, 213.
 — *oblativa*, 186.
 — *impetrativa*, 186.
 — *maiora*, 187.
 — *minora*, 187.
Authenticum, 561, 711.
Autori compilati o citati nelle Pandette, 733, e segg.
Auxilium, 132, 345, 374.

B

- Balbo L.*, 404.
Basilici, 567.
Bellum italicum o sociale, 339.
Beneficium abstinendi, 480.
 — *separationis*, 480.
 — *inventarii*, 539.
Bizantini, 565 o segg.

Bleso, 408.
 Bluhme (elenco dei libri secondo le masse del), 746 e segg.
 Bluhme (teoria del), 507 e segg., 553, 554.
Bona materna, 534.
 — *materni generis*, 534.
Bonae fidei possessio, 473.
Bonorum distractio, 485.
 — *possessio*, 293.
 — *venditio*, 484.
Breviarium Alaricianum v. *Lex romana Visigothorum*, 527.

C

Calceus mulleus, 371.
 Callistrato, 432, 555.
 Campano, 419.
Capite censi, 122, 174.
Capitis deminutio, 213, 270.
 Capitone, C. Ateio, 250, 414 e segg.
 Cariche (cumulo, iterazione delle), 168.
 — dell'impero assoluto, 197.
 — del principato, 377.
 — regie, 97 e segg.
 — repubblicane, 104 e segg. 153 e segg.
 — successione (*ordo honorum*), 169, 346, 373.
 Cartilio, 419.
 Cascellio, Anlo, 407.
 Cassio Longino G., 413 415, 416, 417, 650.
Castella, 275.
 Catone Liciniano, 299.
 Catone, M. Porcio, 293.
Causa, 477.
Cautio damni infecti, 287.
 — *fructuaria*, 287.

Cautiones, 296, 297.
 — *rei uxoriae*, 471.
 Cavalieri, v. *Equites*.
Cavere, 296.
 Celio Antipatro, 301.
 Celio Sabino (Cn. Aruleno), 418.
 Celso, Giuvenzio figlio, 420, 422, 650, 680, 681.
 Celso, Giuvenzio padre, 419.
 Celti, 50.
 Censo, 156.
Censores v. *Censura*.
Censorii, 179.
 Censura, 154 e segg., 345, 376.
Centumviri, 171, 240, 386, 484.
Centuria praerogativa, 174, 251.
Centuriatio, 221, 280.
 Cesaro, C. Giulio, 358. — costituzione di, 354 e segg.
 Cesari, 496.
Charta Borgiana, 718.
Cibaria, 308.
 Cinua, 406.
 Cirillo, 515, 625.
 Città nell'era del principato, 383 e segg.
 — nell'impero assoluto, 50: e segg.
Cives, 125, 386, 529.
Cives optimo iure, 270, 273.
Cives sine suffragio, 240, 266, 269, 270, 273, 281, 348.
 Civiltà ed economia nel l'era antica, 200 e segg.
 — nell'era del principato, 440 e segg.
 — nell'impero assoluto, 511 e segg.



- Civitates foederatae*, 273, 311.
 — *liberae*, 311.
 — *liberae et immunes*, 311.
 — *sine suffragio v. cives sine suffragio*.
Cientes, 83 e segg.
Classis, 122.
Clausola edictalis, 290 e segg.
 — *de coniungendis cum emancipato liberis eius*, p. 396.
Codex Gregorianus, 517 e segg.
 — *Hermogenianus*, 518 e segg.
 — *Justinianus*, 543 o segg., - manoscritti, 709 o segg., - edizioni, 712.
 — *repetitae praelectionis*, 551-552.
 — *Theodosianus*, 520 o segg. 688.
 — *Theodosianus epitomatus*, 527.
Codici primitivi, 583, 602.
Codici ab intestato, 749.
 — *testamentarii*, 479.
Coercitio, 133.
Coemptio, 212, 468.
 — *sacrorum interimendorum causa*, 468.
 — *testamenti faciendi gratia*, 468.
 — *tutelaevitandae causa*, 468.
Coercitio, 180.
Cognati, 481.
Cognitio extra ordinem (extraordinaria), 234, 368, 376, 382, 389, 485, 499.
Cognitor, 241, 484.
 — *in rem suam*, 476.
Cohors pretoria, 308.
Coloni (adscripticii), 449.
Coloniae, 383.
Collatio legum mosaicarum et romanarum, 823.
Collationes, 716.
Collectio avellana, 809.
Collegia, 443, 512.
Collegi sacerdotali, 97, 114, 345.
Collegialità, 94, 104, 105.
Collegiati, 512.
Collezione greca (delle Novelle), 562.
Collezioni di leges, 802 e segg.
Collozioni misto di leges e iura, 821 o segg.
Collozioni principali di papiri, 723 e segg.
Comes rerum privatarum, 501, 502.
 — *sacrarum largitionum*, 501.
Comites, 308, 310, 380.
 — *consistoriani*, 502.
 — *riparum et alvei Tiberis*, 500.
Comitia, 99 e segg., 172 e segg., 362 o segg.
 — *calata*, 126.
 — *centuriata*, 123 o segg., 173.
 — *curiata*, 99 e segg., 126.
 — *tributa*, 172.
Commendatio, 367.
Commercium, 118, 261, 274-310.
Common fields, 318.
Compilatori (stile dei), 679, 682 o segg.
Compilazione adrianea del l'Editto, 393 e segg.
Compilazione giustiniana, 542 o segg.
Concilia plebis tributa, 133, 174.
Conciliabula, 275

- Condicere*, 240.
Condictio, 240.
Confarreatio, 212, 468.
 Confederazione italiana, 261 e segg.
 Confederazione latina, 65 e segg., 73, 256 e segg.
Congiarium, 308.
Connubium, 118, 274, 310.
Conscripti, 128, 179.
Consecratio, 604.
Consilium, 213, 308.
 — *domesticum*, 213.
 — *principis*, 330.
Consistorium sacrum, 502, 503.
Constitutio Anastasi, 801.
 — *Antoniniana de civitate* (a. 212 p. C.) 504, 796.
 — *Juliani de pedaneis iudicibus*, 860.
 — *Justini et Justiniani*, 801.
Constitutionarii, 525.
Constitutiones, 401, 513.
 — *Sirmondianae*, 808.
Consuetudino v. *Mores*.
Consulares di Adriano v. *iudices*, 389.
Consularis, 158, 179, 367, 498.
Consules, 104 e segg., 160 e segg., 345.
 — *designati*, 112.
 — *ordinarii*, 377.
 — *suffecti*, 112, 377.
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, 824.
Contiones, 251.
Contravindicatio, 238, 483.
Contractus, 476 e segg., 538.
 Contratti innominati, 477.
 — *reali*, 477.
 — *consensuali*, 477.
Contractatio, 411.
- Contubernium* es. v. s.
Conventio, 476.
 — *in manum*, 211, 463.
Conventus, 309 e segg., 499
Cooptatio, 100.
Cornicines, 122.
Corrector, 461, 499.
 — *totius Italiae*, 390.
 Costantino, 546.
 Costantino Armonopulo, 568.
 Costituzione dell' impero, 352 e segg.
 Costituzioni imperiali, v. *Constitutiones*.
 Costituzioni isolate (elenco) 791.
 Cratino, 546.
Creatio, 95, 112, 363, 505.
Crimen parricidii, 194, 199.
 — *perduellionis*, 194, 199.
 Crisi dell' impero e della civiltà italiana, 486 e segg.
 — *economica e sociale della repubblica*, 312 e segg.
 Cristianesimo, 487 e segg., 540 e segg.
Cura annonae, 501.
 — *furiosi*, 473.
 — *mentecapti o dementis*, 473.
Curatores, 390.
 — *aedium publicarum et operum publicorum*, 378.
 — *aquarum*, 378.
 — *civitatis o rei publicae*, 389, 507 e segg.
 — *cloacarum urbis*, 378.
 — *frumenti*, 378, 379, 383.
 — *operum publicorum*, 504.
 — *riparum et alvei Tiberis*, 378.
 — *riarum publicarum*, 378.
Curia, 504
Curiae, 93.

Curiae subiecti (subnizi, mancipati, curiae nexibus obligati), 506.
Curiales, 505, 509, 511.
Curio maximus, 99, 172.
Cursus honorum, 169.
Cursus publicus, 448 e segg.
Damnnum, 195.
Decem legati, 182, 582, 596.
Decemviri litibus (stlitibus) iudicandis, 171, 240, 484.
 — *legibus scribundis*, 136 e segg.
 — *sacris faciundis*, 160, 172.

D

Decima collatio, 716.
 Decreti imperiali, 401.
Decretum Aegypti praefecti (a. 234), 787.
 — *Alfeni Senecionis classis praetoriae Misenatis subpraefecti ad sepulchrum attinens*, 790.
 — *Blaesii Mariani cohorti praefecti*, 785.
 — *Commodi de saltu Burunitano*, 794.
 — *decurionum et epistulae XV virum sacris faciundis*, 788.
 — *Flavii Heraclii, Aegypti praefecti*, 789.
 — *L. Aemilii Pauli, Hispaniae ulterioris proconsulis*, 785.
 — *L. Helvii Agrippae, Sardiniae proconsulis*, 783.
 — *Marci et Commodi*, 794.
 — *Novii Rufi, legati Augusti pro praetore*, 787.

Decretum M. Petronii Mameritini, Aegypti praefecti, 786.
 — *pontificum*, 789.
 — *Ulpii Marisciani consularis Numidiae de salutationis sportularumque ordine*, 788.
Decumanus maximus, 222, 280.
Decuriones, 347, 505.
Dedicatio, 126.
Dediti, 306.
reditici, 306.
Deditio, 85, 262, 305, 307.
Defensor civitatis o plebis, 507 e segg.
Definitiones, 439.
Delatio (criminis vel nominis) 463.
 Delitti pubblici, 194.
 Demostene, 515.
 Designazione del successore, 94, 112, 166.
 — all'impero, p. 360.
 — nella famiglia, 225 e segg.
Dictator, 68, 105, 115, 171.
 — *legibus scribundis et reipublicae constituendae*, 344.
Difarratio, 212.
Digesto, 438 e segg., 544 e segg.
 — manoscritti, 705 e segg.
 — odizioni, 712 e segg.
 — (metodo dei compilatori del), 607 e segg.
Digestum infortiatum, 707, 716.
 — *novum*, 707, 716.
 — *vetus*, 707, 716.
Dilectus, 191.
 Diplomi militari, 768.
Dioecesis urbana, 388.

Diritto civile ed onorario, 292.
 — classico, 460 e segg.
 — greco, 145 e segg., 231.
 — penale antico, 194 e segg.
 — penale classico, 462 e segg.
 — pubblico e privato, 184, 460.
 — privato quiritario, 208 e segg.
 — privato classico, 465, e segg.
 — romano ollenico, 528, e segg.
Disputationes, 438.
Divinatio, 463.
 XII tavole, 135 e segg.
 — (autenticità legislativa delle) 569 e segg.
 — (contenuto delle), 590 e segg.
 — influenze greche, 578 e segg.
 — (lingua delle) 588 e segg.
Dominium ex iure Quiritium, 218, 222.
 Donnino, 515.
 Donazioni nuziali (*ante nuptias, propter nuptias*), 534 e segg.
 Doroteo, 546, 551, 552, 565, 566, 641, 642, 643, 60.
 Dote, 215 e segg.
Dotis dictio, 538.
 Druso (M. Livio) e le sue leggi, 338.
 — C. Livio, 299.
Duces, 499.
Duoviri, 388.
 — *aedi dedicandae*, 171.
 — *aedi locandae*, 171.
 — *aediles*, 387.
 — *perduellionis*, 97, 110, 171 199

Duoviri viis extra urbem purgandis, 373.
 — *navales*, 170, 307.
Duumviralicii, 506.
Duumviri iure dicundo, 317, 387, 506 e segg.
 — *quinquennales*, 387, 506.

E

Ecloga, 507.
 — *ad Prochiron mutata*, 568.
Edicta repentina, 288.
 — *praefecti urbi saec. IV*, 787.
 — *Turcii Aproniani praefecti urbi duo*, 789.
Edictum Augusti de aqueductu Venafrano, 791.
 — *A. Avilii Flacci, Aegypti praefecti*, 782.
 — *Cn. Vergilii Copitonis, Aegypti praefecti*, 782.
 — *C. Avidii Heliodori*, 786.
 — *C. Sestii Clari, Thraciae praesidis*, 787.
 — *Olaudii*, 792.
 — *Constantini*, 800.
 — *Constantini de accusationibus*, 799.
 — *C. Vibii Maximi, Aegypti praefecti*, 785.
 — *Diocletiani de pretiis rerum venalium*, 798.
 — *Fl. Titiiani, Aegypti praefecti*, 786.
 — *ignoti imperatoris ad Lepidum, Pisidiae praesidem*, 799.
 — *Juliani vel Severi Alexandri de auro e-ronario* 800.
 — *L. Aemilii Recti, Aegypti praefecti*, 782.
 — *L. Lusii Getae*, 782

- Edictum L. Sentii praetoris de campo Esquilino*, 781.
 — *M. Antonii Triumviri*, 782.
 — *M. Metii Rufi Aegypti praefecti*, 784, 785.
 — *M. Petroni Mamertini*, 786.
 — *M. Sempronii Liberalis*, 786.
 — *Octavianii triumviri de privilegiis veteranorum*, 791.
 — *perpetuum*, 288.
 — *Tiberii Julii Alexandri, Aegypti praefecti*, 783.
 — *Tiberii sive Neronis*, 791.
 — *translativum*, 289.
 — *Valerii Proculi*, 786.
 — *vetus*, 289.
Editio actionis, 395.
 — *argentariorum*, 395.
Editto di Adriano, 394 e segg.
 — degli edili curuli, 290, 396.
 — del pretore urbano, 284, e segg., 393, 394, e segg.
 — del pretore porogrino, 290, 396.
 — dell' imperatore, 401, 513.
 — provinciale, 290, 395.
 — perpetuo (rubricato dell'), 825.
Electio, 505.
Elezione extra ordinem, 362.
Emancipati, 481.
Emancipazione, 532.
Emblemata Triboniani, v. Interpolazioni.
Enantiofaune, 567.
Enchiridia, 439.
Enclosures inglesi, 318.
Epanagoge, 567.
 — *aucta*, 568.
Epistola Bassaci Rufi et Macrini Vindicis, praefectorum praetorio, 787.
 — *Domitiani ad Falerienses*, 793.
 — *Hadriani ad Ramnium*, 793.
 — *imperialis de civitate Tynandensis danda*, 768.
 — *Severi et Caracallae ad Tyranos*, 795.
 — *Traiani ad Plinium*, 793.
 — *Traiani sive Hadriani*, 793.
 — *Vespasiani ad Saborenses*, 293.
 — *Vespasiani ad Vancinos*, 792.
Epistulae, 401, 438.
 — *Valentiniani Valentis et Gratiani de provincia Asia*, 800.
Epitome aucta, 710.
 — *Juliani*, 561.
Epitome legum, 568.
Epulones, 160, 172.
Equites, 100, 120, 122, 174, 323 o segg.
 — *equo publico*, 323, 324, 325, 333, 344, 372.
 — *equo privato*, 324, 325.
Eredità v. Successione.
Ermogeniano, 516.
Ernici, 64.
Esercito, 100, 123, 326, 446, 494.
Espansione provinciale di Roma, 302.
Etruschi, 43 e segg., 56.
Exceptiones, 287, 477, 484.

F

Fabio pittore, 299.
Fabri ferrarii, tignarii, 122.
Familia, 88 e segg.; 225 e segg.; 467 e segg.; 531 e segg.
Fas, 119, 215, 244.
Fasti, 581, 594 e segg.
Fasti capitolini, 581
Feciales, 97.
Festuca, 238.
Fiduciussio, 478.
Fides, 119, 244, 479.
Fiducia, 479.
Figulo (Caio), 295.
Fiorentina v. Littera Florentina.
Fiorentino, 430, 555, 651.
 — Istituzioni, 644, 646, 648.
Fiscus Caesaris, 365.
Flamines, 97, 128, 164, 186, 388.
Flavio, Cneo, 294, 571, 577.
Flavio Prisco, 406.
Foedera, 773.
Focderati, 263.
Foedus, 192, 242, 243, 271, 272.
 — *aequum*, 192, 257.
 — *Cassianum*, 73, 258.
 — *Gabinum*, 243, 271.
 — *iniquum*, 192, 311.
Fallis gleba, 503.
Fonti del diritto romano-ellenico, 513 e segg.
 — del diritto quiritario, 242 e segg.
 — imperiali, 393.
Fora, 275.
Forma a praefecto praetorio data, 381.
Formalismo, 208, 467.
Formula togatorum, 264.

Formulae, 234.
Fragmenta Vaticana, 517.
Fragmentum Atestinum, 760.
 — *de iure criminali*, 821.
 — *de formula Fabiana*, 820.
 — *de iudiciis (de dediticiis)*, 817.
 — *de iure fisci*, 817.
 — *Dositheanum*, 818.
 — *Florentinum*, 770.
 — *Lauriacense*, 770.
 — *Tudertinum*, 770.
Fusidio, 419.
Fulcinio Prisco, 419.
Furio Anthlano, 432.
Furiosi, 217.
Furtum, 196.
 — *conceptum*, 197.
 — *lance et licio conceptum*, 197.
 — *manifestum*, 197.
 — *nec manifestum*, 198
 — *ablatum*, 197
Fustigatio, 387

G

Gaio, 138, 426 e segg.; 346, 550, 555, 644, 650, 651, 681.
 — *Institutionum comm. quattuor*, 428, 809 e segg.
 — *Institutionum Fragmenta Augustodunensia*, 811.
Gallo Aquilio, 296, 405, 648.
Gallo, C. Elio, 408, 546.
Generales constitutiones o leges, 513.
Gens, 77 e segg.; 118.
Gentes maiores, 98.
 — *minores*, 98, 120.

Gentiles, 80, 118, 217, 225, 481.
 Giaveleno Prisco, 418, 549.
 Giovanni, 543.
 Giudici, 240, 323, 339, 344, 350, 484.
 Giuliano, Salvo, 394 e segg. 420 e segg., 550, 650, 681.
 Ginlie (Gallo) Aquila, 432, 549.
 Giurisprudenza, 294.
 — repubblicana, 298 e segg.
 — classica, 403 e segg.
 — (residui della), 809 o segg.
 Giustiniano e l'opera sua, 542, 556 e segg.
 Giuvencio Caio o Tito, 404.
 Giuvencio Celso v. Celso.
 Gracco, Gaio, 332 e segg.
 — Tiberio, 329 e segg.

H

Haruspices, 190, 308.
Hastae, 484.
Heres, 229 e segg., v. Eredità.
 — *suus* 225, 481.
 — *ex re certa*, 480 e segg.
Heredium, 121.
 Hofmann (Critica del Hofman alla teoria del Bluhme), 554, 620 e segg.
Homo novus, 322.
Honorati, 505, 500, 509, 511.
Hospitium, 191.
Humiliores, 387.
Hypotheca, 479.

I

Illiri, 51.
 Impedimenti coniugali, 215.
Imperator, 355, 358.

Imperium, 101, 188, 286, 402.
 — *aequum*, 351.
 — *domi o militiae*, 110, 115, 133.
 — *infinitum*, 351, 358.
 — *militiae*, 110, 115, 133, 180, 347, 399.
In bonis habere, 474.
In integrum restitutio, 388.
In iure cessio, 218, 219.
In vincula ductio, 193.
Inauguratio, 96, 126, 127.
Incolae, 386.
 Incorporazione territoriale nel comune cittadino, 265.
Index Florentinus, 548 e segg.
Indices, 556, 565.
Infantia maiores, 217.
Iniuria, 198.
Inscriptiones sepulchrales variae, 772.
Institor, 478.
Instituere, 290.
Institutiones, 439.
 — *Iustiniani*, 552, 555.
 — manoscritti, 705 e segg.
 — edizioni, 712.
 — (metodo dei compilator delle) p. 639 e segg.
 — v. anche Fiorentino, Gaio, Marciano, Paolo, Ulpiano.
Instruere, 296.
Intercessio, 106, 131, 345, 350, 375.
Interdicta, 287.
Interlocutiones praefectorum vigilum, 787.
 Interpolazioni, 556, 557, 652 e segg.
 — di prammatica, 689 e segg.
Interpretatio, 299.
 — *vontificum*. 248

- Interpretatio prudentum*, 298.
Interpretes, 308.
Interregnum, 94, 98, 128.
Interrex, 95, 98, 170, 388.
 Isidoro, 567.
Italici, 263.
Iter limitare, 219, 222.
Iudices, v. Giudici.
Iudices di Adriano, 461.
Iudices pedanci, 506, 539, 540.
Iudicium cascellianum, 407.
 — *quinquevirale*, 500.
Iuniores, 122.
Iura, 513.
Iuridici, 389, 390, 461.
Iuridicus Alexandrinus, 392.
Iuris conditores, 298.
Iurisdicō, 190, 232, 285, 462.
Ius, 241.
 — *Aelianum*, 299, 577.
 — *agendi cum p'ede*, 177.
 — *agendi cum populo*, 115, 177, 188.
 — *agendi cum Senatu*, 115.
 — *auspiciorum*, 164; v. *Auspicia*.
 — *civile*, 292, 299, 300, 301, 302, 397, 403.
 — *civile Flavianum*, 577.
 — *connubii*, 153, 258.
 — *edicendi*, 189, 288.
 — *gentium*, 290, 293, 309, 466.
 — *honorarium*, 291, 301, 466.
 — *honorum*, 157, 273, 274, 386, 458.
 — *imaginum*, 154, 322.
 — *italicum*, 446.
 — *Latii*, 341, 458, 459.
 — *liberorum*, 473, 481.
Ius migrandi, 68, 238, 261, 264, 327, 328.
 — *municipii*, 271.
 — *naturale*, 293, 466, 487.
 — *novum*, 466.
 — *papirianum*, 245, 584.
 — *publicum*, 185.
 — *prohibendi*, 106.
 — *quiritium*, 99, 184 e segg., 208 e segg.
Ius referendi ad Senatum, 165, 188, 362.
 — *respondendi*, 402, 409, 513.
 — *sacrum*, 185.
 — *suffragii*, 157, 273, 274.
 — *tertia, quarta, quinta relationis*, 362.
 — *vetus*, 513.
 — *vitae et necis*, 214, 469, 503.
Iussu populi, 101, 125.
Iustae nuptiae, 211.
- I**
- Labeone, M. Antistio*, 138, 413, 414, 650.
 — *Pacuvio*, 406, 413.
 — *Q. Fabio*, 299.
Laticlavi, 371, 372.
Latini, 38 o segg., 65, 73, 529.
Latini Iuniani, 460, 529.
Latino Largo, 437.
Lectio senatus, 157, 361, 386, 387, 414.
Legati, 227, 228, 379.
 — *Augusti*, 391.
 — *Augusti pro praetore*, 390.
Legatio, 309, 312.
Leges, 513.
 — *agrariae*, 135, 160, 329 e segg., 332, 337.

- Leges arae novae Augusti* (Narbonensis), 771.
- *Corneliae*, 344 e segg.
 - *consulares*, 250.
 - *datae*, 220, 250, 300, 348, 385, 482.
 - *de aquaeductibus*, 772.
 - *dictae*, 771.
 - *edictales*, 513.
 - *fugitivae* o *erraticae*, 557.
 - *geminatae*, 537.
 - *generales*, 522, 523, 525.
 - *Juliae iudiciorum publicorum et privatorum*, 357.
 - *Liciniae et Sextiae*, 160.
 - *lucorum*, 772.
 - *perfectae*, minus quam *perfectae*, *imperfectae*, 251.
 - *Porciae*, 178.
 - *praetoriae*, 250.
 - *regiae*, 101, 581.
 - *repetundarum*, 463.
 - *rogatae* o *latae*, 250, 756 e segg.
 - *Semproniae*, 330, 333 e segg.
 - *tabellariae*, 177.
 - *tribuniciae*, 250.
 - Validità territoriale o personale delle *leges*, 253 e segg.
- Legge delle citazioni (a. 426 p. C.), 519 e segg.
- Legis actio*, 234 e segg., 286, 299, 388.
- *per conditionem*, 239.
 - *per iudicis arbitrive postulationem*, 239.
 - *per manus iniectioem*, 235.
 - *per pignoris captionem*, 236, 324.
 - *sacramento* 236
- Legitimi* (successori), 481
- Lello Felice, 404, 423.
- Lessus*, 590, 604.
- Lex*, 125, 249.
- *Acilia*, 312, 346.
 - *Acilia repetundarum*, 333, 758.
 - *Aebutia*, 286, 357, 483
 - *Agraria*, 758.
 - *Antonia de Termessibus* 759.
 - *Aquila de damno*, 763
 - *arae Jovis (Salonensis)*, 772.
 - *arae urbanae*, 771.
 - *Aternia Tarpeia*, 110, 178.
 - *Atilia* (a. 186), 473.
 - *Atinia de usucapione*, 763.
 - *Aurelia iudiciaria*, 350.
 - *Oaelia*, 177.
 - *Calpurnia*, 239, 346, 312, 463.
 - *Cassia*, 177.
 - *centuriata de potestate censoria*, 127.
 - *Cincia de donationibus*, 763.
 - *Claudia* (224 a. C.), 183, 318.
 - *coloniae Juliae Genetivae sive Ursonensis*, 765.
 - *coloniae Narbonensis*, 766.
 - *colonica*, 385.
 - *Ornelia* (67 a. C.), 183, 290, 399.
 - *Cornelia de XX quaestoribus*, 759.
 - *curiata*, 97.
 - *curiata de imperio*, 101, 126, 127, 244.
 - *de bello indicendo*, 125, 244.

- Lex de imperio*, 361, 364.
 — *de imperio Vespasiani*, 762.
 — *dedicationis (Brixiana)*, 772.
 — *Domitia*, 172.
 — *Falcidia* (40 a. C.), 483, 764.
 — *Furia* (200-169 a. C.) 483.
 — *Gabinia*, 177, 351.
 — *Hortensia*, 127, 164, 175.
 — *Hostilia*, 241.
 — *Julia agraria*, 384.
 — *Julia de adulteriis*, 363, 471.
 — *Julia de ambitu*, 388.
 — *Julia de civitate*, 340, 341, 348, 765.
 — *Julia de repetundis*, 357, 372.
 — *Julia de vi publica et privata*, 764.
 — *Julia et Papia Poppaea*, 363, 404, 439, 471, 473, 764.
 — *Julia municipalis (Tabula Heracleensis)*, 272, 354, 383, 385.
 — *Julia Vellaea*, 764.
 — *Latina tabulae Bantinae*, 756.
 — *Livia de civitate sociis danda*, 339.
 — *Livia frumentaria*, 338.
 — *Livia iudiciaria*, 338.
 — *Maenia*, 181.
 — *Malacitana*, 459.
 — *Manilia*, 351.
 — *Menenia Sextia*, 110, 178.
 — *metalli Vipascensis*, 771.
 — *metalli Vipascensis altera*, 771.
 — *municipalis*, 385.
 — *municipalis tarentina*, 765.
 — *Ogulnia*, 110.
- Lex osea Tabulae Bantinae*, 756.
 — *Papiria*, 177.
 — *Papiria de sacramentis*, 763.
 — *parieti faciundo puteolana*, 772.
 — *Plaetoria de minoribus XXV annis*, 473.
 — *Plaetoria de iurisdictione*, 763.
 — *Plautia Papiria*, 340, 399.
 — *Pinaria*, 238.
 — *Poecilia*, 223, 242.
 — *Pompeia* (a. 89 a. C.) 341, 458.
 — *Pompeia de parricidiis*, 469.
 — *Pompeii Strabonis de civitate danda*, 765.
 — *Publilia*, 161, 164, 175, 181, 236.
 — *Quinctia de aquaeductibus*, 764.
 — *rivalicia*, 772.
 — *romana Burgundionum*, 258.
 — *romana Utinensis ocu-riensis*, 528.
 — *romana Visigothorum*, 527.
 — *Roscia theatralis*, 350.
 — *Rubria de Gallia Cisalpina*, 383, 759, 760.
 — *Salpensana*, 459.
 — *Salpensana e lex Malacitana*, 766.
 — *saitus in Africa (Henchir Mettich.)*, 769.
 — *Sempronia agraria*, 334.
 — *Sempronia de capite civis*, 353.
 — *Sempronia de civitate sociis danda*, 335.

- Lex Sempronia de coloniis deducendis*, 334.
 — *Sempronia de provincia Asia*, 334.
 — *Sempronia de provinciis consularibus*, 333.
 — *Sempronia de provocatione*, 178.
 — *Sempronia de sicariis et veneficiis*, 334.
 — *Sempronia de tribunis resciscendis*, 334.
 — *Sempronia de usuris*, 253.
 — *Sempronia frumentaria*, 333.
 — *Sempronia iudiciaria*, 333.
 — *Sempronia militaris*, 333.
 — *Silia*, 239.
 — *Silia de ponderibus publicis*, 763.
 — *Sulpicia rivalicia*, 763.
 — *templi Jovis (furfensis)* 771
 — *Valeria de provocatione*, 109.
 — *Valeria Horatia*, 175, 178.
 — *Villia*, 169.
 — *Voconia* (169 a C), 483.
Liber annalis, 581.
 — *mandatorum*, 511.
Libri ad Edictum e ad Sabinum, 438, v. anche Bluhme.
Libri feudorum, 716.
Libripens, 218.
Libro siro romano, 517.
Licinio Crasso L., 301.
Liguri, 320 e segg.
Lictores, 98, 111, 308.
Limes, 456.
Limitatio, 221, 222.
Liticines, 122.
Litis contestatio, 239, 540.
Littera pisana o florentina, 689, 705.
Littera vulgata o bononiensis, 707 e segg.
Livio Druso C., 299.
Locupletes, 121, 123, 174.
Locus rigit actum, 253.
Longi temporis possessio o praescriptio, 476.
Longino, 419.
Longino, G. Cassio, v. Cassio.
Luceres, 75, 77, 99.
 — *primi et secundi*, 99, 120.
Lucilio, 405
Luperci, 186.
Lustrum, 156.
- M**
- Macro Emilio*, 433.
Magister navis, 478.
 — *census*, 500.
 — *equitum*, 489.
 — *officiorum*, 502.
 — *peditum*, 499.
 — *populi*, 94.
 — *utriusque militiae*, 499.
Magistrati, 187 e segg.
 — *agris dandis assignandis*, 171.
 — *coloniae deducendae*, 171.
 — *curuli e non curuli*, 188.
 — *maggiore e minori*, 188.
 — *municipali*, 462, 506.
 — *publici populi romani*, 462.
 — *urbani*, 188.
Magistrature repubblicane, 173.
Magistri militum, 499.
Magistratus ad corrigendum statum Italiae, 390

- Mancipatio* o *mancipium*, 218, 222, 474, 475, 537.
Mancipatio familiae, 480.
Mancipium (potestà), 208, 209, 533.
Mandata, 401, 514.
Manilii actiones o *venalium vendendorum leges*, 300.
Manilii monumenta, 300.
 Manilio, 300.
Manumissio censu, 215.
 — *testamento*, 215.
 — *vindicta*, 214.
Manus, 209, 211, 468, 535.
Manus iniectio, 235, 241, 484.
 Marcello (Ulpio?), 429, 650, 681.
 Marciano, Elio, 433, 545, 555
 — Istituzioni, 646 e segg., 650, 651.
 Massa editale, 609, 749.
 — *papiniana*, 610, 752.
 — *postpaniana* (appendice), 611, 755.
 — *sabiniana*, 608, 746.
 Massimo Q., 298
 Masurio Sabino, 413, 415, 416.
 Maurizio, Junio, 425.
 Meciano, L. Volusio, 426.
 — *assis distributio*, 809.
 Medici, 308.
Medix tuticus, 60, 62, 103 e segg.
 Mela, Fabio, 415.
Membulum ruptum, 198, 583, 600.
 Messio, 432.
 Militia, 533.
 — *provincialis fidelissima*, 447.
 Minicio, 419.
Minores XXV annorum, 473.
- Missio in bona*, 287.
 — *in possessionem*, 287, 462.
 — *in rem*, 287.
 Modestino, 437, 550.
Modestini regularum, 817.
 Monarchia elleno-orientale o assoluta, 486 e segg., 495 e segg.
Mores, 215, 244, 291.
 Muciano, P. Licinio Crasso, 300, 329, 331.
 Mucio, v. Scovola.
Multae dictio, 193.
Munera, 122, 386, 509.
 — *sordida*, 510.
Municipales cives, 349.
Municipes, 271, 273.
 — *aerarii*, 273, 274.
 — *caerites*, 273.
Municipia, 270, 383.
 — *civium romanorum*, 459.
 — *foederata*, 243, 272, 273, 348.
 — *fundana*, 272, 348.
 — *optimo iure*, 348.

N

- Nausa, Aufidio, 406, 407.
Naturalis ratio, 411.
Nefas, 245.
 Nerazio Prisco, 423, 680.
 Nerva, M. Cocceio padre, 417.
 Nerva figlio, 413, 417.
 Nesennio Apollinaro, 437
Nexi, 223.
Nexi liberatio, 224.
Nexum, 210, 222, 233.
 Ninfidio,, 437.
Nobiles, Nobilitas, 154, 321 e segg.
Nomen latinum, 264.
Nomen latinum ac socii, 263.

Nomen transcripticium,
224, 538.
Nominatio, 367.
— del successore, 504.
Nota censoria, 156, 157.
Novellae constitutiones .
559 o segg.
— (manoscritti dello), 711.
— (edizioni delle), 713.
— *post Theodosianae*, 808.
Noxae dediti, 209.
— *deditio*, 199, 533.
Nuntius, 478.

O

Obbligazioni, 222, 476, 538.
Oblativa munera, 503.
Oblativum aurum, 503.
Occupatio, 337.
Officia palatina, 501, 503.
Ofilio, Anlo, 406.
Operae v. Munera.
Opere dei giureconsulti,
438.
Open fields, 318.
Operis novi nuntiatio, 396.
Opiniones, 439.
Oppida, 275.
Optimates, 323, 325.
Oratio Antonini, 399.
Oratio Severi, 399.
Orationes Claudii de legitima aetate recuperatorum et de necessitate iudicia criminalia peragendi, 777, 792.
Ordinamento diocleziano-costantiniano, 495 o segg.
Ordo decurionum, 386.
— *honorum v. Cariche*.
— *equester*, 323 o segg., 371.
— *senatorius*, 371.
Origo, 386.

Os fractum, 198, 583, 600
Ostraka, 731.
Ottaveno, 419, 650.

P

Paconio, 419.
Pactum, 234, 477. .
Pandectae, 547 v. *Digesto*.
Paolo, Giulio, 416, 433 e
segg., 545, 549, 554, 555,
681.
— *Ad edictum libri*, 814.
— *Institutiones*, 646, 649,
650.
— *Sententiae*, 813.
Papiniano, 431 o segg., 545,
550, 650, 681.
Papiniani quaestiones, 813.
— *responsa*, 812.
Papiri, 717 o segg.
Papirio Frontone, 432, 650.
— Giusto, 429.
Papirio, Sesto, 404; v. *ius Papirianum*.
Parafraasi di Teofilo, 566.
Paratitla, 556, 565.
Parricidium, 194.
Pater civitatis, 507; v. *curatores civitatis*.
Patres, 95, 98, 112, 113,
121, 127, 129.
Patria potestas, 209, 469,
503.
Patricii, 112, 121
Patricio, 515.
Patrimonium Caesaris o principis, 366, 392.
Patronus, 85.
Pattumeio Clemente, 425.
Fauperies, 198.
Peculium castrense, 470.
Peculium quasi castrense,
533.
Pedarii, 179, 180.
Podio, Sesto, 394, 423.

- Pegaso, 418.
Poena ad metalla, 382, 387, 465.
 Peno, 195, 405.
Personae in potestate manu mancipio, 210.
 Peto Cato, S. Elio, 138, 299, 580, 585, 589, 590, 603.
 Peto, P. Elio, 299.
Petitio ususfructus, 475.
Piaculum, 245.
Pignoris capio, 193, 287: v. anche *legis actio per p. c.*
 Piauzio, 419.
Plebei, 504, 505, 511.
Plebiscitum, 174 e segg.
 — *Canuleium*, 153.
 — *Genucium*, 161.
 — *Trebonium*, 134.
Plebs, 116, e segg., 372, 387, 504.
 Pompeo S., 301.
Pomponii liber sing. regularum, 812.
 Pomponio, 404, 416, 424, 549, 650, 681.
Pontifex maximus, 113.
Pontifices, 07, 160, 172, 247, 388.
Populares, 323, 325.
Populi stipendiarii, 306.
 — *vectigales*, 300, 307.
Populus, 99.
Portio legitima, 482.
Possessio, 218, 221, 314, 337, 446, 475, 476, 483.
Possessiones, 476.
Possessor, 483.
Possessores, 505, 509, 511.
Postulatio, 463.
Potestas (dei magistrati), 188.
 — *sacrosancta*, 133.
Praecones, 190, 308.
- Praedicta*, 241.
Praedia in italico solo, 218.
 — *stipendiaria, tributaria*, 446.
Praefecti aerari Saturni, 368, 374.
 — *Capuam Cumas*, 171, 275, 373.
 — *castrorum*, 392.
 — *iure dicundo*, 240, 272, 379.
 — *iure dicundo ex decurionum decreto lege Petronia*, 388.
 — *praetorio*, 380, 389, 392, 464, 497, 498, 500.
Praefectus Aegypti (augustalis), 392.
 — *annonae*, 379, 383, 500, 501.
 — *classis*, 170.
 — *morum*, 356.
 — *urbi*, 97, 154, 162, 171, 285, 379, 381, 382, 383, 388, 464, 500.
 — *urbi Constantinopolitanae*, 501.
Praefectus vigilum, 383, 464, 500, 501.
Praescriptio, 251.
Praesides, 499, 502.
Praetor hastarius, 376, 484.
 — *peregrinus*, 285.
 — *maximus*, 115.
 — *urbanus*, 162, 285.
Praetores, 68, 164, 165, 161, 345, 355, 375.
 — *maximi*, 115.
Praetorii, 179, 367, 368.
Pragmaticas sanctiones, 513.
 Preconino, L. Elio Stilone, 138.
 Prefetture, 497

Prensio, 133.
Preteriziono, 482
Primari, 506.
Primicerius notariorum,
 513.
Primores civitatis, 506.
Princeps, 359.
 — *senatus*, 179, 360.
Principes, 506.
Principio elettorale, 170.
Procedura civile, 232, e
 segg. 483 o segg., 539
 e segg.
Prochiron, 567, 568.
Proconsules, 345, 390, 498.
Proculo, 413, 417, 550.
Procurator, 484.
 — *Augusti*, 380.
 — *ab epistolis*, 380.
 — *Alexandriae ad ratio-
 nes patrimonii*, 392.
 — *a libellis*, 380.
 — *a rationibus*, 380, 501.
 — *in rem suam*, 476.
Procuratores et praesides,
 391.
 — *pro legatis*, 391.
*Procuratores vice praesidis
 (qui partibus praedis
 funguntur)*, 391.
Professiones, 375.
Proletarii, 122, 174.
Promagistrati, 182
Promulgatio, 251.
Pro petitione Vigilii, 564.
Proprietà, 217, 474, 537.
Provinciae, 108, 300, 347,
 390, 447, 497.
 — *Caesaris*, 365.
 — *senatus vel populi ro-
 mani*, 365.
 — *stipendiariae*, 306.
 — *vectigales*, 306.
Provocatio, 97, 101, 109.
Publicani. 312

Publicio, 426.
Publio Gellio, 406.
Pullarii, 308

Q

Quaestio domitiana, 422.
Quaestiones, 438.
Quaestiones perpetuae, 180,
 333, 346, 362, 363, 375,
 382, 462 e segg.
Quaestor sacripalatii, 501.
Quaestores, 110, 159, 355,
 368, 374.
 — *Augusti*, 374, 501.
 — *candidati*, 374, 501
 — *classici*, 307.
 — *parricidii*, 97, 199.
 — *provinciales*, 307, 374.
 — *urbani*, 159, 374.
Quaestorii o quaestoricii
 180, 367, 506.
Quatuorviri, 387.
 — *ensoria potestate*, 387.
*Querela inefficiosi testa-
 menti*, 482.
*Quostione italiana e prole-
 tarla*, 327.
Quinquaginta decisiones,
 544.
Quinquennales, 387.
Quinquennalicii, 506.
Quinqueviri in Tiberim, 171.
Quinqueviri mensarii, 171
Quirites, 99, 124.

R

Ramnes, 75, 77, 90.
*Ramnes primi et secundi
 (prioris et posteriores)*,
 77, 99, 120, 124.
Rappresentanza, 208.
Ratio legis, 298, 412
 — *sanguinis*, 466.

Rationalis rei privatae, 502.

— *summae rei, summae rei rationum, summarum rationum*, 501.

Receptum arbitrii, 395.

— *nautarum, cauponum, stabulariorum*, 395.

Recuperatores, 240, 483

Recusatio, 483.

Reges foederati, 311

Regesta, 525.

Regia, 97, 111.

Regimen morum, 157.

Regio, 386.

Regiones, 385.

— *annonariae*, 500.

— *urbicariae e suburbi- cariae*, 500.

Regnum, 04.

— (caduta del), 102, e segg.

Regulae, 439.

Remancipatio, 212.

Renuntiatio, 167, 252, 363.

Res mancipi e nec mancipi, 217 e segg. 474, 537.

Res privata principis, 360, 502.

Res publica, 103.

— (caduta della), 349.

Rescripta, 401, 514.

— *duo imperatoris ignoti*, 801.

Rescriptum Hadriani de diadocho sectae Epicuri nominando, 794.

— *Hadriani ad Apolloniden*, 794.

— *Antonini Pii*, 794.

— *Constantini et Constantii*, 700.

— *Constantini et filiorum ad Ablabium praetorio praefecum*, 799.

— *Diocletiani (?) de litibus des iutis*, 798.

Rescriptum Gordiani ad Scaptoparenos, 797.

— *Gordiani de liberorum professione*, 798.

— *Severi et Caracallae de praescriptione longae possessionis*, 795.

— *Severi de cessione bonorum*, 706.

— *Severi de transactionibus*, 796.

Respondere, 296; v. *ius respondendi*.

Responsa, 296, 438.

— *alle preces*, 501.

Restitutio in integrum, 288, 462.

Retentiones (propter liberos, etc.), 472.

Rex, 94 e segg.

Rex sacrificulus (sacrorum), 94, 114, 126, 164, 168

Riforma serviana, 109 segg.

Rogatio, 101, 125, 251.

Roma, 70 e segg.

Rutilio Massimo, 432.

Rutilio Rufo P., 301.

S

Sabiniani e Procleiani, 410 e segg.

Sabino v. Celio Sabino, Ma- surio Sabino.

Sabelli, 38 e segg., 59, 71.

Sacerdoti, 113 e segg., 160, 172.

Sacra curionia, 127.

— *scrinia*, 502.

— *privata*, 213, 225, 227.

Sacramentum, 237.

Sacratissimus dominus, 496.



- Sacrorum detestatio*, 126.
Salarium, 308.
Salii, 77, 129, 164, 186.
Sanctio, 251.
 — *pragmatica*, 564.
Sanniti, 61.
Saturnino, Claudio, 425
 548, 550.
Saturnino, Quinto, 425.
Saturnino, Vennuleio v. Ven-
 nuleio Saturnino.
Scamnatio, 221, 280.
Scevola, P. Mucio, cons.
 nel 133, pontefice mas-
 simo, 300.
Scevola Q. Cervidio, 430,
 550, 681.
Scevola, Q. Mucio, l'angu-
 re, cons. nel 117 a. C., 300.
Scevola Q. Mucio, cons. nel
 95 a. C. pontefice mas-
 simo, 361, 349, 403, 546
Scholia sinaitica, 820.
Scipione Nasica, 295, 298
Scribae, 190, 308.
Scribere, 296.
Scuola di Berito, 515.
*Scuole dei Sabiniani o Pro-
 culeiani*, 410.
 — *orientali*, 515.
Sempronio Sofo P. 298.
Senato, 98 e segg., 127 e
 segg., 179 e segg., 222,
 344 e segg., 355, 502 e
 segg.
Senatoconsulti, 99, 128, 179,
 398 e segg., 365, 774.
Senatus auctoritas, 180.
 — *indicti*, 371.
 — *legitimi*, 371.
*Senatusconsultum Clau-
 dianum (Oratio Claudii)
 de iure honorario Gallis
 dando*, 777.
 — *de aedificiis non di-
 ruendis*, (*Hosidianum*,
Volusianum), 399, 777.
*Senatusconsultum de
 Aphrodisiensibus*, 775.
 — *de artificibus graecis*,
 775.
 — *de Bacchanalibus*, 774.
 — *de collegiis funeraticis*,
 776.
 — *de Cyzicenis*, 778.
 — *de ludis saecularibus*,
 776
 — *de mense Augusto*, 779.
 — *de nundinis saltus Be-
 guensis*, 778.
 — *de Oropiis et publica-
 nis*, 775.
 — *de pago montano*, 775.
 — *de Stratonicensibus*, 776.
 — *de sumptibus ludorum
 gladiatorum minuendis*,
 779.
 — *de Tiburtinis*, 774.
 — *de tribus navarchis*, 775
 — *duo de Thisbaeis*, 774.
 — *Juncianum*, 780.
 — *Juventianum*, 780.
 — *Macedonianum*, 399,
 779.
 — *Orfitianum*, 481.
 — *Ostorianum*, 779.
 — *Rubrianum*, 780.
 — *de aquaeductibus (sc. a
 sex)*, 779.
 — *Silanianum*, 399.
 — *Tertullianum*, 481.
 — *Trebellianum*, 779.
 — *Vellaeum*, 779.
Seniores, 122, 506.
*Sententia O. Helvidii Pri-
 sci arbitri ex compro-
 misso*, 785.
 — *Minuciorum inter Ge-
 nuates et Viturios*, 780.

Sententia Septimii Vegeti, Aegypti praefecti de XX annorum praescriptione? 784.

Sententiae, 439.

— *de nuptiis militum*, 785.

Septem pagi, 266.

Servi, 210.

Servilio, 419.

Servio Sulpicio Rufo, 138.

301, 405, 413, 679, 680.

Servitù, 220, 474 e segg., 537.

Sex suffragia, 122, 124, 174, 323.

Silla e le sue riforme costituzionali, 344 e segg.

Synopsis Basilicorum, 568.

Socii, 263.

Socii exterarum nationum, 311.

Societas, 191, 477.

Societates publicanorum, 325.

Solarium, 475.

Solum Italicum, 347.

Sortitio, 108, 240, 333, 483.

Spectabiles, 502.

Sponsio, 476.

Stefano, 565, 566, 567.

Stemmata cognationum, 819.

Stipendium, 123, 279.

Stipulatio, 224, 476, 538.

— *honoraria o praetoria*, 287.

Strigatio, 221, 280.

Subscriptio, 463.

Successio in ius (per universitatem), 216, 480.

Successione legittima contro il testamento, 481 e segg.

Successione, 224, 479, 538.

Successioni *inter vivos*, 227.

Summa perusina, 710.

Sunnmates, 506.

Superficies, 475.

Supplicium, 195.

T

Tabula Bantina, 756 o segg.

Tabula Heracleensis, 272.

Tabulae Caeritum, 274.

Taleleo, 566, 658, 659, 688.

Tarrunteo Paterno, 429, 550.

Tavole di legno, 732.

Teodoro lo scolastico, 567.

Teofilo, 543, 546, 552, 565.

566, 641, 642, 643, 650.

Terentillo Arsa, 135.

Terenzio Clemente, 425.

Tertulliano, 432.

Testamentum, 100, 126

225 e segg., 244, 480 e segg., 509.

— *apud acta*, 539.

— *calatis comitiis*, 225, 480.

— *in procinctu*, 127, 225, 480.

— *per aes et libram*, 480.

— *principi oblatum*, 539.

Tiberio Coruncanio, 291, 298.

Tibicines, 190.

Tipucito, 568.

Tities, 75, 77, 99.

— *primi et secundi*, 99, 120, 122.

Tito Cesio, 406.

Tractatus de gradibus cognationum, 819.

Transitio ad plebem, 164.

Transmissiones, 479, 539.

Trebazio, Testa, Gai, 296, 407, 648.

Tres libri, 709, 710.

Tres viri aere argento auro flando ferendo, 171.

— *viri agris dandis assignandis*, 330.

— *viri mensarii*, 171.

— *nocturni o capitales*, 171.

Triboniano, 543, 544, 551, 552, 641, 643.

Tribù, 75, 77, 120, 172, 266 o segg., 342.

Tribules, 122, 123, 172.

Tribuni, 345, 350.

Tribuni aerarum, 324, 350, 463.

— *celerum*, 97, 114.

— *militum*, 97, 170.

— *militum consulari potestate*, 153 e segg.

— *plebis*, 131 o segg., 164 e segg., 345, 350, 374.

Tribunicia potestas, 361, 374.

Tribunicii, 179, 367.

Tributum, 123.

Trinum mundinum, 177, 251.

Tripertita v. *Peto* Cato.

Triumviri rei publicae constituendae, 358.

Uberone, Q. Elio, console 118 a. C., 301.

— scolaro di Ollio, 408.

Tubicines, 122.

Tutela, 216 o segg., 375, 473, 535.

U

Ulpiano, Domizio, 416, 433, 435 e segg., 545, 547, 549, 554, 555, 644, 651, 681.

Ulpiani ad Edictum, 816.

— *de off. praesulis*, 816.

— *Disputationes*, 816.

Ulpiani Institutiones. 646, 648 e segg., 650.

— *liber singularis regularum*, 815.

Ultro tributa, 318, 325.

Umbri, 36 e segg., 58.

Unciarium foenus, 198.

Urseio Feroce, 419.

Usucapio, 218, 219, 476.

Usus, 212, 218, 468.

Ususfructus, 475.

V

Vades, 241.

Valerio Sovero, 138, 419

Vario Lucullo, 419.

Vectigal, 131, 337.

Vectigalia, 325.

— *publica*, 183, 318.

Venditio trans Tiberim 241, 586, 591, 614.

Voneti, 51.

Vonuleio Saturnino, 425, 548, 550.

Verberatio, 198.

Verginio A., 301

Vestales, 97.

Viaticum, 308.

Viatores, 190, 308.

Vicarii praefectorum praetorio, 498, 500.

Vicesima hereditatum et successionum, 446, 459.

Vici, 275.

Viginti viri, 373.

Vigintisexviri, 373.

Vindex, 241, 233.

Vindio Vero, 425.

Viri primarii o principales, 506.

Vitellio, 415.

Viviano, 419.

Volumen parvum, 709, 716

Volsci, 63.

ADDENDA ET CORRIGENDA

A pag. 46 linea 14 nota:

A causare equivoci (cfr. DE SANCTIS, *Questioni di storia e critica in Rivista di sociologia*, 11, 1908, fasc. VI) avvertasi che l'iscrizione, cui si allude (la più celebre delle iscrizioni egizie che parlino dei *Tursa* o *Turuscha*), è stata consacrata dal solo Monophtah, successo per designazione paterna a Ramsete II tra i suoi numerosi figli e già collega del padre negli ultimi anni del suo lunghissimo regno, dopo ch'egli, rimasto sole re, ebbe debellato l'invasione. V. MASPERO, *Hist. ancienne des peuples de l'Orient*, p. 219 e segg.

A pag. 631 linea 30.

Ma con più decisivi argomenti ha ribattute questa protesa genesi delle leggi brevissime il Longe, nello scritto citato, istituendo quell'analisi positiva sui testi, che il Hofmann omette sempre. I frammenti brevissimi, collegati coi frammenti maggiori, ora fondono istituti antichi diversi (per esempie *cognitores* e *procuratores*, legati e fedocommessi), e nella fusione alterano il senso di un frammento, in guisa che questo viene ad esprimere tutto l'opposto (cfr. L. 3-7 D. *de proc.* 3,3; L. 41-42 D. *de leg.* 30,1); era in una serie continuata costituisce un periodo organico, in cui non si può dire che prevalga un autore sull'altro, che si tratti, insomma, e di un Ulpiano glossato o di un Paolo glossato (cfr. L. 19-24 D. 3,3); era la forma della combinazione esclude in modo assoluto la derivazione di vari frammenti da un'opera glossata (cfr. per esempio L. 19-22 D. *de reb. auct. iud.* 42,5) e l'enunciato stesse, o un enunciato analogo, non mancava e non poteva mancare nel testo principale, nè vi era ragione di sostituirvi una glessa (cfr. per esempio L. 47-49, D. *pro socio* 17,2, ecc.); ora il frammento principale è interpolato e sospetto e la connessione del frammento indipendente è precisamente con la parte interpolata (cfr. L. 4-5 D. *de edendo* 2,13; L. 1-3 D. *de publ.*, 39,4), ora finalmente è tutta una interpolazione il frammento dipendente (cfr. L. 5 D. *de alienact.*, 4,7; L. 14 D. *de a. e. v.* 19,1; L. 7 D. *de alim.* 34,1).



A pag. 172: linea 13.

Invece di « a. 105 d. C. » leggere « a. 105 a. C. ». L'iscrizione peraltro è stata incisa nell'età imperiale, come la lingua dimostra e avverte il Mommsen, e per lo passato si revocò in dubbio la sua autenticità».

A pag. 193 linea 29.

Invece di « Mommsen, 2, 149 » leggere « Mommsen Eph. ep. 2, 149 »

Si avverta inoltre che appartengono al proto, sostituite da lui dopo l'ultima corrosione, le forme irregolari, come *lo* Haenel, *lo* Hofmann o *qual'è* e *tal'è* (con apostrofe).



